

**ANTICHI STATUTI
DELLA CITTÀ
DI MONTEFIASCONE**



Volume II

Traduzione di

Elettra De Maria



**ANTICHI STATUTI
DELLA CITTÀ
DI
MONTEFIASCONE**





**ANTICHI STATUTI
DELLA CITTÀ
DI
MONTEFIASCONE**



Vol. II

Traduzione dal latino di

Elettra De Maria

A seguito di una traccia preesistente di

Don Domenico Cruciani e Leone Mezzetti

Tutti i Diritti Riservati. Per l'uso della traduzione si prega di citare l'autore.

© 2012 Elettra De Maria

Finito di stampare nell'Ottobre 2012

Volume II

In copertina

La Strage degli Innocenti, Chiesa di S. Flaviano, Montefiascone

Foto di Bruno Brunelli, www.brunobrunelli.it

Progetto grafico e impaginazione di Raffaella Gemma



STATUTO VECCHIO



*Copia dello Statuto Vecchio (1471)
della Città di Montefiascone
che io Fabrizio Bisenzio
ho trascritto
nell'anno del Signore 1715*



LIBRO PRIMO



Il Regolamento

Cap. 1 - L'elezione del Potestà e il suo ufficio

Inanzitutto dunque stabiliamo e ordiniamo che, nei tre mesi prima della fine dell'ufficio del Potestà, i Signori Priori che saranno in carica in quel tempo siano tenuti dal vincolo di giuramento a scegliere sei uomini idonei e buoni, nativi della Città di Montefiascone, e cioè due di maggiore libbra, due di media e due di minore libbra; tali sei uomini, insieme con i detti Signori Priori, debbano riunirsi nella Cancelleria del Comune insieme con il Cancelliere e scegliere tre uomini buoni, idonei ed ecclesiastici e distanti dalla Città predetta per otto miglia. Quello dei detti tre che avrà avuto più consensi sia Potestà della detta Città soltanto per sei mesi e, compiuti i sei mesi, non possa essere riconfermato se non dopo un lasso di tempo di due anni; se il primo non accettasse il secondo nei consensi succeda al primo e, se il secondo non accettasse, gli succeda il terzo.

Tale Potestà sia tenuto ad avere un Notaio o Giudice, che sia giurisperito e almeno Notaio esperto e idoneo nell'arte del Notariato, per occuparsi della giustizia e dei reati penali, distante come sopra; similmente un Notaio pratico ed esperto come guardia armata per la custodia relativa ai furti che si dovessero fare nella detta Città per l'amministrazione straordinaria ⁽¹⁾; similmente un Notaio pratico o persona letterata per occuparsi dei danni dati; similmente un usciere e anche tre famigli o sbirri buoni e prestanti, atti a portare le armi, forestieri e distanti come sopra. Il Potestà e gli ufficiali siano poi tenuti e debbano prestare giuramento all'inizio del loro ufficio ai piedi delle scale del palazzo della residenza abituale nelle mani del Cancelliere del Comune, nella forma solita come è scritto sotto nel II Capitolo e, durante il tempo del suo governo, (il Potestà) sia tenuto e debba risiedere nella detta Città di persona e non tramite sostituto. Il Potestà e i suoi Ufficiali, oppure uno di loro, non possano assentarsi dalla detta città di Montefiascone durante il loro ufficio senza licenza dei Signori Priori e, se si sarà assentato, il Potestà paghi per ogni volta nella quale fu assente due fiorini, il Vicario un fiorino, la guardia armata un fiorino, il Notaio mezzo fiorino e ogni famiglio o sbirro sia tenuto a pagare dieci soldi paparini al Camerario della Città predetta. Il Cancelliere, insieme con il Camerario del Comune, sia tenuto e debba annotare tutti i giorni nei quali il detto Potestà o qualcuno dei suoi ufficiali si sarà allontanato ed anche il detto Camerario sia tenuto a trattenere a favore del detto Comune dal salario del detto Potestà tutte e singole le puntature che fossero fatte al tempo dell'indagine su di loro e tutte e singole le altre somme di denaro nelle quali fossero incorsi il Potestà e gli Ufficiali predetti nella predetta occasione. Il detto Potestà anche sia tenuto a custodire e far

custodire le carceri del detto Comune e i detenuti che ivi si trovano a tutto rischio e pericolo del Potestà, senza alcun salario o ricompensa, e sia tenuto e debba annotare tutti i carcerati che venissero mandati in quelle oppure quelli che vi avrà trovato per qualunque causa o motivo e, se qualcuno dei detti carcerati sarà fuggito e il detto Potestà avrà tralasciato di prendere nota, che lo stesso Potestà sia tenuto a pagare per il detto carcerato tanto per causa civile quanto penale quella quantità di denaro o cosa per la quale il detto tale carcerato e detenuto fosse stato obbligato; inoltre il soldato, o qualsiasi altro custode che lo stesso Sig. Potestà deve incaricare ad interesse del richiedente, in tutto sia tenuto nelle sopra e sotto scritte pene e, se fosse stato detenuto per causa riguardante la persona, allora lo stesso Potestà sia tenuto a pagare al Comune cinquecento libbre di denari paparini dal suo salario. Aggiungiamo che, se qualcuno sarà stato detenuto o lo fosse per causa civile, allora al detto Potestà e ai suoi ufficiali sia lecito ricevere da tale detto detenuto, per ogni giorno in cui avrà custodito lo stesso carcerato o lo avrà fatto custodire nelle carceri sopraddette, dodici denari paparini e non oltre e se avrà preso di più sia punito con dieci libbre di paparini e sia tenuto a restituire a quelli il doppio di ciò che prese. Similmente il detto Signor Potestà sia tenuto e debba, in quel giorno in cui deve fare ingresso nel suo ufficio, ancor prima di prestare giuramento, consegnare o far consegnare al Camerario del Comune della città di Montefiascone e a favore dello stesso Comune che la riceve, una balestra di acciaio a girella, un taragone destinati ad armi dello stesso Potestà o altre (armi), e cento utrutoni (?) bene inastati, del valore e comune stima di prezzo della Camera di tre ducati e mezzo di oro. E se i Signori Priori allora presenti e in carica saranno stati trascurati nel far consegnare dallo stesso Potestà al Camerario del Comune la detta balestra, il taragone e gli utrutoni, paghino a titolo di pena venticinque libbre di denari da applicare al Comune della città di Montefiascone *ipso facto* senza alcuna diminuzione. Similmente, dopo aver prestato il giuramento nel solito modo, il predetto Signor Potestà sia tenuto e debba recarsi a visitare la Chiesa Cattedrale per pregare Dio Onnipotente, la Sua gloriosissima Madre e la Beatissima Margherita perché gli conceda la grazia che possa bene, pacificamente e tranquillamente reggere e governare il popolo della Città di Montefiascone in unione allo stato di Santa Madre Chiesa, offrendo nella bussola della predetta Chiesa qualche elemosina.

⁽¹⁾ Sul testo compare *ex.* con una *r* sopra e poi *ordinaria exercenda* che potrebbe far pensare ad un'abbreviazione per *extraordinaria exercenda*, laddove il copista abbia forse tralasciato un *ad* presente nella riga precedente. Più difficilmente penserei *ex re ordinaria exercenda*.

Cap. 2 - Sulla rivista da fare al potestà

Similmente il Cancelliere e il Camerario del Comune della Città predetta siano tenuti e debbano, per vincolo di giuramento, fare la rivista al detto Potestà riguardo alla sua persona, agli ufficiali e al seguito almeno due volte al mese e, se saranno stati negligenti, incorrano nella pena di cinque libbre per ciascuno; inoltre debbano scrivere e annotare nel libro delle Riformanze del Cancelliere in modo particolareggiato tutte e singole le puntature che il detto Cancelliere e il Camerario avranno fatto riguardo allo stesso Potestà, ai suoi ufficiali e al seguito. Aggiungiamo che lo stesso Potestà paghi per ogni puntatura di un suo ufficiale al detto Comune cinque libbre di denari e per ogni famiglia tre libbre di denari che il detto Camerario in carica debba trattenere presso di sé dal salario del Potestà a favore del detto Comune, sotto pena del doppio.

Similmente il predetto Potestà che sarà in carica e sarà stato incaricato, abbia e debba avere dal Comune della città di Montefalisco per mano del Camerario come suo salario dei sei mesi nei quali avrà esercitato l'ufficio, ottantacinque fiorini in tutto in ragione di cinquanta bolognesi per fiorino da pagarsi al medesimo dal detto Camerario di due mesi in due mesi, salvo la sua ultima terzeria di due mesi alla fine del suo ufficio, così come finora è stato consueto e si è osservato; inoltre abbia la quarta parte di tutte le pene che avrà fatto pervenire al Comune nelle mani del Camerario durante il tempo del suo incarico, detratta la prima parte dovuta agli accusatori, e sia contento del detto salario e delle pene e altro non possa chiedere sotto qualche pretesto e se ne stia soddisfatto.

Cap. 3 - Sul sindacato del potestà e del suo seguito

Similmente, finito il tempo del suo ufficio semestrale, (il Potestà) sia tenuto e debba sottostare a Sindacato per cinque giorni naturali, cioè da computare dal sorgere del sole fino al tramonto, purché non abbia avuto la riconferma del detto ufficio, per rendere ragione e conto dell'amministrazione del suo ufficio, di quello del suo Notaio e del seguito, a patto che le petizioni da prodursi da tutti coloro che vogliono reclamare qualcosa al medesimo Signor Potestà e ai suoi Ufficiali e seguito, debbano obbligatoriamente essere consegnate e presentate ai Sindaci incaricati e al Cancelliere del Comune nel termine di tre giorni dei predetti cinque giorni; trascorso il termine, fatta eccezione soltanto per i debiti civili, non sia più possibile. Similmente,

nel momento stesso dopo la fine dell'ufficio del detto Signor Potestà, i Sindaci allora incaricati di sindacare e esaminare il Signor Potestà e i suoi Ufficiali e il seguito, facciano fare l'inchiesta e il processo contro lo stesso Signor Potestà e i suoi Notai, sbirri o famigli uno per uno e prestare giuramento, come è d'uso, di dire nella stessa inchiesta la verità sui contenuti e, dopo la risposta, farsi dare idonee garanzie di attenersi al diritto e pagare ogni debito e le pene in cui fossero incorsi -lo stesso Potestà sia tenuto per sé, per i Notai e i famigli, se non avrà indicato il principale- e quindi ordinare bandi da fare tre volte per i luoghi consueti della detta Città in diversi giorni ed ore perché chiunque voglia reclamare qualcosa o esporre querela contro il detto Potestà, i suoi Notai e il seguito, nel termine di tre giorni debba proporre le sue petizioni alla presenza dei Sindaci da incaricare e del Cancelliere del Comune. Da essi riceveranno il compimento della giustizia e, passati cinque giorni, diano ed emettano sentenza assolutoria o di condanna se sarà stato necessario, altrimenti trascorsi i detti cinque giorni, sono ritenuti per assolti e sindacati, eccezion fatta per i debiti nei quali in qualche modo fossero obbligati verso il detto Comune o persone particolari. E se i predetti Sindaci fossero in qualche dubbio nell'ufficio del detto Signor Potestà riguardo a qualche petizione prodotta innanzi a loro, possano e siano autorizzati ad avere consiglio e colloquio con un sapiente a spese del perdente; se poi qualcuno avrà presentato petizione ingiusta contro i medesimi o uno di loro, dagli stessi Sindaci sia condannato a venti scudi interamente per lo stesso Comune. Inoltre vogliamo che il Potestà mentre è in carica in nessun modo possa essere sindacato né esser proposto in consiglio con qualche pretesto e, se si sarà trasgredito, lo stesso Sindacato sia nullo *ipso iure*, e i Signori Priori che saranno stati in carica in quel tempo incorrano nella pena di venticinque libbre per ciascuno. Vogliamo anche e stabiliamo che i Sindaci e i detti esaminatori abbiano il potere di sindacare, di assolvere e condannare diligentemente e secondo la legge il detto Potestà e i suoi ufficiali e famigli al quadruplo di quello che ingiustamente avranno preso, della cui pena due parti siano del Comune e la terza della parte lesa; inoltre l'elezione o l'estrazione dei Sindaci da incaricare venga fatta l'ultimo giorno della fine dell'ufficio del detto Signor Potestà e non prima.

Cap. 4 - Il Potestà sia tenuto ogni mese, eccetto l'ultimo, a emanare sentenze sulle cause criminali e sui danni dati

Similmente stabiliamo e ordiniamo che il Potestà in carica sia tenuto e debba proferire ed emanare ogni mese sentenze o condanne sopra malefici, delitti

e danni dati nel Consiglio generale, salvo che nell'ultimo mese del suo governo non possa proferire sentenza assolutoria sotto la pena del prestato giuramento; sulle pene o scritture i detti Notai non possano ricevere niente da persone particolari e siano tenuti a dare ad ogni richiedente copia dell'accusa, dell'inquisizione, della condanna, del processo o della sentenza per il prezzo sottoscritto. Se poi sia dipeso dagli stessi ufficiali che chi chiede la copia non l'abbia potuta avere, finché non abbia ottenuto tale copia il termine a lui fissato per fare le sue difese in nessun modo gli decorra dal giorno dell'avvenuta predetta richiesta, sulla copia della quale richiesta si stia al giuramento del richiedente con un testimone di buona fama.

Cap. 5 - Che le sentenze dei malefici, i decreti, gli atti siano registrati in doppia copia

Similmente i Notai e gli ufficiali del Potestà siano tenuti dal proprio giuramento a porre tutte e singole le scritture riguardanti i loro uffici e la Curia nel libro degli atti entro tre giorni tanto per l'offesa che per la difesa; inoltre di tutte e singole le condanne e sentenze da emettere a suo tempo debbano fare due libri e darne uno al Cancelliere del detto Comune al tempo della pronunzia delle dette sentenze e tenere l'altro presso la Curia; quando le sentenze verranno cancellate, debbano essere cancellate dal Notaio delle Riformanze in ambedue i libri e se le sentenze non saranno state cancellate da ambedue i libri, rimangano valide nella loro efficacia. Anche per le scritture che i detti Notai e ufficiali debbono fare ricevano e possano ricevere dai richiedenti nel modo e nella forma sottoscritti e cioè: per una copia di citazione, relazione, inquisizione, accusa, termine e altre scritture di pertinenza della Curia per i malefici e i danni dati e i casi straordinari fino ad un foglio un bolognese e da qui in su per ogni foglio due soldi e non possano chiedere di più sotto pena del prestato giuramento e di venti soldi dal loro salario da applicare al Comune.

Cap. 6 - Che il Potestà sia tenuto a consegnare i libri entro quattro giorni

Similmente il Sig. Potestà al momento in carica sia tenuto e debba dare e consegnare al Camerario del detto Comune davanti a tutti, nei quattro giorni prima della fine del suo ufficio, alla pena di venticinque libbre da pagare al Comune dal suo salario, i libri e gli atti in suo possesso detti e compilati alla presenza sua e

dei suoi ufficiali, nonché quelli dei predecessori sigillati con l'inventario dei libri e delle carte dei detti processi, da tenere così sigillati fino all'inizio del Sindacato dei detti Potestà e ufficiali. Il Camerario poi sia tenuto a consegnarli, perché siano rivisti, ai Sindaci del Potestà. Aggiungiamo che i Sindaci predetti, non appena fatta loro la consegna di detti libri, siano tenuti ad eleggere due Notai buoni ed esperti della detta Città per visionare le manchevolezze e le trasgressioni dei detti libri ed il terzo giorno i predetti revisori così eletti siano tenuti a segnalare fedelmente ai detti Sindaci tutti i difetti che avranno riscontrato nei medesimi ed abbiano per il loro lavoro dieci soldi per ciascuno, da pagarsi dal Potestà dal salario a lui dovuto.

Cap. 7 - Che il Potestà sia tenuto ad esigere le collette imposte e da imporre e l'appello difenda colui che ha interesse

Similmente il detto Signor Potestà sia tenuto e debba, per vincolo di giuramento, fare e far fare ogni esecuzione sui dazi e sulle collette di qualunque genere imposte e da imporre per il sussidio da pagare alla Camera Apostolica per le cose pubbliche della Comunità e per qualsiasi altra cosa riguardante l'utilità del Comune della predetta Città, (nonché) detenere e far detenere tutti e singoli coloro che devono pagare qualche condanna tanto di malefici quanto di danni dati e di qualunque altra cosa concernente il vantaggio della Comunità di Montefiascone a richiesta dei Signori Priori e della Camera. E se non l'avrà fatto e sarà stato negligente, tutte e singole le somme da riscuotersi da lui e dai suoi Ufficiali vengano computate nel suo salario, a meno che non sussista una legittima causa. E se qualcuno avrà chiesto appello rispetto a qualche sentenza emanata dal detto Potestà e dalla sua Curia, che tale causa venga difesa a spese civili di chi ha l'interesse in proporzione.

Cap. 8 - Che il Potestà, formalizzata l'inchiesta, sia tenuto a trasmettere copia alla camera

Similmente stabiliamo e ordiniamo e decretiamo che il Potestà della Città di Montefiascone e i suoi ufficiali per il futuro siano tenuti e debbano, subito il giorno dopo la formalizzazione dell'inchiesta, ricevuta l'accusa davanti a loro o avuta o formalizzata la denuncia nei malefici, inviare copia alla Camera del Comune di Montefiascone nelle mani del Cancelliere, sotto pena di venticinque libbre di denari da togliere ogni volta dal suo salario e da applicare al Comune della Città di Montefiascone.

Cap. 9 - Che il potestà sia tenuto a portare a termine i processi pendenti del suo predecessore entro un mese

Similmente stabiliamo, ordiniamo e decretiamo che il Potestà e i suoi ufficiali e per chi interesserà o potrà interessare, non appena avranno cominciato o iniziato ad esercitare l'ufficio, siano tenuti e debbano definire tutti i processi dei malefici lasciati in sospeso dal predecessore e portarli a termine entro un mese ad iniziare dal giorno della presentazione dei libri e perciò fare effettivamente le esecuzioni dovute sotto la pena di venti libbre per ciascun processo da applicare come sopra. Aggiungiamo a questo capitolo che né il Potestà in quel tempo al governo della sopraddetta Città, né i suoi ufficiali possano né abbiano il potere, per autorità del presente Statuto, di rendere giustizia nelle cause civili contro i cittadini e abitanti della città di Montefiascone ad alcuno della Città, terra, castello o luogo donde fossero o avessero domicilio il detto Potestà e i suoi ufficiali, ma, nei casi predetti, i Signori Priori in carica in quel tempo abbiano l'inchiesta e il potere di esaminare tali cause e portarle a compimento con l'esito dovuto insieme tuttavia al Potestà predetto e tutto ciò che sarà avvenuto contro la forma del presente Statuto sia nullo in forza del diritto stesso.

Cap. 10 - Che il Potestà similmente sia tenuto a condurre a termine a suo tempo tutti i processi criminali

Similmente il detto Potestà e i suoi ufficiali siano tenuti e debbano portare a termine tutti i processi criminali da essi fatti e tutti gli altri malefici accaduti nei primi cinque mesi del loro mandato ed anche mandare ad effetto le esecuzioni sotto pena di cinquanta libbre da trattenere dal loro salario e da applicare come sopra.

Cap. 11 - Che il Potestà e i suoi ufficiali siano tenuti a restituire tutte le scritture tanto pubbliche quanto private e che non possano essere rogati su alcun contratto o sentenza anche civile

Similmente il Potestà e i suoi ufficiali, per vincolo di giuramento e sotto pena di dieci libbre da trattenere dal loro salario e da applicare al Comune,

siano tenuti e debbano, fuori d'ogni eccezione, sul finire del loro mandato, dare e consegnare e restituire a tutti quelli ai quali interessa o potrà interessare tutti gli atti, le scritture sia pubbliche che private, le lettere patenti e non patenti e il Vicario del detto Potestà e gli altri suoi ufficiali e Notai non possano essere rogati in alcun modo su alcun contratto, compromesso o lodo né su alcuna causa civile ordinaria o commissaria, sotto pena di venticinque libbre di denari e gli stessi atti siano nulli *ipso iure*.

Cap. 12 - Che il Potestà sia tenuto a conservare gli statuti e i decreti fatti e da fare e a restituire lo statuto integro

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà e i suoi Notai e ufficiali siano tenuti e debbano, per vincolo di giuramento, conservare tutti e singoli i Capitoli del presente Statuto e ciò che in essi è contenuto, nonché le ordinanze, le riforme, i decreti e le antiche e buone consuetudini della città di Montefiascone tanto fatti quanto da fare; inoltre vogliamo che il Potestà sia tenuto e debba, allo scadere del suo ufficio, restituire in Comune il volume dello Statuto e i Capitoli in esso contenuti descritti e annotati nello stesso volume non rovinati né cancellati o viziati in tutto o in parte, sotto il vincolo del prestato giuramento e pena del falso se saranno accadute le cose predette per colpa e trascuratezza del Potestà e dei suoi ufficiali.

Similmente il Potestà sia tenuto innanzi tutto, lasciate da parte le altre cose, a mandare ad esecuzione quanto contenuto nel Capitolo “che il Potestà e i Signori Priori siano tenuti a recuperare le comunanze”.

Cap. 13 - Che nessuno che voglia dare idonee garanzie possa essere carcerato

Similmente il Potestà predetto e i suoi ufficiali non possano né abbiano autorità di mettere o far mettere in carcere qualche cittadino o abitante della detta Città che abbia beni immobili, se avrà voluto prestare idonee garanzie di pagare in tutto e per tutto quello che fosse tenuto a pagare in base al diritto o fosse da condannare secondo la forma degli Statuti per qualunque causa tanto civile quanto criminale, a meno che non si trattasse di pena corporale o, in difetto di pagamento, punitiva del corpo, sotto pena di venticinque libbre di denari da pagare dal suo salario al detto Comune.

Cap. 14 - Sul giuramento del Potestà

Voi, tale Potestà, testé incaricato dalla Santità del Signore nostro Papa, in forza di Bolla o Breve letto e divulgato da me Cancelliere e Notaio delle Riformanze della Città di Montefiascone, nonché nominato in forza dell'elezione fatta per voi da questa Comunità, davanti alla presenza e al cospetto dei presenti Magnifici Signori Priori e di codesti spettabili cittadini, in osservanza dell'antica consuetudine, giurerete e, col giurare, prometterete nelle mani di me tale Cancelliere, pubblico Notaio stipulante e ricevente per conto e a nome del Comune e del popolo della Città di Montefiascone, che eserciterete e amministrerete il vostro ufficio come devoto alla Santa Madre Chiesa e agirete a lode e a venerazione dell'Onnipotente Dio e della Vergine Maria sua gloriosa Madre, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dei gloriosissimi Santi Martiri Flaviano, Margherita e Felicità avvocati, protettori e difensori del popolo e delle persone di questa Città, per il mantenimento, il trionfo e l'esaltazione della Sacrosanta Chiesa Romana e del Santissimo Padre in Cristo e Signore nostro degnissimo Papa per divina provvidenza Sisto IV e dei suoi Reverendissimi fratelli Cardinali, ed anche per lo stato e l'esaltazione del Reverendissimo Signore, Signore degnissimo Governatore della Provincia del Patrimonio, per la pace, l'onore, l'unione e la consolazione del popolo della Città.

Dovete anche sedere e rendere ragione e far rendere ragione in tutti i giorni giuridici e successivamente (sott. rendere giustizia?) secondo l'evidenza del fatto, senza eccezione di persone, e specialmente alle persone ecclesiastiche e ai pii luoghi, alle vedove, agli orfani e alle persone miserabili e ai medesimi essere favorevole (*favorabilem = favorabilis?*) nel rispetto della legge e amministrare con uguale bilancia debitamente a tutti diritto e giustizia, imporre pace fra i litiganti ed amare i buoni secondo il possibile; sarete anche attenti e solleciti nel mantenere gli uomini nella loro buona disposizione allo Stato della Santa Madre Chiesa, (dovrete, sott.) conservare le giurisdizioni, i privilegi, le immunità e ogni altra cosa che riguarda il vantaggio, l'onore e l'utilità della Comunità e niente fare in contrario, anzi difendere con tutte le forze i diritti e i beni della Comunità e autorizzare e fare, dire ed esercitare tutte le altre cose concernenti e riguardanti il vostro ufficio e riguardanti i Capitoli e pertinenti al Vostro ufficio predetto, allontanato da voi tutto ciò che volga al contrario: l'odio, l'amore, il timore, la preghiera, il prezzo ed ogni umana grazia, con l'aiuto di Dio.

Similmente e ugualmente tutti i Notai e gli ufficiali debbano giurare di osservare tutte e singole quelle cose che spettano e riguardano l'ufficio loro e di ciascuno di essi. Inoltre debbano annotare nei loro libretti insieme con il Cancelliere del Comune ed il Camerario i pegni ricevuti dai Castaldioni su commissione della Curia, quali saranno stati, e così debbano esser ben conservati affinché non si perdano per difetto e colpa degli ufficiali del Potestà, sotto pena del doppio della stima di detti pegni, dopo che la stima del detto pegno sia stata fatta da coloro che riceveranno e presero in custodia i detti pegni.

Cap. 15 - Sulla proclamazione dell'elezione dei Signori Priori e degli altri ufficiali

Stabiliamo ed ordiniamo per il bene e il vantaggio della Comunità che i beni della stessa non vengano usurpati e di restituire debitamente alla medesima Comunità ciò che è suo. E se i Priori della detta Città o gli altri ufficiali che fossero estratti dall'urna per il loro turno fossero ritrovati debitori del Comune, tanto in caso di dazi e di esazioni di qualunque genere quanto anche in caso di vincoli di qualunque condanna e maleficio -sulla qual cosa il Notaio delle Riformanze ed il Cancelliere del Comune sia tenuto ad usare una rigorosissima diligenza- se nei due giorni precedenti l'inizio del loro ufficio non avranno ⁽¹⁾ dato totale soddisfazione, in nessun modo siano ammessi all'ufficio e accolti dal Potestà e dai Priori in carica, sotto pena di venticinque libbre da applicare per la quarta parte all'ufficiale che esegue l'esecuzione, per le altre tre parti ai muri e ai fortilizi della Città.

E i Sigg. Priori che saranno stati in carica, finito il loro mandato, debbano sottoporsi al sindacato per cinque giorni e vengano eletti i Sindaci dai Sigg. Priori e debbano pronunziare sentenza di condanna o assolutoria sulle cose amministrate dai detti Sigg. Priori e sul loro ufficio, alla pena di cinquanta libbre se i Priori saranno stati trascurati nell'eleggere i Sindaci entro un termine di dieci giorni dopo l'inizio del loro ufficio.

⁽¹⁾ Sul testo, come spesso si trova, da un soggetto plurale si passa a successivi predicati singolari.

Cap. 16 - Sull'elezione dei Signori Priori e sul loro ufficio

Stabiliamo ed ordiniamo che i trentasei uomini dell'anno in corso che saranno stati Priori per il detto tempo, cinque giorni prima della fine del loro mandato, debbano radunarsi nella Cancelleria del Comune insieme con il Potestà ed eleggere sette uomini buoni, idonei e sufficienti, e cioè uno per contrada, dei quali sette uomini due siano di libbra maggiore, e cioè sopra cento libbre nel catasto del Comune, tre di media libbra e due altri di libbra minore, che superino le venticinque libbre e tutti debbano essere nativi della città predetta di Montefiascone, né siano del numero (ventiquattro) dell'anno ultimo trascorso e non possano essere del numero dell'anno successivo. Questi, tutti insieme riuniti con il Signor Potestà nella Cancelleria del Comune, debbano giurare nelle mani del Signor Potestà, materialmente toccando con mano le scritture, di scegliere in buona fede alle urne e alle palle trentasei uomini per l'anno successivo, da dividere per contrade per l'anno immediatamente successivo, secondo l'antica e buona consuetudine, così ⁽¹⁾ e in tal modo quello che avrà ricevuto la maggior parte delle palle sia del numero dei ventiquattro dell'anno successivo e non diversamente. Inoltre non siano minori di ventiquattro anni e quello che a ragione della maggiore età fosse escluso ed esentato dagli altri oneri non sia scelto in questi ventiquattro da eleggere, e anche non possano eleggere qualche loro padre, figlio o fratello carnale da loro stessi o per mezzo di un altro o per interposta persona, né qualcuno che fosse stato in questo ufficio dei trentasei da due anni in qua dal giorno della fine del suo ufficio e, se sarà stato fatto altrimenti da quanto detto sopra, l'elezione *ipso iure* non abbia valore né sia riconosciuta. Aggiungiamo, a proposito dei detti del numero di trentasei, che li dividano per contrade e si compilino sei cedole o schede nelle quali siano scritti i nomi dei Signori Priori che debbano essere ed esercitare il loro ufficio di due mesi in due mesi per il detto anno. Dette cedole siano poste in una borsa o pisside e siano custodite in una cassetta del Comune e la predetta cassetta debba stare nella Sacrestia della Chiesa Cattedrale di Santa Margherita della detta Città e, nei quattro giorni prima della fine dell'ufficio del priorato, la detta cassetta sia portata con onore al Palazzo del Comune residenza del Signor Potestà ed ivi venga aperta e si estraiga la scheda o la scritta o la palla per mano di un fanciullo: quelli che saranno stati trovati nella scritta o nella scheda o nella palla siano del numero dei Signori che saranno Priori successivamente secondo quanto apparirà nella scritta ed infine la detta cassetta debba essere trasferita e

riportata nella detta Chiesa e sia riposta nel suo solito luogo. Questi Priori poi siano e debbano essere governatori, protettori e difensori del Comune e del popolo della città di Montefiascone e di questa cassetta una chiave la tenga il Potestà della Città di Montefiascone, l'altra il Decano o il Sacrista della chiesa di Santa Margherita e l'altra la tengano i Signori Priori della predetta Città e tale ordine sempre debba essere osservato anche in ogni tempo per il futuro cosicché tutti i nomi degli elettori e degli eletti e dei Signori Priori che avranno esercitato il loro ufficio debbano essere scritti ed annotati dal Cancelliere del Comune nel libro delle Riformanze, così quelli che (*itaque = ita quae*, riferito a *nomina*?) hanno siano visibili. Quindi, all'inizio del loro ufficio del priorato, i predetti Signori Priori recentemente eletti ed incaricati per i detti due mesi debbano giurare nelle mani del sopraddetto Signor Potestà di esercitare il loro ufficio con fedeltà, legalità e prudenza per lo stato della Santa Madre Chiesa, del Santissimo Signore Nostro Papa, del Reverendissimo Sig. Governatore del Patrimonio, di esercitare lodevolmente il loro ufficio per la pace, la quiete, l'unione e lo stato tranquillo del Comune e del Popolo della città di Montefiascone ⁽²⁾ e di conservare e far conservare per quanto possibile tutti e singoli i beni della Comunità tanto immobili quanto mobili e che la giustizia regni nella detta Città e, secondo le loro possibilità, mantenere e far governare le Chiese e gli Ospedali con devozione e celebrazione, salvaguardare e far salvaguardare e mantenere i privilegi, gli statuti, le riformanze, i decreti. I trentasei eletti poi come sopra siano e debbano essere immuni ed esenti, per il solo anno immediatamente seguente dall'inizio del primo incarico del Priorato fino alla fine, da servizio di vigilanza e gravami e durante il loro incarico siano anche esenti da ogni onere personale.

⁽¹⁾ Sul testo a questo punto è presente un'abbreviazione non chiara: sembra *tm*.

⁽²⁾ Il periodo latino appare sintatticamente incerto, ma il senso è chiaro.

Cap. 17 - Sul numero dei Priori e sull'obbligo di residenza nel Palazzo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Cancelliere del Comune, in carica attualmente o che lo sarà stato, non appena sarà capitato di estrarre dalla bussola l'ufficio del Priorato, sia tenuto e debba per vincolo di giuramento portare con sé al banco della residenza del Potestà il libro dello "Specolo" e attentamente esaminare se in quello ci sia qualcuno che fosse stato estratto fra i Priori tenuto

in qualche modo o obbligato per qualsiasi motivo ⁽¹⁾ al medesimo Comune, poiché, se trovasse che è debitore del Comune, subito strappi e cancelli il medesimo dalla scheda e si ritenga come se non fosse stato estratto tra i Priori e, al suo posto, ne faccia estrarre un altro degli appicciolati (?) prima che i Priori allora presidenti e lui stesso si allontanino dal tribunale e lo scriva e ponga al posto del predetto strappato e cancellato. Se il detto Cancelliere trascurò di osservare la predetta forma di estrazione dei Priori, vogliamo che sia subito sottoposto alla pena di due denari nuovamente per ogni volta e che tale pena sia tolta dal suo salario dal Camerario del Comune a favore della Comunità.

⁽¹⁾ A questo punto del testo c'è un'abbreviazione incomprensibile.

Cap. 18 - Sul medesimo (oggetto, sott.)

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il predetto Cancelliere in carica del detto Comune debba e sia tenuto subito, nel termine di due (giorni, sott.) dopo che avrà appurato che qualcuno della detta Città fosse obbligato o tenuto al medesimo Comune per qualche somma di denari o resti durante l'esame dei libri e dei dazi del Camerariato, quanto altrimenti in qualunque modo per qualsivoglia ragione sia trovato debitore, a scrivere e annotare sul libro dello "Speculo" il medesimo debitore e la somma e la causa per la quale sia tenuto al medesimo Comune, con l'anno, il giorno e a provvedere (*consule = consulere?*) alla pena, sotto la pena sopra stabilita che il Camerario deve trattenere dal suo salario.

Cap. 19 - Su chi ingiuria i Signori Priori

Similmente stabiliamo che chiunque avrà ingiuriato o avrà recato offesa a qualcuno dei predetti Signori Priori, a parole o a fatti, paghi per ogni parola ingiuriosa e ingiuria personale il quadruplo di quello che sarebbe tenuto a pagare se avesse offeso una persona privata e il Potestà possa procedere per inquisizione sulle predette cose e si stia all'affermazione di un teste che dice di aver visto e udito o di due testimoni che parlino sulla base di pubblica voce e fama. A questo Capitolo aggiungiamo anche che se qualcuno sarà stato condannato, bandito o in qualunque modo si sarà proceduto contro di lui prima o dopo la sentenza e dovesse essere condannato per

qualunque ragione e avrà voluto mettersi nelle mani dei Sig.ri Priori, che gli stessi Priori possano accordare un patteggiamento sui malefici fino alla metà di quella pena che i predetti colpevoli sarebbero tenuti a pagare, tolti i benefici, fatta tuttavia la pace con la parte offesa e non altrimenti. Vogliamo tuttavia che sui danni dati non si possa fare alcun accordo senza che prima il delinquente non abbia soddisfatto il danno alla parte danneggiata, soddisfatto il quale possano trovare un accomodamento fino alla metà della pena, purché la pena non sorpassi la quantità di venti libbre di soldi, da qui in giù ⁽¹⁾ non possano fare accordo, e se l'avranno fatto *ipso iure* sia nullo, non valido e inefficace e nondimeno paghino a titolo di pena dieci libbre di paparini al Camerario del Comune che le prende a favore dello stesso Comune. Aggiungiamo che se qualcuno si sarà posto nelle mani dei Signori Priori per qualunque delitto o causa e su questo i Priori avranno fatto accordo, ritenga lo stesso accordo valido e confermato alla pena del doppio di quello che sarebbe tenuto a pagare per il detto delitto prima dell'accordo predetto e i Priori sulla detta pena del doppio non possano né siano autorizzati a fare patteggiamento. Similmente diciamo che i due dei detti Priori che vengono chiamati Priori secondo l'antica consuetudine debbano di giorno risiedere di continuo nel Palazzo del Comune e vegliano e siano attenti sui fatti di esso e non nelle strade, nelle bettole, nelle piazze e negli altri luoghi delle persone private così che non possano essere occupati dai loro affari.

Il loro salario sia e debba essere durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, di cinque soldi per ciascuno e per ciascun giorno, ma in tutti gli altri mesi dell'anno di dieci soldi per ciascuno e per ciascun giorno in cui saranno residenti e non diversamente e se avranno trascurato di risiedere e cioè due per ogni settimana, paghino venti soldi per ciascuno e per ogni giorno in cui ci fu trasgressione.

Vogliamo ancora e stabiliamo che i Signori Priori di ultima estrazione nel mese di gennaio debbano, sotto vincolo di giuramento, scegliere ovvero riconfermare tutti e singoli gli ufficiali che devono esercitare il loro ufficio, quali sono i Santesi delle Chiese e dell'Ospedale della Madonna delle Grazie, i Quintari, i Massari delle comunanze, i Visori dei danni dati e gli estimatori, i terminatori, i viari, i superstiti, gli impositori delle carni e dei pesci e gli accatastatori dell'allibrato e dei possessi ed anche i Massari della munizione delle armi del Comune ed anche provvedere all'esecuzione del Capitolo che afferma che i Potestà e gli altri ufficiali sono tenuti a recuperare le comunanze.

I Signori Priori che saranno stati in carica siano anche tenuti dal vincolo di giuramento a far consegnare dal Camerario del Comune ai Quintari incaricati di riparare il perimetro delle mura della Città la parte spettante dell'incasso e il

provento del pedaggio, come fu osservato fin dall'antichità almeno di mese in mese, sotto la pena di cinque libbre per ciascuno e per ciascuna volta da applicarsi al lavoro delle mura.

Similmente per il rispetto della dignità dell'ufficio del Priorato, i detti Signori Priori in nessun modo possano andare ad accompagnare una sposa in tempo di nozze né un funerale a meno che non si sia trattato del Vescovo, del Potestà o di uno dei Priori o di un loro congiunto fino al terzo grado né ⁽²⁾ accompagnare qualche altro a meno che non fosse il Signore e il Governatore o Persona ecclesiastica, Cardinale e Vescovo e chi rappresentasse la Santità del Signore Nostro Papa, sotto giuramento prestato ai medesimi. Inoltre stabiliamo e ordiniamo che chiunque sarà stato eletto nell'ufficio del priorato per la prima volta, prima di iniziare il suo ufficio, in quanto novizio, sia tenuto a pagare alla Camera del Comune diciotto bolognesi con i quali si comprino masserizie e suppellettili adatte ed opportune all'uso dei Signori Priori, dei quali acquisti si debba fare un inventario e così e in modo tale che bene siano mantenute e moltiplicate ad onore del Palazzo residenziale dei signori Priori.

Vogliamo ancora che i Signori Priori che saranno stati in carica non possano, sotto qualche pretesto, né siano autorizzati a esser convocati né inquisiti in qualche Curia, né loro stessi facciano convenire altri durante il loro ufficio. Inoltre vogliamo e stabiliamo che i Signori Priori abbiano diligente cura di far scrivere i pegni accettati per qualunque motivo dai Castaldi del Comune nel libretto della Camera del Comune, i nomi di coloro ai quali furono presi e per quale motivo affinché non possano essere alienati e, quando venisse il tempo della vendita, si scriva il prezzo e se saranno stati venduti oltre il prezzo che avevano, debbano dare e restituire al padrone del pegno venduto quel di più al quale fossero venduti.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Signori Priori e quelli che saranno stati in carica insieme con il Consiglio generale possano ed abbiano autorità per l'utilità e il vantaggio del detto Comune di fare, ordinare, stabilire e riformare e comporre le Riformanze e gli Statuti durante il tempo del loro ufficio e qualunque cosa sarà stata stabilita, riformata e decretata dai medesimi Priori e dal Consiglio abbia perpetua fermezza di valore, in modo tale tuttavia che sia stata confermata dai Superiori.

⁽¹⁾ Il senso presupporrebbe "in su".

⁽²⁾ *Dare?* È presente sul testo, ma non saprei renderlo.

Cap. 20 - Sull'elezione del Camerario

Stabiliamo ed ordiniamo che i ventiquattro incaricati ed eletti all'ufficio del Priorato, come sopra, e gli altri sette uomini in aggiunta cioè di maggiore, di media e minore libbra della detta Città, insieme con il Potestà e Cancelliere del Comune, riuniti insieme come sopra nella Cancelleria del Palazzo della residenza dei Sigg. Priori, siano tenuti e debbano eleggere sei uomini buoni e fedeli della predetta città di Montefiascone, i quali debbano essere Camerari del Comune della Città predetta per un anno, come tocca l'ufficio del priorato, e siano imbussolati ed estratti all'ufficio del Camerariato di due mesi in due mesi, come vengono estratti i Sigg. Priori. Essi debbano ricevere, mantenere e conservare tutte e singole le masserizie e suppellettili del Comune e del Palazzo della residenza dei predetti Sigg. Priori e debbano ricevere le stesse dal precedente Camerario attraverso un inventario, perché non possano defraudare, e tramite l'inventario debbano dare e assegnare al Sig. Potestà per mano del Cancelliere del Comune lo Statuto integro e tutte le cose che si trovano nel detto palazzo della residenza del Potestà e farle scrivere nel libro delle Riformanze. Anche debbano avere diligente cura nell'amministrazione del loro ufficio circa la riparazione e l'amministrazione del Palazzo della residenza dei Sigg. Priori e del Potestà, le porte, i portoni e le catene della Città, perché possano essere chiuse bene, e circa le fontane, perché restino in buono stato e ben pulite per l'uso degli uomini e delle bestie, e far scrivere tutte e singole le quantità di denari e delle altre cose che (ciascuno, sott.) avrà ricevuto al suo ingresso ed anche le spese legittime che avrà fatto e, per quanto riguarda queste spese, debba agire su commissione ed incarico dei Sigg. Priori.

Similmente il detto Camerario in carica, per vincolo di giuramento, alla pena di cinque libbre da pagare dal suo salario e da applicare al Comune, sia tenuto e debba, almeno due volte ogni mese, passare in rassegna il Sig. Potestà sulla sua persona, i suoi ufficiali e seguito nel modo e nella forma predetti. Questi Camerari eletti e incaricati siano e debbano essere almeno di ventiquattro anni di età e sulla detta età il Potestà allora in carica, sotto vincolo di giuramento, debba indagare diligentemente. Tale Camerario abbia anche e debba avere durante i detti due mesi quindici libbre come suo dovuto salario. Similmente il Camerario che sarà stato in carica, al termine del suo ufficio e dopo l'ingresso del nuovo Camerario, nel termine di tre giorni debba e sia tenuto a consegnare con effetto al nuovo Camerario tutte e singole le quantità di denari e di cose che avesse dei beni e del denaro del Comune

alla pena di dieci libbre da togliersi di fatto e da applicare al Comune, riservata a parte la provvigione per sé ed il salario dei Sindaci fino alla quantità di dieci libbre.

Cap. 21 - Sull'elezione del notaio delle Riformanze

Stabiliamo e ordiniamo che i ventiquattro uomini con l'aggiunta sopraddetta debbano eleggere e incaricare per un anno due buoni cittadini idonei e esperti come Notai per l'ufficio delle riformanze della detta Città per un solo semestre ciascuno che si occupi della votazione (*serviente ad partitum?*) alle urne e alle palle, come è contenuto sopra, e nell'elezione dei Sigg. Priori e del Camerario. Quelli che furono eletti dalla maggioranza siano e debbano essere Cancellieri per quell'anno e Notai delle Riformanze del Comune, soltanto con questa riserva, che nel detto anno non siano né debbano essere del numero dei Sigg. Priori del detto anno e non possano esercitare qualche altro ufficio durante l'incarico dei detti sei mesi del detto anno ed anche siano tenuti e debbano risiedere in modo continuato nel palazzo dei Sigg. Priori e non possano assentarsi dallo stesso Palazzo senza licenza dei Sig. Priori e questo sia imposto agli stessi Cancellieri sotto pena di dieci soldi da applicare a favore del Comune per le masserizie del Palazzo a piacere dei Sigg. Priori. Tali Notai e Cancellieri debbano comportarsi fedelmente, con prudenza, secondo legge ed in buona fede e con sollecitudine nell'ufficio di loro competenza e pertinenza e così siano tenuti a giurare sui Santi Vangeli di Dio nelle mani dei Sigg. Priori, toccando fisicamente le Scritture, di osservare e mantenere tutte e singole le cose predette contenute in questo capitolo. Siano tenuti anche a sindacare tutti e singoli i libri delle esazioni e delle imposte Comunali e scrivere ed annotare nel libro delle riformanze tutte e singole le riforme, i consigli, i decreti, le elezioni, i bandi, le relazioni, gli atti, le vendite delle pensioni, le ispezioni e i sindacati, e procedere nel sindacato del Potestà subito dopo la fine dell'ufficio del Potestà su mandato dei Sindaci e emettere la sentenza dello stesso Sindacato senza alcuna retribuzione e mercede, nonché tutte le altre faccende e scritture e atti che possano essere a vantaggio, utilità, onore e crescita della repubblica della città di Montefiascone, a difesa dei diritti della Comunità e del pacifico stato della Città. E il predetto Cancelliere sia tenuto e debba scrivere e compilare i libri delle entrate e delle uscite della Camera in carta membranacea in forma pubblica e darli e consegnarli ai Sindaci incaricati dopo l'uscita del Camerario alla pena di dieci libbre dal suo salario da applicare (*applicanda = applicandam?*) al Comune della Città predetta se non avrà consegnato i detti libri nel termine e spazio

di cinque giorni dopo la fine dell'ufficio del Camerario. E debba stare a sindacato e rendere conto per tre giorni dell'amministrazione al tempo del suo ufficio ai Sindaci incaricati dai Sigg. Priori presidenti in carica in quel tempo di ricercare, esaminare e controllare i libri delle Riformanze se siano stati composti bene e, secondo la loro coscienza, secondo l'ordine del diritto, siano autorizzati ad assolvere e condannare. Tali Cancellieri poi non possano né siano autorizzati a prendere e a ricevere da uomini e persone per le scritture che devono fare e per le cancellazioni dei processi se non nel modo e ordine qui sottoscritto. Cioè innanzitutto per la vidimazione e il rilascio (*signatione et squartatione?*) di qualsiasi bolletta, qualunque sia stato il suo importo, un solo quadrante, come è consueto.

Similmente per la cancellazione di qualsiasi processo sotto cinque libbre tre soldi e al di sopra fino a venticinque libbre quattro soldi; da qui in su, qualunque sia stata la quantità, cinque soldi e non possano chiedere oltre alla pena del doppio di quello che hanno preso in più. Similmente i detti Cancellieri siano tenuti a prendere da quelli che richiedono lettere favorevoli e necessarie dai cittadini della Città tre soldi e mezzo per ogni libbra alla pena sopraddetta. Similmente i detti Cancellieri siano tenuti e debbano avere diligente cura e attenzione nei riguardi delle scritture e dei libri della Cancelleria del Palazzo dei Sigg. Priori perché non vengano sciupati né possano essere portati fuori dal Palazzo dei Sigg. Priori senza licenza degli stessi e per giusta e legittima causa e, quando fossero esaminate le scritture o i libri della Cancelleria nello stesso Palazzo, debbano essere presenti personalmente i detti Cancellieri o uno degli stessi in carica. Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Cancellieri predetti o uno di loro allora in carica insieme con il Camerario del Comune siano tenuti e debbano, al di fuori di ogni eccezione, immancabilmente passare in rassegna o in rivista il Potestà sulla sua persona, i Notai e il seguito almeno due volte al mese e scrivere e porre nel libro delle riformanze come hanno trovato, sotto il vincolo del giuramento prestato e alla pena di cinque libbre da applicare al Comune. E i detti Cancellieri siano tenuti e debbano continuamente portare e rendere onore e riverenza ai Sigg. Priori predetti tanto nel Palazzo della residenza dei Sigg. Priori, nelle Chiese e dovunque.

Similmente i detti Cancellieri abbiano e debbano avere buona e sollecita cura e avvertenza che i pegni ricevuti dai Castaldi del Comune per qualunque causa o occasione debbano essere consegnati al Camerario del Comune, e scrivere ed annotare gli stessi pegni nel "bastardello" della Camera con i nomi di coloro ai quali furono presi e ogni querela (*omnis querela = omnem querelam?*).

Similmente i detti Cancellieri siano tenuti e debbano compilare l'inventario di tutti e singoli i beni della Comunità tanto mobili quanto immobili dentro e fuori la Città e il suo distretto e scrivere ed annotare nel libro delle Riformanze.

Similmente vogliamo che i Cancellieri del Comune nella elezione e conferimento dell'ufficio del priorato debbano discutere con diligenza e ricercare nel libro dello "Specolo" se vi è qualcuno che sia tenuto a dare e rifondere qualche cosa in Comune e non venga accolto nell'ufficio se prima non avrà soddisfatto in Comune la quantità o la cosa per la quale è obbligato. Similmente vogliamo che i detti Cancellieri debbano scrivere ed annotare sul libro dello "Specolo" predetto tutti e singoli i debitori del Comune per qualunque causa di condanna, di sentenze, di qualche sindacato, degli insolventi dei libri dei sussidi e delle imposizioni fatte e di tutte le altre cose concernenti l'utilità e il vantaggio del Comune. Similmente stabiliamo ed ordiniamo che qualsiasi Cancelliere in carica, quando uno fosse eletto o incaricato a qualche ufficio della Comunità, prima della pronuncia del giuramento, per la comprensione dell'ufficio della sua amministrazione, debba leggere e dichiarare pubblicamente in lingua volgare quelle cose alle quali (*ad ea que = ea ad que?*) è tenuto in forza del suo ufficio e questo sotto vincolo di giuramento e pena di cinque libbre da applicare al Comune.

Cap. 22 - Sulla elezione dei Consiglieri del Consiglio generale e speciale e sulla loro assemblea

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Consiglio generale e speciale della detta città di Montefiascone venga eletto e debba essere eletto in numero di ventiquattro e dai (*predictos = per dictos?*) predetti ventiquattro Signori Priori eletti per il detto anno al governo della detta Città, radunati al principio del loro ufficio nella Cancelleria del Comune, alle bussole e alle palle. Pertanto sia consigliere colui che avrà ottenuto palle dalla maggioranza e non diversamente, entro cinque giorni da computare dopo che gli stessi ventiquattro avranno giurato il loro ufficio. Tali consiglieri così eletti debbano essere nominati pubblicamente dal Cancelliere del Comune nel Consiglio Generale e Speciale. Tale predetto Consiglio sia ritenuto come Consiglio Generale e Speciale se nel detto consiglio parteciparono quaranta e da qui in su, altrimenti non sia affatto ritenuto come Consiglio, così che tuttavia ai detti consigli non venga ammesso nessuno minore di venticinque anni e, se fosse eletto, l'elezione sia nulla e sull'età di un tale eletto il Sig. Potestà faccia indagine. Questi consiglieri, così eletti ed ottenuti, giurino nelle mani del Cancelliere del Comune

sui Santi Vangeli di venire ogni volta che avranno udito il banditore convocare e annunciare il Consiglio e il mattino o il giorno seguente suonare la campana del Comune per l'adunanza del Consiglio e, in questi consigli, dire e consigliare cose utili e prendere i partiti migliori per il Comune e chiunque non sarà venuto, come è stato detto, paghi al Camerario del Comune venti soldi per ogni volta, a meno che non avrà avuto una giusta scusa, da applicare alla riparazione del Palazzo della residenza del Sig. Potestà e il detto Sig. Potestà sia tenuto a dare esecuzione di fatto su quanto detto e, se sarà stato negligente, il Camerario del Comune stralci dal suo salario nel suo sindacato il doppio delle dette pene e il Cancelliere del detto Comune sia tenuto a registrare le dette pene e nel sindacato del Potestà il sindaco dello stesso sia tenuto alla notifica alla detta pena. E nessun consigliere debba alzarsi in Consiglio se non una sola volta senza licenza dei Signori quando volesse esporre il suo discorso e il suo consiglio e chi fa il contrario paghi a titolo di pena di fatto cinque soldi, da applicare come sopra, e nessuno osi esprimere parere fuori proposito alla detta pena e che non si possa fare alcuna proposta nel detto consiglio a vantaggio del Potestà se prima non sia stata sostenuta nel Consiglio Segreto a maggioranza. Tutte le cose in Consiglio vengano fatte alle bussole e alle palle e, se si facesse diversamente, le stesse deliberazioni e riformanze siano *ipso iure* di nessun valore; inoltre nessun Consigliere nel detto Consiglio osi dire ciò che fu detto e consigliato dal Consigliere precedente, alla pena di cinque soldi da applicare come sopra, né si alzi né si accosti alla detta ringhiera se non volesse dire qualche cosa di nuovo, sotto pena di dieci soldi da applicare come sopra. E nessuno, sia o no del Consiglio, sia tenuto a assistere in qualche consiglio dove si trattasse di un suo fatto, alla pena di dieci soldi da applicare come sopra e, se si facesse una delibera a suo favore mentre lui stesso è presente nel detto Consiglio, sia nulla e il Potestà e gli altri ufficiali del detto Comune siano tenuti, dal proprio giuramento e alla pena di dieci libbre di paparini, ad espellere dal detto Consiglio il tale del cui fatto si trattasse. Inoltre vogliamo ed ordiniamo che, quando si parlasse di spese del detto Comune della Città predetta, sia valido quello che sarà stato riformato da due parti su tre del detto Consiglio e non diversamente e sulle predette spese del Comune poi non si faccia nessuna proposta in Consiglio se prima non sia stata sostenuta nel Consiglio Segreto, posta ugualmente fra loro alle bussole e alle palle, altrimenti la proposta fatta sia nulla e non abbia valore *ipso iure* e il detto Capitolo a chiarimento dei Consiglieri, affinché non possano allegarlo ad ignoranza, nel primo Consiglio sia reso noto dal Cancelliere in presenza dei Consiglieri per loro chiarimento.

Cap. 23 - Sull'ufficio del Camerario

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che vengano e debbano venire nelle mani del Camerario tutti i redditi, le entrate e i proventi del detto Comune. Egli sia tenuto e debba far annotare e scrivere nel libro delle entrate, personalmente e non da altri, le entrate, i redditi e i proventi ed anche con il salario delle cause civili (*salario civilium?*) secondo quanto fu ordinato. Debba inoltre fare tutte le spese necessarie del detto Comune e a lui sia lecito spendere dai beni e dai soldi del detto Comune ogni quantità di denaro per evidente utilità e necessità del Comune, su licenza tuttavia e mandato di tutti i Sigg. Priori e siano ritenute spese legittime. Egli faccia inoltre due libri in carta pecora e cioè uno per le entrate e l'altro per le spese e, al termine del suo ufficio, sia tenuto a rimmetterli e consegnarli al nuovo Camerario come sopra è stato detto nel Capitolo sull'elezione del detto Camerario e questi libri siano riposti nell'Archivio del detto Comune perché si possano sempre controllare le entrate e le spese. Per il resto il detto Camerario per il pranzo consueto all'ingresso dei nuovi Priori non possa né debba sborsare o pagare dei beni e del denaro del Comune oltre cinque libbre e, se avrà speso di più, si intenda che abbia sborsato e pagato lui e in nessun modo sia inserito nella spesa e nel computo del suo rendiconto e nondimeno sia assolutamente costretto a pagare la pena di dieci libbre al medesimo Comune. Similmente il detto Camerario sia tenuto, sotto la pena di dieci libbre di paparini e per il suo giuramento, a fare, osservare ed adempiere tutte le cose sottoscritte, cioè: controllare le porte, gli ingressi delle porte della detta Città e, quando ve ne fosse necessità, fare rimettere a posto le soglie delle stesse porte con buone pietre e calcina cosicché non si possa entrare o uscire sotto le dette porte o alcune di esse, ed anche fare aggiustare e controllare tutte le fontane. Similmente sia tenuto a dare agli accusatori la parte per le accuse sulle quali si facesse esecuzione e non spenda altrimenti. Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che il detto Camerario sia tenuto e debba partecipare in qualunque Consiglio nel quale fossero pronunziate sentenze e condanne e nello stesso Consiglio debba far produrre dal Cancelliere la copia del processo e delle sentenze rimesse alla Camera e ascoltare le medesime con gli originali in presenza di due del numero dei Signori Priori e del Cancelliere e con i testimoni necessari.

A questo Capitolo aggiungiamo anche che il detto Camerario sia tenuto e debba tenere per quindici giorni tutti e singoli i pegni ricevuti dai Castaldi o ufficiali del Potestà e a lui consegnati per il Comune: passati poi i detti quindici giorni far

bandire per la detta Città pubblicamente i bandi e far scrivere i bandi e le relazioni di quelli nel libro delle Riformanze dal detto Cancelliere perché si possano vedere in ogni tempo: e chiunque ha qualche pegno in Comune debba riprenderlo di fatto entro cinque giorni, trascorsi i quali il Camerario predetto lo faccia mettere all'asta nei luoghi consueti e vendere al maggior offerente e trattenere presso di sé per il Comune il prezzo e, se dalla vendita del pegno ricevesse più di quanto il detto pegno fosse tenuto a soddisfare, debba consegnare tutto quel di più al padrone del pegno alla pena del doppio del valore del detto pegno da applicare al padrone del pegno.

Cap. 24 - Sull'ufficio dei Castaldi

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori in carica possano e debbano eleggere due buoni ed idonei Castaldi atti al servizio della Curia del Potestà e dei Sigg. Priori e a tutte le altre cose riguardanti e pertinenti i loro uffici nel fare citazioni, relazioni, mandati, sequestri, esecuzioni, e a prendere pegni su mandato e commissione dei sopraddetti Sigg. Potestà e suoi ufficiali, ai quali Castaldi e a ciascuno di loro sia data e si debba dare piena fiducia nelle relazioni che devono fare e sempre siano agli ordini dei Sigg. Priori quando li volessero mandare in qualche luogo e debbano avere ciò che risulterà ordinato dai Sigg. Priori circa le loro spese. Siano anche tenuti a consegnare al Camerario del Comune tutti i pegni da loro presi ad istanza del Comune e degli esattori dei sussidi e degli altri oneri spettanti al detto Comune e siano tenuti a farli scrivere dal Cancelliere e dal Notaio del Potestà, sui quali pegni vengano scritti i nomi di coloro ai quali furono presi e per quale causa cosicché appaia bene nel libro delle Riformanze o altrove perché non possano smarrirli o alienarli. E se i detti Castaldi non consegnassero al detto Camerario e non facessero scrivere i pegni da loro presi, come sopra, nel termine di due giorni dopo l'accettazione degli stessi pegni, incorrano nella pena di dieci soldi da applicare al Comune e tuttavia siano tenuti a consegnare il pegno al Camerario predetto e se i pegni da loro presi e ricevuti in qualche modo fossero perduti o alienati, i detti Castaldi siano tenuti alla restituzione del doppio al padrone del pegno, al cui giuramento si creda sul valore del pegno. Inoltre, se saranno stati trascurati nel loro ufficio, il Potestà possa e abbia autorità di costringerli e detenerli in prigione o fuori e poi, a richiesta dei Signori Priori, sia tenuto a rilasciarli tutti o uno di essi e senza alcuna commissione possano tutti e singolarmente ⁽¹⁾, ad istanza di coloro che lo chiedono, fare la citazione nelle cause civili. Inoltre i detti Castaldi non possano

ricevere alcun pegno per loro salario e non possano né abbiano autorità di prendere in pegno ai cittadini di Montefiascone per il Comune e per il Potestà, lo scudo, la celata, l'arco, la balestra, le porte della casa, i panni personali oppure del letto, buoi domati, bestie equine o asinine se trovassero altri beni a sufficienza, i quali pegni, presi come è detto prima, debbano essere consegnati nel termine predetto sotto le pene predette al medesimo Camerario. I Castaldi per loro provvigione e per il lavoro possano ricevere dai cittadini per ogni citazione solo un quattrino, dai forestieri il doppio e, se sarà capitato che i detti Castaldi a richiesta dei cittadini vadano fuori Città, fino ad un miglio un bolognese, al di sotto mezzo bolognese e al di sopra un bolognese a miglio. E i Sigg. Priori abbiano e possano avere l'autorità e la libertà di stabilire il salario dei detti Castaldi come meglio possano convenire in modo tale che il loro salario non sorpassi un ducato per ciascuno e per ogni mese.

⁽¹⁾ Se questa è la traduzione, sul testo c'è un accusativo di troppo.

Cap. 25 - Sull'ufficio dei Trombettieri e sul loro salario

Stabiliamo ed ordiniamo che al servizio del Comune di detta città di Montefiascone vi siano due Trombettieri o Annunciatori i quali debbano servire nei bandi della Comunità e di persone private della detta Città nel recarsi per le faccende della Comunità tanto con ambasciatori quanto senza in qualsiasi luogo al quale i Sigg. Priori volessero inviare gli stessi o qualcuno di loro senza alcun salario, però a spese della Comunità. Essi siano tenuti a fare bandi pubblicamente ed annunciare nei luoghi pubblici e consueti ciò che fu loro comandato tanto dai signori superiori quanto anche dal Sig. Potestà e dai Sigg. Priori e siano tenuti e debbano accompagnare i Sigg. Priori alle Chiese e dovunque sarà stato necessario su loro ordine e comando e non possano né siano autorizzati a fare alcun bando che sia a danno della Comunità e di persone private senza mandato dei Sigg. Priori; possano tuttavia andare a onorare le nozze dei cittadini della Città e in altri luoghi con licenza dei Sigg. Priori.

Tali trombettieri siano e debbano essere esenti ed immuni da ogni onere reale e personale durante il tempo del loro incarico, eccetto il sale, e siano tenuti ad avere per loro salario ciò che meglio possa essere accordato dai Sigg. Priori e dal Consiglio Segreto secondo la qualità dei tempi; anche abbiano e debbano avere nella festa

di S. Flaviano sette braccia di panno di lana ogni anno, cioè di due diversi colori per ciascuno, del valore di comune stima di venticinque bolognesi a braccio, con i quali ciascuno di loro debba fare, nella detta festa di S. Flaviano nel mese di aprile, un indumento e calzari e dai predetti panni e indumenti non possano fare altri indumenti all'infuori dei predetti, alla pena della perdita degli indumenti predetti e il Camerario sia tenuto a fare i predetti indumenti sotto vincolo di giuramento.

Cap. 26 - Sull'ufficio dei custodi dei danni dati

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori, all'inizio del primo incarico nel mese di Gennaio, scelgano due o più custodi dei danni dati il cui ufficio duri a piacimento dei Signori Priori presidenti in carica: essi debbano custodire tutti i campi coltivati a cereali, le vigne, le selve, i prati, gli orti e tutte le altre cose degli uomini della detta Città dentro e fuori e debbano custodire le fratte, i prati, la Guardata e le cose e le comunanze del detto Comune. Siano tenuti a denunciare e ad accusare al Potestà e alla sua Curia tutti e i singoli che avranno trovato e visto con bestie o senza fare danno nei beni predetti, oppure quelli che siano venuti a sapere aver fatto danno; i detti custodi possano anche denunciare ed accusare tutti e i singoli che avranno visto o trovato a delinquere secondo quanto e così come è consueto e si stia e si creda a qualunque accusa e denuncia di due di loro oppure di uno solo con un teste di buona fama se avranno detto di aver visto e di aver trovato riguardo a quelli sui quali facessero denuncia e accusa (*denunciatio et accusatio = denunciationem et accusationem?*). Se poi non avranno detto di aver visto e trovato, ma possano provare l'accusa con un teste di buona fama, anche tale prova sia sufficiente alla condanna e i detti custodi o qualche altro accusatore non possano se non una sola volta fare e sporgere accuse su qualche danno dato a meno che il danno non fosse recidivo, nel qual caso tutti possano accusare e indagare tutte le volte che il danno dato fosse commesso e siano tenuti immediatamente di giorno e di notte a recarsi per la detta custodia allorché sarà stato loro comandato. Se qualcuno di loro nel detto ufficio avrà commesso frode, sia punito con venticinque libbre di denari paparini da applicare al Comune predetto e debbano essere rimossi dal detto ufficio e i detti custodi abbiano, quanto quelli che furono nell'accusa, la quarta parte di tutto ciò che sarà pervenuto al Comune in ragione delle loro accuse. Essi debbano giurare sui Santi Vangeli di Dio di mantenere ed osservare le cose predette sotto loro giuramento e pena e debbano anche dichiarare nelle loro denunce il giorno e il luogo

del danno commesso nel medesimo giorno o in quello immediatamente seguente e notificare e riferire al predetto Potestà e alla sua Curia i nomi dei delinquenti dei danni commessi e abbiano e debbano avere per loro salario e mercede e provvigione per ogni mese di servizio tutto ciò che fu convenuto con loro dai Sigg. Priori.

Cap. 27 - Che ognuno debba pesare sulla stadera del predetto Comune

Stabiliamo ed ordiniamo che tutti coloro che vendono a centinaio e mezzo centinaio o diversamente all'ingrosso, o anche tutti gli altri, pesino o facciano pesare alla stadera grossa del detto Comune con la quale avranno venduto e comprato; inoltre qualunque compratore e venditore debba pagare al Camerario del Comune o a chi ha la detta stadera quattro denari paparini ogni centinaio delle cose pesate tra venditore e compratore. Aggiungiamo che per le cose non pesate siano tenuti a pagare due denari per centinaio cioè un denaro per ciascuna parte e i detti pesatori o quelli che hanno la predetta stadera non debbano ricevere più di quattro denari per centinaio alla pena di cinque paparini e chiunque possa accusare ed abbia la terza parte della pena e gli si dia credito.

Cap. 28 - Che il Potestà all'inizio del suo incarico faccia controllare i pesi dei fiorini e delle altre (monete, sott.)

Similmente stabiliamo che il Potestà sia tenuto dal proprio giuramento, entro otto giorni dopo l'ingresso nel suo ufficio, a far rivedere i pesi dei fiorini d'oro e delle altre monete d'argento o gli altri pesi con i quali vengono pesati cioè le stadere, le bilance e le misure dei panni di lana e di lino, secondo il peso dei Viterbesi eccetto i passetti dei panni di lana e di lino, le quali misure siano regolate secondo la misura della città di Montefiascone e segnate nella cossa sotto la loggia del palazzo del Potestà. Egli (sia anche tenuto a, sott.) far sigillare con il sigillo del Comune gli stessi pesi e passetti e con quelli e non con altri pesare e vendere alla pena di dieci soldi per ogni trasgressore e chiunque possa accusare ed abbia la terza parte della pena. Ed a questi siano adeguati gli stessi pesi segnati e regolati dal Camerario del Comune entro otto giorni alla detta pena e si stia all'accusa di ogni uomo di buona fama su tutte le cose predette e questo Capitolo sia bandito pubblicamente per la Città al principio dell'ufficio del Potestà per mezzo di un banditore del detto Comune.

Cap. 29 - Che ogni cittadino e abitante della Città debba e sia tenuto a pagare i dazi dei suoi animali non domati

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni cittadino e abitante della città di Montefiascone che abbia bestie vaccine e bufali non domati o qualche altro genere di bestie minute, di pecore, porci e capre, sia tenuto e debba, sotto vincolo di giuramento e alla pena di quaranta soldi, segnare e far segnare il numero delle bestie in suo possesso nel termine di cinque giorni a richiesta dei Sigg. Priori e del Camerario del Comune dopo la richiesta da farsi dai Sigg. Priori, sotto la pena detta, e pagare tutte le collette e i dazi imposti e da imporre dal Comune della detta Città e, se nella numerazione di dette bestie si commettesse qualche frode, il tale che la commette sia punito per spergiuro. Aggiungiamo però che nella numerazione delle dette bestie minute per salvarsi gli siano ammesse dieci bestie. Tuttavia se le dette bestie fossero a pascolare in maremma o in montagna i padroni delle bestie predette siano tenuti a pagare in proporzione secondo delibera da farsi dai Sigg. Priori e dal Consiglio Segreto e questo debba essere diligentemente verificato dai Sigg. Priori affinché la Comunità non possa essere frodata nelle cose predette.

Cap. 30 - Che coloro che vendono al minuto olio, lardo, salumi siano tenuti a pagare il piazzatico al compratore dello stesso piazzatico

Stabiliamo ed ordiniamo che i venditori al minuto di olio, lardo, cacio, salsiccia, sugna e simili e gli speciali che vendono le cose sopraddette dalla Porta di S. Andrea in giù paghino e debbano pagare ogni anno a titolo di piazzatico al compratore predetto dieci soldi per ciascuno e per ogni loro bottega, invece al di sopra della detta Porta siano tenuti a pagare cinque soldi per ciascuno e tutti coloro che portano a vendere olio per la Città tre soldi e una foglietta d'olio per la chiesa di S. Margherita.

Similmente tutti quelli che portano pesci a vendere nella detta Città per ogni cesta o canestro fino al peso di cento libbre (paghino, sott.) dodici denari e sopra le cento libbre tre soldi; invece per ciascuna salma di frutti e di pomi soldi uno e denari otto, per ciascun capriolo un soldo, per un porco o cinghiale tre soldi, per una cesta di anguille un soldo e coloro che avranno trasgredito o non ne avranno tenuto conto siano puniti con dieci soldi per ogni volta. Aggiungiamo poi a questo Capitolo che

per ciascun canestro di pesci che avranno portato dall'isola e le cuve (?) di porri, che anche le donne (vendono, sott.), e di altre cose vendibili ⁽¹⁾ e coloro che vendono ortaggi e broccoli non in modo continuato non siano tenuti affatto a pagare il detto piazzatico: in modo continuato poi intendiamo se avranno venduto per un mese e più. Per ciascuno staio e salma di altri legumi e il frumento, come finora è stata consuetudine, per una salma soldi uno denari otto, per una salma di arance due soldi, per una salma di tonno tre soldi e poi in proporzione, per una salma di pesci salati due soldi, per centinaio di anguille due soldi, per una salma di erbaggi due soldi, per un cesto otto denari, per una salma di vasi due soldi.

⁽¹⁾ Il testo risulta confuso.

Cap. 31 - Sull'elezione dei Visori e degli Estimatori dei danni dati

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori in carica, riuniti insieme siano tenuti e debbano eleggere all'unanimità ed incaricare due uomini buoni e di legge, cittadini della città di Montefiascone, come visori e stimatori dei danni dati i quali siano e debbano essere stimatori e visori di tutti e singoli i danni provocati manualmente e personalmente o con le bestie nei beni degli uomini e delle persone della detta Città o del suo distretto, cioè su tutti i guasti, gli incendi, i danneggiamenti delle vigne, delle case, dei mulini, degli alberi, degli alveari, delle grotte, delle bestie, delle terre e di qualsiasi altra cosa, l'ufficio dei quali duri un anno e questi così eletti debbano giurare sui Santi Vangeli di Dio di adempiere il detto ufficio e di esercitarlo in buona fede e senza frode. Tali visori e stimatori siano tenuti e debbano, alla pena di dieci soldi paparini per ciascuno e per ciascuna volta, su mandato del Potestà o dello stesso Giudice o Vicario, andare subito a richiesta di chiunque a vedere ogni danno o guasto o incendio che fosse stato fatto e stimino il detto danno e facciano una relazione al Notaio dei Malefici del detto Comune e si stia e si creda alla loro relazione. Inoltre i detti Visori siano tenuti nella detta stima ad inserire e dichiarare se detto danno sia stato compiuto manualmente o con le bestie e da quali bestie o di quale specie siano. E i visori che andranno per le predette cose abbiano per loro salario fino a un miglio due soldi e al di sopra un bolognese per ciascun miglio e circa il risarcimento da farsi sulle predette cose come è contenuto nei Capitoli seguenti dei danni dati e se qualcuno

dei predetti avrà mancato nel detto ufficio sia punito con venti libbre di denari paparini.

Aggiungiamo a questo Capitolo che se qualcuno degli stessi visori fosse odioso e sospetto a qualcuna delle parti, che allora il Potestà possa sostituire un altro visore al suo posto, ma soltanto per quella volta.

Cap. 32 - Sull'elezione di due Uomini definitori delle liti sulle vie e sulla larghezza delle medesime e dei termini dei confini del territorio della Città predetta e sull'occupazione delle strette e delle vie

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori scelgano due uomini buoni e di legge che debbano togliere e concordare liti e discordie fra litiganti e consorti e definire e delimitare tutte le vie pubbliche e vicinali dentro e fuori detta Città e si stia e si creda alla loro definizione e ognuno di essi abbia da ogni parte tre soldi e mezzo e nessuna delle parti si rechi sul posto se non con il loro consenso alla pena di cento soldi paparini. Tali definitori debbano giurare nelle mani del Cancelliere della Comunità di esercitare il loro ufficio in buona fede e legalmente. Inoltre a questi definitori aggiungiamo un Notaio della città per scrivere tutte quelle cose che i definitori avranno definito e dichiarato, il quale, per vedere e dichiarare e definire insieme con i sopraddetti definitori, abbia e debba avere per salario e per ogni suo intervento da ogni parte sette soldi denari. Stabiliamo e ordiniamo inoltre che nessuno osi o ardisca levare o togliere o in qualche modo rimuovere i termini affissi o da affiggere e porre dai detti definitori (*fintores = finitores?*) alla pena e sotto la pena di cento libbre da applicare al Comune predetto, e che nessuno osi o ardisca lavorare presso i termini affissi per lo spazio di un piede secondo la misura del piede del Comune alla pena di dieci libbre di denari paparini per ciascuna volta e sulla prova dello spostamento, abbattimento o rimozione di tali termini, sia sufficiente, per emettere condanna, la sola dichiarazione e asserzione dei detti definitori che avranno posto i detti termini. Se poi accadrà che i predetti definitori o uno di loro muoia, i Sigg. Priori possano e siano tenuti a sostituire un altro o altri al posto di quelli morti. Inoltre vogliamo che i detti superstiti e il Notaio siano tenuti ogni mese ad andare, cercare ed indagare se i termini messi e collocati fra le Comunanze del detto Comune e i possedimenti dei privati siano e stiano come devono essere perché niente venga fatto contro i detti termini e confini e dovunque sembrerà utile collocare i termini anche li facciano rimettere a spese del detto Comune e nessuna persona osi o ardisca devastare, togliere, cambiare o danneggiare i

termini posti o da porre nei detti luoghi o altrove né lavorare, oltrepassare o occupare oltre i termini, alla pena di venticinque libbre di paparini per ogni volta e se i detti ufficiali avranno trovato che sia stata fatta qualche trasgressione sono tenuti all'accusa (*accusationem = ad accusationem?*) e si stia alla stessa accusa e si creda come se fosse stata provata da testimoni. Inoltre se i predetti ufficiali saranno stati trascurati nelle cose predette incorrano nella pena di venticinque libbre e sulle cose predette contenute nel presente Capitolo contro chiunque trasgredisca e contro gli ufficiali predetti, il Potestà e la sua Curia, per vincolo di giuramento, ogni mese, sia tenuto a procedere attraverso indagine e la medesima cosa diciamo che deve essere osservata dai predetti definitori nei riguardi di tutte le acque, acquedotti e vie vicinali tanto dentro quanto fuori la detta Città sopra le quali cose tutte abbiano pieno potere. Aggiungiamo che le strade reali siano e debbano essere - cioè la strada per la quale si va a Viterbo, la strada per la quale si va a Corneto e a Toscanella, la strada per la quale si va ad Orvieto, la strada per la quale si va a Bolsena - di venti piedi di larghezza; le altre vie pubbliche poi siano di dieci piedi e quelle vicinali di sei piedi. Aggiungiamo che nel caso in cui a causa della detta larghezza fosse danneggiata nel suo possesso qualche persona privata, il Comune debba pagare ciò in cui fosse danneggiata secondo stima da fare dai detti terminatori. Aggiungiamo anche a questo Capitolo che i detti terminatori abbiano autorità e libertà di far orientare in linea retta tutte e singole le vie tanto reali quanto vicinali trovate occupate e di far rimuovere gli impedimenti tanto dentro la Città quanto fuori alla pena di dieci libbre per ogni trasgressore e per chiunque non voglia obbedire agli ordini di detti terminatori.

E il Potestà nelle cose predette e in ognuna di esse, per vincolo di giuramento, alla pena di venticinque libbre da pagare al Comune dal suo salario al tempo del suo Sindacato, sia tenuto ad assisterli (*eidem = iisdem?*) -e a punire e a condannare i trasgressori, alle pene predette- ad ogni richiesta ed istanza degli stessi e di qualsiasi altro che ne abbia interesse.

Cap. 33 - Sull'ufficio dei Massari della munizione delle Armi del Comune

Stabiliamo ed ordiniamo che, a difesa della Città e per la salvezza di tutti e **S**i singoli beni dei cittadini della medesima Città, i Sigg. Priori e quelli che saranno stati in carica siano tenuti e debbano eleggere due uomini previdenti che abbiano a mantenere e conservare e custodire tutte e singole le armi della munizione

del Comune predetto pertinenti e riguardanti la difesa di questa Città, con salario e provvigione congrua secondo quanto sembrerà conveniente ai Sigg. Priori. Il loro ufficio duri un anno e alla fine dell'anno debbano essere sindacati riguardo all'amministrazione del loro ufficio e per l'anno successivo di nuovo altri vengano scelti dai detti Priori che allora saranno stati al governo della Città predetta. Gli uomini così eletti, fra l'altro, siano tenuti e debbano entro quindici giorni all'inizio dell'ufficio di ogni Potestà, chiedere allo stesso Potestà di pagare tre ducati e mezzo d'oro che ogni Potestà è tenuto a rilasciare al Comune al termine del suo ufficio per il portargono (?), la balestra e per le altre cose secondo il tenore della sua elezione. I detti uomini così eletti possano e siano autorizzati a spendere questi tre ducati e mezzo nella manutenzione delle armi della detta Città e se il Potestà sarà stato trascurato a pagare i detti ducati ai detti uomini, fatta un'ammonizione entro il detto tempo, incorra nella pena di venticinque libbre da togliere dal suo salario da applicare al Comune di Montefiascone senza alcuna diminuzione ed anche alla stessa pena siano tenuti i detti uomini eletti se saranno stati trascurati nella richiesta al detto Potestà nel detto tempo e similmente i Sigg. Priori incorrano nella stessa pena se saranno stati trascurati nell'eleggere i detti uomini e nel sindacare gli altri ⁽¹⁾ come sopra è stato chiarito.

⁽¹⁾ La traduzione è a senso.

Cap. 34 - Sull'elezione dei Portinai, il loro ufficio e l'autorità concessa ai medesimi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori scelgano i Portinai della detta Città e ogni Portinaio tenga le chiavi della catena che sta vicino la porta specialmente in tempo di sospetto e di guerra; in tempo di pace abbia la libertà di aprire le porte di notte secondo quanto gli sarà stato ordinato dai Sigg. Priori e tale portinaio che apra così la porta controlli chi entra e, se avrà portato con sé frutta o legna o cose rubate e mèssi, lo denunci ai padroni delle medesime cose. Ogni portinaio che avrà tenuto le chiavi delle porte della Città predetta sia tenuto in tempo di pace a chiudere le porte dopo il primo suono della Campana alla pena per ogni volta di venti soldi *ipso facto* e la stessa pena possa essere pretesa di fatto senza emanazione di sentenza, nonostante il diritto o altro Statuto.

Similmente il medesimo sia tenuto e debba in tempo di guerra chiudere le porte al primo suono, come gli sarà stato comandato dai Sigg. Priori, alla pena per ogni volta di dieci libbre *ipso facto* nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Nelle volte delle porte della Città predetta nessuno osi fare un orto o porre legna o fare qualche altro impedimento alla pena di quaranta soldi, inoltre coloro che hanno finestre o porte presso le dette volte attraverso le quali si possa accedere ad esse, entro due mesi dalla pubblicazione del presente Statuto siano tenuti a chiuderle e a murarle completamente a loro spese e carico alla detta pena e su queste cose ognuno possa accusare e abbia la terza parte della pena.

Tale ufficio debba durare da Priorato a priorato e durante il loro incarico i detti portinai siano esentati dal servizio di vigilanza della detta Città e dagli eserciti della città e riguardo alle predette cose non possano né debbano essere gravati. Inoltre in tempo di guerra i medesimi portinai siano tenuti ad andare alla porta con cautela e armati.

Cap. 35 - Che il Potestà e i Sigg. Priori siano tenuti a recuperare all'interno e fuori le Comunanze di Montefiascone

Stabiliamo ed ordiniamo, per il mantenimento e l'accrescimento dei diritti delle Comunanze della città di Montefiascone, che il Potestà e i Sigg. Priori in carica, nel termine di un mese dopo l'inizio del loro ufficio, per il proprio giuramento siano tenuti e debbano far sistemare e ritrovare, ricercare e far valere e verificare tutte le Comunanze del detto Comune all'interno e fuori e recuperare quelle che avranno trovato prese o occupate: chi non avrà restituito o ammesso, o avrà rifiutato di ammettere o di restituire nel termine fissatogli dopo che gli sarà stato comandato, paghi come pena al detto Comune dieci libbre di paparini e ciò nonostante restituisca le cose occupate. Per recuperare le (Comunanze, sott.) predette e le cose occupate, al principio dell'ufficio del Potestà e dei Sigg. Priori, siano eletti e debbano essere eletti dieci buoni uomini - cioè cinque della Porta superiore e cinque della Porta inferiore - e il Potestà li costringa a prestare giuramento di compiere il loro ufficio in buona fede e senza frode: a loro richiesta il Potestà sia tenuto a trovare e a recuperare le Comunanze, andare con loro di persona a recuperare e determinare le Comunanze predette e abbiano e debbano avere in loro compagnia e aiuto, se ve ne sarà stato bisogno, venticinque uomini armati a spese del Comune predetto; e si stia alla loro assegnazione e si creda alle cose che da loro saranno compiute e si mandi ad esecuzione ciò che sarà stato fatto. Inoltre lo

stesso Potestà e i Sigg. Priori siano tenuti entro il predetto termine a delimitare e a far delimitare i possedimenti e i segni di confine tolti o che dovessero essere tolti dalle selve della Guardata e della fratta dagli altri possedimenti di persone private che si trovano intorno alle selve del detto Comune, facciano fare i segni di confine a pietra e a calce e tutti i predetti siano tenuti a fare tutte le cose predette e a mandarle ad esecuzione. E se il Potestà sarà stato negligente riguardo alle cose predette perda dal suo salario dieci libbre di paparini e se i detti uomini nelle cose predette (saranno stati, sott.) negligenti, similmente paghino la detta pena per chiunque incorra di loro. Se poi sarà necessario per il mantenimento dei diritti delle Comunanze perdute della Comunità, i Sigg. Priori siano tenuti ad avere, eleggere e incaricare in maggior numero più uomini per difendere gli stessi diritti e quelli scelti per le cose predette siano tenuti a seguire il detto Potestà e per le predette cose il predetto Sig. Potestà sia tenuto e debba usare diligente cura e sollecitudine e punire i colpevoli scoperti con giusta pena secondo la forma degli Statuti che parlano delle cose predette. I Sigg. Priori in carica siano tenuti dal proprio giuramento, alla pena di venticinque libbre di denari paparini, a far mandare ad esecuzione le cose predette che sono contenute nel detto Capitolo così come sopra è stato scritto.

Cap. 36 - Che tutte le Arti siano tenute e debbano avere i loro statuti ⁽¹⁾

Stabiliamo ed ordiniamo che tutte le Arti esistenti nella Città di Montefiascone siano tenute e debbano avere i loro statuti e ordinamenti i quali debbano essere esaminati e controllati dai Sigg. Potestà e Priori nel termine di quindici giorni se siano stati fatti in modo lecito e onesto e bene: si cancellino e annullino quelli che non fossero leciti e quelli che saranno stati trovati fatti con le dovute formalità e in modo giusto siano confermati ed approvati dal Cancelliere del Comune della Città con l'autorità del Superiore e si faccia scrivere dietro lo stesso Statuto e abbia e debba avere cinque soldi di denari paparini. Nessuno inoltre di altra Arte osi o ardisca fare ordinamenti o Statuti o Rettori (*rethores = rectores?*) delle stesse Arti senza il consenso e la delibera dei Sigg. Potestà e Priori della detta Città, alla pena di venticinque libbre e gli stessi ordinamenti *ipso iure* siano nulli e senza valore.

⁽¹⁾ Il titolo, dimenticato sul testo, si desume dall'indice.

Cap. 37 - Sull'ufficio dei Sensali

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori del popolo della città di Montefiascone, al principio del mese di gennaio, siano tenuti e debbano, entro otto giorni alla pena di dieci libbre in caso di trasgressione, eleggere e incaricare dal numero degli stessi Priori due uomini buoni ed intelligenti uno della Porta superiore e l'altro della Porta inferiore che siano Sensali sulle cose e possedimenti da vendere e comperare degli uomini della detta Città, sugli uomini da sposare e sulle donne da maritare e sulla stima dei beni da portare in dote e su ogni altra merce, ai quali stessi Sensali ricorrano quelli che vogliono vendere e comprare, contrarre matrimonio o far commercio. Tali Sensali trattino fra le dette parti e su quelle cose che abbiano portato a termine ricevano da ciascuna parte due denari per ogni libbra e nessuno tuttavia sia costretto ad andare o a ricorrere a loro se non avrà voluto. E il Potestà possa esigere la pena predetta di fatto immediatamente dopo la fine dell'ufficio dei Sigg. Priori.

Detti Sensali giurino di esercitare il loro ufficio bene e secondo legge e senza frode e che nessuno dei detti Sensali possa comprare o aver parte nel commercio nel quale sia stato Sensale alla pena di dieci libbre di fatto senza diminuzione da applicare al Comune.

Aggiungiamo che i detti Sensali nel vendere e comprare i possedimenti nei quali saranno stati richiesti possano impunemente andarvi, purché non facciano danno, senza il permesso del padrone della cosa.

Cap. 38 - Sui Santesi delle chiese e sul loro ufficio

Stabiliamo ed ordiniamo che, per il buono stato e il perfetto sostentamento di tutte le Chiese, i Sigg. Priori, all'inizio dell'anno nel mese di gennaio, debbano scegliere e incaricare i Santesi delle Chiese e degli Ospedali della Città di Montefiascone. Tali Santesi siano tenuti a giurare di compiere ed esercitare il loro ufficio in buona fede e senza frode alla presenza del Sig. Vescovo o del suo Vicario se avrà voluto, o altrimenti siano costretti a giurare il detto ufficio secondo la forma del presente Capitolo dello Statuto. Il loro ufficio sia per ricevere tutti i lasciti e i giudizi e tutte le altre entrate fatte e concesse spettanti alla fabbrica delle dette Chiese e dovute per la riparazione delle Chiese stesse e tutte le cose donate e lasciate nella stessa donazione e lascito, se non fosse stato espresso se si debbano

al presbitero o alla Chiesa, eccetto le offerte nell'Altare o nelle mani dei presbiteri. Detti Santesi siano tenuti e debbano rendere ragione del loro ufficio al Decano o al Capitolo dei Presbiteri dei Santi Flaviano e Margherita. Inoltre siano tenuti a rendere piena ragione ai Sigg. Priori della Città predetta sulle entrate e sulle uscite e sulla loro assoluzione o condanna sia visibile un pubblico documento, altrimenti non siano ritenuti per assolti ed il Potestà, anche per vincolo di giuramento, costringa gli stessi Santesi a giurare. Aggiungiamo che il loro ufficio sia per un solo anno e non oltre, a meno che non siano stati riconfermati dai Sigg. Priori e, se si sarà scoperto che abbiano commesso frode nel loro ufficio, siano puniti dal Potestà predetto con una pena di venticinque libbre senza remissione.

Cap. 39 - Che i sigg. Priori debbano scegliere nel solito modo i Superstiti per le contrade e delle vie dissestate (pro stratarum = prostratarum?) adiacenti alla Città

Similmente i Sigg. Priori, riuniti insieme al principio del loro ufficio, siano tenuti e debbano scegliere e incaricare i Superstiti delle Contrade i quali debbano obbedire agli ordini degli stessi Sigg. Priori nel presentarsi al Consiglio generale e mandare ad esecuzione le cose che furono affidate ad essi o a qualcuno di loro per gli affari della Comunità. A questi Superstiti nelle cose fatte e da fare della Comunità debbano obbedire gli uomini ai quali fu comandato dai Superstiti, alla pena di dieci soldi da applicare di fatto al Comune, in modo tale che il lavoro del Comune possa essere fatto ed esercitato bene tanto dentro quanto fuori la Città. In tempo di guerra possano e siano autorizzati a portare le armi e a controllare le catene del Comune che siano ben fissate e possano essere chiuse bene se dovesse occorrere e, una volta al mese, nonostante il tempo di guerra, debbano vedere che le catene del Comune e delle strade per le contrade possano essere chiuse con diligenza. Inoltre i detti Superstiti e ognuno di loro abbiano l'autorità, l'arbitrio e la potestà, per le contrade del comprensorio della Città di Montefiascone, di fare aggiustare e riparare i ponti e le fontane cosicché gli uomini e le bestie possano avere acqua per il loro uso e dovunque fare che siano riparate le vie pubbliche e quelle vicinali cosicché per le stesse strade e vie si possa ben dirigere il passo.

Aggiungiamo a questo Capitolo che, se dovesse esser necessario, siano tenuti a sistemare le strade dentro la Città e a tracciarle o selciarle. Inoltre i detti Superstiti e ognuno di loro abbiano la dovuta diligenza di far riparare, aggiustare e selciare a

questa condizione che coloro che abitano nelle adiacenze della detta strada debbano portare e consegnare le pietre per la sistemazione della strada stessa finché sarà stato necessario, eccetto il salario da pagare al mastro che aggiusta la strada predetta, al quale mastro sia pagato il suo salario dal Camerario del Comune come finora è stato osservato e tutte le spese fatte nelle cose predette debbano essere ammesse dal Camerario come spese legittime senza nessuna eccezione.

Cap. 40 - Si sistemi il Bagno della Valle perlata

Stabiliamo ed ordiniamo, per il bene e il vantaggio della Comunità della città di Montefiascone, che i Sigg. Priori in carica debbano scegliere due uomini buoni e capaci perché provvedano a far sistemare e pulire il bagno della Valle Perlata cosicché l'acqua fresca sia separata dalla calda, se si potrà, perché ivi si possa fare comodamente il bagno, per la qual separazione e per la sistemazione e pulitura del bagno ad arbitrio dei sopraddetti uomini buoni e capaci, scelti in luogo dei Superstiti dai Sigg. Priori, siano prestate e si debbano prestare tutte le opere necessarie da parte del detto Comune. Il Camerario in carica sia tenuto alla loro richiesta o a quella di uno di loro; subito, senza alcuna delibera del Consiglio di detti Priori, (gli) sia lecito spendere ogni denaro necessario in detta opera tanto per mastri, manovali, aiutanti e forestieri quanto anche per qualunque strumento necessario ed opportuno a realizzare il detto lavoro e lo stesso Camerario sia tenuto a fare ciò alla pena di venticinque libbre di paparini, nonostante qualche Capitolo o ordinamento fatto o da fare che affermi il contrario.

Similmente tutte le spese fatte dal detto Camerario nella detta opera siano ritenute come se fossero state fatte per delibera e riforma del Consiglio Generale e Speciale del detto Comune e si intenda che i Priori del detto Comune vogliano, stabiliscono e comandano che ogni persona della città di Montefiascone per compiere la suddetta opera, su mandato degli stessi Superstiti e di ciascuno di loro, debba obbedire ai detti Superstiti e a ciascuno di loro insieme e separatamente, alla pena di venti soldi paparini per ciascuna volta e per ogni trasgressore, la quale pena di fatto venga tolta al trasgressore e la terza parte di essa sia dei Superstiti e l'altra del Comune.

I Superstiti poi, per eseguire tutte queste cose, abbiano pienissima libertà e il Potestà, per vincolo di giuramento e alla pena di cinquanta libbre, debba costringere e far costringere ad agire con buona fede i predetti Superstiti e gli uomini, i quali,

avendo giurato, siano tenuti ad eseguire il detto lavoro secondo la loro possibilità, nei tempi nei quali sembrerà loro opportuno. Stabiliamo inoltre e ordiniamo che il Potestà e i Sigg. Priori assistano i medesimi Superstiti e ognuno di loro nell'eseguire i predetti lavori con consigli e aiuti opportuni alla detta pena di cinquanta libbre da pagare al Comune, tuttavia vogliamo che i detti uomini e i Superstiti abbiano il salario che sarà stato stabilito dai Sigg. Priori. Vogliamo anche che i detti Superstiti facciano aggiustare a spese del Comune come a loro sembrerà opportuno e il Camerario sia tenuto a dar loro il denaro come sopra.

Cap. 41 - Che in ciascuna Chiesa Parrocchiale si debba fare un Cataletto a spese della contrada

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Santesi di ogni Chiesa della detta Città di Montefiascone siano tenuti e debbano e facciano fare, col denaro degli uomini di ciascuna Chiesa parrocchiale nella quale saranno stati Santesi, un cataletto buono e idoneo per i morti e lo stesso Cataletto debba restare nella Chiesa parrocchiale e sia ben conservato. Il prezzo che i Santesi avranno disposto per il detto Cataletto debba essere pagato da tutti i parrocchiani secondo quanto sembrerà meglio convenire ai Santesi, alla pena di cinque soldi per ogni volta, ed il Potestà e gli altri ufficiali del detto Comune siano tenuti ad offrire ai detti Santesi nelle predette cose, consigli, aiuto e favore. Se i detti Santesi saranno stati trascurati nel far fare il detto cataletto entro due mesi dopo la pubblicazione del presente Statuto e non avranno portate ad effetto le cose predette, siano condannati a venti soldi paparini per ogni volta e pur tuttavia il Potestà costringa gli stessi Santesi a fare le cose predette.

Cap. 42 - Sulla elezione di due Superstiti Quintari del Comune e sul loro officio

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori all'inizio del loro officio nel mese di gennaio siano tenuti e debbano scegliere e incaricare i Quintari del Comune per il solo anno successivo. Essi debbano vedere e ispezionare le mura della cerchia della Città e tutti i fortilizi e le porte e, davanti alle porte, i parapetti e le guardiole e gli altri luoghi del perimetro delle mura della detta Città e, ovunque ne avranno ravvisato l'opportunità, far riparare e murare per la sicurezza e la difesa

della detta Città e facciano fare muri con balestrerie e bombardellerie e merli, parapetti e camminamenti dove gli uomini possano stare sicuri a difendere la Città. In queste cose predette debbano contribuire nelle spese tutti coloro che hanno case e casali vicino alle mura del perimetro della Città predetta ed il Potestà sia tenuto a fare eseguire le cose predette. Inoltre chiunque avrà avuto finestra, porta o latrina nelle mura della detta Città, se le dette finestre, porte e latrine saranno state sotto le venticinque file (di pietre, sott.), dopo un mese dalla pubblicazione del presente Statuto, debba far murare con effetto le stesse finestre e porte e coprire le latrine a sue spese, avuta tuttavia la calce dal Comune; se invece saranno state sopra le venti file, far mettere inferriate a porte e finestre cosicché attraverso esse o qualcuna di esse non possano entrare o uscire uomini e persone e coloro i quali avranno avuto nelle dette mura le dette latrine nel termine di un mese siano tenuti a interrarle cosicché non si possa vedere nessuna sporczia. Se qualcuno avrà agito contro le cose predette o una delle cose predette, paghi a titolo di pena cinque libbre e i detti Quintari siano tenuti per vincolo di giuramento a ispezionare le dette mura e individuare e accusare i trasgressori e si stia e si creda alla loro accusa senza alcuna prova e abbiano la metà della pena. Se poi i detti Quintari saranno stati negligenti nel far pagare la detta pena incorrano nella stessa pena per ognuno.

Aggiungiamo a questo Capitolo che i detti Quintari facciano tagliare e rimuovere dalle mura della Città tutti e singoli gli alberi di fico anche se non fossero attaccati e lo facciano fare a spese del Comune sotto la pena predetta di cinque libbre ed il Potestà sia tenuto a fare eseguire tutte e singole le cose predette e mandarle ad esecuzione e farle bandire nel termine di otto giorni dopo l'ingresso del suo officio.

Per finestre poi intendiamo quelle per le quali uno possa entrare e uscire, infatti nei luoghi bui possano essere fatte le balestrerie che siano almeno di un semisso di larghezza, e in ogni modo siano tenuti a sbarrarle e se il Potestà non avrà osservato le cose predette incorra nella pena di venticinque libbre dal suo salario da destinare all'opera delle mura della Città. Inoltre i detti Quintari siano tenuti a fare il libro delle entrate e delle spese dell'amministrazione del loro officio e a inventariare tutte e singole le masserizie spettanti all'officio dei Quintari e così ogni anno siano tenuti a consegnare ai nuovi Quintari di anno in anno. Essi abbiano e debbano avere per salario e provvigione loro e di ciascuno di loro ogni anno cinque libbre per ciascuno; siano anche esentati da ogni servizio di vigilanza diurna e notturna e, per i giorni nei quali saranno stati occupati all'opera delle mura, tanto loro quanto le loro bestie abbiano e debbano avere il dovuto prezzo secondo la qualità del tempo con buona

equità e discrezione. Inoltre per eseguire le opere del Comune abbiano autorità, arbitrio e potere di mandare e comandare a tutti gli abitanti nella stessa Città, tanto agli uomini quanto per le bestie, che debbano obbedire ai medesimi nel portare le cose necessarie per l'opera di costruzione delle mura, calce, pietre, rena e tutte le altre cose necessarie ed opportune come loro sembrerà convenire meglio e in modo più utile e vantaggioso e se qualcuno avrà disprezzato gli ordini loro e di ognuno di loro incorra nella pena di dieci soldi per ogni volta, della quale pena la terza parte sia dei Quintari e le altre due parti siano applicate per il lavoro delle mura.

Cap. 43 - Che in alcune Festività vengano fatti Ceri

Stabiliamo ed ordiniamo che il Sig. Potestà insieme con i Sigg. Priori e con il Camerario del Comune della città di Montefiascone siano tenuti dal loro proprio giuramento a far fare luminarie nelle feste dell'Assunzione della Beata Vergine Maria nel mese di Agosto, di S. Flaviano nel mese di Aprile, di S. Margherita, ⁽¹⁾ nel mese di giugno nella festa del Corpo di Cristo e nella festa della gloriosa Maria Regina delle Grazie, cioè nel secondo giorno della Pasqua Rosata o di Pentecoste, i quali Sigg. Priori insieme con il Sig. Potestà debbano portare nelle loro mani fiaccole accese, vale a dire una per ciascuno del peso almeno di una mezza libbra a spese della Comunità ed anche debbano partecipare e andare processionalmente e ordinatamente il Collegio dei Notai e tutti i Rettori delle Arti e i Superstiti delle contrade con i loro ceri e fiaccole, a spese delle Arti e delle Contrade. Inoltre ad ogni festa di S. Margherita nel mese di luglio, a spese della Comunità, i Camerari del Comune facciano fare quattro ceri del peso di sedici libbre ed anche delle fiaccole (*facularum = faculas?*), il che in tutto ammonti alla somma di venti denari di libbre di cera che si debbano offrire alla Chiesa predetta dopo lo svolgimento e la celebrazione della processione, cioè fiaccole e ceri nella Messa. Tali ceri debbano subito essere accesi durante l'elevazione del Corpo di Cristo ed illuminati durante l'elevazione e ostensione dello stesso Corpo del SS. Signore Nostro Gesù Cristo e debbano manifestamente essere usati per la ostensione delle reliquie e non con qualche pretesto per altro uso profano ed in simile modo e forma si debba ugualmente fare nella festa del gloriosissimo Martire S. Flaviano e nella festa della Assunzione della Vergine Maria. Similmente debbano essere offerti alla chiesa della Signora delle Grazie due ceri del peso di dieci libbre ed anche fiaccole e nelle altre feste delle Chiese della città di Montefiascone, cioè quelle Parrocchiali, due ceri

del peso di otto libbre di cera e così si debba osservare nell'offerta alle chiese di S. Francesco e di S. Agostino e che tali ceri si facciano fare nuovi ogni anno e non comprarne vecchi.

⁽¹⁾ Sembra esserci un vuoto di due righe a fine pagina.

Cap. 44 - Che in ciascuna Contrada della Città di Montefiascone si facciano Ceri nelle feste sottoscritte

Stabiliamo ed ordiniamo che ciascuna contrada della Città di Montefiascone e tutti gli uomini incaricati delle contrade facciano, facciano fare e siano tenuti a fare un cero nella festa di S. Flaviano, Nostro Governatore e Protettore, come finora usarono i nostri avi, ad arbitrio dei due Superstiti per ciascuna contrada e ciascuno della contrada debba effettivamente obbedire ai detti Superstiti per l'opera del detto cero e pagare il denaro spettante per esso alla pena di venti soldi paparini; inoltre il Potestà in carica sia tenuto dal proprio giuramento a richiesta dei detti Superstiti a dare loro un Castaldo, un Notaio e un famigliaio per pignorare chi disprezza le cose predette e se il Potestà sarà stato trascurato nelle cose premesse perda dal suo salario venticinque libbre di denari paparini. I predetti Superstiti siano tenuti a imporre il denaro agli uomini di ciascuna contrada per fare i ceri predetti a loro discrezione alla pena di dieci soldi per ciascuno di essi, mediante giuramento nelle mani del Cancelliere del Comune di operare bene (*debent = de bene?*) e lealmente e i ceri siano ben conservati dai detti Superstiti perché possano essere ritrovati ed usati nelle processioni e nelle solennità della Beata Margherita, dell'Ascensione, della Vergine Maria Signora Nostra, del Corpo di Cristo, della Madonna delle Grazie, cosicché siano pronti a disposizione e a richiesta dei Sigg. Priori.

Cap. 45 - Che tutte le Arti facciano un cero per la festa di S. Flaviano e le altre Feste prescritte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutte e singole le Arti della detta Città siano tenute e debbano ogni anno nella festa del Beato Flaviano, nostro Protettore, far fare un cero come finora è stata consuetudine e a loro piacerà ed anche nelle celebrazioni delle feste e solennità della Beata Margherita,

dell'Ascensione, della Signora Nostra Vergine Maria, del Corpo di Cristo e della Madonna delle Grazie. Il Potestà della detta Città sia tenuto e debba, a richiesta di ciascun Rettore delle dette Arti, dare aiuto, consiglio e favore nell'esigere il denaro di detto cero come sarà piaciuto a loro, alla pena contenuta nel sopraddetto Capitolo; inoltre ciascun artigiano sia tenuto ad obbedire ai suoi Rettori ed in simile modo i Barbieri, tutti insieme, siano tenuti a fare un cero del peso di almeno dodici libbre di denari paparini, così come sono tenute a fare le Arti predette alla pena di venti libbre di denari paparini da applicare al detto Comune.

Vogliamo anche che a questo siano tenuti tutti gli Albergatori e i Tavernieri della detta Città i quali ugualmente siano tenuti a fare un cero di venticinque libbre di cera e a presentarsi alle dette Chiese insieme con gli altri alla pena dianzi dichiarata da applicare come sopra.

Cap. 46 - Che vengano scelti i Rettori che esercitano un'arte delle arti sottoscritte

Stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà e i Sigg. Priori, subito dopo la pubblicazione del presente Statuto, siano tenuti dal vincolo di giuramento a costringere nel loro insieme i Tavernieri che vendono vino e fanno commercio di vino, gli Albergatori che tengono le insegne che per la maggior parte dell'anno o del tempo danno ospitalità, ed anche i Trasportatori, i Cacciatori e i Fornai a fare i Rettori della loro Arte e il cero del Beato Flaviano, gli statuti e gli ordinamenti come fanno le altre Arti, così come è stato ordinato con più chiarezza sopra nell'ultimo Capitolo.

Cap. 47 - Che tutte le Arti vadano in Chiesa secondo il modo e l'ordine sottoscritti

Stabiliamo ed ordiniamo ad onore e a riverenza di Dio Onnipotente e della Gloriosa Sua Madre la Vergine Maria, dei beati martiri S. Flaviano, protettore e Patrono nostro, Margherita e Felicita, Avvocati del popolo della città di Montefiascone, i cui corpi riposano nella stessa Città, che il Potestà e i Sigg. Priori in carica siano tenuti e debbano, sotto vincolo di giuramento, con quanto più grande onore potranno, nella vigilia del Beato Flaviano nel mese di Aprile, della Beata Maria delle Grazie e nella festività del secondo giorno della Pasqua Rosata o

di Pentecoste, nella festa del Corpo di Cristo, della Beata Margherita il giorno venti di luglio e della gloriosissima Assunzione della Vergine Maria del mese di Agosto, trovarsi con i consolatori (?) del Comune nella Piazza del Pozzo presso la chiesa di Sant'Andrea. Ivi stesso siano tenuti a far radunare insieme con loro al suono della campana del Comune, che debba essere suonata per poco tempo al principio dei Vespri, tutte le Arti e tutti gli uomini delle contrade della Città di Montefiascone con i loro ceri e luminarie cosicché ciascuno di ogni Arte porti in mano una fiaccola di peso e grandezza da stabilire dai rettori delle Arti predette. Così, radunati con i predetti ceri, procedano e debbano andare a visitare la chiesa di San Flaviano e delle sopraddette Chiese a loro luogo e tempo ordinatamente e separatamente secondo l'ordine sottoscritto e cioè: per primi precedano il Potestà e i Sigg. Priori, in secondo luogo vada il Collegio dei Notai, per terzo i Mercanti e poi i Cacciatori e gli Speziali o Aromatari, quarto i Pizzicagnoli, quinto i Calzolai, sesto i Tavernieri, settimo gli Scalpellini, i Fabbri e i Carpentieri, ottavo gli Agricoltori, nono i Pecorai, decimo gli Albergatori, undicesimo i Bifolchi, dodicesimo i Mulinai e i Vetturali, tredicesimo i Pesciaioli, quattordicesimo i Fornai, quindicesimo i Macellai, sedicesimo i Barbieri. I predetti, come nella chiesa di S. Flaviano, anche nella festa del Corpus Domini di Nostro Signore Gesù Cristo, della B. Margherita, nella festa dell'Assunzione della Beata Maria Vergine e nella festa della Signora della Grazie e se i Rettori e i Camerari delle dette Arti non saranno stati nei luoghi prenommati e nelle ore predette paghino per ciascuno e per ogni volta in cui avranno trasgredito a titolo di pena al Camerario del Comune, che li incamera di fatto a favore dello stesso, venti soldi paparini per ciascun Rettore e dieci soldi per ciascun Camerario e il Potestà sia tenuto alla pena di dieci libbre da pagare dal suo salario a fare di fatto esecuzione sulle cose predette e a recarsi insieme con i predetti Sigg. Priori nell'ora e nei luoghi predetti.

Cap. 48 - Che tutti gli ordinamenti e le riformanze non abbiano valore oltre il tempo

Stabiliamo ed ordiniamo che in tutte le riformanze e ordinamenti da fare in avvenire tanto nel Consiglio Generale quanto nel Consiglio dei Sigg. Priori, con cui si imponga qualche pena, debba anche essere determinato il tempo della durata delle riformanze e degli ordinamenti predetti e valgano per quel tempo e non oltre e se saranno stati senza scadenza li abroghiamo, cancelliamo e annulliamo completamente e vogliamo che non abbiano nessuna efficacia o valore.

Cap. 49 - Che i Calzolai della Città di Montefiascone siano tenuti a curare e a pulire l'abbeveratoio sotto S. Flaviano

Stabiliamo ed ordiniamo che il nuovo abbeveratoio inferiore riparato al tempo di Urbano V, Papa di Santa memoria, sia ad uso dei calzolai per la concia del loro corame. I predetti calzolai siano tenuti a murarlo, pulirlo e mantenerlo in ordine tante volte quante sarà stato necessario e al minimo farlo pulire ogni due mesi a loro spese e carico alla pena di dieci soldi al Camerario del Comune che li prende a favore dello stesso e non possano esercitare la loro arte sopra gli altri abbeveratoi verso la sorgente alla detta pena.

Cap. 50 - Sul salario da dare agli esattori (cultoribus = collectoribus?) dei sussidi e delle collette

Stabiliamo ed ordiniamo che gli esattori dei dazi della detta Città, cioè dei sussidi e delle terzerie e delle altre imposte, eccetto gli esattori del sale, abbiano e debbano avere per loro salario e ricompensa dalla Camera un solo bolognese per ogni ducato -e non oltre- di tutto quello che avranno raccolto e siano tenuti ad esigere di fatto le esazioni del detto libro. Agli insolventi, se si trovassero beni di loro proprietà, siano tenuti a registrare denari o pegni idonei e sufficienti altrimenti gli insolventi siano computati nel loro salario; per l'esazione del libro del sale l'esattore abbia dalla Camera dodici denari per ducato e il Potestà in carica sia tenuto con il Notaio e i famigli a dare ai predetti esattori aiuto e favore nel fare che avvenga che tutti i debitori paghino, anche andando per la Città di casa in casa insieme con i detti esattori e giurare di esigere la detta esazione con fedeltà, sollecitudine e diligenza senza frode.

Cap. 51 - Sul salario dei Sindaci del Potestà e degli altri ufficiali della Comunità

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sindaci del Potestà eletti o da eleggere e Simbussolati abbiano e debbano avere per loro salario, per i cinque giorni nei quali il Potestà sarà stato al sindacato, due libbre per ciascuno di loro e per il sindacato del Camerario, cioè per i due mesi nei quali esercitò l'ufficio, venti soldi per ciascuno e per il sindacato del Cancelliere dieci soldi per ciascuno.

Similmente per il sindacato dei due Priori dieci soldi e i detti Sindaci estratti dall'urna siano tenuti a giurare il loro officio nelle mani del Cancelliere del Comune di esercitare il loro officio fedelmente e lodevolmente.

Cap. 52 - Che si faccia di nuovo la libbra o allibrato degli uomini della Città di Montefiascone ed anche il catasto

Stabiliamo ed ordiniamo che la libbra degli uomini della città di Montefiascone sia nuovamente fatta ad ogni principio o inizio di dieci anni da uomini che devono essere eletti dai Sigg. Priori come loro sembrerà e piacerà; inoltre il Catasto del Comune sia riposto e debba stare nell'Archivio della Comunità sotto la protezione dei Sigg. Priori e il Cancelliere non abbia autorità di porre né togliere qualche possedimento senza il consenso e la presenza dei Sigg. Priori e degli accatastati se sarà stato necessario, sotto pena di falso. Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, in caso di vendita di un possesso a qualche compratore dal quale non si possano esigere i dazi, il Cancelliere per vincolo di giuramento non osi cambiare il detto possesso dal detto Catasto alla pena di dieci libbre, eccetto i lasciti fatti per le cause pie.

Aggiungiamo a questo Capitolo che il Cancelliere del Comune abbia e debba avere per il cambiamento di qualche possesso da ciascuna parte un bolognese e, allorché sarà capitato di fare il nuovo Catasto e l'Allibrato di qualcuno i cui beni non fossero allibrati, il detto Cancelliere possa ricevere due bolognesi.

Vogliamo anche che la Comunità sia tenuta a fare un nuovo statuto nel termine di venti anni.

Cap. 53 - Sui denari da dare ai Frati Minori, agli eremiti e agli altri pii luoghi e specialmente quando si predica nelle stesse Chiese per un anno

Stabiliamo ed ordiniamo che il Camerario del Comune in carica, per vincolo di giuramento, sia tenuto e debba ogni anno dare e sborsare dagli introiti del Comune al Convento e al luogo della chiesa di S. Francesco, di S. Agostino e della Madonna delle Grazie - soltanto ad uno degli stessi luoghi quando si predicasse regolarmente nel tempo di Quaresima nelle dette chiese di S. Francesco e di S. Agostino e del Convento della chiesa della Madonna delle Grazie, purché qualcuno

dei frati dello stesso Convento predicasse al popolo dentro la Città e non altrove similmente in modo regolare - dieci libbre di denari paparini per elemosina da pagare immediatamente dopo la festa di Pasqua di Resurrezione e il detto Camerario sia anche tenuto a pagare e a dare alle Monache della chiesa di S. Pietro per elemosina e per il vitto cinque libbre ogni anno affinché rivolgano preghiere al Signore per la conservazione dell'unione e della pace del popolo della città di Montefiascone.

Cap. 54 - Che se qualcuno fosse gravato in pregiudizio del Comune venga difeso a spese del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno fosse gravato o gli scapiterà di essere gravato a motivo di difesa dei confini e del territorio di detta Città e di difesa del pedaggio e delle giurisdizioni della Città predetta, sia difeso dal Potestà e dai Sigg. Priori a spese del Comune e sia lecito al Camerario del Comune spendere con i soldi del Comune tutto ciò che gli venisse ingiunto dai detti Sigg. Priori e Potestà a motivo della difesa predetta per qualunque causa per la quale patisse qualche svantaggio o danno a favore dell'interesse della Comunità e a nome della stessa Comunità e ciò abbia luogo per il presente e per il futuro.

Cap. 55 - Che nessuna donna vedova e nessuna orfana e gli uomini più anziani prestino servizio di vigilanza

Stabiliamo ed ordiniamo che nessuna donna vedova che non abbia nella sua casa un uomo (*honorem = hominem?* V. anche Statutum novum I, 38) maggiore di quattordici anni e nessun orfano e nessuno maggiore di cinquanta anni sia tenuta a far vigilanza. I Priori poi del popolo della città predetta di Montefiascone possano provvedere, ordinare e deliberare per la vigilanza e sulla vigilanza da fare secondo quanto meglio deriverà dalla loro volontà. Aggiungiamo a questo Capitolo che uno esentato dalla vigilanza in ragione della vecchiaia e dell'età che non abbia beni mobili non sia posto nel catasto al posto di qualche altro e, se c'è, debba essere levato né per alcuna ragione possa essere gravato, comandando e stabilendo che nessuno venga ammesso se non a titolo personale, volendo che se tale esentato avrà fatto servizio di vigilanza al posto di un altro, (questo, sott.) paghi a titolo di pena cinque soldi, nonostante ciò non concediamo che sia dispensato dalla pena e dalla vigilanza e nessun altro che non avrà avuto domicilio per sé nella Città o sia stato

allibrato nel Catasto del Comune per cinque libbre non ⁽¹⁾ sia ammesso alla vigilanza in tempo di pace.

⁽¹⁾ Il non parrebbe pleonastico.

Cap. 56 - Sulle Vendemmie perchè trascorsi quindici giorni del mese di settembre si debba tenere Consiglio su di esse

Stabiliamo ed ordiniamo che nessuno, di qualunque condizione sia, con nessun pretesto osi o ardisca vendemmiare per sé o per un altro se prima non sarà stato ordinato e deliberato dal Consiglio Generale che i Signori Priori e il Potestà devono celebrare e fare passati quindici giorni del mese di settembre e nello stesso Consiglio non sarà stato dichiarato o riformato quando debbano esser fatte le vendemmie dagli abitanti e dai cittadini della città di Montefiascone in ogni contrada secondo il genere dei vitigni di Moscatello, guarnaccino o di qualche altro genere di uve, alla pena di dieci libbre di paparini da applicare al Comune e subito il Potestà debba fare la dovuta esecuzione contro i trasgressori o alcuno di essi sotto la detta pena.

Cap. 57 - Che si concedano a chi li richiede ambasciatori del Comune a loro spese

Stabiliamo ed ordiniamo che (a) tutti e (a) i singoli della città di Montefiascone, che per cause o fatti loro o di uno di loro avranno chiesto qualche ambasceria, ambasciatori o nunzi, sia loro concesso e si debba accordare da parte del Comune predetto a spese di coloro che vogliono e richiedono gli ambasciatori e i nunzi predetti; che se gli stessi o altri per loro ai quali fosse necessaria l'ambasciata avranno chiesto che gli stessi ambasciatori o nunzi siano pagati con denaro del Comune incorrano nella pena di cento soldi paparini e il Camerario che paghi per gli ambasciatori e nunzi predetti con denaro del detto Comune sia privato del suo officio e nondimeno incorra nella pena di dieci libbre. Inoltre se il Camerario del Comune avrà preso un cavallo o una cavalla per la vettura per qualche ambasciatore o nunzio del Comune e sarà capitato che il detto cavallo o cavalla muoia per qualche caso

(*cursu = casu?*), sfortuna o accidente per chiara causa e senza difetto del cavalcante, la Comunità sia tenuta a risarcirlo a spese della Comunità, purché la somma non superi le trentasei libbre.

Cap. 58 - Che gli accusatori e gli accusati ritengano valide le composizioni

Stabiliamo ed ordiniamo che tutte e singole le composizioni e grazie fatte o da fare dal Consiglio e dal Comune della città di Montefiascone su tutti i processi e le condanne fatti e da fare nella Curia del detto Comune, gli accusatori e i denunciati degli stessi processi, accuse e denunce siano tenuti a considerarle valide e ratificate, nonostante qualche Capitolo del presente Statuto che parlasse in contrario. I detti accusatori in occasione delle dette composizioni non debbano avere né possano chiedere nessuna altra parte se non quanto sarà loro toccato in rapporto alla parte che per ciò venisse al Comune.

Aggiungiamo a questo Capitolo deliberando che nonostante qualunque grazia e composizione fatta e da fare dal Comune predetto la parte dovuta agli accusatori non venga tolta.

Vogliamo anche che l'accusatore di un danno arrecato a un suo possesso non sia tenuto a considerare valida la valutazione dei Sigg. Priori né gli stessi Priori abbiano l'autorità di fare la composizione.

Cap. 59 - Sulla costruzione dei muri e barbacani della Città

Stabiliamo ed ordiniamo che chiunque prese un barbacane dove non abbia murato sia tenuto a fare lì stesso un muro a partire dal primo giorno del mese di maggio prossimo venturo, alto sopra terra almeno cinque file e se qualcuno avrà trasgredito perda lo stesso barbacane e sia applicato al Comune della stessa Città. A partire da ora lo stesso Potestà sia tenuto dal proprio giuramento a far prendere e a farne sequestrare per il Comune la tenuta ed il possesso e dei detti barbacani si farà come piacerà al Consiglio e alla delibera dei Sigg. Priori; la medesima cosa intendiamo di quelli i cui barbacani andassero in rovina e nessun trasgressore dal detto termine e prima lavori e faccia lavorare tale barbacane o in esso o da esso cerchi di ottenere qualsivoglia cosa. Chi avrà fatto diversamente nelle cose predette

o in una delle cose predette incorra ogni volta nella pena di venti soldi e chiunque abbia un barbacane dietro i muri della detta Città e si dubiti su questo muro lo faccia rinforzare a sue spese e ciò sia bandito pubblicamente al principio dell'ufficio del Potestà. Su tutte e singole le cose contenute in questo Capitolo il Potestà della detta Città ogni mese, di persona o per mezzo dei suoi ufficiali, per vincolo di giuramento sia tenuto e debba investigare.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo che il (lett. al) tale che edifica il muro predetto su tali barbacani abbia dal Comune la calce necessaria e il Camerario sia tenuto a spendere in tale calce secondo quanto avrà speso nelle prime mura castellane che circondano la Città. Tuttavia vogliamo che, dopo che il padrone dei barbacani sarà stato richiesto di murare per suo conto, debba lì murare entro sei giorni altrimenti, se non avrà murato, il Comune possa concedere ad un altro che muri il barbacane predetto. Inoltre se qualcuno ha un barbacane e lo voglia chiudere, quindi lui ⁽¹⁾ e il suo convicino che ha il barbacane vicino a lui sia tenuto a chiuderlo a richiesta di chi lo vuole chiudere a spese comuni e chi si sarà comportato diversamente incorra nella pena di venticinque libbre e tuttavia chiuda e sia tenuto a chiudere il detto barbacane.

⁽¹⁾ Il periodo, pur chiaro nel senso, appare confuso, a meno che non manchi qualcosa come indurrebbero a pensare alcuni accusativi inaspettati.

Cap. 60 - Sull'elezione del Maestro di Grammatica

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori in carica siano tenuti per vincolo di giuramento, alla pena di venti libbre per ciascuno, a scegliere e incaricare un Maestro di Grammatica buono e capace che con continuità legga agli scolari della detta città di Montefiascone e ai forestieri che vogliano venire in detta Città. Il detto Maestro abbia dal detto Comune della Città predetta per suo salario trenta fiorini d'oro dalla Camera e debba esser pagato dal Camerario del detto Comune in proporzione al tempo. Inoltre i detti Sigg. Priori siano tenuti ad eleggere due uomini buoni e idonei della detta Città perché lo debbano approvare come maestro capace e, se non sarà stato approvato, la sua elezione non valga né sia valida. Tale maestro non debba assentarsi dalla Città predetta senza licenza dei Sigg. Priori sotto pena del salario di un mese da trattenere dal Camerario del detto Comune.

Cap. 61 - Sull'immunità concessa agli Artigiani che vogliono esercitare la loro arte in Città

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se qualche artigiano di fuori sarà venuto ad abitare e a dimorare nella città di Montefiascone e la sua arte sarà stata necessaria in detta Città, sia permesso ai Sigg. Priori di provvedere a lui fino solo alla quantità di dieci libbre per ogni anno e la concessione delle dette dieci libbre non possa durare se non per un quinquennio per ogni artigiano necessario alla Città, considerata la qualità del tempo e la capacità del detto artigiano.

Cap. 62 - Sull'immunità e l'esenzione degli Avvocati, dei Medici e dei Notai

Stabiliamo ed ordiniamo che gli avvocati e i medici della Città siano esenti e liberi da ogni onere personale purché abbiano il domicilio e i loro beni siano allibrati nel Catasto del Comune nella Città predetta e sia loro permesso di andare, dopo il terzo suono della campana, per l'esercizio della loro arte con un accompagnatore, impunemente senza lume.

Aggiungiamo inoltre che i Notai associati siano esentati da ogni servizio di vigilanza di giorno e di notte a meno che non vi fosse una guerra nella Provincia del Patrimonio.

Cap. 63 - Che gli Speziali e i venditori di cera siano tenuti ad eleggere il Rettore e il Camerario

Stabiliamo ed ordiniamo che gli Speziali e i venditori di cera siano tenuti e debbano scegliere i Rettori e il Camerario della loro arte e il Potestà, al tempo del suo incarico, sia tenuto a obbligarli alle elezioni e a farli giurare di svolgere ed esercitare la loro arte legalmente e in buona fede. Tali Speziali siano tenuti e debbano lavorare le cere pure e senza frode e sia loro permesso di mettervi una sola oncia di papiro per ciascuna libbra di cera lavorata e fino a quattro onces di cera non possono mettervi se non solamente papiri di bambagia filata. Se avranno trasgredito, paghino ogni volta a titolo di pena venti soldi per ciascuno e chiunque li possa accusare e si stia e si creda alla sua accusa.

Cap. 64 - Che nessuno convogli l'acqua che sgorga dalla fonte di S. Flaviano fuori della detta fonte né sturi gli abbeveratoi o i guazzatoi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca convogliare **S**a sua propria utilità l'acqua che sgorga dalla fonte di S. Flaviano dagli abbeveratoi e guazzatoi fuori del suo antico corso alla pena di dieci libbre di paparini per ogni volta e per ogni trasgressore, della qual pena metà sia del Comune, una quarta (parte, sott.) dell'accusatore e l'altra quarta del Potestà e ognuno di buona fama possa accusare e gli sia dia credito. Nessun altro osi sturare o far sturare la fonte, gli abbeveratoi e i guazzatoi tanto di S. Flaviano quanto del Roiano e deviarli dall'antico corso, sotto la detta pena. E se la detta fonte o abbeveratoio o guazzatoio fossero trovati sturati donde l'acqua uscisse dai predetti (e, sott.) ⁽¹⁾ detta acqua sarà andata a richiesta di qualcuno, che sia ritenuta come piena prova e sulle cose predette il Potestà e i suoi ufficiali del Comune possano fare indagine o investigare e procedere per inquisizione e denuncia e accusa. Inoltre sia lecito al Camerario del Comune spendere liberamente a vantaggio della detta fonte dai soldi del detto Comune quanto sarà opportuno senza alcuna delibera del Consiglio Generale e dei Sigg. Priori per riparare, aggiustare, far restaurare e sistemare le stesse fonti.

⁽¹⁾ Forse *et* potrebbe essere sfuggito al copista in quanto anche la parola precedente termina in *-et: exiret.*

Cap. 65 - Che se il Comune facesse qualche fonte in un possedimento di qualcuno l'acqua che sgorga dalla stessa fonte sia ad uso del Padrone del possedimento

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se il Comune avrà fatto una **S**fonte in un possedimento e luogo del Comune o in qualche altro posto di qualche persona privata, anche l'acqua della stessa fonte sia ad uso di tutte e singole le persone della Città predetta e degli animali della detta Città per dodici piedi intorno alla detta fonte, aggiungendo che oltre il detto spazio a nessuno sia permesso lavare in detta acqua e abbeverare con un gregge di animali minuti alla

pena di venti soldi per ogni gregge e di dieci soldi per ogni trasgressore, volendo che il resto delle dette acque oltre i detti dodici piedi sia ad utilità di colui del quale è il possedimento per il quale scorre l'acqua predetta.

Aggiungiamo che il Comune predetto comperi e debba comprare per un prezzo congruo il luogo della persona privata nel quale si sarà dato il caso che si debba fare la fonte. Inoltre il Padrone del predetto possesso, allorché sarà stato richiesto dal Comune, sia tenuto a venderlo al medesimo Comune per il prezzo competente e se tale padrone si sarà rifiutato di fare ciò il detto possesso sia applicato completamente allo stesso Comune per il detto spazio di dodici piedi.

Cap. 66 - Che si facciano mercati nella festività della Pasqua Rosata nella festa della Signora delle Grazie

Stabiliamo ed ordiniamo che nella festività della Pasqua Rosata e nel giorno della solennità di San Matteo che si celebra nel mese di settembre il Potestà e i Sigg. Priori in carica siano tenuti e debbano, per vincolo di giuramento alla pena di venticinque libbre da destinare al Comune, ordinare e far bandire in tutte le città, terre, castelli e luoghi circostanti per quindici giorni prima delle festività predette che chiunque voglia venire a far mercato nella detta Città e nel suo distretto con animali, mercanzie e cose possa venire tranquillamente, liberamente e sicuramente, senza alcun pagamento di pedaggio o di gabella ed essendo abolito ogni altro impedimento tanto civile quanto penale -eccetto i banditi per pena capitale ed anche i ribelli di Santa Madre Chiesa- tanto nel venire quanto nel ritornare e nello stare per vendere animali, mercanzie ed altre cose, e non per la via del passaggio o del transito. Questi mercati debbano durare cinque giorni prima della festa e altrettanti dopo la festa delle solennità predette e si debbano fare dalla Chiesa della detta Signora delle Grazie diritti verso la fonte e in direzione della Città e dirigendosi per la strada inferiore verso la porta di Santa Maria o di Sant'Agostino e fino alla porta di Borgheriglia. Tale spazio vogliamo così ordinare e suddividere: cioè le bestie brade e minute debbano rimanere da S. Agostino in su e nella piazza della stessa Chiesa fino alla Porta di Borgheriglia cioè nella Bandita volgarmente detta fin dai tempi antichi; le bestie domate debbano stare dal muro della chiesa di Sant'Agostino in giù e per tutta la strada reale di Guadiano; da qui fino al legno di S. Tommaso del signor Neri debba stare ogni genere di mercanzie e quelli che vogliono vendere vino e altri generi commestibili

.....(*sic*) fino alla porta del detto orto di S. Tommaso così che e in modo tale che dalla porta del detto orto fino alla Chiesa di S. Maria delle Grazie nessuno possa stare a vendere qualche cosa se non soltanto candele e cere. Per fare i detti mercati ogni cittadino che abbia animali, di qualsiasi genere siano, li debba condurre nei luoghi sopraddetti sotto pena da imporre dai sopraddetti Sigg. Potestà e Priori e così provvedere in modo tale che gli animali predetti debbano essere condotti e su tale conduzione delle bestie venga fatta indagine dal Sig. Potestà e dai suoi famigli su tutti quelli che debbono condurre o far condurre i detti animali fino ad un importo di venti soldi di pena da prendere di fatto senza diminuzione. Inoltre, affinché non possano sorgere scandali negli stessi mercati, lo stesso Potestà sia tenuto ad inviare il suo soldato con i suoi famigli insieme con sei altri uomini che devono essere incaricati dai Sigg. Priori. A ciascuno poi sia permesso di mandare e tenere senza pena le proprie bestie in possedimenti circostanti altrui purché non coltivati a cereali e a ciascuno sia permesso andare ad abbeverare i suoi animali a tutte le fonti della detta Città senza pena e, se sarà capitato che le bestie dei forestieri e dei cittadini facciano danno in possedimenti coltivati a cereali e nelle vigne, non siano tenuti alla pena se non soltanto al risarcimento del danno secondo la stima che deve esser fatta a discrezione degli estimatori del Comune. Infine ogni anno per il giorno festivo i Sigg. Priori siano tenuti a far bandire che tutti possano venire ai detti mercati e i detti mercati possano prolungarsi secondo la qualità del tempo, come sembrerà opportuno ai Signori Priori.

Cap. 67 - Che tutte le armi di munizione del Comune debbano essere ben conservate e in nessun modo alienate né prestate

Stabiliamo ed ordiniamo che balestre, pavesi o targoni, bombarde, Schioppi, frecce varie e ogni altra arma di munizione della detta Città siano tenuti e custoditi da due uomini buoni e di legge che devono essere incaricati dai Sigg. Priori. Sul numero del predetto approvvigionamento di tali armi il Cancelliere del detto Comune deve fare tre inventari una volta all'anno negli otto giorni precedenti la festa di S. Flaviano, uno dei quali sia dato ai detti Massari, il secondo poi sia scritto nel libro delle Riformanze del detto Cancelliere e il terzo sia posto nell'Arca del Comune cosicché si possa sempre reperire.

Vogliamo dunque provvedere che le dette armi del Comune in nessun modo siano vendute, alla pena di cento libbre da applicare al Comune, né possano essere prestate a qualche Potestà forestiero fuori la Città e il suo distretto alla detta pena.

Tali uomini poi scelti e incaricati siano tenuti e debbano revisionare le sopraddette armi e pulirle e sistemarle o farle sistemare ogni due mesi alla pena di venti soldi da trattenere sul loro salario dal Camerario del Comune. Tale salario sia e debba essere prevedibilmente ogni anno di sei libbre per ciascuno di loro e siano anche esentati da ogni vigilanza diurna e notturna e se i predetti uomini incaricati della munizione non avranno mandato ad esecuzione le predette cose durante i detti due mesi, il Camerario del Comune sia tenuto a farlo a loro spese perché le armi predette non vadano in malora, ma siano ben conservate per la difesa della Città.

Cap. 68 - Che non possa essere fatta nessuna vendita o alienazione dei beni del Comune

Stabiliamo ed ordiniamo che nessuna vendita, alienazione, concessione e donazione o locazione delle cose e delle Comunanze della detta Città possa essere fatta se non sia stato fatto un bando per tre volte e in diversi giorni per i luoghi consueti della Città. La delibera per compiere le cose predette sia fatta nel Consiglio Generale e Speciale e con la licenza e il consenso del detto Consiglio e, se si facesse diversamente, tale concessione, vendita, locazione, alienazione e donazione sia da adesso di nessun valore o importanza e questo abbia luogo per il passato, per il presente e per il futuro. Inoltre il Potestà e gli ufficiali siano tenuti dal proprio giuramento e debbano far bandire questo presente Capitolo -e alla pena di venticinque libbre su loro salario- entro otto giorni dopo la pubblicazione del presente Statuto, affinché nessuno possa né sia autorizzato ad addurre l'ignoranza.

Aggiungiamo anche che, dopo aver fatto i tre bandi, si facciano altri tre bandi intercalati in modo tale che tra un bando e l'altro vi sia lo spazio di un giorno e nel primo bando sia permesso al Camerario di far bandire e proporre "chiunque voglia offrire di più". Sulla cosa da vendere nel primo bando guadagni dieci soldi, invece nel terzo bando sia tenuto ad avere quindici soldi per ogni libbra. E se i Sigg. Priori nelle cose predette avranno trasgredito, paghino per ciascuno di loro il doppio di quel che donavano o alienavano.

Cap. 69 - Che nessun ufficiale di Montefiascone mentre è in carica possa comprare qualche cosa del Comune

Stabiliamo ed ordiniamo che nessuno dei Sigg. Priori, né il Potestà né il Camerario o il Cancelliere possa né sia autorizzato a comprare delle cose del Comune durante il suo incarico, personalmente o per interposta persona, alla pena di cinquanta libbre di paparini per ogni trasgressore e tuttavia la stessa vendita sia nulla *ipso iure* e il compratore perderà il prezzo e si applichi al detto Comune né possa intentare un'azione legale per l'evizione. Inoltre ognuno possa accusare con giuramento e con un teste di buona fama gli si dia credito ed abbia la quarta (parte, sott.) della pena.

Cap. 70 - Che siano chiuse tutte le grotte che si trovano sotto le mura della Città di Montefiascone

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori ed il Potestà della detta Città siano tenuti per vincolo di giuramento a far riempire e chiudere a pietre e calce tutte le grotte che (si trovano, sott.) sotto le mura e i barbacani della Città a spese di coloro di cui sono le dette grotte. Chi avrà trasgredito o contravvenuto dopo il mandato impostogli dai detti ufficiali, incorra nella pena di venti soldi e tante volte quante sarà stato loro ingiunto dagli stessi Sigg. Priori; nondimeno siano tenuti a riempire e a chiudere le grotte predette e ognuno possa accusare con giuramento chi fa diversamente ed abbia la terza parte della pena. Inoltre il Potestà, al principio del suo incarico, sia tenuto a visitare di persona e a verificare con due Priori intorno alla detta Città sulle cose predette e, secondo quanto avranno trovato, così proceda e in simile modo il Potestà e i Priori siano tenuti una volta al mese a recarsi a controllare le mura del Comune e intorno alla detta Città e scrivere e proporre al Consiglio tutti i difetti delle stesse mura perché possa provvedere alla riparazione delle dette mura sotto pena di dieci libbre per ciascuno da applicare al detto Comune.

Cap. 71 - Che chiunque ha un mulino lo debba sistemare perché sia in grado di macinare

Stabiliamo ed ordiniamo che chiunque abbia un mulino nella Valle perlata e nel fiume Arlene lo faccia sistemare e, se non possa fare sistemare il

detto mulino, il Comune sia tenuto a comprarlo ad un prezzo competente e a tenerlo per il Comune come sembrerà e piacerà ai Sigg. Priori, dopo aver prima richiesto al padrone dello stesso mulino che lo sistemi e debba sistemarlo entro un termine congruo da stabilire dai predetti Sigg. Priori e, se non avrà voluto o potuto fare ciò, sia tenuto a vendere lo stesso mulino al medesimo Comune per il prezzo dichiarato sotto pena della perdita del detto mulino.

Cap. 72 - Che le acque piovane scorrano per i luoghi consueti

Stabiliamo ed ordiniamo che le acque piovane dentro e fuori la detta Città di Montefiascone scorrano per gli antichi rigagnoli e siano dirette e scorrano per i soliti corsi cosicché nessuna via o luogo siano impediti. Il Potestà e il Consiglio dei Sigg. Priori siano tenuti dal proprio giuramento, entro un mese dall'entrata in carica, a far trovare e tenere sgombri tutti i rigagnoli e i corsi antichi dentro e fuori la detta Città e nel suo territorio e farli sistemare così che le acque piovane attraverso di essi possano scorrere e defluire bene in quel modo che sembrerà agli stessi Sigg. Priori. Se poi qualcuno deviasse le acque predette per qualche altra via non consueta, paghi a titolo di pena cinque libbre di denari paparini e il Potestà sia tenuto a far fare le cose predette alla pena di dieci libbre a favore del Comune.

Inoltre stabiliamo che chiunque avrà voluto comprare le dette acque correnti per le vie e per le strade pubbliche, il Camerario del detto Comune possa venderle dopo aver fatto prima tre bandi e proclamari per tre volte in diversi giorni ed ore e siano vendute al maggior offerente a nome del detto Comune.

Cap. 73 - Che i signori Priori siano tenuti a far attingere l'acqua dal pozzo della piazza

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che l'acqua del pozzo della Piazza del Comune venga attinta in modo che appaia chiaramente e si possa prendere a sostentamento della Comunità. Tutte le spese da fare per i lavori del detto pozzo e le spese da fare per attingere l'acqua e la manutenzione siano ammesse dal Camerario del detto Comune come spese buone e legittime; inoltre faccia coprire il detto pozzo e faccia fare ogni altra cosa che su delibera del Consiglio Generale e dei Sigg. Priori sembrerà essere opportuna.

Cap. 74 - Che venga fatta una cisterna in ogni Contrada della Città di Montefiascone e in particolare nella piazza di San Bartolomeo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che a vantaggio della contrada di Borgheriglia e delle altre contrade e per il caso accidentale di un fuoco che divampi o venisse a divampare in conseguenza dell'accensione (*accessione = accensione?*) dello stesso ed anche per lo spegnimento (*absenssione = exstinctione?*) -cose che in qualche modo possano accadere alla Comunità mentre non fosse sicuro l'accesso alle fonti- nella piazza di San Bartolomeo debba esser fatta una cisterna o pozzo nel quale abbiano a confluire le acque piovane che scendono dal tetto della stessa Chiesa e degli altri luoghi intorno come sembrerà meglio e più vantaggioso a mastri esperti.

Che gli uomini e le persone della detta contrada facciano scavare e che sia scavato (*fovi = fodi?*) un pozzo di raccolta delle acque che defluiscono dai tetti, di buona forma, per l'uso della detta contrada, distante dalle fonti della Città più delle altre contrade, e murare lo stesso pozzo a spese e a carico della Città con la condizione che gli uomini della detta contrada debbano trasportare e far trasportare le pietre, la rena, le acque e la calce e fornire uomini come manovali.

Allo stesso modo siano tenute a fare le altre contrade e il Camerario del Comune sia tenuto a fornire la calce e i mastri per il lavoro della detta cisterna e delle altre contrade.

È da fare una rubrica⁽¹⁾ sulla strada, la via o l'itinerario che fanno attraverso la Città di Montefiascone tanto i pellegrini quanto gli altri che vi passano.

⁽¹⁾ Nel senso, credo, di segnaletica, ma in ogni caso sul testo sembra mancare qualcosa.

Cap. 75 - Che il Camerario del Comune sia tenuto ad esigere il pedaggio anche tramite l'appaltatore dello stesso pedaggio come risulterà deliberato nel Consiglio generale

Stabiliamo ed ordiniamo che il Camerario del Comune della Città di Montefiascone, o qualche altro incaricato dal Comune o dal Consiglio Generale⁽¹⁾ come appaltatore del provento e dell'entrata dello stesso pedaggio, esiga

e debba esigere il pedaggio del Comune da parte di tutti quelli che passano con i loro beni, cose, mercanzie e animali, come sotto è contenuto in modo particolareggiato e in quel modo e non diversamente. Tanto il Camerario quanto gli altri appaltatori del pedaggio siano tenuti e debbano avere le stampe o i sigilli per stampare tutte e singole le bollette contenenti in sé le cose che ciascuno eventualmente porta o conduce; nella stampa o segnatura delle bollette, quando venissero fatte dal Cancelliere del Comune, debbano essere presenti nel controllo del numero e della quantità che lo stesso Camerario deve ricevere dai passanti (*et transeuntibus = ex transeuntibus?*) due del numero dei Sigg. Priori che tengono le stampe o i sigilli, perché non ci possa essere inganno, e le dette stampe siano compilate in modi diversi come finora è stato consueto e, se si facesse diversamente, le bollette non valgano né abbiano fermezza di valore.

⁽¹⁾ La traduzione è libera in quanto sul testo c'è un rapido passaggio da una costruzione attiva ad una passiva.

Cap. 76 - Ordine e regola del pagamento del pedaggio

Prima di tutto sull'ordine della lana

Per ogni salma di lana su mulo, soldi quattordici

Per ogni salma di lana su asino, soldi undici
sotto una salma paghi in proporzione.

Sull'ordine del lino

Per una salma di lino crudo, soldi quattro

Per una salma di lino scotolato, soldi dieci

Per una salma di lino su asino, soldi sei

Per una salma di stoppa, soldi cinque

Per una salma di canapa cruda, soldi quattro

Per una salma di canapa mazzolata, soldi otto.

Sull'ordine dei panni di lana

Per una salma di panni fiorentini e senesi soldi venti

Per una salma di panni orvietani di Amatoro e amerini (di Amelia?) e degli altri nostri panni, soldi quindici

Per una salma di panni bisci (bigi?), soldi dieci

Per ogni braccio di panni fiorentini e senesi di colore rosso (*de grana?*), soldi zero denari quattro

Per ogni braccio di ciascun altro genere, soldi zero denari due

Per ogni rotolo di panni bisci (*bigi?*) e della Garfagnana (?), soldi quattro

Per ogni salma di panni di lino, soldi tredici

Per ogni salma di panni di canapa, soldi sei.

Sull'ordine del panno di seta

Per ciascuna salma di drappo, bolognesi quaranta

Per ciascuna salma di seta non lavorata, bolognesi trenta

Per ciascun braccio di drappo dorato, soldi zero denari quindici

Per ciascun braccio di velluto e di sidone (?), soldi zero denari dieci.

Sull'ordine dei guarnelli

Per una salma di guarnelli su mulo, soldi quattordici

Per una salma di guarnelli su asino, soldi dieci

Per una salma di bambagia bianca, soldi dieci

Per una salma di bambagia bianca filata, soldi dodici

Per una salma di bambagia nera filata, soldi quindici.

Sull'ordine delle spezie

Per una salma di spezie, soldi venti

Per una salma di cera soda e lavorata, soldi dodici

Per una salma di zolfo, soldi otto

Per una salma di allume, soldi dieci

Per una salma di uve passe, soldi otto

Per una salma di rascina e di feccia, soldi quattro

Per una salma di pece, soldi sei

Per una salma di cerusso (?), soldi dodici

Per una salma di miele, soldi sei

Per una salma di zafferano, soldi due

Per una salma di cumino, soldi dieci

Per una salma di burro, soldi otto

Per una salma di candele sepa (di sego?), soldi otto.

Sul genere della biada e del legume

Per ogni salma di grano, bolognesi due denari dieci

Per ogni salma di orzo, bolognesi due

Per ogni salma di legume, bolognesi tre denari dieci.

Sul genere del seme

- Per una salma di seme di lino, soldi cinque
- Per una salma di seme di canapa, soldi cinque
- Per una salma di senape, soldi otto
- Per centinaio di libbre di senape, soldi due
- Per una salma di semola, soldi tre
- Per una salma di cipolle, soldi dieci.

Sull'ordine della grascia

- Per una salma di cacio fresco, soldi cinque
- Per una salma di cacio stagionato su mulo, soldi otto
- Per una salma del cacio predetto su asino, soldi sei
- Per una salma di sugna, soldi sei
- Per una salma di pane, soldi uno
- Per una salma di uova, soldi cinque
- Per una salma di uccelli e di polli, soldi otto
- Per una salma di carni fresche, soldi tre
- Per una salma di carni secche, soldi sei
- Per una salma di noci e castagne, soldi tre
- Per una salma di composta, soldi tre
- Per una salma di fichi secchi, soldi cinque
- Per una salma di sepe (?), soldi sei
- Per una salma di pesci freschi, soldi otto
- Per (una salma di, sott.) salamoia, soldi otto
- Per una cesta di lucci e di tinche, soldi quattro
- Per cesta di lucci e di tinche piccole, soldi due denari sei
- Per ogni cesta o pagliolo di anguille, soldi cinque
- Per ogni cesta di lasche caloni e calvoni (molluschi?), soldi due
- Per ogni cesta di gamberi d'acqua dolce, soldi uno.

Sull'ordine dei libri e delle carte

- Per una salma di libri, soldi venti
- al di sotto paghi in proporzione
- Per una salma di carta pecora, soldi dodici
- Per una salma di carte bambagine, soldi dieci.

Sul genere del vino

- Per una salma di vino greco, soldi dieci

- Per una salma di vino giglio (?), soldi dieci
- Per una salma di Vernaccia, soldi dieci
- Per una salma di Malvasia, soldi dieci
- Per una salma di Moscatello, soldi cinque
- Per una salma di vino Latino e di aceto, soldi tre denari tre.

Sul genere delle bestie

- Per ogni puledro o puledra, soldi tre
- Per ogni mulo o mula brava, soldi tre
- Per ogni bestia vaccina e bufalina, soldi uno denari otto
- Per ogni centinaio di porci grassi, libbre tre
- Per ogni centinaio di porci di meno di sei mesi, libbra una soldi cinque
- Per ogni centinaio di porci sopra i sei mesi fino ad un anno, libbre due
- Per ogni porco grasso da dieci in giù, libbre zero soldi uno
- Per ogni centinaio di bestie da macello, soldi dieci
- Per ogni centinaio di castrati da macellare, soldi quindici
- Per centinaio di bestie che vanno e vengono dalla dogana, soldi sei denari otto
- Per centinaio di castrati, soldi otto denari quattro.

Sul genere dei metalli

- Per ogni libbra di argento, soldi sette
- Per ogni salma di stagno lavorato, soldi venti
- Per ogni salma di stagno non lavorato, soldi dieci
- Per una salma di acciaio, soldi quattordici
- Per una salma di rame lavorato, soldi venti
- Per una salma di rame non lavorato, soldi dieci
- Per una salma di ferro lavorato, soldi quattordici
- Per una salma di ferro sodo, soldi dieci
- Per una salma di scomina (?) di ferro, soldi tre
- Per una salma di vena di ferro, soldi tre
- Per una salma di piombo, soldi dieci
- Per ogni baschieria (?) soldi uno.

Sul genere dei meloni, cetrioli, limoni, mele granate, arance e baccelli di Sant'Angelo

- Per una salma di cedri e di limoni, soldi cinque
- Per una salma di arance, soldi quattro e quattro per il gabelliere
- Per una salma di avellane, soldi quattro
- Per una salma di altri frutti, soldi tre

Per una salma di mele granate, soldi cinque
 Per una salma di baccelli di Sant'Angelo, soldi cinque
 Per una salma di cetrioli e zucche, soldi tre
 Per una salma di meloni, soldi quattro.

Sul genere degli erbaggi, agrumi e sale

Per una salma di cipolle, erbaggi, carote e porri, soldi tre
 Per una salma di erbaggi di qualunque genere, soldi due
 Per ogni salma di sale, soldi quattro.

Sul genere della legna

Per una salma di lance non ferrate, soldi sei
 Per una salma di lance ferrate, soldi otto
 Per una salma di barili e di bigonci, soldi sei
 Per una salma di scodelle e taglieri, soldi tre
 Per una salma di legno non lavorato, soldi due
 Per una salma di suaro (?), soldi dieci
 Per una salma di botti e caratelli, soldi otto
 Per una salma di tavole, soldi cinque.

Sul genere del vetro e dei vasi

Per una salma di macine di pietre alla mostra, soldi tre
 Per ogni macina da molino, soldi cinque
 Per una salma di bicchieri e fiaschi, soldi otto
 Per una salma di vetro rotto, soldi due
 Per una salma di ruote, soldi tre
 Per una salma di altri vasi, soldi due
 Per una salma di tegole, soldi due
 Per una salma di vasi di vetro, soldi tre.

Sull'ordine dei giunchi

Per una salma di stuoie, soldi tre
 Per una salma di vinchi e di scarcia, soldi tre
 Per una salma di loglio, soldi tre
 Per salma di seracco (?) per i calzolai (?), soldi tre.

Sull'ordine delle funi e delle corde

Per una salma di funi e di corde su mulo, soldi otto
 ugualmente su asino, soldi sei.

Sull'ordine delle pelli e delle corna

Per una salma di cuoio conciato, soldi dodici

Per una salma di cuoi pelosi, soldi dieci

similmente su asino, soldi otto

Per una salma di pelle (*pelis = pellis?*) su basto, soldi tre

Per una salma di corna, soldi tre.

Sul genere delle suppellettili e dei letti

Per una salma di coltri nuove e farsetti, soldi dieci

Per una salma di letti vecchi, soldi cinque

Per una salma di arnesi nuovi, soldi dieci

Per una salma di arnesi vecchi, soldi sei

Per una salma di suppellettili vecchie, soldi tre.

Sul genere dello scotano e del guado

Per una salma di guado, soldi tre

Per una salma di cenere e di terra, soldi due

Per una salma di erba norzale (?), soldi tre

Per una salma di cenere per il vetro, soldi quattro

Per una salma di orcello (?), soldi tre

Per una salma di brisco, soldi dieci

Per una salma di rubia, soldi sei.

Cap. 77 - Sulla pena di chi froda il pedaggio

Stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà osato frodare o avrà frodato il pedaggio della città di Montefiascone andando e passando sia per la Città che per il territorio e il distretto senza l'apodissa dell'esattore del pedaggio del Comune della detta Città, se in qualche modo avrà frodato non denunciando interamente salme, cose o animali, sia tenuto e di fatto debba al detto gabelliere, senza proferimento di alcuna sentenza, ventiquattro denari per ogni denaro che fosse tenuto a pagare per la detta gabella, così da intendere che sia obbligato a pagare come sopra per ogni denaro dovuto e non versato e frodato ventiquattro denari e la dovuta gabella e il detto Potestà abbia la quarta parte di tutta la frode in qualunque modo sia stato scoperto e perseguito dai suoi famigli e da lui stesso. Vogliamo anche che i Sigg. Priori in carica non possano fare alcuna composizione su tali delinquenti riguardo alla predetta pena, dichiarando che sarà frodato il

pedaggio allorché qualcuno avrà oltrepassato la padrona del possedimento del fu Giovanni Muzio della vecchia contrada della Porta di Borgheriglia e questo si intenda per quelli che vanno verso la città di Toscanella e verso Viterbo; ed anche per la strada verso Bolsena si intenda aver frodato il pedaggio se qualcuno sarà passato senza apodissa oltre la chiesa di S. Martino; e se qualcuno oltrepassasse la fonte rotonda di S. Flaviano verso Orvieto e verso la fonte Fitricci e la chiesa di Santa Maria Nuova per la quale si va verso il lago e nella contrada della porta Santa per la via che porta a Viterbo fino al Monte di Rotunno e verso Montisole e del Campanile fino alla chiesa di Santa Lucia, i quali luoghi sopraddetti siano e debbano essere termini e confini di quelli che passano senza apodisse.

Vogliamo anche che sopra le cose di poco prezzo e di modesto valore e non commerciabili, le quali e che qualcuno avrà trasportato a spalle o su bestia, i Sigg. Priori o il Gabelliere possano provvedere e mitigare la pena a loro piacimento prima della sentenza. E se uno portasse a spalle o su bestia qualche cosa che fosse del valore di dieci soldi o meno non sia tenuto a pagare la pena della frode del pedaggio.

Similmente colui che esige il pedaggio o la gabella sia tenuto e debba stare attento a tutti gli immuni esentati dal detto Comune e cioè Vetralllesi, Bagnoresi e simili, tutti già soliti ad essere esentati come finora è stata consuetudine, dai quali o da alcuno di loro non possa assolutamente esigere nessun pedaggio, sotto la pena di venticinque libbre e la restituzione del quadruplo di quanto prese dai medesimi.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori o il Gabelliere siano tenuti e debbano accettare e conservare tutte le lettere patenti da emanarsi dal S. S. N. Papa, dai Rev.mi Sigg. Cardinali, dal Rev.mo Sig. Governatore del Patrimonio, dal Sig. Tesoriere del Patrimonio, da tutti i Signori oratori, armigeri, baroni e prelati finora consueti.

Similmente i Sigg. Priori siano tenuti e debbano (accertarsi, sott.), sotto vincolo di giuramento e alla pena di venticinque libbre per ciascuno, quando sarà capitato di vendere il pedaggio e i suoi introiti e proventi ad alcuno o a più uomini, che tali compratori del detto introito del pedaggio sia o siano tenuti a dare idonee garanzie e cautele così e in modo tale che si paghi al Camerario nei termini dovuti ed anche vogliamo che questo sia inteso in qualunque altra cosa da affittare e da vendere. Tutto ciò per mezzo e per tramite del Depositario e tale compratore o garante sia stabile cittadino della città di Montefiascone e allibrato e possenga beni mobili ed immobili almeno fino al prezzo della vendita del detto pedaggio,

altrimenti non debba essere ammesso sotto la pena predetta.

Similmente il compratore del detto pedaggio sia tenuto e debba ogni mese, secondo la rata per cui avrà comprato la gabella, pagare al Camerario del Comune predetto senza alcuna contraddizione la rata dovuta di tutta l'entità dell'acquisto del detto pedaggio, alla pena di dieci libbre da applicare per la quarta parte al Potestà e per tre parti al Comune e nondimeno sia sempre costretto a pagare dal Potestà della detta Città.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Gabelliere che avrà allora comprato la detta gabella abbia e debba avere per la sua dovuta mansione la bottega del Comune posta (*positis = positam?*) sotto la loggia del palazzo della residenza del Sig. Potestà e non dentro sotto la sala del Palazzo della residenza del Sig. Potestà predetto, garantite sempre al Comune le entrate e le uscite della detta bottega, senza dovere alcun pagamento al detto Comune.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni qualvolta sarà accaduto che fossero mosse guerre da parte di chiunque contro la Sede Apostolica oppure la Sede Apostolica avrà mosso guerre contro chicchessia entro i confini, e cioè da Firenze fino a Roma e da Roma fino a Perugia, cosicché e in modo tale che le strade fossero occupate dai belligeranti e uomini, mercanti e trasportatori con le loro mercanzie e cose non potessero percorrerle con sicurezza senza pericolo di perdita delle cose e sequestro di persone, allora i Sigg. Priori insieme con sei buoni uomini abbiano l'autorità di esonerare il compratore del detto pedaggio e di fare una detrazione dal loro acquisto secondo le loro descrizioni e i detti compratori siano assolutamente tenuti e debbano osservare la detta valutazione e detrazione da fare come sopra e rispetto ad essa non possano interporre ricorso o appello e, se sia stato interposto, sia nullo *ipso iure* in forza del presente Capitolo.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo che ogni cittadino e abitante stabile della città di Montefiascone possa senza pena portare alimenti per le sue bestie, cioè orzo e pane e le altre cose necessarie per il sostentamento delle bestie o masserizie e vitto dei pastori e dei servi senza il permesso dell'esattore del pedaggio. E se qualcuno avesse un suo servo fuori della Città possa anche portare e mandare i suoi beni per vivere, pane, vino, grano e farina senza pena, con il permesso tuttavia dell'esattore del pedaggio, e se qualche cittadino conducesse o mandasse i suoi animali a pascolare fuori il territorio di Montefiascone con l'intenzione di ricondurli indietro oppure li avrà portati a vendere e non li abbia venduti non sia tenuto a pagare il pedaggio.

Cap. 78 - Che se qualcuno sarà venuto ad abitare a Montefiascone sia esentato per un certo tempo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualche forestiero, che in passato non avesse avuto domicilio per qualche tempo nella città di Montefiascone, sarà voluto venire ad abitare nella detta Città e avrà voluto stabilire con la sua famiglia un soggiorno stabile per un certo periodo, i Sigg. Priori possano e abbiano potere di concedere al medesimo l'esenzione e l'immunità da ogni onere personale almeno per dieci anni da quando sarà venuto a prendere domicilio nella stessa Città e, se sarà stato fatto diversamente, la stessa esenzione sia nulla *ipso iure*. Se poi qualcuno volesse edificare qualche cosa, fare casa e abitare nella contrada del Poggio delle Felci dalla Porta di Bernardino in su verso la Rocca ed anche nel Castello, tale costruttore non sia affatto tenuto a pagare alcunché per la libbra della casa edificata per dieci anni dal giorno dell'inizio dell'edificio sopraddetto.

Cap. 79 - Che il Potestà o gli altri ufficiali del detto Comune in nessun modo possano procedere contro i Signori Priori

Stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà e gli altri ufficiali dello stesso e detto Comune in nessun modo possano procedere contro i Sigg. Priori o alcuno di loro dopo la fine del loro officio per quindici giorni per nessun ricercato pretesto, con la scusa di trasgressioni o delitti di qualunque genere o... (*sic*) le quali o i quali si dicessero essere commessi o essere stati commessi o siano stati commessi o fossero stati commessi da loro o da uno di loro durante il loro incarico (*quo tempore = pro tempore?*), o altrimenti accusati in modo non legittimo, anche ci fosse a chi di diritto interessa⁽¹⁾, e tutto ciò che ne seguisse da ora così come da allora sia cancellato e invalidato e di nessun valore ed efficacia. Ciò nonostante il Potestà e gli ufficiali che si comportassero diversamente incorrano nella pena di cinquanta libbre da applicare al Comune e da trattenere dal Camerario del detto Comune per lo stesso Comune, a meno che non commettesse un crimine contro lo Stato della Chiesa o altro per cui fosse da condannare a pena corporale, nel qual caso il Potestà predetto e il suo Camerario possano procedere impunemente contro tale delinquente, nonostante le cose predette.

⁽¹⁾ La traduzione è incerta.

Cap. 80 - Che ogni giorno di sabato il Potestà sia tenuto a far fare il mercato nella Piazza di Sant'Andrea

Stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, per vincolo di giuramento alla pena di venticinque libbre dal suo salario da applicare al Comune, sia tenuto all'inizio del suo ufficio a far bandire per i luoghi pubblici e consueti della Città di Montefiascone che tutte le Arti esistenti nella Città di Montefiascone, eccetto coloro che vendono panno colorato, ⁽¹⁾ siano tenute in quel giorno a tenere aperte le loro botteghe e a stazionare ai loro scanni e banchi. Inoltre tutti i fornai e i venditori di erbaggi e i pizzicaroli e gli uccellatori, le donne che vogliono vendere polli e uova, debbano venire alla stessa piazza e similmente tutte e singole le persone e gli uomini che vogliono vendere le loro cose e specialmente biada, orzo, grano e ogni altra merce secondo quanto sarà stato loro imposto e comandato, alla pena di dieci soldi per ogni trasgressore e per ogni volta.

⁽¹⁾ Il testo latino presenta un forte anacoluto.

Cap. 81 - Che le mura del perimetro della Città predetta siano portate a termine e aggiustate

Stabiliamo ed ordiniamo che le mura della Città di Montefiascone, dovunque ci sia stato uno scavo, vengano riparate da parte di coloro che hanno case o comunque casale, ricevuto il solito aiuto da parte del Comune e della contrada nella quale sia stato tale muro da riparare o da rifare, cioè il Comune fornisca o faccia fornire a sue spese la calcina e il trasporto della rena, dell'acqua e delle pietre e anche i manovali, eccetto i manovali addetti alla calcina e alla pozzolana, uno o al più due, i quali siano pagati dal mastro muratore da parte di chi ha la casa presso il muro e anche le pietre vengano comprate e portate nell'opera stessa e i tali che hanno le mura presso le case siano costretti e debbano essere costretti dagli ufficiali predetti al restauro e al rifacimento (e sia lecito, sott.) punirli e condannarli e dai Sigg. Priori possano essere legittimamente condannati ad una pena da imporre e dichiarare nella quantità di almeno venticinque libbre. Vogliamo inoltre che chiunque ha case o casali posti presso le mura della Città che circondano la Città stessa e voglia costruire sopra e sulle predette mura, possa e sia autorizzato a costruire dalle quaranta file in su

dei predetti muri, secondo come gli sarà piaciuto, lasciato un passaggio competente e sufficiente nei detti muri per il quale si possa comodamente camminare e stare a difesa della detta Città e abbia e debba avere dal Comune soltanto la calce e non altrimenti.

Cap. 82 - Che l'Ospedale della Madonna delle Grazie di diritto di patronato stia sempre sotto la protezione della Comunità della Città di Montefiascone

Stabiliamo ed ordiniamo, per il mantenimento del diritto di patronato che finora la Comunità della Città di Montefiascone ininterrottamente ha avuto ed ha in e sopra l'Ospedale della casa della Misericordia della Chiesa della Signora delle Grazie, la quale Casa e Chiesa furono costruite anticamente con l'opera, l'aiuto e la sovvenzione del Comune della Città predetta senza alcun suffragio di persone ecclesiastiche e spese delle medesime persone, che il detto Ospedale sia mantenuto e governato dallo stesso Comune e da uomini esperti da scegliersi dai Sigg. Priori della detta Città. Essi debbano nella gestione esercitare il loro officio fedelmente e legalmente sull'opera pia del detto Ospedale e i poveri di Cristo, quando saranno stati accolti nell'Ospedale stesso, siano trattati bene, con buona fede e devozione, e specialmente debbano avere diligente cura verso gli infermi che capitino nell'Ospedale predetto e nel fare accudire e ben mantenere tutti e i singoli che vengono nell'Ospedale predetto e amministrino perfettamente anche gli altri beni, cosicché siano aumentati piuttosto che diminuiti i beni predetti di spettanza e pertinenza dello stesso Ospedale, e far sposare le fanciulle che si trovano nello stesso Ospedale ed anche (nel far accudire, sott.) con i beni dello stesso Ospedale le altre persone molto povere e misere, quando capiterà, secondo quanto sembrerà convenire meglio ai Sigg. Priori ed ai Santesi e agli uomini incaricati dal Comune predetto; far nutrire i bambini e le bambine di cui non si ha notizia del padre e della madre anche a spese del detto Ospedale per amore di pietà perché non muoiano e rivedere e risistemare e, se sarà stato opportuno, far riparare i giacigli necessari ed opportuni e farne fare di nuovi, affinché nello stesso Ospedale siano ben accolti e possano stare gli eremiti, mostrando loro atteggiamento di carità ed impiegando con misericordia l'elemosina. Infine i Santesi e gli uomini scelti predetti debbano dare ogni anno il dovuto rendiconto delle cose amministrate ai Sigg. Priori della Comunità della Città predetta in forza del diritto di patronato predetto.

Cap. 83 - Che i cucitori portino a termine i panni nel tempo stabilito

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i cucitori o le cucitrici di panni siano tenuti a restituire ai proprietari i panni cuciti e completati entro otto giorni dopo averli tagliati e, se i panni saranno stati di uomini o di donne, entro quindici giorni per un prezzo congruo o convenuto. Chi avrà trasgredito paghi a titolo di pena per ogni volta dieci soldi paparini e si creda all'accusa di qualunque persona buona e di buona fama e si ritenga come piena prova così che basti per provare.

Cap. 84 - Che vengano fatte chiusure nelle vie comuni a spese di chi è interessato

Stabiliamo ed ordiniamo che chiunque abbia una via vicinale tra una sua proprietà e quella del suo vicino e consorte sia tenuto, a richiesta del vicino e consorte, a spese comuni dei detti consorti, a fare nella stessa via chiusure per loro comune utilità e, se avrà trascurato di farlo, incorra nella pena di venti soldi paparini e tuttavia a richiesta dei consorti sia anche costretto dal Potestà della detta Città a realizzare le predette chiusure.

Cap. 85 - Che per il vino, il grano, l'olio la comunità debba fare...

Stabiliamo ed ordiniamo che il Camerario della Città di Montefiascone o colui che avrà avuto il piazzatico sia tenuto e debba far fare, se non ci sono, tutte e singole le misure atte a vendere e a comprare il vino, l'olio ed il grano cioè lo staio, il moggio, lo staio quartarolo e il mezzo quartarolo, il petitto e il mezzo petitto, il terzo e la foglietta. Similmente per la vendita e l'acquisto dell'olio sia tenuto ad avere le giuste debite misure conformi come finora è stato consueto e nessuno osi o ardisca misurare, vendere o comprare se non con le dette misure alla pena di quaranta soldi per ciascuno e per ogni volta in cui avrà trasgredito, della quale pena la prima parte sia dell'accusatore, la seconda di colui che avrà tenuto le misure, la terza parte del Potestà che fa l'esecuzione e la quarta parte del Comune e chiunque possa accusare il trasgressore e si creda al giuramento dell'accusatore se sarà stato di buona fama. Colui che avrà tenuto le misure debba prestare tali misure e per ogni

statio abbia otto denari se le avrà portate fuori Città, se invece dentro la Città quattro per ogni volta che le avrà prestate, eccetto gli Albergatori che debbano tenere le loro prebende sigillate e conformi senza alcun pagamento della misura delle prebende, alla pena di quaranta soldi paparini se il Camerario o qualche altro non avrà tenuto le dette misure.

Cap. 86 - Che i Superstiti possano e abbiano l'autorità (di esigere, sott.) la pena di cinque soldi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Superstiti delle contrade, che i Sigg. Priori devono eleggere, possano ed abbiano l'autorità di esigere la pena di cinque soldi paparini da tutti coloro che non obbediscano riguardo al lavoro della Comunità al quale furono assegnati e possano esigere questa pena sopra le predette cose tante volte quante sarà stato necessario e applicarla al detto Comune; inoltre il Potestà predetto (sia tenuto, sott.) a loro richiesta a fare esecuzione contro gli inadempienti sopra le cose predette.

Cap. 87 - Sulla elezione e l'ufficio del Sindaco del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che dal Consiglio (*Consilium = per Consilium?*) Generale e Speciale della detta Città, che si debba riunire ogni anno alle calende di gennaio, sia scelto e si debba scegliere un cittadino idoneo e letterato, uomo di Montefiascone, che sia chiamato Sindaco. Questo abbia a difendere la detta Comunità e tutti i suoi beni e (*a = ac?*) giurisdizioni e comparire in qualunque Curia, Ecclesiastica o civile, di fronte a qualunque giudice o ufficiale, in qualunque causa tanto civile quanto criminale riguardante il detto Comune, tanto intentata quanto da intentare, tanto nell'accusa quanto nella difesa del detto Comune e dei suoi beni e debba prendere parte al Sindacato di qualunque Potestà e presentare petizioni a favore del Comune secondo quanto sembrerà bene ai Sigg. Priori e in genere fare e gestire tutte le altre cose che ogni vero Sindaco e legittimo procuratore può fare, con il potere di sostituire uno o più procuratori al suo posto con pieno e valido mandato. Il suo ufficio duri per un anno e al detto ufficio non possa essere eletto per un anno dopo la fine del suo incarico ed abbia e debba avere dal Comune per suo salario e mercede ciò che sarà stato ordinato dai Sigg. Priori allora Presidenti. Inoltre, se tale Sindaco nei fatti del

Comune e durante il suo ufficio avrà commesso qualche frode, venga punito con la pena di venticinque libbre e sia esonerato *ipso facto* del detto ufficio in ogni tempo e sia tenuto a risarcire i danni e gli interessi al detto Comune per il doppio.

Cap. 88 - Sulla raccolta di denari nella Festa di San Flaviano

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, a riverenza di Dio e della Beata Maria sempre Vergine Sua Madre e del Beato Flaviano protettore e difensore di questa Città, che prima della festa del Beato Flaviano nel mese di aprile tutti i Rettori delle Arti ed i Superstiti delle contrade della Città di Montefiascone siano tenuti e debbano, nei quindici giorni precedenti detta festa, far fare la cera per le luminarie di San Flaviano come finora è stato e resta consueto. Aggiungiamo a questo Capitolo che i sopraddetti Rettori e i Superstiti predetti debbano far gravare alla pena di dieci soldi quelli che trascurano e disubbidiscono così e in modo tale che debbano fare le dette luminarie ed il Potestà predetto faccia osservare le cose predette sotto la pena del prestato giuramento.

Cap. 89 - Che nelle Festività dei beati Flaviano e Margherita si corra al palio

Stabiliamo ed ordiniamo, ad onore e venerazione del Beato Flaviano nel mese di aprile e della Beata Margherita nel mese di luglio, che i Sigg. Priori siano tenuti per vincolo di giuramento, alla pena di venticinque libbre per ciascuno, a far comprare ogni anno dal Camerario del Comune predetto due pali, uno nella festa di San Flaviano e l'altro nella festa di Santa Margherita, del valore di sei fiorini d'oro per ogni palio, ai quali si corra nelle dette festività in questi luoghi nei quali sembrerà bene e piacerà ai Sigg. Priori. A correre i detti pali debbano essere invitate tutte le terre circostanti che i medesimi Sigg. Priori riterranno e alle terre medesime sia reso noto da lettere della detta Città nel tempo che sembrerà ai Sigg. Priori. Tutti quelli che vogliono correre ai detti pali vengano nella Città predetta liberamente e sicuramente -eccetto i banditi della Curia Generale del Patrimonio- nonostante qualunque rappresaglia e condanna.

Aggiungiamo a questo Capitolo che i fantini che vogliono correre ai detti pali debbano essere iscritti singolarmente; ugualmente (i nomi, sott.) dei cavalli che

corrono, e i cavalli che vogliono correre siano messi alla pari nel luogo della Mossa dal soldato del Potestà.

Inoltre vogliamo, ad esaltazione della festa della Madonna delle Grazie e a lode ed onore della stessa gloriosissima Vergine e per venerare la stessa festa, che i Signori Priori, per vincolo di giuramento e alla pena come sopra contenuta nel presente Capitolo, debbano e siano tenuti a far comprare dal Camerario del Comune un palio di panno di lana di colore bianco al quale si corra nella detta festa e sia del valore e di comune stima di quattro ducati d'oro almeno e a correre il predetto palio siano e debbano essere e possano intervenire puledre o cavalle di sesso femminile che debbano essere iscritte come sopra dal Cancelliere del Comune e per la corsa non ci possano essere meno di tre cavalle di diversi padroni e la stessa cosa vogliamo che si intenda per i cavalli che corrono ai pali di San Flaviano e di Santa Margherita, che debbano essere corridori usi e abituati a correre, di diversi padroni e nel numero predetto.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo, per sedare gli errori o le cause per le quali possano sorgere in qualche modo questioni, che i pali predetti debbano esser posti e stare nei luoghi sottoscritti della Città predetta e cioè: il palio che si corre nella festa di San Flaviano e della Madonna delle Grazie debba rimanere nell'angolo del muro dell'Apoteca del Comune nella quale il Cancelliere forestiero del Comune faccia e abbia continua residenza, cioè domicilio, e in quell'angolo venga sistemato con anelli di ferro o altrimenti così e in modo tale che sia fissato saldamente; il palio al quale si corre nella festa di Santa Margherita debba rimanere e stare nell'angolo della casa della chiesa di Sant'Andrea che è detta "la pontica"; similmente venga sistemato ivi stesso in modo tale che possa starvi bene fissando anelli di ferro e in ogni miglior modo possibile. Inoltre i pali predetti vengano offerti e dati al primo fantino che rimane a cavallo e che primo arriva al palio e se i cavalli da corsa soliti e consueti non saranno venuti nella detta festa nel numero sopraddetto allora e in quel caso il palio sia dato e consegnato alla Chiesa nella cui festa si celebra e corre.

Cap. 90 - Che nessuno rechi impedimento ai corridori ed ai fantini che corrono i Pali

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno, di qualunque condizione sia, osi né ardisca provocare né far provocare direttamente o

indirettamente qualche impedimento nelle strade pubbliche e in qualunque luogo dove i cavalli sono soliti correre il palio né mettere di traverso bastoni e altre cose tra i cavalli o le cavalle ostacolando gli stessi corridori e fantini, alla pena di cinque libbre di denari paparini da applicare al Comune e chiunque possa accusare ed abbia la terza parte della pena e le altre due parti siano del Potestà e del Comune; siano tenuti a risarcire ogni danno e l'interesse di colui al quale sarà stato arrecato impedimento.

Cap. 91 - Che nessuno osi o ardisca dire “qualche parte”⁽¹⁾

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca dire pubblicamente o di nascosto “io sono di una parte” e sostenere la faziosità (*particularitatem = partialitatem?*) o contrapporre a qualcuno “tu sei della tale parte” alla pena di venti libbre di paparini, la quale pena di fatto il trasgressore sia tenuto a pagare per una metà a beneficio della Camera Apostolica e per l'altra metà della Camera del Comune di Montefiascone.

⁽¹⁾ Penso si alluda all'eventualità di scommesse.

Cap. 92 - Che prima di tutto paghino il dazio gli uomini di maggior libbra

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni qual volta fossero imposti dazi, dapprima debbano essere scelti e scritti cinquanta uomini di maggior libbra e quelli che sono i maggiori, dai quali per primi si esigano gli stessi dazi e, finché tali dazi non saranno stati riscossi, non possa esser fatta nessuna esecuzione contro altri. Per la loro esecuzione ed esazione i lavoratori in avelini (?) e cololomi (?) ed anche i debitori degli stessi debbano e possano essere costretti nelle cose e nella persona a pagare gli stessi dazi finché non venga fatto l'intero pagamento, il qual pagamento vogliamo che si intenda avvenuto, e non altrimenti, se un pubblico ministro non dichiara che la colletta degli stessi dazi gli fu fatta pienamente.

Cap. 93 - Che la strada della città di Montefiascone sia indirizzata per via diretta dalla porta del Borgo Maggiore alla Porta di Borgheriglia

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che la strada di Roma sia indirizzata per la strada diretta della detta Città, cioè attraverso la Porta del Borgo Maggiore e la Porta di Borgheriglia verso San Nicola e verso Viterbo, e su ciò i Sigg. Priori siano tenuti per vincolo di giuramento a disporre così e in modo tale che l'utilità dei singoli sia divisa fra le persone, inoltre la strada predetta sia fatta messo da parte ogni pretesto: questo piace al Sig. Governatore a meno che non segua qualche cosa in contrario da parte Superiore.

Cap. 94 - Che non si metta denaro nel Ceppo Comune se non fino a dodici denari

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nel Ceppo del detto Comune, posto presso il banco del diritto del detto Comune, non si metta né si possa mettere denaro del detto Comune se non fino alla quantità di un bolognese per ciascuno e per ogni volta riguardo alle pene straordinarie sulle quali non si faccia scrittura. I Priori del detto Comune debbano tenere le chiavi del detto Ceppo e debba essere aperto alla presenza del Sig. Potestà e del Camerario e di tutti i soldi che fossero estratti il Potestà abbia la quarta parte, mentre le altre tre parti rimangano al Comune. Inoltre il Potestà e i suoi ufficiali siano tenuti dal proprio giuramento ad osservare e a fare osservare le cose predette alla pena di cinque libbre di paparini per ogni volta.

Cap. 95 - Che vengano alzate le pareti delle Apoteche del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori, a spese del Comune, facciano fare e alzare le pareti delle apoteche del Comune poste verso la casa di S. Nicola, di S. Pietro e vicino alla proprietà di Ricciarelli di Perugia dal lato superiore, così che si possano fare i solai sopra le dette apoteche e il Camerario del Comune possa pagare con soldi del Comune per l'innalzamento e per il lavoro delle dette apoteche.

Cap. 96 - Che coloro che rifiutano di pagare i dazi del Comune non possano essere eletti a qualche ufficio del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà rifiutato di pagare i dazi e gli oneri al Comune non venga eletto a nessun ufficio del detto Comune. Se fosse eletto la stessa elezione sia nulla *ipso iure* e, nonostante ciò, tale elettore sia tenuto a pagare la pena di dieci libbre di paparini e il predetto che rifiuta sia costretto dal Potestà della Città a pagare il debito o i dazi.

Cap. 97 - Che si faccia un postribolo dentro la Città di Montefiascone

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori dopo la pubblicazione del presente Statuto, sotto vincolo di giuramento, siano tenuti e debbano, per evitare illecite fornizioni, far radunare il Consiglio Generale nel quale si proponga di fare e disporre un postribolo dentro la Città di Montefiascone e ciò che risulterà deliberato dagli stessi Sigg. Potestà e Priori sia debitamente eseguito.

Cap. 98 - Sulla immunità concessa a chi ammazza un lupo o una lupa

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà ucciso un lupo o una lupa nel territorio della Città di Montefiascone e lo avrà presentato al Camerario del predetto Comune abbia dal Camerario predetto, dai beni del detto Comune, venti soldi e dai Rettori delle bestie altri venti soldi. Se poi avranno preso e portato come sopra cuccioli di lupo abbiano per ciascun cucciolo dieci soldi in tutto dai detti Camerario e Rettori ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Sul testo è scritto *lupachino*, ma è un probabile errore di distrazione per il quale è stata ripetuta la parola scritta esattamente sopra nel rigo precedente invece dei *Rectoribus* di cui ha precedentemente parlato.

Cap. 99 - Che nessuno possa essere preso in giorno festivo né in giudizio né in Consiglio Generale

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che in giorno di festa, se si celebrasse, nessuno possa essere preso dal Potestà e dai suoi ufficiali a richiesta di qualche creditore soltanto per debito e neanche possa essere preso in giudizio e nel Consiglio Generale per i dazi, alla pena di venticinque libbre da pagare dal suo salario.

Cap. 100 - Sui pioppi che i Camerari del Comune devono piantare nel Pantano, della riparazione della fonte dello stesso pantano

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Camerario del Comune in carica sia tenuto e debba, a spese del Comune, a febbraio e a marzo, subito dopo la pubblicazione del presente Statuto, far piantare nella zona del Pantano del detto Comune cinquecento o più pioppi, come sembrerà e piacerà ai Sigg. Priori, e curarli e farli crescere ed anche far fare una forma per la quale si possa incanalare e far scorrere l'acqua e fare aggiustare in buono stato il fontanile e l'abbeveratoio del detto Pantano a spese del Comune.

Cap. 101 - Sugli Esattori dei dazi del Comune e sul loro officio

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni esattore del denaro del Comune sia tenuto a redigere di sua propria mano l'estratto (*stractum = extractum?*) degli insolventi e a farli porre nel suo sindacato sul libro che viene detto Speculum degli insolventi con le quantità che essi fossero tenuti a pagare, con l'Anno del Signore, il giorno e il mese, circa la somma di tutte le quantità da lui riscosse e il loro nome con il nome e cognome. La medesima cosa diciamo di tutti gli altri debitori della Comunità i quali, dopo che saranno venuti a conoscenza dei Sigg. Priori, siano fatti scrivere sotto vincolo di giuramento dal Cancelliere del Comune predetto nel libro predetto e su di essi, entro otto giorni dall'ingresso del loro officio, siano tenuti a far fare esecuzione nelle cose e nella persona.

Cap. 102 - Che nessun forestiero possa entrare con le bestie nei territori di Montefiascone

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun forestiero possa entrare a pascolare con le sue bestie nei territori di Montefiascone senza espressa licenza del Consiglio generale alla pena di dieci libbre e se qualche ufficiale del Comune contro la detta ordinanza avrà fatto stazionare alcuni animali o avrà concesso il permesso di pascolare paghi a titolo di pena per ogni volta venticinque libbre di paparini da applicare al detto Comune.

Vogliamo anche che ai custodi dei danni dati e agli altri di Montefiascone sia lecito impunemente condurre al Palazzo della detta Città le bestie che avranno trovato nel territorio di Montefiascone per le quali non fosse stata data licenza nel Consiglio e presentarle al Potestà e condurre il custode dei detti animali se avranno potuto prenderlo e pignorare gli stessi senza altro mandato del Potestà o del Vicario.

Aggiungiamo a questo Capitolo che gli animali dei forestieri in soccida con i Montefiasconesi possano e siano autorizzati a stare nel territorio stesso e che nessun cittadino della Città predetta osi o ardisca con qualche pretesto tenere le bestie di qualche forestiero di qualunque genere esse siano nel territorio della detta Città senza espressa licenza come sopra e alla pena predetta.

Cap. 103 - Sulla elezione dei Sindaci dei Custodi dei danni dati e dei Castaldi del detto Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che all'inizio dell'ufficio di qualunque Priorato, i Priori in carica siano tenuti ad eleggere un Sindaco che debba sindacare i Custodi dei danni dati e i Castaldi del detto Comune sulle cose compiute e amministrate da loro in ragione del loro ufficio nonché tutti gli altri ufficiali del Comune dei quali non fosse stata fatta alcuna menzione nei Capitoli del presente Statuto così che il Comune in nessun modo venga frodato, in modo tale che entro tre giorni gli stessi Sindaci debbano di fatto sindacare i custodi e gli altri (*alii = alios?*) ufficiali predetti ed emettere sentenza assolutoria o di condanna secondo la forma del diritto e degli Statuti della detta Città.

Cap. 104 - Che il Potestà possa indagare su tutti e singoli i delitti e danni arrecati fuori del nostro territorio

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario sia tenuto e autorizzato ad indagare e giudicare e togliere le pene secondo la forma dei presenti Statuti su tutti e singoli i delitti e danni dati che fossero commessi dai cittadini e dagli abitanti e dai loro pastori e famiglie nei loro lavori agricoli ovunque essi siano e i danni vengano risarciti a colui che ha subito il danno come se i predetti delitti fossero stati commessi in tutto e per tutto nel territorio della detta Città di Montefiascone. Questo piace al Signor Governatore che passi per vecchio errore (?).

Cap. 105 - Che gli spazi dei luoghi dove è la Mossa dei cavalli vengano comprati (ematur = emantur?) dal Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che lo spazio dei luoghi dove si dà la mossa ai corridori e ai cavalli che corrono ai pali nelle feste dei Santi Flaviano e Margherita venga comprato dal Comune affinché i possessori dei luoghi stessi non subiscano danno in nessuna cosa che possa essere danneggiata e, se sarà stato fatto qualche danno, il Camerario del Comune sia tenuto a risarcire e a rendere soddisfazione con i beni del Comune.

Cap. 106 - Sulla manutenzione della pietra dei pesci

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il luogo e l'ubicazione delle pietre dei pesci nel quale si vendono i pesci vengano aggiustati, riparati, ampliati e mantenuti in buono stato dal Camerario del Comune così e in modo tale che i venditori dei pesci vi possano stare e fermarsi come sarà opportuno; inoltre ⁽¹⁾ coloro che vogliono vendere debbano ivi stesso scaricare e tenere le salme e i carichi dei pesci e non altrove senza licenza dei Sigg. Priori alla pena di quaranta soldi da applicare al Comune per ciascun trasgressore e per ogni volta.

⁽¹⁾ In realtà questo soggetto sul testo è un complemento d'agente che poi non concorda con il resto: *per volentes vendere... debeant...*

Cap. 107 - Che ognuno di Montefiascone faccia una cisterna nella sua casa

Stabiliamo ed ordiniamo che ognuno che abbia una casa nella Città di Montefiascone nella quale si possa comodamente fare una cisterna sia tenuto e debba, nel termine di due anni dopo la pubblicazione del presente Statuto, fare o far fare la cisterna nella detta casa alla pena di venticinque libbre per ogni trasgressore. Inoltre i Sigg. Priori siano tenuti ad eleggere due Superstiti che con diligenza debbano informarsi sulle case e debbano comandare ai padroni delle dette case che facciano le dette cisterne alla pena predetta. Le cose predette abbiano luogo se tali padroni ne avranno la possibilità, altrimenti vogliamo che in nessun modo siano tenuti e su queste cose i Sigg. Priori possano provvedere e disporre secondo quanto sembrerà loro, considerata la qualità del luogo e delle persone.

Cap. 108 - Sulla elezione dei Superstiti dei cellari e delle cantine

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, poiché per il grande numero delle Scantine e delle grotte fatte nella Città predetta c'è sempre da sospettare del crollo di qualche edificio della Città predetta -che non ci sia! ⁽¹⁾-, volendo dunque prevenire ed ovviare la rovina predetta con l'aiuto del Signore, i Signori Priori in carica, all'inizio del loro ufficio, scelgano e debbano scegliere sotto pena e vincolo di giuramento, due buoni e capaci maestri di pietre che giurino di riferire le cose sottoscritte ai Sigg. Priori e al Potestà, secondo legge e in buona fede. Tali Superstiti, entro otto giorni dopo il loro giuramento, debbano ispezionare tutte e singole le cantine e gli edifici della Città predetta ed esaminare con diligenza se a causa di qualcuno delle dette cantine o edifici possa minacciarsi un crollo e siano tenuti a notificare al Potestà ed ai Sigg. Priori quello che minacciasse o potesse minacciare rovina. Il Potestà sia tenuto a costringere e indurre il padrone di quella cantina o edificio, per il cui difetto l'edificio predetto potrebbe causare un crollo, a ripararlo ed aggiustarlo in un termine che deve essere dichiarato dai Sigg. Superstiti cosicché tale edificio non arrivi in nessun modo a crollare. Se qualcuno non avrà riparato la detta cantina e edificio nel predetto termine incorra

nella pena di venticinque libbre e sia tenuto a riparare integralmente il danno che eventualmente venisse a qualcuno dalla detta negligenza in un termine da stabilire dal predetto Potestà.

⁽¹⁾ Da intendere come apotropaico, nel senso di “Dio ci scampi!”.

Cap. 109 - Sulla prescrizione contro coloro che devono avere qualche quantità di denaro dal Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, poiché è risuonata alle nostre orecchie la mormorazione di molti e la diceria che la cupidigia e l'avidità (*avaritiae quae = avaritiaque?*) offuscano molti intelletti e con il passare del tempo tentano di riscuotere dal Comune due volte il pagamento, anche noi volendo ovviare, per quanto possiamo, alle frodi di costoro, con il presente Capitolo abbiamo ritenuto di stabilire che ciascun creditore del Comune di Montefiascone sia tenuto e debba chiedere ed esigere dal detto Comune la somma di quello che il Comune gli doveva per qualunque motivo entro un anno dal giorno dell'obbligazione del Comune fatta e dovuta a lui e, allorché l'avrà ricevuta, la faccia scrivere dal Cancelliere nel libro grande del Comune o Speculum con il giorno e il console (?) e la ricevuta (*refutatione*)⁽¹⁾ fatta al detto Comune dal creditore, la causa per la quale era tenuto ad avere il detto denaro. Che la detta causa dell'impossibilità sia scritta nel detto libro e tale creditore nel secondo anno, nonostante la detta causa dopo un anno, sia tenuto a chiedere per una seconda volta con tutte e singole le clausole espresse nel detto Capitolo⁽²⁾.

Vogliamo poi che se qualche creditore del Comune fosse tenuto a pagare dazi o imposte al Comune predetto, per mano del Cancelliere del Comune si detragga dalla somma che dovesse avere quello che fosse tenuto a pagare al Comune e si ponga all'entrata e all'uscita del Comune.

⁽¹⁾ V. anche II, 31, 38, 53.

⁽²⁾ L'interpretazione è incerta.

Cap. 110 - Che i sigg. Priori per vincolo di giuramento facciano fare le misure di pietra cioè lo staio, il mezzo staio e il quartarolo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che per il mantenimento dei diritti e delle giuste misure del Comune, i Sigg. Priori, per vincolo di giuramento, dopo la pubblicazione del presente Statuto facciano realizzare e lavorare da esperti e capaci maestri di pietra tre misure di pietra come sono nelle altre Città circostanti, cioè lo staio, il mezzo staio e il quartarolo, a somiglianza delle quali si possano anche misurare le misure di legno delle biade ed ogni genere di biada o legumi, le quali misure debbano stare e rimanere sotto la volta e la loggia del Palazzo della residenza del Sig. Potestà per la via e presso la via per la quale si va al Poggio delle Felci e lì debbano essere bene affisse e nel modo migliore conformate (*adiustatas = adiustatae?*) alla vera e giusta misura della Comunità della Città di Montefiascone, cosicché in ogni momento le misure del Comune possano essere rese note lecitamente e debitamente. Inoltre vogliamo che (per, sott.) coloro che vendono vino chiaro, un barile di vino sia e debba essere della misura di ventiquattro petitti, mentre (per, sott.) quelli che vendono mosto torbido un barile sia e debba essere della misura di venticinque petitti e così compratori e venditori di vino debbano osservare per il futuro nel modo predetto, sotto pena di cinque libbre di denari paparini per ogni trasgressore e per ogni volta.

Cap. 111 - Sull'ordine delle bestie da pagare in rapporto alle imposizioni da imporre

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, durante la vendita della gabella o dell'introito del macello del Comune, ogni cittadino e abitante nella Città di Montefiascone che abbia bestie minute e brade debba pagare nel modo e ordine sottoscritto salvo tuttavia e eccettuato che se andassero a pascolare fuori territorio in zone marittime o montane il Camerario debba loro defalcare in proporzione il sussidio secondo la volontà e dichiarazione dei Sigg. Priori e del Consiglio Segreto: innanzitutto per cento pecore e capre bolognesi venticinque, per cento porci mezzo ducato d'oro, per ogni bestia vaccina brada un bolognese.

Cap. 112 - Che se un forestiero volesse costruire la Comunità gli assegni il luogo della costruzione

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ad ogni forestiero intenzionato a venire ad abitare nella Città di Montefiascone che avrà voluto edificare una casa nella detta Città, e specialmente nel Poggio delle Felci in Castello, la Comunità sia tenuta a dare i casali che si trovano nelle dette contrade, senza alcun pagamento, purché avrà portato a termine il lavoro iniziato della costruzione della casa e non altrimenti.

Cap. 113 - Che gli insolventi paghino il quadruplo entro il termine

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutti quelli che non avranno pagato le imposizioni che la Comunità imporrà in futuro nel termine di quattro mesi in cui sarà stato imposto il libro delle esazioni, incorrano nella pena della maggiorazione di quattro volte di più, di cui la metà sia del Potestà e l'altra della Comunità e se il Potestà sarà stato trascurato nelle cose predette le quantità da pagare dagli insolventi siano considerate sul rendiconto e sul salario del Potestà.



LIBRO SECONDO



Le Cause Civili

Cap. 1 - Comincia sul modo di procedere

In primo luogo stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario della Città di Montefiascone possano istruire cause civili e nelle medesime cause si osservi tale ordine, vale a dire:

se uno sia stato citato di persona una volta o due volte nell'abitazione e non sia comparso nel termine per lui stabilito, il Potestà, il Giudice o il Vicario possano procedere contro di lui a carico dei suoi beni come contro un contumace secondo la forma del diritto, purché ne sia fatta proclamazione al banco del diritto per tre volte nello stesso momento chiedendo se tale citato è lì presente o risponda un altro che lo voglia difendere; e se tale debitore contumace, dopo l'avvenuta esecuzione nei suoi beni a causa della sua contumacia, sarà comparso davanti ai predetti Potestà o suo Vicario, dopo aver tuttavia citato il creditore predetto, gli sia lecito riparare la sua contumacia e, rifuse le spese al principale, sia ascoltato entro quattro giorni giuridici e gli siano restituiti i beni pignorati e quindi proceda nella causa secondo la forma del diritto e dei presenti Statuti; se invece non si trovassero beni del tale, il Potestà, il Giudice o il Vicario possano, a richiesta del creditore, bandire o far bandire tale contumace dalla detta Città e dal suo distretto per la somma richiesta e per le spese legittime. In questo bando sia dato a tale bandito il termine di cinque giorni per riparare la sua contumacia entro il quale (termine, sott.) possa essere scagionato, ma da allora in avanti non venga ascoltato e non possa essere ripetuto il bando se prima non avrà soddisfatto il creditore riguardo al debito di capitale e alle spese e se non paghi al Comune predetto, a titolo di pena, venti soldi paparini se sarà stato bandito per una somma pari o superiore a cento soldi, invece, sotto i cento soldi, cinque soldi paparini; inoltre dichiariamo che fino a venti soldi si conceda il pignoramento dei beni mobili, se si trovano, e altrimenti per qualunque somma, e se non si possano trovare beni mobili si conceda il pignoramento sui beni immobili, se si trovano, altrimenti, come è stato detto, si proceda al bando e il Potestà, il Giudice o il Vicario siano tenuti a far catturare il detto bandito (*exbannimentum* = *exbannitum*?) a richiesta del creditore e a tenerlo in carcere finché non sia stata data piena soddisfazione al creditore e al Comune riguardo alla somma richiesta e alle spese. Inoltre chi abbia catturato tale bandito abbia dal predetto bandito cinque soldi se dentro la Città, dieci soldi se fuori la Città o il distretto, e si stia e si creda al giuramento del richiedente se sia di buona fama con un solo testimone fino alla somma di trenta soldi e sia ritenuta per piena e legittima prova senza presentazione

di libello; così che per la condanna basti il mandato una volta e che nessuno possa citare in giudizio se non una sola volta.

Cap. 2 - Che i Castaldi del Comune possano citare uomini senza alcun mandato

Stabiliamo ed ordiniamo che i Castaldi del detto Comune, che siano stati e sono ora in carica, senza alcun mandato del Giudice o del Vicario possano citare e fare citazioni su cause e cose civili nei giorni festivi e non festivi un giorno per l'altro e dette citazioni siano valide e per il loro valore si possa procedere e si proceda come se si fosse dato mandato e fosse stata fatta delega e citazione in giorno giuridico, nonostante talune leggi e Capitoli dello Statuto dicano il contrario. Stabiliamo anche che i Castaldi del Comune, sotto giuramento, nel termine di tre giorni dal giorno del mandato debbano prendere, su richiesta del creditore, i beni ordinati dal Potestà e dai suoi ufficiali, alla pena di venti soldi paparini che il Camerario del detto Comune deve trattenere sul loro salario, oppure entro il termine di tre giorni facciano relazione al Potestà o ai suoi ufficiali che non si trovano beni del debitore.

Cap. 3 - Che i Notai delle Cause Civili (debbano, sott.) scrivere tutti i nomi dei partecipanti alla causa

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Notai delle cause civili debbano scrivere, prima che il Potestà segga al banco del diritto, tutti i nomi dei citati e di coloro a richiesta dei quali furono citati e che nella causa (*causa = in causa?*) i rei quanto gli attori debbano sedere così: i rei da una parte e gli attori (*actoris = actores?*) dall'altra e tali rei e attori, quando saranno chiamati dal Potestà o dal Castaldo, vadano al banco separatamente - e non altrimenti - a dire i loro diritti e se qualcuno si accostasse al banco prima di essere chiamato paghi di fatto a titolo di pena un soldo.

Cap. 4 - Che al di sotto di sette libbre non venga presentato libello né alcun Procuratore possa intervenire in giudizio in detta causa

Stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno avrà voluto citare un altro, da sette libbre in giù non venga presentato libello e nessun Procuratore

possa intervenire, ma il Potestà o il suo Vicario, fatta tal quale petizione presso gli atti, proceda nelle medesime cause semplicemente, per sommi capi e in forma extra-giudiziale e, esaminata la sola verità del fatto, trascurato l'ordine del diritto, (concluda, sott.) le dette cause senza il dovuto termine e se il Procuratore avrà voluto intervenire, sia punito dal Potestà di fatto con la pena di cinque libbre di denari.

Cap. 5 - Che il Potestà sia tenuto ad eseguire la sentenza nei riguardi dei rei confessi ⁽¹⁾ e di coloro che sono stati provati colpevoli

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario siano tenuti e debbano eseguire la sentenza contro i rei confessi e contro quelli che sono stati provati colpevoli per pubblica prova o per altro modo legittimo attraverso esibizione e dimostrazione di una pubblica documentazione fatta in giudizio dal creditore. Il Potestà, il Vicario o il Giudice, se sarà stato debitore di venti soldi o meno, impongano a tale debitore che non si allontani dal palazzo senza aver pagato o essersi accordato con il suo creditore e se la somma sarà stata sopra venti soldi fino a quaranta soldi si stabilisca un termine di tre giorni; sopra quaranta fino alla quantità di cento soldi, il debitore abbia un termine di cinque giorni; infine sopra i cento soldi, per quanto grande sia stata la somma, il debitore per pagare il suo creditore abbia un termine di dieci giorni, dando tale termine al debitore o ad altri per lui che legittimamente comparisse a fare il pagamento, fatte salve per il reo le sue eccezioni da proporre e approvare e da avere perentoriamente e con prove entro i detti termini, altrimenti, passato il detto termine, il Potestà, il Giudice o il Vicario, vista la verità del fatto, esegua debitamente la sentenza emanata dopo aver ricevuto giuramento dall'attore che abbia pagato al debitore tutto ciò che percepì oltre il risarcimento della sorte e delle spese. Il modo dunque da osservare in queste cose sia come è contenuto più sotto: se furono dati beni in garanzia o pegno tanto per l'esecuzione dei mandati, delle sentenze e dello Statuto tanto nel giudizio contraddittorio quanto per la contumacia e anche in qualunque altro modo siano stati dati, se i beni dati in garanzia siano per la somma di quaranta soldi il reo abbia un termine di cinque giorni per recuperarli; sopra i quaranta soldi fino a cento, otto giorni; infine sopra i cento soldi, per quanto grande sia stata la somma, quindici giorni. Trascorsi i detti termini, immediatamente nel giorno seguente il debitore sia ricercato a richiesta del creditore dal Castaldo del Comune, affinché

il giorno seguente riscatti e riprenda i detti beni e, se non li riprendesse, possano essere venduti dallo stesso creditore con bando da fare dal trombettiere del Comune e, se fossero venduti oltre il prezzo del debito del creditore e le spese legittime fatte nella causa, tutto ciò e il più che fosse venduto oltre sia restituito al debitore e, se non possano essere venduti perché non si trovassero compratori, che allora e in quel caso gli stessi beni pignorati debbano essere stimati da stimatori del Comune e, in base alla stima fatta e da fare, il creditore sia tenuto a trattenere presso di sé quello che non è stato pagato e divenga il vero padrone di detti beni. Se poi i detti beni non fossero sufficienti per il completo pagamento, allora si possa prendere dagli altri suoi beni fino all'intera soddisfazione del debito e delle spese e al detto creditore si consegnino la parte non pagata dopo aver fatto la stima e, se si fosse venduto o stimato di più del debito principale e delle spese, tutto ciò si restituisca di fatto al medesimo debitore.

⁽¹⁾ Il testo riporta *commissis* che io intendo errore di copiatura per *confessis*, come si evince sotto.

Cap. 6 - Sul doversi tenere diritto sommario verso i lavoratori tanto forestieri che cittadini

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno (che, sott.) abbia messo a servizio o prestato le proprie opere per lavorare per qualcuno in qualche lavoro, abbia fatto una tal quale petizione verbalmente davanti al Potestà o al suo Vicario in forma non giudiziale, il Potestà o il suo Vicario siano tenuti, per vincolo di giuramento sotto pena di dieci libbre di denari da trattenere subito dal loro salario, constatata la verità del fatto, a richiesta dello stesso lavoratore o richiedente a fare esecuzione reale e personale contro il tale oggetto di giuramento secondo la volontà del detto creditore finché al medesimo non avrà dato piena soddisfazione riguardo al debito di capitale e alle spese legittime.

Cap. 7 - Che il principale sia costretto prima del garante

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il fideiussore in nessun modo sia chiamato a giudizio o molestato in giudizio dal creditore se prima non sia stato fatto un diligente esame dei beni del principale debitore e, se fra i beni del

predetto debitore non si trovasse per soddisfare il debito, allora sia lecito al creditore citare in giudizio il suo fideiussore e ciò non sia valido per i fideiussori assegnati presso il Comune sia per reato penale sia per qualunque altra causa, contro i quali si possa fare esecuzione come contro i principali.

Cap. 8 - Che il principale sia costretto a richiesta del fideiussore

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Signor Potestà, il Giudice o il Vicario siano tenuti dal proprio giuramento a costringere il principale a liberare il fideiussore dalla garanzia e dalla fideiussione e lo mantenga indenne con la cauzione con la quale sia più piaciuto al fideiussore dopo che sia trascorso il termine dato (*datis = datum?*) dal creditore al debitore nel contratto di obbligazione formulato fra di loro e il Potestà, il Giudice o il Vicario siano tenuti a costringere il detto principale debitore, a richiesta del fideiussore, nella persona o nei beni secondo quanto sia piaciuto o piacerà allo stesso fideiussore.

Cap. 9 - Che coloro che sono stati riconosciuti colpevoli per pubblica prova siano tenuti a pagare un'indennità al Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che coloro che sono stati riconosciuti colpevoli attraverso la presentazione di una pubblica prova e la esibizione di qualche pubblica documentazione fatta dall'attore o dal suo procuratore al Potestà, al Giudice e al Vicario, una volta fatta la contestazione della lite, siano tenuti a pagare alla Camera del Comune dodici denari per ogni libbra dell'intero valore. La parte sconfitta sia tenuta a pagare alla parte vincitrice la detta indennità e tutte le altre spese legittime; nel detto caso in qualunque altra circostanza, una volta emanata la sentenza, paghi; anche se la lite fosse finita con lodo o patto fra le parti, dopo che sia stata fatta la contestazione della lite, si paghi l'indennità. Coloro poi che confessano il debito, appaia o meno una prova, non siano tenuti a pagare l'indennità se non la sola esecuzione e sia lecito al Potestà, al Vicario o al Giudice costringere personalmente e realmente a pagare l'indennità quelli che fossero condannati a pagarla e imporre loro una pena secondo la volontà degli ufficiali predetti, secondo quanto sarà stato necessario e sarà sembrato loro conveniente; inoltre nessuno che deve pagare l'indennità si allontani dalla curia

senza aver prima pagato, alla pena di dieci soldi per ciascuno e per ciascuna volta e, in qualunque momento avviene la contestazione della lite, si dia un termine di otto giorni per esibire prove, mentre in tutti gli altri atti si dia un termine ad arbitrio del giudice. Pertanto il predetto Potestà esiga che tutte le indennità dovute e da doversi al Comune predetto siano pagate e le faccia esigere e le faccia pervenire al Comune sotto pena di dieci libbre da prelevare dal suo salario, cosicché il Comune predetto in nessun modo sia frodato nel pagamento delle dette indennità e, per fare la predetta esazione, il Potestà e i suoi ufficiali siano presenti a richiesta del detto Camerario e facciano realmente e personalmente l'esecuzione secondo come avrà voluto il detto Camerario. Inoltre vogliamo ed ordiniamo che i Sindaci comandati dal Comune di sindacare il detto Camerario debbano e siano tenuti dal proprio giuramento in particolare a farsi mostrare tutti gli atti delle cause civili fatte al tempo dell'ufficio del detto Camerario e il Notaio delle cause civili debba mostrare, alla pena sottoscritta, e vedere se il detto Camerario fu sollecito o negligente nella predetta esecuzione e, se avrà trovato che per negligenza del Camerario alcune indennità dovute al Comune non furono pagate, il detto Camerario sia costretto e debba essere costretto a pagare dal suo salario al Comune predetto le stesse indennità omesse ed a titolo di pena paghi venti soldi e questo i detti Sindaci siano tenuti a fare alla pena di cinque libbre da applicare al Comune ed anche siano tenuti dal proprio giuramento ad osservare le cose predette.

Cap. 10 - Che si presti fede alla scrittura degli artigiani

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Signor Potestà o il suo vicario si attengano e credano alle scritture e ai libri dei mercanti e degli altri artigiani, nelle quali scritture e libri siano stati scritti ⁽¹⁾ l'anno del Signore, il mese e il giorno, ed innanzitutto ai mercanti nel valore di cinque libbre e similmente ai profumieri e agli altri artigiani nel valore di quaranta soldi, purché tali uomini predetti siano di buona condizione di vita e di fama, con giuramento prestato al medesimo, chiunque sia di loro, e a loro richiesta siano tenuti a procedere contro i debitori nelle predette quantità e fare diritto sommario come se fossero rei confessi e riconosciuti colpevoli, mentre al di sopra di quella quantità il Potestà sia tenuto a procedere come sarà stato di diritto.

⁽¹⁾ Sul testo compare *scriptis*, ma è da intendere forse per *scripti sint*, il cui suono anche in auto - dettatura può aver tratto in inganno.

Cap. 11 - Che la figlia provvista di dote o la nipote non succeda nei beni paterni e materni

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che (se) una figlia o nipote dotata o da dotare dal padre, dalla madre o dal fratello carnale abbia avuto o preso di persona qualche cosa dei beni paterni o materni o del fratello carnale o della madre della stessa nipote, non possa più avere o chiedere qualcosa dei beni della stessa madre, avo o ava o di altro degli stessi a motivo di successione “*ab intestato*” o a motivo della dovuta legge naturale o di qualche altra falcidia, ma sia e debba essere contenta e soddisfatta della dote predetta e di quello che i predetti padre, madre, avo, ava o fratello carnale abbiano dato o concesso o lasciato alla detta figlia o nipote né possa succedere al medesimo padre, madre, avo, ava o fratello carnale o ad alcuno degli stessi, e le cose predette siano valide nel presente, nel passato e nel futuro purché la dote o il lascito per la dote raggiunga la legittima, altrimenti possa intentare un’azione legale per l’integrazione secondo la forma del diritto. Aggiungiamo anche a questo Capitolo che se tale figlio maschio o figli morissero, allora e in quel caso tale femmina così esclusa per l’esistenza del detto figlio maschio venga reintegrata nella parte dalla quale era stata esclusa. E questo sia valido se il figlio maschio morisse senza aver fatto testamento, ma se volesse disporre diversamente dei suoi beni sia autorizzato e possa, nonostante qualunque cosa in contrario.

Cap. 12 - Sulle donazioni per le nozze, sul profitto della dote, sulla percentuale e i regali fatti alle donne

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, a togliere le liti fra coloro che contraggono matrimoni, una volta stipulato il patto matrimoniale del quale ci sia pubblico documento, tanto il marito quanto la moglie traggano profitto dai donativi per le nozze nonostante il matrimonio non sia stato consumato attraverso unione carnale, nonostante qualche legge che afferma il contrario. Questo non sia valido nelle cose date alla moglie ad onore del marito affinché la sposa sia più ornata per le nozze e per le feste e cioè le vesti, le cinture, il monile più grande (*maior = maius?*) di perle e l’anello festivo, ma solo nelle cose quotidiane ⁽¹⁾. Similmente, anche perché i mariti si gravano moltissimo nelle spese nuziali e in altri oneri per sostenere il matrimonio, stabiliamo ed ordiniamo che il marito, quando la moglie muore senza figli, allora e in quel caso acquisti la decima parte delle doti e cioè il

dieci per cento e più o meno in proporzione e, se sia accaduto che la moglie muoia lasciando figli superstiti avuti da altro matrimonio, allora il secondo marito acquisti il tre per cento dei denari e più o meno in proporzione; una elargizione data alla stessa moglie in casa del marito sia applicata per metà all'uomo e per l'altra metà a chi spetta di diritto e in caso di restituzione della dote, venga restituita.

⁽¹⁾ *Quotidiana*: il *sed* sembra contrapporre questa parola a *non in rebus datis*... Il cambiamento del caso (ci si aspettava anche qui un ablativo) è stato forse indotto dal precedente elenco riportato al nominativo.

Cap. 13 - Sui modi che il Notaio deve tenere nelle stipulazioni dei patti matrimoniali delle donne

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che non si contratti nessun matrimonio **S**o impegno verbale sull'argomento se non venga rogato un Notaio su consenso delle parti allo scopo che si possa avere come pubblica prova; i trasgressori invero paghino a titolo di pena al Camerario del detto Comune che li incamera a favore del detto Comune venticinque libbre di denari paparini.

Cap. 14 - Che le donne non possano essere gravate nelle doti per i debiti del marito

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se qualche marito di qualche donna **S**abbia commesso qualche delitto di qualunque genere per i quali delitti sia stato condannato oppure bandito o i suoi beni confiscati, prima che sia fatta l'esecuzione nei beni, venga restituita la dote della moglie, inoltre tutti i beni che ha o abbia avuto prima che fosse commesso il delitto o fatto il processo contro il marito o i suoi beni, siano interamente conservati e restituiti alla stessa moglie a richiesta della medesima e non si faccia nessuna esecuzione nei beni della donna a suo pregiudizio e subito vengano mandati ad esecuzione l'atto dotale e gli altri documenti della moglie, dopo aver mostrato, in modo conforme alla legge, le prove predette alla presenza del Sindaco del Comune predetto e ciò possa avvenire mentre il matrimonio ancora dura.

Vogliamo anche che le cose predette siano valide per le altre donne che nelle loro doti e diritti fossero gravate con il pretesto di qualche delitto commesso da chicchessia e il Potestà, il Giudice e il Vicario siano tenuti ad osservare ciò alla pena

di venti libbre da pagarsi dalla loro indennità al Camerario del detto Comune che incamera a favore del Comune stesso.

Cap. 15 - Che vengano pagati i legati pii alle Chiese della detta Città

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario siano tenuti e debbano per vincolo di giuramento, a richiesta e ad istanza dei Santesi delle Chiese e dei luoghi pii, fare e far fare le debite esecuzioni sulla persona e sulle cose contro tutti e i singoli gli uomini e le persone obbligate a pagare i lasciti per le cause pie e alle fabbriche delle Chiese, come sarà piaciuto ai detti Santesi o Procuratori o Sindaci delle stesse Chiese.

Cap. 16 - Che gli Albergatori non siano tenuti al risarcimento delle cose a loro non consegnate

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che gli Albergatori della Città di Montefiascone e i suoi cittadini e abitanti non siano tenuti a risarcire qualche ospite nei loro ospizi riguardo alle cose perdute e quelle che andassero perdute nei loro ospizi, a meno che non fossero state consegnate agli stessi albergatori o a qualcuno della loro famiglia.

Cap. 17 - Che il servo o discepolo preso a servizio non si allontani da esso e sul raggiungimento di compromessi nelle cause riguardanti i lavori dell'agricoltura

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualche servo o discepolo in servizio o da assumere in servizio con qualche signore o padrone, avrà lasciato lo stesso signore o padrone senza una giusta, legittima ed evidente causa e non avrà prestato il servizio promesso allo stesso padrone, decada *ipso facto* dal salario a lui promesso ed il salario sia applicato al padrone e nondimeno con il pretesto del detto servizio non possa chiedere nulla al detto padrone alla pena di cento soldi paparini da applicare al detto Comune, volendo che il predetto servo sia obbligato al padrone, nonostante le cose sopraddette, per tutto l'anno a soddisfazione della mercede stessa e nessun cittadino o abitante della detta Città possa ingaggiare per sé o prendere a servizio

il medesimo servo senza il beneplacito del primo padrone alla pena di venticinque libbre da togliere di fatto e da applicare al Comune. Se poi qualcuno avrà corrotto o sviato qualche servo dai servizi del suo padrone, sia tenuto a pagare la stessa pena, senza diminuzione e senza processo o sentenza, da applicare per la metà al Comune e per l'altra allo stesso padrone e su ciò si creda al giuramento del primo padrone con un solo teste di buona fama; inoltre, se si scoprisse che tiene con sé lo stesso servo contro la volontà del primo padrone e signore, fatta protesta a costui che l'ha preso a servizio perchè non trattenga il servo stesso, (se non, sott.) lo avrà licenziato entro tre giorni, si intenda che abbia sviato il medesimo e si abbia per piena prova e, al contrario, se qualche padrone abbia licenziato qualche suo servo senza una causa evidente e ragionevole e gli abbia dato licenza e lo abbia cacciato, sia tenuto a dare e a pagare il salario promesso al detto servo senza alcuna detrazione e il detto servo sia totalmente liberato da tale servizio. Per la conoscenza della causa legittima e ragionevole tanto dei servi quanto dei padroni il Potestà e il suo Vicario siano tenuti a indagare e chiarire sommariamente e tralasciato l'ordine del diritto, tuttavia mediante giustizia, e nondimeno lo stesso padrone incorra nella pena di cento soldi. Infine, se fra padroni e servi ci fosse qualche contrasto, che il Potestà e i Rettori delle Arti siano tenuti a far comporre lo stesso contrasto di diritto e di fatto a richiesta della parte richiedente, i quali Rettori debbano concludere come a loro parrà opportuno e sarà stato conveniente e per il loro lavoro abbiano da ciascuna parte cinque soldi per ciascuno. E anche se qualcuno fosse in contrasto o questione con il pretesto del collatico, del terratico, della società, del lavoro della soccida e degli animali di qualsiasi specie e di tutte le cose che dipendono e derivano dal lavoro e dall'agricoltura, i Rettori siano tenuti a trovare un accordo fra i medesimi, i quali (Rettori siano tenuti a comporre, sott.) di diritto e di fatto le liti e i contrasti di tal genere, secondo che sarà proceduto dalla loro volontà per il bene della pace delle parti predette.

Cap. 18 - Sui tramezzi da fare in comune nelle case e sulla posa del canale

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno ha un muro in comune con altri, sia tenuto a ripararlo a richiesta del vicino a spese comuni sotto pena di venticinque libbre di paparini. Se uno di loro avrà voluto murare o edificare o porre canali sopra il muro comune, possa edificare, murare nell'edificio stesso o nei canali; diversamente il vicino non possa né debba conseguire vantaggio senza

prima rifondere interamente al consorte la parte delle spese spettanti. Inoltre, se qualcuno avrà voluto porre canali ed edificare fra sé o i muri della casa del suo vicino o consorte, possa (farlo), diversamente il vicino o consorte, a richiesta di colui che vuole porre o edificare, sia tenuto e debba pagare e contribuire alla metà di tutte le spese poiché il vantaggio deriva ad entrambi in comune. E i canali si debbano porre sopra nel muro dei detti vicini e, se sia capitato che quel vicino sul cui muro fossero stati posti i detti canali voglia alzare il suo muro e togliere gli stessi canali, sia tenuto tuttavia a rimmetterli e farli rimettere nel muro meno alto a sue spese e, se qualcuno avrà trascurato di adempiere le cose predette, incorra nella pena di cento soldi paparini, della cui pena la metà sia del vicino e l'altra metà sia del Comune e nondimeno debba adempiere le cose predette. Il Potestà, il Giudice o il Vicario siano tenuti e debbano, per vincolo di giuramento e alla pena di venti libbre di paparini dalla loro indennità da applicare al Comune, a richiesta di quello che voglia mettere i canali, costringere l'altro vicino a pagare e a rifondere al medesimo la metà di tutte le spese e, se ci fosse dubbio sul muro di qualche casa o edificio murato, quello del quale fosse la casa o l'edificio possa far edificare cosse murate e la via del comune (*quinque semissum grossas?*)⁽¹⁾ liberamente e senza pena, mostrando il detto edificio a qualche muratore e si stia alla dichiarazione da farsi da parte sua sulla rovina predetta. Aggiungiamo a questo Capitolo che se chi ha abitazioni in comune⁽²⁾ e intende dividerle avrà voluto porre un tramezzo, che tale tramezzo o parete divisoria sia fatto a spese comuni. Inoltre se uno dei detti vicini avrà voluto fare il detto tramezzo e l'altro si sia rifiutato di farlo sia per impossibilità sia maliziosamente per altri motivi, a richiesta del vicino che vuole fare le cose predette, il Potestà o gli altri ufficiali del Comune predetto alla detta pena siano tenuti a costringere a pagare il tale che rifiuta di contribuire e pagare la parte a lui spettante, dedotte le spese, sommariamente, senza strepito e configurazione di giudizio; nondimeno, volendo fare il tramezzo, possa liberamente far fondare il detto tramezzo ed edificare il detto tramezzo senza obiezione, ma liberamente, a pietra, a calce o diversamente come fu richiesto dal vicino secondo la qualità della casa divisa e come risultò o sia stato dichiarato dai maestri muratori e del legno o carpentieri che devono essere assegnati dai detti ufficiali o da uno di loro a maggiore utilità dei vicini.

⁽¹⁾ La decodificazione è incerta: forse si allude alla distanza da mantenere rispetto alla via comunale.

⁽²⁾ Sembra di leggere *coatus* con un segno di abbreviazione posto sopra (*cohabitationes?*): il senso comunque appare quello interpretato.

Cap. 19 - Che chi fa citare, se non si presenta, sia condannato

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà osato far citare qualcuno in qualsiasi Curia per una causa civile o criminale e il citato sarà comparso e avrà aspettato quello dal quale fu citato e chiamato in causa e questo tale non sarà comparso, che allora colui che fu citato possa e sia autorizzato ad accusare la contumacia di quello, il quale sia tenuto a pagare a titolo di pena e di contumacia cinque soldi per la perdita dell'opera di quel giorno. Il Potestà in carica per vincolo di giuramento sia tenuto a trattenere quello che non si allontani dalla sala del Palazzo del Comune senza aver pagato i detti cinque soldi oppure sia gravato per la detta quantità a richiesta del detto citato.

Cap. 20 - Sul giuramento da fare o subire

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni sacramento o giuramento, dato da una parte all'altra parte su qualunque cosa o somma di denaro, uno sia costretto a subire o a prestare, da qualunque parte sembrerà opportuno, e tale giuramento sia decisivo di tutta la causa che fosse trattata, anche se avrà voluto giurare ad istanza dell'accusatore, sia ritenuto come confessione ed il Potestà costringa il medesimo a pagare le cose richieste sotto pena del giuramento prestato.

Cap. 21 - Sulla prescrizione dei possedimenti venduti

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno vende una cosa già venduta ed obbligata ad un altro, anche se il venditore l'abbia tenuta per un periodo di dieci anni e posseduta pacificamente e tranquillamente, nondimeno una vendita di tal fatta sia ritenuta simulata e fittizia e sia nulla per lo stesso diritto, né sia ascoltato né sia ammesso anche dicesse di avere il diritto di detto acquisto per il tempo o per l'occasione.

Cap. 22 - Su quelli che perdono la caparra

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se uno comprasse qualche cosa e pagasse al venditore una caparra, e cioè parte del prezzo, e dal patto tra di loro

convenuto sia risultato che dovesse pagare a tempo stabilito l'intero prezzo al venditore e non l'abbia pagato, che allora quella vendita sia nulla e colui che avrà dato la caparra la perda a vantaggio del venditore e ciascuno di loro rimanga nella propria libertà.

Cap. 23 - Sugli atti perduti in tempo di guerra e in qualunque altro tempo e sul possesso mantenuto per dieci anni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, poiché a causa della rovina delle guerre e della devastazione della Città predetta di Montefiascone i documenti e i protocolli delle vendite, degli acquisti, dei testamenti e degli altri contratti sono e sono detti perduti e non si possono trovare, volendo provvedere alla salvaguardia dei singoli ed ovviare alle discordie che potrebbero sorgere successivamente, che ⁽¹⁾ se qualcuno possiede o avrà posseduto in futuro qualche cosa per un periodo di dieci anni in buona fede tranquillamente e pacificamente e la cosa posseduta si trovi nell'allibrato del possessore, che tale possessore sia ritenuto come vero possessore e padrone. Inoltre, trascorsi dieci anni, non possa essere molestato, come se avesse pubblici documenti sulle cose predette, fatta pubblicazione per pubblica fama, o per mezzo di due testimoni che l'abbia comprata o sia stata donata o lasciata da un testatore, o per mezzo del giuramento di un Notaio che dicesse di aver scritto o visto le stesse cose nei protocolli di suo padre. Ciò abbia validità nelle cose passate nonostante qualche legge.

⁽¹⁾ “E stabilendo”: così a questo punto sul testo, ma è evidentemente un pleonaso rispetto allo “stabiliamo” iniziale.

Cap. 24 - Che sia reso diritto sommario ai forestieri e viceversa ai nativi del luogo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice e il Vicario della Città di Montefiascone sia tenuto e debba, a richiesta di qualche forestiero che voglia rivendicare qualcosa davanti a lui da qualcuno di Montefiascone, rendere diritto sommario in giorno festivo e non, senza strepito e configurazione di giudizio e, viceversa, sia tenuto e debba, a richiesta di qualche cittadino o abitante della detta Città che vuole citare in giudizio davanti a lui qualche forestiero, rendere diritto sommario in giorno festivo e non, e far sequestrare e porre in sequestro i suoi

beni nonostante qualche legge che afferma il contrario e costringerlo nella persona e nelle cose a dare idonea garanzia di conformarsi al giudizio⁽¹⁾ e di pagare il giudicato e questo statuto rivendichi per sé validità anche nei riguardi dei cittadini che non possiedono beni immobili.

⁽¹⁾ *De iudicio sisti*: si tratta probabilmente di una formula giuridica il cui significato sembra essere quello proposto, ma di difficile analisi linguistica (si veda anche il cap. 39 di questo stesso libro).

Cap. 25 - Che sia reso diritto sommario agli orfani, alle persone misere, agli ecclesiastici e alle vedove e sul non doversi pagare l'indennità delle esecuzioni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario della Città di Montefiascone siano tenuti e debbano risolvere e far risolvere le cause ecclesiastiche e delle persone ecclesiastiche, degli orfani e delle persone misere nel termine di quaranta giorni e terminarle sommariamente e in forma non giudiziale in giorno festivo e non, senza strepito e configurazione di giudizio, alla pena di venticinque libbre dalla loro indennità da pagarsi al Camerario del detto Comune che le riceve per lo stesso Comune. Inoltre per l'esecuzione di dette cause non si paghi nessuna indennità al Comune.

***Cap. 26 - Sulle cause fra consanguinei in cui si deve trovare un compromesso* (compromittentis = compromittendis, v. *indice sul testo latino*)**

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario della Città di Montefiascone sia tenuto e debba costringere le parti litiganti davanti a lui, se siano stati consanguinei o affini fino al terzo grado, a trovare un compromesso fra i loro consanguinei entro un termine di cinque giorni alla pena di dieci libbre di paparini da pagare dalla loro indennità, ad eccezione soltanto dei liquidi di cui compaia pubblica documentazione o tramite scrittura privata annotata per mano del debitore con il giorno, il mese e i testimoni, oppure sottoscritta da testimoni e, se alcuna delle parti avrà rifiutato di legittimamente compiere la volontà del signor Potestà e del Vicario, incorra nella pena di dieci libbre da applicare

al Comune e al Potestà. Quindi il Potestà predetto entro il tempo stabilito debba costringere gli arbitri fra le parti a concludere il lodo alla detta pena.

Vogliamo anche che, se il tempo e il termine determinato non fosse stato dichiarato dalle parti nel compromesso, allora il compromesso duri ed abbia effetto nel termine di due mesi dal giorno dell'avvenuto compromesso per qualunque causa e per ogni motivo e per quel che concerne i compromessi fatti tanto da consanguinei e affini quanto da altri uomini, nonostante qualche legge canonica o civile o costituzione che dispongano il contrario.

Cap. 27 - Sulle prescrizioni delle vie

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che d'ora in poi, a motivo del passaggio attraverso qualche possedimento fatto da qualsiasi persona, il tale che passa nel possedimento predetto non acquisti servitù né giurisdizione della stessa via in forza della consuetudine del lungo tempo del transito attraverso lo stesso possedimento, nonostante qualche legge o statuti che parlino in contrario riguardo alle prescrizioni, a meno che colui che fa valere il proprio diritto alla servitù predetta non mostrasse come il detto possesso nel passaggio stesso gli fosse stato dovuto dal padrone della cosa per altra causa che quella della prescrizione della via, se la detta via non fosse stata comunale o vicinale da meno di venti anni.

Cap. 28 - Sull'accettazione delle parti nelle divisioni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se uno dividesse beni e possedimenti che avesse comuni con altri e facesse una spartizione, che quella parte sia tenuta ad accettare la spartizione fattagli entro il termine di cinque giorni alla pena di dieci libbre e, ciononostante, sia tenuta ad accettare la parte della spartizione predetta e che sulle divisioni da farsi fra fratelli carnali il maggiore di essi sia tenuto a porre nella spartizione il fratello minore e così si debba fare di grado in grado fra congiunti e affini.

Cap. 29 - Sulle soccide delle bestie di qualunque genere siano

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutti e i singoli che hanno e tengono bestie a soccida a titolo di soccida, di qualunque genere siano,

debbano mantenerle bene, con diligenza, pascerle e custodirle e farle custodire diligentemente, affinché per la cattiva custodia non vadano perdute e possano perire e, terminata la soccida pattuita delle bestie stesse, (debbano, sott.) anche osservare e adempiere al tempo dovuto gli accordi intercorsi tra i contraenti le soccide e, dopo lo scadere della soccida, non debbano trattenere in nessun modo le dette bestie contro la volontà del padrone che le diede in soccida, alla pena di dieci libbre. Inoltre sia tenuto a risarcire al padrone di dette bestie ogni danno che sia derivato da quelle bestie e nondimeno, terminato il detto tempo, sia costretto dal Potestà della detta Città a dividere le bestie predette a richiesta di chi concesse la soccida predetta, alla pena di dieci libbre da pagarsi dal suo salario.

***Cap. 30 - Che quelli che vogliono vendere qualche
possedimento siano tenuti a rivolgersi al consorte dello stesso***

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno avrà avuto un **S**possedimento nella detta Città e nel suo territorio e avrà voluto venderlo o fare una permuta, sia tenuto e debba prima chiedere al suo consorte se voglia comprare o accettare la permuta (*permutationis = permutationem?*) e, se tale consorte avrà voluto averlo o cambiarlo per uguale prezzo, allora e in quel caso il tale che vuole vendere o permutare sia tenuto e, se avrà trasgredito, incorra nella pena di dieci libbre di denari da applicare al Comune. Ciononostante tale consorte possa e sia autorizzato a rivendicare tale cosa così venduta o permutata ad un altro entro il termine di un mese dal giorno dell'avvenuta vendita o permuta al prezzo al quale fu venduto o permutato il possedimento sopraddetto e il Potestà, per vincolo di giuramento e alla pena di venticinque libbre di denari da applicare al detto Comune, sia tenuto a costringere il tale che si rifiuta di vendere alla restituzione del detto possesso venduto o permutato, dopo aver fatto il deposito dello stesso prezzo realmente e personalmente secondo la volontà del detto consorte. Aggiungiamo anche a questo Capitolo che, se qualcuno avesse una cosa comune e indivisa con un altro, tanto mobile quanto immobile, e tale cosa non permettesse una comoda divisione, allora il Potestà e il suo Vicario siano tenuti e debbano, sotto la pena predetta a richiesta del richiedente, vendere o permutare la parte consorte della stessa cosa predetta, e se avrà trasgredito sia punito di fatto con la pena di venti libbre e nondimeno sia costretto a vendere o permutare del tutto la sua parte della cosa predetta.

Cap. 31 - Sull'ufficio del Notaio delle cause civili, sul suo giuramento e sul suo salario

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Notaio sulle cause civili giuri sui Santi Vangeli di Dio, toccando fisicamente le scritture con le mani, di scrivere fedelmente tutti gli atti che emergono nel procedimento della causa e prima che siano stati aperti di non rivelare le testimonianze se non al Giudice, al Potestà o al Vicario sulle cause civili e di scrivere tutti gli atti che spetteranno al suo ufficio fedelmente, in buona fede e senza indugi e di non ricevere alcuna somma di denaro se non come è contenuto nel presente Capitolo e di osservare tutti gli Statuti che riguardano il suo ufficio e durante il tempo del suo ufficio non possa avere qualche altro incarico alla pena di quaranta soldi; inoltre sia lecito a chiunque accusare i trasgressori e abbia la metà della detta pena.

Innanzitutto riceva per ciascuna sentenza sotto i venti soldi un bolognese, da venti a cento due bolognesi e sopra i cento, qualunque sia stata l'entità, tre bolognesi; per ciascun libello due bolognesi, per la produzione di eccezioni, replicazioni, triplicazioni o articoli un bolognese; per ogni produzione di qualsiasi documento o sentenza o per la contestazione di una lite o per un giuramento di calunnia un bolognese; per una sentenza definitiva e per l'esecuzione della stessa sentenza e per la proclamazione fatta contro un contumace due bolognesi; per ciascuna copia di atti o documenti data al richiedente in carta bombacina e per ciascun foglio semplice, due bolognesi; per ciascuna protesta un bolognese, per il giuramento di qualunque teste dieci denari, per l'esame degli stessi testi, soltanto su richiesta, un bolognese per ciascun teste, per l'esame dei testi sopra qualunque articolo sei denari, per il giuramento prestato presentato o riportato dalla parte richiedente due bolognesi e, se capiti di pubblicare le stesse scritture, il Notaio, oltre il prezzo predetto, (prenda, sott.) per ogni carta di un foglio tre bolognesi, e il Notaio delle cause civili sia tenuto, quando sarà stato richiesto a domanda dei Sigg. Priori al tempo del suo incarico, a fare senza alcun costo al Camerario del detto Comune tutte le ricevute (*refutationes?*) ⁽¹⁾ e presentarle in pubblica forma. Infine il predetto Notaio non possa essere procuratore per alcuno al banco delle cause civili sotto prestazione di giuramento.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo che nessun ufficiale forestiero possa essere rogato riguardo a qualche contratto di cittadini e attori di cause

civili sia che si tratti di causa commissaria o no, ma soltanto il Notaio predetto così come sopra è stabilito nel Libro Primo, sotto pena di venticinque libbre.

⁽¹⁾ V. anche I, 109 e II, 38 e 53.

Cap. 32 - Che le cause civili siano portate a termine nei termini sottoscritti e non si protraggano in eterno

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, affinché le cause civili non si trascininino per lungo tempo e per evitare le spese dei litiganti nella curia della Città di Montefiascone e perché le liti non si trascininino in eterno, il Potestà e il suo Vicario, per risolvere e terminare le cause e le liti che si svolgono davanti alla loro Curia, osservino i termini sottoscritti e cioè: se la somma richiesta fosse del valore di venti fiorini d'oro o meno, si concluda con sentenza definitiva entro un mese dal giorno della presentazione della richiesta davanti a loro e si proceda per sommi capi in forma non giudiziale senza strepito e configurazione di giudizio, considerata la sola verità del fatto. Nelle cause però che arrivano fino alla somma di cinquanta fiorini d'oro, entro un mese e mezzo dal giorno predetto e al di sopra, qualunque sia stata la somma, entro due mesi dal giorno della presentazione della richiesta come sopra, alla pena di venticinque libbre dall'indennità del Potestà a favore del Comune se non avrà deliberato, concluso e definito nei detti termini le cause e le liti come sopra. Se poi il Potestà fosse in dubbio in qual modo si dovessero giuridicamente pronunciare le cause che si svolgono nella sua curia, che a spese delle parti in lite possa e sia autorizzato a consigliarsi con un esperto di diritto o dottore e possa costringere le stesse parti a depositare di persona un'indennità secondo dichiarazione da farsi dal Potestà o dal suo Vicario, considerata la qualità della causa e delle persone litiganti, che sia congrua secondo il dottore e il consiglio ed anche a lui segnalare i dottori sospetti o fidati entro sei giorni dal giorno del deposito dell'indennità predetta.

Cap. 33 - Sui contratti dei minori, sul modo e la forma da tenere nel trattare con loro

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, per sovvenire alla superficialità nei modi e a tutti quelli che fanno e sciolgono i contratti di minori, affinché nei loro contratti e affari non possano essere facilmente danneggiati o lesi, che

le donazioni, le vendite, le alienazioni, le remissioni, le cessioni e le quietanze (*quietationes?*) di ogni cosa, azione, diritto, contratto o parola sotto qualunque forma fatte (*factis = factae?*) da minori o adulti senza un giuramento prestato di persona o con un giuramento senza la consapevolezza, la presenza e il consenso di tre o due dei consanguinei più vicini, se ci sono, o almeno di affini, e senza il decreto del giudice competente con i minori di venticinque anni compiuti, non possano essere fatte né in alcun modo celebrate e, se furono fatte e celebrate senza che siano state osservate tutte le formalità sopradette, siano presunte e considerate estorte con l'inganno e non abbiano nessuna validità. Nondimeno chi contrae con il minore contro la forma sopra descritta sia punito ad arbitrio del Potestà e del Giudice. E le cose predette abbiano valore anche per le donne sposate e non sposate le quali, se fecero contratti e si obbligarono contro la forma del presente Statuto, tali contratti e obbligazioni siano di nessun diritto e forza ed importanza e nessun Notaio della detta Città possa essere rogato su tali contratti fatti contro la forma predetta e, se avrà fatto diversamente, sia punito con venticinque libbre da applicare come sopra e nondimeno tale contratto sia assolutamente vanificato. Inoltre aggiungiamo che una donna forestiera e abitante della detta Città non possa similmente contrarre o obbligare senza la presenza, al posto dei suoi consanguinei, di due Sigg. Priori della Città e la presenza e il decreto del predetto Sig. Potestà o del suo Vicario e, se avranno fatto contratti o si saranno obbligate contro la detta forma, tale contratto *ipso iure* non abbia valore.

Cap. 34 - Sull'assegnazione del Procuratore e dell'Avvocato

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno abbia chiesto davanti al Potestà o al suo Vicario e Giudice che gli si dia un Avvocato o un Procuratore in qualche sua causa, lo stesso Potestà e Giudice siano tenuti e debbano affidare detto tal richiedente ad un Avvocato e Procuratore con un'indennità competente e lo stesso Avvocato e Procuratore sia tenuto a prestare patrocinio e avvocatura sotto pena di cento soldi paparini, ricevuta tuttavia dal conduttore la competente mercede.

Cap. 35 - Sull'assenza dell'Avvocato e del Procuratore

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno che ha un Avvocato o un Procuratore in qualche sua causa avrà detto davanti al Potestà e al Giudice

che il suo Avvocato o Procuratore è assente dalla detta Città o malato, che per la sua causa non ha altro Avvocato e Procuratore e avrà giurato ciò, che allora il Potestà o il Vicario e il Giudice sia tenuto a dare un termine competente, entro il quale termine per la stessa causa possa avere il suo Avvocato o Procuratore o un altro da sostituire in luogo dello stesso.

Cap. 36 - Che le questioni del lavoro agricolo delle vigne (e) delle terre vengano terminate in ogni tempo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutti e i singoli lavoratori delle vigne locate e delle terre della Città di Montefiascone e del suo distretto siano tenuti e debbano, per vincolo di giuramento, lavorare e fare lavorare bene, secondo legge e fedelmente i possedimenti a loro locati nei tempi dovuti e congrui, cioè potando le vigne o togliendo le frasche o zappando, munendo di sostegni, tagliando, scacchiando, legando e erpicando per tutto il mese di maggio e prima della festa della Madonna nel mese di Agosto. Se i predetti lavoratori non avranno fatto i lavori predetti nei tempi sopraddetti, perda(no) la metà di tutta la vendemmia e si applichi al padrone della vigna e non possano vendemmiare se prima non l'abbiano chiesto ai padroni del possesso. La stessa cosa diremo degli agricoltori e dei lavoratori delle terre, che cioè coltivino bene e fedelmente le maggese, che siano arate almeno per sette volte in diversi giorni e tempi opportuni secondo l'uso dei buoni lavoratori alla pena di cinque libbre e del risarcimento del danno da stimare da stimatori del Comune. Inoltre gli stessi lavoratori e ognuno di essi debbano portare parte del prodotto dei possedimenti dei padroni e non debbano né possano battere o trattare alcun genere di biada senza l'espressa licenza dei sopraddetti padroni dei possedimenti alla pena sopraddetta da applicare per un terzo al padrone della cosa, al Potestà e al Comune ed il Potestà sia tenuto a fare esecuzione sulle cose predette a richiesta dei querelanti sotto la detta pena.

Cap. 37 - Che i figli o le figlie e i fratelli carnali soccorrano i loro genitori o il fratello carnale ridotti in povertà

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i figli e le figlie e i fratelli carnali siano tenuti e debbano, se venisse il caso che il padre, la madre, il fratello

carnale si trovassero in vecchiaia e disgrazia e malattia, soccorrerli e farli soccorrere nel vitto e nel vestito quotidiano secondo la qualità di detti figli, figlie e fratelli carnali e visitarli e offrire mani soccorritrici e, se avranno fatto diversamente o trascurato di voler fare ciò, a richiesta del Potestà sulla semplice parola paghino a titolo di pena cento soldi paparini. Nondimeno siano tenuti a dare e fornire alimenti e riguardo alla salute e infermità continuino a stare a discrezione dei Sigg. Priori e il Potestà e il Vicario del detto Comune sia tenuto e debba, a richiesta del richiedente, eseguire e compiere le cose predette alla sopraddetta pena.

Cap. 38 - Che il creditore faccia quietanza al suo debitore

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che qualunque creditore sia tenuto a fare ricevuta (*refutationem*)⁽¹⁾ al suo debitore su ciò che abbia ricevuto dal medesimo per mano di pubblico Notaio a richiesta del debitore alla pena di dieci libbre.

1) V. anche I, 109 e II, 31 e 53.

Cap. 39 - Sul giuramento contro i sospetti e i fuggitivi

Ugualmente stabiliamo ed ordiniamo che se un cittadino di Montefiascone o forestiero abbia giurato che qualche cittadino della Città di Montefiascone o forestiero è sospetto e fuggitivo e dica davanti al Potestà o al Giudice o al Vicario sotto giuramento che deve avere dal medesimo così sospetto qualche somma di denaro asserendo una causa certa e dichiarata, allora il Potestà, il Giudice o il Vicario del detto Comune siano tenuti e debbano, a richiesta del detto giurante, fare arrestare e trattenere il detto tale oggetto del giuramento e non rilasciarlo finché non abbia dato idonea garanzia al medesimo di conformarsi al giudizio⁽¹⁾ e di pagare il giudicato, dopo aver avuto una sommaria informazione. Se il detto tale catturato volesse provare e provasse di non essere sospetto e fuggitivo anche rispetto alla somma dichiarata, allora il detto tale che ha giurato⁽²⁾ che fosse sospetto di fatto incorra nella pena di trenta libbre di paparini, data prova riguardo alle predette cose.

⁽¹⁾ V. cap. 24.

⁽²⁾ Interpreto come soggetto ciò che in realtà è all'accusativo.

Cap. 40 - Che in ogni tempo si renda giustizia a proposito di pane, vino, mosto e certe altre cose

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se si trattasse qualche questione tra alcuni a causa del pane, del vino, del mosto, delle botti, dei barili e dei cerchi, sopra a queste cause si possa e si debba rendere giustizia in ogni tempo, eccettuati soltanto i giorni festivi in onore di Dio e dei Santi, e sia resa dagli ufficiali del detto Comune nonostante le feste e (se) il giudizio avvenisse nelle predette valga e vincoli. È stato aggiunto a questo Capitolo che il Potestà di questa comunità e il suo Vicario siano tenuti a ordinare al debitore, subito dopo la sua confessione, che sotto pena di venti soldi paparini non si allontani dal palazzo senza aver prima pagato al creditore il debito o la cosa il quale o la quale il detto debitore risultò aver confessato.

Cap. 41 - Sull'offerta dei beni del debitore

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se un forestiero dovesse avere qualche cosa da qualche cittadino della Città di Montefiascone fino alla quantità di trenta libbre e se tale debitore affermasse di non aver la detta somma da pagare né (bene) mobile che arrivasse al detto valore e chiaramente apparisse per mezzo di giuramento che così è, allora e in quel caso il debitore possa e sia autorizzato ad offrire dai suoi beni immobili non obbligati ad alcuno e tale creditore sia tenuto ad accettare dai detti beni secondo stima da fare da stimatori del Comune sui beni di medio valore (*mediocris = mediocribus?*) e non su quelli migliori o peggiori e ciò sia valido anche per i cittadini della Città di Montefiascone.

Cap. 42 - Che si stia alle scritture dei debitori

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che qualunque creditore ha o avesse qualche scrittura fatta di propria mano del debitore, il Potestà della Città di Montefiascone e i suoi ufficiali, vista tale scrittura, siano tenuti a rendere diritto sommario al creditore predetto, dopo che lo stesso debitore o testimoni abbiano riconosciuto le lettere del detto debitore, eccetto le eccezioni di cui sopra sul pubblico istrumento.

Cap. 43 - Che sia lecito riprovare il giuramento

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, a togliere occasione di falso spergiuro perchè nessuno osi farlo, se qualcuno avrà giurato sopra una petizione fattagli secondo giuramento a lui prestato o riferito dal Giudice o dalla parte, e la parte contro la quale fosse il giuramento abbia opposto di poter riprovare il predetto giuramento prestato, che sia lecito alla parte che propone di riprovare tale giuramento entro dieci giorni da computarsi dal giorno del prestato giuramento.....⁽¹⁾. Se poi avrà provato entro venti giorni paghi venti libbre per la metà alla parte e per l'altra al Comune e se la detta parte contro la quale fosse stato fatto il giuramento avrà riprovato il giuramento predetto per mezzo di un documento o per altre legittime prove, allora tale.....⁽²⁾ sia costretto alla soddisfazione della cosa richiesta, nonostante il giuramento da lui prestato o altra soluzione fatta in forza del detto giuramento e nondimeno paghi a titolo di pena cento libbre da applicare al Comune e, se non possa pagare entro dieci giorni da computarsi dal giorno dell'emanazione della sentenza, gli si tagli la mano destra cosicchè sia separata dal corpo.

⁽¹⁾ Il testo è di difficile lettura e interpretazione per la presenza di segni di abbreviazione.

⁽²⁾ Sul testo si legge *tunc talis reprobator degerasset*: forse da intendere "allora (se) il tale che ha riprovato avesse giurato," (*degerasset = deierasset?*).

Cap. 44 - Che il Tutore e il Curatore possano costituire un Procuratore e anche un avvocato a nome di un pupillo o di un adulto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che qualunque persona che amministrasse gli affari di un altro, alla quale sia lecito costituire un attore, così come è il tutore, la tutrice e il curatore, possa costituire, a nome del pupillo o dell'adulto o di un altro di cui amministra la cura o la tutela, un procuratore come vero signore anche per sostituirlo per le dette cause in qualunque causa che fosse trattata nella Curia di Montefiascone e in qualunque luogo.

Cap. 45 - Che i signori Priori della città di Montefiascone insieme con il Potestà siano tenuti a dare Tutori e Curatori ai pupilli e agli adulti

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che sulle cause civili della detta Città il Signor Potestà o il suo Vicario siano tenuti a dare come tutori e curatori al richiedente o ai richiedenti - e a richiesta degli stessi e di ciascuno di loro - il consanguineo più stretto entro otto giorni dal giorno dell'avvenuta richiesta a difesa degli stessi pupilli alla pena di dieci libbre e i Signori Potestà e Vicario siano tenuti in queste cose predette a far valere la loro autorità e decisione e ciò abbia perpetua validità.

Cap. 46 - Che il Tutore non comperi cosa del pupillo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun tutore o curatore sotto qualche pretesto osi o presuma comprare qualche cosa dei detti pupilli o frodarli in qualunque modo sotto vincolo di giuramento e, se accadesse diversamente, tale vendita sia *ipso iure* nulla e sia punito con venticinque libbre di denari da applicare al Comune predetto con risarcimento del danno.

Cap. 47 - Sul rendiconto dell'amministrazione

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i tutori e i curatori e le tutrici e le curatrici ogni anno facciano e rendano e siano costretti a rendere conto della loro amministrazione riguardo ai beni del pupillo o della pupilla, dell'adulto o dell'adulta davanti a qualche buon uomo giurista e un buon notaio da scegliersi dai Sigg. Priori della Città di Montefiascone allora in carica. Il Potestà sia tenuto a costringere i tutori e i curatori a dare copia dell'inventario dei beni e delle cose degli stessi pupilli e adulti: se poi si troverà che qualche tutore o curatore ha amministrato con frode i beni del pupillo e dell'adulto, immediatamente rimuovano i tutori dalla tutela e i curatori dalla cura senza strepito e configurazione di giudizio e siano per sempre infami e siano costretti dal Potestà a restituire ai detti pupillo o adulto o ad altro tutore o curatore costituito in luogo dello stesso il doppio di quello che i predetti tutori o curatori abbiano danneggiato e sia lecito a chiunque accusare i predetti tutori o curatori e sia ritenuto come accusatore legittimo. E questo Capitolo abbia validità per le cose passate, presenti e future.

Cap. 48 - Che i contratti fatti non rechino pregiudizio ai primi creditori

Che nessun contratto di donazione, di emancipazione o di qualunque altra alienazione fatto (*factis = factus?*) dal padre o da altra persona abbia valore a pregiudizio dei creditori o delle creditrici se detta vendita o alienazione sia stata fatta dopo un contratto dovuto e il Potestà e qualunque altro ufficiale sia tenuto a rendere giustizia, a dare e far dare al creditore o alla creditrice - allontanato ogni pretesto dopo l'emanazione della sentenza o disposizione - se avrà voluto accettare, il possesso o la proprietà tanto delle cose alienate quanto delle altre cose e beni che furono vincolati al debitore o alla debitrice al tempo della contrazione del debito, nonostante la detta vendita o alienazione o emancipazione, e questo Capitolo abbia validità per qualunque persona cittadina o forestiera.

Cap. 49 - Sulle ferie da imporre nei giorni festivi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che le vacanze nelle cause civili in occasione delle messi e delle vendemmie ogni anno vengano imposte dal Consiglio Generale in questo modo: il Potestà e i Sigg. Priori in carica nella detta Città siano tenuti e debbano per vincolo di giuramento, quattro giorni prima delle calende di maggio e nelle calende di settembre, radunare e far radunare il Consiglio Generale e proporre e far proporre nello stesso Consiglio riguardo all'imposizione delle vacanze e le vacanze siano e debbano essere per quel tempo nel quale saranno deliberate nel detto Consiglio cioè nel tempo delle messi e delle vendemmie soltanto nelle cause civili, invece in altro tempo vollero che soltanto nelle cause civili fossero osservati i giorni sottoscritti e cioè:

la festa del Natale del nostro Signore Gesù Cristo con i quattro giorni precedenti fino all'Epifania compresa; le Ceneri con i due giorni precedenti; tutte le domeniche; la Pasqua di Resurrezione del Signore con sette giorni seguenti e precedenti; la festa del beato Flaviano protettore del Comune della Città di Montefiascone nel mese di aprile; l'Ascensione del Signore; la Pasqua di Pentecoste con i due giorni seguenti; il Corpus Domini; tutti i giorni festivi della Beata Vergine Maria; tutti i giorni festivi di tutti gli Apostoli; i giorni festivi dei quattro Evangelisti; i giorni festivi dei quattro dottori della Chiesa; la festa di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio; la festa della Vergine Apollonia il giorno nove di febbraio; la festa del Ritrovamento della Santa

Croce il 3 maggio; la festa di S. Giorgio il 23 aprile; l'apparizione del beato Michele Arcangelo a maggio; la natività del beato Giovanni Battista il 24 giugno; la festa della beata Margherita a luglio, la festa della Beata Felicità e della loro traslazione nel mese di novembre; la festa della beata Maria Maddalena il 22 luglio; la festa di San Lorenzo il 10 agosto; la decollazione di San Giovanni Battista il 29 agosto; la festa di Sant'Egidio il primo settembre; l'esaltazione della Santa Croce il 12 settembre; la dedicazione di San Michele il 29 settembre; la festa di tutti i Santi; la festa di Santa Caterina il 25 novembre; la festa di San Nicola il 6 dicembre; la festa di Santa Lucia il 13 dicembre; la festa di San Leonardo il 6 novembre; la festa di San Pancrazio il 12 maggio; la festa del Santo Salvatore; tutti i giorni di venerdì di marzo.

Il Notaio delle cause civili sia tenuto e debba osservare i predetti giorni.

Cap. 50 - Sulle cose trovate e sulla riconsegna di quelle perdute

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se uno avrà perso qualche cosa e qualche altro ritrovasse la stessa cosa perduta, questo tale che la trovò sia tenuto a confermare apertamente il ritrovamento della cosa e a dire apertamente di aver trovato la cosa perduta e se sa di chi era o a chi apparteneva sia tenuto a restituire la stessa cosa al padrone e signore della cosa stessa e, se non si trovasse il padrone o signore, debba consegnarla al suo padrino (?)⁽¹⁾ sotto la pena di cento soldi paparini dello stesso ritrovatore.

⁽¹⁾La lettura non è chiara.

Cap. 51 - Che nessuno lavori nelle festività sottoscritte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, a lode e riverenza dell'onnipotente ed eterno Dio e della Gloriosa Vergine Maria sua Madre e dei suoi Santi e Sante, dentro la Città di Montefiascone o nel suo distretto nessuna persona osi o ardisca lavorare o far lavorare nei giorni e festività seguenti: nella festività del Natale con un giorno precedente e due successivi; nella festa della Pasqua di Resurrezione con tre giorni prima e due giorni dopo; nel giorno dell'Ascensione di nostro Signor Gesù Cristo; nel giorno della Pasqua Rosata o Pentecoste; nel giorno dell'Epifania; nel giorno della Circoncisione di nostro Signore; del Beato Flaviano Martire in aprile;

delle Beate Margherita e Felicità e nella loro traslazione; nei giorni di Domenica; nella festività della gloriosa Vergine Maria cioè dell'Annunciazione, Purificazione, Natività e Assunzione; nella festa di tutti i Santi; di San Michele Arcangelo da celebrare nel mese di maggio e di settembre; della Santa Croce nei mesi predetti; nel giorno della festività di tutti i Santi; nel giorno della festività di Santa Lucia; di Santa Caterina; di Sant'Antonio; di San Leonardo; nelle feste di tutti gli Apostoli; nella festa del Corpo di Cristo; nelle festività dei quattro Evangelisti; di San Lorenzo; di San Giovanni Battista. Se qualcuno avrà trasgredito le cose predette paghi a titolo di pena per ciascuno e per ogni volta dieci soldi e nessun ufficiale possa né debba dare il permesso sulle cose predette e, se qualche ufficiale lo avrà dato, paghi il doppio della detta pena e il permesso predetto non abbia valore. Inoltre nessuna persona nei detti giorni debba mettere a disposizione di qualcuno qualche bestia per portare legna e per trainare legna alla detta pena. Si aggiunge a questo Capitolo che ognuno possa e gli sia lecito nei giorni e festività sopraddetti trasportare grano e altre biade e vino o mosto in tempo di sospetto e di guerra; possa anche ciascuno portare erba per le bestie eccetto nel giorno del Natale di Nostro Signore, di Pasqua, di Pentecoste, nel giorno della Beata Maria nel mese di Agosto, nel giorno dell'Ascensione; però i forestieri che abbiano portato qualche genere di grascia o di erbaggi in nessun tempo siano tenuti alla pena; anche i fornai possano portare legna per il forno senza pena eccettuate soltanto le predette festività dette nel detto Capitolo. E quelli che prestano le bestie per cause pie per qualche lavoro delle Chiese non siano tenuti in nessun modo a qualche pena e il Potestà possa e debba procedere e dare esecuzione alle cose predette perché nessuno possa addurre a pretesto l'ignoranza sulle cose predette. Il Potestà e i suoi ufficiali siano tenuti e debbano far fare bandi nella vigilia delle feste predette per i luoghi consueti della Città di Montefiascone.

Cap. 52 - Che in tempo di vacanza del Potestà anche i signori Priori abbiano libera potestà

Similmente stabiliamo ed ordiniamo a conservazione dello stato (*statu* = *status*?) di Santa Madre Chiesa e di tutta la repubblica della Città di Montefiascone che, nel tempo in cui capiti che la Città di Montefiascone manchi del Potestà, quelli che saranno Priori a capo del governo della Città predetta abbiano nel detto periodo libera potestà, per autorità del presente Statuto, di esaminare tutte e singole le questioni e cause criminali e civili e possano punire tutti e i singoli

delinquenti e punire e condannare coloro che commettono reati e delitti, e tutto ciò che sarà stato fatto dai detti Signori Priori abbia pienissima e valida fermezza di forza.

Cap. 53 - Che nessuno possa pretendere un debito pagato

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, volendo ovviare ad alcuni Screditori fraudolenti, nessuna persona osi o presuma chiedere in giudizio a qualche debitore un debito del quale ebbe soddisfazione e chi avrà trasgredito paghi a titolo di pena il doppio di quello che avrà chiesto: di tale pena la terza parte sia del Potestà, l'altra del Comune e l'altra di colui che soddisfece il debito e, se fosse mostrato un documento, il Potestà sia tenuto a farlo restituire e a farsi fare una ricevuta (*refutationem*)⁽¹⁾ prima che si allontanano dal Palazzo.

⁽¹⁾ V. anche I, 109 e II, 31 e 38.

Cap. 54 - Che un figlio di famiglia non possa obbligarsi senza il consenso del padre

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che un figlio di famiglia non possa Sobbligarsi in nessuna cosa senza il consenso del padre finché restasse con lui e nel medesimo domicilio e ciò abbia validità nelle cose passate, presenti e future.

Cap. 55 - Sulle servitù delle pareti

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, in ordine alla messa in opera Sdi travi, chiodi o qualunque altra cosa nella parete di qualcuno da parte di qualche vicino o in qualche altro modo, non si acquisti giurisdizione e servitù nella detta parete da parte di colui che avesse apposto o affisso le cose predette, nonostante quelle cose siano state fatte con il passare del tempo, della consuetudine, della prescrizione secondo il diritto, a meno che il tale non abbia mostrato legittimamente per mezzo di un documento o di testimoni qualche titolo che dal padrone della cosa fosse stato detto che la detta parete risulta legittimamente vincolata al tale che affigge la cosa. Inoltre il Potestà sia tenuto, a richiesta del padrone di quella parete, a far togliere tutte le cose affisse alla parete del tal padrone nel termine di tre giorni dopo la notifica

fattagli dal padrone di quella parete, alla pena di venticinque libbre da pagare dal suo salario nonostante qualche legge che affermi il contrario sulle prescrizioni. Pur tuttavia chi affigge la cosa alla parete predetta, dopo la protesta fattagli dal padrone della cosa e il termine a lui prescritto dal Potestà, Giudice o Vicario predetto, sia tenuto a toglierla dalla parete predetta alla pena di venti soldi paparini e a nessuno sia lecito di scavare o sterrare sotto la casa del suo vicino alla pena di cinquanta libbre e perda lo scavo o il fosso o la buca già fatta e sia tenuto a risarcire in ragione del danno patito. Questo Capitolo abbia validità soltanto nel tempo futuro dopo la pubblicazione del presente Statuto.

Cap. 56 - Sulle prescrizioni di dieci anni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque ha o abbia avuto un possesso di casa, vigna, lama o qualunque bene immobile in modo continuo, pacifico e tranquillo per sé e i suoi antenati per un periodo di dieci anni liberamente lo abbia, tenga e posseda senza altrui condanna, briga, controversia o questione come cosa sua e ciò abbia validità a titolo di giurisdizione come vero e giusto titolo.

Cap. 57 - Che si faccia un sussidio agli scolari che studiano diritto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Camerario del Comune sia tenuto a pagare con i soldi del Comune a ciascuno studente di Montefiascone in diritto decretale, in medicina, per ogni anno, dieci libbre di paparini per ciascuno studente purché tale studente si fermi in modo continuato a studiare a Perugia o a Bologna o in qualche altro luogo dove eccella uno studio del genere e non diversamente e questo vogliamo che si osservi per un periodo di tre anni se sarà rimasto a studiare e tanto gli stessi studenti quanto gli altri scolari della Città che si trovano in Città o fuori siano immuni ed esenti da ogni onere personale.

Cap. 58 - Che coloro che non pagano i dazi non siano ascoltati e quelli che recano danno ai beni degli stessi non siano tenuti alla pena

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che qualsiasi persona che non avrà pagato il dazio o i dazi da imporre eccetto i beni ecclesiastici nella Città

di Montefiascone e nel suo distretto nel termine di quattro mesi da computare dal giorno della proclamazione del bando sui dazi da pagare nella Curia della Città di Montefiascone in nessun modo sia ascoltata nelle cause criminali o civili finché non abbia pagato i dazi predetti. Escludiamo nelle cose predette le offese personali con spargimento di sangue.

Chi poi avrà arrecato un danno nei possedimenti e beni degli stessi che non pagano i dazi, non sia tenuto ad alcuna pena né risarcimento del danno.

Vogliamo anche e stabiliamo che, se qualcuno non avesse i suoi beni immobili accatastati nel catasto e nell'allibrato della Comunità, coloro che arrecano danno nei loro possedimenti di persona o con le bestie non siano tenuti ad alcuna pena e risarcimento del danno e il Potestà e i suoi ufficiali per vincolo di giuramento alla pena di dieci libbre siano tenuti ad osservare e a fare osservare le cose predette.

Cap. 59 - Sulla via da dare a chi non l'ha

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario o uno di essi siano tenuti e debbano costringere un vicino a concedere la strada ad un altro vicino, se non avesse la via per andare e ritornare al suo possedimento, per il luogo meno dannoso senza alcun prezzo, nonostante qualche processo o sentenza e senza osservare alcun ordine giudiziario, e sia tenuto a fare che ci sia cura e cauzione sulla concessione della detta via e sulla delimitazione della medesima via a richiesta della parte richiedente.

Cap. 60 - Sullo spazio da lasciare o mantenere fra i campi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque abbia terre o campi accanto alle terre di qualche consorte o vicino sia tenuto a lasciare uno spazio incolto di due piedi fra sé e il suo consorte o vicino a titolo di confine o delimitazione e che non sia lavorato da alcuno degli stessi o dei lavoranti e se qualcuno avrà trasgredito perché non abbia lasciato il detto spazio incolto paghi a titolo di pena cinque libbre di denari paparini. Il detto Capitolo debba essere bandito e il Potestà e i suoi ufficiali siano tenuti a fare eseguire la detta pena, la terza parte della quale sia del Potestà, una dell'accusatore e l'altra del Comune della Città di Montefiascone. Aggiungiamo a questo Capitolo che se nascesse qualche lite o questione tra alcuni a proposito dei confini, il Potestà sia tenuto, su richiesta di qualunque richiedente, a costringere le

parti a determinare i confini per mezzo di uomini incaricati e, se sarà stato negligente nelle cose predette, incorra nella pena di dieci libbre dal suo salario da applicare al Comune.

Cap. 61 - Che ogni oste sia tenuto ad avere una propria insegna e che la stessa insegna consueta di un altro qualche altro oste (non possa) usare per sé

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni albergatore che offre ospitalità nella Città di Montefiascone sia tenuto e debba tenere ed avere un'insegna davanti alla sua locanda e nessun albergatore possa né sia autorizzato ad usare per sé l'insegna di un'altra locanda né toglierla, sotto la pena di quaranta soldi se non tiene la dovuta insegna, inoltre incorra nella pena di cinque libbre se prende e usa per sé l'insegna consueta di un'altra locanda e non di meno sia tenuto a lasciare la detta insegna e farne un'altra e chiunque possa accusare e si stia alla sua accusa con giuramento e abbia la quarta (parte, sott.) della pena.

Cap. 62 - Che nei beni di un intestato succeda la linea maschile

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, per conservare la stirpe antica della casa e i beni degli antenati e la linea maschile, che nessuna donna possa succedere nei beni e nell'eredità di uno che sia morto senza aver fatto testamento, ma soltanto abbia e debba avere, per diritto di natura e della legittima, una dote da costituire per lei dagli stessi o da altri beni, secondo la qualità del peso e dell'eredità del defunto intestato, e non possa chiedere di più, anzi sempre nei beni e nell'eredità dell'intestato succeda e debba succedere nei beni paterni e materni il più vicino nel grado di consanguineità, cosicché sempre l'antica stirpe degli antenati sia mantenuta e accresciuta per linea maschile più degna di quella femminile.

Cap. 63 - In qual modo e come il debitore possa sottomettersi con i suoi beni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, affinché i creditori non vengano frodati dai loro debitori, che se qualche debitore avrà voluto sottomettersi con i suoi

beni ed evitare le carceri innanzitutto faccia citare il suo creditore o i suoi creditori e debba confessare i debiti davanti al Potestà e al suo Vicario nell'ora del diritto e spogliarsi dei suoi indumenti presso il banco delle cause civili nell'ora predetta e consegnarli al suo creditore e uscire a natiche nude dal palazzo del Potestà preceduto da suoni di tromba e avvicinarsi fino alla colonna della piazza di Sant'Andrea e lì stesso nella detta colonna, per tre volte, batterà fortemente il sedere e ogni volta dica ad alta voce mentre tutti ascoltano "il creditore è stato pagato" e, fatto questo, prometta solennemente al creditore o ai creditori su rogazione del Notaio, se mai in qualche tempo (giungerà) a migliore fortuna, di soddisfare il debito al medesimo o ai medesimi e pur tuttavia il tale che così si sottomette non possa stare né fermarsi nella detta Città per un anno e in ogni tempo sia privato *ipso facto* di tutti gli uffici.

Cap. 64 - Che sia lecito al locatore togliere la cosa affittata

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avesse da lavorare una vigna, un orto, una terra o qualsiasi altro possedimento per lavorarli, o casa a pigione o a (*positium?*) o ad affitto, sia tenuto, secondo il patto e le convenzioni stabilite fra di loro, a lavorare e far lavorare i detti possessi al tempo giusto ed opportuno secondo il modo di un buon lavoratore e, se avrà agito diversamente, sia tenuto a risarcire al locatore ogni danno e l'interesse e non possa trarre frutto del possesso senza permesso del padrone del possesso alla pena di dieci libbre. Se il detto conduttore non avrà pagato la pigione o l'affitto secondo le promesse fatte al tempo dell'avvenuta locazione ed anche dopo la richiesta fattagli entro quindici giorni, sia lecito al locatore predetto togliere subito le dette cose locate al detto conduttore e locarle a suo piacimento e senza pena ad un altro nonostante la locazione fatta per un tempo più lungo e, se ci sarà stata una penale, nel caso predetto cancelliamo l'istrumento. Il lavoratore che abbia preso in affitto la terra la debba lavorare a maggese e coltura e, se non avrà voluto lavorare la stessa terra, sia tenuto a rinunciare alla stessa per tutto il mese di Agosto. E la stessa cosa vogliamo che sia intesa per le vigne: se uno non avrà potuto o voluto lavorarle, sia tenuto a rinunciare per tutto il mese di novembre e, se non avrà rinunciato alla detta vigna, sia tenuto a lavorare e coltivare la stessa vigna, campo o terra secondo l'uso di un buon lavoratore e se non avrà voluto lavorarla sia tenuto a risarcire al padrone del possesso il danno e l'interesse. Se poi il lavoratore avrà tralasciato di lavorare qualche parte

del campo o della terra affittata, sia tenuto a dare altrettanto di quello che la detta terra avrebbe potuto fruttare, tenuto conto dei frutti della detta terra lavorata. Infine se una casa fosse stata data in affitto e il conduttore non avrà dato soddisfazione al termine della locazione, (il locatore possa, sott.), per autorità del presente statuto senza pena, entrare nella detta casa e chiuderla di sua propria autorità e tenere le cose che vi si trovano come pigione finché al detto locatore non sia stata data completa soddisfazione sulla detta locazione e, se al tempo della raccolta dei frutti qualche lavoratore fosse stato trascurato nella raccolta dei frutti degli altri possessi locati, (il locatore, sott.) senza pena sia tenuto e debba, entro cinque giorni dopo che sia stato richiesto, locare i detti frutti e raccogliere e far raccogliere e tenere presso di sé gli stessi frutti di autorità propria e in forza di questo statuto.

IN NOME DI DIO AMEN.
COMINCIA IL



LIBRO TERZO



I Malefici (i reati penali)

Cap. 1 - Sui malefici, gli eccessi (*excessibilibus = excessibus v. indice*) **e l'autorità del sig. Potestà di procedere sopra i detti malefici**

Inanzitutto, affinché i malefici non restino impuniti, stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà della detta Città, tanto presente quanto futuro, sopra ogni sorta di malefici, eccessi e delitti commessi e perpetrati nella detta Città e nel suo territorio e distretto, purché non siano stati prescritti da un periodo di due anni, possa procedere con l'accusatore a cui interessi oppure senza accusatore d'ufficio per mezzo di inquisizione, (possa) condannare e punire i delinquenti con la debita pena secondo la forma dei Capitoli del presente Statuto a denuncia di ogni genere di offesi, insieme e separatamente, e, intrapresa una via, possa ritornare ad un'altra affinché i malfattori e i delinquenti siano puniti con la pena dovuta, osservato o no l'ordine del diritto secondo quanto gli sembrerà e piacerà, assicurata però a ciascuno la legittima difesa e, nel ricercare la verità, possa procedere sommariamente e in forma extragiudiziale senza strepito e configurazione di giudizio. La stima invece dell'offesa non possa essere intentata insieme col procedimento penale. E perché più chiaro risulti il modo di procedere nelle cause criminali stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà predetto, non appena commesso il maleficio, mandi alla casa dell'offeso il Notaio dei Malefici a vedere e a indagare se lo stesso offeso voglia accusare o no il delinquente: se se non avrà voluto farlo, che allora e in quel caso subito sia tenuto a procedere attraverso inquisizione e, se sarà stato trascurato e ne sia venuto un maggior danno al delinquente e sarà capitato di procedere contro di lui da parte della Curia del Patrimonio a causa della negligenza del Potestà o della sua Curia, allora lo stesso Potestà abbia a mantenere tale delinquente indenne riguardo alle cose predette a sue spese. Se invece l'offeso avrà detto di voler accusare, il medesimo offeso abbia un termine di tre giorni per accusare dal giorno del compimento del reato e, passato questo termine, non sia più ascoltato ed il Potestà proceda d'ufficio; se poi il medesimo offeso avrà accusato, mostri la sua accusa per scritto davanti al Potestà e giuri che quelle cose che adduce nella accusa le crede essere vere e le possa provare e sottoscriva sé alla pena del taglione e dia giusta soddisfazione all'accusato o al denunciato predetto riguardo al risarcimento delle spese se la causa non avrà provato pienamente o parzialmente le cose che avrà denunciato. Aggiungiamo anche che, se nel presente Statuto non si trovasse la pena per il maleficio sul quale sia accaduto di procedere, allora il Potestà con la sua Curia possa procedere da cosa

simile a simile e tuttavia il Potestà e i Sigg. Priori che presiedono siano tenuti a fare tale somiglianza sui malefici. Sugli eccessi fra padre e madre, figlio o figlia, sorelle e fratelli ed abitanti nella stessa famiglia e fra gli altri consanguinei e affini fino al secondo grado commessi da tutti i predetti, eccetto soltanto quelli sui quali e sopra i quali non si possa procedere se non ad accusa dell'offeso, se seguisse morte o invalidità o se ci sia stata una cicatrice enorme destinata a restare per sempre, in questo caso soltanto si possa procedere. E lo stesso Potestà possa procedere contro un'offesa verso un forestiero o un'offesa contro lui stesso o i suoi ufficiali e punire con la pena del quadruplo chi commette un reato contro il Potestà e con la pena del doppio chi offende gli ufficiali di tutta la pena (che avrebbe) se avesse offeso una persona normale o privata. Aggiungiamo a questo Capitolo anche che se l'inquisito o l'accusato di qualche maleficio -nel tempo della risposta da fare dall'inquisito o dall'accusato- avrà chiesto che insieme con il Notaio dei malefici si aggiunga un altro Notaio cittadino che debba prendere parte nell'esame e nell'ascolto dei testi da esaminare tanto a richiesta della Curia quanto dell'accusatore, allora i Priori che presiedono, a richiesta del tale inquisito o accusato, abbiano a scegliere e deputare tale Notaio, il quale debba essere rogato sulle deposizioni dei testi da esaminare insieme con il Notaio dei malefici, tuttavia a spese e a carico del richiedente. Senza lo stesso Notaio e la sua presenza il Potestà o la sua Curia non possa procedere all'esame e all'ascolto dei detti testi qualunque siano e, se si procedesse, tale processo e qualunque cosa seguisse da quello sia nullo per lo stesso diritto e tuttavia lo stesso Potestà se avrà trasgredito incorra nella pena di dieci libbre. Tuttavia il detto Potestà ed il suo Vicario su tutti i processi che avranno fatto in ogni mese siano tenuti a pronunciare sentenze assolutorie o di condanna a meno che non ne siano stati legittimamente impediti. Gli accusatori poi, di tutte e singole le pene pecuniarie che avranno fatto pervenire in Comune in ragione delle loro accuse, abbiano e debbano avere la quarta parte. Aggiungiamo anche che, in tutte le risposte o deposizioni da fare da qualunque donna accusata o inquisita o chiamata a testimone in qualunque causa civile o criminale, il Potestà ed i suoi ufficiali predetti si servano ed abbiano con loro il Notaio delle cause civili oppure un altro Notaio cittadino in luogo del proprio e, se si fosse trasgredito da parte di qualcuno degli stessi, siano tenuti a pagare una pena di cinquanta libbre al detto Comune e qualunque cosa venisse fatta contro la presente procedura sia nulla *ipso iure*.

Cap. 2 - Sul modo di torturare i delinquenti

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà ed i suoi ufficiali non possano né siano autorizzati, con il pretesto del loro ufficio, a torturare qualcuno né a farlo torturare o soffrire a causa di qualche maleficio o eccesso se prima non sia stata esibita abbondanza di testi e di indizi con un termine di tre giorni al delinquente per opporsi contro e addotte anche le prove contro gli indizi ed i testi predetti entro lo stesso termine. E se il Potestà ed i suoi ufficiali avranno fatto diversamente siano puniti, al tempo del sindacato su di loro, con cento libbre di denari paparini da applicare per il detto Comune e pur tuttavia siano tenuti a pagare alla parte lesa altrettanto e la confessione estorta contro la detta forma con tale tortura non valga né vincoli né in base ad essa si possa procedere alla condanna. Aggiungiamo che alla detta tortura siano sempre richiesti i Priori e senza la presenza loro o della maggior parte di loro le cose predette non possano essere fatte in nessun modo sotto la pena predetta.

Cap. 3 - Sul modo di citare nei malefici e sulle citazioni dei medesimi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno fosse stato denunciato, accusato o inquisito nella Curia del Potestà nel caso di qualche maleficio da lui commesso, venga citato dal Castaldo del Comune su mandato del Potestà o del suo Vicario con cedola scritta che contenga in sé il tenore e l'effetto di tutta l'inquisizione, la denuncia o l'accusa con un termine di due giorni per rispondere. Lo stesso Castaldo sia tenuto a consegnare tale cedola al delinquente e, se nel detto termine non sarà comparso, sia citato una seconda volta con una seconda cedola senza il tenore dell'inquisizione o dell'accusa con simile termine entro il quale, se non sarà comparso a scusarsi in presenza dei predetti, sia posto in bando dal pubblico trombettiere del Comune in cima alla scala del Palazzo del Sig. Potestà nella quantità nella quale fosse da condannare secondo la forma degli Statuti: in tale bando venga fissato a lui il termine di tre giorni entro il quale possa comparire e scusarsi davanti ai predetti e, se entro il detto termine non sarà comparso e non si sarà scusato, sia ritenuto per reo confesso e provato di tutte e singole le cose contenute nell'inquisizione (*in questione = in inquisitione?*) o nell'accusa e finalmente i predetti Potestà e suo Vicario possano e debbano procedere alla condanna nelle dovute pene

secondo la forma degli Statuti di detta Città contro tale inquisito o accusato come se avesse confessato spontaneamente il maleficio. I forestieri poi che non saranno stati abitanti in Città, in caso di qualche maleficio, vengano citati sulle scale del Palazzo predetto con la cedola contenente in sé il tenore dell'inquisizione o dell'accusa da affiggere nella porta del Palazzo del Potestà da parte del detto Castaldo con un termine di otto giorni e, se non sarà comparso entro questo termine, sia ritenuto per reo confesso e provato e possa essere condannato nelle pene dovute secondo la forma degli Statuti, tralasciate altre citazioni e il bando. Se però l'accusato, il denunciato o l'inquisito sarà comparso davanti ai predetti a scusarsi, gli si dia perentoriamente il termine di cinque giorni per fare le sue difese e, passato quello, si proceda oltre.

Cap. 4 - Che il Potestà ed i signori Priori quando fossero commesse risse subito debbano provvedere secondo il modo sottoscritto affinché non si litighi più fra i cittadini e debbano far dare fideiussioni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualche rissa o discordia con armi e senza armi in qualche occasione sia provocata fra alcuni cittadini di Montefiascone, allora immediatamente il Potestà e i Sigg. Priori della Città predetta siano tenuti per vincolo di giuramento a costringere e a far costringere nella persona e nelle cose tali litiganti a dare e prestare idonee garanzie e sufficienti fideiussori di non offendere o ingiuriare nella persona o nei beni di alcuno degli stessi litiganti e non possano uscire dalla Curia e dal Palazzo finché non abbiano dato fideiussori di non offendere come sopra, a richiesta del richiedente o no, e se nelle cose predette il Potestà e i Priori saranno stati trascurati paghino per pena venticinque libbre a favore del Comune predetto.

Cap. 5 - Sulla pena di chi bestemmia Dio e i Santi e il giuramento sul corpo e sangue

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà bestemmiato o maledica l'Onnipotente Dio o la Gloriosa Vergine Maria sua Madre o avrà detto qualche parola non gradita, offensiva, obbrobriosa o disonesta contro Dio o la Beata Vergine Maria o qualche altra parola dello stesso significato, paghi per ogni volta cento libbre di denari senza diminuzione o patteggiamento o grazia alcuna e,

se non potrà pagare la detta pena, sia fustigato per tutta la Città; inoltre se qualcuno avrà bestemmiato qualche Santo o Santa, Santi e Sante di Dio dicendo le sopraddette parole o altre dello stesso significato, paghi per pena dieci libbre di paparini per ogni volta e per ogni Santo che abbia bestemmiato e nessuno osi dire ‘per il Corpo o Sangue di Dio o della Beata Vergine Maria’ e chi abbia trasgredito paghi a titolo di pena dieci soldi senza diminuzione. Inoltre se le predette cose saranno state dette alla presenza del Potestà, del Giudice o del Vicario o del Notaio del detto Comune, paghi il doppio delle pene predette e chiunque possa accusare sopra queste cose e si stia al suo giuramento con un solo testimone di buona fama ed abbia la terza parte della pena ed il Potestà ed i suoi ufficiali possano inquisire sulle cose predette e procedere contro un tale delinquente e di fatto punirlo e nessuno si possa scusare per causa della minore età ed il padre in questo caso sia tenuto per il figlio.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo che se qualcuno avrà negato riguardo alle bestemmie predette e alle altre cose come sopra contenute e gli sarà stato provato che fu così sul loro eccesso, che allora e in quel caso tale delinquente paghi un quarto di più oltre la pena come sopra determinata e se qualcuno avrà maledetto o bestemmiato San Flaviano o Santa Margherita o Santa Felicità protettori di detta Comunità, paghi di fatto a titolo di pena venti libbre di denari senza diminuzione.

Cap. 6 - Che il Potestà e i signori Priori siano tenuti a porre pace tra i discordi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice e il Vicario e il Consiglio dei Sigg. Priori siano tenuti dal proprio giuramento, entro un mese dopo l'ingresso del loro ufficio, a porre pace fra i discordi della detta Città e far fare pace perpetua fra di loro riguardo a tutti gli eccessi, i malefici e tutte le altre discordie, purché venisse fatta richiesta da una parte e da qualunque parte al medesimo fosse fatta supplica. Il Potestà abbia sopra queste cose pieno potere di imporre la pace a tutti e ai singoli, di indurre alla pace stessa con i loro avversari e nemici realmente e personalmente coloro che rifiutano ⁽¹⁾ e mandarli al confine secondo quanto sembrerà opportuno allo stesso Potestà e nondimeno di punire i disobbedienti. Coloro che non osservano le cose predette secondo quanto sarà stato comandato dai Sigg. Priori e dal Potestà, incorrano nella pena di cento libbre per ciascuno e per ogni volta, di fatto, senza proferimento di sentenza, da applicare al detto Comune, e tuttavia siano tenuti a fare pace, della quale pena la metà sia del

Comune e l'altra del Potestà, nonostante qualche Capitolo che disponesse in contrario. E se il detto Potestà sarà stato trascurato nelle cose predette perda dal suo salario cento libbre a favore del Comune predetto e che tutte le riappacificazioni, tanto fatte fino ad ora quanto da fare in futuro, siano valide e stabili e che nessuno agisca o osi o si muova contro le stesse o alcuna delle stesse alla pena di cento libbre di denari paparini a favore del detto Comune. E chi abbia fatto pace riguardo ad ingiurie o offese di qualunque genere e poi l'abbia rotta, paghi a titolo di pena cento libbre di denari paparini a favore del detto Comune, oltre la pena descritta nel contratto di pace.

⁽¹⁾ L'analisi linguistica è incerta, ma il senso sembra comunque chiaro.

Cap. 7 - Sugli omicidi, coloro che li fanno e quelli che danno aiuto, consiglio e complicità

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà ammazzato o ucciso un uomo o una donna sia punito con la pena del capo, cosicché il capo sia separato dal corpo e definitivamente muoia e, se non fosse trovato in forza del detto Comune, sia bandito in perpetuo dalla detta Città e dal suo distretto ed i suoi beni siano confiscati per due terzi al Comune e per la terza parte agli eredi dell'ucciso, inoltre coloro che hanno dato e prestato ordine, aiuto, consiglio e favore, incorrano nella pena di mille libbre a favore del detto Comune.

Cap. 8 - Sul rapimento di donne, l'incesto, lo stupro e la fornicazione

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se uno avrà rapito con la violenza una donna sposata o vergine o vedova di buona fama o l'avrà conosciuta per mezzo di violenza carnale oppure avrà commesso uno stupro con un ragazzo o sarà caduto in peccato di sodomia, se sia maggiore di diciotto anni, sappia di andar soggetto alle pene legali. Chi trattenesse con la violenza la moglie di un altro senza la volontà del marito a causa di libidine, conoscendola carnalmente, incorra nella pena di cento fiorini d'oro, se invece non la trattenesse, nella pena di venticinque fiorini e colui che rimanda la propria moglie e tiene una concubina sia condannato

alla pena di trenta fiorini d'oro. Inoltre, poiché per false nequizie, accuse o delazioni di alcuni sull'incesto che si pretende perpetrato tra persone di ogni genere talvolta si sconvolgono i matrimoni, che vengono separati ad arte e spesso pericolosamente ed indebitamente, e nascono odi tra i loro amici e si generano scandali, Noi, volendo prestare a questo male un'adeguata e giusta medicina, stabiliamo ed ordiniamo che nei crimini di incesto, adulterio, stupro, fornicazione nessuno venga ammesso ad accusare pubblicamente o nascostamente, o privatamente a meno che non fosse marito, padre, madre, nonna o nonno, figli o nipoti di ambedue i sessi fino al secondo grado, fratelli, sorelle e figli di fratelli e sorelle, i quali elencati soltanto vengano ammessi alla predetta delazione o accusa e non altri, alla pena di cento libbre di denari da pagare dal loro salario a favore del detto Comune. Aggiungiamo tuttavia che se tale rapitore o violatore o adultero con la concordia della parte offesa maritasse o prendesse in moglie la donna conosciuta carnalmente o violata, sia liberato dalla pena predetta e tuttavia quelli che prestarono aiuto, consiglio e favore ai predetti nell'adulterio e nella violazione incorrano nella pena di cento libbre per ciascuno degli stessi che prestarono aiuto.

Cap. 9 - Sulla donna che commette adulterio

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se qualche donna avrà commesso Adulterio, incorra nella pena di venticinque libbre e non debba né sia autorizzata a portare il mantello per tutto il tempo della sua vita: vogliamo tuttavia che il Potestà o qualche ufficiale del detto Comune non possa procedere per indagine sull'adulterio, incesto o stupro predetti se non a denuncia del marito, del fratello, del padre, della madre, del figlio e del fratello carnale, come sopra, sotto pena di cento libbre di denari da pagare al detto Comune dal suo salario.

Cap. 10 - Sulla pena del ladro e del brigante di strada

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno nella pubblica strada e nel Territorio della detta Città avrà depredato qualcuno fino a una quantità di dieci libbre ed oltre venga sospeso con il laccio alle forche cosicché definitivamente muoia; al di sotto venga fustigato e bollato in fronte con ferro caldo cosicché in ogni tempo si possa distinguere: se poi qualcuno in Città o nel suo comprensorio avrà rubato a qualcuno in casa o in altro luogo qualche cosa del valore di venti soldi fino a cento,

paghi a titolo di pena al detto Comune cento libbre di denari; da cento soldi in su fino a dieci libbre, sia tenuto a pagare duecento libbre; se poi sopra a dieci libbre, qualunque sarà stata la quantità, sia condannato a cinquecento libbre di denari per il detto Comune e se non avrà pagato le dette pene entro dieci giorni da computare dall'emanazione della sentenza, sia fustigato per tutta la Città e sia bollato in fronte cosicché possa essere riconosciuto in ogni momento; se poi qualcuno avrà rubato a partire da cento libbre oppure avrà commesso quattro furti nei luoghi predetti e ciascuno sarà stato del valore di dieci libbre o da qui in su sia sospeso con il laccio nelle forche cosicché muoia completamente e sia assolutamente tenuto nei sopraddetti casi alla restituzione delle cose sottratte a coloro che hanno subito il danno per un (quantitativo, sott.) doppio. Se poi avrà rubato meno di venti soldi sia punito ad arbitrio del Potestà.

Cap. 11 - Sulla pena di chi solleva un tumulto nel popolo della detta Città

Poiché per l'arroganza di alcuni spessissimo nel popolo insorge tumulto e rumore a causa del quale lo stato pacifico della Città predetta può facilmente venire turbato, volendo ovviare alle cose predette, stabiliamo ed ordiniamo che chiunque pubblicamente od occultamente avrà pensato e indotto a fare o a porre nel popolo e nella Città predetta qualche tumulto o rumore o avrà sollevato tumulto o rumore nel popolo a causa del quale lo stato pacifico del popolo della detta Città possa essere turbato, o chiunque avrà fatto, tramato o ordito sedizione contro il detto popolo della Città predetta, cioè chi avrà sollevato un tumulto, sia punito in cento libbre di paparini e se non possa pagare la detta pena gli si tagli la mano destra cosicché venga separata dal corpo e, se non possa essere preso, sia bandito da Montefiascone e dal suo distretto per la pena predetta e se in qualche momento sarà ritornato in forza del Comune e non avrà pagato la pena, gli sia amputata la ricordata destra. Il traditore poi dei predetti e della detta Città sia punito con la pena capitale e, se non sarà venuto in forza del detto Comune, venga bandito dalla Città e dal suo distretto con la pena predetta e mai possa essere fatto un nuovo bando e se in qualche tempo sarà venuto in forza del Comune non appena sarà venuto sia punito con la pena capitale cosicché muoia completamente. Ciononostante i beni dello stesso traditore siano devastati completamente e così devastati e distrutti *ipso iure*, senza proferimento di sentenza, vengano al Comune e siano applicati al Comune predetto. Aggiungiamo a questo Capitolo che se qualcuno avrà sollevato rumore e tumulto contro qualche persona privata, incorra nella pena di

cinquanta libbre e vogliamo che sia inteso come tumulto nel popolo ogni qualvolta tutto il popolo o la maggior parte di uno stesso vicinato abbia concorso al rumore.

Cap. 12 - Sulla pena di chi fa e compila un documento falso

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà fatto un falso documento o qualche carta falsa paghi come pena cento libbre di paparini e, se non possa pagare la detta pena, gli si tagli la mano destra cosicché sia separata dal corpo e se qualcuno avrà presentato consapevolmente tale falso documento in giudizio oppure l'avrà fatto fare, incorra in simile pena e tutto ciò che sarà stato fatto come conseguenza di detto documento sia inefficace e cancellato e di nessun valore e detto documento sia bruciato nella piazza del Comune e nella stessa pena incorra chi falsifica il sigillo e le lettere di altra persona privata e tanto l'artefice materiale quanto colui che consapevolmente presenti tale documento falso siano infami per sempre.

Cap. 13 - Sulla pena di chi falsifica il sigillo del Comune e le chiavi delle porte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà falsificato il sigillo del Comune della città di Montefiascone paghi come pena cinquecento libbre di paparini e, se non possa pagare la pena, gli si tagli la mano destra e gli si strappi la lingua dalla gola cosicché sia staccata dal corpo. Se non sarà venuto in forza del detto Comune sia posto in perpetuo bando della detta Città e del suo distretto per detta pena e non possa giammai esser fatto un nuovo bando se non avrà prima pagato la pena suddetta. Incorra poi in simile pena chi falsifica le lettere del Comune o qualche chiave di qualche porta della Città e il Camerario del detto Comune in carica sia tenuto, a spese del detto Comune, quindici giorni dopo la condanna di tale falsario, a fare ritrarre ignominiosamente lo stesso falsario nella parete del Palazzo del Comune predetto con alla gola il sigillo o le lettere. Aggiungiamo anche che se avrà falsificato o raschiato o distrutto gli Statuti e le Riformanze, gli atti o qualunque altra scrittura del Comune, paghi come pena duecento libbre di denari al detto Comune senza diminuzione e se non avrà pagato la detta pena gli sia amputata la mano destra cosicché sia separata dal corpo e sia in perpetuo privato di tutti gli uffici del detto Comune.

Cap. 14 - Sulla pena di chi rende falsa testimonianza

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque abbia reso falsa testimonianza su qualche causa tanto civile quanto criminale paghi a titolo di pena al detto Comune cinquanta libbre di paparini. Se non possa pagare gli si tagli la lingua e la si estragga dalla gola in modo tale che non possa più parlare e, se sarà stato provato che detta falsa testimonianza sia stata fatta a richiesta di qualche persona, colui che l'ha fatta fare incorra nella medesima pena e il detto testimone che ha deposto il falso sia tenuto a risarcire del doppio il danno a chi l'ha patito e su ciò si stia al giuramento del predetto che ha patito il danno.

Cap. 15 - Sulla pena di chi corrompe gli ufficiali del comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno corrompesse qualche Ufficiale del Comune, (se, sott.) nel Sindacato di tale ufficiale non avrà presentato denuncia contro il medesimo, sia punito con la pena di cinquanta libbre di denari. Se però avrà fatto denuncia contro tale ufficiale e l'avrà provata con un solo teste di buona fama, tale ufficiale corrotto paghi la pena predetta e tuttavia sia tenuto a restituire al detto Comune il doppio di quanto avrà preso.

Cap. 16 - Che nessuno conceda qualcosa al Potestà contro la forma dello statuto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno, in forza dei presenti Statuti, conceda parte di qualche pena o condanna di alcune pene o condanne al Potestà, al Vicario o al Giudice o ad alcuno del loro seguito, eccetto le parti concesse dalla bolletta per mani del Camerario e chi abbia fatto diversamente paghi come pena duecento libbre di paparini e sia ritenuto per spregiuro ed infame.

Cap. 17 - Che nessun ufficiale prenda qualche bestia in transito

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario ed anche i Sigg. Priori o qualche altro ufficiale della Città predetta sia

tenuto dal proprio giuramento a non prendere né a far prendere con la forza con qualche pretesto alcuna bestia a chi passi con il bestiame attraverso la Città e nel suo territorio alla pena di dieci libbre.

Cap. 18 - Che a richiesta del padre il figlio sia fermato

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario della Città di Montefiascone sia tenuto e debba, alla pena di dieci libbre da pagare dal suo salario al Comune, costringere e prendere e carcerare e detenere un figlio ribelle contro il padre e la madre a richiesta del padre e della madre e si creda alla sola parola del padre o della madre che affermano che il figlio si sia ribellato contro di lui o di lei.

Cap. 19 - Sulla pena di chi colpisce qualcuno con le armi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno con armi del resto proibite per loro natura, cioè spada, coltello nascosto, chiaverina, spontone o simili, o con qualche altro genere di armi avrà colpito qualcuno in faccia con spargimento di sangue, paghi a titolo di pena cinquanta libbre di denari paparini. Se poi con le dette armi colpì senza spargimento di sangue, paghi come pena venticinque libbre; se poi da tale colpo sia stata fatta sul viso una cicatrice evidente, sproporzionata e destinata a rimanere per sempre, paghi come pena duecento libbre di denari paparini, se invece su tale viso sarà rimasta una cicatrice permanente evidente ma non grande, paghi come pena cento libbre di denari paparini. Se poi qualcuno con le dette armi avrà colpito qualcuno sulla testa con frattura, paghi come pena duecento libbre di denari paparini; se poi con leggera e non gravissima frattura del cranio, paghi come pena cento libbre di denari paparini; se poi il feritore non potrà pagare le dette pene o non le avrà pagate entro dieci giorni da computare (*computandis = computandos?*) dal giorno dell'emanazione della sentenza, allora gli sia amputata la mano destra così e in modo tale che sia separata dal corpo. Se poi uno avrà percosso un altro con le dette armi in qualche parte del corpo e con tale colpo avrà reso invalido un membro oppure avrà fratturato un osso o con le percosse in tutto il membro lo avrà rovinato, paghi come pena cento libbre di denari paparini al detto Comune, della quale pena metà sia del detto Comune e l'altra metà di colui che fu percosso se avrà fatto accusa o denuncia alla Curia e, se l'aggressore non potrà pagare la detta pena entro dieci giorni da computare

dal giorno della pronuncia della sentenza, si amputi a tale aggressore la mano destra cosicché e in modo tale che venga separata dal suo corpo. Se poi qualcuno con le dette armi avrà percosso un altro in testa o dalle spalle in su con spargimento di sangue, paghi come pena cinquanta libbre di denari paparini; se poi senza spargimento di sangue sia punito con venticinque libbre; se però con le dette armi avrà percosso qualcuno con versamento di sangue in qualche altra parte del corpo sotto le spalle, paghi come pena venticinque libbre di denari paparini, se poi senza sangue paghi la metà di detta pena. Aggiungiamo anche a questo capitolo che per quanto riguarda cicatrice grande e non, frattura di cranio e invalidità o perdita di un membro si stia alla dichiarazione e alla parola con giuramento di un unico medico da scegliersi dal Potestà inquirente, e il detto Potestà ed il suo Vicario debbano seguire nel processo questa dichiarazione che il detto medico così scelto deve fare nel processo e tale dichiarazione sia ritenuta per vera e legittima prova, altrimenti non si possa procedere riguardo a cicatrice enorme o no, all'invalidità, alla perdita di un membro o alla frattura di un osso ed il Potestà ed il suo Vicario che abbiano fatto diversamente paghino a titolo di pena cento libbre di denari dal loro salario al detto Comune. Inoltre il detto medico così scelto, dopo aver fatto la dichiarazione al detto Potestà e alla sua Curia, abbia e debba avere mezzo ducato dall'aggressore ed il Potestà sia tenuto a procedere in modo esecutivo contro tale delinquente nella persona e nei beni a richiesta del detto medico fino alla completa soddisfazione della sua mercede alla pena di venticinque libbre di denari. Inoltre vogliamo che in tali processi da fare su cicatrice enorme o no, frattura di cranio, invalidità di membro, frattura o rovina di osso, il Potestà ed il suo Vicario abbiano un termine di venti giorni continuativi oltre il termine loro fissato per porre fine ai processi, allo scopo di indagare quanto più sollecitamente e procedere e punire coloro che sono stati ritrovati colpevoli e condannarli con le pene sopra elencate; ed anche vogliamo che i detti Potestà ed il suo Vicario possano e siano autorizzati dall'autorità del loro ufficio a costringere realmente e personalmente il medico da loro scelto alla dichiarazione e, se si sarà rifiutato, a imporre al medesimo una pena, oltre alla costrizione personale, secondo quanto sarà sembrato loro essere conveniente in base all'autorità del loro ufficio.

Cap. 20 - Sulla pena di chi colpisce con mano disarmata

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno disarmato, cioè con un pugno o uno schiaffo, avrà colpito qualcuno ingiuriosamente in faccia con

spargimento di sangue, paghi a titolo di pena venti libbre di denari paparini al detto Comune per ogni percossa e per ogni volta; se invece senza sangue paghi come pena dieci libbre di denari paparini al detto Comune per ogni percossa e per ogni volta; se invece avrà colpito qualcuno dalle spalle in su in altro posto che la faccia con spargimento di sangue, paghi al detto Comune come pena dieci libbre per qualunque percossa; se invece avrà colpito qualcuno al di sotto delle spalle a mano disarmata con spargimento di sangue, paghi per pena al detto Comune otto libbre di denari, se senza sangue cinque libbre di denari; se infine a mano disarmata avrà colpito qualcuno in faccia con livido e tumefazione ma non sia uscito sangue, paghi come pena per ogni percossa al detto Comune dieci libbre di denari.

Cap. 21 - Sulla pena di chi aggredisce qualcuno con armi e senza

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà aggredito un altro con le armi presso la casa di proprietà o presa in affitto nella quale abbia avuto dimora, oppure presso la bottega propria o presa in affitto nella quale abbia esercitato o fatto esercitare qualche arte, il detto aggressore paghi come pena ogni volta quaranta libbre di denari paparini. ‘Aggredito presso la casa o la bottega’ si intenda quando uno di sua propria iniziativa andasse con animo irato alla casa o alla bottega di un altro nella quale abiti o eserciti o faccia esercitare un’arte; se poi avrà aggredito qualcuno senza armi nei luoghi predetti paghi come pena dieci libbre di denari paparini al detto Comune per ogni volta; se poi uno avrà aggredito con le armi un altro in altro posto che presso la casa o la bottega, paghi come pena al detto Comune dieci libbre di denari paparini, se invece senza armi paghi al detto Comune cinque libbre di denari per ogni volta e si intenda come aggressione con le armi e senza armi altrove che presso la casa o la bottega come sopra è stato espresso, se l’aggressore sia andato contro qualcuno per cinque passi con animo irato e in cattivo modo.

Cap. 22 - Sulla pena di chi afferra qualcuno per i capelli

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà afferrato un altro per i capelli e l’avrà gettato a terra, paghi a titolo di pena venti libbre; se avrà afferrato qualche parte del corpo in modo offensivo e non l’avrà buttato o gettato a terra, incorra nella pena di cinque libbre di paparini; se l’avrà gettato a terra sia condannato

a dieci libbre; se vi fosse qualche altro che in modo ingiurioso abbia preso o tirato i capelli a qualcuno oppure li abbia strappati oppure lo abbia afferrato per la barba, incorra nella pena di venticinque libbre. Similmente se qualcuno in maniera offensiva avrà scappellato o scappucciato oppure avrà fatto cadere il cappuccio o il berretto dal capo di qualcuno, incorra nella pena di cinque libbre. E se uno a qualche donna ingiuriosamente avrà osato scappellare il barasello (?), lo scicatorio (?) o la cappella, paghi a titolo di pena cinque libbre. Infine se qualcuno avrà strappato i panni di dosso ad un altro paghi cinque libbre e risarcisca il danno a chi l'ha patito.

Cap. 23 - Sulla pena di chi spintono o spinge qualcuno e lo fa dando calci

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno a bella posta e in modo offensivo avrà spintonato o spinto qualcuno e lo avrà fatto cadere per terra e sarà uscito sangue dal viso, sia condannato a venticinque libbre; se sarà uscito sangue da qualche parte del corpo e lo avrà gettato per terra a cinquanta libbre; se il sangue non sarà uscito sia condannato a cento soldi di paparini; se qualcuno avrà percosso un altro con un calcio in luogo pericoloso sia punito con venti libbre, se in altro luogo non pericoloso con dieci libbre; se infine con la mano avrà scagliato qualche cosa di turpe in faccia incorra nella pena di dieci libbre di denari. I Priori in carica poi insieme con il Potestà abbiano a definire tale luogo pericoloso come ad essi sembrerà e se qualcuno avrà afferrato in modo offensivo un altro o avrà messo la mano alla gola cosicché ne sia uscito sangue, sia condannato a venticinque libbre, se poi il sangue non sarà uscito sia tenuto a pagare la metà della detta pena.

Cap. 24 - Sulla pena di chi augura la morte oppure (dice, sott.) qualche parola ingiuriosa, offensiva a qualche Notaio

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno o una avrà augurato (*rem properavit = reproperavit?*) a qualcuno la morte violenta del padre, del figlio o del fratello carnale o del marito alla moglie, al nipote o alla nipote dello stesso, ogni volta sia tenuto a pagare dieci libbre a favore del Comune. Se qualcuno avrà detto a qualche Notaio 'falso' o qualcosa di simile mentre lui è presente o ascolta oppure avrà detto a qualcuno che ha prodotto falsi testimoni incorra nella pena di venticinque libbre di paparini.

Cap. 25 - Sulla pena di chi prende il pegno al castaldo e di chi non permette di essere pignorato

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno addirittura con la forza o si ardisca rifiutare al nunzio e al Castaldo del Comune di prendere il pegno a lui affidato dalle mani dello stesso Castaldo, alla pena di cinque libbre di denari paparini se non avrà permesso di farsi pignorare e avrà strappato con violenza dalle sue mani il pegno preso dallo stesso Castaldo. Inoltre nessuno cerchi di difendere la proprietà presa o da prendere dal detto Castaldo del Comune alla suddetta pena e su queste cose si stia e si creda alla relazione del detto Castaldo; se poi il Castaldo avrà fatto relazione sulle cose predette (affermando, sott.) che sono vere e si fosse scoperto il contrario per mezzo di testi degni di fede, che tale Castaldo incorra nella detta pena.

Cap. 26 - Che nessuno si rivolga a qualche forestiero per offendere uno della detta Città

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Città di Montefiascone o suo abitante si rivolga a qualche forestiero, né conduca lo stesso in Città, né lo accolga o lo faccia accogliere per offendere qualcuno della detta Città e, se tale forestiero offendesse qualche persona anche nelle cose, paghi la pena stabilita nello Statuto per il delitto da lui commesso e, oltre la detta pena, paghi duecento libbre di paparini; se poi non potesse pagare la detta pena gli si tagli la mano destra e ciononostante sia bandito in perpetuo dalla detta Città e dal suo distretto e tuttavia colui che si sarà rivolto a tali forestieri o li abbia fatti venire o li abbia accolti consapevolmente, dopo l'offesa fatta da quello o da altri, paghi a titolo di pena duecento libbre e sia lecito a chiunque della detta Città di Montefiascone di offendere lo stesso forestiero nella persona e nelle sue cose senza pena.

Cap. 27 - Se in seguito ad offesa arrecata ad altri sia derivato qualche danno

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutti e i singoli della città di Montefiascone che commettono delitti o eccessi nella detta Città o nel suo distretto o altrove per la qual cosa a qualcuno o ad alcuni della detta Città

derivassero danno o spese, vogliamo che tale delinquente sia tenuto a rifondere o risarcire i danni e le spese ai danneggiati e nondimeno sia punito con la pena dovuta: se però si sia reso necessario bandire dalla Città gli stessi delinquenti per tale delitto e scelleratezza, che gli stessi o qualcuno di loro non possa di nuovo essere oggetto di bando se non avrà pagato e soddisfatto in tutto colui che fu danneggiato.

Cap. 28 - Che nessuno accolga qualche nemico del Comune della detta Città

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno dia ricovero a qualche nemico della detta Città o del detto Comune o gli dia aiuto, consiglio e favore, pubblicamente o di nascosto, e chi avrà fatto il contrario *ipso facto* sia considerato infame e sia privato di ogni officio del detto Comune. Se poi si darà il caso che venga eletto in qualche officio, l'elezione sia nulla *ipso iure* e nondimeno tale complice o prestatore di aiuto incorra nella pena di cento libbre e, se non potesse pagare tale pena, gli si tagli il piede destro cosicché sia separato dal corpo: se poi non possa essere preso sia bandito da Montefiascone e dal suo distretto e alla pena predetta. Inoltre, se qualcuno avrà accolto qualche bandito o condannato del Comune predetto, purché sia stato bandito per maleficio, incorra ogni volta nella pena di cinque libbre di paparini; invece chi si sarà fatto complice o avrà accolto uno bandito per debito di causa civile, paghi come pena ogni volta quaranta soldi di paparini.

Cap. 29 - Che nessuno disturbi qualcuno nella proprietà

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno con forza o violenza avrà invaso o preso con le armi la proprietà o il possesso di cosa mobile o immobile di un altro con animo irato, incorra nella pena di venticinque libbre, della quale pena due parti debbano essere applicate al Comune e la terza all'accusatore. Ciononostante l'usurpatore sia tenuto a restituire e a riconsegnare la detta proprietà e possesso con ogni danno e spesa a colui che è stato depredata e prevaricato entro un termine di tre giorni e da quel momento lo lasci godere pacificamente finché su queste cose sarà stato giudicato riguardo ai diritti di ambedue le parti, altrimenti tale temerario sovvertitore, se avrà disprezzato un siffatto Statuto, sia completamente privato del diritto della cosa che ha usurpato dalla Curia del Comune della detta Città di Montefiascone.

Cap. 30 - Sulla pena di chi ruba o devasta i cupelli

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà danneggiato o rubato un alveare pubblicamente o di nascosto, paghi a titolo di pena per ogni alveare devastato o rubato venticinque libbre e ripari il danno a chi lo subisce. Se non potrà pagare la pena nel termine della sua condanna, venga fustigato e risarcisca del tutto il danno a chi l'ha subito. Se poi uno sarà entrato in un alveare altrui senza il permesso del padrone dell'alveare, ma le arnie restassero lì, purché non abbia fatto danno paghi come pena venti soldi, se invece avrà fatto danno, incorra nella pena sopraddetta di venticinque libbre. Aggiungiamo inoltre a questo Capitolo che se sarà entrato nell'alveare o in altro luogo chiuso con muri e porta e avrà fatto danno devastando le dette arnie che ivi si trovano e trasferendole da un luogo ad un altro e convertendole a suo vantaggio, incorra nella pena di cinquanta libbre ed il Potestà sia tenuto a procedere per inquisizione e accusa nei confronti dei suddetti e a condannare e punire quelli ritrovati colpevoli.

Cap. 31 - Sulla pena di chi afferma di essere Procuratore e lo avrà negato

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno presentandosi in giudizio avrà detto di essere Procuratore o mostrato di essere Procuratore e poi avrà negato la stessa procura o avrà rotto l'impegno alla presenza degli ufficiali del Comune della Città predetta, sia punito per questo con dieci libbre di paparini e sia condannato a risarcire i danni e le spese della parte avversa.

Cap. 32 - Sulla pena di chi prende le porte delle grotte, dei mulini e delle stene⁽¹⁾

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà preso porte di grotte, stene, orti, o vigne, o campi, case, mulini e altri luoghi chiusi, serrature o chiavi di detti luoghi o di uno degli stessi o funi di campana di qualche chiesa della Città predetta o del suo distretto, paghi come pena venticinque libbre di denari paparini; se poi avrà rotto in tutto o in parte o spezzato qualcuna delle cose dette, il trasgressore paghi come pena dieci libbre di paparini e ripari il danno in ciascuno dei detti luoghi chiusi. Si creda poi al giuramento di un accusatore con testimone

oppure sia ritenuta come piena prova la pubblica fama cosicch  basti per la condanna e, se l'accusatore avr  detto di aver visto, si stia al giuramento dell'accusatore e sia ritenuto per piena e legittima prova nonostante qualche capitolo.

⁽¹⁾ Non traduco la parola *griptas* che ritengo erroneamente ricopiata.

Cap. 33 - Sulla pena di chi prende un attrezzo aratorio

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca prendere So spostare qualche attrezzo per arare di qualche persona da qualche luogo, n  civerie (?) da un campo, o cosa altrui, o reti delle barche dei pescatori, suppellettili di bestie alla pena di dieci libbre di paparini per ogni attrezzo o civeria e altre suppellettili ed anche per ogni volta. Chiunque possa su questo accusare e si stia alla sua accusa con giuramento e abbia mezza parte della pena.

Cap. 34 - Sulla pena di chi ruba manipoli di grano, manne di lino o di fieno, di canapa, paglie dal pagliaio o qualche genere di legumi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avr  rubato da qualche luogo qualche manipolo di grano o manna di lino o di canapa o di fieno o paglia o qualche genere di legumi vale a dire un mucchio di fave e manne di cicerchie o di qualche legume, paghi a titolo di pena per ogni manna o mucchio dieci soldi di denari paparini senza diminuzione e ripari il danno. Se non potr  pagare, sia legato al collo alla catena del Comune ed ivi se ne stia fino all'ora delle terze e si creda all'accusa del padrone della cosa accompagnata da giuramento ed abbia met  della pena.

Cap. 35 - Sulla pena di chi nega il suo proprio nome

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avr  nascosto o occultato So celato o cambiato il suo proprio nome e prenome in qualunque caso paghi come pena cento soldi di paparini per ogni volta e chiunque possa accusare il trasgressore e abbia la terza parte della pena e si stia alla sua accusa e sia creduto con giuramento se sar  stato di buona condizione e fama.

Cap. 36 - Sul non doversi dire parole ingiuriose né porre qualcosa di turpe e specialmente le corna

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona osi dire parola offensiva ad un altro cioè falso, traditore, eretico, patarino, giudeo, cornuto, ladro, ruffiano, qurone (?), anche se avrà mandato un altro a mentire per la gola (?) o cose a queste simili, per ciascuna parola e per ogni volta paghi come pena cento soldi di paparini. Se poi avrà detto altre parole meno ingiuriose, per ogni tale parola sia tenuto a pagare quaranta soldi per ogni volta; se poi qualche donna di cattiva condotta di vita e fama, che abbia o no marito, avrà detto ad altra donna di buona vita e fama parole ingiuriose, paghi cento soldi come pena senza diminuzione e, se non potrà pagare, sia legata alla colonna ed ivi debba stare dalle prime messe fino all'ora delle terze e sulle predette parole il Potestà non possa procedere se non a denuncia dell'offeso o dell'ingiuriato.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo che se qualcuno avrà posto qualche scritto o foglio contenente qualche diffamazione o le corna o qualche cosa di turpe a bella posta alla casa di qualcuno, paghi come pena venticinque libbre di denari paparini e sulle cose predette il Potestà ed i suoi ufficiali possano fare inchiesta e punire i colpevoli scoperti e castigarli e la quarta parte della pena sia del Potestà, l'altra dell'accusatore ed il resto del Comune, nonostante qualche altro Capitolo che dica il contrario.

Cap. 37 - Sulla pena di chi spende false monete

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno deliberatamente avrà speso moneta falsa da cinque soldi fino a dieci paghi come pena dieci libbre di paparini e la cattiva moneta sia cambiata in buona e sia restituita a quello a cui (*qui = cui?*) avrà dato la falsa. Chi avrà fabbricato o coniato tale moneta oppure l'avrà fatta fabbricare sia bruciato col fuoco e se avrà fatto incidere o sforbiciare ⁽¹⁾ un fiorino o altra moneta paghi per pena cinquanta libbre di paparini e se non avrà pagato la detta pena entro il termine della sua condanna, gli sia tagliata la mano destra cosicché sia separata dal braccio ed il Potestà o il Vicario possa procedere sulle cose predette per accusa o inquisizione.

⁽²⁾ *Sforcificaverit*: il verbo suona come attanagliato, forse in qualche modo connesso con il forcipe.

Cap. 38 - Sulla pena di chi ruba animali grossi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà rubato o portato via ad un altro animali grossi cioè bue, vacca, asino, cavallo, cavalla, mulo, mula o altri animali simili a questi, paghi per ogni bestia cinquanta libbre di denari paparini; se uno avrà rubato o portato via ad un altro una pecora, un castrato, un montone, un porco, una capra o un caprone o altri animali simili a questi, paghi come pena per ciascuna delle dette bestie venticinque libbre ed in ambedue i casi ripari il danno a chi l'ha subito; di notte poi sia tenuto a pagare il doppio delle dette pene.

Cap. 39 - Sulla pena di chi appicca il fuoco nel grano e nei mucchi di covoni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà appiccato il fuoco alla casa di un altro che non fosse abitata, o nel grano o nelle mete di biade che si trovano nei campi altrui e avrà recato danno, paghi come pena cinquecento libbre di paparini per ogni meta o campo se appiccò il detto fuoco deliberatamente e maliziosamente e per il danno patito risarcisca il danno su giuramento di danno patito e dopo valutazione del giudice; se poi nell'aia ci fosse biada paghi come pena trecento libbre di paparini e ripari il danno a chi lo subisce con suo giuramento e dopo valutazione del giudice: se chi appicca il fuoco o lo fa appiccare in ciascuno dei detti casi non avrà pagato nel termine della sua condanna sia bruciato con il fuoco cosicché muoia completamente; invece (se, sott.) uno a bella posta avrà appiccato il fuoco o lo avrà fatto appiccare in un'aia dove non si trovasse biada ma soltanto paglia, paghi come pena cinquanta libbre e ripari il danno a chi lo subisce su suo giuramento e dopo stima del giudice; se uno poi senza malizia avrà appiccato il fuoco in uno scopeto o in siepi scarapature (?) o nello strame e lo stesso fuoco sia passato nel possesso di un altro facendo danno, ma non a bella posta, bruciando la cesa e la rosta nelle mani e sembrasse aver fatto qualche cesa o argine, che allora non sia tenuto affatto alla pena, ma sia tenuto a risarcire il danno a chi l'ha subito dopo valutazione del giudice. Aggiungiamo anche a questo Capitolo che, se uno a bella posta avrà appiccato il fuoco in qualche casa dentro la Città predetta nella quale qualcuno abitasse, sia punito con la pena del capo così e in modo tale che del tutto muoia e si risarcisca completamente nel doppio il danno a chi lo subisce dai beni del delinquente, dopo valutazione del giudice, presentato giuramento per il danno patito ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ L'analisi delle forme linguistiche non è certa, ma il senso è chiaro.

Cap. 40 - Che in certi luoghi le pene siano raddoppiate

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno in qualunque modo, a parole o a fatti e per qualunque causa, avrà commesso un eccesso contro qualcuno nel Palazzo del Comune, o nel Macello del Comune, oppure in qualche chiesa, o nella piazza del Comune di Sant'Andrea, o nel giorno nel quale si faccia il mercato, o durante le nozze, o in qualche funerale, o contro i Sigg. Potestà e Priori o Vicario, sia punito con il doppio della pena del presente Statuto di quello che pagherebbe per l'eccesso e il maleficio che commettesse o facesse.

Vogliamo anche che le pene siano raddoppiate e si intendano raddoppiate e lo siano in tutte le condanne per eccessi e malefici in qualunque modo e comunque da commettere in tempo di notte, e per notte sempre si intenda dal primo suono della campana del Comune che viene suonata di sera per far chiudere le porte della Città e per altre proibizioni fino al suono della campana del Mattutino della Chiesa di Santa Margherita.

Cap. 41 - Sulla pena di chi spergiura

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà giurato in una causa civile e criminale o sopra qualche maleficio o danno dato, il quale siffatto giuramento possa essere riprovato e impugnato da due testi sufficienti, paghi per ogni volta cinquanta libbre di denari paparini e sia infame e chiunque possa accusare sulle cose predette ed il Potestà possa procedere d'ufficio per l'inquisizione.

Cap. 42 - Che a chi confessa i malefici le pene siano ridotte di un terzo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno spontaneamente avrà confessato nella sua prima deposizione un maleficio per il quale fosse accusato o si facesse un'indagine contro di lui, gli sia ridotta di un terzo la pena e se sul maleficio di cui l'accusato o l'indagato fosse stato riconosciuto colpevole o spontaneamente avesse confessato sia anche stata fatta pace entro quindici giorni da computare dal giorno della deposizione o dal giorno del bando, oppure volesse pagare prima della sentenza o successivamente entro dieci giorni, che gli sia dimezzata la pena sopraddetta cosicché sempre la metà della pena debba pervenire nelle mani del Camerario del Comune.

Se poi uno sarà stato accusato o denunciato per qualche danno compiuto oppure si facesse indagine contro di lui e avrà confessato il detto danno nella sua prima deposizione o avrà voluto pagare entro dieci giorni, gli sia ridotta la pena di un terzo cosicché due parti vengano al Comune alla Camera del detto Comune secondo la forma degli Statuti e non vogliamo (*volumus = nolumus?*) inoltre che questo si intenda essere valido per i ladri, i falsari e nei luoghi nei quali lo Statuto dice ‘senza diminuzione’ nei quali casi non vengano ammessi i detti benefici.

Cap. 43 - Che coloro che vogliono dare fideiussori non siano arrestati

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno sarà stato accusato oppure in qualche modo si procedesse contro di lui e volesse dare idonei fideiussori circa l'obbedienza alle disposizioni della Curia secondo il genere di delitto, purché il delitto sia tale che da esso non consegua una pena corporale, non sia gravato né detenuto o arrestato prima della sentenza, a meno che non fosse per furto ed omicidio o a meno che non fosse stato fatto un bando dove fosse imposta o pretesa una pena speciale e, dopo la sentenza, in nessun modo si debba rilasciare se prima non sia stata scontata la pena.

Cap. 44 - Sulla pena di chi ruba polli, oche e colombe dalle colombaie

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà rubato qualche pollo, oca o colombo domestico di un altro, paghi come pena per ogni pollo, oca o colombo venti soldi di denari paparini per ogni volta e risarcisca il danno al padrone della cosa ed i ricettatori siano tenuti alla stessa pena, inoltre sulla stima e sul valore dei detti polli, oche, colombi si creda e si stia al giuramento del padrone della cosa o di altri della sua famiglia. Vogliamo anche che se qualcuno avrà sfasciato o rotto qualche colombaia per rubare colombi paghi come pena venti libbre di paparini. Aggiungiamo a questo Capitolo che se qualcuno avrà teso reti, o avrà usato il diavolaccio⁽¹⁾ e avrà spinto nell'escato⁽²⁾ anche battendo, o qualche altra trovata ingegnosa o azione dove, nella quale e per la quale prenda o faccia prendere alcuni colombi dalla colombaia, non prenda i colombi stessi e chi avrà trasgredito con qualunque artificio o trovata, pubblicamente e di nascosto, paghi come pena

dieci soldi per ogni colombo. Di tale pena la terza parte sia del Comune, l'altra del Potestà e l'altra terza dell'accusatore e a ciascuno sia lecito accusare i trasgressori. Sulle cose predette si stia e si creda al giuramento dei padroni delle colombaie o della sua famiglia e l'accusa con giuramento sia ritenuta come piena prova se avrà detto di aver visto o di aver scoperto e gli sia dato credito; inoltre vogliamo che se i detti polli, oche e colombi siano trovati a far danno in qualche possedimento, il padrone ed il lavoratore dello stesso possesso possa uccidere senza pena gli stessi colombi e polli e consegnarli al padrone e (sott. questo?) risarcisca il danno e che il Potestà sulle cose predette possa procedere per accusa ed inquisizione come sopra è stato detto.

⁽¹⁾ Ho interpretato '*deminaccio*' come diavolaccio, dispositivo per la caccia notturna agli uccelli che consisteva in una lanterna collocata su un palo circondato da un sistema di bacchette invischiate.

⁽³⁾ La parola '*escato*' sembra riconducibile ad '*esca*'.

Cap. 45 - Sulle abolizioni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario della Città di Montefiascone sia tenuto e debba permettere abolizione su qualunque denuncia o accusa a richiesta della parte che ha accusato, purché tale accusatore abbia chiesto la detta abolizione entro dieci giorni da computarsi dal giorno dell'avvenuta citazione prima della risposta dell'accusato o dell'accusata, e non altrimenti, e tuttavia il tale che richiede l'abolizione predetta sia tenuto a pagare al Camerario del Comune per l'apodissa della stessa abolizione cinque soldi, eccettuato il delitto di eresia, di stregoneria (?)⁽¹⁾, di falsificazione di moneta, l'incesto, la sodomia, l'omicidio, il ratto delle vergini monache, la falsificazione, l'incendio doloso, il sacrilegio, il furto e i delitti commessi nelle persone degli ufficiali della Curia Provinciale, le ferite atroci, nei quali casi non venga ammessa in alcun modo abolizione.

⁽¹⁾ Sul testo si legge *stigonatis* (?): nella sopravvissuta pagina del testo originale di cui restano due fogli, la parola non c'è.

Cap. 46 - Sulla pena di chi taglia la vigna altrui

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà tagliato in tutto o in parte le vigne o la vigna a qualcuno di Montefiascone, in qualunque modo

sia stato dichiarato confesso, vinto dalle testimonianze o dalla contumacia o dalla pubblica fama, colui che avrà operato il taglio sia subito preso e sulla pena non venga fatta nessun patteggiamento ovunque sia stato trovato e venga punito con cento libbre di paparini e per prima cosa ripari il danno a chi l'ha subito. Inoltre, se entro dieci giorni non avrà pagato la pena, che gli si tagli dal braccio la mano destra e rimanga bandito dalla Città di Montefiascone e dal suo distretto. Si intenda per vigna tagliata quando saranno state tagliate venti viti, da qui in giù per ogni vite il colpevole venga punito con venti soldi di paparini.

Cap. 47 - Che nessuno venga contro la Comunità, faccia un giuramento o un trattato

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun cittadino o abitante della Città di Montefiascone osi o ardisca fare una scorreria con nemici contro la Città e la Comunità di Montefiascone nel territorio della detta Città e, se avrà trasgredito, sia punito con la pena del capo cosicché del tutto muoia ed i suoi beni siano confiscati totalmente per il detto Comune. Lo stesso diciamo di quelli che fornissero trabacca, padiglione ⁽¹⁾, cavallo o armi ai detti nemici che venissero con ostilità contro la detta Città per offendere e, se qualcuno avrà osato fare o ordinare un giuramento o un trattato contro lo Stato della Santa Madre Chiesa, sia punito con la morte e perda *ipso iure* tutti i suoi beni e siano confiscati per le necessità del Comune di Montefiascone ed incorra nella stessa pena chiunque avrà agito contro lo Stato pacifico della Città predetta.

⁽¹⁾Trabacche e padiglioni: si tratta di tende di foggia e dimensioni diverse (una curiosità: sono citati insieme anche nella novella “Nastagio degli Onesti” del Boccaccio).

Cap. 48 - Che si proceda da cose simili a cose simili

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che dovunque ed in qualunque caso non si trovasse su qualche maleficio una pena espressa nel presente volume degli Statuti, si proceda da simile a simile e si proceda con cose simili per cose simili secondo analogia da farsi dai Sigg. Potestà e Priori, come è contenuto sopra in altro Capitolo.

Cap. 49 - Sulla pena di chi abbatte un muro del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona osi o ardisca abbattere muri del Comune della Città di Montefiascone, di scavare o aprire un varco nel perimetro della detta Città posto in qualche parte o vicino a qualche porta della detta Città, per la quale apertura o varco qualcuno possa entrare od uscire, e chi avrà trasgredito paghi la pena di cento libbre di paparini e entro lo spazio di tre giorni a sue spese ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il pensiero rimane in sospeso. Nei due fogli originali rimasti si legge: "nondimeno il trasgressore sia costretto a richiudere bene". È un'altra prova della presenza di sviste del copista.

Cap. 50 - Sulla pena di chi offende qualcuno sulla "arengheria" e al Consiglio segreto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà ingiuriato a parole o fatti un altro a causa di un'arringa o di un parere dato nel Consiglio Generale o Segreto, sia mentre si batte con favore sia mentre provvede al buono stato del detto Comune, sia tenuto a pagare di fatto e senza proferimento di sentenza il quadruplo della pena che sarebbe tenuto a pagare se avesse offeso altra privata persona e se il Potestà sarà stato trascurato a punire tale delinquente, sia tenuto a pagare dal suo salario venticinque libbre di denari.

Cap. 51 - Sulla pena di chi compra un diritto e un'azione contro qualche cittadino della città ed anche per gli Ebrei

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualche cittadino della Città di Montefiascone comprasse un qualche diritto o azione da qualcuno che lo riceve a qualunque titolo da qualche forestiero contro qualche persona della Città di Montefiascone, paghi come pena venticinque libbre di denari paparini a beneficio del Comune e del Potestà e, se sarà stato fatto qualche contratto, *ipso iure* sia nullo e nessun abitante o cittadino della detta Città debba prendere qualche azione dai Giudei contro un debitore principale a titolo di evizione sotto la pena detta.

Cap. 52 - Che le esecuzioni sulla persona vengano fatte fuori Città

Tutte le esecuzioni sulla persona che fossero fatte per mandato della Curia della Città di Montefiascone, e cioè le impiccagioni di uomini, il taglio di teste, di mani, di piedi e le altre esecuzioni sulla persona, vengano fatte fuori della Città di Montefiascone.

Cap. 53 - Dei fomentatori di rissa e dei forestieri che percuotono un cittadino

Chiunque avrà fomentato una rissa sia condannato a venticinque libbre di paparini e oltre la pena venga punito per l'offesa fatta secondo la forma degli Statuti. Se qualcuno sarà venuto armato in aiuto di tale promotore di rissa sia punito per giusta pena con dieci libbre e se colui in aiuto del quale sarà venuto non lo abbia allontanato subito sia punito con dieci libbre di denari, oltre la pena premessa. Inoltre, se qualche forestiero avrà percosso qualche cittadino con le armi o senza, venga punito con la pena del doppio e se tale forestiero fosse stato esentato dalla pena, tale cittadino offeso sia ritenuto anche lui esentato e non possa essere condannato purché non sia stato iniziatore della rissa.

Cap. 54 - Sulla pena di chi non prova l'accusa

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà denunciato o accusato qualche persona di qualche maleficio delitto o eccesso, se non avrà provato la stessa accusa o denuncia entro il termine concesso dallo Statuto o ad arbitrio del Potestà che assegna un termine ragionevole, paghi come pena quella pena e condanna che dovrebbe pagare l'accusato o il denunciato. Se poi l'accusa o la denuncia comportasse una pena sulla persona, sia punito con cento libbre di denari senza diminuzione e per i forestieri che non provano l'accusa le pene siano raddoppiate.

Cap. 55 - Che a ciascuno sia permesso di difendersi con moderazione per legittima difesa

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che a ciascuno sia lecito di difendersi con moderazione per legittima difesa senza pena di legge e della Curia. Aggiungiamo a questo Capitolo che se qualcuno sarà stato provocato all'ira e percosso, sia lecito a tale colpito percuotere a sua volta moderatamente chi l'ha percosso senza pena.



LIBRO QUARTO



I Casi Straordinari

Cap. 1 - Sulla pena di chi porta armi da offesa o da difesa

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona della città di Montefiascone o di altro luogo porti o trasporti armi da offesa o difesa per la detta Città alla pena di venti soldi paparini per ogni volta per ogni genere di armi: se sarà stato di giorno perda le armi da offesa, se di notte paghi il doppio e perda le armi da offesa. Tali pene siano applicate al Comune per tre parti, per la quarta parte siano dell'accusatore, tuttavia i cittadini che vanno e vengono dai loro possedimenti e beni possano portare le dette armi e, se il Potestà ed i suoi ufficiali si saranno trovati in dubbio, che possano scusarsi per mezzo di giuramento di coloro che portano le armi. In nessun modo i Priori ed il Potestà possano concedere il permesso di portare armi nella provincia o nella detta Città, ma solo il Superiore. Aggiungiamo anche a questo Capitolo che i forestieri di passaggio per la Città di Montefiascone non possano né siano autorizzati a portare attraverso la stessa Città armi da offesa o difesa che non siano state legate apertamente in vista ed esposte sulla punta di qualche cosa, alla pena di venti soldi e perdita delle armi, ma se qualcuno avrà portato armi da difesa con gli speroni ai piedi non sia punito. Ed anche vogliamo che nessun cittadino ed abitante di detta Città osi o ardisca portare qualche spada che in tutto sorpassi la misura di una spanna del Comune, eccetto i Macellai che liberamente possano portare spade per scorticare, come esige e richiede la loro arte.

Ed anche vogliamo e stabiliamo che nessun taverniere possa né sia autorizzato o ardisca tenere qualche genere di armi da offesa apertamente esposte nelle loro taverne panerie (?) ed il Potestà ed il suo Vicario e gli ufficiali siano tenuti e debbano almeno due volte al mese fare ricerca e indagine per la Città sulle dette armi, eccettuate tuttavia le feste di San Flaviano Martire e Protettore della Città e nei giorni di mercato della Madonna delle Grazie nei quali vogliamo che il presente Statuto non abbia validità.

Cap. 2 - Sui modi che gli Albergatori e i loro servi devono tenere

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun albergatore debba andare in casa di un altro né oltrepassare di due piedi il limite della porta della sua abitazione per chiamare qualcuno, oppure fuori la Porta della Città predetta a

chiamare qualche passante alla pena di tre libbre di paparini per ogni volta e per ciascun trasgressore e a chiunque sia lecito accusare e si stia alla sua accusa e sia creduto ed abbia la terza parte della pena e qualunque albergatore debba avere l'insegna della locanda, le misure regolate con quelle stesse (sott. del Comune?) sotto pena di venti soldi paparini. Tali misure, cioè prebende, siano e debbano essere una la quinta parte di uno staio - così che cinque prebende siano uno staio - e chiunque venda prebenda o annona sia tenuto a vendere con le dette misure alla detta pena e sia tenuto a mantenere regolata come sopra la stessa prebenda alla pena sopraddetta e sia tenuto ad osservare le predette misure delle prebende finché i Sigg. Priori non avranno provveduto diversamente secondo buona discrezione e secondo le condizioni del momento.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun servo di qualche oste, o oste, o qualcuno al suo posto, tanto cittadino quanto forestiero, a cavallo o a piedi, osi o ardisca in futuro introdurre o indirizzare con parole, fatti o segni i passanti predetti dentro o fuori Città per altra via se non esclusivamente per la Porta di Borgheriglia quelli che vengono da Roma e per la Porta di Borgo Maggiore quelli che vanno verso Bolsena, sotto pena di quattro ducati d'oro per ciascuno e per ciascuna volta da pagare a favore del Comune della detta Città e chiunque possa accusare il trasgressore e gli si creda con giuramento e un solo testimone di buona fama ed abbia la terza parte della pena e gli sia dia credito, sia sospeso il procedimento.

Cap. 3 - Sulla pena di chi gioca a dadi o ad altri giochi nei quali si perda o si metta una posta in denaro

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno nella Città di Montefiascone e del suo distretto osi o presuma giocare a qualche gioco di dadi o qualche altro gioco, nei quali si perdano o si vincano soldi e pegni, e chi avrà trasgredito appunto ai dadi paghi come pena dieci libbre di paparini. Ognuno possa accusare e in particolare possa accusare tanto di vincere quanto di perdere e si creda e si stia alla sua accusa mediante giuramento e guadagni la metà della pena e chi dei vincenti e dei perdenti avrà accusato sia esentato ed assolto da ogni pena del detto gioco. Chi poi sta a vedere incorra nella pena di quaranta soldi e se qualcuno avrà messo a disposizione ⁽¹⁾ o avrà promesso qualche denaro o pegno per chi gioca al detto gioco dei dadi, oppure si sarà obbligato per qualche giocatore in qualche somma, incorra nella pena di dieci libbre e sui denari impegnati nel gioco per pegno o promessa o

obbligazione fatta per qualche giocatore il Potestà, il Giudice o il Vicario non siano tenuti su queste cose predette a fare o rendere o fare amministrare alcuna ragione sotto la detta pena e giuramento da loro prestato. Chiunque poi avrà tenuto nella casa propria o affittata il gioco di dadi, paghi per ogni volta come pena dieci libbre di paparini, inoltre chi vede il gioco e quelli che tengono il gioco, se avranno accusato i giocatori, che gli stessi allora non siano affatto tenuti ad alcuna pena.

Inoltre vogliamo che quelli che giocano in compagnia a scacchi, a piastrelle, a morra, ma a cose da bere o da mangiare, non siano affatto tenuti alla pena, presentato ad ogni modo il dovuto giuramento da parte di coloro che dicono di così giocare, che hanno giocato cose da mangiare e da bere.

Inoltre stabiliamo che nessuno osi o ardisca nella Vigilia della Natività di Nostro Signor Gesù Cristo e nella stessa festa, per rispetto di Lui, giocare a dadi come sopra alla pena del doppio della pena sopra specificata e questo debba essere bandito per tre giorni prima della festa su incarico del Potestà e dei Signori Priori.

⁽¹⁾ La lettura della parola non è chiara.

Cap. 4 - Che nessuno dopo il terzo suono della campana del Comune vada per la Città senza lume

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca, dopo il terzo suono della campana che si suona di sera per la sorveglianza della detta Città, andare per la detta Città senza lume o tizzone di fuoco e non possa stare oltre la sua casa se non per quattro case e, se qualcuno sarà stato trovato oltre il detto modo dagli uomini del Potestà, incorra nella pena di cinque soldi. Se il tale scoperto fosse di cattiva condizione di vita e fama, il detto Potestà sia tenuto a fermarlo nel Palazzo per tutta la notte e la mattina seguente il detto Potestà sia tenuto e debba bandire ad alta voce per mezzo del banditore del detto Comune, premesso il suono della tromba, che “se ci fosse qualcuno nella detta Città a cui in questa notte sia stata rubata qualche cosa, che venga davanti al Potestà a riferire sul suo danno” ed il Potestà sia tenuto ad agire alla pena di dieci libbre del suo salario. Con un solo lume o tizzone acceso possano andare in tre onestamente, ed anche vogliamo (*nec volumus = nec nolumus?*) che in tempo di nozze o di qualche convivio sotto la luce di lumi e di ceri di cera accesi possano andare sicuramente ed impunemente tutti gli uomini con animo onesto. E nessuno osi o ardisca, dopo il terzo suono della campana, andare

per la Città con strumenti sonori e con cantori a fare una mattinata con lume o senza lume, né dire o cantare qualcosa di disonesto davanti alla casa di qualche cittadino e abitante della Città in cantilene e con altre parole né gettare o far gettare fiori o fronde (*flondes = frondes?*) davanti alla casa di qualcuno o porre qualcosa di turpe o di disonesto sotto pena e alla pena di cinque libbre senza diminuzione da pagarsi dal trasgressore, della quale pena la terza parte sia dell'accusatore, una terza del Potestà e l'altra del Comune.

Inoltre vogliamo anche e stabiliamo che i lavoratori forestieri che siano stati ad opera con cittadini della Città, i quali portino zappe o strumenti possano andare per la Città a casa del padrone e ripartire dalla stessa casa e ritornare al loro alloggio con un lume o fuoco senza pena, tenuto conto della qualità delle persone, e il Potestà sia tenuto anche di notte ad inviare la sua guardia armata ed i suoi ufficiali a controllare le guardie notturne e ad osservare e ricercare per la Città se abbiano trovato malfattori, sotto pena di dieci libbre dal suo salario a favore del Comune.

Cap. 5 - Che il Potestà possa imporre una pena di dieci soldi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà, il Giudice o il Vicario possano imporre una pena di dieci soldi e, d'ufficio e conosciuta la causa, infliggere di fatto come pena stessa ai disobbedienti venti soldi per il Comune di detta città, invece la guardia armata e gli altri ufficiali possano imporre per pena cinque soldi.

Cap. 6 - Che nessuno venda ad un forestiero qualche suo possesso

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi (*audet = audeat?*) o Sardisca sotto qualche pretesto, direttamente o indirettamente, vendere o far vendere a qualche forestiero fuori della Città di Montefiascone, vendere, alienare, donare, permutare o obbligare qualche possesso di un cittadino posto nel territorio della detta Città vicino i confini della Città predetta, alla pena di cinquanta libbre di paparini senza diminuzione e, se sarà stato fatto diversamente, la vendita, l'alienazione, la donazione, la permuta o l'obbligazione sia *ipso iure* nulla e ciascuno possa accusare ed abbia la quarta parte della pena. Se poi tale vendita sarà stata fatta

ad alcuni Signori o nobili preminenti di qualunque grado siano e avranno rifiutato di pagare i dazi del Comune, tale venditore sia obbligato a pagare gli stessi dazi o collette e non possa essere tolto dal Catasto e dall'allibrato del Comune.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo che nessuno venda qualche casa o possesso posto nella detta Città o nel suo territorio o distretto a qualche forestiero che dica di voler venire a stare e rimanere nella Città di Montefiascone, se prima chi vuole comprare non abbia dato fideiussione e si sia impegnato in forma valida a voler prendere domicilio nella stessa Città in modo continuato insieme con la sua famiglia e a pagare le libbre dello stesso possesso e le altre collette e dazi da pagare e da imporre nel Comune secondo i tempi, sui quali si debba fare menzione speciale nel libro dello Specolo; inoltre tutti i forestieri che hanno possedimenti e beni nella Città di Montefiascone ogni anno siano tenuti a dare garanzie di pagare la dovuta libbra e i dazi imposti e da imporre altrimenti, se detti possessi non fossero descritti nel Catasto del Comune e i predetti forestieri non abbiano pagato i dazi, siano applicati *ipso iure* al Comune della città predetta e il predetto Capitolo sia valido per il presente, per il passato e per il futuro.

Cap. 7 - Che nessuno porti via qualche genere di grascia senza permesso fuori del territorio della Città

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno porti via qualche genere di grascia dalla Città e dal distretto (senza il permesso, sott.)⁽¹⁾ dei Signori Priori e del Consiglio Generale per trasportarla ad altro luogo, cioè grano da vendere ed ogni altro genere di biada se non soltanto grano per macinare e seminare; inoltre quelli che trasportano grano e biada debbano pagare al gabelliere o esattore del pedaggio la dovuta gabella o pedaggio secondo quanto è contenuto nell'ordine dei Capitoli sotto la pena contenuta nei Capitoli di chi esige il pedaggio.

⁽¹⁾ Ho sottinteso "*sine licentia*" dedotto dal titolo.

Cap. 8 - Che i mulinai non comprino grano per venderlo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun mugnaio o qualcuno della sua famiglia compri grano per sé o per altri della detta Città o del suo

distretto e non possa in nessun modo vendere grano o farina ad alcun forestiero che non prendesse domicilio nella detta Città e nel suo distretto ed ivi abitasse alla pena di quaranta soldi di paparini per ogni volta che da lui o da altri in suo nome sarà stato fatto il contrario. Ognuno possa accusare e si creda al suo giuramento con un solo teste di buona fama e tale delinquente sia tenuto per il detto grano venduto a pagare al Comune o al suo Camerario il valore del grano da lui venduto.

Cap. 9 - Che i lavoratori siano costretti a portare i terratici entro confini certi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà ed i suoi ufficiali siano tenuti dal proprio giuramento a costringere tutte e singole le persone della Città di Montefiascone e del suo distretto che lavorano e raccolgono entro i sottoscritti confini a portare la biada alla Città stessa: cioè dal fossato che porta con percorso diretto al lago, dove c'è la cappella di Santa Margherita, dalla lama di Castro Araldo e dal luogo che si chiama "le pastina" vicino i confini del territorio di San Giovanni e Vittore, da San Giacomo di Trebbiano e dal rivo di Arlena alla detta Città e da qualunque luogo lavorato dal quale si ricavasse il seme della detta Città o anche si ricavasse il pane e le altre vettovaglie per il sostentamento e la vita degli stessi animali e dei pastori, dedotti il decimo per il lavoro e il terratico dovuti ai forestieri, alla pena di cinquanta libbre di paparini (per, sott.) chi non avrà portato la biada o non l'avrà fatta portare, per ogni volta, e questo si intenda per gli uomini della Città predetta o del suo distretto. Il Potestà e tutti i suoi ufficiali di detta città (siano tenuti, sott.) a costringere gli abitanti della stessa a convogliare ivi tutte le biade e farle portare alla detta Città e indagare con sollecitudine contro i sopraddetti cosicché vengano compiute tutte e ognuna le cose sopraddette e se i predetti saranno stati negligenti perdano dal loro salario cento libbre di paparini, inoltre prendano fra i predetti uomini idonei fideiussori e circa l'osservanza di tutte le cose predette siano tenuti a farli costringere di giurare di osservare le cose predette; tuttavia sia lecito ai lavoratori e ai bifolchi forestieri portare il terratico delle terre forestiere ai forestieri dei quali abbiano lavorato la terra e ai battitori e bifolchi forestieri, se il loro salario sia dato in biada, portarla via (*et trahere = extrahere?*) senza pena, avuto tuttavia il permesso dai detti Priori, e su ogni quantità di biada che fosse portata via dalla detta Città debba essere fatta dal Comune apodissa e questo abbia luogo per i lavoratori dentro e fuori il distretto della Città predetta. Infine il Potestà ed i suoi

ufficiali siano tenuti dal proprio giuramento nel mese di Agosto e di Settembre alla pena di cinquanta libbre a fare diligente indagine contro tali delinquenti e a punirli con la pena dovuta.

Cap. 10 - Che nessuna donna venga costretta nel Palazzo del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà e i suoi ufficiali detengano o debbano detenere nel Palazzo del Comune per rispondere alle inquisizioni, denunce, accuse oppure in qualunque altro caso tanto civile quanto criminale, anche per rendere testimonianza; ma se sarà capitato un caso per il quale si debba fermare una donna, vogliamo ed imponiamo che quella sia costretta nella Chiesa di Sant'Andrea presso la Piazza e sia ricevuta a rispondere e a testimoniare nella stessa Chiesa e non altrove e con la stessa donna ci sia e ci debba essere sempre davanti agli ufficiali un testimone della detta Città, il quale testimone sempre debba essere scritto e il suo nome apposto negli atti dal Notaio dei Malefici, e, se avrà fatto diversamente, il processo che venisse fatto non valga *ipso iure* e tuttavia il Potestà o altro ufficiale che avrà agito contro le cose predette o non le avrà osservate come è stato detto incorra nella pena di venticinque libbre di paparini a beneficio del Comune per ognuno di loro e per ogni volta. Aggiungiamo a questo Capitolo che se una donna della detta Città o sua abitante dovesse essere carcerata per qualche delitto, il Potestà sia tenuto a farla carcerare e rinchiudere in qualche monastero della Città e se il delitto commesso da qualche donna meriti una pena sulla persona, venga carcerata in un luogo che deve essere stabilito dal Potestà e dai Sigg. Priori cosicché sia carcerata e custodita con cautela e in modo idoneo.

Cap. 11 - Sulla pena della donna che entri nel Palazzo della detta Città

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna donna possa né osi entrare nel Palazzo del Comune della detta Città di Montefiascone eccetto le meretrici; chi trasgredisce sia punito con la pena di venticinque libbre per ogni volta.

Cap. 12 - Che nessuno, anche per interposta persona, porti mietitori fuori la Città, il suo territorio e distretto in tempo di mietitura

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno, lui stesso o per interposta persona, porti o ingaggi fuori della Città di Montefiascone e del suo territorio e distretto al tempo della mietitura mietitori o affastellatori, battitori o trebbiatori e chi abbia fatto diversamente paghi a titolo di pena cento soldi di paparini senza diminuzione e nessun cittadino o abitante della detta Città alla pena predetta senza licenza dei Sigg. Priori osi o ardisca andare fuori della detta Città e del suo distretto in tempo di messe a mietere o a trebbiare purché in quel tempo fosse necessario che lui potesse prestare opera tra i cittadini della Città e bisognasse agire nel territorio della detta Città, ugualmente anche se gli stessi dicano il contrario e chiunque possa accusare con giuramento ed abbia la terza parte ed il Potestà ed i Sigg. Priori siano tenuti e debbano fare bandire le cose predette alla fine di Maggio perché a tutti sia noto.

Cap. 13 - Che nessuno tenga fieno, lino, canapa o stoppa in casa

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque ha o tiene fieno, paglia, lino, canapa o stoppa nella casa in cui abita, sia tenuto e debba tenerli lontano dal fuoco perché per questa causa non possa causarsi incendio e chi trasgredisce paghi a titolo di pena venti soldi paparini. Su ciò siano scelti dal Consiglio dei Sigg. Priori due Superstiti che su queste cose siano tenuti per obbligo di giuramento ad andare e vedere che per caso non capitino incendio e ci si adegui alla loro precauzione e chiunque debba obbedire a loro alla pena di dieci soldi paparini e per ogni disposizione. Sulle cose predette i detti Superstiti debbano indagare ogni mese alla pena di venti soldi ed il Potestà indaghi sopra queste cose e punisca i delinquenti alla pena predetta. Inoltre questo Capitolo sia bandito pubblicamente al principio dell'ufficio del Potestà.

Cap. 14 - Che uccelli volatili e cacciagione siano venduti alla colunda ⁽¹⁾ del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che uccelli e cacciagione tanto di forestieri quanto di cittadini che vogliono vendere uccelli, siano tenuti ⁽²⁾

e debbano porre gli stessi uccelli e porre e tenere la cacciagione alla colunda del Comune vicino alla pietra dei pesci e nessuno sia tenuto a porre altrove che nella detta colunda del Comune le cose predette alla pena di venti soldi, inoltre nessuno provochi qualche danno o impedimento a qualche forestiero che porta a vendere le dette cose alla pena di chi offende qualcuno che è contenuta nello Statuto. Sulle cose predette si creda e si stia al giuramento dei forestieri con un solo teste di buona fama e degno di fede e nessun barbiere, pesciaiuolo, macellaio, calzolaio, ciabattino, farsettaio o merciaio prenda a disposizione le dette cose oppure le venda per un altro o le compri per rivenderle alla detta pena di venti soldi. Inoltre nessuno porti fuori della Città di Montefiascone o del suo distretto la detta cacciagione o uccelli o anche polli alla detta pena e ciononostante li perda e nessun albergatore debba tenere nella sua locanda alcunché delle cose predette a meno che le predette cose non siano prima state comprate presso la colunda o alla pietra dei pesci.

Aggiungiamo ancora a questo Capitolo che nessuno, lui stesso o per altra interposta persona, osi o ardisca trasportare qualche genere di uccelli e di cacciagione fuori la Città e il suo distretto per venderli fuori Città sotto pena di venti soldi come sopra e chiunque possa accusare.

⁽¹⁾ *Colunda* (?) è forse da intendere per *columna*? Si veda anche V, 4.

⁽²⁾ Da notare il forte anacoluto.

Cap. 15 - Su quelli che vendono pane, ortaggi ed altre vettovaglie

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i venditori di pane, di frutta, di pompi, di ortaggi e di altre vettovaglie al minuto siano tenuti a venderli nella piazza superiore del Comune della detta Città alla pena di dieci soldi per ogni volta e la persona che avrà venduto il pane sia tenuto ad avere un bastone con il quale tanto il venditore quanto il compratore tocchi i pani che avrà voluto, alla pena di dodici denari per ciascuno e per ogni volta. Inoltre nessun venditore debba invitare a comprare il suo pane alla pena di cinque soldi e nessuna donna venditrice di pane debba stare a cucire i panni e a filare alla detta pena, tuttavia sia permesso a chi ha botteghe o case nella detta contrada vendere nelle botteghe o nelle case le predette cose davanti alle stesse senza pena. Su queste cose predette chiunque possa accusare chi trasgredisce e si creda all'accusa di uno solo con un solo teste ed abbia la metà della pena ed il

Potestà il Giudice o il Vicario siano tenuti ad indagare sulle predette cose. Inoltre vogliamo che nella vendita del pane secondo la qualità dei tempi i Sigg. Priori o altri incaricati debbano fissare l'ordine ed il modo in cui si debba vendere e per quanto peso perché (sott. non ?) si venda oltre il dovuto e senza misura e, allorché i Priori avranno deliberato sul peso del pane da vendere e sul pane di fecola (*facule?*), quelli che avranno trasgredito al di là dell'ordinamento fatto incorrano nella pena di dieci soldi da applicare (*applicanda = applicandam?*) in proporzione all'accusatore.

Cap. 16 - Che il pescatore del ruscello sia tenuto a portare i calcini ⁽¹⁾ alla Città di Montefiascone

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni pescatore del ruscello della Comunità di Montefiascone posto vicino al Lago sia tenuto e debba portare a vendere tutti i calcini che ivi abbia pescato o preso nella detta Città e non in altro luogo alla pena di cento soldi di paparini per ogni volta e ad ognuno sia permesso accusare chi trasgredisce e si stia alla sua accusa con un solo testimone e di questo venga fatto bando al principio del mese di Aprile.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo che nessun altro, oltre il compratore del detto ruscello del lago o incaricato a pescare dai Sigg. Priori, osi in avvenire pescare calcini vicino o presso nei paraggi del ruscello del padrone ⁽²⁾ per venti passi o ponga in altro modo impedimento al padrone del ruscello e chi abbia trasgredito in alcuno dei casi predetti incorra nella pena di dieci libbre ed ognuno possa accusare il trasgressore e si creda alla sua accusa con un solo testimone ed abbia la quarta parte.

⁽¹⁾ Penserei che i calcini possano essere intesi come pesci pescati servendosi della calce.

⁽²⁾ La lettura di *archum archa*, senza senso, è stata intesa come errore di copiatura per *circum circa*. Nei frammenti rimasti di un precedente statuto, ritenuto la fonte originale di Francesco Bisenzio, si legge chiaramente *circum circa* e per questo motivo penso di dare la stessa interpretazione anche qui. È da notare che la grafia delle parole, a parte la presenza della *h*, se si avvicinano in corsivo la *c* e la *i*, è quasi identica, ma, se la mia ipotesi è giusta, il nostro trascrittore non avrebbe potuto sbagliare nel copiare e quindi, con ogni probabilità, non si è servito direttamente di quel testo e c'è stato qualche passaggio intermedio.

Cap. 17 - Che nessuno porti vino forestiero nella Città di Montefiascone

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona, di qualunque condizione sia, osi o ardisca portare o far portare qualche salma di

mosto di vino forestiero o di uve, eccetto la vicciuta, nella Città di Montefiascone, oppure mandare o far mandare uva forestiera alla detta Città e nel suo distretto: chi avrà trasgredito paghi al detto Comune a titolo di pena venticinque libbre di paparini e *ipso facto* perda la bestia e la salma e a ciascuno sia lecito sfasciare i barili e spargere il vino senza pena a meno che non l'abbia portato alla Curia del Patrimonio. Chiunque possa denunciare ed accusare e sia sufficiente e si creda con un solo testimone di buona fama dello stesso denunciatore o accusatore e si dia credito all'accusatore e tuttavia i Sigg. Priori nominino e scelgano venti custodi ed accusatori segreti e di buona fama i quali in segreto giurino sui Santi Vangeli di Dio di denunciare ed accusare tutti quelli che avranno visto e denunciare i trasgressori (*contrafacient = contrafacientes?*) al Potestà e ai Sigg. Priori o a due o a tre di loro, i quali siano tenuti per il giuramento del giurante (*iuranti = iurantis?*) a dare credito ai medesimi accusatori e dare metà della pena ai medesimi accusatori di quelli e si stia e si creda con un solo testimone e tale prova sia sufficiente a fare esecuzione, (*exemptionem = executionem?*) come sopra è stato detto. Inoltre il Potestà sia tenuto dal giuramento, alla pena di cinquanta libbre di paparini da trattenere dal suo salario a favore del Comune predetto, subito dopo la detta accusa e denuncia, a mandare ad esecuzione la stessa accusa o denuncia e sulle cose predette non possa essere fatto patteggiamento dai Sigg. Priori o dal Consiglio. Aggiungiamo anche a questo Capitolo che i cittadini, che hanno possedimenti fuori del territorio della Città di Montefiascone tanto per diritto di patronato quanto successorio e di dote coniugale, possano e siano autorizzati a portare dai loro possedimenti propri o affittati il loro vino nella Città di Montefiascone e nel suo distretto senza alcuna pena e obiezione e a far introdurre e trasportare a loro piacimento lo stesso vino ottenuto dai loro beni, da qualunque luogo i loro possedimenti e beni fossero posti e collocati fuori della città e del distretto della città di Montefiascone, nonostante qualunque disposizione contraria.

Cap. 18 - Sugli osti che vendono vino al minuto non possano vendere da due botti

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni oste e ognuno che vende vino al minuto non possa né debba vendere se non soltanto da due botti, cioè una delle dette botti sia di vino bianco e l'altra di rosso con le cannelle (*candellis = cannellis?*), e non da altre botti né mescolare il vino, cioè un vino per un altro, e avere

le misure regolari cioè pettito, mezzo, terzo e foglietta sigillata con il sigillo di piombo del Comune o di altro regolatore di misure e, allorché sarà capitato di vendere il vino, fare al richiedente o ai richiedenti tali misure piene e non vuote con coppe o ciotole (*notulis = ciotulis?*) ben lavate. Inoltre nel cellario nel quale si vende il detto vino non possano esserci più botti con cannelle a meno che tale taverniere e colui che vende il vino giurasse sui Santi Vangeli che se ci fosse qualche altra botte con cannella fosse ad uso della sua famiglia e per essa non sia tenuto a pagare alcuna pena. Il medesimo taverniere debba tenere, oltre le misure dovute, altri vasi o recipienti di maggior misura del pettito, mezzo, terzo, o foglietta, ognuna di tali misure in modo separato, particolare e diviso perché non possa essere commessa alcuna frode e, se qualcuno sarà stato scoperto a vendere vino misto con altro vino o venderne uno per un altro, paghi la pena di cinque libbre e se qualcuno avrà fatto qualche collaretto e non avrà riempito la misura a chi compra, paghi a titolo di pena dieci soldi e, se avrà misurato con misure non conformi e sigillate come sopra, incorra nella pena di cento soldi per ciascuno e per ciascuna volta. Sulle cose predette ognuno possa accusare e si creda al medesimo con un solo testimonio di buona fama ed abbia la terza parte della pena e nessun taverniere, dopo il terzo suono della campana, debba trattenere qualcuno nell'osteria né persona vi entri o stia in qualche altro luogo nel quale si venda vino al minuto alla pena di dieci soldi paparini per ognuno e per ogni volta. Nella detta taverna possa stare il taverniere e chi avrà venduto vino al minuto e i vicini fino alla distanza di quattro case e se il taverniere avrà licenziato gli uomini dalla taverna e non se ne siano voluti andare, allora il taverniere non sia tenuto ad alcuna pena, infine nessuno si allontani dalla taverna che abbia bevuto e comprato vino e mangiato senza prima aver pagato ciò che è tenuto, alla detta pena.

Cap. 19 - Che tutto ciò che si vende sia venduto al peso dei Viterbesi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutto ciò che si vende (e avrà venduto)⁽¹⁾ e ciò che uno avrà venduto a libbra sia venduto al peso del bollo dei Viterbesi, il quale peso ciascun venditore sia tenuto a possedere conformato al detto bollo e il trasgressore paghi a titolo di pena cento soldi paparini. I detti pesi siano controllati all'entrata in carica del Potestà da due Superstiti che devono essere eletti dai Sigg. Priori alla detta pena e ciascuna parte del detto peso sia la libbra, la mezza libbra e l'oncia e così sui singoli (pesi, sott.) debbano regolare come sopra e

siano tenuti ad accusare chi avranno trovato tenerne di meno regolari e vendere con essi e si stia e si creda alla accusa degli stessi ed abbiano la terza parte della pena e chiunque altro legittimamente possa accusare, ed abbia una parte come sopra è stato detto, con due testi di buona fama che avessero testimoniato che i detti bolli e pesi non sono regolari. Aggiungiamo a questo Capitolo che qualunque cosa viene venduta a piede o a passo sia venduta al piede o al passo posti nella cossa del Palazzo del Comune e segnati nella via per la quale si va al Poggio delle Felci.

⁽¹⁾ Probabilmente *et vendiderit* è un errore del copista che ha inavvertitamente anticipato quel che viene dopo e pertanto non va tradotto.

Cap. 20 - Che coloro che vendono olio al minuto vendano (vendatur = vendant?) con misure regolari e sigillate

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i venditori di olio al minuto siano tenuti e debbano vendere con misure giuste, regolari e sigillate con il sigillo di piombo del detto Comune, le quali misure ogni venditore di olio faccia conformare e sigillare dal Camerario del detto Comune e siano tenuti a vendere con misure giuste e sigillate e non con altre e chi trasgredisce paghi a titolo di pena venti soldi e nessuno debba adulterare o corrompere l'olio, la cera e lo zafferano o qualunque altra cosa commerciabile alla pena di dieci libbre.

Cap. 21 - Che nessuno faccia pozzo o trappole ⁽¹⁾ a danno delle bestie domestiche

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno faccia e faccia fare un pozzo o una buca in qualche luogo o possedimento affinché gli uomini o le bestie domestiche non possano perire e esservi intrappolate alla pena di dieci libbre e, riguardo alle dette bestie, al risarcimento delle bestie cadute dentro. Se qualcuno volesse fare le cose predette, cioè un pozzo o fossa riempita di foglie e coperta al fine di prendere gli animali selvatici che passano nei luoghi, debba farne fare bando per i luoghi pubblici e consueti della Città dal pubblico banditore del Comune e tali bandi farli scrivere nel libro delle Riformanze del Cancelliere del Comune cosicché risulti manifesto circa il detto bando, inoltre davanti al pozzo o alla fossa sia messo

qualche segno che mostri chiaramente che in quel luogo c'è il pozzo o la fossa con la segnalazione della via o dell'ostacolo cosicché gli animali domestici grossi in nessun modo vi possano perire, alla detta pena. Inoltre aggiungiamo che le predette trappole non possano essere fatte se non osservate le formalità premesse ed ottenuta la licenza dai Sigg. Potestà e Priori della detta Città.

⁽¹⁾ Ho interpretato *alauqua* per *laqua* con protesi della *a*.

Cap. 22 - Che le pubbliche vie vengano lastricate

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutte le vie pubbliche e vicinali dentro la Città vengano riparate e selciate a spese di coloro che stanno lì vicino, cioè con pietre e calce (*culcis = calce?*) se sarà stato necessario, ed i Magistrati siano tenuti a pagare al Camerario del Comune ed i Priori in carica siano tenuti e debbano, per vincolo di giuramento e pena di venticinque libbre, farle aggiustare e riparare e specialmente vicino al Palazzo del Comune e alle piazze della detta Città.

Cap. 23 - Sulla pena di chi tiene bestie legate nelle strade pubbliche

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno tenga né debba tenere nelle strade pubbliche, cioè dalla Porta di Borgo diritto verso la Porta di Borgheriglia, alcun genere di bestie equine o di altro genere legate a mangiare anche se non portino qualche danno ai passanti, ma debbano tenere le stesse bestie nelle stalle ed in altri luoghi fuori la detta strada alla pena di dieci soldi paparini di fatto per ogni bestia e per ogni trasgressore, eccetto che in tempo di trasporto di grano e di altre cose - perché allora verrebbero scaricate e sgravate e sarebbero calde e troppo stanche - possano stare fino ad un'ora davanti alla stessa casa o abitazione in affitto e il padrone delle bestie, dopo l'allontanamento delle bestie stesse, faccia rimuovere ogni putredine o sterco che avranno fatto alla detta pena e in particolare le dette bestie debbano essere rimosse in tempo di processioni e di altre festività solenni della detta Città.

Cap. 24 - Che nessuno tenga qualcosa di turpe e specialmente cuoi e pelli nella piazza del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che a nessuno sia lecito tenere sugna, lardo, cuoi e pelli a seccare o altra cosa sgradevole cioè nelle piazze della Città né davanti alla chiesa di Sant'Andrea né nei sedili posti davanti al Palazzo del Comune né davanti alla casa di un altro suo vicino senza licenza del padrone della casa e chi abbia trasgredito nelle cose predette paghi come pena per ogni volta venti soldi.

Ed anche i venditori di olio, di sugna, di lardo o di carni siano tenuti e debbano tenere separati i pomi da quelli in un altro scanno, alla pena di cinque soldi ed ognuno possa accusare e sia creduto con giuramento ed un solo testimone e Custodi, Castaldi, sbirri sulle cose predette valgano del tutto ad accusare.

Cap. 25 - Che nessuno nelle vie pubbliche tenga scanno e scorie

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca tenere nelle pubbliche vie della detta Città qualche scanno o banco, scorie, pertiche, panni o stecche posti accanto agli stessi scanni, o avere in qualche modo cosa alta da terra tre piedi presso la sua casa o abitazione o bottega propria o affittata, che si estendano o occupino oltre due piedi della via pubblica secondo la misura del piede del Comune e conforme a quanto nel caso occorrente i Sigg. Priori avranno detto di ordinare o dichiarare, da computare (*computandus = computandos?*) dalla parete della casa o abitazione o bottega propria o affittata o anche da altro privato padrone della cosa e non della collettività. Chi avrà trasgredito o chi avrà tenuto alcuna delle predette cose nominate nelle vie pubbliche paghi a titolo di pena per ogni volta venti soldi paparini ed ognuno possa accusare sulle cose predette chi agisce diversamente e si stia alla sua accusa e gli si creda. Il Potestà sia tenuto dal proprio giuramento ed alla pena di dieci libbre ogni settimana a ricercare sulle predette cose e le faccia controllare e tutte le cose predette d'ora in poi, dopo la pubblicazione del presente Statuto, vengano pubblicamente bandite e nessuno in seguito possa (porre, sott.) scale, colonne o qualche altra opera muraria nelle vie pubbliche della detta Città (che si estenda, sott.) oltre due piedi, da computare dalla pareti come sopra nel presente Capitolo, senza espressa licenza del Consiglio

Generale della Città alla pena di venti libbre di paparini per ogni trasgressore: ciononostante gli ufficiali del Potestà debbano togliere la costruzione entro tre giorni e dopo che sia trascorso il termine dato al medesimo dal Potestà, che debba essere di tre giorni dopo che avrà fatto indagine sulle predette cose: rimanga poi all'arbitrio dei Sigg. Priori e del Potestà se le costruzioni fatte debbano essere tolte o cambiate e sulle cose predette il Potestà sia tenuto a fare indagine al principio del suo ufficio alla pena di dieci libbre.

Aggiungiamo anche che il Potestà (disponga che, sott.) il piede per ordinare e fare i detti edifici sia e debba essere della misura di due semissi e un'oncia.

Cap. 26 - Che nessuno tenga impedimento di legna o altre cose davanti alla casa del suo vicino

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno tenga qualche genere di legna o di altre cose davanti alla casa del suo vicino o sopra le vie e le strade pubbliche della detta Città e neppure intorno alla piazza del Comune, che se uno l'abbia posto sia tenuto a toglierlo su ordine del Potestà e dei suoi ufficiali e a richiesta del suo vicino o di alcuno a cui importasse senza licenza e chi avrà trasgredito paghi come pena venti soldi per ogni volta e per ciascuno e nessuno faccia cosa sgradevole davanti alla casa del suo vicino alla pena di cinque soldi senza diminuzione; sia lecito invero ai fornai di tenere scope e legna presso la casa loro e del vicino e nelle vie pubbliche purché sia stato con la volontà del detto vicino.

Cap. 27 - Che nessuno scagli una pietra davanti alla casa di un altro né faccia battaglia con pietre

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno scagli una pietra sopra la casa o l'edificio di un altro e chi abbia fatto diversamente per ogni volta paghi come pena dieci soldi di paparini, se poi di notte venti; nessuno inoltre osi o ardisca fare battaglia di pietre o gettare pietre contro un altro in qualche modo alla pena di cinque soldi per ogni volta e per ogni pietra, eccetto i minori di dieci anni che non siano tenuti alla pena ed ognuno possa accusare un trasgressore e si stia alla sua accusa e si creda e gli si presti fede ed abbia la terza parte della pena.

Cap. 28 - Che nessuno esca o entri nella Città di Montefiascone se non per le porte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca o provi ad entrare o uscire dalla Città di Montefiascone da altra parte che per le porte della detta città e chi avrà fatto il contrario se fu di giorno paghi a titolo di pena venticinque libbre, se poi di notte cento libbre di paparini per ognuno e per ogni volta ed ognuno di buona fama possa accusare chi trasgredisce e si stia alla sua accusa con giuramento ed abbia la terza parte della pena e gli si presti fede. Non vogliamo però che questo sia valido per i maschi e per le femmine minori di dieci anni, i quali, se avranno trasgredito, non siano tenuti a nessuna pena: sulla loro età vogliamo che si stia al giuramento del padre e della madre e di un altro più prossimo consanguineo.

Cap. 29 - Che nessuno invii cosa per altro luogo che attraverso le porte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno mandi qualche cosa dentro la Città di Montefiascone per altra via che per le porte e chi abbia agito diversamente paghi come pena per ogni volta se fu di giorno dieci libbre di paparini, se di notte venti libbre.

Cap. 30 - Che nessuno dentro la città getti cenerata o altro sudiciume anche da una latrina privata o da un acquaio e che si pulisca di sabato davanti alla casa

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona faccia o getti qualche sporcizia o cenerata o immondizia, terra sabbiosa, vinaccia o calcinaccio dei calzolari, concime o altra cosa sporca dentro la Città, in qualche via pubblica o vicinale né in qualche casale o davanti alla casa propria o di un suo vicino, eccetto coloro che edificano o fanno edificare qualche edificio dentro o fuori che abbiano fatto gettare sterro o cose simili a queste, che nel termine a loro prefissato dai Sigg. Potestà e Priori debbano toglierlo e rimuoverlo e gettarlo nei luoghi dovuti alla pena di dieci soldi per ciascun sudiciume e di venti soldi paparini per aver disprezzato il mandato dei Sigg. Potestà e Priori. E chiunque avesse una latrina privata o un acquaio attraverso i quali luoghi si possa gettare sporcizia o qualche altra cosa sudicia e porti impedimento alla via o al vicino, sia tenuto a levarlo alla pena di venticinque soldi paparini per ogni

giorno che sia stato in mora dopo che sarà stato detto e protestato al medesimo. Nessuno poi faccia qualche sporcizia o la faccia gettare altrove che nei luoghi consueti alla pena di dieci soldi ed ognuno sia tenuto a fare e far fare pulizia davanti alla propria casa alla pena di cinque soldi per ognuno e per ogni volta e dopo aver fatto il primo bando nel venerdì precedente e non altrimenti. Sulle cose predette e su ciascuna delle cose predette ognuno possa accusare e si stia alla sua accusa e si creda e gli si presti fede ed abbia la terza parte della pena che di fatto, senza proferimento di sentenza, passato il tempo concesso per la difesa, possa essere riscossa. Ognuno poi sia tenuto a spazzare e pulire ogni sabato davanti alla propria casa ogni genere di immondizia e a portarla al luogo stabilito alla pena di dieci soldi per ogni trasgressore e per ogni volta.

Cap. 31 - Che nessuno faccia sporcizia in qualche fonte e sullo sturamento della fonte e degli abbeveratoi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno faccia sporcizia in qualche fonte o pozzo della Città di Montefiascone oppure vicino a dette fonti o pozzo per sei passi né possa abbeverare bestia o bestie nella fonte di San Flaviano e del Roiano alla pena di dieci soldi per ogni volta. Inoltre nessuno possa lavare qualche sporcizia o panni presso le dette fonti per sei passi e chi trasgredisce paghi a titolo di pena dieci soldi per ciascuno e per ogni volta. Nessuno poi possa prendere acqua dalle dette fonti per lavare qualche cosa presso la detta fonte per i detti sei passi e nessuno possa lavare nel primo e secondo abbeveratoio panni o cuoi alla pena di dieci soldi paparini per ogni trasgressore e per ogni volta, salvo che se qualcuno sarà andato ad attingere acqua per una sua necessità non sia tenuto alla pena. Vogliamo anche che nessuno possa sturare qualche fonte o abbeveratoio senza licenza del Sig. Potestà e dei Sigg. Priori e chi abbia trasgredito nello sturare sia condannato a venticinque libbre di paparini. Vogliamo anche che le donne possano lavare i panni nel guazzatoio della detta fonte, salvo il primo ed il secondo abbeveratoio nei quali non possano lavare i panni, ma debbano essere mantenuti puliti per le bestie.

Cap. 32 - Sulla pena di chi fa turpitudine nei barbacani della città e negli orti

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno faccia turpitudine né getti immondizia negli orti e barbacani posti lungo le mura della Città e

vicino gli steccati che si trovano dietro i detti muri alla pena di venti soldi. Inoltre nessuno osi o ardisca gettare e far gettare nei detti barbacani sterco o terra di pietrisco e scavi di qualche cantina dalle quali cose il barbacane venisse riempito e, se uno li avrà gettati, nel termine di cinque giorni debba rimuoverli e farli trasportare in altro luogo cosicché nei detti barbacani non vi sia impedimento alcuno. Nelle cose predette sui detti barbacani ognuno possa accusare con giuramento e teste di buona fama e la pena sia di venticinque soldi senza diminuzione.

Cap. 33 - Che nessuno faccia turpitudine dalla porta del macello fino alla Porticella né sanguinare qualche bestia

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno faccia o getti qualche Simmondizia o turpitudine o sanguinare qualche bestia dalla Porta del Macello fino alla Porta della Porticella né vicino alle stesse porte o ad una di esse ed anche vicino a tutte le Porte della Città di Montefiascone per venticinque passi, alla pena di dieci soldi per ogni volta ed ognuno possa accusare e si creda al giuramento dell'accusatore ed abbia la terza parte della pena e gli si presti fede ed il Potestà e gli ufficiali possano e debbano, per vincolo di giuramento, procedere per inquisizione.

Cap. 34 - Che nessuno faccia raccolta nei mondezzai del Comune o vi accenda fuoco

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno faccia mucchi di letame nei mondezzai in qualche mondezzaio se non in quel giorno nel quale lo avrà portato e sarà stato portato alla pena di cinque soldi per ogni volta e per ogni giorno nel quale avrà tenuto detto letame e ad ognuno sia lecito accusare chi trasgredisce e far trasportare lo stesso letame senza pena⁽¹⁾ e si creda al giuramento dell'accusatore ed abbia la terza parte della pena. Inoltre nessuno ponga fuoco in qualche mondezzaio alla pena di venticinque soldi e nessuno si possa scusare in ragione della minore età ed il padre (*patri = pater?*) sia tenuto per il figlio e ciascuno possa accusare il trasgressore ed abbia la terza parte della pena.

⁽¹⁾ Il capitolo non è del tutto chiaro.

Cap. 35 - Che nessuno faccia sanguinare qualche bestia nelle vie pubbliche

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun maniscalco o qualche altro faccia sanguinare qualche bestia equina, asinina o qualche altra bestia nelle vie pubbliche della detta Città dalle calende del mese di Marzo fino alle calende del mese di Novembre alla pena di dieci soldi paparini per ogni volta ed ognuno possa accusare e si stia alla sua accusa con giuramento ed abbia la terza parte della pena [ai vecchi tempi si diceva dalle calende di Maggio alle calende di Novembre].

Cap. 36 - Che le bestie vengano scuoiate nei (luoghi, sott.) che ci sono presso le porte del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutte le bestie da scuoiare debbano essere stese e scuoiate nei luoghi sottoscritti e cioè nella Bandita o piazza della Bandita alla Porta di Borgheriglia, nella cava dietro la chiesa di San Francesco, nella contrada della Porticella, nella cava della Porta di Santa Lucia e presso le grotte vicino il Torrione della chiesa di San Flaviano né possano essere scuoiate altrove. Chi abbia trasgredito paghi come pena venti soldi di paparini ed ognuno possa accusare e si creda al suo giuramento con un testimone di buona fama e l'accusatore abbia la terza parte della pena e gli si presti fede. Inoltre questo Capitolo debba essere bandito pubblicamente.

Cap. 37 - Che i barbieri siano tenuti a buttare via il sangue

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutti e i singoli barbieri della Città di Montefiascone siano tenuti così e in tal modo, alla pena di cinque soldi per ogni volta, a nascondere e coprire il sangue o gettarlo fuori Città e nascondarlo in qualche (*quidam = quamdam?*) forma o fossa sotto terra prima dell'ora della nona cosicché dopo opportunamente non si possa vedere che si trova nelle loro botteghe. Su tali cose ognuno possa accusare i trasgressori e si stia alla sua accusa con giuramento e si creda e gli si presti fede ed abbia la terza parte della pena. Se qualche barbiere sarà stato richiesto di fare salassi a qualcuno, dopo aver ricevuto la mercede competente sia tenuto ad andare. Similmente nessun barbiere getti o faccia gettare peli, sangue, acqua

sporca e cose simili nelle vie pubbliche o davanti alla bottega né davanti alla Porta del Macello fino alla chiesa di San Francesco alla pena di dieci soldi senza diminuzione.

Cap. 38 - Che non siano tenuti porci dentro la città né scrofe nelle vie pubbliche

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nella Città di Montefiascone nessuno possa o debba tenere porci o scrofe nella detta Città, né permetta che vadano in un ricovero o in luoghi nei quali possano stare e fermarsi più comodamente purché non arrechino putredine ad alcuno o sozzura al vicino, alla pena di dieci soldi paparini senza diminuzione ed ognuno possa accusare e si creda al suo giuramento ed abbia la terza parte della pena. Inoltre che i porci dei macellai non debbano stare nelle piazze del Comune ed anche (quelli, sott.) dei forestieri che vengono a vendere i porci, ma il loro luogo sia e debba essere nella Piazza della chiesa di Sant'Agostino e davanti alla Porta del Macello ed ivi debbano governarli per il tempo che sarà stato necessario né possano stare nel Macello del Comune se non siano stati legati, alla sopraddetta pena.

Cap. 39 - Che nessuno getti acqua dalle finestre, dai barbacani e per le inferriate ⁽¹⁾

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno getti via o faccia gettar via acqua chiara, sporca o torbida dai balconi o dalle inferriate e finestre che si trovano sopra le strade pubbliche e vicinali o contigue alle dette strade senza prima dire per tre volte 'attento, attento, attento' e ad alta voce per avvertire i passanti, alla pena di dieci soldi ed ognuno possa accusare con giuramento ed abbia la terza parte della pena.

⁽¹⁾ Sul testo la parola *ferias* appare corretta rispetto a una prima stesura *feriatas* che appare più sensata: ugualmente interpreto il successivo *pro feriis*.

Cap. 40 - Che di notte nessuno porti qualche salma di pali o di viti né possa entrare in qualche orto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno porti qualche salma di pali o viti dopo il primo suono della campana del Comune che viene

suonata di sera, alla pena di venti soldi a meno che non l'abbia portata dalla sua vigna per la quale non sia tenuto alla pena e su tale trasporto si stia al giuramento se sia stato di buona fama e abbia provato di avere un canneto e abbia portato quei pali di chiunque rimanesse (?) e similmente diciamo di quelli che portano pali, viti in capo o sul dorso dal possesso proprio o affittato paghi a titolo di pena cinque soldi ⁽¹⁾.

Inoltre vogliamo e stabiliamo che se qualche uomo o donna sarà stato trovato o trovata in una vigna, luogo chiuso e orto di qualcuno per rubare pali o viti o qualche altro ortaggio o altri frutti, il padrone della cosa o il servitore del padrone possa colpire tale uomo o donna e fustigarlo anche a sangue senza pena.

⁽¹⁾ La traduzione rimane oscura, come se mancasse qualcosa, e il pensiero sembra comunque in contraddizione con quanto detto prima.

Cap. 41 - Che i Giudei in nessun modo vadano per la Città il venerdì santo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun Giudeo o nessuna Giudea debba andare o vada per la Città di Montefiascone nel venerdì Santo alla pena di cento soldi paparini. Su ciò ognuno possa accusarlo e si stia alla sua accusa e si creda con un solo teste di buona fama ed abbia la terza parte della pena e ad ognuno sia lecito bastonarlo impunemente senza ferro e senza spargimento di sangue e questo venga bandito il giovedì Santo perché non sia addotta l'ignoranza.

Cap. 42 - Che i medici debbano andare a visitare gli infermi due volte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni medico richiesto sia tenuto e debba visitare l'infermo la prima volta senza ricompensa e provvigione alla pena di quaranta soldi per ogni volta ed ognuno possa accusare chi agisce contrariamente e si stia alla sua accusa con un solo teste.

Cap. 43 - Che ognuno faccia sedili davanti alla sua casa

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ognuno sia tenuto e debba fare sedili davanti alla sua casa a pietra e calcina per tutto il mese di Maggio

e di Giugno, alla pena di cinque soldi ed il Potestà sia tenuto a fare inchiesta sopra queste cose.

Cap. 44 - Che nessuno pianga davanti alla casa di un morto se non con decoro e non gridi ad alta voce ed anche le donne non vadano piangendo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno davanti alla casa di un morto pianga e gridi ad alta voce se non con decoro, alla pena di dieci soldi, e ad ognuno sia lecito accusare tale delinquente. Vogliamo anche e stabiliamo che nessuna donna, di qualunque grado e condizione, osi o ardisca recarsi alla casa del morto gridando e piangendo per la via e di là in qualche modo possa andare dietro il morto e dalla propria casa oltrepassare la porta della casa dalla quale viene portato via il morto, alla pena di cinque libbre da applicare all'accusatore, al Potestà ed al Comune; possano invece andare alla Chiesa al tempo delle esequie e dell'ufficio, non piangendo o strillando e scapigliandosi nelle Chiese, alla pena predetta contenuta come sopra nel presente Capitolo. I mariti siano tenuti a pagare la pena per le loro mogli e sulle cose predette il Potestà sia tenuto a fare inchiesta di persona e tramite i suoi ufficiali e punire chi manca, alla pena di venticinque libbre da togliere dal suo salario a favore del Comune.

Cap. 45 - Che le sepolture siano calcinate

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che le sepolture delle Chiese della Città di Montefiascone e nel distretto di detta città, cioè il sepolcro o la fossa dei sepolcri, passati due giorni dopo che sia stato richiesto dai sacerdoti o dal frate o da qualche altro, debbano essere calcinati da coloro ai quali spetta ed abbiano i sepolcri o la sepoltura, affinché il fetore non appesti uomini o persone tutte che si trovano nelle stesse Chiese, alla pena di dieci soldi per chi trasgredisce.

Cap. 46 - Che nessuno getti sanse davanti alla casa di sua proprietà o presa in affitto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno getti o faccia gettare in qualche parte dentro la Città né davanti alla casa o alla proprie botteghe

sanse, orecchie, peli o carcassa (*scacquatium?*) di qualche bestia morta o qualcosa di turpe alla pena di dieci soldi paparini per ogni volta e ciascuno possa accusare con giuramento e un teste di buona fama: tuttavia sia lecito ai calzolai tenere i loro calcinari davanti alla propria casa per due giorni e se li avranno tenuti di più siano in tutto tenuti alla pena predetta.

Cap. 47 - Sulle immondizie da portare vicino al palo sistemato e predisposto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Superstiti delle contrade per vincolo di giuramento ed in forza del loro officio siano tenuti al momento del loro insediamento ad infiggere o conficcare un palo o legno fuori le porte della Città di Montefiascone per uno spazio di almeno venti passi dove tutte le persone di quella contrada debbano portare l'immondizia e altre cose sporche e non in altri luoghi alla pena di dieci soldi paparini e che il padre sia tenuto per il figlio e la figlia e per gli abitanti nella sua famiglia ed il Potestà ed i suoi ufficiali facciano vigilare e fare ricerche ogni giorno e punire i loro ufficiali e i delinquenti.

Cap. 48 - Che nessuna donna possa entrare nella clausura di San Francesco e di Sant'Agostino

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna donna possa entrare con qualche pretesto nella clausura dei frati Minori e degli Eremiti alla pena di cinque soldi per chi trasgredisce e per ogni volta, eccetto il tempo di celebrazione di nozze al canto della prima Messa dei frati e fintanto che qualcuno dei frati soffrisse di qualche malattia che le donne fino al quarto grado possano onestamente visitare gli stessi frati loro consanguinei ed affini.

Cap. 49 - Che ad ognuno sia lecito entrare nei possedimenti altrui per necessità

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che coloro che passano nei possedimenti altrui a motivo di recupero, quando si sarà data l'occasione, per raccogliere api e cercando bestie da loro smarrite, non siano tenuti alla pena purché non facciano danno nei possedimenti predetti.

Cap. 50 - Sulla pena di chi getta immondizie in tempo di pioggia

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno, in tempo di scorrimento di acque piovane per le vie del Comune debba gettare immondizie nelle dette vie alla pena di cinque soldi per ogni trasgressore e per ogni volta e che nessuno debba spingere qualche immondizia verso la casa di un altro alla detta pena.

Cap. 51 - Sul modo e la forma di quelli che vendono carni nella Città di Montefiascone

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i macellai della Città di Montefiascone e coloro che avranno macellato carni o siano stati usi a farlo nella detta Città, facciano e debbano fare carni a sufficienza e abbondanza secondo la qualità del tempo e vendano e debbano vendere le stesse carni a libbra e bilance calibrate secondo il bollo del Comune della terra della detta Città e sigillate con il sigillo del detto Comune e possano vendere con le dette bilance fino a cinque libbre e nelle bilance non possano tenere un'oncia o più, ma solamente la libbra e la mezza libbra e se qualcuno avrà trasgredito paghi a titolo di pena dieci soldi senza diminuzione ed ognuno possa accusare ed abbia la terza parte della pena. Da cinque libbre in su possano poi e siano autorizzati a pesare e vendere le carni con stadere regolate e sigillate come sopra e sopra le venticinque libbre i macellai nel fare i pesi siano tenuti a lasciare le carni predette all'acquirente ad un solo denaro per ogni libbra di carni alla pena di venti soldi senza diminuzione, ed ognuno possa accusare ed abbia la terza parte della pena. Inoltre non possano vendere né le teste né i piedi delle bestie al minuto, ma soltanto a vista o al mezzo peso delle altre carni alla pena di venti soldi come sopra e sulle cose predette non si possa fare nessun patteggiamento e se i detti macellai avranno venduto e dato un peso non giusto delle carni paghino come sopra venti soldi di paparini ed ognuno possa accusare con giuramento. Il Notaio dei malefici e qualche altro ufficiale sia tenuto ogni giorno ad indagare contro i delinquenti e specialmente nei giorni e nelle viglie delle festività solenni e nel giorno di sabato e punire quelli ritrovati colpevoli e per le cose sopraddette si stia alla parola del Notaio con un testimone. Ed anche gli stessi macellai o uno di loro non siano tenuti né debbano in alcun modo dare carni diverse al posto di altre carni alla pena sopraddetta senza diminuzione. Inoltre proibiamo

che i detti macellai o uno di essi debbano fare né vendere le carni nei giorni di domenica e nelle festività solenni, eccettuati due mesi cioè di giugno e di luglio, né debbano mai in alcun tempo fare e macellare le carni di notte, la quale notte si intenda dal primo suono della campana del Comune che viene suonata di sera per chiudere le porte e per le sentinelle fino al suono del Mattutino della chiesa di Santa Margherita e non debbano portare o far portare di nascosto o palesemente carni di animali morti o guaste e venderle nel detto macello alla pena di cinquanta soldi senza diminuzione ed ognuno possa accusare e si creda alla sua accusa con giuramento ed abbia la terza parte della pena e gli si presti fede. Non possano inoltre in alcun modo abbottare o gonfiare qualche bestia e nel trattare le bestie scorticate porre qualche grasso o pinguedine di un'altra bestia, ma soltanto di quella propria bestia alla pena di dieci soldi senza diminuzione e anche i detti macellai ed ognuno di loro siano tenuti a raccogliere o far raccogliere completamente il sangue delle bestie da loro uccise o ammazzate e farlo gettare fuori la porta della Porta del Macello cosicché il macello rimanga pulito. Neanche (debbano tenere, sott.) nel macello qualche trippa vuota, ma soltanto presso il mondezzaio, e neppure nello stesso macello (possano, sott.) urinare o defecare o tenere qualche cosa putrida alla detta pena di dieci soldi ed anche nello stesso macello non possano né siano autorizzati a macellare o a far macellare qualche bestia allupata, sfracellata, mazzolata, ma i predetti macellai e tutti gli altri che vendono le carni siano tenuti e debbano vendere le stesse carni soltanto presso la pietra dei pesci o le porte della Città alla pena di quaranta soldi senza diminuzione da pagare a favore del Potestà, dell'accusatore e del Comune.

Similmente diciamo che i detti macellai siano tenuti a fare carni per gli Ebrei con questa condizione che se rimanesse qualche residuo delle bestie sgozzate dagli Ebrei, coloro che vogliono vendere le dette carni debbano dire apertamente o segnalare che quelle carni erano state (*fore = fuere?*) sgozzate e a quelli che vogliono comprarle debbano venderne una libbra per meno di due denari e a minor prezzo di quello che fu venduto ai Giudei e, se facessero altrimenti, i detti macellai o alcuno di loro incorrano nella pena di venti soldi paparini della qual pena una parte sia dell'accusatore, un'altra del Potestà e la terza del Comune ed ognuno possa accusare.

Similmente vogliamo e stabiliamo che nessun macellaio o qualche altro per lui che si trova nel macello possa in qualche modo vendere carni di scrofa, cioè femmine, se non soltanto nel banco separato dal banco nel quale si vendono le carni dei porci maschi e le dette carni o bestie siano (*sive = sint?*) sigillate con il segno del Comune dal Camerario dello stesso Comune con cera verde apposta sui

piedi delle dette carni di scrofe e femmine affinché risulti con evidenza; giammai (le, sott.) taglino o siano squartate e, se si facesse altrimenti, chi manca paghi a titolo (di pena, sott.) libbre ⁽¹⁾ di denari paparini ed ognuno possa accusare ed abbia la terza parte della pena. Similmente vogliamo che i macellai sopraddetti debbano assoggettarsi ai prezzi sottoscritti e stare contenti, cioè per ogni corata di carne castrata bolognesi due, similmente per ogni corata di ovini e di agnelli un bolognese, per ogni altra di fegato di porco dieci denari, similmente per ogni capo di castrato bolognesi uno e sugli altri come meglio potranno accordarsi i detti macellai. Similmente per ogni trippa di castrato un bolognese e di altre bestie ovine tre quattrini e, se sarà stato necessario, i macellai, allorché ne siano stati richiesti, siano tenuti a far portare carni comprate dai cittadini alla casa della loro solita residenza ed abitazione senza alcuna mercede. Vogliamo ancora che i Signori Priori siano tenuti per vincolo di giuramento ogni mese a inviare a Viterbo un nunzio e chiedere ai macellai per indagare il prezzo delle carni da vendere e in quale modo vengono vendute comunemente nella città di Viterbo, e non mandare a campione, e rispetto al prezzo e al peso a cui viene venduta una libbra di carne di qualunque genere di bestie nella stessa città di Viterbo, fatta la dovuta ricerca su detto prezzo, si venda a Montefiascone e per il detto peso e accertamento i Sigg. Priori o il Camerario del Comune debbano richiedere i macellai se avranno voluto mandare qualcuno di loro.

⁽¹⁾ Manca il numero delle libbre.

Cap. 52 - Sui pesciaioli e la loro arte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i pesciaioli e coloro che vendono pesci siano tenuti e debbano vendere i pesci con bilance e stadere regolari e sigillate con il segno del Comune di Montefiascone o del sigillatore incaricato - alla pena di venti soldi per ogni trasgressore e per ogni volta - per quel prezzo che sia stato imposto dai Superstiti incaricati dai Sigg. Priori con queste condizioni che non possano né siano autorizzati a vendere i pesci se non con bilance da cinque libbre in giù e da cinque libbre in su con stadere a loro piacimento e non possano né siano autorizzati a tenere onces nelle bilance.

Inoltre vogliamo che i Pesciaioli e gli altri che vendono pesci non possano né siano autorizzati a vendere i pesci nelle loro case o altrove se non soltanto alla pietra

dei pesci ed ivi depositarli e scaricarli e porli e non altrove, alla pena di venti soldi paparini ed ognuno possa accusare.

Similmente vogliamo che i Pesciaioli e coloro che vendono pesci di mare possano vendere gli stessi pesci secondo quanto parrà loro opportuno, nonostante qualunque Capitolo, sulla pietra dei pesci con i compratori della stessa pietra o qualunque altra da fare e da ordinare in seguito. I detti Superstiti prima dell'imposizione del prezzo di vendita per libbra degli stessi pesci debbano vedere i pesci che debbono essere venduti e (controllare, sott.) che non siano avariati e, scoperti pesci avariati, subito (debbano, sott.) notificarlo al Notaio dei malefici il qual Notaio li faccia buttar via fuori Porta del Macello e tale delinquente paghi a titolo di pena di fatto venti soldi e chiunque sulle cose predette possa accusare e si stia alla sua accusa con giuramento e con un testimone ed abbia la quarta parte della pena e gli si presti fede. Neppure i detti Pesciaioli possano né siano autorizzati in nessun modo a vendere bavoselle o scotarelle (?) sotto le quattro once alla pena predetta. Aggiungiamo inoltre a questo Capitolo che ogni volta che si vendesse la pietra dei pesci o sarà capitato che si venda, i Signori Priori allora in carica possano e abbiano l'autorità di obbligare i pescatori del nostro lago a dare e a consegnare al compratore della medesima pietra la terza parte dei pesci per tutta la Quaresima comprendente anche quelle venticinque libbre che sono tenuti a dare secondo la forma dei Capitoli fatti in materia da Ser Alessandro, allora Cancelliere, al quale obbligo i pescatori stessi siano tenuti ad obbedire alla pena di dieci libbre da togliere di fatto da loro e da ciascuno di loro per ogni volta.

Cap. 53 -Sui fornai e la loro arte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun fornai tenga nel forno capra, Sporco, oca, pecora o scrofa alla pena di dieci soldi per ogni trasgressore e nessuno tenga scope, fieno, paglia né altre cose atte all'incendio o combustibili sopra il cielo del forno alla pena di venti soldi per ogni trasgressore, e nessun fornai o fornai debba cuocere il pane o riscaldare il forno con ossi di olive alla detta pena.

Stabiliamo che le fornai non siano tenute a prendere più di cinque pani per sessantina purché lo staio di grano valga fino alla quantità di venti soldi, se invece lo staio sarà valutato oltre i venti soldi fino a quaranta, riceva sei pani per sessantina alla pena di cinque soldi per chi trasgredisce e per ogni volta ed il Potestà non possa procedere per inquisizione contro i fornai e le fornai se non a richiesta del querelante.

Cap. 54 - Sui tessitori e sulla loro arte e mercede

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i tessitori e le tessitrici non prendano né debbano prendere se non nel modo ed ordine sottoscritto, cioè per ogni braccio di panno di stoppa un bolognese, per un braccio di panno di lino dal filato che rende un braccio di panno di lino due soldi, per un braccio di panno di lino dal filato che rende per una libbra di filato due braccia di panno di lino quattro soldi, per un braccio di panno di lino dal filato che rende per una libbra di filato tre braccia di panno di lino sei soldi ed oltre i detti prezzi i predetti tessitori e tessitrici non possano prendere e se abbiano agito diversamente paghino a titolo di pena quaranta soldi di denari paparini. Contro i predetti il Potestà ed i suoi ufficiali siano tenuti ad indagare e punire i colpevoli con la dovuta pena predetta ed ognuno di buona fama possa accusare ed abbia la terza parte e se i predetti tessitori e tessitrici nel tessere il panno avranno commesso qualche frode paghino il doppio di quello che hanno frodato e riparinò il danno a chi lo ha patito ed incorrano nella pena di quaranta soldi come sopra.

Cap. 55 - Che i tessitori, i fornai, i cernitori, i macellai, i pizzicagnoli e i venditori al minuto di generi commestibili debbano giurare la loro arte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i tessitori, le tessitrici, i fornai, i cernitori e le cernitrici, i pesciaioli, i macellai, i pizzicagnoli e i venditori al minuto di generi commestibili e tutti gli adolescenti delle loro famiglie che esercitassero le dette arti debbano, all'inizio dell'ufficio del Potestà, comparire davanti al Potestà e il detto Potestà (debba farli, sott.) giurare sui Santi Vangeli nelle mani del Notaio delle cause civili di giurare di esercitare la loro arte legalmente e in buona fede secondo lo Statuto che parla delle dette arti.

Cap. 56 - Sull'ordine dei mulinai e sulla loro arte

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i mulinai dei mulini posti nel comprensorio della Città di Montefiascone siano tenuti e debbano macinare il grano di ogni cittadino della città di Montefiascone e di tutti coloro che hanno domicilio nella stessa Città e non ad altri forestieri che si presentano ai mulini

mentre nel mulino si trovasse scaricato il grano dei cittadini. Inoltre i detti mulinai debbano prendere la molitura con una coppa la cui misura sia una su venti, la quale coppa debba essere sigillata e segnata con il sigillo del Comune e legata con la catena e fissata con la tramoggia cosicch  non si possa levare e la stessa coppa debba essere regolata a norma all'inizio dell'ufficio del Potest  alla pena di venticinque soldi paparini e nel mulino non vi possa essere se non una sola coppa sotto la detta pena e sia lecito tenere nel mulino il mezzo staio segnato ed impresso con il sigillo del Comune e, se non ci si trovasse, sia pagata la pena, come sopra. Vogliamo anche che in ogni tempo, tanto di abbondanza quanto di carestia, nel prendere le coppe dalla molitura del grano da macinare dalle misure degli stai di grano, circa l'aumento e la diminuzione si attengano alla disposizione e delibera del consiglio Generale.

Cap. 57 - Sull'ordine del mulino ad olio

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno ha un mulino ad olio o lo avr  preso a pigione sia tenuto a macinare olive ad ognuno che lo richieda e voglia e per la molitura non possa ricevere se non soltanto una misura su venticinque. Chi abbia trasgredito paghi a titolo di pena venti soldi e sulle cose predette si creda all'accusa con giuramento di chi vuole macinare ed abbia la terza parte della pena e gli si presti fede ed il Potest  sia tenuto per vincolo di giuramento a costringere chi ha i mulini e i mulinai a farli giurare di osservare il presente Capitolo, inoltre la coppa sia segnata ed impressa con il sigillo del Comune o dall'amministratore delle misure e nel mulino non possa tenere se non una sola coppa.

Aggiungiamo anche a questo Capitolo che i mulinai debbano tenere nell'abitato del detto mulino una caldaia con acqua calda da adoperare nel detto mulino a loro esclusive spese alla pena predetta e coloro che vogliono andare a macinare di notte e per portare l'olio a casa possano andare e venire impunemente con un fuoco o lume senza alcuna pena.

Vogliamo anche che le sacchette o saccarelle nelle quali si mettono le olive macinate per spremere l'olio siano piccole e ben tessute secondo dichiarazione di due buoni uomini esperti ed ogni anno siano rinnovate e la stanga per spremere per mezzo della quale le olive vengono macinate e spremute e danno la frangitura dell'olio sia e debba essere grossa e di lunghezza almeno di sei piedi secondo la misura del piede del Comune che si trova in una cossa sotto la loggia del Palazzo del Potest .

Cap. 58 - Sui modi da tenere nel celebrare le nozze

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca nella celebrazione delle nozze che lo riguardano celebrare convivi nei quali possano in qualche modo intervenire dieci uomini e dieci donne fra i consanguinei e gli affini fino al terzo grado eccetto nelle prime mense e tavole, alla pena di venticinque libbre che devono essere pagate da quello che celebrasse le nozze e di venti soldi da quello che prendesse parte al convivio.

Aggiungiamo tuttavia a questo Capitolo che militi e giudici e medici e nati da nobile famiglia possano banchettare nei loro convivi e possano partecipare il doppio degli uomini e delle donne sopraddette, altrimenti, se si sarà trasgredito, siano tenuti a una pena doppia e il Potestà sia tenuto ad indagare ed il Notaio dei malefici a ricercare sul luogo dove avvenissero le nozze e punire coloro che saranno stati scoperti colpevoli contro la forma dello Statuto, alla pena di venti libbre dal suo salario a favore del Comune.

Cap. 59 - Che nessuno vada in tripudio per la Città in tempo di nozze contro lo statuto sottoscritto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che in occasione di nozze nessuno o nessuna osi o ardisca tripudiare fuori la contrada di colui del quale sono le nozze alla pena di venti soldi paparini per ognuno e per ognuna che trasgredisce ed eccetto soltanto nelle nozze dei nobili, dei dottori, dei giudici e dei medici ed il Potestà debba indagare come sopra.

Cap. 60 - Che le donne e le giovinette non domandino qualche denaro o dono agli uomini

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, per evitare peccati e consuetudini disoneste ed abusi dai quali possano derivare cose illecite, proibiamo e comandiamo stabilendo che nessuna donna o giovane o giovanetta di qualsiasi stato, grado o condizione sia, osi o ardisca per il futuro chiedere denaro né qualche dono a qualche uomo tanto a cittadini quanto a forestieri nella Città di Montefiascone e nel suo distretto dalle calende di maggio o in altri tempi né fare incontri in qualche luogo cioè canneti o figliate (?) alla pena di venticinque libbre ed ognuno possa

accusare ed abbia la quarta parte della pena, l'altra vada al Potestà e due vadano al Comune. Sulle cose predette il Potestà debba inquisire, condannare e punire alla detta pena dal suo salario a favore del Comune ed il padre e la madre siano tenuti a pagare la pena per i figli e per gli abitanti nella loro famiglia.

Cap. 61 - Che gli abitanti nella Città di Montefiascone e nel suo distretto vadano e siano tenuti ad andare a macinare nei mulini del sig. Vescovo e dei cittadini della Città predetta e non ai mulini di altri

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli abitanti nella Città di Montefiascone siano tenuti e debbano andare a macinare il grano ed ogni genere di frumento al mulino del Sig. Vescovo di Montefiascone e dei cittadini della medesima (città, sott.) e ad ogni altro mulino che si trova nel distretto della Comunità predetta e non in qualche altro mulino che non fosse di qualche cittadino. Chi avrà trasgredito paghi a titolo di pena venti soldi per ogni salma ed ognuno possa accusare ed abbia la quarta parte della pena.

Cap. 62 - Sulle luminarie da tenere per le contrade

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Signori Priori in carica per vincolo di giuramento, entro otto giorni dal loro insediamento nell'ufficio e la pubblicazione del presente Statuto, siano tenuti e debbano fare ed adoperarsi in modo che a spese del Comune della città di Montefiascone in ciascuna contrada della detta Città debba esserci una luminaria che ogni Superstite incaricato dagli ufficiali della contrada debba tenere e le predette luminarie debbano esser fatte con ceri o torce a spese del Comune e quando di notte vi fosse qualche rumore in Città ed in occasione di qualche incendio di qualche casa e quando ci fossero fiaccolate o manifestazioni di gioia in Città e nell'elezione del Sommo Pontefice o altrimenti nella festa del Natale di Nostro Signor Gesù Cristo nella sua vigilia quando si va a raccogliersi al Palazzo del Potestà i detti lumi possano essere accesi, alla luce dei quali gli uomini della contrada possano accorrere e sotto lo stesso lume andare e stare, e specialmente a difesa della Comunità.

Cap. 63 - Sulle pitture da fare davanti alle porte della Città

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Signori Priori in carica per vincolo di giuramento siano tenuti e debbano, a spese del Comune o della contrada, far dipingere presso qualche porta della Città di Montefiascone una immagine della Vergine Maria che tiene in braccio il figlio e, dove le figure fossero sbiadite, farle rinnovare. Inoltre sempre e continuamente debbano stare dipinti davanti alle porte della stessa Città, e cioè della Porta di Borgheriglia e della Porta del Borgo Maggiore, gli stemmi del Sommo Pontefice e della Santa Chiesa e questo siano tenuti a fare ed eseguire alla pena di dieci libbre da togliere dal loro salario a favore del Comune.

Cap. 64 - Sulla pena di chi scopre i tetti delle case e di chi devasta e abbatte le case che si trovano nel distretto della Città e specialmente in Castello

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno, di qualsivoglia grado e condizione sia, osi o ardisca con qualche pretesto scoprire i tetti delle case o della casa di qualcuno per distruggere o abbattere qualche casa e specialmente nella contrada del Castello senza licenza e delibera del Consiglio Generale ottenuta da due parti del detto Consiglio alla pena di cinquanta libbre di denari paparini, della quale pena la metà sia a favore della Fabbrica ed in riparazione del Palazzo del Sig. Potestà e dei Signori Priori, la quarta parte sia del Potestà e l'altra quarta parte sia dell'accusatore.



LIBRO QUINTO



I Danni Dati (i reati di danneggiamento)

Cap. 1 - Sulla bandita del Comune per le bestie domestiche

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, tenuto conto dei benefici e dei vantaggi derivanti dalla Bandita del Comune che già fu disposta e per il sostentamento dei buoi domati degli uomini e delle persone della stessa Città e non per altri animali, nessun cittadino o abitante della detta Città né forestiero, di qualunque condizione sia, osi o ardisca (entrare, sott.) con le sue bestie minute o grosse di bestiame, all'interno e dentro questi confini: cioè dalla Signora di Monte Moro andando per la via della Mossa dei cavalli che corrono al palio e fino alla Mossa, procedendo direttamente per un certo campo di Cola Tignola vicino al campo di Bartolomeo Cola, camminando per la via della pietra scritta fino ad un certo fico di Lorenzino, dirigendosi poi successivamente per la Morra del piano Scotti fino al fossatello di Meo attraverso il fossato di Monte Alto compreso fino al lago. Similmente dalla fonte del papa, cioè andando presso la vigna di Pietro Tozio per un fossato che ivi si trova fino alla via dei Monti, procedendo direttamente fino ad una vecchia aia per il vallone di ser Carlo ed il fossato del fu Antonio Ciucci fino al fossato del Pisciarello in direzione della Palombara fino alla via della dogana che si trova presso il lago, procedendo diritti per detta strada fino ad un certo campo degli eredi di Francesco Polletra incluso. Se qualcuno avrà trasgredito paghi a titolo di pena senza diminuzione venticinque libbre per ciascuna flocca di animali minuti - e si intenda per flocca da quaranta (animali, sott.) in su e da qui in giù in proporzione - diciotto bolognesi per ogni bestia non domata grossa o brada e tale Bandita dichiarata e definita come sopra debba cominciare dalle calende di settembre fino alla festa di Nostro Signore Gesù Cristo.

Nessuna persona possa mandare o far mandare qualche genere di bestie minute o grosse, domate o non domate, di giorno o di notte, in detta Bandita del Comune, eccettuati i casi opportuni e le necessità cioè nell'andare a macinare, per fare e portare legna o per vendemmiare, a cogliere olive, ad aggiustare vigne, raccogliere ghiande, per portare lino al lago e per fare cose simili, per proseguire le maggese incominciate purché uno abbia continuato ad arare e non diversamente né con altro pretesto in qualche modo possa pernottare con le bestie in detta Bandita; inoltre le bestie domate che nel tempo proibito come sopra vi abbiano pascolato siano tenute a pagare a titolo di pena per ciascuna dieci soldi se non nei casi sopraddetti e, passato il detto termine, sia permesso a ciascuno a suo piacere e volere, uomini e persone della medesima Città

che hanno bestie domate, mandarle o farle mandare a pascolare di giorno o di notte, vale a dire soltanto le bestie domate fino alle calende di marzo e non con altre bestie alla pena più su dichiarata senza alcuna diminuzione e nelle calende di marzo fino alle calende di settembre sia lecito ad ognuno usare, pascere e pascolare soltanto con le loro bestie domate impunemente e senza licenza. Vogliamo anche che le bestie brade e non domate in nessun tempo dell'anno mai possano entrare e pascolare in detta Bandita alla pena predetta eccetto i puledri dei cavalli e degli asini che seguono la madre solo fino ad un anno. Il Consiglio Generale e Speciale tuttavia possa ritagliare e restringere la detta Bandita, alla cui eventuale correzione (o, sott.) aumento d'ora in poi il compratore dei danni dati sia tenuto ad attenersi, nonostante nel contratto di acquisto non venga fatta nessuna espressa menzione su ciò.

Cap. 2 - Che nessuno arrechi danno in qualche possedimento altrui

Stabiliamo ed ordiniamo che nessuno di persona arrechi o porti danno in una vigna, un orto, dove fosse un barbacane della Città, o un fondo chiuso altrui seminati a biada né entri in questi o in uno di questi beni senza il permesso del padrone della cosa e chi avrà trasgredito nelle cose predette o in una delle cose predette (paghi, sott.) se di giorno, venti soldi, se di notte il doppio e ripari il danno: per fondo chiuso si intenda essere dove si trovi biada e vigna chiusa o olivi o altri alberi domestici e in questi sia stato fatto danno, vale a dire da sei alberi in su, o in cui furono seminati legumi, lino o canapa. Se poi uno sarà passato o avrà attraversato di persona nei possedimenti a biada paghi a titolo di pena cinque soldi, ma se a piedi con le bestie o a cavallo dieci soldi e se sarà passato o avrà pascolato nei possedimenti a biada con bestia venti soldi e se uno avrà caricato grano, orzo o erba del prato da un fascio in su paghi a titolo di pena venti soldi di denari paparini e al di sotto dieci soldi; se poi al tempo della mietitura del grano uno che andasse per spaghi entrasse in un campo altrui con mucchi di covoni dove non ci fossero mietitori, paghi come pena dieci soldi per ogni volta.

Inoltre nessuno per cacciare o uccellare debba entrare nella vigna altrui dalle calende di marzo fino alle calende di novembre e su tutte le cose contenute nel presente Capitolo ognuno possa accusare e si stia e si creda al giuramento dell'accusatore ed abbia la terza parte della pena e se siano stati custodi o sbirri abbiano la quarta parte e (chi l'ha causato, sott.) paghi il danno a chi l'ha patito.

Cap. 3 - Che sui danni dati sia lecito a chiunque concedere il permesso in un suo possedimento

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ad ognuno della città di Montefiascone sia lecito concedere licenza a chi vorrà di entrare e procurare danno di persona o con le bestie nei suoi beni, cose e possedimenti, in modo che quello a cui sarà stata data licenza non possa essere accusato di tale danno e se venisse accusato, dopo giuramento del padrone della cosa su licenza del quale fosse stata concessa, non sia tenuto a pagare la pena, purché dichiararsi prima dell'accusa che gli fu dato il permesso e tale prova abbia valore e sia efficace se la concessione della licenza risultasse pienamente o parzialmente per scritto o per mezzo di testimoni in qualsivoglia modo.

Vogliamo anche che qualunque lavoratore possa condurre chi voglia al possedimento che ha lavorato, purché colui che ha condotto non rechi danno sopra dieci soldi e tale licenza valga e sia efficace per sei mesi dal giorno della concessione della licenza e non oltre, sul quale danno si stia alla dichiarazione e al giuramento del padrone o dell'affittuario del possesso.

Cap. 4 - Che nessuno di Montefiascone raccolga frutti

Similmente stabiliamo che nessuno raccolga pomi o frutti di alberi dagli alberi altrui e chi avrà trasgredito paghi a titolo di pena venti soldi per ogni volta e ripari il danno. Nessuno sopra i sette anni si possa scusare in ragione della minore età e al di sotto sia tenuto a pagare soltanto il danno; per la pena e per il danno il padre sia tenuto per i figli e sull'età si creda al giuramento del padre e della madre oppure del consanguineo più vicino. Se qualcuno avrà arrecato danno nei beni di un suo vicino che fossero nella contrada nella quale (li, sott.) avesse il danneggiatore, sia tenuto a pagare dai medesimi o simili frutti il doppio della pena che è contenuta nel Capitolo sui danni dati e si creda al giuramento del padrone o del lavoratore e a chiunque della loro famiglia se avrà detto di aver visto e trovato i danneggiatori (*inferent = inferentes?*) e a chiunque altro con un testimone di buona fama e si ritenga come piena prova. Se qualcuno sarà stato scoperto in qualche contrada della città di Montefiascone nella quale non avesse possesso o lavorasse con attrezzi (*de ferro?*) portare pomi, uve, cicerchie, fave, broccoli, foglie, viti o

pali o alcune delle cose predette, sia tenuto a pagare a titolo di pena venti soldi di paparini, a meno che non abbia fatto legittima difesa, e si stia al giuramento del padrone della cosa che dicesse che li ha presi dai suoi beni e su sua licenza; sia lecito ad ognuno portare o far portare impunemente dal possesso suo proprio o affittato, eccetto le uve per le quali non si possa se non nel modo più sotto dichiarato e chi avrà trasgredito paghi per ciascuna uva matura e non matura di giorno due soldi, se di notte quattro; da dieci grappoli in su poi, per quanto grande sia stata la quantità, per ogni carico personale cinque libbre di denari se fu di giorno, ma se di notte il doppio con risarcimento del danno senza diminuzione della pena e tale delinquente venga incatenato alla colonna ⁽¹⁾ della Piazza per due ore con le uve se entro tre giorni non avrà pagato con effetto la detta pena. Sia permesso a ciascuno portare impunemente quattro rampazzi dai possessi suoi propri o affittati e se ne avrà portati di più fino a un totale complessivo di dieci grappoli, paghi per ciascun grappolo due soldi e di notte le pene siano sempre raddoppiate con risarcimento del danno.

⁽¹⁾ *Columda = columna?* V. anche IV,14.

Cap. 5 - Sulla pena delle bestie che fanno danno nelle vigne piene

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà fatto danno nelle vigne piene con bestie grosse, di qualunque razza siano, dalle calende di marzo finché le vigne saranno state vendemmiate, paghi come pena per ogni bestia dodici soldi. Per ogni bestia piccola, se sarà stata capra o caprone, per ciascuna di esse due soldi fino a un totale di venticinque bestie però da qui in su si intenda flocca per la quale il padrone o il custode siano tenuti a pagare tre libbre di denari di paparini. Se sarà stata bestia ovina, due soldi per ciascuna di esse fino a un totale di quaranta bestie, da qui in su si intenda flocca che paghi a titolo di pena tre libbre. Per ogni porco tre soldi fino a un totale di venticinque porci e da qui in su si giudichi flocca e sia tenuto a pagare sette libbre e mezzo di denari e tutte le pene siano pagate senza diminuzione con risarcimento del danno e se di notte siano raddoppiate.

Cap. 6 - Sulla pena delle bestie che fanno danno dalla calende di novembre fino alle calende di marzo ed anche degli uomini e delle persone

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno di persona sarà entrato di giorno nei sopraddetti possedimenti, cioè vigne vuote, se avrà fatto danno fino alle calende di marzo, paghi a titolo di pena cinque soldi, di notte invece il doppio con risarcimento del danno. Tuttavia sia permesso ad ognuno di entrare nel possesso di un altro senza pena e senza danno se sia presente il padrone o il lavoratore. Similmente se avrà fatto danno con bestie grosse nei detti tempi nelle dette vigne vuote paghi, se di giorno, per ogni bestia cinque soldi; se invece di giorno con bestie minute sotto a venticinque paghi per ognuna di esse un soldo, da qui in su si ritenga flocca, che si debba pagare quattro libbre. Di notte le pene siano raddoppiate e vengano pagate con risarcimento del danno.

Cap. 7 - Sulla pena di coloro che recano danni nelle biade con le bestie

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà fatto danno nelle biade con bestie grosse o piccole dalle calende di settembre fino alle calende di marzo, paghi per ognuna di esse tre soldi e dalle calende di marzo finché sarà stato mietuto paghi per ciascuna delle stesse bestie sei soldi; se sarà stata bestia piccola, vale a dire capra o pecora, dalle calende di settembre fino alle calende di marzo paghi per ciascuna di esse al di sotto delle quaranta un soldo, al di sopra sia considerata flocca e il padrone o il custode paghi cinque libbre di denari; dalle calende di marzo finché sarà stato mietuto diciotto denari per ciascuna bestia minuta sotto la flocca e per ciascuna flocca otto libbre di denari; se saranno stati porci per ciascuno di loro due soldi, per ogni flocca dieci libbre di denari; negli altri tempi però, dalle calende di marzo fino alle calende di giugno, sia tenuto a pagare dieci libbre per ogni flocca e sotto la flocca due soldi per ogni porco; dalle calende di giugno finché sarà stato mietuto per ogni porco tre soldi e per ogni flocca quindici libbre di denari. Tutte le pene siano pagate con risarcimento del danno e di notte le dette pene siano raddoppiate.

Cap. 8 - Sulla pena di coloro che fanno danno nei manipoli di grano e nei mucchi di covoni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se bestie grosse avranno fatto danno nei mucchi di covoni o nei manipoli di grano, il padrone paghi per ciascuna bestia, di giorno, dieci soldi e per ogni bestia minuta, se sarà stata pecora o capra, due soldi per ognuna di esse sotto la flocca, sopra la flocca paghi quindici libbre; se saranno stati porci paghi per ognuno sotto la flocca tre soldi, sopra la flocca venti libbre di denari e si intenda per flocca sopra i venticinque porci e le dette pene siano riscosse nelle aie dove siano state le biade e le mete delle biade. Sia permesso tuttavia pascolare impunemente con ogni sorta di animale nei campi sgombrati (dal raccolto, sott.) e tutte le pene di notte siano raddoppiate e pagate senza diminuzione con risarcimento del danno e le cose predette non abbiano luogo per chi passa a piedi o a cavallo oppure con i detti animali che transitino senza danno nelle dette biade.

Cap. 9 - Sull'accesso alle fonti permesse con le bestie e di persona senza le bestie, eccetto i porci che non possano andare alle fonti, nel modo sottoscritto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ad ognuno sia lecito, tanto di persona quanto con le bestie, andare e tornare alle fonti permesse per la strada abituale, i porci però non possano accostarsi né alle fonti né agli abbeveratoi per quattro braccia secondo la misura del Comune alla pena di cinque soldi per ogni porco fino a un totale di venticinque porci complessivamente e oltre si consideri flocca che si debba pagare dieci libbre. Tali pene siano pagate senza diminuzione e con risarcimento del danno e di notte siano raddoppiate.

Cap. 10 - Sulle pene dei prati iffati (?) o no

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno avrà mietuto o falciato erba dai prati di un altro iffati (?) o no, paghi come pena per ogni fascio venti soldi e per ogni salma quaranta soldi con risarcimento del danno e questo Capitolo sia valido dalle calende di marzo fino alla mietitura e se avrà fatto danno nei detti prati con bestie grosse, per ognuna di esse paghi di giorno cinque soldi e per ogni bestia minuta paghi sei denari, eccetto i porci che paghi a titolo di pena per ogni

porco dodici denari fino alla flocca, ma dalla flocca in su cinquanta soldi e le dette pene siano raddoppiate di notte senza diminuzione e con risarcimento del danno.

Se qualcuno poi sarà andato di notte a pascolare di proposito e avrà fatto danno con cavalli o cavalle nei detti prati nei detti tempi, paghi a titolo di pena cinquanta soldi senza diminuzione e risarcisca il danno.

Cap. 11 - Sul non dover recare danno alle fratte del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, affinché la fratta del Comune sia custodita, che nessun ufficiale del Comune né i Sigg. Priori possano né siano autorizzati a dare licenza a qualcuno di tagliare legna di qualsiasi genere e specialmente delle pertiche, alla pena di cinquanta soldi per ogni ufficiale o Priore e se qualcuno avrà fatto danno nella detta fratta tagliando dei detti legni, incorra nella pena vale a dire per ogni castagno cinque libbre di denari e per gli altri venti soldi per ogni pedale. Il detto Capitolo venga proclamato per la Città immediatamente dopo l'avvenuta vendita dei danni dati e le dette pene siano raddoppiate di notte e siano pagate senza diminuzione, inoltre sulle predette cose ognuno possa accusare e si creda alla sua accusa con giuramento se sarà stato di buona fama ed abbia la terza parte della pena e gli si presti fede.

Cap. 12 - Sulla pena di chi taglia un albero domestico o una pergola

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà tagliato un albero domestico o una pergola altrui contro la volontà del padrone della cosa in un orto, una vigna e un fondo chiuso, paghi a titolo di pena venti libbre di denari e ripari il danno. Se non si possa prendere il tagliatore, che sia bandito alla detta pena dalla città di Montefiascone e, se sarà venuto in forza del Comune e non avrà pagato la pena entro dieci giorni, sia fustigato per tutta la Città. Se poi uno avrà tagliato da qualche albero domestico un ramo della grossezza di circa un braccio di uomo, paghi a titolo di pena venti soldi e se uno nei detti luoghi avrà danneggiato qualche innesto a frutti domestici o lo roncasse o scavasse paghi a titolo di pena cinque libbre e se lo portasse in qualche altro luogo paghi una simile pena; se in altri luoghi che nei predetti paghi a titolo di pena due libbre. Se avrà tagliato rami, paghi cinque soldi per ogni ramo e nessuno

nelle calende di maggio o nel giorno precedente o seguente tagli un olmo o un pioppo né qualche altro albero domestico alla pena di venti soldi paparini e risarcisca il danno e il Potestà sia tenuto a far bandire le cose predette per la Città di Montefiascone.

Cap. 13 - Sulla pena di chi coglie (colligendos = colligentis?) polloni e piantoni di olivi

Similmente nessuno colga o tagli o schianti o ronchi piantoni di olivi e polloni da alberi e vigne altrui senza il volere del padrone della cosa alla pena di cento soldi paparini per ogni piantone e per ogni volta e su ciò ognuno di buona fama possa accusare i trasgressori e si stia alla sua accusa e gli si creda con giuramento ed abbia la metà della pena.

Cap. 14 - Sulla pena di chi ruba o prende uno sciame di api

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca far assolutamente prendere uno sciame di api che sia volato via da qualche suo luogo ed il padrone dello stesso sciame abbia indicato il luogo dove il detto sciame si sia fermato, alla pena di cinque libbre né scagli o faccia scagliare pietre o qualche altra cosa per due giorni dopo che sia volato via, alla pena di venti soldi e ciononostante risarcisca il danno al padrone del detto sciame; inoltre a ciascuno della sua famiglia sia permesso di andare e tornare ed entrare nel possesso di chiunque per riprendere il detto sciame senza pena purché non faccia danno e, se l'avrà fatto, sia tenuto a risarcirlo senza altra pena su chi scaglia pietre non sia valido per i fanciulli minori di anni ⁽¹⁾ i quali non siano tenuti alla pena, ma soltanto al danno.

⁽¹⁾ Manca evidentemente qualcosa: in genere ci si riferisce ai minori di sette anni.

Cap. 15 - Sulla pena di chi porta canne

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno colga o tagli o spezzi qualche canna da un luogo altrui alla pena di dodici denari per ogni canna ed ognuno possa impunemente portar(ne) via dalla propria roba dopo giuramento.

Cap. 16 - Sulla pena di chi miete grano e orzo

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà mietuto o fatto mietere grano altrui paghi per ogni fascio quattro libbre, se orzo altrettante libbre per ogni fascio o sette libbre per salma e risarcisca il danno a chi l'ha patito e ognuno possa accusare tramite giuramento e abbia la terza parte della pena.

Cap. 17 - Che nessuno vada per le vigne altrui

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona osi o ardisca andare per le vigne altrui a spigolare o a raccogliere olive o finocchio alla pena di venti soldi paparini. Chi fa il contrario non si possa scusare in ragione della minore età se sarà stato minore di sette anni ed ognuno possa accusare e si creda al suo giuramento e riguardo alla minore età si stia e si creda al giuramento del padre o della madre, i quali siano tenuti a risarcire il danno.

Cap. 18 - Che ad ognuno sia lecito tagliare fronde e rami di alberi sul suo possesso e cogliere frutta

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che a chiunque abbia vigne o possessi sotto una vigna o un possedimento altrui sia permesso tagliare le fronde ed i rami degli alberi della vigna più alta pendenti sopra la sua vigna e il suo possesso e cogliere i frutti impunemente purché non entri nel possesso altrui.

Cap. 19 - Che nessuno debba scarbonare un possedimento altrui

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno scarboni vigne, terre, orti o qualche fondo chiuso di un altro né porti via spine, rami o pietre altrui alla pena di venti soldi senza diminuzione e se avranno scarbonato le bestie il padrone delle bestie paghi come pena cinquanta soldi di denari paparini e ripari il danno ed ognuno possa accusare con giuramento e si intenda carbonaia anche se si fa ogni sei mesi.

Cap. 20 - Sulla pena di chi taglia nella selva altrui

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà tagliato legna in una selva altrui, se avrà fatto oltre una salma, sia punito senza diminuzione con due libbre per ogni salma e al di sotto in proporzione senza diminuzione; di notte le pene siano raddoppiate ed ognuno possa accusare e si creda alla sua accusa fino alla detta quantità tanto nella pena quanto nella sorte se sarà stato il padrone della cosa, altrimenti con un solo teste di buona fama, e si risarcisca il danno a chi l'ha patito.

Cap. 21 - Che nel tempo stabilito ovini e porci non rimangano presso le vigne e sulla loro pena

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che né i pecorai né qualche altro mandi o tenga bestie presso le vigne almeno per due tiri di balestra dalla festa di S. Maria in agosto fino a quando non sia stato vendemmiato, alla pena di tre libbre per ogni flocca e per ogni volta, e per vigna si intenda se ci saranno state quattro viti o più insieme in modo continuato. Nessuno mandi o tenga porci tra le vigne dalla detta festa fino alla fine del mese di ottobre alla pena di due soldi per ogni porco, però le bestie dei macellai fino a cento capi da macellare⁽¹⁾ e non oltre, le capre che vanno fuori e sono ricondotte in Città possano stare tra le vigne nell'andare e nel tornare ed anche i pecorai nel trasferirsi o muoversi per il passaggio da una contrada all'altra e i porcai con i porci (possano, sott.) ritornare impunemente attraverso le vie pubbliche alle grotte, purché non facciano danno.

⁽¹⁾ La *a* presenta sul testo un segno diacritico che fa pensare ad una abbreviazione: il senso comunque sembra essere quello della mia interpretazione.

Cap. 22 - Che i porci non possano in alcun tempo pascolare o stare nei prati

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno in alcun tempo di tutto l'anno possa né debba tenere porci nei prati altrui, alla pena di dodici denari per ogni porco o scrofa e sulle predette cose ognuno possa accusare ed abbia la quarta parte della pena se avrà detto con giuramento di aver visto e scoperto se abbiano danneggiato i medesimi, altrimenti in nessun modo siano tenuti a qualche pena.

Cap. 23 - Che nessuno mandi alcuna bestia a pascolare nelle selve tagliate e non rechino danno alle querce e alle ghiande

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi mandare alcuna bestia a pascolare nelle selve tagliate dalle calende di marzo fino alle calende di ottobre per un periodo di due anni, alla pena di cinque soldi per ogni bue o vacca, dodici denari per ogni capra, caprone o montone e sei denari per ogni pecora, ma prima di allora non paghino affatto pena. Inoltre nessuno rechi danno con porci, pecore, capre, caproni, castrati e montoni ad una quercia o a querce di un altro dove siano ghiande e vi siano da dieci querce in su al di sotto delle quali ci fossero ghiande, alla pena di dodici denari per ogni porco, otto denari per ogni capra e caprone e montone, sei denari per ogni pecora, due soldi per ogni bestia vaccina ed ognuno possa accusare e si creda al giuramento del padrone della cosa che abbia detto di aver visto e trovato e a chiunque altro con un testimone e sulle cose predette il Potestà e gli ufficiali dei danni dati possano e siano autorizzati a fare inchiesta e punire e condannare quelli scoperti colpevoli.

Cap. 24 - Sulla pena di chi fa danno nelle lame del Comune e nelle giuncaie poste vicino al lago

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona della Città di Montefiascone o di altro luogo rechi danno di persona nelle lame della comunanza e nelle giuncaie del Comune poste vicino al lago o altrove, dalle calende del mese di marzo fino alle calende del mese di giugno e chi avrà trasgredito paghi a titolo (di pena, sott.) per ogni volta venti soldi di paparini; però le bestie che recano danno nelle dette giuncaie e lame paghino a titolo di pena cinque soldi di giorno e se di notte il doppio e ad ognuno sia lecito accusare e si creda al giuramento dell'accusatore e di questa pena la metà sia del Comune, l'altra quarta del Potestà e dell'accusatore. Aggiungiamo anche a questo Capitolo che quando l'acqua del lago esondando (*crescere = crescens?*) a tal punto avrà occupato le vie che erano presso il litorale del lago dalla chiesa di San Pietro vicino al lago oltre fino al fossato di Ripa Alta cosicché dove la detta Chiesa ed il fossato è la via dove c'era la lama (?) ⁽¹⁾, l'eventuale vendita che si facesse sulle dette lame s'intenda non essere stata fatta fra la detta Chiesa ed il fossato in linea retta e fra i detti termini nessuno sia tenuto alla pena e dunque per simile motivo

vogliamo che si intenda dal fossato di Uranio verso Marta per via diretta. Aggiungiamo anche che liberamente e senza pena le bestie possano andare e tornare per abbeverarsi così come le pecore al guazzatoio per la tosa, purché non facciano danno.

⁽¹⁾ La decodificazione è incerta: forse sul testo c'è qualche errore od omissione, ma il senso sembra essere quello di non doversi considerare lama la via suddetta se l'esonazione dovesse creare incertezza sull'espansione della stessa lama.

Cap. 25 - Che nessuno peschi nel ruscello del Comune del nostro lago

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno peschi nel ruscello del Comune di Montefiascone dal mese di marzo fino alle calende di agosto e chi avrà trasgredito paghi a titolo di pena venti soldi ed ognuno possa accusare i trasgressori e si creda al giuramento dell'accusatore ed abbia la metà della pena e l'altra metà sia del Comune o di colui che avrà comperato la pesca predetta dal Comune; se poi qualcuno di persona o con le bestie avrà recato danno nella giuncaia o nelle giuncaie di qualche persona privata paghi anche senza ispettori la pena sopra descritta e sulle cose predette ognuno possa accusare e si creda al giuramento dell'accusatore che accusa riguardo alla propria roba.

Cap. 26 - Che nessuno mandi bestie in qualche maggese

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno mandi o tenga pecore, capre, caproni, montoni e porci in qualche maggese dopo che sia stato ...

⁽¹⁾. Chi avrà trasgredito paghi quaranta soldi di paparini per flocca e se il custode non avesse del suo salario o non possa altrimenti pagare sia tenuto a pagare il padrone delle stesse bestie.

⁽¹⁾ Sul testo appare "sciatatum", di cui non ho compreso il senso.

Cap. 27 - Su polli e oche, che non entrino né facciano danno nell'orto di alcuno

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se un pollo o un'oca di qualcuno sarà stato trovato nell'orto o nel barbacane di un altro fuori delle mura del

Comune e vi avranno fatto danno, il padrone degli stessi paghi per ognuno e per ogni volta due soldi di paparini e si stia al giuramento dell'accusatore. Inoltre se qualcuno avrà ucciso o depredato una delle bestie predette mentre fosse o stesse nel danno, non sia tenuto affatto ad alcuna pena e, se sarà stata trovata nei possedimenti di un altro, il padrone dei possedimenti possa acchiappare il detto pollo o oca e tenerlo per sé.

Cap. 28 - Sulla pena di un cane che entra in una vigna senza avere uncino

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni pecoraio o bifolco o pastore o qualche altro della città di Montefiascone che abbia un cane o cani tenga e custodisca gli stessi cani dalla festa di S. Maria del mese di agosto fino alla metà del mese di ottobre cosicché i cani non facciano danno tra le vigne piene di un altro alla pena di venti soldi paparini per ognuno e per ogni volta. Inoltre il cane trovato senza uncino nel detto tempo determini pena di dieci soldi, ma sia lecito ai pecorai tenere cani senza uncino a più di quattro tiri di balestra dalle vigne senza pena e gli uncini siano della lunghezza di un semisso e lo stesso uncino sia di due onces. Se poi qualche pecoraio avesse un cane così cattivo che non gli si possa attaccare un uncino al collo, non sia tenuto alla pena.

Cap. 29 - Che nessuno appicchi il fuoco nelle selve del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno ponga o appicchi o faccia appiccare incendio o fuoco nelle selve del Comune dal quale divampi un incendio nelle dette selve, alla pena di venticinque libbre da applicare di fatto al Comune. Vogliamo e stabiliamo anche che in tempo d'estate, quando sarà venuto il momento di bruciare e ardere le stoppie, una volta portata via la biada dal campo, ogni lavoratore che ha le stoppie vicino alle dette selve debba fare una accurata cessa e rosta ⁽¹⁾ cosicché tale fuoco non possa entrare nelle selve e, se si sarà dato il caso che tale fuoco oltrepassasse la rosta o la cessa fatte dal lavoratore del campo o da un altro a suo nome e entrasse con violenza nelle dette selve, e gridasse chiamando aiuto, allora non sia tenuto ad alcuna pena se non soltanto a risarcire il danno.

⁽¹⁾ V. anche III, 39.

Cap. 30 - Che nessuno ponga fuoco prima della festa di Santa Maria del mese di agosto

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi o ardisca porre, mettere, o far mettere fuoco nelle coltivazioni senza licenza del Potestà prima della festa di Santa Maria del mese di agosto, alla pena di cento soldi per ogni trasgressore e per ogni volta.

Cap. 31 - Che nessuno bruci qualche pagliaio o fienile

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi mettere o far mettere fuoco od incendiare qualche pagliaio o fienile alla pena di cinque libbre e risarcisca il danno. Se avrà distrutto in parte il pagliaio paghi metà della pena e se uno deliberatamente avrà messo o posto fuoco in un suo possesso ed il fuoco sfuggendo avrà danneggiato il vicino, si assegni al danneggiato la stima della cosa bruciata o deteriorata: se si sarà propagato con violenza tale da essere evidente, sia condannato a venti soldi e ripari il danno a chi l'ha patito. Se poi a bella posta avrà dato fuoco a beni mobili o immobili di un altro, a titolo di pena incorra in cinquanta libbre di denari ed essi vengano stimati secondo stima della cosa o delle cose della parte lesa e, se non possa pagare la pena e la stima, gli si tagli la mano destra cosicché sia staccata dal corpo e, se non si possa avere il delinquente in forza della Curia, venga bandito dalla Città e dal suo distretto nella quantità predetta.

Cap. 32 - Che non si possa procedere nei danni dati passati due mesi

Similmente sui danni dati e contro coloro che arrecano danno stabiliamo ed ordiniamo che riguardo ai danni dati procurati e fatti con bestie e senza, passati due mesi dal giorno del danno dato, non si possa procedere per inquisizione o accusa. Se però il danno fosse stato arrecato di nascosto e non si sapesse chi l'abbia fatto, allora decorrano due mesi dal giorno della conoscenza del danno patito e riguardo al danno di un privato successivamente reso noto non si possa procedere per inquisizione o in altro modo se non a richiesta di chi ha subito il danno (lett.: del danno patito). Tuttavia nei due mesi precedenti il

Potestà e i suoi ufficiali possano procedere attraverso indagine o venga esaminata l'accusa dal giorno del danno dato e si creda all'accusa del padrone della cosa o del lavoratore riguardo al danno dato con giuramento fino a quaranta soldi per la stima di un danno di giorno e di notte fino a quattro libbre se avrà detto di aver visto e trovato i danneggiatori e che la cosa era sua o affittata, a meno che non si provasse il contrario. Ogni danno fatto, quando venga fatta richiesta, debba essere visionato dai Visori del Comune a richiesta del richiedente entro cinque giorni dal giorno dell'avvenuta citazione e, trascorsi i detti cinque giorni, non si proceda assolutamente oltre per quel che riguarda il risarcimento del danno, ma solamente alla pena. Quando poi l'accusa riguardasse le entrate i Visori non abbiano autorità e sulle entrate si punisca secondo la forma dello Statuto. Aggiungiamo a questo Capitolo che se il danneggiato o l'inquisito che fa vedere il danno che si dicesse essere stato fatto ed i Visori andando e ritornando riferiscano al Notaio della Curia di non aver trovato il danno né che fu procurato, siano tenuti a risarcire totalmente tutte le spese al detto accusato o inquisito ⁽¹⁾.

⁽¹⁾La sintassi è molto incerta, ma il senso è chiaro.

Cap. 33 - Che siano riparati i danni fatti dalle bestie

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se sarà stato fatto qualche danno con le bestie e non si sappia da quale o da chi, i Visori dei danni dati vadano e stimino il detto danno allorché sarà stato loro richiesto di fare una relazione al Notaio dei malefici del detto Comune sul genere di animali che hanno fatto il danno e sulla stima del danno. Se avranno fatto danno i buoi, il Potestà e i suoi ufficiali debbano costringere i bifolchi della stessa contrada, se invece mentre ci fossero i porcai della contrada avranno fatto danno i porci, le pecore e le capre, (debbano costringere, sott.) i pecorai e i caprai che al tempo del danno si trovassero nella contrada, e da loro con diligenza debbano essere inquisiti con giuramento o in altro modo come sembrerà meglio essere conveniente affinché si trovi la verità della cosa e la loro colpevolezza venga messa a nudo e, se non si riesca a scoprirla, allora il Potestà li costringa al pagamento della detta stima, se invece si sarà riusciti, in proporzione ad ogni capo di bestie, inoltre li costringa con la dovuta coazione. Se qualcuno dei detti pastori avrà giurato sulle Scritture toccate fisicamente con mano che lui al tempo del danno non si trovava nella contrada non venga costretto alle cose

predette a meno che non gli si provasse il contrario, cosa che si possa provare con un testimone di buona fama e (se, sott.) per quel modo detto i pastori saranno rimasti nella detta costrizione i loro padroni possano assoldare altri al loro servizio a spese dei detti pastori. Abbiamo diviso tali contrade come più sotto è chiarito: innanzitutto la prima contrada sia dalla Porta del Lupulo e di Santa Maria Nuova fino al lago come si estende fino alla via dei Mulini di Arlena, si estende fino alla via Cellanense attraverso il piano fino alla fonte... (*sic*) fino alla fonte di San Flaviano, e questa sia la prima contrada; la seconda poi sia dalla detta strada Cellanense fino alla strada diretta per Viterbo venendo alla Porta del Borgo Minore. La terza contrada sia dalla strada fino al Guado della Lana predetta per la via diretta per la quale si viene dal detto guado alla Porta di Borgheriglia. La quarta strada sia dalla Via fino al ruscello del lago fino alla Porta di Santa Maria.

Cap. 34 - Che i macellai possano mandare le loro bestie nei terreni chiusi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, nonostante qualche Capitolo dello Statuto affermi il contrario, sia lecito ai macellai pascolare soltanto con bestie da macello nei terreni chiusi non coltivati a cereali, in essi pascolare impunemente attraverso il passaggio o le stene consuete senza danno degli alberi che si trovano nei detti terreni chiusi, eccetto solo caproni, capre e cani.

Cap. 35 - Che nessuno arrechi danno a lupini, fave e farragine

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno osi recar danno con bestie grosse e minute nei lupini, nelle fave e farragine alla pena di dieci soldi paparini per ogni bestia grossa e di cinque libbre per ogni focca di bestie minute.

Cap. 36 - Che chiunque possa condurre impunemente a Palazzo una bestia che abbia trovato in qualunque possedimento

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che a chiunque della Città di Montefiascone sia lecito condurre impunemente a Palazzo le bestie di

qualsiasi persona trovate a recar danno in qualche possedimento e presentarle alla Curia (*Curias = Curiam?*) del Potestà e dei suoi ufficiali per la soddisfazione della pena e il risarcimento del danno a chi l'ha patito e subito consegnarle altrimenti, se avrà trasgredito, sia tenuto a pagare la pena di dieci soldi.

Cap. 37 - Che i custodi del Comune rendano noti i nomi degli accusatori dei danni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, affinché non rimanga nell'ignoranza il danno fatto in qualche possedimento di chiunque di Montefiascone o non si risarcisca il padrone del possedimento, il Notaio del Potestà sia tenuto e debba mandare al padrone dello stesso possedimento⁽¹⁾ in cui fu arrecato il danno i nomi degli accusati tramite i Custodi del Comune oppure qualche altro, alla pena di venti soldi senza diminuzione per ognuno e per ogni volta.

⁽¹⁾ *Ad domum ipsius possessionis*, così sul testo: potrebbe essere errore del copista per *ad dominum ipsius possessionis*, oppure per *ad domum ipsius possessoris*.

Cap. 38 - Sulla diminuzione della pena tenuto conto della pace fatta con la parte danneggiata

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualche accusato per danni avrà fatto pace con la parte danneggiata entro un termine di dieci giorni dopo il giorno dell'avvenuta citazione sulla cosa, sia tenuto a pagare la metà della pena di quello che sarebbe tenuto a pagare, detratti i benefici.

Cap. 39 - Sulla pena di coloro che recano danno nello zafferano con bestie e di persona senza bestie

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se fosse stato arrecato qualche danno nello zafferano, il padrone delle bestie che abbiano fatto il danno paghi a titolo di pena tre libbre di denari paparini ed ognuno di buona fama possa accusare ed abbia la terza parte della pena e si creda alla sua accusa con giuramento se avrà detto di aver visto e trovato.

Cap. 40 - Sulla pena di chi scuote alberi da frutta

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno scuota alberi da frutta che si trovano in possedimenti altrui e specialmente pero o quercia, né raccolga o faccia raccogliere ghiande altrui alla pena di venticinque soldi di denari paparini da pagare di fatto senza remissione per ognuno e per ogni volta e sul danno dato si creda al giuramento del padrone della cosa se avrà detto di aver visto e gli si risarcisca interamente il danno.

Cap. 41 - Che le siepi lungo le vie siano tagliate

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque abbia possedimenti lungo le vie pubbliche o vicinali ogni anno in agosto sul finire dello stesso mese o di qualche altro mese come sarà piaciuto ai Signori Priori debba tagliare o far tagliare le sue siepi così e in modo tale che si possa passare per le vie con bestie cariche e non, alla pena di venti soldi paparini e questo debba essere bandito. Sulle cose predette la Curia del Potestà debba fare indagine contro i trasgressori e se la stessa Curia sarà stata trascurata nelle cose predette si computi nel salario del Potestà e paghi a titolo di pena dieci libbre e l'accusatore abbia la quarta parte della pena.

Cap. 42 - Sulla pena di coloro che fanno danno nelle siepi delle vigne

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno arrechi danno nelle siepi delle vigne e di altri possedimenti né tolga spine o rami, né riempia fossi o forme alla pena di venti soldi da pagare di fatto senza diminuzione e per il risarcimento del danno. E se avranno fatto danno bestie grosse il custode o il padrone delle bestie paghi tre soldi per ogni bestia grossa senza diminuzione e per bestie piccole, capre e caproni, dodici denari per ogni bestia.

Cap. 43 - Che quando la via fosse impedita sia permesso di passare per i beni altrui

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualche via fosse impedita per pioggia, rena o altro impedimento a causa del quale non si possa

comodamente passare e procedere per quella, allora liberamente si possa e sia lecito andare e passare per qualsiasi podere o coltura senza obiezione di nessuno senza alcuna pena e se la detta via sia stata impedita si creda e si stia al giuramento dell'accusato o del denunciato sul transito della detta via impedita.

Cap. 44 - Sulla pena di chi prende paglie dal pagliaio altrui e di chi trebbi

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno trebbi qualche aia piena di paglia (*appagdatam = appaleatam?*) alla pena di venticinque soldi di denari paparini e ripari il danno a chi lo subisce; nessuno infatti da un'aia trebbiata o da un pagliaio altrui prenda o porti via paglie alla sopraddetta pena. Nessuno anche faccia danno con le bestie al pagliaio di un altro alla pena di due soldi per ogni porco, di quattro libbre per ogni flocca e di cinque soldi di denari paparini per ogni bestia grossa. Il trasgressore sia tenuto a pagare e risarcisca il danno.

Cap. 45 - Che nei danni dati il Potestà possa procedere per somiglianza

Stabiliamo ed ordiniamo che se nei presenti Capitoli degli Statuti dei danni dati non si trovasse la pena espressa per il danno di cui uno fosse accusato, il Potestà ed i suoi ufficiali possano procedere da cose simili a simili, la quale assimilazione debba esser fatta dai sigg. Potestà e Priori in carica. Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se qualche forestiero sarà stato trovato a pascolare con gli animali o a fare danno di persona nel distretto della Città predetta o nei possedimenti dei cittadini della detta Città, sia punito con quella pena con cui si punisce un cittadino di Montefiascone nella città, terra o luogo donde fosse tale forestiero e le cose predette siano valide anche negli eccessi e malefici di qualunque genere. Aggiungiamo a questo Capitolo che tale forestiero sia tenuto entro otto giorni, alla presenza del Potestà della detta città di Montefiascone, a mostrare in forma pubblica lo Statuto della sua Città, terra o Castello e, se non lo avrà portato, sia punito con le pene contenute nei presenti Statuti.

Cap. 46 - Sulla minore età dei fanciulli, che non siano tenuti alla pena dei danni dati

Ifanciulli minori di otto anni non siano tenuti alla pena sui danni dati e l'accusa che venisse fatta su di loro sia nulla *ipso iure*. Sulla minore età si creda al giuramento del padre o della madre o del consanguineo più prossimo, sia tenuto tuttavia a risarcire il danno fatto a chi l'ha patito.

Cap. 47 - Sulle bestie minori

Stabiliamo ed ordiniamo che tutte e singole le bestie sotto ai sei mesi che fanno danno siano tenute a pagare la metà della pena che dovrebbero pagare se avessero più di sei mesi e sulla minore età delle bestie si creda al giuramento del padrone delle bestie stesse o dei loro custodi.

Cap. 48 - Sulla pena di chi tiene bestie grosse fuori Città senza custodia

Se qualcuno in tempo di notte avrà lasciato andare a pascolare senza custodia bestie del genere vacche, bufali, cavalli, cani, muli in qualche contrada fuori la città di Montefiascone e nel detto tempo si trova che è stato fatto qualche danno nella detta contrada, se non si trovasse il danneggiatore vogliamo che il padrone delle bestie sia tenuto a risarcire e a pagare a titolo di pena per ognuna delle dette bestie venti soldi senza diminuzione.

Cap. 49 - Sulla pena degli ufficiali dei danni dati

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei custodi o dei compratori del danno dato sarà andato o passato per qualche possedimento, sia a loro lecito soltanto senza danno impunemente passare e custodire ed attraversare, se poi qualcuno di loro avrà fatto danno nei detti possedimenti siano raddoppiate per essi tutte le pene contenute nei sopraddetti Capitoli e Statuti. Il Potestà sia anche tenuto dal proprio giuramento, alla pena di dieci libbre da togliere dal suo salario dal Camerario del Comune a richiesta di qualsivoglia richiedente, a fare esecuzione che le dette pene vengano al Comune per la metà e la quarta parte sia del Potestà e l'altra quarta dell'accusatore.

Ad ognuno sia lecito accusare e con giuramento fino ad un importo di venti soldi, con un testimone di buona fama anche su ogni importo: le dette pene siano pagate senza diminuzione e con risarcimento del danno e in tempo di notte le pene siano raddoppiate.

Cap. 50 - Che il custode o il compratore dei danni dati non possano fare composizione né simonia (simonia = simoniam?)

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, per eliminare le frodi, che nessun Sufficiale del Sig. Potestà o compratore o custodi dei danni dati possano fare qualche composizione o simonia con qualche persona sui danni che possano fare tanto le persone quanto le bestie, alla pena di dieci ducati d'oro per ogni parte. Sia lecito ad ognuno accusare chi fa il contrario e l'accusatore abbia la quarta parte della pena ed altrettanta sia del Potestà e la Comunità (abbia, sott.) l'altra metà, le quali pene siano richieste di fatto senza diminuzione.

Cap. 51 - Sulla notifica dei danni dati per il danno patito ed anche al delinquente con una cedola

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà ed i suoi ufficiali e chi Savrà comprato il danno dato debbano dare notifica per mezzo di una cedola al delinquente e a chi ha arrecato il danno nel termine di tre giorni da computare dal giorno del danno dato e scrivere una relazione se avrà fatto citazione, affinché, altrimenti, passato il detto termine, se non sarà comparso, non sia gravato e non si proceda contro di lui come contro un contumace. Se il Potestà ed i suoi ufficiali o il compratore del detto danno saranno stati negligenti nelle predette cose che il tale che ha fatto il danno non sia tenuto ad alcuna pena, se non soltanto al risarcimento del danno.

Cap. 52 - Che il Potestà ed i suoi ufficiali o il compratore dei danni dati non possano fare alcuna esecuzione sui danni dati se prima non sia stata data soddisfazione riguardo al danno a chi l'ha subito

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà ed i suoi ufficiali o il Compratore dei danni dati per vincolo di giuramento e alla pena di dieci

libbre dal loro salario a favore del Comune non possano né debbano in alcun modo costringere chi fa il danno a pagare qualche pena sul danno dato se prima non avrà risarcito il danno al padrone danneggiato della cosa oppure si sarà accordato con il padrone stesso.

Cap. 53 - Sui pastori che di notte stanno fuori Città nei possedimenti altrui e fanno fuoco

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i pastori, di qualunque genere di bestie siano, possano e siano autorizzati a stare e a fermarsi senza pena nei possedimenti altrui di notte e di giorno per pascolare, purché gli stessi possedimenti non abbiano cereali o vi si trovino frutti di alberi, e quindi fare fuoco per loro uso e necessità con discrezione con il minor danno possibile e senza taglio di alberi domestici. Se nei luoghi nei quali siano rimasti avranno fatto un danno per il quale il signore e il padrone del possedimento si lamentasse, allora gli Estimatori del Comune debbano stimare il danno e i pastori debbano risarcire i predetti secondo la stima fatta.

Cap. 54 - Sull'aggiustare le strade nel distretto della Città di Montefiascone

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Signori Potestà e Priori in carica per vincolo di giuramento e alla pena di dieci libbre da prelevare dal loro salario a favore del Comune siano tenuti e debbano ogni anno nelle calende del mese di settembre fare aggiustare tutte e singole le strade del distretto delle vigne della città di Montefiascone affinché per le stesse vie ognuno possa andare con le bestie cariche o no comodamente e, se saranno stati negligenti, incorrano nella pena sopraddetta senza alcuna diminuzione e remissione e ciascuno di buona fama possa accusare e abbia la quarta parte della pena.

Cap. 55 - Che chiunque abbia vigne e possedimenti sia tenuto a porre ogni anno alberi domestici

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque abbia possedimenti e vigne ogni anno sia tenuto a porre alberi domestici nei loro possedimenti

e fare innesti almeno di quattro alberi alla pena di venti soldi paparini o fare orti con broccoli e porre un centinaio di agli e cioè capocce ed altri ortaggi e sulle cose predette il Notaio dei danni dati possa indagare e punire i trasgressori.

Cap. 56 - Su chi fa danno nei fortilizi del Comune, fossi e simili

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuno, con bestie o senza, faccia danno nei fossi del Comune né possa legare bestie equine o asinine alla pena di cinque soldi senza diminuzione e se una bestia grossa, di qualsiasi razza, stesse nei detti fossi, incorra nella medesima pena, se porci un soldo per ciascuno, per una flocca di pecore e di capre tre libbre e per una flocca di porci sei libbre. Per flocca s'intenda da quaranta porci in su e se qualcuno in tempo di sospetto e di guerra avrà distrutto o tagliato le sbarre paghi a titolo di pena cinque libbre senza diminuzione e se qualcuno avrà devastato le guardiole del Comune o una di esse o avrà rotto o distrutto le scale che salgono nella stessa guardiola paghi a titolo di pena cinque libbre di denari paparini e ripari il danno.

Cap. 57 - Sul modo di procedere nei danni dati e sulla parte dovuta agli accusatori

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Potestà predetto, tanto d'ufficio quanto su denuncia e querela dei custodi dei danni dati e di qualunque altro accusatore, proceda e sia tenuto a procedere contro coloro che fanno un danno così come e nel modo in cui è tenuto a procedere nei malefici secondo la forma dei presenti Statuti, purché non siano stati prescritti da un periodo di due mesi, e a punire gli stessi danneggiatori con le dovute pene, detratti i benefici da detrarre secondo la forma degli statuti predetti, nonostante in alcuni Capitoli precedenti si dica e si contenga che sono da punire senza diminuzione; sia inoltre tenuto a fare esecuzioni nella persona e nelle cose contro gli stessi danneggiatori e in tutto quello in cui sarà capitato di condannare gli stessi, detratte le cose da detrarre, alla pena di dieci libbre da trattenere dal suo salario e da applicare al detto Comune senza proferimento di sentenza. Vogliamo inoltre e dichiariamo che sui danni dati e sulle relative condanne ed accuse agli accusatori si dia soltanto la quarta parte e non oltre, nonostante nei detti Capitoli dei presenti Statuti venga loro concessa una parte maggiore.

Riformando lo Statuto nessuno lavori nelle festività: Festa di Santa Margherita del mese di luglio e festa di San Flaviano tanto del mese di aprile quanto di dicembre e festa della traslazione dei corpi di Santa Margherita e Felicità che è nel mese di novembre nel modo e nella forma descritti nel detto (*dictis* = *dicto*?) Statuto alla pena di quindici soldi per ogni trasgressore e per ogni volta, cancellando riguardo alle altre cose e annullando lo stesso Statuto. Le feste poi di precetto da celebrarsi saranno scritte sotto

E tale si deve osservare e rifrenare le feste innanzi (*sic*)

La Festa della Natività con i due (giorni, sott.) seguenti, la Festa di S. Silvestro, la Festa della Circoncisione del Signore, la Festa dell'Epifania, la Festa della Purificazione della B. Maria, la Festa dei dodici Apostoli, tutti i giorni di domenica, la Festa dell'Annunciazione della B. Maria, la Festa del B. Marco per le litanie. Il giorno di Venerdì Santo della settimana maggiore, la Festa di Pasqua di Resurrezione con i due (giorni, sott.) seguenti, la Festa del ritrovamento della S. Croce in maggio, la Festa dell'Ascensione del Signore, la Festa della Pentecoste con i due (giorni, sott.) seguenti, la Festa della Nascita di San Giovanni Battista, la Festa di San Lorenzo, la Festa dell'Assunzione della Beata Maria, la Festa della Natività della B. Maria, la Festa di San Michele Arcangelo in settembre, la Festa di Tutti i Santi, la Festa di San Martino vescovo e la Festa dei Santi Cosma e Damiano.

Indice

LIBRO I - Il Regolamento	pag. 379
Cap. 1 - L'elezione del Potestà e il suo ufficio	
Cap. 2 - Sulla rivista da fare al Potestà	
Cap. 3 - Sul sindacato del Potestà e del suo seguito	
Cap. 4 - Il Potestà sia tenuto ogni mese, eccetto l'ultimo, a emanare sentenze sulle cause criminali e sui danni dati	
Cap. 5 - Che le sentenze dei malefici, i decreti, gli atti siano registrati in doppia copia	
Cap. 6 - Che il Potestà sia tenuto a consegnare i libri entro quattro giorni	
Cap. 7 - Che il Potestà sia tenuto ad esigere le collette imposte e da imporre e l'appello difenda colui che ha interesse	
Cap. 8 - Che il Potestà, formalizzata l'inchiesta, sia tenuto a trasmettere copia alla Camera	
Cap. 9 - Che il Potestà sia tenuto a portare a termine i processi pendenti del suo predecessore entro un mese	
Cap. 10 - Che il Potestà similmente sia tenuto a condurre a termine a suo tempo tutti i processi criminali	
Cap. 11 - Che il Potestà e i suoi ufficiali siano tenuti a restituire tutte le scritture tanto pubbliche quanto private e che non possano essere rogati su alcun contratto o sentenza anche civile	
Cap. 12 - Che il Potestà sia tenuto a conservare gli statuti e i decreti fatti e da fare e a restituire lo statuto integro	
Cap. 13 - Che nessuno che voglia dare idonee garanzie possa essere carcerato	
Cap. 14 - Sul giuramento del Potestà	
Cap. 15 - Sulla proclamazione dell'elezione dei Signori Priori e degli altri ufficiali	
Cap. 16 - Sull'elezione dei Signori Priori e sul loro ufficio	
Cap. 17 - Sul numero dei Priori e sull'obbligo di residenza nel Palazzo	
Cap. 18 - Sul medesimo (oggetto, sott.)	
Cap. 19 - Su chi ingiuria i Signori Priori	
Cap. 20 - Sull'elezione del Camerario	
Cap. 21 - Sull'elezione del Notaio delle Riformanze	

- Cap. 22** - Sull'elezione dei Consiglieri del Consiglio generale e speciale e sulla loro assemblea
- Cap. 23** - Sull'ufficio del Camerario
- Cap. 24** - Sull'ufficio dei Castaldi
- Cap. 25** - Sull'ufficio dei Trombettieri e sul loro salario
- Cap. 26** - Sull'ufficio dei custodi dei danni dati
- Cap. 27** - Che ognuno debba pesare sulla stadera del predetto Comune
- Cap. 28** - Che il Potestà all'inizio del suo incarico faccia controllare i pesi dei fiorini e delle altre (monete, sott.)
- Cap. 29** - Che ogni cittadino e abitante della Città debba e sia tenuto a pagare i dazi dei suoi animali non domati
- Cap. 30** - Che coloro che vendono al minuto olio, lardo, salumi siano tenuti a pagare il piazzatico al compratore dello stesso piazzatico
- Cap. 31** - Sull'elezione dei Visori e degli Estimatori dei danni dati
- Cap. 32** - Sull'elezione di due Uomini definitori delle liti sulle vie e sulla larghezza delle medesime e dei termini dei confini del territorio della Città predetta e sull'occupazione delle strette e delle vie
- Cap. 33** - Sull'ufficio dei Massari della munizione delle Armi del Comune
- Cap. 34** - Sull'elezione dei Portinai, il loro ufficio e l'autorità concessa ai medesimi
- Cap. 35** - Che il Potestà e i Signori Priori siano tenuti a recuperare all'interno e fuori le Comunanze di Montefiascone
- Cap. 36** - Che tutte le Arti siano tenute e debbano avere i loro statuti
- Cap. 37** - Sull'ufficio dei Sensali
- Cap. 38** - Sui Santesi delle chiese e sul loro ufficio
- Cap. 39** - Che i Signori Priori debbano scegliere nel solito modo i Superstiti per le contrade e delle vie dissestate adiacenti alla Città
- Cap. 40** - Si sistemi il Bagno della Valle perlata
- Cap. 41** - Che in ciascuna Chiesa parrocchiale si debba fare un cataletto a spese della Contrada
- Cap. 42** - Sull'elezione di due Superstiti Quintari del Comune e sul loro ufficio
- Cap. 43** - Che in alcune Festività vengano fatti Ceri
- Cap. 44** - Che in ciascuna Contrada della Città di Montefiascone si facciano Ceri nelle feste sottoscritte
- Cap. 45** - Che tutte le Arti facciano un cero per la Festa di S. Flaviano e le altre feste prescritte

- Cap. 46** - Che vengano scelti i Rettori che esercitano un'arte delle arti sottoscritte
- Cap. 47** - Che tutte le Arti vadano in Chiesa secondo il modo e l'ordine sottoscritti
- Cap. 48** - Che tutti gli ordinamenti e le riformanze non abbiano valore oltre il tempo
- Cap. 49** - Che i Calzolari della Città di Montefiascone siano tenuti a curare e a pulire l'abbeveratoio sotto S. Flaviano
- Cap. 50** - Sul salario da dare agli esattori dei sussidi e delle collette
- Cap. 51** - Sul salario dei Sindaci del Potestà e degli altri ufficiali della Comunità
- Cap. 52** - Che si faccia di nuovo la libbra o allibrato degli uomini della Città di Montefiascone ed anche il catasto
- Cap. 53** - Sui denari da dare ai Frati Minori, agli eremiti e agli altri pii luoghi e specialmente quando si predica nelle stesse Chiese per un anno
- Cap. 54** - Che se qualcuno fosse gravato in pregiudizio del Comune venga difeso a spese del Comune
- Cap. 55** - Che nessuna donna vedova e nessuna orfana e gli uomini più anziani prestino servizio di vigilanza
- Cap. 56** - Sulle Vendemmie perchè trascorsi quindici giorni del mese di settembre si debba tenere Consiglio sulle stesse
- Cap. 57** - Che si concedano a chi li richiede ambasciatori del Comune a loro spese
- Cap. 58** - Che gli accusatori e gli accusati ritengano valide le composizioni
- Cap. 59** - Sulla costruzione dei muri e barbacani della città
- Cap. 60** - Sull'elezione del Maestro di Grammatica
- Cap. 61** - Sull'immunità concessa agli artigiani che vogliono esercitare la loro arte in Città
- Cap. 62** - Sull'immunità e l'esenzione degli Avvocati, dei Medici e dei Notai
- Cap. 63** - Che gli Speciali e i venditori di cera siano tenuti ad eleggere il Rettore e il Camerario
- Cap. 64** - Che nessuno convogli l'acqua che sgorga dalla fonte di S. Flaviano fuori della detta fonte né sturi gli abbeveratoi o i guazzatoi
- Cap. 65** - Che se il Comune facesse qualche fonte in un possedimento di qualcuno l'acqua che sgorga dalla stessa fonte sia ad uso del Padrone del possedimento
- Cap. 66** - Che si facciano i Mercati nella festività della Pasqua Rosata nella festa della Signora delle Grazie
- Cap. 67** - Che tutte le armi di munizione del Comune debbano essere ben conservate e in nessun modo alienate né prestate
- Cap. 68** - Che non possa essere fatta nessuna vendita o alienazione dei beni del Comune

- Cap. 69** - Che nessun ufficiale di Montefiascone mentre è in carica possa comprare qualche cosa del Comune
- Cap. 70** - Che siano chiuse tutte le grotte che si trovano sotto le mura della Città di Montefiascone
- Cap. 71** - Che chiunque ha un mulino lo debba sistemare perchè sia in grado di macinare
- Cap. 72** - Che le acque piovane scorrano per i luoghi consueti
- Cap. 73** - Che i Signori Priori siano tenuti a far attingere l'acqua dal pozzo della piazza
- Cap. 74** - Che venga fatta una cisterna in ogni Contrada della Città di Montefiascone e in particolare nella piazza di S. Bartolomeo
- Cap. 75** - Che il Camerario del Comune sia tenuto ad esigere il pedaggio anche tramite l'appaltatore dello stesso pedaggio come risulterà deliberato nel Consiglio generale
- Cap. 76** - Ordine e regola del pagamento del pedaggio
- Cap. 77** - Sulla pena di chi froda il pedaggio
- Cap. 78** - Che se qualcuno sarà venuto ad abitare a Montefiascone sia esentato per un certo tempo
- Cap. 79** - Che il Potestà o gli altri ufficiali del detto Comune in nessun modo possano procedere contro i Signori Priori
- Cap. 80** - Che ogni sabato il Potestà sia tenuto a far fare il mercato nella piazza di S. Andrea
- Cap. 81** - Che le mura del perimetro della Città predetta siano portate a termine e aggiustate
- Cap. 82** - Che l'Ospedale della Madonna delle Grazie di diritto di patronato stia sempre sotto la protezione della Comunità della Città di Montefiascone
- Cap. 83** - Che i cucitori portino a termine i panni nel tempo stabilito
- Cap. 84** - Che vengano fatte chiusure nelle vie comuni a spese di chi è interessato
- Cap. 85** - Che per il vino, il grano, l'olio la Comunità debba fare...
- Cap. 86** - Che i Superstiti possano e abbiano l'autorità (di esigere, sott.) la pena di cinque soldi
- Cap. 87** - Sulla elezione e l'ufficio del Sindaco del Comune
- Cap. 88** - Sulla raccolta dei denari nella festa di San Flaviano
- Cap. 89** - Che nelle Festività dei beati Flaviano e Margherita si corra al palio
- Cap. 90** - Che nessuno rechi impedimento ai corridori e ai fantini che corrono i Pali
- Cap. 91** - Che nessuno osi o ardisca dire "qualche parte"
- Cap. 92** - Che prima di tutto paghino il dazio gli uomini di maggiore libbra
- Cap. 93** - Che la strada della Città di Montefiascone sia indirizzata per via diretta dalla porta del Borgo Maggiore alla Porta di Borgheriglia

- Cap. 94** - Che non si metta denaro nel Ceppo Comune se non fino a dodici denari
- Cap. 95** - Che vengano alzate le pareti delle Apoteche del Comune
- Cap. 96** - Che coloro che rifiutano di pagare i dazi del Comune non possano essere eletti a qualche ufficio del Comune
- Cap. 97** - Che si faccia un postribolo dentro la città di Montefiascone
- Cap. 98** - Sull'immunità concessa a chi ammazza un lupo o una lupa
- Cap. 99** - Che nessuno possa essere preso in giorno festivo né in giudizio né in Consiglio Generale
- Cap. 100** - Sui pioppi che i Camerari del Comune devono piantare nel Pantano, della riparazione della fonte dello stesso pantano
- Cap. 101** - Sugli Esattori dei dazi del Comune e sul loro ufficio
- Cap. 102** - Che nessun forestiero possa entrare con le bestie nei territori di Montefiascone
- Cap. 103** - Sulla elezione dei Sindaci, dei Custodi dei danni dati e dei Castaldi del detto Comune
- Cap. 104** - Che il Potestà possa indagare su tutti e singoli i delitti e danni arrecati fuori del nostro territorio
- Cap. 105** - Che gli spazi dei luoghi dove è la Mossa dei cavalli vengano comprati dal Comune
- Cap. 106** - Sulla manutenzione della pietra dei pesci
- Cap. 107** - Che ognuno di Montefiascone faccia una cisterna nella sua casa
- Cap. 108** - Sulla elezione dei Superstiti dei Cellari e delle Cantine
- Cap. 109** - Sulla prescrizione contro coloro che devono avere qualche quantità di denaro dal Comune
- Cap. 110** - Che i Signori Priori per vincolo di giuramento facciano fare le misure di pietra cioè lo staio, il mezzo staio e il quartarolo
- Cap. 111** - Sull'ordine delle bestie da pagare in rapporto alle imposizioni da imporre
- Cap. 112** - Che se un forestiero volesse costruire la Comunità gli assegni il luogo della costruzione
- Cap. 113** - Che gli insolventi paghino i dazi il quadruplo entro il termine

LIBRO II - Le cause civili.....pag. 461

- Cap. 1** - Comincia sul modo di procedere
- Cap. 2** - Che i Castaldi del detto Comune possano citare uomini senza alcun mandato
- Cap. 3** - Che i Notai delle Cause Civili (debbano, sott.) scrivere tutti i nomi dei partecipanti alla causa

- Cap. 4** - Che al di sotto di sette libbre non venga presentato libello, né alcun Procuratore possa intervenire in giudizio in detta causa
- Cap. 5** - Che il Potestà sia tenuto ad eseguire la sentenza nei riguardi dei rei confessi e di coloro che sono stati provati colpevoli
- Cap. 6** - Sul doversi tenere diritto sommario verso i lavoratori tanto forestieri che cittadini
- Cap. 7** - Che il principale sia costretto prima del garante
- Cap. 8** - Che il principale sia costretto a richiesta del fideiussore
- Cap. 9** - Che coloro che sono stati riconosciuti colpevoli per pubblica prova siano tenuti a pagare un'indennità al Comune
- Cap. 10** - Che si presti fede alla scrittura degli artigiani
- Cap. 11** - Che la figlia provvista di dote o la nipote non succeda nei beni paterni e materni
- Cap. 12** - Sulle donazioni per le nozze, sul profitto della dote, sulla percentuale e i regali fatti alle donne
- Cap. 13** - Sui modi che il Notaio deve tenere nelle stipulazioni dei patti matrimoniali delle donne
- Cap. 14** - Che le donne non possano essere gravate nelle doti per i debiti del marito
- Cap. 15** - Che vengano pagati i legati pii alle Chiese della detta Città
- Cap. 16** - Che gli Albergatori non siano tenuti al risarcimento delle cose a loro non consegnate
- Cap. 17** - Che il servo o discepolo preso a servizio non si allontani da esso e sul raggiungimento di compromessi nelle cause riguardanti i lavori dell'agricoltura
- Cap. 18** - Sui tramezzi da fare in comune nelle case e sulla posa del canale
- Cap. 19** - Che chi fa citare se non si presenta sia condannato
- Cap. 20** - Sul giuramento da fare o subire
- Cap. 21** - Sulla prescrizione dei possedimenti venduti
- Cap. 22** - Su quelli che perdono la caparra
- Cap. 23** - Sugli atti perduti in tempo di guerra e in qualunque altro tempo e sul possesso mantenuto per dieci anni
- Cap. 24** - Che sia reso diritto sommario ai forestieri e viceversa ai nativi del luogo
- Cap. 25** - Che sia reso diritto sommario agli orfani, alle persone misere, agli ecclesiastici e alle vedove e sul non doversi pagare l'indennità delle esecuzioni
- Cap. 26** - Sulle cause fra consanguinei in cui si deve trovare un compromesso
- Cap. 27** - Sulle prescrizioni delle vie

- Cap. 28** - Sull'accettazione delle parti nelle divisioni
- Cap. 29** - Sulle soccide delle bestie di qualunque genere siano
- Cap. 30** - Che quelli che vogliono vendere qualche possedimento siano tenuti a rivolgersi al consorte dello stesso
- Cap. 31** - Sull'ufficio del Notaio delle cause civili, sul suo giuramento e sul suo salario
- Cap. 32** - Che le cause civili siano portate a termine nei termini sottoscritti e non si protraggano in eterno
- Cap. 33** - Sui contratti dei minori, sul modo e la forma da tenere nel trattare con loro
- Cap. 34** - Sull'assegnazione del Procuratore e dell'Avvocato
- Cap. 35** - Sull'assenza dell'Avvocato o del Procuratore
- Cap. 36** - Che le questioni del lavoro agricolo delle vigne e delle terre vengano terminate in ogni tempo
- Cap. 37** - Che i figli o le figlie o i fratelli carnali soccorrano i loro genitori o il fratello carnale ridotti in povertà
- Cap. 38** - Che il creditore faccia quietanza al suo debitore
- Cap. 39** - Sul giuramento contro i sospetti e i fuggitivi
- Cap. 40** - Che in ogni tempo si renda giustizia a proposito di pane, vino, mosto e certe altre cose
- Cap. 41** - Sull'offerta dei beni del debitore
- Cap. 42** - Che si stia alle scritture dei debitori
- Cap. 43** - Che sia lecito riprovare il giuramento
- Cap. 44** - Che il Tutore e il Curatore possano costituire un Procuratore e anche un Avvocato a nome di un pupillo o di un adulto
- Cap. 45** - Che i Signori Priori della Città di Montefiascone insieme con il Signor Potestà siano tenuti a dare Tutori e Curatori ai pupilli e agli adulti
- Cap. 46** - Che il Tutore non comperi cosa del pupillo
- Cap. 47** - Sul rendiconto dell'amministrazione
- Cap. 48** - Che i contratti fatti non rechino pregiudizio ai primi creditori
- Cap. 49** - Sulle ferie da imporre nei giorni festivi
- Cap. 50** - Sulle cose trovate e sulla riconsegna di quelle perdute
- Cap. 51** - Che nessuno lavori nelle festività sottoscritte

- Cap. 52** - Che in tempo di vacanza del Potestà anche i Signori Priori abbiano libera potestà
- Cap. 53** - Che nessuno possa pretendere un debito pagato
- Cap. 54** - Che un figlio di famiglia non possa obbligarsi senza il consenso del padre
- Cap. 55** - Sulle servitù delle pareti
- Cap. 56** - Sulle prescrizioni di dieci anni
- Cap. 57** - Che si faccia un sussidio agli scolari che studiano diritto
- Cap. 58** - Che coloro che non pagano i dazi non siano ascoltati e quelli che recano danno ai beni degli stessi non siano tenuti alla pena
- Cap. 59** - Sulla via da dare a chi non l'ha
- Cap. 60** - Sullo spazio da lasciare o mantenere fra i campi
- Cap. 61** - Che ogni oste sia tenuto ad avere una propria insegna e che la stessa insegna consueta di un altro qualche altro oste (non possa, sott.) usare per sè
- Cap. 62** - Che nei beni di un intestato succeda la linea maschile
- Cap. 63** - In qual modo e come il debitore possa sottomettersi per i suoi beni
- Cap. 64** - Che sia lecito al locatore togliere la cosa affittata

LIBRO III - I Malefici.....pag. 495

- Cap. 1** - Sui malefici, gli eccessi e l'autorità del Signor Potestà di procedere sopra i detti malefici
- Cap. 2** - Sul modo di torturare i delinquenti
- Cap. 3** - Sul modo di citare nei malefici e sulle citazioni dei medesimi
- Cap. 4** - Che il Potestà e i Signori Priori quando fossero commesse risse subito debbano provvedere secondo il modo sottoscritto affinché non si litighi più fra i cittadini e debbano far dare fideiussori
- Cap. 5** - Sulla pena di chi bestemmia Dio e i Santi e il giuramento sul corpo e sangue
- Cap. 6** - Che il Potestà e i Signori Priori siano tenuti a porre pace tra i discordi
- Cap. 7** - Sugli omicidi, coloro che li fanno e quelli che danno aiuto, consiglio e complicità
- Cap. 8** - Sul rapimento delle donne, l'incesto, lo stupro e la fornicazione
- Cap. 9** - Sulla donna che commette adulterio
- Cap. 10** - Sulla pena del ladro e del brigante di strada
- Cap. 11** - Sulla pena di chi solleva tumulto nel popolo della detta Città

- Cap. 12** - Sulla pena di chi fa e compila un documento falso
- Cap. 13** - Sulla pena di chi falsifica il sigillo del Comune e le chiavi delle porte
- Cap. 14** - Sulla pena di chi rende falsa testimonianza
- Cap. 15** - Sulla pena di chi corrompe gli ufficiali del Comune
- Cap. 16** - Che nessuno conceda qualcosa al Potestà contro la forma dello statuto
- Cap. 17** - Che nessun ufficiale prenda qualche bestia in transito
- Cap. 18** - Che a richiesta del padre il figlio sia fermato
- Cap. 19** - Sulla pena di chi colpisce qualcuno con le armi
- Cap. 20** - Sulla pena di chi colpisce con mano disarmata
- Cap. 21** - Sulla pena di chi aggredisce qualcuno con armi e senza
- Cap. 22** - Sulla pena di chi afferra qualcuno per i capelli
- Cap. 23** - Sulla pena di chi spintona o spinge qualcuno e lo fa dando calci
- Cap. 24** - Sulla pena di chi augura la morte oppure dice qualche parola ingiuriosa, offensiva a qualche Notaio
- Cap. 25** - Sulla pena di chi prende il pegno al Castaldo e di chi non permette di essere pignorato
- Cap. 26** - Che nessuno si rivolga a qualche forestiero per offendere uno della detta Città
- Cap. 27** - Se in seguito ad offesa arrecata ad altri sia derivato qualche danno
- Cap. 28** - Che nessuno accolga qualche nemico del Comune di detta Città
- Cap. 29** - Che nessuno disturbi qualcuno nella proprietà
- Cap. 30** - Sulla pena di chi ruba o devasta i cupelli
- Cap. 31** - Sulla pena di chi afferma di essere Procuratore e lo avrà negato
- Cap. 32** - Sulla pena di chi prende le porte delle grotte, dei mulini e delle stene
- Cap. 33** - Sulla pena di chi prende un attrezzo aratorio
- Cap. 34** - Sulla pena di chi ruba manipoli di grano, manne di lino o di fieno, di canapa, paglie dal pagliaio o altro genere di legumi
- Cap. 35** - Sulla pena di chi nega il suo proprio nome
- Cap. 36** - Sul non doversi dire parole ingiuriose né porre qualcosa di turpe e specialmente le corna
- Cap. 37** - Sulla pena di chi spende false monete
- Cap. 38** - Sulla pena di chi ruba animali grossi

- Cap. 39** - Sulla pena di chi appicca il fuoco nel grano e nei mucchi di covoni
- Cap. 40** - Che in certi luoghi le pene siano raddoppiate
- Cap. 41** - Sulla pena di chi spergiura
- Cap. 42** - Che a chi confessa i malefici le pene siano ridotte di un terzo
- Cap. 43** - Che coloro che vogliono dare fideiussori non siano arrestati
- Cap. 44** - Sulla pena di chi ruba polli, oche e colombe dalle colombaie
- Cap. 45** - Sulle abolizioni
- Cap. 46** - Sulla pena di chi taglia la vigna altrui
- Cap. 47** - Che nessuno venga contro la Comunità, faccia un giuramento o un trattato
- Cap. 48** - Che si proceda da cose simili a cose simili
- Cap. 49** - Sulla pena di chi abbatte un muro del Comune
- Cap. 50** - Sulla pena di chi offende qualcuno sulla arengheria e al Consiglio segreto
- Cap. 51** - Sulla pena di chi compra un diritto e un'azione contro qualche cittadino della Città e anche per gli Ebrei
- Cap. 52** - Che le esecuzioni sulla persona vengano fatte fuori Città
- Cap. 53** - Dei fomentatori di rissa e dei forestieri che percuotono un cittadino
- Cap. 54** - Sulla pena di chi non prova l'accusa
- Cap. 55** - Che a ciascuno sia permesso di difendersi con moderazione per legittima difesa

LIBRO IV - I casi straordinari.....pag. 523

- Cap. 1** - Sulla pena di chi porta armi da offesa o da difesa
- Cap. 2** - Sui modi che gli Albergatori e i loro servi devono tenere
- Cap. 3** - Sulla pena di chi gioca a dadi o altri giochi nei quali si perda o si metta una posta in denaro
- Cap. 4** - Che nessuno dopo il terzo suono della campana del Comune vada per la Città senza lume
- Cap. 5** - Che il Potestà possa imporre una pena di dieci soldi
- Cap. 6** - Che nessuno venda a qualche forestiero qualche suo possesso
- Cap. 7** - Che nessuno porti via qualche genere di grascia senza permesso fuori del territorio della Città
- Cap. 8** - Che i mulinai non comprino grano per venderlo

- Cap. 9** - Che i lavoratori siano costretti a portare i terratici entro confini certi
- Cap. 10** - Che nessuna donna venga costretta nel Palazzo del Comune
- Cap. 11** - Sulla pena della donna che entri nel Palazzo della detta Città
- Cap. 12** - Che nessuno, anche per interposta persona, porti mietitori fuori la Città, il suo territorio e distretto in tempo di mietitura
- Cap. 13** - Che nessuno tenga fieno, lino, canapa o stoppa in casa
- Cap. 14** - Che uccelli volatili e cacciagione siano venduti alla colunda del Comune
- Cap. 15** - Su quelli che vendono pane, ortaggi e altre vettovaglie
- Cap. 16** - Che il pescatore del ruscello sia tenuto a portare i calcini alla Città di Montefiascone
- Cap. 17** - Che nessuno porti vino forestiero nella Città di Montefiascone
- Cap. 18** - Sugli osti che vendono vino al minuto non possano vendere da due botti
- Cap. 19** - Che tutto ciò che si vende sia venduto al peso dei Viterbesi
- Cap. 20** - Che coloro che vendono olio al minuto vendano con misure regolari e sigillate
- Cap. 21** - Che nessuno faccia pozzo o trappole a danno delle bestie domestiche
- Cap. 22** - Che le pubbliche vie vengano lastricate
- Cap. 23** - Sulla pena di chi tiene bestie legate nelle strade pubbliche
- Cap. 24** - Che nessuno tenga qualcosa di turpe e specialmente cuoi e pelli nella piazza del Comune
- Cap. 25** - Che nessuno nelle vie pubbliche tenga scanno e scorie
- Cap. 26** - Che nessuno tenga impedimento di legna o di altre cose davanti alla casa del suo vicino
- Cap. 27** - Che nessuno scagli una pietra davanti alla casa di un altro né faccia battaglie con pietre
- Cap. 28** - Che nessuno esca o entri nella Città di Montefiascone se non per le porte
- Cap. 29** - Che nessuno invii cosa per altro luogo che attraverso le porte
- Cap. 30** - Che nessuno dentro la città getti cenere o altro sudiciume anche da una latrina privata o da un acquaio e che si pulisca di sabato davanti alla casa
- Cap. 31** - Che nessuno faccia sporcizia in qualche fonte e sullo sturamento della fonte e degli abbeveratoi
- Cap. 32** - Sulla pena di chi fa turpitudine nei barbacani della città e negli orti
- Cap. 33** - Che nessuno faccia turpitudine dalla porta del Macello fino alla Porticella né sanguinare qualche bestia
- Cap. 34** - Che nessuno faccia raccolta nei mondezai del Comune o vi accenda fuoco

- Cap. 35** - Che nessuno faccia sanguinare qualche bestia nelle vie pubbliche
- Cap. 36** - Che le bestie vengano scuoiate nei luoghi che ci sono presso le porte del Comune
- Cap. 37** - Che i barbieri siano tenuti a buttare via il sangue
- Cap. 38** - Che non siano tenuti porci dentro la Città né scrofe nelle vie pubbliche
- Cap. 39** - Che nessuno getti acqua dalle finestre, dai barbacani e per le inferriate
- Cap. 40** - Che di notte nessuno porti qualche salma di pali o di viti né possa entrare in qualche orto
- Cap. 41** - Che i Giudei in nessun modo vadano per la Città il Venerdì Santo
- Cap. 42** - Che i medici debbano andare a visitare gli infermi due volte
- Cap. 43** - Che ognuno faccia sedili davanti alla sua casa
- Cap. 44** - Che nessuno pianga davanti alla casa di un morto se non con decoro e non gridi ad alta voce ed anche le donne non vadano piangendo
- Cap. 45** - Che le sepolture siano calcinate
- Cap. 46** - Che nessuno getti sanse davanti alla casa di sua proprietà o presa in affitto
- Cap. 47** - Sulle immondizie da portare vicino al palo sistemato e predisposto
- Cap. 48** - Che nessuna donna possa entrare nella clausura di San Francesco o di Sant'Agostino
- Cap. 49** - Che ad ognuno sia lecito entrare nei possedimenti altrui per necessità
- Cap. 50** - Sulla pena di chi getta immondizie in tempo di pioggia
- Cap. 51** - Sul modo e la forma di quelli che vendono carni nella Città di Montefiascone
- Cap. 52** - Sui pesciaioli e la loro arte
- Cap. 53** - Sui fornai e la loro arte
- Cap. 54** - Sui tessitori e sulla loro arte e mercede
- Cap. 55** - Che i tessitori, i fornai, i cernitori, i macellai, i pizzicagnoli e i venditori al minuto debbano giurare la loro arte
- Cap. 56** - Sull'ordine dei mulinai e sulla loro arte
- Cap. 57** - Sull'ordine del mulino ad olio
- Cap. 58** - Sui modi da tenere nel celebrare le nozze
- Cap. 59** - Che nessuno vada in tripudio per la Città in tempo di nozze contro lo statuto sottoscritto
- Cap. 60** - Che le donne e le giovinette non domandino qualche denaro o dono agli uomini

Cap. 61 - Che gli abitanti nella Città di Montefiascone e nel suo distretto vadano e siano tenuti ad andare a macinare nei mulini del Sig. Vescovo e dei cittadini della Città predetta e non ai mulini di altri

Cap. 62 - Sulle luminarie da tenere per le contrade

Cap. 63 - Sulle pitture da fare davanti alle porte della Città

Cap. 64 - Sulla pena di chi scopre i tetti delle case e di chi devasta e abbatte le case che si trovano nel distretto della Città e specialmente in Castello

LIBRO V - I danni datipag. 557

Cap. 1 - Sulla bandita del Comune per le bestie domestiche

Cap. 2 - Che nessuno arrechi danno in qualche possedimento altrui

Cap. 3 - Che sui danni dati sia lecito a chiunque concedere il permesso in un suo possedimento

Cap. 4 - Che nessuno di Montefiascone raccolga frutti

Cap. 5 - Sulla pena delle bestie che fanno danno nelle vigne piene

Cap. 6 - Sulla pena delle bestie che fanno danno dalle calende di novembre fino alle calende di marzo ed anche degli uomini e delle persone

Cap. 7 - Sulla pena di coloro che recano danno nelle biade con le bestie

Cap. 8 - Sulla pena di coloro che fanno danno nei manipoli di grano e nei mucchi di covoni

Cap. 9 - Sull'accesso alle fonti permesse con le bestie e di persona senza bestie, eccetto i porci che non possano andare alle fonti, nel modo sottoscritto

Cap. 10 - Sulle pene dei prati iffati o no

Cap. 11 - Sul non dover recar danno alle fratte del Comune

Cap. 12 - Sulla pena di chi taglia un albero domestico o una pergola

Cap. 13 - Sulla pena di chi coglie polloni e piantoni di olivi

Cap. 14 - Sulla pena di chi ruba o prende uno sciame d'api

Cap. 15 - Sulla pena di chi porta canne

Cap. 16 - Sulla pena di chi miete grano o orzo

Cap. 17 - Che nessuno vada per le vigne altrui

Cap. 18 - Che ad ognuno sia lecito tagliare fronde e rami di alberi nel suo possesso e cogliere frutta

Cap. 19 - Che nessuno debba scarbonare un possedimento altrui

- Cap. 20** - Sulla pena di chi taglia nella selva altrui
- Cap. 21** - Che nel tempo stabilito ovis e porci non rimangano presso le vigne e sulla loro pena
- Cap. 22** - Che i porci non possano in alcun tempo pascolare o stare nei prati
- Cap. 23** - Che nessuno mandi alcuna bestia a pascolare nelle selve tagliate e che non rechino danno alle querce e alle ghiande
- Cap. 24** - Sulla pena di chi fa danno nelle lame del Comune e nelle giuncaie poste vicino al lago
- Cap. 25** - Che nessuno peschi nel ruscello del Comune del nostro lago
- Cap. 26** - Che nessuno mandi bestie in qualche maggese
- Cap. 27** - Su polli ed oche che non entrino né facciano danno nell'orto di alcuno
- Cap. 28** - Sulla pena di un cane che entra in una vigna senza avere uncino
- Cap. 29** - Che nessuno appicchi il fuoco nelle selve del Comune
- Cap. 30** - Che nessuno ponga fuoco prima della festa di Santa Maria del mese di Agosto
- Cap. 31** - Che nessuno bruci qualche pagliaio o fienile
- Cap. 32** - Che non si possa procedere nei danni dati passati due mesi
- Cap. 33** - Che siano riparati i danni fatti dalle bestie
- Cap. 34** - Che i macellai possano mandare le loro bestie nei terreni chiusi
- Cap. 35** - Che nessuno arrechi danno a lupini, fave e farragine
- Cap. 36** - Che chiunque possa condurre impunemente a Palazzo una bestia che abbia trovato in qualunque possedimento
- Cap. 37** - Che i custodi del Comune rendano noti i nomi degli accusatori dei danni
- Cap. 38** - Sulla diminuzione della pena tenuto conto della pace fatta con la parte danneggiata
- Cap. 39** - Sulla pena di coloro che recano danno nello zafferano con bestie e di persona senza bestie
- Cap. 40** - Sulla pena di chi scuote alberi da frutta
- Cap. 41** - Che le siepi lungo le vie siano tagliate
- Cap. 42** - Sulla pena di coloro che fanno danno nelle siepi delle vigne
- Cap. 43** - Che quando la via fosse impedita sia permesso di passare per i beni altrui
- Cap. 44** - Sulla pena di chi prende paglia dal pagliaio altrui e di chi trebbia
- Cap. 45** - Che nei danni dati il Potestà possa procedere per somiglianza
- Cap. 46** - Sulla minore età dei fanciulli, che non siano tenuti alla pena dei danni dati

Cap. 47 - Sulle bestie minori

Cap. 48 - Sulla pena di chi tiene bestie grosse fuori Città senza custodia

Cap. 49 - Sulla pena degli ufficiali dei danni dati

Cap. 50 - Che il custode o il compratore dei danni dati non possano fare composizione né simonia

Cap. 51 - Sulla notifica dei danni dati per il danno patito ed anche al delinquente con una cedola

Cap. 52 - Che il Potestà ed i suoi ufficiali o il compratore dei danni dati non possano fare alcuna esecuzione sui danni se prima non sia stata data soddisfazione riguardo al danno a chi l'ha subito

Cap. 53 - Sui pastori che di notte stanno fuori Città nei possedimenti altrui e fanno fuoco

Cap. 54 - Sull'aggiustare le strade nel distretto della Città di Montefiascone

Cap. 55 - Che chiunque abbia vigne e possedimenti sia tenuto ogni anno a porre alberi domestici

Cap. 56 - Su chi fa danno nei fertilizi del Comune, fossi e simili

Cap. 57 - Sul modo di procedere nei danni dati e sulla parte dovuta agli accusatori

Riforma dello Statuto sulle festività



STATUTO NUOVO



*Copia dello Statuto Nuovo
della città di Monte Falisco
compiuta
su mandato del Cardinale Farnese,
Governatore Perpetuo,
che io, Fabrizio Bisenzio,
ho trascritto
nell'anno del Signore 1715*

Alessandro Farnese, per bontà divina Cardinale Presbitero di Santa Romana Chiesa e perpetuo ed integerrimo Governatore della città di Montefiascone, a perpetua felicità dei cittadini Ficonensi.

Quel famoso Numa Pompilio, quasi un nume divino fra i re romani, non appena ebbe conquistato il governo della Città, subito pose ogni attenzione, cura e diligenza per la tranquilla e pacifica organizzazione della detta Città. Così, riflettendo in qual modo potesse realizzare quanto premesso dal momento che la Comunità stessa aveva una legislazione incerta e un incerto diritto a grandissimo svantaggio pubblico e privato della detta Città, subito promulgò leggi e sanzioni definite, per mezzo delle quali sia la Città stessa sia la comunità tutta facilmente fosse governata con somma tranquillità e quiete. Da questo derivò che la detta Città crebbe in breve così grandemente da divenire padrona e centro di tutto il mondo: così anche, non appena fu a Noi affidato il governo e l'amministrazione della Città di Montefiascone e ci rendemmo conto che nella detta Città le leggi municipali in parecchie cose erano difettose e abolite e quasi ridotte a brandelli, a tal punto che invece di giovare alla decisione delle cause anzi piuttosto offrivano occasione di liti e di controversie, volendo dunque provvedere alla quiete, al vantaggio e al retto governo della detta Città, ordinammo che i predetti Statuti fossero fedelmente corretti, riveduti e di nuovo compilati da Alessandro Caluzio dottore Utroque Jure, eletto dalla detta Città e per decisione di tutto il Consiglio Generale della detta Città. Tali Statuti, portati a termine dal medesimo e redatti in quattro libri ed anche letti e conosciuti e bene esaminati da Noi e dal Rev.mo P. D. Monte de Valenti, nostro Vicegovernatore, noi li confermiamo e approviamo ed ordiniamo che vengano osservati in perpetuo nei tempi futuri nella detta Città, nel suo distretto e nel suo territorio da tutti e da chiunque e comandiamo che vengano anche stampati a piacimento della Città medesima. In forza, fede e testimonianza di queste cose sottoscrivemmo con nostra mano i medesimi Statuti e li munimmo con l'impronta del nostro sigillo.

Dato in Roma, nel palazzo della nostra abituale residenza,
il 7 febbraio 1584.



LIBRO PRIMO



Il Regolamento ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il titolo del libro non è presente sul testo, ma in genere la prima parte nei vari statuti è intitolata “De Regimine”

Cap. 1 - Sull'osservanza dei giorni festivi

Poiché è stato scritto fin dai tempi antichi di onorare innanzi tutto Dio e d'altra parte che ogni buon inizio deve essere dal Signore Dio Nostro dal quale procedono tutte le cose buone, deve soprattutto riguardare il culto di Dio che siano osservati dalla venerazione generale tutti i giorni di domenica e le altre feste in Suo onore e in onore di Nostro Signore Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli e degli altri Santi. Affinché più facilmente ognuno, nei detti giorni, frequenti le Chiese e attenda agli uffici divini, stabiliamo dunque con decreto, che ognuno, nei giorni e nelle feste qui sotto elencate, si astenga da ogni opera illecita e servile né lavori o faccia lavorare con persona o animali tanto dentro quanto fuori la Città ed il suo distretto e territorio, altrimenti, oltre la divina punizione, venga multato con la pena di cinque giuli e con più mite arbitrio del Sig. Potestà rispetto alla qualità della persona e dell'opera servile, a beneficio dei luoghi pii e soprattutto della Rev. Confraternita della Misericordia, tenuto conto della sua povertà e dei molti oneri che ogni giorno sostiene per alimentare e difendere i carcerati e le altre persone miserevoli.

I giorni dunque da osservare come festivi sono i sottoscritti:

Tutte le festività che secondo il rito di Santa Romana Chiesa il S. P. comanda che si osservino tanto nelle solennità maggiori quanto nelle minori e specialmente:

il giorno della Nascita di Nostro Signore Gesù Cristo con i tre giorni seguenti;

la festa della Circoncisione;

la festa dell'Epifania;

le feste di tutti gli Apostoli;

le feste della Beata Maria Vergine cioè: la Natività, l'Annunciazione, la Purificazione e l'Assunzione;

la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo con i due giorni seguenti;

il ritrovamento della Santa Croce nel mese di Maggio;

la festa dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo;

la festa di Pasqua di Pentecoste con i due giorni seguenti;

la festa del Corpo di Cristo;

la nascita di San Giovanni Battista;

la festa di San Lorenzo;

la festa di San Michele Arcangelo nel mese di Settembre;

la festa di tutti i Santi;

la festa di San Martino Papa;
 la festa di San Flaviano nel mese di Aprile;
 la festa di Santa Margherita;
 la festa di Santa Felicità;
 la festa di Sant'Antonio;
 la festa di San Sebastiano;
 la festa di San Rocco.

Cap. 2 - Sull'ufficio e l'autorità del Magnifico Sig. Potestà

Stabiliamo ed ordiniamo che il Sig. Potestà in carica sia tenuto, al principio del suo ufficio, a mostrare ai Magnifici Sigg. Priori e al Cancelliere del Comune il privilegio del suo dottorato ed anche le lettere patentali della sua elezione e incarico, mostrati ed approvati i quali, giuri nelle mani del detto Cancelliere alla presenza dei detti Sigg. Priori in carica come segue:

“Io *N.* ⁽¹⁾ Potestà, giuro sui Santi Vangeli di Dio, toccate materialmente con mano le scritture, di essere fedele alla Santa Romana Chiesa, al Santissimo Signore Nostro Papa e all'Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Farnese, presentemente perpetuo ed integerrimo Governatore della Città di Montefiascone, ed ai suoi successori nell'ufficio, di governare e salvaguardare per quanto è in mio potere tutti i diritti della Magnifica Comunità, dei luoghi pii, dell'Ospedale, del Comune, delle vedove, degli orfani e delle altre persone misere della Città stessa ed anche di mantenere e conservare tutti e singoli i diritti, le giurisdizioni, le franchigie, i privilegi e le immunità appartenenti alla detta Città ed alla sua comunità e popolo; inoltre di aiutare e difendere tutte e singole le persone, sia maschi che femmine, sia grandi che piccole, le loro cose e beni, senza frode, ma con buona fede. Osserverò anche e manterrò tutti e singoli i Capitoli che sono scritti nel presente Statuto, parola per parola, semplicemente e senza alcun inganno, per tutto il tempo del mio ufficio e non esigerò alcuna pena se non quelle che sono contenute nel presente Statuto, né chiederò salario alcuno o mercede se non quanto risulta ordinato nel presente Statuto, il quale Statuto sempre e per tutto il tempo del mio ufficio manterrò intatto. Giuro anche di rendere e di amministrare giustizia indifferentemente verso tutti e i singoli che la chiedono e di osservare tutti e uno per uno gli ordinamenti, i capitoli, gli usi e le consuetudini della detta Città fin quanto siano tuttavia conformi al diritto”.

Fatto tale giuramento sia tenuto a consegnare nelle mani del Camerario del Comune una coppa d'argento del valore di cinque ducati d'oro; sia tenuto anche a tenere un Notaio forestiero buono ed esperto per registrare i reati ed i crimini ed un armigero almeno con uno sbirro anche atto a portare le armi; inoltre il Sig. Potestà abbia per suo salario e mercede dieci scudi di moneta per ogni mese dal Camerario della Magnifica Comunità. Partecipi anche a tutti i consigli pubblici che siano fatti dai Magnifici Sigg. Priori purché non sia impedito da qualche legittima causa, nel qual caso intervenga il suo sostituto, e nei detti consigli presti e dia il suo voto come è usanza ed ascolti tutte le proposte da farsi nei detti Consigli prima che siano promulgate e lette pubblicamente. Sia tenuto anche, in ogni giorno giuridico, non appena suonata la campana, a sedere nella prima aula del Palazzo al banco del diritto dove si amministra la giustizia, e a non allontanarsi di là se non dopo che sia stata suonata la medesima campana per la contumacia e siano state emesse le sentenze in tutti gli atti e le istanze fatti, altrimenti le sentenze emesse altrove che al detto banco del diritto e fuori dell'ora dell'udienza siano nulle *ipso iure* e il Sig. Potestà sia tenuto alle spese e all'interesse degli aventi diritto. Il detto Sig. Potestà non possa anche né debba recare offesa ad alcuno con parole o fatti e per qualunque causa in sede tanto giudiziale quanto extragiudiziale, ma debba ascoltare tutti con ogni benevolenza e disponibilità e a ciascuno rendere il suo diritto.

Similmente sia tenuto a portare a termine e a rendere esecutive tutte e singole le disposizioni su ogni dazio e tributo imposto e da imporre per qualunque motivo per l'interesse della detta Città e riguardanti il benessere e il vantaggio di essa, ed anche le esecuzioni e condanne che riguardano la stessa Città e ad ascoltare e sbrigare le cause della medesima tanto civili quanto penali senza mercede alcuna. Similmente sia tenuto, non appena abbia giurato il suo officio e abbia avuto i libri dei malefici del suo predecessore, a portare a termine, almeno entro un mese da computare dal giorno della consegna dei libri, tutti i processi e le cause e a far eseguire di fatto le condanne nel detto termine, altrimenti, passato il detto tempo, non possa perseguire i processati e gli inquisiti se non dopo aver avuto il permesso scritto dall'Ill.mo e Rev. mo Sig. Patrono.

Similmente sia tenuto a dare e a restituire senza alcuna eccezione alla fine del suo mandato, a richiesta ed istanza degli interessati, tutti i documenti e le scritture, sia pubblici che privati, purché non siano stati fatti su atti pubblici. Similmente non possa gravare e condannare per nessun motivo oltre e al di là della forma dei presenti Statuti alcun Cittadino o abitante della detta Città sotto pena del doppio gravato di

tutto l'interesse; abbia tuttavia l'autorità di revocare le dette condanne entro tre giorni dal giorno del pronunciamento della sentenza ad istanza del condannato, altrimenti, se poi saranno state revocate da un altro giudice competente sui medesimi atti, sia tenuto alla pena come sopra. Similmente sia tenuto, entro quattro giorni prima della fine del suo incarico, a consegnare e a far consegnare tutti i libri criminali, i fascicoli e le scritture fatti davanti a lui e ai suoi ufficiali, sigillati e ben rilegati, dal Notaio dei malefici ai Magnifici Sigg. Priori e al Cancelliere del Comune con lo scopo che debbano consegnarli ai Sindaci da designarsi. Similmente non possa né debba, sotto vincolo di giuramento, emanare o fare bandi né all'inizio né per tutto il tempo della sua carica alterando o di nuovo stabilendo altre pene fuori di quelle imposte ed ordinate nel presente Statuto che invece deve conservare del tutto intatto come sopra ha giurato, altrimenti i detti bandi e ciò che ne sia seguito siano nulli e di nessun valore ed importanza e che nessuno possa essere gravato sulla base di essi.

⁽¹⁾ Presumibilmente la *N.* sta per il nome da pronunciare

Cap. 3 - Sul sindacato del Sig. Potestà, dei suo ufficiali e del seguito

Poiché si trova scritto nella legge divina che ciascuno è tenuto a rendere conto della propria amministrazione, stabiliamo che il Sig. Potestà, finito il tempo del suo ufficio, debba stare a disposizione per il sindacato per cinque giorni naturali, cioè dal sorgere al tramonto del sole, purché non ci siano più di venti testimoni da esaminare, nel qual caso debba stare a sindacato per dieci giorni. In questo tempo, nei primi tre giorni si presentino e si accolgano le richieste tanto contro il Sig. Potestà quanto anche contro il suo Notaio dei malefici, gli ufficiali e il seguito. Trascorsi questi tre giorni, per il tempo restante non possano essere né presentate né accolte richieste, ma ne sia del tutto preclusa la via; le richieste poi debbano essere presentate per scritto al Cancelliere del Comune davanti ai Sindaci designati, i quali, tanto di mattina quanto di sera, debbano stare al banco del diritto dopo che sia stata suonata la campana per l'udienza e, data risposta personalmente e non per interposta persona dal Sig. Potestà, dai suoi ufficiali e dal seguito con un'inchiesta generale, debbano curare che il detto Sig. Potestà presti idonea garanzia di attenersi alla legge e di pagare il giudicato per sé, per il Notaio e per tutto il suo seguito, e di non allontanarsi da detta Città durante il tempo del detto sindacato; inoltre

facciano fare bandi per tre giorni di seguito per i luoghi soliti e consueti della detta Città perché chiunque avrà voluto rivendicare qualche cosa dal detto Sig. Potestà e dal suo Notaio e seguito compaia per presentare le sue richieste nel termine come sopra, passato il quale e non risultando alcuna richiesta, il detto Sig. Potestà e i suoi ufficiali e seguito siano ritenuti assolti. Non sia lecito poi fare appello o reclamare né fare ricorso contro la sentenza dei detti Sindaci, ma del tutto ci si attenga ad essa e si osservi, altrimenti l'appello e qualsiasi reclamo sia nullo *ipso iure*.

Cap. 4 - Sull'elezione e l'ufficio dei Sindaci del Sig. Potestà e del suo seguito

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori in carica debbano eleggere, nei tre giorni prima della fine dell'ufficio del Sig. Potestà, due uomini buoni ed idonei a Sindaci del detto Sig. Potestà, dei suoi ufficiali e del suo seguito. Tali Sindaci, una volta suonata la campana per l'udienza, debbano trattenersi in seduta al banco del diritto tanto di mattina quanto di sera e ascoltare scrupolosamente tutti coloro che presentano querele e richieste ed abbiano l'autorità di assolvere o di condannare rispettivamente lo stesso Sig. Potestà e il suo seguito e gli ufficiali secondo la legge al quadruplo ed alla restituzione delle cose stesse indebitamente sottratte ai padroni e alle altre pene anche corporali come da diritto, da applicare per un terzo alla parte lesa e per il resto alla Camera e al fisco.

Cap. 5 - Sull'elezione degli imbussolatori e sul loro ufficio

Stabiliamo ed ordiniamo che i ventiquattro uomini che siano stati in carica come Priori, almeno cinque giorni prima della fine del loro ufficio e delle calende di gennaio ogni anno, debbano riunirsi nella Cancelleria del Comune insieme con il Sig. Potestà ed eleggere in aggiunta sei uomini buoni ed idonei, vale a dire tre della Porta Superiore e tre della Porta Inferiore, i quali tutti siano e debbano essere originari per nascita della predetta Città e maggiori di vent'anni. Essi così radunati debbano giurare nelle mani del Sig. Potestà, toccando materialmente con mano le Sacre Scritture, di eleggere, in buona fede e senza alcuna frode e parzialità, ventiquattro uomini per l'anno successivo da ripartire per le contrade secondo la buona ed antica consuetudine di detta Città e di porli alle bussole e alle palle e chi sarà trovato superare la metà dei voti sia e si ritenga per eletto. Essi non siano

minorenni, come sopra, né marchiati di infamia e siano nativi di detta Città. Invece quei sei eletti così come sopra servano solamente a dare il loro voto con gli altri nelle bussole. Nemmeno qualcuno possa scegliere da sé o tramite altri suo padre, suo figlio ed il fratello carnale, così ed in modo tale che nello stesso anno non possano essere Priori padre, figlio o fratelli carnali, né alcuno che sia stato nel detto officio dei ventiquattro entro un anno dal giorno della fine del suo officio e, se sarà stato fatto diversamente, l'elezione sia nulla per legge e di nessuna forza e valore. Se uno anche, per qualunque motivo, fosse trovato debitore della detta Comunità o avrà avuto qualche beneficio del detto Comune, non possa essere eletto nel numero dei Sigg. Priori se prima non avrà dato soddisfazione al detto Comune del suo credito o non avrà prestato garanzia di amministrare bene e con lealtà il detto beneficio. Di questi ventiquattro uomini come sopra eletti e divisi si facciano sei cedole o striscioline di carta nelle quali siano scritti i nomi dei Sigg. Priori per l'anno successivo, di due mesi in due mesi, e queste cedole debbano essere ricoperte di cera rossa, e si facciano sei palle e si pongano in una pisside ben legata e sigillata che venga posta nella cassetta del Comune da conservare in un cassone chiuso sotto due chiavi nella Cancelleria del Comune. Detta cassetta sia anche chiusa con due altre chiavi, delle quali una la tenga il Sig. Potestà e l'altra i Sigg. Priori. Infine, negli otto giorni prima del termine dell'officio del Priorato, la detta cassetta venga portata con onore al banco del diritto del Sig. Potestà, venga aperta alla sua presenza e venga estratta una palla dalla mano di qualche fanciullo e quelli che saranno stati trovati in detta palla siano Priori per i due mesi successivi, quindi la detta cassetta debba essere riposta nel suo luogo.

Cap. 6 - Sull'officio dei Sigg. Priori

Per conservare l'antica consuetudine di detta Città, stabiliamo che i detti Sigg. Priori, come sopra eletti e incaricati al governo di detta Città, debbano giurare all'inizio del loro officio davanti al Sig. Potestà, nelle mani del Cancelliere del Comune, di esercitare il loro officio bene, con diligenza e con lealtà, senza frode ed inganno, tenuti lontani da loro odio, amore, timore, raccomandazione, denaro ed ogni altra umana attrattiva, e di osservare e far osservare i presenti Statuti in tutti i loro Capitoli e parti secondo quanto più estesamente in essi è contenuto, inoltre di essere fedeli ed obbedienti a S. Romana Chiesa, al SS. Signore Nostro P. Papa ed all'Ill.mo e Rev.mo Cardinale Farnese, perpetuo governatore di detta Città, e ai suoi successori nell'officio e, fatto questo giuramento, non possano né siano autorizzati, durante il

tempo del loro officio, ad uscire dal palazzo del Comune senza almeno due famigli e senza il mantello lungo rosso violaceo, né (siano autorizzati ad uscire) con cappe e indumenti grigi a passeggio per le piazze o la città; siano anche tenuti ad essere governatori e difensori del Popolo e della Città predetta e a mantenere ed osservare e far osservare quante volte, quando e da chi sarà stato necessario, tutti e singoli i privilegi, gli Statuti, le riformanze, i capitoli, i decreti e le consuetudini in quanto lodevoli e rispondenti al diritto di detta Città. Debbono inoltre, fin dall'inizio durante il tempo del loro officio, vestirsi e andar vestiti con abiti e calzature nere convenienti, altrimenti vengano rimossi dal loro officio ed un altro ne prenda il posto. Similmente debbano, almeno una volta durante il loro officio, visitare le carceri del Comune e farle pulire e affidare i carcerati al Sig. Potestà per una soluzione e per una buona giustizia ⁽¹⁾. Similmente l'Ospedale, le Chiese e gli altri luoghi pii e provvedere per quanto possibile ai loro bisogni ed in tutte e singole le cose da fare - concernenti tuttavia il felice stato di S. Romana Chiesa, del Santo Signore Nostro Papa e della detta Città e la pace e il vantaggio del Comune, delle arti, dei luoghi pii, delle giurisdizioni, delle tenute e di qualunque altra persona della Città - abbiano il pieno arbitrio, la potestà, l'autorità e la balia per quanto tutta la detta Comunità e la sua universalità possiede e specialmente nell'eseguire e nel fare eseguire tutte e singole le cose contenute nel presente Statuto e quelle che in futuro saranno stabilite dal Consiglio Generale della detta Città. Siano immuni per tutto il tempo del loro officio dal prestare servizio di sorveglianza e da ogni onere personale e, negli otto giorni prima e dopo il loro officio e per tutto il loro mandato, non possano citare né essere citati in giudizio in qualche tribunale per qualsiasi causa. Essi siano anche giudici degli appelli nelle cause dei danni dati, come è costume, con l'autorità di indagare, decidere, concordare e sentenziare come sembrerà loro opportuno e piacerà in base a principi di equità e si debba stare alla loro dichiarazione e sentenza e accordo in tutto e per tutto. I Sigg. Priori in carica siano anche tenuti, ogni sei mesi, a recarsi in tutti i confini di tutto il territorio della Città insieme con il Sindaco, con l'Avvocato e con il Cancelliere della Comunità e con altri giovani e (*sic*) che vogliono andare, e visitarli tutt'intorno e far verbalizzare dal Cancelliere detta visita secondo la forma sia in quale modo sia in quali luoghi si trovino i detti termini ed anche visitare tutte e singole le Comunanze, tanto dentro quanto fuori la Città, e così anche tutte le fonti pubbliche di tutto il territorio e far aggiustare e ripristinare quelle che avranno trovato occupate, devastate, ed ostruite; similmente siano tenuti a visitare tutte le mura, i barbacani, i rivellini e le porte della detta città e provvedere affinché vengano restaurati laddove e tutte le volte

che sarà stato necessario a spese del Comune ed abbiano per tale visita dal Camerario o Depositario del Comune due scudi per comprare cose da mangiare di sera nel loro Palazzo. Inoltre i Sigg. Priori predetti debbano risiedere nel Palazzo del Comune ogni giorno e per lo meno e almeno due ogni settimana, uno dalla Porta superiore e l'altro dalla Porta inferiore e quelli che vi risiedono abbiano il primo posto e debbano tenere le chiavi del sigillo; risiedendo tuttavia senza legittima causa oltre tre settimane, siano privati del loro salario e si applichi in eguale parte agli altri residenti e, se taluni dei detti Priori estratti come sopra non avranno accettato e giurato il loro ufficio di Priorato entro tre giorni dal giorno dell'ingresso degli altri Signori Priori, incorrano nella pena di cinque scudi a favore della fabbrica del Palazzo del Comune.... (sic) sia sostituito al suo posto ed il loro salario si aggiunga agli altri che prestano il loro servizio e risiedono. Abbiano poi dal Camerario o Depositario del Comune per loro mercede uno scudo per ciascun Priore e per ogni mese.

⁽¹⁾ V. anche I, 22.

Cap. 7 - Sulla elezione dei Consiglieri, sul loro ufficio e sulla forma da osservare in ogni consiglio

Poiché fra tutte le altre cose opportune per il buon governo della Città, per un più facile disbrigo degli affari, si debbono eleggere uomini esperti dai quali la stessa Città per il suo pubblico bene possa essere governata bene e con lealtà, ordiniamo che i ventiquattro uomini, che siano stati eletti in carica a Sigg. Priori, adunati nel Palazzo della loro solita residenza con la presenza e l'intervento del M. Sig. Potestà, siano tenuti a scegliere dodici uomini esperti, originari della detta Città, non minorenni né infami, in aggiunta come sopra, cioè sei dalla Porta superiore e sei dalla Porta inferiore, da ripartire per le contrade come sopra, e porli alle bussole e alle palle e, chi avrà ottenuto più voti, sia dei Consiglieri di quell'anno. Questi, così eletti ed estratti, debbano essere annotati dal Cancelliere e nominati dal Consiglio generale e speciale ed i loro nomi essere scritti nel libro delle Riformanze. Tale Consiglio di trentasei uomini sia ritenuto e sia Consiglio generale e speciale e, se nel fare il detto Consiglio sia intervenuto un numero minore dei detti trentasei Consiglieri -purché non sia minore di ventiquattro, nel qual caso sia di nessun valore e importanza e non sia ritenuto come Consiglio Generale e non vi si possa fare né leggere alcuna proposta -, tuttavia possa essere chiamato Consiglio Generale ed abbia la stessa forza ed efficacia

che avrebbe se fosse del detto numero di trentasei consiglieri; e se il padre sia stato del Consiglio, i suoi figli non vengano ammessi alla medesima elezione, così come neppure i fratelli germani che abitano e vivono in un'unica e medesima casa, altrimenti l'elezione sia nulla *ipso iure* e sia messo al suo posto un altro, in modo e forma come sopra. Questi Consiglieri siano tenuti a presentarsi al detto Consiglio tutte le volte e quando saranno stati chiamati, vestiti di vesti e calzature nere per il decoro e l'onore di loro stessi e della detta Città. Similmente siano tenuti a giurare sui Santi Vangeli, all'inizio della loro elezione, nelle mani del Cancelliere del Comune, di venire ogni volta che avranno sentito convocare e annunciare il Consiglio ed avranno avuto le cedole la sera e il giorno seguente avranno udito il terzo suono della campana che chiama a Consiglio, e di non allontanarsi dal Palazzo, dove si suole adunare il Consiglio, se non alla fine del detto Consiglio, sotto pena di due carlini a favore della fabbrica del Palazzo del Comune. Inoltre (siano tenuti a) dire negli stessi Consigli cose utili e esprimere parere soltanto (*et per = super?*) sulle proposte fatte e non diversamente, le quali proposte debbano essere fatte dai Sigg. Priori e scritte dal loro Cancelliere e poi lette al M. Sig. Potestà nella Cancelleria e, su suo permesso, debbano poi essere lette in pubblico Consiglio. Nessuno osi dare pareri se non con licenza del M. Sig. Potestà e riguardo alle cose proposte e non diversamente, alla detta pena, né osi impedire i consigli ed i voti di chi li dà e, mentre uno esprime un parere - che però non possa dare se non nella "ringhiera"-, tutti gli altri debbano tacere. Espresi e sentiti i pareri dai consiglieri come sopra, i Magnifici Sigg. Potestà e Priori debbano con diligenza discutere e considerare tutti i consigli e i voti dati sopra le proposte fatte ed il consiglio che sarà stato più utile e più conveniente per la Magnifica Comunità, parlo a partito con le bussole e le palle e quello che sarà stato votato da due parti dei Consiglieri sia ritenuto per approvato, ratificato, stabilito e sia mandato ad esecuzione dai Sigg. Priori e con particolare riguardo quando si tratti di cosa che danneggia il detto Comune. Invece nelle altre cose favorevoli ciò che sarà stato da più voti manifestato stabilito e fermo, anche i detti Consiglieri... (*sic*) siano esenti da ogni onere personale tanto in base alla consuetudine quanto in base al diritto.

Cap. 8 - Sull'elezione del Cancelliere del Comune e sul suo officio

Stabiliamo ed ordiniamo che il Cancelliere del Comune debba essere eletto dal Consiglio Generale e sia Notaio esperto ed idoneo e della detta Città e

all'inizio del suo incarico debba giurare nelle mani dei Sigg. Priori, dopo aver toccato le Scritture con mano, di esercitare il suo ufficio bene e con lealtà e di osservare con buona fede e senza alcuna frode tutte le cose contenute nel presente Capitolo. Sia anche tenuto a scrivere in buona forma e ad annotare nel libro delle Riformanze e dove sarà stato necessario tutte e singole le riforme, gli atti, i capitoli, i consigli, i decreti, le elezioni, i bandi, le relazioni delle vendite e delle pensioni, i sindacati del Sig. Potestà e dei suoi ufficiali; debba inoltre scrivere gratuitamente questi sindacati e tutte le altre funzioni, atti e scritture che saranno a vantaggio, utilità, tenore e difesa della Comunità e del suo pacifico stato. Similmente sia tenuto a rivedere e ad esaminare con diligenza i libri delle Riformanze dei suoi predecessori se siano stati composti e scritti bene e fedelmente e secondo la giusta forma e, se avrà trovato degli errori, li denunci ai Sigg. Priori allo scopo che possano provvedere, compili tutte le scritture necessarie ed opportune secondo il momento a vantaggio e per interesse della Comunità gratuitamente e senza alcuna mercede. Per ogni legalizzazione di documenti possa ricevere un carlino da dividere a metà con i Sigg. Priori; per il rogito di una sentenza nei danni dati e negli appelli cinque bolognesi per ognuno, un bolognese per ogni atto e per ogni teste da esaminare due bolognesi e... (*sic*) oltre. Similmente sia tenuto a mettere ogni cura e diligenza riguardo alla custodia dei libri e delle scritture di ogni specie esistenti nella Cancelleria perché non vengano perduti o danneggiati, né portati fuori dalla Cancelleria o dal Palazzo dei Sigg. Priori senza il loro permesso e... (*sic*) e con giusti motivi. Inoltre nessuna scrittura predetta possa essere vista e letta da alcuna persona senza la presenza e l'intervento dello stesso Cancelliere, il quale Cancelliere debba accompagnare anche i Sigg. Priori alle Chiese e ai divini uffici e prendere parte a tutti i Consigli e riunioni da fare, né possa allontanarsi dalla detta Città e sostituire un altro senza il permesso ed il consenso dei Sigg. Priori. Similmente nella estrazione dei Sigg. Priori sia tenuto a ricercare con diligenza nelle scritture pubbliche della Cancelleria se qualcuno di loro sia debitore o abbia qualche beneficio dalla Comunità e sia tenuto a notificarlo al Sig. Potestà, né possa scrivere alcuna lettera a nome della Comunità o dei Signori per qualunque causa senza il loro permesso e consenso sotto pena di falso e di privazione dell'ufficio. Sia tenuto anche ad annotare e scrivere gratis la nota dei prezzi e dei Capitoli per coloro che comprano benefici del Comune e rendere palesi a quelli che hanno qualche pubblico ufficio tutti i presenti Statuti Speciali, pur tuttavia riguardanti i detti uffici; infine, al principio del suo ufficio, sia tenuto a compilare l'inventario dei singoli libri, scritture, cose, beni consegnati a lui dalla detta Cancelleria e dal Palazzo ed esistenti

in essa e alla fine del suo ufficio a stare al sindacato per tre giorni e rendere conto ai Sindaci incaricati di tutte le scritture e cose secondo quanto nel detto inventario e di tutte le altre cose di ogni genere riguardanti il suo ufficio. Per sua mercede e salario abbia poi quanto fu per lui stabilito dal Consiglio generale nella sua elezione.

Cap. 9 - Sull'elezione e l'ufficio del Camerario del Comune

Stabiliamo ed ordiniamo che nella preparazione della bussola l'elezione dei Camerari venga fatta in questo modo: cioè che siano proposti sei uomini, tre dalla Porta superiore e tre dalla Porta inferiore, da scegliersi dai Sigg. Priori allora in carica, scelti i quali, ognuno sia posto alle bussole e alle palle nel Consiglio degli uomini riuniti a provvedere alla bussola e debba ottenere la maggior parte dei voti e poi ognuno estratto sia scritto nella bussola e nella palla dei Sigg. Priori allo scopo che i singoli Priorati abbiano singoli Camerari, i quali siano tenuti ad accettare e giurare il loro ufficio all'inizio insieme con i Sigg. Priori con i quali siano stati estratti, sotto pena di due scudi. Debbono poi, non appena ottenuta e giurata la carica, ricevere tutti e singoli i beni riguardanti la Comunità, che gli devono essere consegnati dal Camerario precedente tramite un inventario e di quelli rendere conto alla fine e consegnare i medesimi tramite inventario al Camerario successore, sotto pena come sopra

* * * * *
* * * * *

⁽¹⁾ Il capitolo rimane in sospenso. I titoli di quelli mancanti sono nell'indice. La parte che segue dovrebbe essere la fine del capitolo 12.

... (*sic*) posta persona e compili un libro ben rilegato e con le pagine numerate, all'inizio del quale sia scritto il nome del Sig. Potestà e del suo Notaio ed il numero delle carte, nel quale, prima di allontanarsi dal banco del diritto, scriva almeno nella sostanza tutti quegli atti che ogni giorno vengono fatti ed i diritti e le scritture che sono stati fatti sugli atti pubblici e è indotto a non riportare ⁽¹⁾ scrupolosamente e con diligenza li conservi e non osi prestarli, affidarli o restituirli a nessuna delle due parti, se non dopo che una parte sia stata citata e su mandato

del Sig. Potestà. Debba poi consegnare il detto libro insieme con i fascicoli alla fine del suo ufficio nelle mani dei Sigg. Priori e del Cancelliere del Comune, affinché siano riposti e custoditi nell'Archivio e perciò abbia la sua mercede delle scritture e possa chiedere secondo la tariffa posta e descritta in quelli sotto pene come in essa.

⁽¹⁾ “*Producitur non reportandi*”(?): la decodificazione del testo è incerta.

Cap. 13 - Sull'ufficio del Notaio dei Malefici

Il Notaio dei Malefici debba essere forestiero e sia contento della mercede da stabilire sotto e non possa chiedere di più alla pena del quadruplo e di altre pene come nelle stesse tariffe. Egli sia tenuto, all'inizio del suo ufficio, a prestare garanzia secondo la procedura di esercitare fedelmente il detto ufficio e a giurare, nelle mani del Cancelliere del Comune alla presenza come sopra, che in buona fede e senza frode manderà ad esecuzione tutte le cose riguardanti il suo ufficio, allontanati da lui l'odio, l'amore, il timore ed ogni altro umano favore, e non possa rimanere nel detto ufficio oltre un anno, anche se si sia comportato nel modo migliore; poi compili tre libri ben legati e numerati, uno delle inchieste, l'altro degli atti ed il terzo delle sentenze, nei quali debba scrivere con ordine tutte le querele, le inquisizioni, i processi e le sentenze del momento, e non in brogliacci ed in quinterni. Egli debba rendere pubblici tali libri alla fine del suo ufficio e consegnarli, insieme con il fascicolo, ai Sigg. Priori e al Cancelliere del Comune il quale, alla sua presenza, li debba chiudere e sigillare con l'intervento anche del Sig. Potestà e consegnare ai Sindaci, incaricati come sopra, affinché possano esaminarli e, dato il parere, restituirli agli stessi Sigg. Priori. Il detto Notaio non possa accogliere querele e cause e nemmeno esaminare i testi senza la presenza e l'intervento del Sig. Potestà, altrimenti, senza lo stesso, siano nulle e sia tenuto a tutte le spese nei confronti della parte. Inoltre nell'atto stesso dell'esame sia tenuto dal vincolo del giuramento - e sotto pena di privazione della carica dopo aver prestato giuramento - a esaminare bene e a scrivere fedelmente ogni e qualunque cosa deposta dall'esaminato tanto a favore quanto contro e a custodire tutto fedelmente finché sia stato pubblicato il processo o la causa sia stata ultimata per mezzo di sentenza.

Cap. 14 - Sull'ufficio del Procuratore dei Poveri

Stabiliamo ed ordiniamo che dai Magnifici Sigg. Priori venga eletto un Notaio idoneo ed esperto, che sia e debba essere Procuratore dei Poveri, dei luoghi pii e delle vedove e di qualunque altra persona misera, tanto nelle cause civili quanto penali ed in ogni altra occasione ed opportuna necessità, proteggendo e difendendo i predetti con lealtà e diligenza secondo le sue possibilità, e questo per amore di Dio senza alcuna mercede.

Cap. 15 - Sulla elezione del Medico fisico e del Maestro di Grammatica

Allo scopo che la predetta Magnifica Comunità si conservi nel modo migliore e si accresca di bene in meglio, stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori siano tenuti e debbano, dopo aver avuto prima la delibera dal Consiglio Generale, procurare un ottimo e idoneo ed esperto Medico fisico e un Maestro di Grammatica come meglio e più utilmente sembrerà, con salario da stabilire (*statuentur = statuendum?*) per essi nel predetto Consiglio Generale e da pagare con i beni predetti del Comune. Tale Medico sia tenuto a mostrare all'inizio del suo ufficio il privilegio del dottorato e poi a giurare sui Santi Vangeli di Dio di esercitare il detto ufficio fuori di ogni odio, amore, preghiera, prezzo ed ogni altro umano favore. Egli sia tenuto ogni giorno a visitare i malati due volte, cioè una al mattino ed una alla sera, ed anche ad osservare tutti e singoli i Capitoli ed ordinamenti soliti e consueti della detta Comunità e a non allontanarsi dalla Città se non ottenuta licenza dai Magnifici Sigg. Priori. Similmente il Maestro di Grammatica sia tenuto in modo continuativo a leggere e tenere scuola nella predetta Città ed insegnare bene, con diligenza e con sollecitudine a tutti e singoli i discepoli della predetta Città e non si possa allontanare durante il tempo della sua condotta dalla Città predetta senza licenza come sopra. Diversamente si sconti dal loro salario in proporzione al tempo della loro assenza e i detti Medico e Maestro debbano ricevere lettere patentali dalla Magnifica Comunità e pagare la mercede dovuta al Cancelliere ⁽¹⁾ secondo il solito e la consuetudine della detta Città.

⁽¹⁾ Intendi forse: per il rilascio delle lettere patentali.

Cap. 16 - Sull'ufficio dei Trombettieri

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che al servizio della Comunità della Città di Montefalisco i trombettieri o araldi debbano servire nei bandi tanto della Comunità quanto di persone private della detta Città, andando per le faccende della Comunità tanto con ambasciatori quanto senza in qualunque luogo al quale li volessero mandare i Sigg. Priori senza alcun salario, a spese però della Comunità. Essi siano tenuti a bandire in pubblico ed annunciare nei luoghi pubblici e consueti qualunque cosa loro affidata tanto dal Sig. Potestà come anche dai Sigg. Priori ed anche siano tenuti e debbano ogni giorno e quante volte ci sarà stato bisogno... (*sic*) che in altri luoghi secondo l'incarico e la volontà di quelli e non possano né abbiano autorità di fare qualche bando che fosse a danno della Comunità e di persone private senza incarico e permesso dei detti Sigg. Priori; possano tuttavia andare a suonare alle nozze dei cittadini della detta Città ed in altri luoghi con licenza dei detti Sigg. Priori. Essi siano anche e debbano essere esenti ed immuni da ogni onere patrimoniale e personale durante il tempo del loro officio ed abbiano per loro salario ciò che meglio potrà essere convenuto con loro da parte dei Sigg. Priori e del Consiglio Generale secondo la qualità del tempo. Inoltre abbiano nella festa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo panni di lana quanto basta per gli indumenti ad onore e decoro della detta Comunità e non possano né osino disporre dei detti panni se non per loro uso e nel servizio della detta Comunità, sotto pena della perdita dei detti panni ed indumenti.

Cap. 17 - Sull'ufficio del depositario dei pegni

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il depositario dei pegni sia tenuto e debba, all'inizio del suo officio, giurare sui Santi Vangeli di Dio nelle mani dei Sigg. Priori o del Cancelliere della detta Comunità, di esercitare il suo officio in buona fede e senza frode e di osservare tutti e singoli i Capitoli riguardanti il suo officio, nonché la tariffa più sotto descritta nel Libro quarto, sotto le pene in essi contenute.

Cap. 18 - Sull'ufficio dei Baiuli

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori possano eleggere uno o più baiuli, fino a tre, buoni ed idonei, al servizio della Curia, del Sig. Potestà e dei Sigg. Priori e per tutte le altre cose che riguardano il loro officio, sia nel fare citazioni,

relazioni, mandati, sequestri, esecuzioni, sia per ricevere pegni su commissione dei sopraddetti Sigg. Priori, del Potestà e dei loro ufficiali. A questi baiuli, e a ciascuno di loro, sia data e debba essere data piena fiducia nelle relazioni che devono fare nelle cose che riguardano il loro ufficio e non altrimenti, e che sempre siano a disposizione dei Sigg. Potestà e Priori allorché li volessero mandare da qualche parte. Essi abbiano ciò che dai Sigg. Priori (*DD. Priores = per DD. Priores?*) sarà stato ordinato circa le loro spese ed anche siano tenuti a consegnare al Camerario del Comune tutti i pegni da essi (*eos = per eos?*) ricevuti ad istanza del Comune e dei collettori (*cultorum = collectorum?*)⁽¹⁾ dei sussidi e degli altri oneri spettanti al detto Comune. In quali pegni e in quale giorno furono ricevuti⁽²⁾, cosicché bene appaia nel libro del Depositario o altrove affinché non si perda e se i detti baiuli non avranno consegnato al detto Camerario i detti pegni sottratti nel termine di due giorni dopo aver preso i pegni stessi e non li avranno fatti scrivere, incorrano nella pena di dieci bolognesi per ciascuno di loro e per ogni trasgressione e tuttavia siano tenuti ad assegnare i detti pegni al detto Camerario. Se poi in qualche modo i pegni da loro presi fossero perduti, il Sig. Potestà possa e abbia l'autorità di costringere i detti baiuli che (fossero) negligenti nel loro ufficio e di trattenerli in carcere o fuori per la requisizione su mandato dei Sigg. Priori, e tutti possano citare su istanza di chi chiede di procedere in sede civile e penale, e i detti baiuli non possano prendere armi, né vesti dei soldati, né buoi domati ed altre bestie usate per arare e debbano assegnare subito questi pegni al Depositario del Comune, sotto le dette pene. I baiuli per la loro provvigione e mercede possano ricevere per ciascuna citazione dai cittadini soltanto un quattrino, dai forestieri un bolognese e, se capitasse che vadano fuori la Città a richiesta dei cittadini, per un miglio due bolognesi, al di sotto la metà, e al di sopra due bolognesi per ogni miglio. Inoltre i Sigg. Priori abbiano l'autorità di stabilire per i detti baiuli il salario come meglio avranno potuto concordare in modo tale che il loro salario non ecceda uno scudo per ciascuno di loro e per ogni mese. Infine i baiuli siano tenuti e debbano quotidianamente attendere ai servizi dei Sigg. Priori e fare sorveglianza su disposizione dei Sigg. Priori nel loro Palazzo, sotto pena di un giulio per ciascuno di loro e per ogni volta da trattenere dal loro salario a beneficio della mensa dei Sigg. Priori, e siano tenuti, al principio del loro ufficio, a giurare nelle mani del Cancelliere del Comune di esercitare con fedeltà il detto ufficio.

⁽¹⁾ V. I, 35.

⁽²⁾ Il periodo è involuto, ma il senso è chiaro: “devono annotare quali pegni abbiano ricevuto e in quale giorno”.

Cap. 19 - Sull'ufficio dei Sindaci dei Sigg. Priori e del Camerario

Stabiliamo ed ordiniamo che, affinché i beni del Comune di questa Città non vengano usurpati ma secondo quanto conviene siano conservati e mantenuti, i detti Sigg. Priori in carica, entro cinque giorni all'inizio del loro ufficio, siano tenuti e debbano scegliere due uomini esperti ed idonei per sindacare gli altri Sigg. Priori predecessori ed il Camerario. Questi Sindaci entro otto giorni siano tenuti ad esaminare con diligenza ed accuratamente tutti e singoli i conti delle entrate e delle uscite del libro del detto Camerario e così, dopo aver ben guardato e esaminato con diligenza, a emettere nel detto termine sentenza di condanna o assolutoria riguardo alle cose amministrate da quelli. Rispetto a tale sentenza non si possa fare appello né reclamare a meno che non si manifesti una causa notoria, legittima e giusta che deve essere conosciuta e comunicata dal Magnifico Sig. Potestà in carica, sotto pena di dieci scudi per ciascun trasgressore, da applicarsi per metà alla Camera dell'Ill. mo e Rev.mo Cardinale Farnese, per una parte al Magnifico Sig. Potestà esecutore e per l'altra parte alla tavola dei Magnifici Sigg. Priori in carica. Inoltre, durante il detto tempo del Sindacato, a ciascuno sia permesso di presentare richieste contro gli stessi Sigg. Priori. I Sindacatori entro i primi tre giorni, e in questi tre giorni sempre di sera, debbano (*debeat = debeant?*) annunciare pubblicamente per mezzo di un banditore il detto Sindacato, trascorsi i quali a nessuno sia lecito presentare altre richieste, ma essi stessi condannino o assolvano i Sigg. Priori come sopra. Tali Sindacatori debbano avere per loro mercede nel sindacare i detti Sigg. Priori tre giuli, purché sia stata fatta una qualche richiesta, e nel sindacare il Camerario altri tre giuli da pagarsi dal Camerario del Comune con i danari della Comunità, in quanto fossero da assolvere; invece, se sono da condannare, a spese dei condannati, ed i Sindacatori eletti per il Camerario non siano intesi eletti per i Priori.

Cap. 20 - Sugli Oratori o Ambasciatori del Comune

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che gli Oratori o Ambasciatori del Comune, allorché per gli affari della Magnifica Comunità dovesse capitare che siano inviati all'Ill.mo Sig. Cardinale Farnese o a qualche altra persona o Comunità, non possano in nessun modo essere inviati se prima non siano stati eletti ed estratti nel Consiglio Generale della detta Città a maggioranza di voti. Essi, dopo

essere giunti al luogo destinato, non possano (*possit = possint?*) là fermarsi oltre dieci giorni senza espresso mandato del detto Consiglio e, trascorso questo termine, non possano ricevere qualcosa dal detto Comune se non soltanto per il tempo passato. Tutti quelli che siano stati eletti Oratori o Ambasciatori, di qualunque dignità e condizione siano, non possano essere stipendiati ed abbiano, in quanto abbiano pernottato, cinque giuli al giorno e, nel caso che non abbiano pernottato, tre giuli ed il pagamento del cavallo delle vetture. Inoltre i detti Oratori siano tenuti e debbano presentarsi subito dopo essere giunti al luogo e secondo la modalità della commissione esporre le loro proposte (*eorum prepositi?*) ⁽¹⁾ in conformità al tenore del memoriale da farsi dai Sigg. Priori secondo quanto sia stato stabilito e fatto valere nel Consiglio Generale e, se ci sarà stato qualcuno (*quid = quis?*) di tanta audacia ed iniquità da parlare contro il detto memoriale o contro il bene pubblico, da tutti gli uffici e benefici del detto Comune in perpetuo si intenda... (*sic*) e nondimeno sia tenuto a tutti i danni, le spese e l'interesse del detto Comune senza alcuna speranza di perdono e, se avrà commesso qualche tradimento o slealtà, sia punito dal Sig. Potestà secondo la forma del diritto e delle sacre costituzioni. Inoltre i detti Oratori siano tenuti, al loro ritorno, a rendere conto di tutto - qualunque cosa da essi sia stata fatta e compiuta dal giorno della partenza dalla Città Falisca- ai Magnifici Sigg. Priori e ad esporlo nel Consiglio Generale, altrimenti non abbiano alcun salario e tuttavia i trasgressori siano puniti sotto pena del doppio del salario.

⁽¹⁾ La decodificazione del testo è incerta.

Cap. 21 - Sui Pacieri

Volendo, per quanto possiamo, tenere lontano in questa nostra Città le contese, le risse, le discordie e gli odi e salvaguardare e mantenere la pace, l'unione e la concordia fra i cittadini, stabiliamo ed ordiniamo che siano scelti dai Magnifici Sigg. Priori tre uomini adatti ed esperti, cioè uno per la parte superiore della Città e un altro per la parte inferiore e come terzo un Religioso o uno costituito nella dignità ecclesiastica. Questi uomini con diligenza debbano far ricerche nella predetta Città se vi siano alcuni in discordia o nemici e, trovatili, debbano convocarli presso di loro e, secondo le umane possibilità (*pro virili = pro virili posse?*), ricondurli alla pace, alla concordia e all'unione anche con l'aiuto, se ve ne sarà stato bisogno, e il braccio del Magnifico Sig. Potestà e dei Magnifici Sigg. Priori in carica. Anche

scelgano per il predetto effetto quattro donne, due della parte superiore e due della parte inferiore, tra le altre donne della detta Città.

Cap. 22 - Sulla visita dei Carcerati

Stabiliamo che i Magnifici Sigg. Potestà e Priori in carica, insieme con l'Avvocato ed il Sindaco del Comune ed anche con il Procuratore dei poveri, siano tenuti almeno e non meno di due volte al mese, nel giorno di sabato, a fare la visita dei carcerati e informarsi e rendersi conto delle cause delle carcerazioni e per quanto possibile trovare per esse un accomodamento, concordarle e curarle affinché le cause siano sbrigate ed i carcerati rilasciati dal sig. Potestà⁽¹⁾. In quel giorno della visita il custode delle carceri sia tenuto a porre la tabella della visita nell'inferriata del pubblico carcere allo scopo che sia vista da tutti e la detta visita non venga ignorata e i sopraddetti nominati abbiano l'autorità, dopo aver chiamato gli interessati, di concordare e di conciliare i carcerati e concedere ad essi una conveniente dilazione per il pagamento... (*sic*) data dagli stessi garanzia di pagare nel detto tempo, fino alla somma di cinque scudi; per le altre somme invece sempre gli accordi si facciano su consenso delle parti.

⁽¹⁾ V. anche I, 6.

Cap. 23 - Sull'elezione e l'ufficio dei Superstiti delle Contrade

Ordiniamo che i Sigg. Priori, nell'elezione degli altri ufficiali, debbano eleggere sei Superstiti delle contrade, cioè uno nella contrada di Borgheriglia, un altro nella contrada della Piazza, un altro nella contrada del Borgo Maggiore, un altro nella contrada Prati, un altro nella contrada del Borgo Minore, un altro nella contrada del Poggio della Viola, i quali debbano obbedire, ogni volta e quando si sarà reso necessario, ai mandati dei Sigg. Priori nel comparire al Consiglio Generale e nel mandare ad esecuzione se qualche cosa fu loro ingiunta per gli affari ed il vantaggio della detta Comunità. E in tempo di guerra possano portare le armi ed abbiano in quel tempo l'autorità di comandare a tutti e ai singoli delle loro contrade, tanto di giorno come di notte e possano prendere le armi, ogni volta che sia stato necessario, per la difesa e la tutela della detta Città e per tutte le altre cose necessarie

ed opportune in quel momento con l'autorità di imporre pene pecuniarie per la detta causa non oltre i cinque scudi.

Cap. 24 - Sull'elezione e l'ufficio dei Rettori delle arti

Per mantenere il buon governo, la pace e la concordia non solo dentro ma anche fuori la Città, ordiniamo che tutti dell'Arte dell'Agricoltura e di ogni razza di bestie siano tenuti a radunarsi ogni anno nella festa di San Flaviano nel Palazzo dei Sigg. Priori ed alla loro presenza eleggere e incaricare due Rettori idonei ed esperti in detta arte, uno dalla Porta Superiore e l'altro dalla Porta Inferiore, i quali debbano giurare nelle mani del Notaio della stessa arte di esercitare durante l'anno bene e con fedeltà il detto officio e di osservare senza violazioni e fedelmente tutti e ognuno i Capitoli e gli Ordinamenti della detta Arte. Essi abbiano autorità secondo quanto è nei detti Capitoli e specialmente di radunare la detta arte, sotto pena da imporre a loro arbitrio e da applicare dove, quante volte e quando si sarà reso necessario e sarà sembrato loro bene, ed anche di decidere, giudicare e terminare con buon esito tutte le liti di qualunque genere, le cause e le divergenze in qualunque modo e comunque riguardanti la detta arte e la sua giurisdizione, cosicché la loro sentenza e il loro giudizio abbia valore e sia reso esecutivo. Inoltre siano tenuti e debbano per quanto possibile e con diligenza preoccuparsi, alle scadenze congrue e consuete, insieme con i detti Priori ad esempio di trovare e porre tutti e singoli i custodi di ogni Bandita della Magnifica Comunità e applicare le pene come nei detti Capitoli e fare ed eseguire e compiere tutte e singole le cose secondo quanto si osserva nella detta Città riguardo all'uso e alla consuetudine ed è contenuto nei detti Capitoli, sotto pena di dieci scudi per ciascuno come è contenuto nel decreto dell'Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Farnese, degnissimo Patrono; debbano anche difendere e proteggere tutti e i singoli della detta arte nelle cose soltanto di pertinenza della detta arte, ed anche i Capitoli, le consuetudini, i riti ed i diritti soliti e consueti di detta arte. Abbiano poi per loro mercede tutto ciò che si trova per essi ordinato nei detti Capitoli.

Cap. 25 - Sull'elezione e l'ufficio di due Uomini delle Liti sopra le strade e sulla loro larghezza

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori, come sopra, eleggano due uomini buoni ed esperti, uno dalla parte superiore della Città, l'altro

dalla parte inferiore, i quali debbano giurare nelle mani del Cancelliere del Comune di esercitare il detto loro ufficio con diligenza e buona fede, e scegliere un Notaio di detta Città per scrivere tutto ciò che sarà stato dichiarato ed ordinato dai detti delimitatori. Essi debbano avere per salario, per ogni loro sopralluogo, bolognesi sette e mezzo da ciascuna parte e gli stessi delimitatori abbiano tre bolognesi per ciascuno e da ciascuna parte e abbiano l'autorità solamente fuori la città di recuperare tutte e singole le strade, le vie tanto reali quanto vicinali trovate occupate e curare di dirigerle in linea retta - cioè rimuovano gli ostacoli -, di togliere e conciliare le liti e le discordie tra i litiganti e di definire e delimitare tutte le vie pubbliche e vicinali fuori la detta Città, e si stia e si creda alle loro delimitazioni. Siano anche tenuti quando e ogni qual volta sarà stato necessario per esempio (*verbi = verbi gratia?*) a recarsi con i Sigg. Priori a vedere il Territorio della detta Città e i suoi termini e confini, e debbano anche, ogni qual volta e quando saranno stati chiamati, recarsi a porre e a collocare i termini con i loro testimoni secondo la forma a spese delle parti e di quelli che li hanno chiamati e debbano prendere da ciascuno due carlini ⁽¹⁾ per ognuno di loro e per ogni sopralluogo.

⁽¹⁾ Forse si intende per i sopralluoghi nel territorio della città.

Cap. 26 - *Sull'elezione degli Estimatori del Comune e sul loro ufficio*

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori, come sopra, siano tenuti ad eleggere e incaricare quattro uomini buoni ed esperti, due dalla parte superiore e due dalla parte inferiore, come visori ed estimatori dei danni dati, i quali siano tenuti e debbano, ogni volta e quando saranno stati chiamati, recarsi di persona a vedere e a stimare tutti i danni di qualunque genere, tanto manuali quanto di bestie e di persone. Essi, così eletti, debbano giurare nelle mani del Cancelliere, come sopra, di esercitare con diligenza e fedeltà il loro incarico e di fare una relazione dei danni dati e visti e stimati da loro al pubblico Notaio; per la relazione stessa (*stet = ipsa?*) e per il detto intervento abbiano per loro mercede per meno di un miglio dieci bolognesi per ciascuno e per ogni parte e ogni volta che saranno stati chiamati debbano andare, altrimenti siano tenuti all'interesse del danno patito, assegnata tuttavia la dovuta mercede.

Cap. 27 - Che tutte le Arti debbano avere i loro Statuti

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che tutte le Arti esistenti in detta Città debbano adunarsi almeno una volta all'anno nelle loro festività in qualche luogo stabilito, tuttavia lecito ed onesto, a loro arbitrio, dove tutti e ognuno di detta Arte siano tenuti a giurare nelle mani del Rettore di detta Arte di osservare con scrupolo e senza alcuna frode tutte e singole le costituzioni, i capitoli, i riti, le convenzioni e gli statuti delle Arti stesse. Tutte le Arti infatti sono tenute a compilare e scrivere questi statuti e capitoli in un determinato libro con l'insegna della stessa Arte e ad esibirli e mostrarli e presentarli davanti al Magnifico Sig. Potestà e ai Magnifici Sigg. Priori in modo che siano visti, convalidati per le cose per le quali sarà stato necessario, sotto pena di dieci scudi per ogni Arte, da applicare e prendere come sopra. Similmente tutte le Arti predette siano tenute e debbano, nelle feste solenni e principali solite e consuete, andare in processione con i loro ceri e candele come conviene ogni volta che sarà stato necessario, sotto la medesima pena. Similmente tutte le Arti siano tenute a compilare in modo particolare nei loro statuti i capitoli e gli ordinamenti che ciascuna delle dette Arti non possa più vendere la propria merce se non a quel prezzo che sarà stato ordinato dai Magnifici Sigg. Potestà e Priori e uomini da eleggere per questo scopo nonché da uno per ciascuna Arte perché possano ogni anno, a seconda della varietà dei tempi e dei prezzi, aumentare e diminuire i detti prezzi, sotto pena come sopra stabilita nella formazione dei prezzi dei luoghi vicini, come sopra (sotto?) nel nostro Libro IV, Capitolo 15 si osserva, secondo quanto nel detto Capitolo 15.

Cap. 28 - Sull'elezione e l'ufficio dei Quintari della Comunità

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sigg. Priori come sopra debbano eleggere quattro Superstiti dei Quintari, due dalla parte superiore della Città e due dalla parte inferiore, per un anno, i quali siano tenuti a vedere con diligenza ed esaminare le mura del perimetro della Città e tutti i fortilizi, le porte e davanti alle porte le guardiole, i baluardi e gli altri luoghi del perimetro delle mura della detta Città e ovunque avranno visto che sarebbe opportuno curare di ripararli e restaurarli. Inoltre debbano vedere ed esaminare tutte ed ognuna le finestre, le porte e le aperture esistenti nelle mura di detta Città e, se saranno al di sotto delle venticinque file (1), curare che entro un mese vengano murate e di fatto chiuse, a spese della Comunità

se saranno state nel muro del Comune; se invece nel muro di privati, a spese dei padroni dello stesso muro; se poi saranno state sopra le venti file (2), si curino di farvi fare inferriate, come sopra, affinché nessuno attraverso di esse possa uscire o entrare. Inoltre i detti Quintari siano tenuti, al principio del loro ufficio, a giurare nelle mani del Cancelliere di esercitare il loro ufficio con fedeltà come sopra ed abbiano l'autorità, nell'eseguire le cose predette, di imporre pene quando, a chiunque ed ogni volta che sarà stato necessario, da applicare ed eseguire ad arbitrio dei Magnifici Sigg. Potestà e Priori della detta Città. Similmente siano tenuti e debbano togliere e far rimuovere dalle mura della predetta Città... (*sic*) tutti e singoli gli alberi di fico attaccati ed altre cose di qualsiasi genere, allo scopo di evitare che le mura siano distrutte e che attraverso esse si possa entrare, ed anche far sgombrare tutti i mucchi di letame, tanto di sterco quanto di terra, all'intorno delle dette mura ed in avvenire notificare e annunciare a tutti per mezzo di un pubblico banditore che nessuno lo faccia con nessun pretesto, sotto determinata pena da porre e da applicare come sopra. Similmente curare affinché tutte le latrine, se ve ne saranno nei detti muri, siano pulite (*mundare = mudentur?*) sotto dai loro padroni, allo scopo che non si possa vedere alcuna sporcizia per loro causa, sotto pena determinata da imporre e da applicare come sopra. E aggiungiamo che tutti e i singoli che hanno le case tutt'intorno a detta Città, in tempo di guerra o di timore di essa o di qualche altra pubblica occasione, per detta causa abbiano a dare libero (*libera = liberum?*) transito ai detti Quintari per le loro case e luoghi in modo che possano provvedere alle singole necessità.

⁽¹⁾ Probabilmente si intendono le file di sassi o mattoni sovrapposti nell'opera muraria, nel senso di altezza da terra.

⁽²⁾ Forse nel testo è stato dimenticato *quinque*, dunque 'venticinque' come era stato detto sopra.

Cap. 29 - Che nessuno si appropri delle cose del Comune e delle vie pubbliche

Stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno si sarà impadronito o appropriato di qualcosa delle vie pubbliche ovunque esistenti nel territorio di Monte Falisco, sia delimitate una volta dai Viari sia no, entro otto giorni dal giorno della pubblicazione del presente Statuto, debba lasciarla e per di più nel primitivo stato e il trasgressore paghi a titolo di pena per ogni volta cinque scudi e pur tuttavia lasci tale appropriazione di cui sopra che i visori del Comune siano tenuti a vedere e a

richiedere. Di tale pena la terza parte sia per i detti revisori e se tali revisori avranno trascurato di fare ciò incorrano nella stessa pena.

Cap. 30 - Sulla immunità e l'esenzione dei forestieri che vogliono esercitare nuove arti in detta Città

Stabiliamo ed ordiniamo che se qualche maestro forestiero di un'arte sia venuto ad abitare ed esercitare qualche nuova arte in detta Città, la quale arte sia utile alla medesima Città, sia lecito ai Sigg. Priori di concedere al medesimo l'immunità e l'esenzione da tutti gli oneri patrimoniali e personali per dieci anni e non oltre e, se sia stata concessa tale immunità per un tempo maggiore dei detti dieci anni, si intenda nulla *ipso iure*.

Cap. 31 - Sull'immunità e l'esenzione dei Dottori Utroque Jure e dei medici fisici e dei Notai

Stabiliamo ed ordiniamo che i Dottori Utroque Jure e i Medici Fisici della Città di Monte Falisco anche forestieri, purché abbiano domicilio in quella, siano immuni, esenti e liberi da tutti gli oneri patrimoniali e personali con tutta la loro famiglia. Anche i fratelli germani dei Dottori e dei Medici che abitano ed operano con loro godano di immunità personale con tutta la loro famiglia; ugualmente i Notai siano immuni, esenti da onere personale e non possano essere molestati sotto pena di cinque scudi da applicarsi come sopra.

Cap. 32 - Sull'ufficio degli Aromatari

Stabiliamo ed ordiniamo che gli aromatari ed i venditori di cera siano tenuti e debbano eleggere il Rettore ed il Camerario della loro Arte e il Sig. Potestà, nel tempo del suo ufficio, sia tenuto a costringere gli stessi all'elezione e a far loro giurare di esercitare la loro arte con lealtà e buona fede e siano tenuti a lavorare le cere semplicemente, senza impurità, senza frode, senza alcuna mistura, e sia loro lecito tenere un'oncia di papiro per ogni libbra di cera lavorata e non di più e, sotto quattro once, non possano porvi papiri bambagini filati, sotto pena di due giuli per ciascuno e per ogni volta; inoltre i detti aromatari siano tenuti a consegnare una piccola nota di tutte e singole le cose che si trovano nelle loro botteghe - almeno due

volte l'anno e dopo il ritorno dal mercato dell'acquisto - al Rettore o al Cancelliere della predetta arte, il quale sia tenuto, entro tre giorni dal giorno in cui ha avuto la piccola nota, alla presenza del Sig. Potestà e dei Sigg. Priori e insieme con il Sig. Medico fisico, a porre il prezzo alle predette cose, tenuto conto delle cose e delle spese, altrimenti non possano vendere le dette cose; abbiano anche i loro libri bene legati e numerati altrimenti non si presti loro fede.

Cap. 33 - Sulle fiere da fare nella festa della Divina Maria di Monte d'oro

Stabiliamo ed ordiniamo che nella festa della Divina Maria di Monte d'Oro, che si terrà nella seconda domenica di maggio di ogni anno, i Magnifici Sigg. Potestà e Priori siano tenuti a curare che si faccia una fiera - che debba durare per dieci giorni - nel detto giorno di festa e nel luogo sottoscritto. Durante questo tempo sia liberamente (concesso), a tutti coloro che lo vogliano, di venire alla detta fiera in detta Città e luogo con i loro animali, cose e merci di ogni specie liberamente, sicuramente, senza alcun pagamento di pedaggio o di gabella tanto nel venire come nel ritornare e nel permanere al fine di vendere o di comprare altre mercanzie predette, e di potere e dovere venire non per la strada di transito. Detta fiera debba incominciare il giovedì precedente la detta festa per poi durare, come sopra, dieci giorni; le botteghe debbano essere allestite nella piazza di detta Chiesa fuori la Città e per la strada diretta verso la Città debbano seguire le locande per ospitare e per vendere vino, pane, carni ed altre cose necessarie; altre botteghe possano anche essere fatte dentro la Città nella piazza Grande o altrove dove piacerà e sarà comodo ai mercanti. Vogliamo anche che tutte le altre cose di qualsiasi genere possano stare e rimanere nel poggio sopra la Chiesa predetta, a meno che non sia stato seminato dal padrone del detto poggio, e nel poggio della detta Chiesa verso la Città ed in altri luoghi soliti e consueti e vicini. Inoltre vogliamo ed ordiniamo che per la sicurezza e difesa del detto mercato, per onore e decoro della detta Città, in ciascun bussolo che i Magistrati devono fare come sopra debba essere fatta anche la palla nella quale venga scritto il Capitano in carica in quell'anno. Tale palla debba essere aperta ed estratta dalla cassetta, dove erano state poste le altre palle dei conservatori del Magistrato ⁽¹⁾, nei sei giorni precedenti la festa del Divino Flaviano che si terrà nel giorno 26 del mese di aprile, dai Magnifici Sigg. Potestà e Priori, i quali sono tenuti a far subito notificare detto ufficio al Capitano estratto scritto nella detta palla. Il

detto Capitano sia tenuto e debba accettare ed esercitare il detto officio sotto pena di ventiquattro scudi da applicare come sopra, a meno che non abbia avuto una giusta e legittima causa che deve immediatamente essere conosciuta dai Magnifici Sigg. Potestà e Priori e, se fu trovata causa legittima ed ammissibile, subito venga eletto un altro dai Magnifici Sigg. Potestà e Priori nel Consiglio Generale. Questo Capitano poi abbia l'autorità di comandare e di ordinare a tutti e ai singoli della detta Città soliti e usi a portare le armi - ed oltre i predetti agli idonei e agli adatti a ciò, sotto certa pena da imporre e da applicare ad arbitrio dello stesso Capitano - di prendere e di portare le armi, di andare in formazione militare e di disporre la Città ed il luogo dei Mercati, tanto nella festa del Divino Flaviano quanto anche nel tempo dei detti Mercati, nonché di fare, di gestire e di eseguire tutte e singole le cose necessarie ed opportune per quanto detto e secondo quello che sembrerà bene al detto Capitano. E tale Capitano debba avere dai beni del Comune tanto per la festa del Divo Flaviano quanto al tempo dei mercati e per tutto il tempo del suo officio dieci scudi di moneta e trecento libbre di carne da spendere e da distribuire in suo onore e per le spese tra i detti militi.

⁽¹⁾ L'interpretazione è incerta e non ci sono altri riscontri interni nel testo.

Cap. 34 - Che tutte le Arti vadano in Chiesa nel modo e ordine e tempo sottoscritto

Per l'onore del culto divino, per il mantenimento dell'antica consuetudine di detta Città, stabiliamo ed ordiniamo che tutte le arti vadano processionalmente con i loro ceri accesi a visitare le Chiese e ad onorare le feste dei sottoscritti Santi Protettori ed Avvocati della Città Falisca, cioè di San Flaviano nel mese di Aprile, di Santa Margherita il 20 di Luglio, di Santa Felicità il 23 Novembre, i cui corpi e reliquie riposano nella Chiesa Cattedrale di Santa Margherita di detta Città. In tali feste e negli altri giorni festivi i Magnifici Sigg. Potestà e Priori, sotto vincolo di giuramento, siano tenuti e debbano far convenire le dette arti ed i loro Rettori ad accompagnare i Corpi e le altre Reliquie dei detti Santi in detta Chiesa e altrove per la Città Falisca nel modo che sarà necessario come è costume e far punire i disobbedienti alla pena di tre giuli per ciascuno. Tali Rettori di dette arti debbano procedere in questo modo qui sotto riportato: innanzi tutto gli Albergatori e i Tavernieri, i Muratori e gli Scultori, i Mulinai e i Barbieri, al quarto posto i

Calzolai, al quinto i Ciabattini, al sesto i Fabbri, al settimo gli Aromatari, all'ottavo i Mercanti, al nono i Bifolchi.

Cap. 35 - Sul salario da dare ai Custodi Collettori dei Sussidi

Stabiliamo ed ordiniamo che i Collettori scelti e incaricati dai Magnifici Sigg. Priori residenti di detta Città ad esigere i sussidi, le terzerie, le imposizioni e le altre collette secondo quanto sarà stato necessario, eccetto il sale, abbiano e debbano avere per loro salario e mercede ciò che fu da loro offerto nell'accensione e nell'estinzione dopo i bandi da fare come per gli altri emolumenti, secondo il solito costume. Questi esattori debbano amministrare con fedeltà e diligenza le dette collette ed imposizioni e sussidi e rendere buon conto e ragione del ricavato ai predetti Magnifici Sigg. Priori perché niente venga defraudato nelle cose premesse, e i detti collettori (*cultores = collectores?*) ⁽¹⁾ siano tenuti a stare al Sindacato e a prestare idonea cauzione di rendere buon conto e amministrazione come sopra, altrimenti vengano puniti con pena secondo legge senza speranza di perdono.

⁽¹⁾ V. I, 18.

Cap. 36 - Che si faccia il Catasto o Allibrato

Stabiliamo ed ordiniamo che, affinché i beni stabili di qualche cittadino e abitante della Città Falisca non vengano defraudati ed usurpati da qualcuno, i Magnifici Sigg. Priori di detta Città, sotto il vincolo del loro giuramento, siano tenuti e debbano fare il Catasto di tutti e singoli i possedimenti ogni dieci anni e che il detto Catasto sia scritto ed annotato dal Cancelliere della detta Comunità o da altra persona che deve essere scelta dai detti Sigg. Priori. Essi lo ripongano e debba stare sotto chiavi in luogo sicuro nella Cancelleria del Palazzo della loro solita residenza. In questo catasto il detto Cancelliere o altra persona non possa porre né togliere qualche possedimento senza il consenso e la presenza dei Sigg. Priori e degli accatastati o di coloro che hanno i detti possedimenti, sotto pena di falso. Similmente, se alcuni vendono qualche possedimento accatastato a qualche compratore dal quale non si possano esigere i detti dazi, il Cancelliere o altro incaricato per vincolo di

giuramento non osino permutare il detto possedimento o cancellarlo dal detto Catasto, alla pena di uno scudo, eccettuati i lasciti fatti per cause pie. Aggiungiamo anche a questo Capitolo che (se) il Cancelliere del Comune o un altro incaricato debba fare menzione da qualche parte in detto Catasto del cambiamento (*permutationem = permutationis?*) di qualche possesso, detto possesso sia descritto in quello per due baiocchi, uno per ciascuna persona e, nel caso in cui fosse stato eletto qualche Notaio per scrivere e per compilare di nuovo il detto Catasto, abbia, per sua mercede e per il lavoro, un salario congruo e conveniente, ad arbitrio (*arbitrium = ad arbitrium?*) dei Sigg. Priori o del Consiglio Generale.

Cap. 37 - Che se qualcuno fosse gravato per interesse del Comune, sia difeso a spese del detto Comune

Stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno fosse gravato o gli capiterà di essere gravato per motivo di difesa dei confini del Territorio di detta Città, di difesa del pedaggio, delle giurisdizioni della detta Città e di liberazione delle rappresaglie e per altre cause concernenti e riguardanti il detto Comune, quel tale sia difeso dal Sig. Potestà e Priori di detta Città a spese del Comune e al Camerario del Comune allora in carica sia lecito spendere per tale causa, per rilevare l'indennità di colui che è stato gravato, dai soldi della detta Comunità tutto ciò che in quanto detto fosse richiesto e sarà stato necessario.

Cap. 38 - Che le donne vedove e gli uomini anziani siano esentati da ogni sorveglianza

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che non siano tenuti a prestare servizio di sorveglianza nessuna donna vedova che non abbia nella sua casa un uomo dell'età di anni diciotto, nessun orfano e nessun uomo vecchio maggiore di anni sessanta che sia esentato dal servizio di sorveglianza in ragione della vecchiaia e dell'età; anche coloro che (*non habent = et non habentes?*) non hanno beni in detta Città descritti in Catasto, in tempo di sospetto non siano ammessi ad alcuna sorveglianza e neppure un forestiero che non ha domicilio in detta Città. Essi non possano essere gravati per evitare i pericoli che nelle cose premesse possano nascere; neanche quei tali siano ammessi al posto di altri sotto pena di uno scudo d'oro per ciascuno, da applicare come sopra, ma in tempo di pace siano considerati come gli altri cittadini.

* * * * *
 * * * * * (1)

⁽¹⁾ I titoli dei capitoli mancanti sono nell'indice e la parte che segue dovrebbe essere la fine del capitolo 43.

... (*sic*) da ora si faccia, tale vendita, concessione, alienazione ed affitto sia di nessun valore ed importanza e nondimeno i Magnifici Sigg. Priori e il Camerario incorrano nella pena di dieci scudi per ciascuno, da applicare come sopra. Se non si osservano le cose predette in queste alienazioni, vendite ed affitti, né venditori né compratori possano essere scusati per alcuna ignoranza.

Cap. 44 - Che nessun ufficiale possa comprare qualcosa dei beni del Comune

Stabiliamo ed ordiniamo che nessuno dei Sigg. Potestà, Priori, Camerario e Cancelliere possano né siano autorizzati a comprare, durante il tempo del loro ufficio, qualcosa dei beni e delle cose del Comune personalmente o per interposta persona, e neppure altri beni che fossero posti all'incanto ad istanza di altri creditori, sotto pena di due scudi per ogni trasgressore da applicare come sopra e nondimeno tale compera o vendita sia nulla *ipso iure* senza alcuna dichiarazione, ed ognuno possa accusare con il suo giuramento ed un unico teste al quale si presti fede.

Cap. 45 - Sulle acque piovane che scorrono per i luoghi soliti

Stabiliamo ed ordiniamo che le acque piovane, tanto dentro che fuori la predetta Città, scorrono per gli antichi rigagnoli ed i soliti corsi, così e in modo tale che non venga impedita nessuna via e luogo. L'antichità di prima e il solito s'intenda per un periodo di anni venti. Se alcuno avrà condotto le dette acque piovane e correnti per altri luoghi non soliti e consueti o le avrà fatte deviare, incorra nella pena di uno scudo e debba subito ricondurre la detta acqua nel suo solito ed antico corso, tuttavia sia lecito a ciascuno di condurre nei suoi possedimenti le acque che

scorrono per le vie del Comune senza incorrere nella pena, purché non danneggi la detta via né il possesso di alcuno.

Cap. 46 - Sul mercato da fare ogni Mercoledì nella piazza del Comune

Stabiliamo ed ordiniamo che tutti e i singoli che esercitano le Arti nella predetta Città, eccetto i venditori di panni di lana colorati, nel giorno di Mercurio di ogni settimana debbano tenere le loro botteghe e beni e merci negli scanni fuori le dette botteghe allo scopo di vendere, invece tutti gli altri venditori, come per esempio i pizzicagnoli che vendono... .. (*sic*). Le donne che vendono frutta, polli, uova ed altri generi di beni debbano venire nel detto giorno con i detti beni nella piazza pubblica dove si terrà il mercato e similmente tutte e singole le persone che vogliono vendere biada, orzo, frumento, legumi e qualunque altra cosa vendibile, nonché altre di qualsiasi genere, siano tenute in quel giorno a vendere nel detto mercato, alla pena di cinque giuli per ogni trasgressore e per ogni volta, e affinché i beni siano (*sit = sint?*) abbondanti in detto mercato a nessuno sia lecito comprare per strada da chi viene ⁽¹⁾ a vendere qualcosa nella detta piazza prima ancora che siano portati nel luogo stabilito predetto e prima che... ⁽²⁾, sotto pena di due giuli per ognuno e per ogni volta, da applicare come sopra, nella qual pena incorrano anche i compratori tanto fuori quanto dentro la Città nel suo territorio. Per una maggiore manutenzione del detto mercato poi siano scelti ogni anno due Cittadini dal Consiglio Generale i quali siano e debbano essere i Superstiti di detto mercato e riformare il prezzo delle cose insieme con i Sigg. Priori in carica, ogni volta e quando sarà stato necessario e, nel caso in cui qualche festa si celebri nel detto giorno, il detto mercato debba essere bandito e tenuto nel giorno seguente ad istanza dei Magnifici Sigg. Priori e dei Superstiti affinché ciascuno abbia notizia del detto mercato.

⁽¹⁾ In realtà sul testo sembra di leggere “*a vendicti*” di cui non si comprende il senso.

⁽²⁾ Seguono, aggiunte sul margine, alcune parole illeggibili.

Cap. 47 - Sulle misure del Comune

Affinché a ciascuno si dia ciò che gli è dovuto e si impediscano del tutto le frodi - e specialmente nel misurare il frumento, l'orzo, il vino, l'olio e

simili - stabiliamo e ordiniamo che debbano essere fatte dalla Magnifica Comunità se non vi sono, un mezzo stadio di rame, un quartarolo e mezzo quartarolo simili ⁽¹⁾, un boccale, un mezzo ⁽²⁾ e una foglietta ugualmente di rame ed anche medesime misure per vendere l'olio. Tali misure poi debbano essere consegnate (*consegnare* = *consignari*?) dal Camerario del Comune al compratore o appaltatore delle dette misure in carica che le debba tenere pubblicamente in luogo determinato ad istanza dei richiedenti ai quali in nessun modo le possa negare, ed abbia per sua mercede una misura o scodella per ogni salma, secondo la consuetudine della predetta Città, la quale scodella sia segnata dal Camerario del Comune con il sigillo del medesimo Comune e nessuno osi misurare, comprare e vendere se non con le dette misure, sotto pena di due giuli per ognuno e per ogni volta, da applicare come sopra e per un quarto al compratore delle dette misure.

⁽¹⁾ Cioè di rame.

⁽²⁾ Sottintendi "boccale".

Cap. 48 - Che dalla Magnifica Comunità siano fatti Pali nelle sottoscritte feste

Per conservare l'antica consuetudine e a lode ed onore dei sottoscritti Santi, stabiliamo ed ordiniamo che i Magnifici Sigg. Priori in carica siano tenuti e debbano, con vincolo di giuramento, fare due pali nella festa di San Flaviano, nel mese di Aprile, almeno di tre scudi per ciascuno: uno, cioè, per la lotta nella Piazza Pubblica del Comune e l'altro per la corsa a piedi e, similmente, nella festa di Santa Margherita nel mese di Luglio. I corridori debbano correre tutti nudi con i meracani (barracani?) e la corsa cominci dalla Piazza di San Bartolomeo, secondo l'usanza, ed il Palio si tenga nella Piazza di Sant'Andrea. Nella festa poi o alla fiera della Beata Maria di Monte d'oro, nella seconda domenica del mese di Maggio, si sia tenuti a fare un altro palio del valore di almeno dieci scudi per la corsa con i berberi, cioè con cavalli maschi di diverse persone, almeno tre, atti e avvezzi a correre il palio per lo meno per due volte e, prima che si vada alla corsa, siano segnati dal Cancelliere della Comunità con il sigillo della Comunità e si scrivano e si annotino i nomi dei padroni e i loro, le insegne dei cavalli e il pelame, perché nessuno venga defraudato. (Il palio) si dia al primo cavallo con il fantino che debba toccare il detto palio, altrimenti si dia all'altro che lo tocca, e la detta corsa debba cominciare nel luogo solito e consueto

per la strada diretta della Divina Maria predetta e, nel caso che in quel giorno non si corra al detto palio perché non sono presenti tre berberi, si dia alla detta Chiesa della Divina Maria di Monte d'Oro. A nessuno poi sia lecito porre qualche impedimento ai predetti cavalli e ai fantini che corrono, sotto pena del valore del detto palio da applicare come sopra e l'interesse dell'impedimento arrecato al detto cavallo ⁽¹⁾ sia stimato (*estimari = debeat estimari?*) ad arbitrio di un buon uomo N.N

⁽¹⁾ L'interpretazione è incerta.

Cap. 49 - Sull'imposizione e pagamento dei dazi

Stabiliamo ed ordiniamo che dal Comune non possano essere imposti dazi, Simposizioni o gravami a meno che non costringa una grandissima anzi estrema necessità della Magnifica Comunità e dopo aver avuta pronta delibera dal Consiglio Generale tanto per l'imposizione quanto per il pagamento; se poi in qualche modo si possa provvedere alle necessità incumbenti, giammai o assai raramente si ricorra ai detti dazi.

Cap. 50 - Che la via Romana sia indirizzata per la strada diretta della detta città

Stabiliamo ed ordiniamo che, a decoro di detta Città e per maggiore comodità dei forestieri e dei viandanti, la via Romana sia indirizzata per la strada diretta di detta Città cioè per la Porta del Borgo Maggiore e per la Porta di Borgheriglia verso San Nicola e Viterbo, e i Magnifici Sigg. Priori e i maestri delle Vie in carica siano tenuti, per vincolo di giuramento, a ordinare e provvedere, dove ogni volta e quando ve ne sarà stato bisogno, così e in modo tale che la via predetta sia indirizzata e frequentata nella maniera come sopra e a nessuno sia lecito mostrare ai forestieri altra strada che la predetta, sotto pena di un giulio per ciascuno e per ogni volta, da applicare come sopra.

Cap. 51 - Sulla mercede di chi uccide un lupo

Stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno abbia ucciso un lupo o una lupa nel territorio della Città predetta e li abbia presentati ai Magnifici Sigg.

Priori nel Palazzo del Comune, abbia dal Camerario del Comune dieci carlini per ciascun lupo o lupa, e due giuli per ciascun cucciolo o lupacchiotto.

Cap. 52 - Che nessuno possa essere preso nel mercato, nel Consiglio e similmente nel Palazzo dei Sigg. Priori

Stabiliamo ed ordiniamo che nel giorno di mercato, nello stesso mercato e nel Consiglio Generale, nessuno possa essere preso dalla Curia su richiesta di qualche creditore soltanto per debito civile e similmente nel Palazzo dei Sigg. Priori. E per coloro poi che per qualunque motivo vanno in quei luoghi ⁽¹⁾ ci sia libera possibilità di entrare e andar via sotto pena di tre scudi dal salario del Sig. Potestà che abbia comandato di fare tale cattura nei detti luoghi, da pagare ed applicare come sopra, e della privazione dell'ufficio riguardo agli esecutori, e nondimeno l'arrestato debba essere rilasciato.

⁽¹⁾ In realtà sul testo, se l'interpretazione è corretta, c'è un evidente anacoluti.

Cap. 53 - Sull'elezione dei Rettori dell'Ospedale del Comune e sull'ufficio di quelli N.N.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, per mantenere sotto la protezione della Magnifica Comunità della Città Falisca il diritto di patronato dell'amministrazione e del governo dello xenodochio o ospedale di detta città, i detti Sigg. Priori estratti al principio di ogni anno debbano eleggere un uomo onesto, atto ed idoneo a governare come Rettore di detto Ospedale. Costui debba essere posto nel Consiglio Generale e, se sarà stato eletto ed approvato, sia Rettore per un anno, debba avere cura di tutti e singoli gli infermi che vengono nel detto Ospedale durante il suo ufficio, come è di costume, e debba amministrare e governare i beni dello stesso Ospedale con competenza e fedeltà ed avere buona cura di quelli. Tale Rettore debba avere anche diligente cura di tutti e singoli i beni tanto mobili quanto immobili del detto Ospedale e di detti beni fare un catasto e inventario. Il detto Rettore mantenga anche, difenda (*defendet = defendat?*) e amministri i detti beni ed ogni anno sia tenuto e debba rendere conto del suo (*seu = sui?*) Rettorato. Il suo incarico duri soltanto un anno e sia tenuto a consegnare il libro delle entrate e delle uscite del detto Ospedale nelle mani dei Magnifici Sigg. Priori di detta Città allora residenti, o ai Sigg. Sindaci

da eleggersi dai medesimi Sigg. Priori, nel termine di quindici giorni dal giorno del compimento dell'anno della sua amministrazione. Non possa anche il detto Rettore, durante il tempo del suo ufficio, vendere alcun bene del detto Ospedale, alienarlo o affittarlo senza licenza dei predetti Magnifici Sigg. Priori e delle cose da lui affittate o da affittare debba essere fatto un documento o ricevuta per mano di pubblico Notaio o di altra persona autorizzata, affinché a suo luogo e tempo possano vedere e rintracciare le locazioni di dette terre e da chi furono affittate. Il detto Rettore debba anche giurare nelle mani dei Magnifici Sigg. Priori di esercitare il detto suo ufficio di Rettorato bene, fedelmente, fuori di ogni inganno, preghiera, prezzo ed ogni altro umano favore, e provvedere in modo idoneo ad amministrare e governare bene e fedelmente i beni di detto Ospedale e, riguardo a quelli, alla fine, rendere buon conto delle cose amministrate come sopra. Egli anche debba, sotto vincolo di giuramento, durante il tempo del suo incarico, scrivere ed annotare nel suo libro tutti e singoli i malati che vengono al detto Ospedale insieme con i loro beni e soldi e nominare i loro nomi, quello dei parenti e la patria e, se sarà accaduto che qualcuno di loro muoia in Ospedale, scrivere ed annotare il giorno della loro morte e i beni lasciati nel detto Ospedale. Tutto ciò per evitare scandali ed errori che possano nascere nelle cose premesse.

Cap. 54 - Sulla realizzazione di un Archivio

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Magnifici Sigg. Priori siano tenuti a fare un Archivio di tutti e singoli i documenti e le scritture dei Notai precedentemente morti perché non vadano perduti per la cattiva cura degli eredi dei detti Notai. Siano inoltre tenuti a scegliere e destinare qualche stanza adatta ed idonea a detto Archivio, custodita sotto chiavi e tenuta vicino al Palazzo dei Sigg. Priori di detta Città. I Sigg. Priori siano anche tenuti ad eleggere e incaricare un Notaio idoneo ed esperto per amministrare detto Archivio e come Archivistà, il quale debba avere diligente cura e custodia di tutti e singoli gli atti e di tutte le altre scritture che devono essere affidate e consegnate a lui dagli eredi o consanguinei dei Notai defunti; costui, per sua mercede e per il lavoro, abbia e debba avere la terza parte della mercede degli atti e delle scritture dati da lui a coloro che le vogliono e le altre due terze parti (*alias duas tertias partes = aliae duae tertiae partes?*) siano e debbano essere degli eredi o consanguinei dei detti Notai morti, dei quali atti anche e delle altre scritture il detto Archivistà sia tenuto e debba fare un inventario per... (*sic*) che intervengono per tutte le scritture e le altre cose in quanto è stato premesso.

Tale Archivista anche sia tenuto e debba avere cura e diligente custodia di tutti e singoli i libri e i fascicoli dei Notai che esercitano l'ufficio dei tribunali (*Bancarum*) delle cause civili e penali nella Curia del Sig. Potestà affinché non vengano perduti, allo scopo che tutti e i singoli coloro che vogliono vedere gli atti e le altre cose necessarie e che ne hanno bisogno possano averli. Inoltre i Magnifici Sigg. Priori insieme con il Sig. Potestà possano e abbiano autorità e debbano, sotto vincolo di giuramento, costringere, spronare oppure far costringere e spronare tutti e singoli gli eredi e i consanguinei dei detti Notai morti, che hanno le dette scritture e atti, ad esibire, produrre e consegnare le une e gli altri ai predetti Magnifici Sigg. Priori nell'Archivio suddetto N.N.

Cap. 55 - Sui Santesi dell'Ospedale del Comune e delle altre Chiese N.N.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, per il buono stato e il sostentamento dell'Ospedale e delle altre Chiese di detta Città, vengano eletti, come sopra, dai Sigg. Priori i Santesi, cioè due per l'Ospedale e altri due per ogni Chiesa solita ad avere i detti Santesi. Essi, al principio del loro ufficio, siano tenuti a giurare nelle mani del Cancelliere del Comune, di esercitare con buona fede, diligenza e fuori da ogni frode il detto loro ufficio e siano tenuti, specialmente i detti Santesi dell'Ospedale, a vedere alla fine di ciascuna settimana tutte e singole le bollette del Rettore dell'Ospedale e, se siano trovate giuste, sottoscriverle, altrimenti strapparle, e così sottoscritte tenerle presso di loro e al termine dell'anno consegnarle tutte ai Sindaci da incaricare come sopra. (Debbano) anche intervenire e dare il consenso a tutti e singoli gli affitti, gli atti, i contratti e le alienazioni in quanto tuttavia tornino a vantaggio del detto Ospedale e non altrimenti e, se avvenga diversamente, tutti gli atti predetti siano nulli *ipso iure*. Inoltre gli stessi Santesi siano tenuti all'interesse dell'Ospedale predetto e ugualmente si intenda anche valere (*procedent = procedere?*) per i Santesi delle altre Chiese. E tutti questi sempre debbano fare cose utili per le predette Chiese e tralasciare le cose inutili.

Cap. 56 - Che nessuno che sia forestiero possa entrare con le sue bestie nel territorio della predetta Città

Stabiliamo ed ordiniamo che nessun forestiero possa entrare con le sue bestie a pascolare nel territorio di detta Città senza espressa licenza del Consiglio

Generale, sotto pena di uno scudo per ogni bestia grossa e di tre scudi per ogni flocca di bestie minute; per flocca poi s'intenda da venticinque bestie in su - e da qui in giù in proporzione - e se qualche ufficiale del Comune avrà dato qualche licenza di pascolo senza che il Consiglio Generale ne sia a conoscenza, paghi come pena cinque scudi da applicare come sopra e la detta licenza sia nulla *ipso iure*. Vogliamo anche che tanto ai Custodi dei danni dati quanto a ciascuno di detta Città sia permesso prendere le bestie trovate nel detto territorio senza licenza come sopra, condurre al Palazzo del Comune dai Sigg. Priori o pignorare i custodi degli animali senza alcun mandato. Invece gli animali dei forestieri dati in società agli uomini di detta Città possano pascolare nel detto territorio senza incorrere in alcuna pena, dopo aver per prima cosa informato riguardo alla detta società il Consiglio Generale. N.N

Cap. 57 - Che il Sig. Potestà possa giudicare sui danni dati fuori del Territorio

Stabiliamo ed ordiniamo che il Sig. Potestà possa giudicare e togliere la pena secondo la forma dei presenti Statuti su tutti i danni dati che fossero commessi dai cittadini e dagli abitanti di detta Città o dai loro pastori e animali nei possedimenti e nei lavori agricoli di altri cittadini e abitanti dovunque si trovino fuori il detto territorio e si risarciscano i danni, secondo la forma, a chi ha li ha patiti. N.N.

Cap. 58 - Sull'edificio che i forestieri intendano costruire

Stabiliamo ed ordiniamo che se un forestiero volesse venire ad abitare in Città ed edificarvi una casa e specialmente nel Poggio delle Felci e nel Castello, la Comunità sia tenuta a dare il sito nelle dette contrade, senza alcun pagamento e gratis, purché porti a termine la casa o l'edificio iniziato entro dieci anni, altrimenti l'opera così non ultimata senza una legittima causa, che deve essere riconosciuta dal Consiglio Generale, sia applicata al Comune.

Cap. 59 - Sull'assemblea che gli ufficiali devono fare per l'osservanza dei presenti Statuti e dei loro uffici

Poiché sarebbe superfluo fondare diritti e costituzioni se non fossero mandati ad esecuzione, stabiliamo pertanto, per l'osservanza dei presenti

Statuti e per le altre cose necessarie al buono e pacifico stato della detta Città, che i Magnifici Sigg. Priori in carica siano tenuti dal vincolo di giuramento alle pene sottoscritte almeno ogni mese, nell'ultima domenica di ogni mese, a fare e convocare un'assemblea nel Palazzo della loro solita residenza, nella quale debbano intervenire insieme con essi il Sig. Potestà, l'Avvocato, il Sindaco e tutti quelli che nel presente Statuto e libbra ⁽¹⁾ hanno un ufficio pubblico dalla detta Comunità, come sono i Maestri delle strade, i Rettori delle arti, i Santesi dell'Ospedale e delle altre Chiese e tutti gli altri. In tale assemblea debbano essere proposti e trattati tutti gli affari della Comunità a cui si va incontro nel momento e sia lecito a ciascuno, soltanto per pubblica utilità, dimostrare e biasimare tutti gli abusi, le negligenze, le colpe, i difetti, le estorsioni, le ingiustizie, le inosservanze dei presenti Statuti che chiunque commette nel suo ufficio e che inoltre si commettono nella Città tanto pubblicamente quanto privatamente, purché riguardino soltanto l'interesse e l'utilità pubblica e non privata. Compiute queste cose vengano ammoniti tutti fraternamente e con carità dal predetto Potestà affinché ciascuno compia con maggior diligenza il suo ufficio e, prima di allontanarsi di là, provvedano per quanto si possa affinché tali difetti, abusi, inosservanze, se ve ne siano (*sique = si quae?*), siano completamente eliminati e riparati. Tutti i predetti ufficiali debbano poi essere convocati e si comunichi un giorno per l'altro affinché partecipino e si radunino in assemblea nel detto luogo, alla pena di due giuli per ciascuno e per ogni volta da applicare alla Cancelleria del Comune per le cose là necessarie, a meno che non ci sia una causa legittima e sia stata presentata una scusa per l'assente e se i Sigg. Priori non avranno curato di esigere e di far pagare questa pena, nel Sindacato siano tenuti al doppio dalle loro competenze. Inoltre, se i Sigg. Priori in carica non avranno radunato la detta assemblea, come sopra, e non l'avranno fatta, incorrano nella pena di quattro giuli per ciascuno e per ogni volta, senza alcuna scusa e grazia, e che sia permesso a ciascuno di presentarsi alla detta Assemblea a querelare riguardo agli abusi dei detti ufficiali, allo scopo che si provveda sui detti abusi.

⁽¹⁾Libra nel senso di censo, oppure *libra = libris*, cioè “nel presente statuto e libri”?

Cap. 60 - Sull'ufficio dei Grascieri

Ordiniamo che, per il mantenimento e il dovuto approvvigionamento di abbondanza della detta Città, ogni anno, nel mese di gennaio, nella

creazione degli altri ufficiali del Comune, debbano anche essere incaricati dai Magnifici Sigg. Priori due grascieri, uno dalla Porta superiore e l'altro dalla Porta inferiore. Essi abbiano l'autorità di rivedere tutti e singoli i conduttori della Comunità sulle cose di qualunque genere riguardanti l'abbondanza e l'annona di detta Città, così e in modo tale che debbano osservare tutte le cose contenute nei loro Capitoli e Tariffari, e denunziare i trasgressori al Sig. Potestà (il quale) possa debitamente provvedere e alle loro denunzie almeno con un teste si creda assolutamente. Essi debbano giurare secondo la procedura, al principio del loro officio, di esercitarlo con fedeltà fuori di ogni amore e timore e di ogni altro umano favore e, allo scopo che i detti grascieri siano più diligenti nel detto officio, abbiano la quarta parte delle pene che, anche in effetti, il Sig. Potestà avrà riscosso.

Cap. 61 - Sul pagamento della gabella del pedaggio

Innanzi tutto per soma di lana, carlini 1, s. 7 ½

Per soma da somaro (e da una soma in giù in proporzione)	_____ s.	5
Per soma di lino crudo	_____ s.	3
Per soma di lino scotolato	_____ s.	7 ½
Per soma di lino su somaro	_____ s.	5
Per soma di stoppa	_____ s.	3
Per soma di canapa cruda	_____ s.	3
Per soma di canapa conciata	_____ s.	6
Per soma di panno fiorentino e senese di lana	_____ s.	7 ½
Per soma d'altri panni	_____ s.	5
Per soma di panno bigio	_____ s.	7 ½
Per soma di panno di lino	_____ s.	6
Per ogni braccio di panno di lino	_____ s.	1 ½
Per ogni rotolo di panno carfagnuolo	_____ s.	2
Per soma di panno di canovaccio	_____ s.	5

Dei panni di seta

Per soma di seta lavorata	_____ s.	7 ½
Per ogni drappo d'oro	_____ s.	2 ½
Per soma di drappi	_____ s.	1
Per ogni braccio di velluto	_____ s.	1

Per ogni braccio di raso _____	s.	1
Per soma bambagina e cortina _____	s.	7 ½
e da quello in giù in proporzione		

Dei guarnelli

Per soma di velluti _____	s.	10
Per soma di velluti d'oro, d'argento e seta e cuffie _____	s.	15
Per ogni guarnello _____	s.	1
Per soma di guarnello _____	s.	7 ½
Per soma di guarnello ad asino _____	s.	5
Per soma di bambagia bianca _____	s.	7 ½
Per soma di bambagia bianca e nera filata _____	s.	7 ½
Per ogni pezza di guarnello _____	s.	2 ½
Per ogni fardello che sia da una pezza in su _____	s.	3

Delle spezie

Per ogni soma di spezie _____	s.	10
Per soma di cera soda e lavorata _____	s.	10
Per soma di zolfo _____	s.	5
Per soma di allume _____	s.	6
Per soma di uva passa _____	s.	5
Per soma di rascina e feccia _____	s.	3
Per soma di pece _____	s.	5
Per soma di miele _____	s.	7 ½
Per soma di cera rossa _____	s.	5
Per soma di zafferano _____	s.	20
Per lib. di zafferano _____	s.	1
Per soma di cumino _____	s.	6
Per soma di burro _____	s.	5
Per soma di candele di sego _____	s.	7 ½

Della biada e dei legumi

Per soma di grano, baiocchi tre _____	s.	3
Per soma di orzo _____	s.	2
Per soma di legumi _____	s.	5
Per soma di fave _____	s.	3

Dei semi

Per soma di seme di lino _____	s.	5
Per soma di seme di canapa _____	s.	5
Per soma di canapa _____	s.	5

Per centinaio di senape _____	s.	2
Per soma di semola _____	s.	1
Per soma di cipollina _____	s.	3
Per soma d'altri semi d'ortaggi _____	s.	2

Della grascia

Per soma di cacio fresco _____	s.	5
Per soma di cacio tosto _____	s.	7 ½
Per soma d'olio _____	s.	7 ½
Per soma di cacio sardo _____	s.	5
Per soma di sugna _____	s.	4
Per soma di pane _____	s.	2
Per soma di uova _____	s.	5
Per soma d'uccelli e polli _____	s.	5
Per soma di carne fresca _____	s.	2 ½
Per soma di carne secca _____	s.	5
Per soma di sego _____	s.	5

Dei frutti

Per soma di noci e castagne _____	s.	2 ½
Per soma di fichi, guiscini, prugne secche _____	s.	5

Dei pesci

Per soma di pesce fresco _____	s.	5
Per soma di lucci e tinche _____	s.	7 ½
Per soma d'anguille _____	s.	10

Dei vetri e vasi

Per soma di macine da mostarda _____	s.	2 ½
Per ogni macina da mulino _____	s.	3
Per bicchieri e fiaschi di vetro _____	s.	5
Per soma di vetro rotto _____	s.	2
Per soma d'altri vasi vetrati _____	s.	3
Per soma di vasi di ruta ⁽¹⁾ _____	s.	7 ½
Per soma di pignatte _____	s.	3
Per soma di tavole ⁽²⁾ , canali e mattoni _____	s.	2

Giunchi

Per soma di stuoie, giunchi, e giogliare _____	s.	2
Per soma di corde _____	s.	3
Per soma di ronchelli _____	s.	2

Pellami

Per soma di corame non conciato _____	s.	2
Per soma di corame col pelo _____	s.	7 ½
Per soma di pelo di basto _____	s.	5
Per soma di cima _____	s.	2

Delle masserizie e letti

Per soma di coltrici e farsetti _____	s.	6
Per soma di letti vecchi _____	s.	5
Per soma d'arnesi nuovi _____	s.	7 ½
Per soma di masserizie vecchie _____	s.	2

Mercerie

Per soma di mercerie _____	s.	10
Per soma di immagini dipinte _____	s.	3
Per soma di rubia _____	s.	5
Per ogni rotolo di zolfanelli _____	s.	1
Per ogni carico di sete e corvelli ⁽³⁾ _____	s.	2

Scotta e Guato

Per soma di guato _____	s.	2 ½
Per soma di cenere, terra, scottame e mortella _____	s.	=
Per soma di bresco _____	s.	7 ½

⁽¹⁾ Probabilmente di Deruta.

⁽²⁾ Nel senso di tavelle, giacché si tratta di terracotta.

⁽³⁾ Da intendere, penso, come setacci e corbelli.

Item che qualunque persona tanto Cittadino quanto habitatore nella Magnifica Città di Montefiascone o suo territorio, et distretto volesse portar fuori della porta della Città sopradetta, o suo territorio, o distretto cosa da pagar gabella non la possa cavar fuori della porta della Città sopradetta che prima non lo notifici al Gabelliero, e contrafacendo s'intenda esser frode &. Item se alcuno fraudasse il passaggio, ovvero Gabella predetta in andare, e passare l'infrascritti confini senza poliza del Gabelliero, o suoi deputati non assegnando la soma Animali, e cose al Gabelliero predetto sia tenuto tal fraudante pagare per ciasche baiocco defraudato baiocchi venticinque, e la debita gabella al predetto gabelliero senza

prolatione d'alcuna sentenza, o dichiarazione, et il Sig. Podestà debbi haver la quarta parte di tal frodo essendo però trovato per la sua corte, o officiali, altrimenti non debba haver cos'alcuna, et in questo caso li Mag.ci Sig.ri Priori per il tempo esistente non s'habbiano a modo alcuno intromettere. Dichiarando che s'intenda fraudata la Gabbella quando alcuno passasse con le cose, et animali, e cose predette l'infrascritti confini Videlicet in primis verso Borgariglia chi passasse la Cappella della Madonna di Mozzotocco, andando verso Viterbo, Toscanella, et Marta; verso Iaco, la Chiesa di S. Agostino; verso Bolsena l'Osteria di S.to Martino in Guadiano, verso Orvieto, Bagnorea, Celleno, e Fetricci la fonte delle Cannelle di S. Flaviano, verso Viterbo la fonte del Castagno, li quali luoghi siano, et esser debbiano termini, et confini delli passaggi prenominati senza poliza del Gabelliero predetto, et suoi deputati come di sopra. Item chi mettesse bestiame di fuori a pasturare, o a iannare facendone vendita sia tenuto pagare al Gabelliero predetto che fusse nel tempo della vendita predetta.

Item che il Gabelliero sia tenuto, e debba ammettere, e far buone tutte e singole Lettere, e patenti che saranno emanate per la Santità di Nostro Signore per l'Ill.mi e Rev.mi Cardinali della Santa sede Apostolica e per tutti li Sig.ri Baroni, Prelati, Chierici di Camera, Oratori, et Armigeri e Tesoriero Apostolico, et altri fino adesso soliti e consueti.

Item che d.o Compratore del Passaggio sia tenuto, e debbia far immuni, et essenti tutti l'infrascritti che passeranno le loro robbe, et animali, et Mercanzie per la Città di Montefiascone, e suo territorio, e distretto senz'alcun pagamento di Gabbella, et pena liberamente & Pitiglianesi, Bagnoresi, Vetrallesesi, Bolsenesi, Vianesi, et altri soliti esser esenti si come fino adesso è stato solito, e consueto dalli quali in modo nessuno sotto qualsivoglia quesito colore detto Gabelliero, o suoi deputati non possano, né vaglino esigere, né ricever cos'alcuna sotto pena di venticinq. scudi d'applicarsi ipsofacto per la metà alla Camera e l'altra metà alla fabrica del Palazzo senza diminutione alcuna, oltre alla restitutione del quarto più di quello havesse preso detto Gabelliero, e suoi Agenti deputati dalli predetti franchi, et esenti per tal causa. (*sic*)



LIBRO SECONDO



Le Cause Civili

Cap. 1 - Sulle citazioni

Poiché la base più importante di tutti i giudizi è la citazione, dal momento che da essa prendono avvio come da membro principale, per questo, affinché i giudizi nella detta Città di Monte Fiascone non siano diversi ed incerti ma ordinati da leggi certe predefinite, di proposito cominciando dalla citazione, stabiliamo ed ordiniamo che nessuno possa essere convocato in giudizio se prima non sia stato legittimamente citato dal Nunzio o dal baiulo del Comune trovato (*inventum = inventus?*, è riferito al soggetto “nessuno”) secondo la forma ed il modo sottoscritto, cioè: se la persona da citare può essere trovata personalmente, le si faccia la citazione di persona; se invece non si trova personalmente ed il citando è un cittadino o abitante della detta Città, la citazione sia fatta due volte al domicilio della abitazione usuale della persona da citare e in giorni tuttavia non continui; se invece la persona da citare è forestiera, possa essere citata due volte presso i battenti del Palazzo Comunale verbalmente oppure per mezzo di affissione ai detti battenti di una cedola che contenga il tenore dell’istanza o dell’atto da fare; invece in quei casi in cui la citazione dovrà essere fatta tramite consegna di cedola, sia sufficiente lasciare la cedola oppure attaccarla nella porta della persona da citare, se non si sarà trovato nessuno che riceva la cedola. Le cose predette abbiano valore nelle prime citazioni, cioè nella presentazione del libello o della richiesta, invece in tutti gli altri atti ed istanze di qualunque genere sia sufficiente un’unica citazione o personale o a casa fatta come sopra. Alle dette citazioni eseguite nel modo predetto e dal Nunzio, riportate dal Notaio attuario negli atti, sia riconosciuta piena e completa fiducia e del tutto siano valide.

Cap. 2 - Quando e in quali casi sia sufficiente citare il Procuratore

In tutte le cause nelle quali sarà comparso e avrà documentato pienamente il suo legittimo mandato e avrà contestato la lite e sarà stato fatto suo signore, sia sufficiente citare il Procuratore di essa nei singoli atti dei giudizi e nelle istanze, eccettuate le citazioni per ascoltare la sentenza, per presenziare alla dichiarazione che le posizioni sono ritenute per confessate in tutte le cause tanto ordinarie quanto sommarie e, nelle cause esecutive, per presenziare alla dichiarazione che l’istrumento, l’epoca, la sentenza o il testamento e simili saranno da mandare ad esecuzione, nel caso in cui tali cose debbano essere fatte ed eseguite contro il (soggetto) principale

e il Procuratore. Nelle altre istanze e casi invece sia sufficiente citare il Procuratore o il principale signore.

Cap. 3 - Sulla fase istruttoria dei processi

Poiché a volte capita che gli attori facciano preparazioni o atti preparatori sui quali possano fondare il futuro giudizio, ordiniamo che, prodotti gli atti preparatori predetti, se il reo non sarà comparso e non avrà risposto chiaramente e sufficientemente, vanificando cioè le interrogazioni fatte negli stessi atti preparatori, sia proclamato contumace e i detti atti preparatori si ritengano per confessati o negati come più e meglio piacerà all'attore, a meno che nel primo successivo giorno giuridico il detto reo come sopra non avrà risposto con l'intimazione alla detta pronuncia, la quale intimazione l'attore sia tenuto a trasmettere per iscritto al detto reo per mezzo del pubblico baiulo, altrimenti la detta pronuncia non colpisca il detto reo.

Cap. 4 - Sulle eccezioni che impediscono l'inizio di una lite

Se prima della contestazione di una lite venga opposta un'eccezione⁽¹⁾ di incompetenza del Giudice, di lite altrove pendente o definita, di cosa giudicata, di deposizione di giuramento decisorio della lite⁽²⁾, di transazione, di mancanza di legittimazione della persona, di ordine sostanziale invertito, di patto di non ricorrere a giudizio, di spergiuo o di scomunica e altre cose per le quali in base ai presenti Statuti o per diritto comune sia proibita l'udienza o sia negata l'azione al ricorrente, prima di tutto si discuta su quelle cose e sia stabilito per la parte che si oppone un termine di cinque giorni utili entro il quale, se lo stesso che presenta le dette eccezioni non le avrà provate, si proceda oltre nella causa. Se invece alcune delle eccezioni predette saranno state approvate, il reo convenuto sia assolto e l'attore sia condannato alle spese, a meno che non possa addurre una giusta e probabile ignoranza. Le eccezioni poi che in qualunque modo potessero riguardare i meriti della causa o del negozio principale si ritengano riservate ai meriti della causa da definire o esaminare insieme con il negozio principale.

⁽¹⁾ Sulle eccezioni v. anche II, 26 e 36.

⁽²⁾ Sul giuramento decisorio v. anche II, 27.

Cap. 5 - Sulle riconvenzioni

Se il reo avrà riconvenuto l'attore prima della contestazione della lite o ritenuta già per contestata, tanto nei giudizi ordinari quanto in quelli sommari dove si possa fare la riconvenzione per diritto, in ambedue le cause si proceda di pari passo e le dilazioni concesse in una causa decorrano nell'altra parte ricorrente, cosicché l'una e l'altra causa, cioè della convenzione e della riconvenzione, siano definite con una sola e medesima sentenza alle parti istanti, come sarà stato giusto.

Cap. 6 - Sul modo di procedere nelle cause ordinarie e sui termini che in genere devono essere osservati in esse

Per togliere le ambiguità delle liti e affinché sia attribuito a ciascuno il proprio diritto e nelle liti e cause sia osservato un ordine certo e definito, stabiliamo che in tutte le cause al di sopra di dieci scudi, fatta legittima citazione come sopra, riguardo al reo convenuto sia presentato e prodotto dall'attore un libello scritto, invece sotto i dieci scudi una richiesta di qualunque natura. Tale libello poi, scritto e ricevuto dall'attuario, non possa essere contestato per inadeguatezza purché contenga in sé ciò che si chiede, chi, da chi si chiede, per quale causa e per quale diritto o azione, presentato il quale il reo abbia copia di esso - o della prima richiesta se l'avrà domandata - con il termine a rispondere a spese dell'attore, il quale attore sia tenuto a trasmettere le prime dette copie allo stesso reo, per il quale il termine per rispondere non decorra se non dal giorno della consegna della copia. Il termine poi predetto per rispondere al libello non sia minore di tre giorni nelle cause ordinarie e di due giorni per rispondere alla richiesta e nelle cause sommarie e, se l'attore vorrà la copia della risposta fatta dal reo e replicare, abbia lo stesso termine; il reo invece abbia a raddoppiare il termine di due giorni nei libelli e nelle richieste alla prima (1). Compiute così queste cose e legittimate le persone nel caso in cui occorrerà che siano legittimate, l'attore possa correggere e mutare il libello se lo vorrà, purché la lite non sia stata contestata; se quindi la lite non sarà stata espressamente contestata, sia dato dal Giudice un altro termine al reo alla prima ⁽¹⁾ per contestare la lite con la minaccia che sia ritenuta per contestata, passato il quale, la lite sia ritenuta per contestata, né in seguito l'attore possa mutare, correggere o emendare il libello se non pagate le spese; prima della contestazione della lite si oppongano anche tutte le eccezioni declinatorie del foro e che impediscono l'inizio della lite e siano provate

nel termine di cinque giorni come sopra nel Cap. IV, altrimenti, non provate od opposte dopo la contestazione della lite e accettato il giudizio, non impediscano l'inizio della lite, ma si debbano riservare ed esaminare con il negozio principale; sia poi prestato il giuramento della calunnia - nel modo e nella forma come sotto nel Cap. sul "Giuramento della Calunnia" - tanto dall'attore quanto dal reo se saranno stati presenti, altrimenti dal Procuratore che abbia speciale mandato. Chi avrà rifiutato di prestare siffatto giuramento decada da ogni suo diritto e ripaghi le spese a quello disponibile a giurare. Sia dato poi un termine ad ambedue le parti, o a chi sarà necessario, per provare, ad arbitrio del Potestà secondo la qualità della causa e delle prove, nel quale termine si preparino le posizioni o articoli, ai quali il (soggetto) principale debba rispondere con la formula "crede" o "non crede" prima che si allontanino dal banco del diritto e senza altra copia e senza la presenza del Procuratore o dell'Avvocato, eccetto le donne e i rustici, i quali possano rispondere con la presenza del Procuratore. Se ci si rifiuta di rispondere ad essi, siano ritenuti per confessati o negati come sarà risultato più vantaggioso per la parte ricorrente. Ad essa si debba dare copia della risposta allo scopo che possa vedere in quali cose sia stata sollevata dall'onere di provare e in quelle in cui non lo sia stata si producano le prove o si indichino i testimoni dopo aver citato la parte per vederli giurare, e siano presentati gli articoli, copia dei quali sia concessa al richiedente con il termine di due giorni per fare gli interrogatori con la minaccia che altrimenti vengano esaminati senza e in qualunque causa non vengano accolti oltre sette testi sopra qualsiasi articolo o capitolo; sia quindi reso pubblico il processo ad istanza della parte e ne sia concessa una copia con termine ad arbitrio del Signor Potestà per opporsi e contraddire e replicare alla parte. Si concluda nella causa e, fatte le allegazioni nel diritto e presentato tutto il processo davanti al giudice, sia pronunciata la sentenza, premessa legittima citazione, come sopra è stato detto. La sentenza poi, secondo quanto nella cedola, ed il termine "*pro servato*"⁽²⁾, si debbano aprire entro dieci giorni, altrimenti la citazione sia circondata⁽³⁾. Seconde dilazioni siano concesse ad arbitrio del Giudice, terze di rado - ed eccetto che per giusta e legittima causa - quarte invece mai.

⁽¹⁾ Istanza?

⁽²⁾ V. anche II, 28, 116 e 117.

⁽³⁾ V. anche III, 48, dove il verbo usato è tuttavia *circumdare* (qui *circumducere*). Proporre l'interpretazione "cancellata" in quanto poteva darsi l'uso di cerchiare quello che si voleva ritenere cancellato.

Cap. 7 - Sulle cause sommarie sotto i cinque giuli e sul modo di procedere in quelle

Desiderando che le cause più brevi siano definite con più breve procedimento, stabiliamo che le cause civili non superiori alla somma di cinque giuli in qualunque caso possano e debbano essere esaminate, ascoltate, definite e sbrigate dal Sig. Potestà ad istanza della parte e dopo aver citato l'altra parte personalmente o per due volte a casa, ascoltate le parti in modo sommario, senza scritti, solo a parole e senza alcuna formalità giudiziaria e in nessun modo si possa fare appello, ma le parti siano tenute del tutto ad obbedirvi. Se poi vi sarà stato appello, non si ritardi l'esecuzione, tuttavia la parte contumace possa, se l'esecuzione sarà stata commessa in contumacia, rifondere le spese contumaciali e essere udita solo a voce e senza alcuna scrittura come sopra. Solo invece la dichiarazione del Sig. Potestà o il mandato d'esecuzione debba essere scritto dal Notaio attuario ed annotato presso gli atti, allo scopo che se ne possa prendere atto in qualunque momento. Per il resto invece la scrittura non sia assolutamente necessaria.

Cap. 8 - Sul modo di procedere nelle cause sommarie e più brevi da cinque giuli fino a dieci scudi

Tutte e singole le cause le quali siano nelle quantità e cose sottoscritte siano intese come sommarie, come per esempio da cinque giuli fino a dieci scudi, tutte le cause pie, degli alimenti, delle doti e delle persone misere di qualunque somma e quantità siano, le cause delle mercedi, dei salari, dei confini, delle divisioni, di denuncia di danno eventuale di una nuova opera, di esecuzione di istrumenti, di sentenze, di lodi di qualunque entità, di servitù, di stillicidi, di società tanto di animali quanto di qualunque affare, le cause tra i consanguinei e gli affini che non saranno state risolte per compromesso e tutte le altre che in base al diritto o alla forma dei presenti Statuti sono sommarie, le quali tutte debbano essere esaminate e portate a termine semplicemente, chiaramente, sommariamente senza strepito e configurazione giudiziaria e accertata la sola verità del fatto, non omesse tuttavia benché abbreviate le dovute e legittime prove e difese ad arbitrio del Signor Potestà, così e in maniera tale che le predette cause quanto prima e almeno entro un mese, siano sbrigate e terminate.

Cap. 9 - In quale modo debbano essere citati ed intentare azione legale coloro che non abbiano personalità giuridica per stare in giudizio

L minor di venti anni di ambedue i sessi, i pazzi, i mentecatti e tutti gli altri inabili in base al diritto o per la forma dei presenti Statuti non possano citare né essere citati in qualsiasi giudizio se non siano citati secondo la legge i loro tutori, curatori o legittimi difensori rispettivamente e, se non li avranno avuti, si provveda legittimamente per loro almeno per quella causa della quale si tratta. Diversamente tutti gli atti fatti con loro, senza aver osservato la forma predetta, siano nulli, non validi e di nessuna forza ed importanza. I figli di famiglia poi e le mogli non possano chiamare in giudizio il fratello, la madre e i mariti se non ottenuto da quelli il permesso legittimamente, altrimenti, oltre le pene imposte dal diritto comune, i processi e tutti gli atti siano nulli *ipso iure*.

Cap. 10 - Chi deve essere ritenuto maggiorenne

Tutti i maggiori di venti anni di ambedue i sessi, in qualsiasi contratto, negozio ed atto o disposizione, tanto in giudizio quanto fuori, in tutte e per tutte le cose che si riferiscono ai maggiori di venticinque anni in esse rivendichino il loro diritto.

Cap. 11 - Che gli Avvocati e i Procuratori si sottoscrivano e si nominino nelle cause

Per reprimere la temerità e l'avidità di alcuni, i quali per desiderio di denaro accettano avvocature e procure per ambedue le parti, stabiliamo che gli Avvocati e i Procuratori al principio di ogni lite, come per esempio il Procuratore nella prima istanza e l'Avvocato nella prima informazione o allegazione, almeno una volta, si sottoscrivano e nominino allo scopo di far conoscere i loro nomi e patrocini, altrimenti non possano essere soddisfatti e riconosciuti per gli onorari e per i patrocini come Avvocati e Procuratori per la causa, ma soltanto in proporzione delle informazioni e degli atti, come più sotto si disporrà. Se poi saranno scoperti a fare i procuratori o gli avvocati per ambedue le parti in un solo e medesimo giudizio e causa e davanti allo stesso giudice, siano in perpetuo infami e mai più per il futuro da allora in poi possano fare da avvocato o da procuratore nel detto Tribunale, nel quale allora si trattava la causa.

Cap. 12 - Sulle copie da consegnare e a spese di chi

Tutte le copie tanto dei libelli quanto delle richieste di qualunque specie debbano essere trasmesse dall'attore a proprie spese, le altre invece tanto degli atti quanto delle scritture e di qualunque altro diritto debbano essere sostenute dal reo a proprie spese ed il tempo e i tempi decorrano contro di lui, a meno che non si dichiarino negli atti che non dipende da lui ma dal Notaio che non ha fatto le dette copie e che abbia usato ogni diligenza per avere le dette copie. Il Notaio poi, interpellato due volte dalla parte per le dette copie, offerta a lui la ricompensa competente e ammonito dal Potestà e non impedito legittimamente, se sarà stato negligente nel fare le copie, sia tenuto nei confronti della parte a tutte le spese, ai danni e all'interesse che saranno stati patiti per detta causa e, dopo tre condanne per la detta causa, sia dal Potestà assolutamente allontanato dal detto ufficio.

Cap. 13 - Su coloro che presentano diritti nell'ultima dilazione

Se qualcuno avrà presentato istrumenti o private scritture o documenti di qualunque specie nell'ultima dilazione che viene concessa per provare e per avere prova, affinché non venga tolta la difesa alla parte contro la quale vengono presentati, per il fatto che facilmente potrebbe ignorare detta ultima dilazione, vogliamo che venga assegnato un termine breve alla detta parte contro la quale vengono presentati, ad arbitrio del giudice, per parlare contro le dette scritture e diritti prodotti, a seconda tuttavia del genere di detti diritti e scritture prodotte e con intimazione purché non vi sia una legittima citazione.

Cap. 14 - Sul Curatore da assegnare alle liti per l'eredità giacente

Stabiliamo ed ordiniamo che chi vuole intentare un'azione legale contro un'eredità giacente, prima di tutto e avanti a tutto debba fare istanza davanti al Magnifico Sig. Potestà perché si provveda riguardo a un curatore idoneo per la detta eredità. Nel provvedere ad esso si preferiscano i più prossimi per parentela del detto defunto e maggiormente idonei e tale Curatore, incaricato secondo la forma, sia obbligato e debba, entro venti giorni continuativi, fare l'inventario di tutti e singoli

i beni del detto defunto e, se non lo avrà fatto, si possa giurare contro lo stesso nella lite e pur tuttavia sia costretto dal Signor Potestà a fare il detto inventario. Questo sia tenuto ad offrire al medesimo curatore ogni aiuto e favore opportuno nella compilazione del detto inventario e gli atti compiuti con tale curatore valgano come se fossero stati fatti con gli stessi (soggetti) principali sebbene non possano essere chiamati a giudizio se non trascorso il detto termine di venti giorni o almeno ad inventario compiuto. Nel compilarlo il detto curatore debba anche prestare garanzia di rendere conto dell'amministrazione e di fare tutte le altre cose alle quali è tenuto in base al diritto. Tale curatore poi, per le spese necessarie ed opportune da fare nelle cause, possa vendere dei beni del detto defunto, al maggiore offerente e con decreto del giudice, prima quelli mobili e quelli che non possono essere salvati, poi anche gli immobili meno dannosi e ogni altro bene, dopo aver preannunciato le vendite all'asta almeno per tre volte.

Cap. 15 - Sul termine probatorio

Stabiliamo ed ordiniamo che, fatta la contestazione della lite o ritenuta per contestata come sopra, il Sig. Potestà sia tenuto a stabilire un termine ad ambedue le parti o a chi sarà necessario per provargli le incombenze, a suo arbitrio, secondo la qualità della causa. Dopo questo termine si possa concedere una seconda dilazione e una terza, ma come ultimo e perentorio termine ad arbitrio anche del detto Sig. Potestà, purché non si superi in tutto il termine di dieci giorni, a meno che la qualità della causa e della prova non avrà richiesto una maggiore dilazione, cosa che lasciamo ad arbitrio del giudice. Tale termine non si conti nei giorni di festa come sotto nel Cap. dei giorni festivi e se chi deve provare avrà trascurato di provare qualche cosa o di addurla in modo rilevante entro detto termine, si proceda oltre nella causa, come è stato stabilito sopra nel Cap. IV.

Cap. 16 - Sul giuramento della calunnia e sulla sua forma

Per evitare cavillosi sotterfugi e macchinazioni dei litiganti, ordiniamo che le persone principali se siano presenti debbano di persona prestare giuramento di calunnia, se invece si trovino lontano dalla Città oltre quindici miglia e non stiano per tornare in breve tempo - della quale assenza si prenda atto attraverso il giuramento

del Procuratore - allora il loro Procuratore legittimo, che abbia un mandato speciale a giurare sulla calunnia, sia ammesso a giurare e se anche l'altra parte pretenda il giuramento di calunnia dal Procuratore avversario personalmente, pure lo stesso Procuratore sia tenuto a prestarlo anche sull'anima del suo principale; se poi l'attore esiga dal reo e dal suo Procuratore il predetto giuramento, il reo o il suo Procuratore non sia ammesso a eccepire o a difendere prima che anche loro stessi prestino come sopra giuramento di calunnia e nondimeno l'attore possa procedere contro gli stessi. Nel fare poi il giuramento di calunnia siano rispettate da chi giura una per una e in particolare queste cose. Primo, che non agisce o difende con intento calunniante ma perché la lite gli sembra giusta per la sua parte. Secondo, di non esigere prova se non quella che crederà a lui necessaria per la verità. Terzo, che niente diede o promise, darà o prometterà ai giudici o al Notaio o ai testi o ai mediatori o a qualche altra persona affinché si dia una sentenza al di fuori della giustizia. Quarto, che non chiederà alcuna dilazione con l'intenzione di calunniare. Quinto, che non fece un patto sulla quota della lite. Comandiamo poi che questi Capitoli siano resi noti dal Notaio attuario alle persone principali e anche ai Procuratori rispettivamente quando capiterà che gli stessi giurino e possa il Sig. Potestà, per accogliere tale giuramento, destinare o inviare il Notaio attuario alle persone egregie o impedito e alle donne oneste che si trovino nella Città e fuori, ed i Notai che saranno stati trascurati nelle cose predette siano puniti ad arbitrio del Potestà.

Cap. 17 - Sulle posizioni o articoli

Capita spesso poi che nel termine probatorio si producano posizioni e articoli per i quali da parte del produttore si chiede singolarmente per ciascuno che il principale risponda semplicemente e chiaramente, per mezzo di giuramento, con la formula “crede” o “non crede”; ordiniamo pertanto che, prestato prima giuramento dalla parte proponente che non li pone con intento di calunnia ma crede che sono veri e attinenti alla causa, il detto proponente sia tenuto a far citare ed avvisare il reo convenuto, perché compaia alla prima ⁽¹⁾ e debba rispondere alle posizioni prodotte nel modo sopraddetto con la minaccia che altrimenti, se lui stesso non risponde, saranno ritenute per confessate come più e meglio sarà stato per lo stesso proponente e peggio per lo stesso reo. Se poi questo sia contumace, sia citato la prima volta con termine perentorio e, se non sarà comparso e non avrà risposto, il Sig. Potestà dichiarare che le dette posizioni sono ritenute per confessate o negate

come più utilmente sarà risultato per il proponente. Se invece in quel giorno il reo compaia rispondendo semplicemente, come è stato detto, alle dette posizioni, sia ritenuto scagionato dalla contumacia, ma passato questo giorno non gli si debba più concedere giustificazione secondo il costume. E similmente si faccia e si osservi se il reo voglia avere una risposta dall'attore, nel qual caso, se l'attore avrà indugiato nel rispondere alle posizioni del reo, lui stesso, finché sarà stato contumace, non sia ascoltato ed i tempi ... (*sic*) e i termini decorrano a suo pregiudizio e tuttavia, se il reo avrà preferito che quello sia ritenuto per confesso, come sopra è stato detto, ad istanza anche dello stesso si proceda contro l'attore, come sopra, e la scelta di una via non sia di pregiudizio per l'altra. La risposta poi "crede"⁽²⁾ sia ritenuta per confessione e "non crede"⁽³⁾ per negazione, né una tale confessione possa essere impugnata per l'assenza della parte, ma la ritenga allo stesso modo che se fosse stata fatta con la presenza e accettazione della parte. La risposta poi "crede" se sia provata in base al diritto non venga ammessa e si ritenga come se non avesse risposto come anche chi abbia risposto di non sapere o di ignorare. Non venga poi ammesso a rispondere alle dette posizioni il Procuratore a meno che non abbia avuto uno speciale mandato a rispondere ed il principale sia stato assente e non in procinto di ritornare a breve, sulla cui assenza e non ritorno si stia al giuramento del detto Procuratore. Inoltre, se il Notaio avrà mostrato alla parte contro la quale si producono o al suo Procuratore o Avvocato, le dette posizioni prima della risposta, incorra nella pena di uno scudo e sia tenuto all'interesse della parte proponente. Se capiti di discutere sopra le posizioni e gli articoli da ammettere o no per qualunque causa, il Sig. Potestà ammetta i detti articoli e posizioni, salvo il diritto di non pertinenti e inammissibili nel caso in cui non dichiarino subito i detti articoli o posizioni non pertinenti e inammissibili ai quali non si debba rispondere e, se su quelli segua l'esame dei testi, si ritenga non fatto e sia di nessuna validità ed importanza.

⁽¹⁾ Istanza?

⁽²⁾ Lett. "della credulità".

⁽³⁾ Lett. "della non credulità".

Cap. 18 - Sui testimoni e sul loro giuramento

Se saranno stati prodotti testi per provare le incombenze, debbano essere legittimamente citati e registrati insieme con la citazione anche della parte

per vedere giurare i detti testi in giorni ed ore stabiliti, i quali testi, così ammessi ai giuramenti dal S. Potestà, debbano, con diligenza e fedeltà, essere interrogati dal Notaio attuario ed esaminati tanto sopra gli articoli quanto anche sugli interrogatori se saranno stati fatti. Fra le altre cose, il Notaio debba stendere parola per parola le deposizioni di detti testi sopra ogni articolo ed interrogatorio ed interrogare i medesimi in ragione della conoscenza del luogo, tempo e contesti e non scrivere semplicemente “disse l'articolo vero”, altrimenti la detta deposizione sia nulla e non valida *ipso iure*. Il Notaio, per tale negligenza, incorra nella pena di due scudi per ciascun teste, da applicare come sopra; nemmeno possa un teste riferirsi a quanto detto da un altro teste, ma con la propria bocca dica ed esprima la sostanza del fatto esaurendo le cose contenute negli articoli e negli interrogatori: quindi uno per uno sia interrogato sui singoli interrogatori della parte, per ordine e non in confuso, i quali interrogatori siano fatti sopra ogni articolo e tanto gli articoli quanto gli interrogatori debbano essere letti in volgare una volta e più dal Notaio e finché i testimoni abbiano capito gli uni e gli altri.

Cap. 19 - Sulla costrizione dei testimoni e sul termine da stabilire per la deposizione di detti testi

Poiché per mancanza di testimoni e per negligenza della parte le cause si protraggono a lungo, perciò appunto stabiliamo che, se i testi prodotti e giurati in qualunque causa, avvisati due volte, non si sottomettano all'esame - sulle quali ammonizioni si stia al giuramento del produttore- possano e debbano essere costretti e obbligati dal Signor Potestà anche con pegni e sequestro a sottomettersi al detto esame; se invece sarà dipeso dalla parte produttore che i detti testimoni non siano esaminati, si prefigga per i medesimi produttori un termine breve, ad arbitrio del detto Potestà, per la deposizione di detti testi e, se non avranno deposto nel detto termine, si prefigga un altro termine, ultimo e perentorio, con la minaccia altrimenti di procedere oltre nella causa, secondo come si possa procedere.

Cap. 20 - Sul rinvio alle parti per l'esame dei testi

Poiché non conviene né si possono chiamare testi fuori del Territorio di detta Città e della sua giurisdizione e costringerli a deporre nella Curia del Sig. Potestà di detta Città, stabiliamo ed ordiniamo che, affinché le cause non vadano

perdute per difetto di prova, ad istanza della parte, l'esame dei testi che si trovano fuori del detto territorio possa e debba essere delegato a un Giudice ordinario non sospetto del luogo per mezzo di lettere dimissorie del Sig. Potestà, purché non sia nei casi proibiti dal diritto, ricevuto tuttavia prima il giuramento dalla parte richiedente di non chiedere il rinvio per calunnia, né con l'intenzione di stancare l'avversario, ma perché crede che i predetti testi possano provare la sua accusa. E il detto Sig. Potestà debba concedere alla detta parte le lettere rogatorie dirette all'ordinario del luogo nel quale si trovano i testi da esaminare con gli articoli della parte richiedente e gli interrogatori della parte avversaria, se saranno stati dati dentro la data ⁽¹⁾, con un termine congruo secondo la distanza (*instantia = distantia?*) del luogo e la qualità del negozio per fare esaminare i detti testi, citata inoltre la parte per intervenire alla presentazione di dette lettere davanti al Giudice delegato e per assistere al giuramento e all'esame dei testi nei singoli giorni ed ore del termine assegnato nelle remissorie. Compiuto poi l'esame predetto, si riporti nel detto termine sotto sigillo e con la lettera della risposta (*responsoris = responsionis?*) del Sig. Giudice delegato diretta al Sig. Potestà e sia citata la parte a vedere che si apre la lettera predetta, se ne ammette l'esame e si pone nel processo e consideri ciò come se fosse stato fatto legittimamente dallo stesso S. Potestà.

⁽¹⁾La lettura della parola sul testo è incerta.

Cap. 21 - Sulla pubblicazione dei testimoni

In qualunque causa sia ordinaria sia esecutiva e in qualunque istanza, se venga richiesta la pubblicazione dei testi esaminati, sia concessa dal Giudice e la copia richiesta sia data dal Notaio entro i tempi e nel modo e nella forma sopra riportati, con termine conveniente ad arbitrio del Sig. Potestà, purché non si superino cinque giorni per opporsi e per provare le opposizioni, passato il quale si proceda oltre nella causa come sarà stato necessario.

Cap. 22 - Sui testimoni da esaminare a perpetua memoria di un fatto

Poiché molte volte capita di esaminare testimoni a perpetua memoria di un fatto, affinché la verità o le prove, per timore di morte e di una legittima

e prolungata assenza e di altre cause, non vadano perdute, stabiliamo che la parte richiedente compaia in giudizio e, presentando la sua intenzione, la distingua per articoli e citi i testimoni e la parte, se ci sarà stata, per vedere quelli giurare e fare gli interrogatori, se avrà voluto e se la lite sarà stata mossa e incominciata; possa anche fare le predette cose prima della contestazione della lite in qualunque tempo, stanti le predette cause, esaminati i quali testi nella forma sopra data, si dia piena fede, come se fossero stati esaminati dopo il termine probatorio.

Cap. 23 - Sulle eccezioni contro i testi ed il processo

Fatte le opposizioni contro i testi e le loro affermazioni e contro il processo, se la parte opponente volesse provare qualche cosa nel fatto, dopo aver prima prestato giuramento di calunnia come sopra, abbia un termine di tre giorni per provare e, se nel detto termine non avrà potuto provare, abbia un altro termine di due giorni perentoriamente, eccetto la falsità della prova, la quale possa essere provata se sarà stata allegata entro quindici giorni, altrimenti si proceda oltre nella causa.

Cap. 24 - Sulla produzione di istrumenti e diritti e sulle eccezioni contro di essi

Stabiliamo ed ordiniamo che, fatta la pubblicazione dei testi, sia per le opposizioni che per le eccezioni contro gli stessi, le dette parti abbiano un termine di cinque giorni immediatamente successivi per presentare e produrre istrumenti e diritti di qualunque genere delle stesse parti e, se qualcuna avrà voluto obiettare contro gli stessi istrumenti e diritti prodotti, abbia un termine di tre giorni e se l'altra parte vorrà replicare, abbia un termine di due giorni; le duplicazioni tuttavia e le repliche da una parte e dall'altra si facciano alla prima, né si possano fare oltre le terze repliche sopra ciascun articolo o dubbio. Presentate queste prove ed eccezioni, il detto Potestà assegni un termine a chi deve, su istanza della parte, di giorni quattro per mostrargli gli atti e il processo ed informare sui meriti della causa e per allegare nel diritto, il qual (*quam = quem?*) (termine) possa prorogare e diminuire a suo arbitrio, come sembrerà meglio, e ascolti ambedue le parti nel giudizio contraddittorio e a voce e per scritto dove, ogni volta e quando ve ne sarà stato bisogno.

Cap. 25 - Sulla conclusione nella causa

Presentate le prove necessarie da ambedue le parti da un lato e dall'altro, se sarà richiesta la conclusione nella causa, debba essere assolutamente concessa dal Giudice e, una volta concessa, il processo sia ritenuto del tutto chiuso e compiuto; e si giunga quanto prima alla sentenza come sotto ... (*sic*)

Cap. 26 - Sul giuramento suppletorio

Presentata talora in una causa prova incompleta, poiché si dubita su che e a chi sia da proporre un giuramento in supplemento per togliere tutte le ambiguità sulle cose premesse, provvediamo che in tutte le cause nelle quali per diritto comune sia da proporre un giuramento di tal fatta, se quella cosa sulla quale si debba proporre giuramento ricada nella conoscenza di una sola parte, allora il giuramento sia proposto a quella sola nella cui conoscenza ricade la verità della cosa riguardo alla quale si propone; allorché invece tale verità ricade nella conoscenza di ambedue le parti, allora, se l'attore avrà provato in modo parziale ed il reo tuttavia si sarà opposto o avrà provato il contrario, allora il giuramento si proponga soltanto all'attore; quando però l'attore avrà provato in parte la sua accusa e similmente il reo la sua eccezione e l'eccezione sia direttamente contraria o contraddittoria rispetto all'accusa dell'attore e così l'accusa dell'attore e l'eccezione del reo non siano compatibili a vicenda, allora il reo, senz'altro giuramento, sia assolto. Tuttavia laddove l'attore avrà provato la sua accusa pienamente ed il reo in parte la sua eccezione, allora, se l'eccezione sia direttamente contraria all'accusa dell'attore e per conseguenza non sia ad essa compatibile, allora senza giuramento il reo sia condannato e similmente sia come se il reo niente avesse provato. Se poi l'eccezione opposta dal reo si compone con l'accusa dell'attore, come è possibile vedere nell'eccezione alla parte di non ricorrere a giudizio⁽¹⁾, di giuramento, di pagamenti e cose simili, allora, sebbene abbia provato in pieno la sua accusa, allo stesso reo che ha provato parzialmente facendo eccezione sia proposto giuramento sull'eccezione, prestato il quale sia definitivamente assolto dalle richieste dell'attore. Vogliamo anche che se quella cosa sopra la quale il giuramento deve essere proposto non ricade nella conoscenza di alcuna parte, allora non ci sia luogo alla presentazione del giuramento e il Giudice assolva o condanni secondo come è tenuto dal diritto.

⁽¹⁾ V. anche II, 4.

Cap. 27 - Sul giuramento decisorio della lite

Poiché il rimedio più grande per terminare le liti è il giuramento, disponiamo che, se prima dell'assegnazione del termine probatorio una delle parti avrà scelto la formula del giuramento per l'altra parte, detta parte sia tenuta a giurare o a obiettare sopra la detta formula alla prima ⁽¹⁾, altrimenti se avrà ricusato di voler giurare, sia ritenuto per reo confesso e provato e in tutto perda la causa e, pur tuttavia, la parte giurante abbia esecuzione per le richieste e per le spese e nella contumacia di chi non giuri e non compaia il Sig. Potestà proponga il giuramento all'altra parte e conceda l'esecuzione come sopra. Rispetto a tale sentenza non si possa fare appello, né chiedere ricorso ma senz'altro sia mandata ad esecuzione e tale giuramento non si possa riprovare, ma abbia soltanto Dio come vendicatore. Se poi la formula di detto giuramento non fosse conforme alla richiesta o contenesse qualcosa di contrario o in contraddizione e si tratti di un fatto estraneo e non di un fatto di colui dal quale si chiede giuramento, non debba essere ammesso dal Sig. Potestà, altrimenti l'ammissione ed il giuramento da quello eseguito sia non valido *ipso iure* e non produca alcuna esecuzione.

⁽¹⁾ Istanza?, udienza?

Cap. 28 - Sul modo e sul tempo di pronunziare una sentenza

Trascorsi i detti termini sopra stabiliti e fatta legittima citazione come sopra per la sentenza tanto al principale quanto al Procuratore e su istanza delle parti o di una di quelle, per la sentenza il Giudice o il Sig. Potestà sia tenuto a vedere bene e con fedeltà tutto il processo e tutti i diritti prodotti e a leggere con attenzione e a informarsi su tutta la causa e poi a definire la causa e a terminarla condannando o assolvendo secondo il diritto con sentenza definitiva e, nel caso in cui avrà sentenziato come nella cedola o abbia un termine "*pro servato*" (1), sia tenuto e debba, nel termine di dieci giorni correnti senza alcuna istanza o citazione delle parti, manifestare la detta cedola o termine, condannando o assolvendo definitivamente come sopra.

⁽¹⁾ V. anche II, 6, 116, 117.

Cap. 29 - Sulle istanze e sui fatali

Desiderando per quanto possiamo di mettere fine alle liti, stabiliamo ed ordiniamo che tutte le cause ordinarie e civili debbano essere terminate dal Sig. Potestà entro sei mesi da computarsi dal giorno della contestazione della lite o ritenuta per contestata e, se nel detto termine la causa non sarà stata terminata, l'istanza sia ritenuta estinta e l'attore possa essere costretto a rifondere al reo tutte le spese fatte legittimamente nella detta causa. Se il giudice sarà stato trascurato e sia dipeso da lui il non aver sentenziato nel detto termine, sia tenuto a pagare le dette spese; se però sarà stata fatta diligenza dalle parti o da una delle stesse e si sarà protestato al Giudice perché la causa sia terminata e definita entro il detto tempo allora, se non sarà stata terminata per suo difetto e colpa, l'istanza per le parti o una di esse non vada perduta e nel termine di detta istanza non siano computate le ferie delle messi, delle vendemmie, dei mercati e di tutti i giorni da osservare, come sopra, in onore di Dio. Tuttavia il Sig. Potestà possa prorogare i termini predetti per volontà delle parti, purché prima della proroga l'istanza non sia caduta in prescrizione e allorché l'istanza non sia decaduta per difetto della parte il Giudice sia tenuto, ad istanza della parte, a definire la causa quanto prima. Vogliamo anche che, se l'istanza sia perenta, tutti gli atti, specialmente ordinari, fatti nella detta istanza, facciano fede in un'altra istanza e giudizio; il giudice successore poi che avrà trovato la causa iniziata e non ancora finita, sia tenuto ad osservare i termini e le dilazioni secondo quanto è stato decretato sopra e a finire la causa nel termine di detta istanza e riassumerla su istanza della parte nei termini in cui si trova. Se poi riguardo all'istanza rimanga un tempo breve, cioè di venti giorni e meno, cosicché il Giudice non possa essere informato sui meriti della causa, la detta causa si intenda prorogata per altri trenta giorni e nel detto termine il Giudice sia tenuto a finire senz'altro la causa. In seconda istanza poi i fatali siano di tre mesi dal giorno dell'ammissione dell'appello, passati i quali l'istanza si intenda perenta come sopra, sotto pene come sopra, e l'appello rimanga deserto. Nella terza istanza poi i fatali siano di due mesi dal giorno dell'appello, altrimenti l'appello rimanga deserto e chiariamo che le predette cose debbano essere intese riguardo all'appellante, non però all'appellato in favore del quale l'istanza non venga detta perenta così che possa essere fatto appello a favore della parte dal giudice dal quale venisse emanata sentenza nel negozio principale. Questi predetti fatali, tuttavia, in nessun modo si intendano perenti ogni qualvolta la causa venga giudicata dall'Ill.mo e Rev.mo Sig. Governatore o dai suoi Magnifici Sigg. Uditori o da altri da lui delegati in modo speciale e ogni qualvolta la causa viene giudicata a Roma.

Cap. 30 - Che il vinto sia condannato alle spese a favore del vincitore

Stabiliamo ed ordiniamo, per frenare la temerità dei litiganti, che sempre in tutte le cause si faccia la condanna delle spese ed il vinto sia condannato nelle spese per il vincitore, a meno che non abbia avuto una giusta causa di litigare ed abbia provato almeno in parte la sua accusa, altrimenti il Sig. Potestà sia tenuto a pagare del suo le dette spese. Tali spese debbano essere quantificate dal Sig. Potestà con presentazione della lista secondo la forma con la citazione della parte e, rispetto a quanto calcolato, si dia mandato esecutivo, contro cui non si possa assolutamente fare appello, ma senz'altro mandare ad esecuzione.

Cap. 31 - Sull'esecuzione dei termini

Ordiniamo che tutti i termini prefissati dal Sig. Potestà al debitore o spontaneamente accettati dal detto debitore negli atti della Curia, sia per pagare o per dare e adempiere qualcosa, abbiano contro i debitori pronta esecuzione patrimoniale fin dove si possa fare vantaggiosamente, altrimenti personale così che, premessa soltanto un'unica citazione, debbano essere mandati ad esecuzione dal Sig. Potestà, come sopra, senza alcuna eccezione.

Cap. 32 - Sul termine da dare per il pagamento

Stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno da sé o tramite un Procuratore legittimo sarà comparso in qualunque momento (sic) ed avrà confessato l'entità o la cosa richiesta in parte o in tutto ed avrà chiesto un termine per pagare o per dare, il Sig. Potestà sia tenuto a stabilire al medesimo un termine di dieci giorni per pagare o per dare rispettivamente il debito e le spese al principale, purché non ecceda la somma di venticinque scudi; da qui in su fino a cinquanta scudi di dodici giorni; da cinquanta fino a cento di quindici giorni e da cento fino a qualunque somma e entità di venti giorni, passati i quali termini, se colui che ha confessato non avrà dato soddisfazione al principale realmente e con effetto tanto per la sorte quanto per le spese, il Sig. Potestà sia tenuto, ad istanza del creditore, premessa soltanto un'unica citazione, ad autorizzare esecuzione patrimoniale e personale ... (sic) accusata la contumacia del detto debitore insolvente contro lo stesso debitore e sia posto al bastardello dell'armigero

dal Notaio attuario, il quale armigero sia tenuto a fare esecuzione patrimoniale entro tre giorni e su mandato del Potestà se lo può facilmente, altrimenti a riferire a lui, conducendo sempre con sé il pubblico baiulo ⁽¹⁾ nelle esecuzioni patrimoniali.

⁽¹⁾ “Bailo” nel testo

Cap. 33 - Sulla forma da osservare nelle esecuzioni patrimoniali e nella vendita all'asta dei pegni

Ogni qualvolta capiterà che si faccia un'esecuzione patrimoniale per qualunque causa, somma ed entità, innanzitutto non possa essere fatta se non dall'armigero, il quale abbia giurato insieme con la presenza del pubblico baiulo, e l'esecuzione non sia stata posta al bastardello come sopra dal Notaio Attuario. Egli, nell'eseguire, non possa entrare in nessuna casa, ma (debba) bussare alla porta e prendere pegni equivalenti in rapporto alla corrispondente entità del credito, altrimenti non abbiano alcuna mercede per la detta esecuzione. Se in caso di necessità sarà stato necessario entrare in qualche casa per segnare qualche pegno, entri con tutta modestia e, presi i pegni, subito debbano portarli e consegnarli al Depositario dei pegni facendoli annotare con il giorno e il nome dei padroni e ad istanza di chi furono fatti. Costui li debba tenere per dieci giorni per qualunque quantità e somma, passati i quali e accusata da parte del creditore la contumacia del debitore che non rileva i pegni, facendo precedere legittima citazione e ottenuti i bandi dal Sig. Potestà, i detti pegni siano messi all'asta per tre giorni ... (*sic*) dal pubblico trombettiere del Comune, a suono di tromba, ad alta ed intelligibile voce, nel luogo solito e consueto si vendano e siano dati al maggior offerente. Il padrone dei pegni abbia altri cinque giorni per rilevare il detto pegno dal compratore dello stesso. Le dette esecuzioni poi siano fatte dapprima nelle cose mobili poi in quelle immobili e stabili, per terzo nei nomi dei creditori ... (*sic*), e sia osservata la forma in qualsiasi esecuzione da farsi dall'armigero o dagli altri ufficiali del Comune, dal Sig. Potestà o da qualsiasi altro Giudice.

Cap. 34 - Sulla pena di chi chiede un debito già pagato

Se qualcuno avrà chiesto davanti al Sig. Potestà un debito già pagato a lui o in tutto o in parte, incorra nella pena del doppio della cosa chiesta e, data

prova del detto pagamento, il reo *ipso facto* sia assolto da tutto ciò che viene richiesto e gli si rifondano tutte le spese ed anche abbia due parti della predetta pena. Inoltre a chi nega non sia lecito pentirsi dopo che la parte avversa sarà stata gravata del peso di provare e le cose predette non abbiano luogo fra gli eredi e successori di un defunto, i quali hanno giusta causa di ignorare ... (*sic*) detta causa e ignoranza è ammessa ai medesimi dal diritto.

Cap. 35 - Sulla rilevazione di un'indennità

Poiché la giustizia non permette che alcuno per un beneficio offerto patisca danno e sia gravato per il debito di un altro, ordiniamo che se un debitore di qualunque sesso, qualità o condizione avrà dato garanzia al posto di altri o ... (*sic*) per qualunque causa, quantità o circostanza si sarà obbligato, debba sempre e in ogni tempo mantenere il suo fideiussore indenne e assolutamente senza danno tanto dalla sorte principale quanto da tutte le spese, danni ed interessi in qualunque modo legittimamente subiti così e in modo tale che non appena e legittimamente si sarà preso atto sommariamente e senza alcuna procedura giudiziaria della detta fideiussione e sul pagamento del debito fatto dallo stesso fideiussore, il Sig. Potestà sia tenuto, dopo soltanto una sola citazione personale o due volte in casa del detto principale su istanza dello stesso fideiussore, a costringere lo stesso principale e trattenerlo personalmente nel Palazzo e non lasciarlo finché e fino a quando (il fideiussore, sott.) non sarà stato interamente soddisfatto per la sua indennità riguardo alla fideiussione, fatte tuttavia dal detto fideiussore le legittime intimazioni al detto suo principale, tanto sulla lite mossagli in principio quanto anche sulla sentenza, le quali due intimazioni siano sufficienti per ogni e qualunque altra intimazione opportuna e necessaria.

Cap. 36 - Sulla esecuzione degli istrumenti

Contro i pubblici istrumenti dal creditore non possa essere mandata ad esecuzione nessuna richiesta, (ma possa ?) essere opposta eccezione di falsità di pagamento, di patto di non ricorrere in giudizio o di nuova convenzione, di simulazione, di usure, di cosa giudicata e di lite pendente ⁽¹⁾, le quali eccezioni o alcuna di esse il debitore possa opporre e, opposte, provarle entro tre giorni dal giorno dell'interpellanza giudiziale o della richiesta, nel quale termine anche l'attore sia tenuto a chiarire e provare la sua accusa. Trascorso questo termine, se niente

sarà stato provato dal reo sulle cose opposte, il Sig. Potestà sia tenuto, realmente e con effetto, a mandare ad esecuzione il detto istrumento e tale esecuzione possa essere patrimoniale e personale e, scelta una via, non sia pregiudicata l'altra.

⁽¹⁾ V. anche II, 4, 26 e 44.

Cap. 37 - Sulle scritture private e sulla loro approvazione ed esecuzione

Vogliamo che lo stesso modo e forma debbano essere osservati per tutte le cose come nel Cap. precedente nell'esecuzione delle scritture autografe, delle ricevute e delle altre scritture private di qualsiasi genere, scritte o sottoscritte per mano dello stesso debitore o di qualche terza persona, purché non siano state negate, nel qual caso debbano esser riconosciute come sotto.

Cap. 38 - Sulla ricognizione degli istrumenti e di ogni altra scrittura tanto pubblica che privata

Tutte le scritture di ogni genere, pubbliche o private, scritte o sottoscritte per mano del debitore o di altra terza persona, se saranno state provate da due testi, i quali (abbiano riconosciuto)⁽¹⁾ la mano e la scrittura del detto scrivente anche se non siano stati presenti alla stesura di tale scrittura, si intendano come pienamente riconosciute e approvate anche al fine di richiedere la loro esecuzione; tale ricognizione possa essere fatta anche a mezzo di comparazione di lettere e attraverso ricognizione dello stesso scrivente e in tutti i modi trovati ed approvati secondo il diritto comune.

⁽¹⁾ Pensiero ellittico da integrare, forse il copista ha tralasciato qualcosa.

Cap. 39 - Sulla maniera di procedere nelle cause degli interdetti e possessorie

Nelle cause possessorie e degli interdetti di qualsiasi genere, citato legittimamente il reo e presentata o fatta richiesta dall'attore per iscritto, abbia un termine per provare la sua incombenza, che la lite sia stata contestata o no, e nel resto si proceda come è stato esposto nelle cause sommarie.

Cap. 40 - Se più persone si contendono il possesso della stessa cosa

Allorché più persone si contendono uno stesso possesso, se nessuno di loro voglia agire, ma litigando fra di loro ciascuno asserisce di essere il possessore e che è nel possesso e vuole insistere in quello, né risulti il possesso di alcuno, ad eliminare le risse che verosimilmente potrebbero nascerne, il Sig. Potestà, sequestrato o avvocato a sé il possesso, stabilisca ad ambedue le parti il termine di cinque giorni per documentare il loro possesso e mantenga nel possesso chi meglio e più appropriatamente lo avrà informato del possesso e del diritto attuale e lo difenda anche con l'aiuto della Curia. Costringa inoltre il perdente per via di fatto a guardarsi dal turbare e dal molestare ulteriormente ed anche stabilisca per il medesimo un termine di due mesi per agire sia sul possessorio sia su altro rimedio anche interdetto dal diritto o dallo Statuto predetto. Passato tale termine, se non sarà stata avviata azione legale su istanza della parte riguardo al possesso, imponga perpetuo silenzio e conduca a termine la detta causa sul possessorio assolutamente entro venti giorni, dopo aver respinto qualsiasi appello.

Cap. 41 - Su chi teme di accedere alla cosa posseduta

Il Sig. Potestà sia tenuto a dare a chiunque teme di accedere ad un bene immobile che possiede, un mandatario o un armigero ad ogni sua richiesta perché lo accompagni, a meno che non vi fosse qualche altro impedimento per diritto.

Cap. 42 - Sulle cause delle mercedi

Nelle cause sulle mercedi si proceda sommariamente e senza imbastire processo e, laddove si tratta di una somma non superiore a cinque scudi, il reo non sia ascoltato se non dopo che abbia fatto deposito concreto in contanti; oltre, per qualunque somma, se non sia stata prestata garanzia sul pagamento del giudicato tanto per le cose richieste quanto per le spese.

Cap. 43 - Sulla esecuzione dei testamenti e di altre ultime volontà d'ogni genere

Intestamenti, i codicilli, i fidecommessi, i legati, le donazioni per causa di morte ed ogni altra ultima volontà, se una volta citati i tali, a cui principalmente

interessa, sia stata opposta dai medesimi qualche legittima eccezione e non sia stata provata, come sopra fu detto sull'esecuzione degli istrumenti nel Cap. 36, nel termine come nel medesimo Capitolo, dal Sig. Potestà si mandi ad esecuzione e ... (*sic*) si rilasci contro i beni posseduti dal defunto che di essi disponeva al momento della sua morte; possa anche essere rilasciata e fatta personale esecuzione contro l'erede ... (*sic*) l'eredità e con beneficio di legge e di inventario a scelta dell'attore.

Cap. 44 - Sulla esecuzione degli istrumenti dotali

Gli istrumenti dotali, le donazioni per le nozze e tutte le altre cose delle quali qualche cosa ... (*sic*) sia dovuta a titolo e pretesto di dote, non appena siano stati presentati, siano mandati ad esecuzione dal Sig. Potestà e nessuna eccezione possa essere opposta contro la medesima se non di falsità di pagamento ⁽¹⁾ o di soddisfazione, da provarsi tuttavia dentro tre giorni, passati i quali si ammetta l'esecuzione patrimoniale e personale a scelta del creditore contro i debitori obbligati e, per la scelta di una via, non si rechi pregiudizio all'altra.

⁽¹⁾ V. anche II, 36.

Cap. 45 - Sulla soddisfazione che devono prestare i rei convenuti che non possiedono beni stabili in detta Città

Se colui che è convenuto non possiede beni stabili in detta Città e nel suo territorio del valore almeno della cosa richiesta, debba dare garanzia di comparire in giudizio e di pagare il giudicato o di non perdere la cosa e che la presenterà ad ogni mandato del Sig. Potestà se sarà stato convenuto per la cosa ... (*sic*) nella specie. Se non sarà stata prestata tale garanzia nel termine stabilito dal Sig. Potestà, la cosa richiesta possa essere sequestrata, dopo che sia stato prestato tuttavia dal richiedente giuramento di calunnia secondo la forma e sia stata presa prima informazione almeno approssimativa del suo credito; nel resto poi si proceda secondo la forma del presente Statuto.

Cap. 46 - Sulla cessione dei beni

Non siano ammessi alla cessione dei beni se non coloro che abbiano provato la povertà ed osservato la forma sottoscritta: cioè debbano citare legittimamente tutti i creditori, presentare la lista di tutti i beni di qualunque genere

ovunque esistenti e chiedere che siano ammessi alla detta cessione, non avendo di fatto di che soddisfare detti creditori se non dei beni presentati nella lista e ammessi (*admissi = admissis?*) dal Sig. Potestà a detta cessione, a condizione che, se mai il detto sarà pervenuto a più prospera fortuna, oppure sarà stato scoperto avere altri beni, tutti i beni, tanto quelli presenti quanto quelli futuri, siano e debbano essere di detti creditori in rapporto all'entità dei crediti. Non possa per il resto essere molestato dai detti creditori se non in quanto potrà fare, alla quale cessione non siano ammessi coloro che avranno nascosto alcuni beni a frode dei creditori.

Cap. 47 - Sui patti con uno dei debitori in solido

Se un creditore, che abbia più debitori obbligati in solido nella medesima causa, si accordi con uno di loro per ottenere una certa parte del debito, si ritenga aver fatto lo stesso patto in favore degli altri obbligati e debba osservarlo.

Cap. 48 - Sulla pena degli obbligati al fatto

Nelle obbligazioni fatte, quando qualcuno può adempiere realmente il fatto promesso, possa categoricamente esservi costretto e si stia al giudizio del Sig. Potestà, altrimenti sia tenuto all'interesse secondo il giuramento del principale o la valutazione del Sig. Potestà.

Cap. 49 - Sul divieto di impedire il passaggio e l'attività privata e la via pubblica

Nessuno costruisca edifici o faccia qualunque altra cosa o in qualche modo frapponga ostacoli in qualche via o ponte pubblico o privato, cosicché venga impedito l'uso del luogo stesso e chi abbia trasgredito sia tenuto a liberare il detto luogo a sue spese e a restituirlo alla forma primitiva.

Cap. 50 - Sull'obbligo dei vicini di dare la via a chi non l'ha e in che modo

Se un vicino non avrà una via per andare e ritornare al suo possesso, il vicino più prossimo sia costretto dal Sig. Potestà a dare una strada almeno

di tre piedi al detto vicino per il luogo meno dannoso, rogato il Notaio pubblico e senza osservare alcun ordine giudiziale, e questo per togliere gli scandali e perché ognuno possa comodamente andare e venire al suo possesso.

Cap. 51 - Sullo spazio da lasciare e da tenere incolto nei campi

Per conservare a ciascuno il proprio diritto e per il bene della pace, ordiniamo che in tutti i campi, terre e possedimenti vicinali, il vicino debba lasciare uno spazio incolto e non lavorato di un piede, a titolo di confine fra se stesso ed il suo vicino, che sia osservato anche nei vicini, e anche l'altro vicino sia tenuto a lasciare il medesimo spazio in modo tale che lo spazio e il confine sia di due piedi. Presso tale spazio a nessuno sia lecito lavorare così da interromperlo, sotto pena di due scudi, e tuttavia debba essere restituito allo stato primitivo secondo la forma predetta. Se poi interviene una lite o una divergenza fra alcuni a causa dei confini, debba essere decisa e terminata da uomini incaricati dalla Comunità come sopra nel Libro Primo.

Cap. 52 - Sulla grondaia o canale

Anessuno sia lecito avere grondaia o canale per il quale le acque piovane cadano in luoghi nei quali si rechi pregiudizio al vicino, a meno che non si provi che tale servitù si è imposta per il fatto che le dette acque sono cadute per due anni nei detti luoghi essendone il vicino a conoscenza, senza che abbia detto nulla in contrario.

Cap. 53 - Sulla parete comune

Ad ognuno dei vicini sia lecito inserire una trave o un legno nella parete comune e da ciò ricavare altri vantaggi ed alzarla più in alto, purché non rechi pregiudizio all'altro vicino padrone e confinante in detta parete.

Cap. 54 - Sul rifacimento di cose comuni

Chiunque abbia qualche cosa di qualunque genere in comune con altri, che abbia bisogno di riparazione o rifacimento necessario, possa costringere

il consorte a contribuire per la sua parte per il predetto effetto sommariamente e senza alcun procedimento giudiziario.

Cap. 55 - Sulla prescrizione del passaggio o delle vie

Ordiniamo che con il pretesto del passaggio fatto attraverso qualche possedimento da parte di qualsiasi persona anche per lungo tempo non sia acquisita alcuna servitù o prescrizione per chi vi passa, a meno che non dia dimostrazione immediata sul giusto titolo del possesso e di quel passaggio e di come gli sia stato dovuto per altra causa che per prescrizione, e a meno che la detta via non fosse stata vicinale e comunale da dieci anni in qua.

Cap. 56 - Che coloro che vogliono vendere qualche possedimento siano tenuti a domandare ai loro vicini

Ordiniamo che, se qualcuno vende ad altri qualche possedimento o bene stabile senza aver sentito i vicini o almeno il vicino più prossimo attraverso l'autorità giudiziaria se volessero comprare la detta cosa, si intenda subito, fatta la vendita, in base alla legge, acquisito il diritto per il detto suo più prossimo vicino - il quale si debba preferire a tutti gli altri vicini meno confinanti - di comprare la detta cosa per il medesimo prezzo al quale sarà stata venduta. Egli debba materialmente depositare tale prezzo se sarà stato fatto concreto pagamento dal primo compratore, altrimenti sia tenuto a prestare garanzia di pagare il detto prezzo al detto venditore entro il termine dato al primo compratore. Ciò fatto, il Sig. Potestà sia tenuto, premessa soltanto un'unica citazione e ad istanza della parte, a mettere in possesso della detta cosa venduta lo stesso vicino che ne ha fatto istanza e a costringere venditore e compratore a rimettere a lui il documento della detta cosa venduta oppure a compilarlo di nuovo. Se poi il venditore e il compratore si saranno accordati ad imbrogliare ed ingannare il vicino perché la stessa cosa sia venduta a maggior prezzo di quel che valga e sia stata in effetti venduta, incorrano nella pena di dieci scudi per ciascuno e la vendita sia nulla *ipso iure* e tuttavia sia ottenuto per il vicino più prossimo il diritto, come sopra, di riscattare la detta cosa, sebbene sia stato richiesto come sopra, secondo il vero prezzo al quale fu fatta la vendita. Il vicino poi, richiesto come sopra, sia tenuto a palesare la sua intenzione in giudizio, se voglia comprare, entro quindici giorni da computarsi dal giorno dell'avvenuta richiesta, passato il quale termine, non abbia nessuna possibilità di ricorso o azione

sopra detta vendita, ma sia lecito al venditore vendere a chi meglio gli sarà parso e piaciuto.

Cap. 57 - Sulle vendite che vengono fatte da un consorte

Se uno abbia qualche cosa in comune con un altro e voglia vendere la sua parte, sia tenuto, in forma giudiziale, a richiedere al consorte se voglia comprare la sua parte per il prezzo secondo stima da fare da due periti da scegliere insieme. Diversamente la vendita sia *ipso iure* nulla e sia acquisito il diritto per il detto consorte di rivendicare la detta cosa per il prezzo da stimare come sopra. Se invece, richiesto, non avrà dichiarato in forma giudiziale di voler comprare la detta cosa entro quindici giorni dal giorno dell'avvenuta richiesta, possa lo stesso richiedente vendere la detta cosa a chi gli sarà piaciuto, osservata tuttavia la forma come nel vicino precedente Capitolo.

Cap. 58 - Sul concorso da fare circa la rivendicazione di una cosa da parte di consorti, consanguinei e vicini

Un confinante consanguineo fino al terzo grado - da computarsi secondo il diritto canonico - nel comprare o nel riscattare (*in emendo vel redimendo aliqua re = in emenda vel redimenda...?*) qualche cosa comune o vicinale, sia preferito a tutti i consorti e vicini rispettivamente anche più vicini e maggiormente confinanti. Il consorte poi sia preferito a tutti i vicini ed il vicino più prossimo sia preferito agli altri vicini non così confinanti, così come anche un consorte sia preferito ad altri consorti che hanno (*debentibus = habentibus?*) minore interesse nella cosa comune. Se poi il consanguineo come sopra non sia stato né consorte né vicino, sia posposto a tutti gli altri predetti, eccetto che non abbia avuto la detta cosa per qualche tempo e l'abbia divisa, nel qual caso sia anteposto a tutti gli altri come sopra.

Cap. 59 - Sulla vendita fatta a due

Se una e medesima cosa sarà stata venduta a due, sia efficace e valida quella vendita, per la quale di fatto e realmente il possesso sia stato trasferito al compratore anche per clausola di accordo, mentre dall'altra parte non ci sia alcun possesso vero o fittizio, e il detto possessore sia mantenuto del tutto nel possesso e sulle cose predette il Sig. Potestà sia informato sommariamente; le altre vendite

invece siano non valide e nulle e il Sig. Potestà costringa il venditore o i suoi eredi a restituire il danaro agli altri compratori che non entrano nel possesso e nondimeno tale venditore incorra nella pena di dieci scudi, purché non sia erede e possa addurre legittima ignoranza sulle altre vendite.

Cap. 60 - Se il venditore manchi nel consegnare o il compratore nel ricevere la cosa venduta

Chiunque, che abbia venduto una cosa ad un altro, si tiri indietro o non voglia consegnarla e il compratore abbia pagato il prezzo o sia stato pronto effettivamente a pagare, sia condannato e il venditore sia costretto categoricamente a consegnare la cosa, se ha la possibilità di consegnarla, altrimenti sia condannato a quanto il compratore avrà giurato essere nel suo interesse, previa valutazione del giudice. Tale interesse tuttavia non possa sorpassare il doppio del prezzo stabilito e la stessa cosa si osservi contro il compratore se ritardi a pagare il prezzo convenuto dopo la consegna della cosa o la presentazione di essa per la consegna e si proceda sommariamente, come è stato detto, nonostante altro statuto sulla esazione delle pene derivanti da accordi.

Cap. 61 - Sulle caparre

La consegna di una caparra in qualunque contratto perfezioni l'acquisto e il contratto, né sia liberato il compratore che voglia perdere la caparra, né il venditore che voglia restituirla raddoppiata, e nel vino che sarà stato degustato si consideri come (se fosse stata fatta la) consegna della caparra e, avvenuta la degustazione e la consegna, passi ogni rischio per il compratore. Anche i Macellai, sia che abbiano dato la caparra, sia che abbiano segnato gli animali, si intenda che abbiano comprato, né possano perdere la caparra, né riprenderla e siano costretti sommariamente a pagare il prezzo.

Cap. 62 - Sulle vendite e alienazioni fatte dagli accusati o dagli inquisiti di crimine

La vendita o qualunque alienazione fatta da un accusato o inquisito di crimine capitale non abbia valore e l'istrumento fatto prima si consideri fatto nella frode, a meno che fu fatta o fatto sei mesi prima di aver commesso il delitto.

Cap. 63 - Coloro che comprano i beni della Camera o del Fisco debbano essere difesi dal medesimo e sia tenuto riguardo all'evizione

Coloro che comprano qualunque bene dalla Camera o dal Fisco siano difesi dal medesimo e siano mantenuti nel possesso, fatte le legittime notifiche al medesimo e, nel caso di evizione, sia restituito a quelli il prezzo. Sopra le cose premesse si proceda sommariamente e nessuno, contro la sua volontà, sia costretto a comprare i detti beni.

Cap. 64 - Sui compratori delle liti altrui e sul patto della quota della lite

A nessuno sia lecito patteggiare sulla quota della lite, altrimenti sia per sempre infame. Inoltre tutto il lucro e il guadagno che ne avrà ricavato sia ritenuto turpe e illecito e sia tolto al medesimo e sia applicato parte al fisco e parte alla Reverenda Confraternita della Misericordia. Neanche è lecito comprare le liti altrui mosse in giudizio, altrimenti perda il prezzo della detta lite, da applicare come sopra, e la lite ritorni al suo venditore *ipso iure*.

Cap. 65 - Che il venditore sia tenuto a mantenere il compratore nel libero possesso della cosa venduta

Il venditore sia assolutamente costretto a fare e a giurare che il compratore entri nel possesso in pace e in quiete, tolga tutte le molestie e faccia accordare chiunque abbia interesse e risarcisca tutte le spese, i danni e l'interesse, sui quali si stia al giuramento del detto compratore fino a scudi dieci e, da qui in su, previa legittima prova e valutazione del Sig. Potestà secondo la forma.

Cap. 66 - Sulle evizioni

In qualunque strumento non sia considerata tacitamente apposta la clausola dell'evizione a meno che non sia stato detto espressamente e laddove sia stato scritto e dove sia stata apposta; sia ritenuta tacitamente apposta sotto la pena del doppio, la quale possa essere pretesa da chi ne ha interesse in caso di trasgressione,

fatte tuttavia le legittime intimazioni al suo autore riguardo alla lite mossa e alla cosa soggetta all'evizione, nel qual caso sia tenuto anche alla restituzione del prezzo della cosa soggetta all'evizione.

Cap. 67 - Che il colono parziario della vigna non vendemmi senza il consenso ed il permesso dei Signori

Il colono parziario della vigna non vendemmi né porti via l'uva se prima non lo avrà preannunciato al locatore nei due giorni precedenti la vendemmia, altrimenti sia tenuto verso il padrone al doppio delle uve portate via secondo stima da farsi dai periti.

Cap. 68 - Sugli Avvocati e Procuratori da dare a chi non ne ha e sulla loro assenza

Ordiniamo che il Sig. Potestà sia tenuto a dare e a costituire per i litiganti e per chi glielo chiede - per il bene della pace e perché non sia defraudata la difesa di nessuno - un Avvocato e un Procuratore idonei, con provvigione e salario solito e consueto. Essi siano tenuti e debbano difendere, secondo le loro possibilità, i diritti e le azioni del detto litigante e, se sarà stata una persona misera e che non possa pagare la mercede, siano tenuti a costituire e a dare l'Avvocato ed il Procuratore dei poveri che debbano difendere il medesimo gratuitamente e, se saranno stati assenti e malati ed il litigante non avrà avuto altro Avvocato e Procuratore e avrà chiesto in ... (*sic*)

* * * * *
* * * * * (1)

(1) Il capitolo rimane in sospenso. I titoli dei capitoli mancanti sono nell'indice.

Cap. 77 - Sul lucro della dote e sulle donazioni per le nozze tanto del marito quanto della moglie

Alla morte di una donna che lasci marito e figli, il marito lucra tutta la dote e sia tenuto a conservarla, secondo la disposizione del diritto, per i figli del comune matrimonio; tuttavia, se non ci sono figli, il marito acquisti la quarta

parte della dote ad usufrutto e a proprietà. Se invece muore il marito lasciando moglie e figli, la moglie ottenga dei beni del marito - soltanto ad usufrutto - quanto è la quarta parte della dote per donazione a causa del matrimonio e, morendo lei, si restituisca la detta quarta parte a quelli a cui si deve per diritto. La stessa cosa valga anche - e la moglie come sopra ottenga la detta quarta parte soltanto ad usufrutto - anche in mancanza dei figli. La moglie ottenga anche, morto il marito, tutte le vesti quotidiane, l'anello del compromesso, i veletti, le cuffie e gli altri doni che le furono donati dalle donne e dai consanguinei del marito stesso e per suo riguardo mentre era sposa. Sono dette vesti quotidiane tutte le vesti fatte per l'uso quotidiano e non per ornamento, tenuto conto sempre della qualità delle persone. Tutte le altre vesti invece di seta festive e fatte per ornamento, inoltre anelli, gioie, perle, catene d'oro, cinte, pendenti delle orecchie, fronzette, braccialetti e tutte le cose donate alla stessa moglie e per riguardo del marito nello stesso compromesso o "inguadio" debbano invece essere restituite agli eredi del marito nei termini e nell'essere in cui si trovano. I beni parafernali poi, come per esempio i panni e tutte quelle cose che la moglie portò nei forzieri o nelle casse dalla casa del padre, siano e debbano essere della stessa moglie nei termini e nell'essere e nella quantità in cui si trovano, nella misura in cui i detti panni non siano stati dati stimati, nel qual caso si debba o il valore o i detti panni a scelta della stessa donna o dei suoi eredi, e gli eredi del marito non possano aver parte sui detti beni, finché vive la detta moglie. Le cose predette poi abbiano luogo non solo una volta consegnata la dote, ma anche (solo) promessa, purché la moglie sia stata condotta alla casa del marito, nel caso in cui il marito non coabiti con la medesima e sia un matrimonio perfetto, vero e riconosciuto di fronte alla Chiesa e consumato in quanto si possa consumare; e così pure siano valide e si consideri sempre apposto e stipulato il patto delle donazioni predette o dell'acquisto dotale negli stessi strumenti dotali a meno che non vi sia stata espressa rinuncia delle parti o sia stato altrimenti convenuto. Tutte le altre donazioni poi tra marito e moglie vengono lasciate alla disposizione del diritto comune.

Cap. 78 - Entro quanto tempo debbano essere restituite la dote e le donazioni per le nozze venuto meno il matrimonio

Se la dote, venuto meno il matrimonio, sarà da restituire, la donna non possa chiedere i doni per le nozze e gli altri lucri, come sopra, prima di

sei mesi dal giorno della morte del marito, eccettuate le vesti quotidiane ed i beni parafernali. Anche la dote, in caso di restituzione, non possa essere richiesta prima di un anno se sarà stata consegnata in denaro contante e sia restituita bene nella medesima specie nella quale fu consegnata e, frattanto, comandiamo che la donna sia mantenuta nella casa del marito se potrà dimorare comodamente ed onestamente lì, o se lì non potrà dimorare come sopra e avrà chiesto gli alimenti, vogliamo che i predetti le siano dati anche fuori la casa del marito. Se però i beni dati in dote furono immobili, subito possano essere richiesti dalla moglie e ritornino a lei in quanto ci sono e, se non ci sono, subito si debba il loro valore e questo se siano stati dati in pagamento e non stimati; se invece siano stati dati stimati e la dote sia stata promessa in denaro contante, possano essere restituiti o i detti beni o il detto valore stimato ad arbitrio del restituyente. I beni parafernali e le altre (*alia = aliae?*) vesti come sopra si debbano e si possano rivendicare subito.

Cap. 79 - Sui vestiti da lutto e la spesa del funerale

Quando muore il marito, con o senza figli, rimasta la moglie, se non le avrà lasciato vesti funebri, ella, oltre gli altri lucri e le donazioni per le nozze, abbia dai beni del marito una veste nera e un panno di lino che chiamano “urisello”, una fascia di lino, scarpe nere e sandali secondo la qualità e la condizione delle persone, purché la dote sorpassi la somma di cento scudi. Se non la sorpassi abbia soltanto urisello, scarpe e sandali. Il marito invece, alla morte della moglie abbia, oltre il lucro dotale e i doni per le nozze, come sopra, un mantello nero e un berretto con velo, similmente secondo la condizione della persona, se la dote sorpassi la detta somma di cento scudi, altrimenti abbia soltanto il berretto con velo. Queste cose sempre siano intese dedotte le spese del funerale, che debbano sempre essere fatte dagli eredi e successori del defunto o della defunta, ai quali pervengono i beni dei medesimi.

Cap. 80 - Che le vedove possano ritornare con le loro doti alla casa paterna o materna se lo vorranno

Se le figlie femmine perverranno alla vedovanza, possano ritornare con le loro doti e i frutti alla casa paterna o fraterna ed abbiano dai beni paterni o fraterni, nella stessa casa, congrui alimenti secondo la facoltà e la potenza della

casa; i frutti della dote però, finché vengono mantenute nella detta casa, debbano essere del padre o del fratello e dei loro eredi e la medesima cosa si intenda per i nipoti nati e per i figli o per le figlie maritate e dotate.

Cap. 81 - Sul frutto della dote per gli alimenti

I frutti della dote, secondo l'antica consuetudine, sono stati ricondotti alla ragione del sette e mezzo per cento all'anno, e così siano valutati trascorso il tempo della dote dovuta e promessa al marito e dopo interpellanza giudiziale fatta tanto dal marito quanto anche dalla vedova per farsela restituire come sopra, morto il marito: non però per gli alimenti della stessa vedova che abbia il pegno dotale, dal quale possa percepire i frutti in luogo degli alimenti e non siano computati nella sorte. Similmente, essendo venuto meno un matrimonio con figli, il marito, che percepisce i frutti dal pegno dotale, non computi quelli nella sorte, ma siano suoi per mantenere i figli comuni, finché la dote e tutto il resto dovuto sia stato restituito.

Cap. 82 - Se dalla vedova vengano richiesti gli alimenti

Se dalla vedova siano richiesti gli alimenti e sia stato presentato l'istrumento dotale, il Sig. Potestà, citati i tali a cui interessa, ordini agli eredi del marito o agli altri obbligati per la dote perché provvedano al mantenimento e diano soddisfazione entro tre giorni, altrimenti dia mandato esecutivo patrimoniale e personale, a meno che gli eredi non siano cautelati dal beneficio di legge e di inventario. In tal caso si faccia soltanto esecuzione patrimoniale e, se qualche cosa di rilevante sia stata d'altra parte dedotta, prestata garanzia dalla vedova sulla restituzione degli alimenti in caso di soccombenza, si esegua come sopra.

Cap. 83 - Sugli alimenti che il padre deve assicurare ai figli e viceversa chiunque

Se da un figlio vengano chiesti gli alimenti al padre o da parte del padre ai figli, il Sig. Potestà stabilisca sommariamente e con un'unica citazione, che quelli vengano pagati di semestre in semestre; invece per tutti gli altri ai quali

per qualche diritto sono dovuti gli alimenti, allorché al Giudice risulterà che quegli alimenti sono dovuti, egli stesso stabilisca le mensilità secondo la qualità della persona e, una volta decretati, non ascolti nessuno che opponga eccezione contro gli alimenti se prima non abbia fatto un deposito patrimoniale e, in queste cose, proceda sommariamente.

Cap. 84 - Se gli alimenti vengano richiesti dalla moglie al marito

Se la donna si lamenti di essere stata cacciata nella casa dal marito o che non le vengano somministrati gli alimenti dovuti, oppure di non poter sopportare i suoi modi, il Sig. Potestà, interpellato sopra ciò, prodotto davanti a lui l'istrumento dotale, ordini al marito che faccia e adempia una delle tre cose: o cioè riprenda sua moglie, prestata garanzia che la tratterà con amore maritale e che non la offenderà oltre quanto sia decoroso, o collochi la dote descritta nell'istrumento dotale in un luogo sicuro perché la moglie si mantenga con i suoi frutti, oppure conceda alla donna stessa gli alimenti che le competono, secondo la forma fissata sopra in principio di semestre in semestre e, per le cose predette, rilasci mandato esecutivo patrimoniale e personale con un'unica citazione; si possa tuttavia contro le donne opporre eccezioni e provarle entro cinque giorni utili, passati i quali, se non saranno state opposte, si esegua come sopra; si presuma tuttavia che la donna (abbia ricevuto) gli alimenti per tutto il tempo in cui rimase nella casa del marito e del suocero dai (loro) beni (a meno che) essa stessa provi il contrario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Forse nel testo manca qualcosa ed ho congetturato un'integrazione.

Cap. 85 - Su coloro che impediscono di far testamento

Se qualcuno avrà fatto pressione o impedito in qualunque modo qualche persona che volesse far testamento perché non lo faccia o non lo possa assolutamente fare, costui che pone l'ostacolo incorra nella pena di venticinque scudi. Inoltre, il Sig. Potestà, richiesto da detto impedito a far testamento o da altri in suo nome, sia tenuto subito, anche per intervento personale, a darsi da fare perché sia fatto tale testamento.

Cap. 86 - Che le donne di buona condizione e fama non possano essere costrette in Curia per nessun motivo se non come sotto

Poiché è nell'interesse pubblico preservare l'onestà, ordiniamo che il Sig. Potestà ed i suoi ufficiali non possano né debbano costringere donna alcuna di buona fama a comparire nella Curia dello stesso Potestà per qualche causa o esecuzione, ma la esamini e la rilasci nella Chiesa di S. Andrea, eccetto per le cause criminali che fossero difficili e di grande importanza, nelle quali le donne fossero da punire con pena corporale e non potessero essere rilasciate senza carcerazione. In tal caso possano essere carcerate nella fortezza, accompagnate tuttavia da qualche persona consanguinea, o in casa di alcuni consanguinei secondo quanto meglio sarà sembrato al Sig. Potestà per la risoluzione della causa, secondo la qualità del delitto. Pur tuttavia le dette donne non possano essere esaminate senza l'intervento di due Sigg. Priori, i quali dal vincolo di giuramento siano tenuti a tacere le deposizioni di dette donne finché la causa non sia stata ultimata, altrimenti i processi e le deposizioni fatte dalle donne contro la forma predetta siano *ipso iure* nulle e di nessun valore ed importanza.

Cap. 87 - Che il forestiero che intenti un'azione con un cittadino o abitante della città dia garanzia

Stabiliamo che un forestiero che intenta un'azione legale o reclama qualche cosa contro un cittadino o abitante della detta Città non venga ascoltato in giudizio se prima non abbia dato garanzie, ad istanza della parte, di comparire in giudizio e di ripagare le spese in caso di soccombenza, né sia possibile garanzia sulla parola a meno che il forestiero sia assai povero e la causa non sorpassi la somma di due scudi. La stessa cosa si osservi anche se il detto forestiero avrà agito in giudizio tramite Procuratore; se poi tale garanzia sarà stata richiesta calunniosamente dal reo convenuto, sia condannato alle spese e agli interessi.

Cap. 88 - Che il creditore faccia al suo debitore quietanza di pagamento

Ogni creditore sia tenuto a lasciare quietanza al suo debitore delle cose da lui ricevute di sua propria mano o per mano del pubblico Notaio sotto pena del detto credito.

Cap. 89 - Sui compromessi

Nelle cause in cui non segue via esecutiva né si esibiscono pubblici istrumenti o sono chiare per altre ragioni fra consanguinei di ambedue i sessi congiunti fino al terzo grado compreso secondo il diritto canonico e fra suocero e genero, fra suocera e nuora, tra figliastro e matrigna e tra altri affini di primo grado mentre dura l'affinità, ad istanza di una parte che chiede che si faccia un compromesso prima della contestazione della lite, comandiamo che sia assolutamente fatto e che si scelgano arbitri da una parte e dall'altra. Questi siano di tale condizione che possano essere costretti a giudicare dal Sig. Potestà, dopo che avranno accettato, e siano persone idonee secondo la qualità del negozio e fra gli esperti di quell'arte. Nel caso poi che i predetti uomini eletti non saranno stati concordi, ne sia scelto un terzo dal Sig. Potestà, dopo che siano stati segnalati i sospetti da ciascuna delle due parti, e se poi due di essi si saranno accordati, si abbia la sentenza come se fosse stata data da tutti. Rispetto a tale sentenza, lodo, arbitrio o arbitraggio non si possa fare appello, né chiedere ricorso all'arbitrio di un buon uomo sotto la pena stipulata nel compromesso ed anche di spergiuro, allorché il compromesso sarà stato garantito da un giuramento, a meno che immediatamente, o almeno entro due giorni dal giorno dalla notizia della pronunzia del detto lodo, non si dia informazione del gravame notorio davanti al Sig. Potestà. Tali arbitri siano costretti dal Sig. Potestà ad accettare il detto compromesso, a esaminare le cause stesse e a terminarle entro un mese, passato il quale, se non le avranno esaminate e terminate come sopra, siano costretti, anche per mezzo di detenzione nel Palazzo come sopra, a esaminarle e a terminarle entro altri quindici giorni e abbiano l'autorità di esaminare, decidere e terminare di diritto e di fatto, a loro discrezione come sembrerà opportuno, a meno che le stesse parti non abbiano concordato diversamente nel compromesso. Si possa poi chiedere il compromesso una seconda e terza volta e non oltre in caso di gravame. Questi arbitri abbiano per loro mercede, fino a cinquanta scudi quattro carlini per ciascuno, fino a cento otto carlini; oltre, per qualunque somma, uno scudo per ciascuno. Le cose predette si osservino anche ed abbiano luogo negli altri compromessi di qualunque genere fatti volontariamente da altri non consanguinei, a meno che non sia stato diversamente convenuto e specificato nei detti compromessi.

Cap. 90 - Su come si debba rendere diritto sommario ai forestieri

Ordiniamo che il Sig. Potestà sia tenuto a rendere giudizio sommario ad ogni forestiero che lo chieda, fatta soltanto indagine sulla verità del fatto, senza strepito e configurazione di giudizio, previa citazione sul momento e ogni giorno, eccetto i giorni festivi in onore di Dio.

Cap. 91 - Che un figlio di famiglia non si possa obbligare senza il consenso del padre

Stabiliamo che un figlio di famiglia non si possa in alcun modo obbligare in alcun contratto né in qualche cosa senza il consenso del padre finché stia nel medesimo domicilio, a meno che non abbia la piena amministrazione di tutte le cose e dei beni.

Cap. 92 - Sui fideiussori

Chi avrà prestato garanzia per un altro, anche se non avrà rinunciato tacitamente o espressamente al beneficio sui fideiussori alla presenza dell'autorità della città, non possa essere citato e costretto ad adempiere le cose promesse prima che il principale debitore sia escusso.

Cap. 93 - Sui libri di rendiconto pubblico o privato

Stabiliamo ed ordiniamo che i libri (*liber = libri?*) di pubblico rendiconto delle Arti o dei Mercanti facciano piena fede in giudizio, vale a dire il libro dei commercianti, come si dice, dei panni di lana e degli Aromatari, delle Arti bianche, dei Droghieri e degli altri simili, debba essere ben legato e ben cartolato dal Cancelliere del Comune con sua pubblica fede e in questo modo faccia fede per qualunque somma descritta nello stesso libro tanto contro gli stessi mercanti quanto contro altre persone private, in giudizio o al di fuori; il libro di rendiconto privato poi, come sopra, dei Calzolai, dei Fabbri, dei Ciabattini e di altri Artigiani simili, non faccia nessuna fede nel giudizio se non sotto a due scudi e da qui in su solo se sia stato scritto per mano del debitore, o almeno munito di un teste, e

questo fino alla somma di dieci scudi; da qui in su invece, per qualsiasi somma, non si presti alcuna fede se non sia stato osservato quanto deve essere osservato per diritto. In forza poi della validità legale di detti libri si possa rilasciare esecuzione sommariamente e a guisa di obbligazione di pubblici istrumenti.

Cap. 94 - Sui servi che si ritirano dal servizio dei padroni senza legittima causa

Se qualcuno avrà prestato le sue opere a tempo, oppure si sarà messo a servizio con qualcuno, non possa ritirarsi dai servizi di detto padrone durante il tempo della prestazione o della convenzione, secondo il loro accordo, senza giusta, legittima o evidente causa da dichiararsi dal Sig. Potestà, sommariamente e senza altra tela giudiziaria, altrimenti in base al diritto stesso, il servo decada dal salario a lui promesso, che si applichi al padrone, e non possa richiedere niente in ragione di detta servitù. Nessuno poi di detta Città possa allontanare il medesimo servo dal servizio del detto padrone con lo scopo che presti servizio a lui sotto pena di cinque scudi da applicare come sopra; la medesima cosa si osservi in colui che avrà distolto qualche servo dal servizio di qualche padrone anche senza che lo serva e, in questi casi, si creda alla denuncia del primo padrone accompagnata da giuramento con la deposizione di almeno un testimone di buona condizione e fama. Se poi si trova qualcuno che tenga con sé lo stesso servo contro la volontà del primo padrone e, fatta protesta all'istigatore per il rilascio di detto servo, non lo avrà congedato entro tre giorni, si intenda che abbia sviato il detto servo, la qual cosa sia ritenuta come piena prova e incorra nella pena come sopra. Se invece un padrone avrà licenziato qualche suo servo senza qualche ragionevole motivo prima del tempo convenuto, sia tenuto a pagare il salario promesso al medesimo servo in proporzione al servizio senza eccezione alcuna e nondimeno incorra nella pena come sopra. Se sorge qualche divergenza fra il servo ed il padrone, il Sig. Potestà faccia trovare un accordo di diritto e di fatto nei Rettori delle arti, i quali la debbano comporre entro cinque giorni, pagando i medesimi, per loro mercede, con un giulio per ciascuno. E se i servi si saranno allontanati dai loro padroni senza averli salutati e non compiuto il tempo e saranno ritornati dopo un anno, non possano né abbiano il diritto di chiedere niente per il loro servizio. Le mercedi tutte poi per ragione di servizio, se non saranno state riscosse e pagate entro un anno dal giorno dell'allontanamento dal padrone e dal servizio, si presumano riscosse e

pagate così che dopo un anno non possano essere richieste e riscosse, nonostante qualunque convenzione scritta in contrario.

Cap. 95 - Sull'assegnazione di tutori e curatori

Il Sig. Potestà sia tenuto a dare a tutti coloro che lo chiedono tutori e curatori, osservata la forma del diritto, e vengano preferiti i più idonei fra i consanguinei dei pupilli, se vi saranno, altrimenti fra coloro che sono in rapporto di parentela più prossima con i pupilli dalla parte materna e, se la madre dei pupilli avrà mantenuto la vita vedovile e sarà stata in famiglia con i suoi figli pupilli, debba lei stessa essere tutrice, se lo vorrà, con un altro tutore della parte del padre e tenere presso di sé i beni dei pupilli. Questi tutori, così scelti, debbano compilare un inventario per mano di pubblico Notaio, con fedeltà e diligenza, di tutti i beni dei pupilli, entro venti giorni, dopo aver prestato idonea garanzia di rendere ragione e di ben amministrare nel modo sottoscritto. La medesima cosa si osservi per i curatori da assegnare ai minori di venti anni, agli scialacquatori e ai pazzi.

Cap. 96 - Sul rendiconto da dare dell'amministrazione dei beni dei pupilli

Poiché sempre più spesso i beni dei pupilli sono dissipati a causa della negligenza dei tutori e dei curatori, stabiliamo che i tutori ed i curatori in carica, ogni anno, rendano conto della loro amministrazione davanti a due uomini che devono essere eletti dal Sig. Potestà e dai Sigg. Priori in carica, i quali uomini abbiano per il loro lavoro tre giuli per ciascuno e, se si scopra che qualcuno dei detti tutori e curatori ha amministrato con frode i detti beni dei pupilli e degli adulti, subito sia rimosso da detta tutela o cura e sia condannato alla restituzione del doppio della cosa frodata al pupillo o all'adulto e sia punito ad arbitrio del Sig. Potestà secondo la qualità delle persone e le frodi.

Cap. 97 - Che i tutori ed i curatori non comprino cosa del pupillo o dell'adulto

Ordiniamo che nessun tutore o curatore sotto qualsiasi pretesto o a qualsiasi altro titolo comperi o si aggiudichi cosa del pupillo, sotto pena di perdita

del prezzo della cosa e di cinque scudi per ogni volta da applicare come sopra e, tuttavia, sia tenuto a restituire la cosa al pupillo con risarcimento di tutti i danni e dell'interesse. Inoltre tale acquisto e aggiudicazione sia *ipso iure* nulla ed il tutore e il curatore perdano immediatamente la loro tutela e cura sopra la detta amministrazione.

Cap. 98 - Sul potere dei Sigg. Priori in tempo di vacanza o di assenza del Sig. Potestà

Per il mantenimento della Repubblica e per il bene della pace stabiliamo che, nel tempo nel quale il Sig. Potestà sarà stato assente dalla detta Città senza sostituto oppure quando la detta Città non avesse alcun Potestà per il suo governo, quelli che saranno Priori presidenti in carica abbiano, nel detto tempo, libera potestà di giudicare su tutte e singole le cause e questioni criminali e civili e miste, di portarle a termine, di decidere e di emanare sentenze ed anche di punire i malfattori e di assolvere gli innocenti secondo il diritto. Inoltre tutto ciò che i detti Sigg. Priori avranno fatto come sopra, abbia piena e completa validità e rispetto alla loro sentenza si conceda appello presso il futuro Sig. Potestà e tutti gli altri giudici competenti per diritto.

Cap. 99 - Che la Magnifica Comunità stabilisca un sussidio per gli scolari studenti in Diritto e in Medicina

Stabiliamo ed ordiniamo, affinché gli adolescenti di giorno in giorno sempre più siano incitati alle virtù, che agli scolari e agli studenti in diritto Pontificio o Cesareo e in medicina, dopo che avranno ottenuto le insegne del dottorato e avranno presentato i privilegi del loro dottorato ai Magnifici Sigg. Priori in carica e al Cancelliere del Comune, subito siano elargiti dai beni del detto Comune venticinque scudi di moneta allo scopo predetto e in segno di affetto e di benevolenza, purché i detti scolari siano per nascita oriundi della Città. Tali scolari e dottori rispettivamente non possano mai, in nessun tempo o occasione, prestare la loro opera di avvocati contro la Magnifica Comunità, ma anzi sempre la difendano secondo le loro forze e possibilità.

Cap. 100 - Sulle prescrizioni

Se un creditore per causa di mutuo, di deposito o di qualsiasi altro genere di contratto, sarà stato negligente nel chiedere il suo credito per quindici anni

tra i presenti e per venti anni tra gli assenti, anche se il creditore stesso abbia l'ipoteca generale o speciale, tacita o espressa, se non avrà ottenuto il possesso concreto e materiale della cosa pignorata o ipotecata, o in ogni caso se tramite interpellanza giudiziale e altri atti giuridici non avrà legittimamente interrotto la prescrizione delle cose predette nel detto tempo, si presuma avvenuto il pagamento per presunzione del diritto a meno che dal creditore non sia legittimamente provato il contrario. Stando così le cose, gli istrumenti di qualunque tipo, tanto pubblici quanto privati e i codici dei rendiconti, ai quali altrimenti per diritto si presta fede, nonché le scritture e le cauzioni di ogni genere, trascorso il detto tempo, non facciano assolutamente fede e non possano sortire alcun effetto di diritto e di esecuzione, eccetto gli istrumenti dotali e le donazioni per le nozze, per i quali la prescrizione non faccia ostacolo. Se il creditore, anche in forza di documento autografo o di scrittura privata, per dieci anni non avrà preteso il suo credito, si presuma avvenuto il pagamento, né possa esigerlo più, a meno che la prescrizione non sia stata interrotta come sopra. La presunzione o prescrizione predetta, poi, non sia computata in tempo di guerra e di peste né contro i minori, le Chiese e le altre persone miserabili.

Cap. 101 - Sulla prescrizione degli acquisti dei canoni e dei censi

Il padrone di una cosa affittata a breve o a lungo tempo o il proprietario di una cosa concessa in enfiteusi o a censo, e di un censo comprato o in qualunque modo costituito, non possa chiedere i pagamenti, i canoni o i censi se non soltanto per i dieci anni immediatamente precedenti e per il resto oltre i dieci anni si presuma essere stato soddisfatto, a meno che non risulti legittimamente o dia prova di un'interpellanza giudiziale o di un'interruzione della prescrizione. Tuttavia, se il conduttore o il debitore dei censi e dei canoni avrà dimostrato di aver pagato la pigione, il canone o il censo per il triennio continuo trascorso, si presuma che abbia pagato per tutto il tempo passato e non possa essere molestato.

Cap. 102 - Sull'arresto di un debitore sospetto

Provediamo ... (*sic*) che se qualche creditore di un'indennità alla presenza del Sig. Potestà avrà provato almeno in parte un credito e avrà giurato come sospetto il suo debitore, tale debitore possa essere arrestato e

carcerato dal Sig. Potestà e non sia rilasciato se non a debito soddisfatto, in quanto lo confessi; se invece avrà negato, sia tenuto a prestare idonea garanzia di stare al diritto e di pagare il giudicato, almeno per una conveniente parte del debito e per le spese.

Invece nessuna donna, né minore, né chi possiede in detta Città o nel territorio beni stabili che oltrepassino il debito per la terza parte e anche chi non abbia peggiorato la sua situazione possa essere giurato sospetto sotto pena del doppio del credito del giurante da applicare come sopra. Nessuno anche possa essere giurato sospetto sotto la somma di uno scudo e, nelle cause di questo genere, si proceda sommariamente ed anche in tutti i giorni festivi.

Cap. 103 - Sui pignoramenti o sequestri

Ordiniamo che, se qualcuno avrà dato prova almeno in parte riguardo a un suo credito davanti al Sig. Potestà, possa dal medesimo farsi sequestrare i denari o i beni del suo debitore per la quantità corrispondente nelle mani nelle quali si trovano. Tale sequestro, non appena sia prestata garanzia dal debitore di stare al giudizio e di pagare il giudicato, debba subito essere revocato, altrimenti, se non sia revocato dal Sig. Potestà con un'unica citazione soltanto, sia considerato revocato *ipso iure*.

Cap. 104 - Che non venga carcerato colui che vuole dare idonea garanzia per un debito civile o in una causa criminale pecuniaria

Se qualcuno, per qualche debito civile o in causa criminale in cui uno fosse da punire con pena pecuniaria e non corporale, dopo la contestazione della lite o la risposta o il processo informativo, avrà garantito in modo idoneo e immediatamente di non allontanarsi dal Palazzo dei detti Sigg. Priori, sotto pena certa non minore del debito o della pena criminale ⁽¹⁾, non possa in alcun modo essere gettato in carcere sotto pena di dieci scudi da applicare come sopra. Se invece uno avrà prestato idonea garanzia come sopra e poi se ne sarà andato dal Palazzo senza essersi accordato con il creditore principale o con il fisco e senza licenza del Sig. Potestà, paghi la pena convenuta e non sia più ammesso al detto

beneficio, ma sia gettato in carcere e non sia rilasciato se non dopo essersi messo d'accordo con il creditore o con il fisco rispettivamente, come sopra.

⁽¹⁾ Ho inteso le desinenze come complementi di paragone.

Cap. 105 - Sulle successioni “*ab intestato*”

Poiché per legge divina venne sancito che la prima successione “*ab intestato*” sia dei discendenti maschi e in loro mancanza sia delle discendenti femmine, come nel Cap. XXVII, stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno sarà morto senza aver fatto testamento o nell'impossibilità di farlo, avendo lasciato discendenti maschi e femmine, la prima e principale successione sia dei figli che discendono per linea maschile. Si debbano sempre escludere le sorelle dagli stessi discendenti, purché i predetti figli discendenti e succedenti dotino le dette sorelle, nel caso in cui dal padre non siano state dotate sufficientemente ed effettivamente in base alla loro condizione sociale, a luogo e tempo opportuni, secondo la qualità e la dignità della famiglia e l'entità del patrimonio; e la dote da dare non sia minore della legittima dovuta per diritto di natura e, se dal padre sia stata data inferiore, debba essere supplita dai detti figli alle medesime sorelle fino all'intera “legittima”. Tale successione sempre si intenda e debba essere fatta secondo la prerogativa del grado, cosicché, se tutti i figli discendenti saranno stati in primo grado, succedano in modo uguale per capo, se invece alcuni saranno in primo grado ed altri in secondo, quelli che sono nel primo succedano per capo e quelli che sono nel secondo succedano per stirpe ed abbiano soltanto quella parte che avrebbe avuto il loro padre se fosse sopravvissuto: se però non vi saranno stati discendenti maschi ma femmine, allora ed in quel caso, in difetto dei maschi, succedano come discendenti le femmine, secondo la prerogativa del grado, per capo, se saranno state in uguale e pari grado; se invece in grado diverso per stirpe come sopra: se poi qualcuno sarà morto senza discendenti per linea maschile o femminile gli succedano gli ascendenti più prossimi secondo la prerogativa del grado, come sopra: ma, mancando anche questi ascendenti come sopra, succedano al medesimo i collaterali e gli altri agnati e cognati ammessi dal diritto comune, il quale diritto comandiamo di osservare tanto riguardo alla successione quanto anche al modo di succedere e in tutti gli altri casi per cui niente sarà stato disposto dai presenti Statuti.

Cap. 106 - Sul concorso dei discendenti circa la successione

Se figli di secondo grado concorrono nella successione di un avo con i figli di primo grado, allora i detti figli di secondo grado debbano succedere per stirpe ed avere soltanto quello che avrebbe avuto, se visse, il loro padre in luogo del quale si sostituiscono, mentre gli altri figli di primo grado debbano succedere in parti uguali per capo e la medesima cosa si intenda e si osservi riguardo ai figli di terzo grado, quarto grado e oltre. Se però il padre di detto nipote visse e abbia rinunciato all'eredità paterna, ordiniamo che il detto nipote ed i suoi figli rispettivamente possano, a proprio nome non però del padre, succedere nella detta eredità per stirpe con gli altri zii che ci sono di primo grado. Ordiniamo anche che, se fratelli germani concorrano con fratelli congiunti da una sola parte nella successione dei beni acquisiti all'esterno del padre premorto ⁽¹⁾, siano preferiti i fratelli germani, esclusi gli altri, se poi ci siano stati beni provenienti dalla linea del padre, soltanto in detti beni succedano con i fratelli germani (*cum fratribus utrinque coniuncti = cum fratribus utrinque coniunctis?*) anche i fratelli congiunti da un lato soltanto e, al contrario, se ci saranno stati beni provenienti dalla linea della madre, succedano i fratelli uterini nei detti beni escluso il fratello germano.

⁽¹⁾ Il discorso non è chiaro e la decodificazione è incerta.

Cap. 107 - Sul concorso degli ascendenti circa la successione

Ordiniamo che nella successione degli ascendenti il più prossimo in grado sempre e in ogni caso escluda il più lontano e sia preferito nella successione, come, per esempio, se la madre concorra nella successione del figlio premorto con l'avo materno, debba assolutamente essere preferita al detto avo. E similmente se il padre concorra con l'avo materno, e di seguito. Se invece il padre concorra con la madre nella successione del figlio in beni acquisiti all'esterno, debbano succedere in uguale parte; nei beni però che provennero soltanto dal padre o da qualche ascendente in linea paterna al detto figlio defunto, succeda il solo padre, esclusa la madre e, al contrario, la sola madre succeda, escluso il padre, nei beni acquisiti dalla madre o da altro ascendente in linea materna. Diversamente

poi se concorrono parenti diversi, perché allora si debbano preferire i più vicini nel grado anche riguardo ai beni ottenuti dall'altra linea; onde la madre, che è la più vicina nel grado, debba escludere l'avo paterno più lontano in grado al detto defunto anche riguardo ai beni acquisiti dal padre o dagli ascendenti della linea paterna. Se poi nella detta successione concorressero con gli ascendenti i fratelli congiunti al defunto dall'una e dall'altra parte, i detti fratelli debbano essere ammessi alla detta successione per capo, come per esempio c'è un bisavolo e una bisavola della linea del padre e un fratello congiunto da ambedue le parti, il bisavolo e la bisavola della linea del padre avranno due parti, la bisavola in linea materna una parte e il fratello congiunto ad ambedue i lati un'altra parte; e, se non vi fosse il detto fratello, la detta eredità venga divisa in due parti, e tanto abbia la sola ava della linea della madre quanto l'avo e l'ava della linea del padre e uguale sia la successione delle persone esistenti in pari grado sebbene siano più persone di una linea che dell'altra. I fratelli poi congiunti da un solo lato o linea siano assolutamente esclusi dagli ascendenti in detta successione del fratello premorto. Le cose predette poi abbiano luogo e corso nei beni acquisiti da estranei dal detto figlio defunto. Invece, nei beni ottenuti soltanto dalla sola linea paterna o materna, debbano succedere soltanto gli ascendenti di detta linea con il fratello congiunto da ambedue le parti per capo come sopra, esclusi gli altri ascendenti congiunti dell'altra linea e, se non sopravvivevano ascendenti di detta linea dalla quale provengono i beni, allora si ammettano alla detta successione con il fratello germano come sopra, gli ascendenti dell'altra linea; inoltre se concorra nella successione dei nipoti l'avo paterno con l'avo materno, vogliamo che nei beni provenienti dalla linea del padre succeda l'avo paterno e nei beni provenienti dalla linea della madre succeda ... (sic)

Cap. 108 - Sul concorso circa la successione trasversale e sulla successione dei coniugi e del fisco

Ordiniamo che i fratelli germani ed i loro figli, essendoci discendenti o ascendenti, debbano succedere al fratello germano premorto per capo se saranno stati nel primo e pari grado; se invece vi saranno figli di fratelli premorti, i detti figli debbano succedere per stirpe ed avranno quella parte che avrebbe avuto il loro padre se visse. Se invece non vi fossero fratelli germani, ma soltanto i loro figli e con essi concorresse un fratello congiunto da un lato soltanto, allora succedano i detti figli escluso il detto fratello congiunto da un lato, la qual

cosa intendi nei beni procurati dal lato del padre consanguineo (*coniunctus?*) mentre nei beni pervenuti dal lato della madre sia preferito il fratello uterino. Se poi non vi fossero né fratelli germani né i loro figli, debbano succedere nei beni acquisiti all'esterno il fratello congiunto da un lato soltanto insieme anche con i nipoti congiunti da un lato, i quali nipoti succedano per stirpe come sopra. Non essendoci poi tutti i predetti tanto ascendenti quanto discendenti e collaterali come sopra, debbano essere ammessi alla detta successione gli agnati congiunti per linea maschile fino al decimo grado, secondo tuttavia la prerogativa del grado, per capo e non per stirpe; non essendoci poi i detti agnati, debbano essere ammessi i parenti congiunti per parentela di sesso femminile fino al decimo grado come sopra per capi e non per stirpi, e questo nei beni esterni; però nei beni paterni e in quelli che pervennero dalla linea maschile, siano ammessi gli agnati, come sopra, esclusi i cognati; e, al contrario, nei beni procurati per linea femminile, si ammettano i cognati esclusi gli agnati, come sopra. Se poi non vi saranno stati discendenti, ascendenti e collaterali, né agnati e cognati, come sopra, e sia morta una moglie come sopra possa succedere alla medesima suo marito. Mancando poi e non esistendo neanche i predetti coniugi, possa succedere a un defunto “*ab intestato*” il fisco o altri se ve ne siano ammessi dal diritto comune, il quale diritto comune comandiamo che venga del tutto osservato in tutti gli altri casi qui non espressi.

Cap. 109 - Sulla pena di chi di propria autorità si impossessa di qualcosa posseduta da un altro

Se qualcuno avrà preso possesso di propria autorità e senza licenza legittima del Sig. Potestà di qualche cosa detenuta, posseduta o occupata da un altro, sebbene abbia licenza di entrare o di prendere possesso in forza di obbligazione anche camerale o di qualsiasi contratto di successione e di ultima volontà, incorra nella pena di dieci scudi da applicare come sopra: detto possesso sia nullo *ipso iure* ed il primo possessore sia ritenuto per vero possessore. Le cose predette tuttavia non abbiano valore in chi compra, in chi permuta, in chi dà la dote o in chi prende cose in dote o in affitto, i quali liberamente e senza alcuna licenza del giudice o timore di pena possano per loro o per i loro eredi e successori prendere possesso delle dette cose, allorché così fu convenuto e stipulato.

Cap. 110 - In quali casi chi è disposto a pagare con i suoi beni non possa essere detenuto personalmente

Provedendo alla necessità dei debitori, stabiliamo che, se il debitore citato sarà comparso e confessi il debito e si mostri preparato a pagare con i suoi beni e avrà giurato di non poter pagare in contanti, il creditore sia tenuto ad accettare dai beni liberi e disponibili dello stesso debitore, a scelta dello stesso creditore, fino alla quantità del credito, secondo stima da farsi dagli estimatori del Comune, a meno che non si tratti di un debito giurato o sentenziato o negato dallo stesso debitore al principio della lite. Il debitore sia tenuto entro lo spazio di tre giorni dal giorno dell'offerta, fatta come sopra, a fare e presentare la nota di tutti e di qualsiasi suo bene, previo tuttavia giuramento che ha agito senza frode e che non ha altri beni, affinché il creditore scelga in pagamento ciò che voglia dei detti beni. Tuttavia il debitore sia tenuto a garantire in modo idoneo che i detti beni da lui assegnati sono suoi, liberi e non obbligati a nessuno e, se il creditore non avrà voluto (*voluerit = noluerit?*) accettare alcuno dei detti beni, sia costretto ad aspettare il debitore per sei mesi, passati i quali, il detto debitore sia costretto con un'unica citazione a pagare in contanti anche attraverso detenzione personale.

Cap. 111 - Sul rigetto delle eccezioni cavillose e sulla pena di chi le presenti

Nessuno in giudizio, o attore o reo, presenti eccezioni cavillose in alcuna parte del giudizio come, per esempio, negando la paternità, la filiazione, la fratellanza, il vincolo matrimoniale, la consanguineità sotto il terzo grado, la dignità, l'ufficio ed altre cose simili e, se vengano opposte e si riscontrino non vere ma opposizioni calunniose e cavillose, subito sia condannato alle spese e alla pena di tre scudi da applicare come sopra e per metà all'altra parte e, tuttavia, si proceda oltre nella causa come secondo il diritto.

Cap. 112 - Sui giorni festivi

Igiorni festivi delle messi cominciano dal primo del mese di Giugno fino alla festa di Santa Maria del mese di Agosto inclusa. I giorni festivi delle vendemmie dal 25 del mese di Settembre fino al 15 del mese di Ottobre incluso.

I giorni festivi in onore di Dio

La festa del Beato Tommaso fino all'Epifania inclusa.

Il giorno delle Ceneri con i due giorni precedenti.

Le domeniche, la festa di Pasqua con i sette giorni precedenti e altri sette successivi.

I giorni di Venerdì del mese di Marzo.

La festa di San Flaviano del Mese di Aprile.

Il giorno dell'Ascensione di Nostro Signor Gesù Cristo.

La festa della Pentecoste con i due giorni seguenti.

La festa del Corpo di Cristo.

I giorni di festività della Beata Maria Vergine.

Il giorno di festa dei Santi Apostoli, dei Quattro Evangelisti, dei Quattro Dottori della Chiesa.

La festa del Beato Antonio nel mese di Gennaio, di Santa Apollonia nel mese di Febbraio, della Santa Croce del mese di Maggio, la natività del Beato Giovanni Battista nel mese di Giugno, della Beata Margherita del mese di Luglio, di San Lorenzo del Mese di Agosto, della decapitazione di San Giovanni Battista nel mese medesimo; di S. Egidio nel mese di Settembre, dell'Esaltazione della Santa Croce nel mese medesimo, la dedicazione di San Michele nel medesimo mese. La festa di tutti i Santi con il giorno seguente; di Santa Caterina nel mese di Novembre, di San Nicola nel mese di Dicembre; di Santa Lucia nel medesimo mese, di San Leonardo nel mese di Dicembre, di San Salvatore nella Chiesa di San Giovanni Battista Decollato nel medesimo mese, di San Martino nel medesimo mese, di San Pancrazio nel mese di Maggio, di San Sebastiano nel mese di Gennaio, di San Rocco nel mese di Agosto. Nel giorno della venuta in Città dell'Ill.mo e Rev.mo Sig. Patrono nel giorno in cui si fa consiglio.

In tali giorni il Sig. Potestà non possa rendere diritto ad alcuno che lo chieda, né il Notaio delle cause civili scrivere qualche atto, sotto pena di nullità degli atti, eccetto i luoghi e le persone privilegiate secondo il diritto.

Cap. 113 - Che la Curia non possa arrestare qualcuno nella sua abitazione

Dal momento che la propria casa deve essere per ciascuno un rifugio sicurissimo, stabiliamo che né il Sig. Potestà né i suoi ufficiali possano prendere né far prendere qualcuno per debito civile sotto i cinque scudi nella casa

della sua solita abitazione, sotto pena di cinque scudi da applicare come sopra e, tuttavia, il detto arrestato debba essere rilasciato e rimesso nella primitiva libertà sotto detta pena. Ugualmente un arrestato per causa criminale non possa essere trattenuto né sequestrato nelle medesime carceri per qualche debito civile.

Cap. 114 - Sull'esecuzione delle sentenze, degli arbitrati e dei lodi

Ogni sentenza, arbitraggio, arbitrato e lodo rispetto al quale o ai quali non è stato fatto appello o opposizione, oppure che sia passato in giudicato, sia per conferma espressa sia tacita risultante dal trascorrere del tempo, sia mandato ad esecuzione dal Sig. Potestà ad istanza della parte, e dagli arbitraggi, arbitrati e lodi discendenti da compromessi con pena o senza conseguenza e l'eccezione come da sentenza del giudice ordinario che sia passata in giudicato e se il Reo, ammonito perché debba attenersi alla detta sentenza, arbitraggio, arbitrato e lodo, non avrà obbedito entro otto giorni oppure non avrà affatto informato che non debba obbedire per ragionevole causa approvata dalle leggi, si rilasci contro di lui il citato mandato esecutivo patrimoniale e personale secondo quanto sarà stato lasciato da eseguire nella sentenza e, per la scelta di una via, non si rechi pregiudizio all'altra. Se poi la sentenza, l'arbitraggio, l'arbitrato o il lodo saranno stati espressamente confermati dal giudice "ad quem", egli stesso anche confermando possa eseguire la sua sentenza.

Cap. 115 - Sugli appelli

Dal momento che giustamente si dice che è fondato sulla verità quel giudizio che viene approvato dalle sentenze dei più, anche la legge ha concesso il rimedio dell'appello a quelli che si sentono oppressi. Perciò stabiliamo che chiunque avrà voluto fare appello rispetto a lodi, sentenze, arbitraggi e arbitrati di qualunque genere o chiedere una riduzione all'arbitrio di un buon uomo, tuttavia nei casi permessi o almeno non proibiti da questi Statuti o dal diritto comune, debba fare appello entro dieci giorni al Sig. Potestà, il quale possa procedere nelle dette cause anche come giudice ordinario, osservati tuttavia i termini sottoscritti: rispetto alle sentenze del Sig. Potestà, tanto civili che criminali, nelle quali non sia da punire nessuno corporalmente ma con pena pecuniaria, ognuno possa fare appello al giudice delle seconde istanze entro il detto tempo e osservati i termini sottoscritti; rispetto

alle sentenze del detto giudice si faccia appello all'Ill.mo e Rev.mo Sig. Patrono o ai Sigg. Auditori, omesso il mezzo ⁽¹⁾; rispetto a decreto interlocutorio, per il quale si arrecasse tale gravame che non possa essere riparato dall'appello; contro una sentenza definitiva, diversamente non fosse proibito o in base al diritto o dai presenti Statuti, possa fare appello, purché nel detto appello si faccia menzione particolare del gravame inferto. Vogliamo anche che possa fare appello contro qualunque sentenza definitiva oppure avente forza di definitiva, a meno che non sia espressamente proibito dai presenti Statuti o altrimenti dal diritto comune.

⁽¹⁾ Nel senso di direttamente?

Cap. 116 - Sui termini da osservare nelle cause degli appelli

Colui che ricorre in appello contro una sentenza definitiva sia tenuto a interporre il suo appello per scritto entro dieci giorni da computarsi dal giorno dell'emanazione della sentenza, in cui sia preceduta legittima citazione come sopra, quando però sia stata promulgata la sentenza in quanto nella cedola o il termine sia stato tenuto e ritenuto "*pro servato*" ⁽¹⁾ sebbene vi sia legittima citazione dal giorno dell'intimazione, e tale termine debba decorrere da momento a momento e, trascorso il detto termine di giorni dieci, non possa più fare appello e, se sarà stato fatto appello, sia *ipso iure* nullo e di nessuna forza e valore, la sentenza passi in giudicato e sia mandata ad esecuzione, come sopra, e l'appello in nessun modo sia ammesso, né l'appellante sia ascoltato. Se però si sia fatto appello entro il detto tempo, l'appellante sia tenuto entro venti giorni continui, a introdurre l'appello davanti al giudice "*ad quem*", e a ottenere da quello l'inibizione con la citazione e farla presentare a chi sarà stato necessario. Una volta presentata questa, debba riportarla con relazione a tergo e fare istanza al giudice a dichiararsi competente e far fissare un termine per giustificare e per impugnare e, fatta detta dichiarazione dal giudice e fissato ad ambedue le parti un termine di cinque giorni - e più o meno a loro arbitrio - per giustificare e impugnare, in tale termine si faccia il riesame del processo insieme anche con tutte le altre cose necessarie davanti al medesimo giudice e si faccia istanza che fu giustamente fatto l'appello e fu ingiustamente emanata la sentenza. Si presti inoltre giuramento di calunnia da parte dell'appellante ad istanza della parte che essa ha presentato appello non per dolo o calunnia, ma in quanto crede di sostenere una giusta causa. Il riesame del processo predetto sia fatto dall'appellante dopo aver fatto la citazione al detto appellato a ricevere copia per la sua

parte e a pagare in proporzione per detta copia, secondo quanto sia costretto a pagare dal giudice; si dia quindi un altro termine di due giorni a provare quel che vogliono e possono, trascorso il quale si dia perentoriamente un altro termine di due giorni per provare e ritenere provato rispetto ad ogni genere di prova e, se sarà stata richiesta copia delle cose prodotte, sia concessa con un termine di tre giorni per fare eccezione e opporsi, e all'altra parte di due giorni per replicare; tuttavia i detti termini possano essere prorogati ed abbreviati ad arbitrio del detto giudice secondo i meriti della causa, purché la causa sempre si possa terminare e definire nello spazio di tre mesi dal giorno dell'interposizione dell'appello. Trascorsi poi i detti termini, nessuna parte sia ulteriormente ascoltata, ma il detto giudice debba arrivare alla sentenza pronunciando che fu giustamente fatto appello e ingiustamente emanata sentenza o al contrario, come consiglieranno il processo e la giustizia. Le cose predette poi non abbiano luogo negli appelli interposti all'Ill.mo e Rev.mo Sig. Patrono o ai suoi Magnifici Signori Auditori o ad altro qualunque giudice competente per diritto nella Curia Romana, nei quali casi se sia stato fatto appello entro dieci giorni, vogliamo osservare quei medesimi termini che i predetti Sigg. Giudici nella Curia Romana avranno giudicato necessari ed opportuni. Se poi qualcuno avrà fatto appello contro una (sentenza) interlocutoria, sia tenuto a presentare appello entro tre giorni, da computarsi dal giorno dell'imposizione del gravame, e entro altri tre giorni a introdurre l'appello davanti al giudice "*ad quem*" e dal medesimo ottenere l'inibizione con la citazione e farla presentare entro altri due giorni nei quali sarà stato necessario, e entro altri cinque giorni a far terminare completamente la causa dal detto Sig. giudice cosicché, nello spazio di quindici giorni dal giorno dell'appello, la causa sia terminata e definita. Trascorsi questi, se la detta causa non sarà stata definita come sopra, ritorni *ipso facto* dal giudice "*a quo*" e nella causa proceda oltre come di diritto nei termini nei quali si trovava quando venne fatto l'appello. Se poi la causa sarà stata portata a termine dal detto giudice nei termini come sopra e sarà stato pronunciato che è stato giustamente fatto appello e ingiustamente è stato giudicato, allora la detta causa si intenda che è stata avocata anche sopra il negozio principale presso il detto giudice "*ad quem*", il quale possa esaminarla e definirla secondo il diritto riguardo ai meriti e al negozio principale come se fosse un giudice ordinario e osservati i termini come fu stabilito sopra nelle cause ordinarie; se poi sarà stato pronunciato giustamente il giudicato e ingiustamente fu fatto appello, allora rinvii detta causa (*dicta causa = dictam causam?*) insieme con il negozio principale al primo giudice "*a quo*" per l'esame e la definizione secondo il diritto.

⁽¹⁾ V. anche II, 6, 28, 117.

Cap. 117 - Sulla maniera e la procedura degli appelli tanto nelle cause civili quanto criminali e sulla pena del Giudice che non ammette appello

Subito dopo l'emanazione della sentenza o prima di essa in quanto contraria, **S**colui che presenta appello possa appellarsi a voce davanti a due testimoni, ma sia tenuto poi entro dieci giorni - da computare dal giorno della sentenza o dell'intimazione, come sopra, nel caso in cui si fosse sentenziato come nella cedola o il termine fosse ritenuto "pro servato" ⁽¹⁾ - a produrre il suo appello per iscritto altrimenti l'appello a voce in nessun modo gli sia suffragato, ma la causa passi in giudicato e possa mandarsi ad esecuzione e la medesima cosa si osservi nelle cause criminali. Il giudice poi o il Sig. Potestà, presso il quale legittimamente sia stato fatto appello nel modo predetto, se non avrà ammesso l'appello, faccia la lite sua e sia tenuto nei confronti della parte a tutte le spese legittimamente fatte o da fare per detta causa.

⁽¹⁾ V. anche II, 6, 28, 116.

Cap. 118 - In quali casi uno debba essere condannato alle spese nelle cause degli appelli

Se qualcuno sarà rimasto perdente in una causa di appello tanto nella seconda che in altre istanze in base ai medesimi atti fatti nel precedente processo davanti al giudice "a quo", sia condannato alle spese legittimamente fatte nella medesima istanza e giudizio e la medesima cosa si osservi se qualcuno abbia fatto appello con superficialità e si sia dichiarato che abbia fatto appello con superficialità, oppure non avrà proseguito l'appello nei termini sopra scritti.

Cap. 119 - In quali casi non sia lecito appellarsi tanto nelle cause civili quanto nelle criminali

Per togliere ambiguità nell'accogliere o respingere appelli stabiliamo che nelle cause notorie per l'evidenza del fatto non sia ammessa l'interposizione dell'appello. Nessuno spontaneamente confessò in giudizio possa presentare appello, né alcuno manifestamente contumace possa essere ascoltato senza aver pagato le spese contumaciali, come è stato stabilito sopra. Neanche alcuno possa presentare appello

in una causa di momentaneo possesso né in altri giudizi riguardanti possedimenti, se non nei casi permessi dal diritto o se nella sentenza sia stata fatta la condanna delle spese o dei frutti, nel quale caso, in ragione della predetta commistione, sia lecito fare appello contro tutta la sentenza. Neppure sia lecito fare appello nelle cause di sindacato, né contro l'esecuzione di qualche istrumento di scritture private, di sentenze, di lodi e di tutte le altre cose nelle quali disponiamo con i presenti statuti che si possa procedere in modo esecutivo; né nelle cause sotto a cinque scudi a meno che non risulti notoriamente del gravame e si fosse informati immediatamente di quello, né in altre cause e casi nei quali espressamente sia stato proibito l'appello dai presenti Statuti: in questi casi tutti tanto l'appello, quanto anche il ricorso all'arbitrio di un buon uomo è proibito e non si ricorra ad appello; anzi la sentenza sia mandata ad esecuzione come se non sia stato fatto appello. Nelle cause criminali quando il reo è confesso non possa essere fatto appello; nemmeno si possa fare appello quando la colpevolezza è legittimamente dimostrata, se non dopo aver fatto deposito concreto della condanna contenuta nella sentenza. Possa, tuttavia, essere chiesto e concesso il ricorso all'Ill.mo Sig. Patrono, prestata garanzia secondo la forma di obbedire ai mandati del predetto Ill.mo Sig. Patrono e di scontare e soddisfare le preghiere e ciò che ivi sarà stato prescritto entro il tempo ad arbitrio del Sig. Potestà.

Cap. 120 - Sui nuovi testimoni e diritti da produrre in una causa di appello

Nelle cause di appelli possano essere prodotti testi ed istrumenti trovati successivamente ed anche tutte le scritture, quanto pubbliche che private, purché chi le presenta, giuri (che) non (lo fa) con intenzione di calunnia, né di trascinare per le lunghe la lite e di stancare con inganno la parte, ma perché crede che siano compatibili con la causa ed anche che sono decisive e vere e le ha trovate di recente e prima non ne aveva avuto notizia e, se l'avesse avuta, se ne sarebbe servito senz'altro nelle altre istanze.

Cap. 121 - Sulle nullità

Una causa di nullità prodotta in giudizio debba essere provata entro dieci giorni continuativi, passati i quali, si proceda oltre nella causa e se detta nullità non fosse stata opposta, possa tuttavia il detto termine essere prorogato a

ragione ad arbitrio del Sig. Potestà purché non ecceda lo spazio di dieci giorni e la nullità presentata e allegata da una parte non impedisca che possa essere allegata anche dalle altre parti, osservati tuttavia i predetti termini. Se poi sia stata fatta dichiarazione sulla nullità della sentenza, la causa debba essere ultimata (*expedire = expediri?*) nel termine di un mese dal giorno della pronunzia della sentenza se detta nullità sarà stata allegata entro dieci giorni dal detto giorno della promulgazione della sentenza e se detta nullità sarà stata evidente, notoria e manifesta impedisca l'esecuzione; se invece sarà stata allegata dopo i detti dieci giorni in nessun modo impedisca l'esecuzione e debba essere sbrigata e terminata entro un mese dal giorno dell'allegazione e deduzione di detta nullità; dopo un anno poi dal giorno dell'emanazione della sentenza, la nullità non possa essere allegata da nessuna parte e, se sarà stata allegata, non venga ammessa né proposta e non sia di alcun valore e importanza. Se poi in un unico contesto sia stato fatto appello e dichiarazione di nullità e la causa sia stata sbrigata e terminata "*ex capite*" dell'appello, non sia ascoltato ulteriormente chi voglia agire sopra la medesima causa e sentenza "*ex capite*" della nullità, poiché imputi a sé se non avrà proseguito anche la nullità che altrove allegò.

Cap. 122 - Sulla mercede delle scritture dei Notai e sul loro officio

Stabiliamo ed ordiniamo che i Notai, tanto delle cause civili che criminali, debbano osservare le tariffe da scrivere qui sotto e non possano chiedere né ricevere di più sotto pena del doppio e altre pene come in quelle riguardo a tutte le scritture e le altre cose che appartengono all'ufficio predetto del Notariato civile e criminale. Riguardo poi a tutte le altre scritture e l'ufficio di quelli e degli altri Notai, ordiniamo che qualunque Notaio, per un rogito semplice di qualche contratto o istrumento di qualsiasi genere, entità o stima non possa chiedere se non cinque bolognesi in ragione di quattro quattrini per ogni bolognese ⁽¹⁾ sotto pena del doppio e della restituzione di quello che avrà chiesto in più.

Per il rogito poi di qualunque testamento o di ultima volontà non prenda se non un solo giulio sotto pena come sopra.

Per un esemplare o copia semplice di detti istrumenti o contratti fino alla somma di cento scudi abbia due carlini e da qui in su, fino a qualsiasi somma, quattro carlini.

Per copia semplice di testamenti e di ultime volontà abbia il doppio.

Invece per una copia pubblica di detti istrumenti fino alla somma di cento scudi, abbia uno scudo e al di sotto in proporzione, ma non meno di tre giuli per qualunque somma anche minima; dalla somma di scudi cento fino a duecento, scudi due; da duecento fino a trecento, scudi tre e al di sotto in proporzione, e da qui in su fino a qualsiasi somma non possa chiedere di più sotto pena come sopra.

Per una copia pubblica di testamenti e di ultime volontà abbia il doppio in proporzione come sopra, sotto pena come sopra.

Per cancellazione di qualsiasi contratto e istrumento fino alla somma di cento scudi abbia due carlini e fino a duecento scudi tre carlini come sopra e fino a scudi trecento quattro carlini e da qui in giù in proporzione e da qui in su non possa chiedere di più.

Per mostrare qualsiasi istrumento o contratto, cinque bolognesi in casa; se però il detto istrumento venga portato nel Palazzo e venga mostrato ai Procuratori o a qualsiasi altro, dieci bolognesi, e se si mostri nei detti protocolli, venti bolognesi.

Per mostrare poi qualsiasi istrumento di ultime volontà abbia il doppio, così come pure per l'esibizione come sopra.

Il Notaio rogato poi sia tenuto ad ogni richiesta ed istanza di quanti hanno interesse, sempre tutte le volte e quando sarà stato richiesto, a mostrare i detti istrumenti in casa o nel Palazzo e portarli dovunque sarà stato richiesto sotto pena di due scudi per ogni volta da applicarsi come sopra.

Inoltre sia tenuto, sotto la detta pena, a scrivere e porre a protocollo in principio tutti gli istrumenti di cui sarà stato rogato nel termine di un mese dal giorno dell'accoglimento del rogito.

Il Notaio non possa ricevere un rogito a voce o in foglietti, ma debba scrivere tutto l'istrumento e la sua successione e sostanza e stipularlo parola per parola, nella forma, davanti ai testi e alle parti sotto la detta pena.

⁽¹⁾ Penso si alluda al cambio.

Cap. 123 - Sulla mercede dei Procuratori e sugli onorari degli Avvocati

Ordiniamo che un Procuratore costituito nella causa abbia per sua mercede e per le fatiche, fino a cinquanta scudi, uno scudo e mezzo, e da qui in

giù in proporzione purché non abbia meno di uno scudo; da cinquanta fino a cento abbia tre scudi, da cento fino a duecento sei scudi, da duecento fino a trecento nove scudi, da trecento fino a quattrocento dodici scudi, da quattrocento a cinquecento quindici scudi, e da cinquecento fino a mille trenta scudi e, al di sotto, in proporzione in ragione di tre scudi per ogni centinaio.

L'Avvocato poi che in una causa avrà allegato nel diritto e si sarà sottoscritto come avvocato, abbia il doppio in proporzione come sopra.

E le cose predette siano intese se il Procuratore e l'Avvocato avranno prestato patrocinio e avvocatura fino alla sentenza compresa e in detta causa abbiano ottenuto causa favorevole anche se non sia dipeso da loro. Se invece nella causa non l'avranno ottenuta, abbiano la metà in proporzione come sopra. E se le parti si saranno accordate non appena sia stato reso pubblico il processo abbiano due terzi in proporzione come sopra, se si sarà concluso nella causa abbiano l'intera mercede come sopra, se non sarà stato reso pubblico il processo abbiano la metà come sopra; se poi siano stati rimossi dalla parte prima della pubblicazione del processo abbiano la metà, dopo la pubblicazione del processo due terzi e dopo la conclusione nella causa l'intera mercede, come sopra.

Nelle cause di appelli in seconda istanza, abbiano la metà in proporzione come sopra e lo stesso nelle altre istanze. Nelle cause commissarie, abbiano il doppio come sopra.

Per le cause di forestieri abbiano il doppio come sopra.

Nelle cause beneficiari ed ecclesiastiche abbiano lo stesso che nelle altre cause in proporzione come sopra.

Nelle cause di qualunque possesso abbiano la metà di quello che avrebbero avuto nel petitorio in proporzione come sopra. La medesima cosa in tutte le altre cause nelle quali si procede sommariamente secondo i presenti Statuti.

Nelle cause criminali, nelle quali si deve punire qualcuno con pena pecuniaria, abbiano la mercede in proporzione come sopra in rapporto alla misura della pena; in quelle invece in cui uno viene punito con pena corporale, il Procuratore abbia cinque scudi e l'Avvocato il doppio e quando si punirà con la pena della condanna estrema o delle triremi, il Procuratore abbia dieci scudi e l'Avvocato il doppio.

Quando poi il Procuratore non sia stato costituito, ma sia comparso semplicemente a compilare atti ed istanze, abbia per ciascun atto ed istanza cinque bolognesi. L'Avvocato, quando avrà scritto a parte in casa e non sia stato Avvocato in tutta la causa, abbia per ciascuna informazione senza allegazioni tre giuli.

Per la compilazione di qualsiasi libello in qualunque causa e di qualunque valore cinque giuli; e la stessa cosa per la risposta al libello e per le altre risposte e repliche nelle quali non avrà allegato nel diritto. La stessa cosa, anche, per le posizioni, articoli e interrogatori da farsi; se però avrà allegato nel diritto, abbia uno scudo.

Per le eccezioni con le allegazioni nel diritto per i testimoni, per gli istrumenti e per tutto il processo scudi due; se però sia dato il caso di allegare sopra più articoli, abbia scudi tre e non più.

Per andare ad informare il giudice a voce nel Palazzo abbia quattro giuli, se invece per iscritto o in libri, abbia il doppio; se gli sarà toccato di cavalcare fuori il territorio, abbia per ogni giorno uno scudo, il cavallo per cavalcare e le spese, nel territorio invece la metà.

Nelle cause compromissarie tanto il Procuratore quanto l'Avvocato abbiano la metà di quello che avrebbero nelle ordinarie; se qualche dottore di leggi sia stato giudice compromissario abbia, se avrà pronunciato una sentenza fino a cento scudi, due scudi e mezzo e da qui in su fino a qualunque somma cinque scudi e da qui in giù in proporzione, e le cose predette procedano se per comune accordo non fu diversamente convenuto.

Nelle cause poi della Magnifica Città, tanto gli Avvocati quanto i Procuratori non possano chiedere niente, ma ricevano tutto ciò che sarà loro dato gratis e spontaneamente, il che rimettiamo alla discrezione dei Sigg. Priori in carica.

Cap. 124 - Sulla società di vita o di persone e quali cose in essa siano da mettere in comune o da dividere

Dal momento che tra le altre specie di società la preferibile e principale è la società di persone e poiché da essa per la maggior parte nascono grandissimi litigi e controversie, volendo appunto emanare disposizioni sui tre generi di società, cioè di vita, di affari e di animali, prima di tutto disponiamo sulla società di vita come migliore e più degna. Stabiliamo pertanto ed ordiniamo che, quando sia stata fatta una società tra persone di qualunque genere in atti pubblici o privati, si consideri espressamente contratta e pattuita e che le convenzioni avviate fra i detti soci debbano essere assolutamente osservate. Quando però una società non è espressamente avviata, ordiniamo che codesta sia tacitamente considerata, se più fratelli o altre persone insieme congiunte ad un solo pane e vino nella medesima o in diversa casa vivessero mettendo in comunione insieme tutti i beni, guadagni e doni e

non rendendo conto a vicenda, dalla quale comunione tacitamente si consideri nata la società e in modo uguale si debba dividere affinché ciascuno abbia la sua parte. I consoci poi di detta società, finché restano in essa essendo vivente il padre, tutto quello che guadagnano dai beni del padre, a pieno diritto il padre guadagni; morto poi il padre, se saranno vissuti e rimasti in detta società, tutto quello che guadagnano dai beni comuni, quello tutto gli associati guadagnino a pieno diritto.

Vivendo poi il padre, se alcuni consoci avranno voluto abitare separatamente dal padre, il padre non sia tenuto a dare per forza a loro qualche cosa e, se uno spontaneamente avrà dato e frattanto - mentre quelli abitano e vivono separatamente dagli altri consoci che rimangono insieme - sarà stata guadagnata qualche cosa, morto il padre, se saranno venuti alla divisione dei beni paterni, quelli che abitarono separatamente, niente abbiano dell'acquisito di tal fatta, come neppure gli stessi delle cose acquistate da quelli, ma solamente debbano essere divisi tutti gli altri beni, dopo che innanzitutto i detti consoci, che rimasero insieme con il padre, abbiano detratto dai detti beni tanto quanto ebbero quelli che abitarono separatamente, cosicché ognuno abbia uguale parte e porzione.

Se il padre avrà fatto delle spese ad utilità ed onore di qualche figlio nell'acquistare il grado di qualche scienza, tanto letteraria quanto militare, nel prestare gli alimenti, nel comprare libri o armi o nel fare altre spese, nella divisione della società vogliamo che le dette spese non possano essere richieste e restituite, ma quelle del tutto siano acquisite.

Lo stesso se il padre avrà fatto alcune spese negli spozalizi o nei matrimoni di alcuni figli o per i banchetti o per comprare cose ad uso quotidiano o festivo perché le mogli vadano maggiormente ornate, vogliamo che nella divisione della società, se le mogli saranno vive, tutti gli altri consoci possano per prima cosa detrarre dai beni comuni soltanto tanto quanto sarà stato speso nel comprare le cose ad uso festivo e perché le mogli uscissero maggiormente ornate, non però le spese per i banchetti e per comprare le cose ad uso quotidiano; se invece le mogli saranno morte, tutte le cose comprate dal padre ad uso delle dette mogli siano divise egualmente fra i consoci.

Chiarendo che cose ad uso festivo perché le mogli escano maggiormente ornate debbano essere intese le perle, le catene d'oro, le dore (?) d'oro o d'argento, gli orecchini pendenti, i frontali d'oro, i braccialetti d'oro, le cuffie e i colletti d'oro o d'argento, tutti gli anelli eccetto quello della promessa o matrimoniale, solamente le vesti e le zimarre di seta o altre di qualsiasi genere che sono solite utilizzare le mogli o goderne nei giorni di festa per i conviti e per tutte le altre pubbliche o private solennità, i cappotti

e i capelli ornati d'oro; invece tutte le altre cose di cui non si servono nei giorni di festa e nei conviti e nelle solennità, siano e si intendano essere per uso quotidiano.

Se il padre o (*autem = aut?*) la società avrà fatto delle spese o ricevuto un danno per qualche delitto dei figli o dei consoci, commesso per l'onore, la causa, o il vantaggio del padre, della madre, delle sorelle o dei consoci o per la propria difesa e l'onore dello stesso delinquente, in questi casi il delinquente non sia tenuto a rifondere le medesime spese o danni o a computarli nella sua parte, diversamente però se il delitto sarà stato commesso per altre cause.

Se durante la società qualche consocio avrà dotato le proprie figlie con i beni comuni, nella divisione della società gli altri consocientino tutto questo che fu dato in dote nella parte del detto socio dotante.

Vogliamo poi che gli alimenti e le spese per gli alimenti della moglie o dei figli e dei piccoli di qualche consocio siano fatti in comune dalla società e non vogliamo che vengano restituiti né computati nella divisione nella parte allo stesso consocio e le opere e i guadagni prestati e fatti dai detti figli e mogli siano convertiti in utilità e comunione della detta società cosicché, chi sente il vantaggio, senta anche lo svantaggio; inoltre, se il padre avrà comprato ad un figlio qualche officio, dignità e qualcosa di simile, tutto ciò che avrà speso per detto motivo, non sia ritenuto dato al detto figlio, ma debba computare tutto ciò nella sua parte nella divisione da fare con gli altri fratelli.

Cap. 125 - Sul modo e sulla forma di dividere l'eredità o gli altri beni tra fratelli o altre persone congiunte o non congiunte

Se alcuni beni ereditari, o altri di qualunque genere, siano comuni tra fratelli o altre persone congiunte o non, stabiliamo ed ordiniamo che il maggiore per nascita sia tenuto a dividere i beni urbani immobili, il secondogenito gli altri beni immobili rurali e quelli che sono fuori Città, il terzo nato divida tutti i beni mobili; se invece saranno due fratelli soltanto, il maggiore per nascita divida i beni mobili e immobili urbani, il minore i beni mobili e immobili rurali.

Tuttavia nelle cose divise dal maggiore il minore abbia la prima parte, il secondo la seconda e il divisore sia l'ultimo a scegliere; nei beni invece divisi dal minore, il maggiore abbia la prima parte, il secondo la seconda e il divisore l'ultima; nei beni divisi dal secondo nato, il maggiore abbia la prima parte; il minore la seconda, il divisore l'ultima.

Però se gli stessi beni siano da dividere in quattro o più parti, il primogenito divida i beni immobili urbani, il secondogenito quelli immobili rurali, il terzogenito quelli mobili urbani e il quartogenito quelli mobili rurali, però la scelta si faccia a sorte, per esempio si facciano tanti cartellini quante sono le parti e in ciascun cartellino si scrivano i beni di una parte e, redatti tutti questi nei cartellini e piegatili ben chiusi, il primo divisore scelga prima a sorte un cartellino, il secondo il secondo e così tutti gli altri quanti saranno per ordine successivo secondo come saranno antecedenti per nascita e la parte descritta nel cartellino e scelta sia assegnata a chi l'ha scelta; quindi, terminata la scelta, fra di loro si compili il documento di divisione e di scelta con l'espresso resoconto (*cuntio?*) dei beni e delle cose toccate in parte a ciascuno secondo la sorte.

Se alcuni fratelli o altre persone congiunte, per un periodo di cinque anni, abbiano condotto vita separata gli uni rispetto agli altri nella predetta Città o nel suo territorio, si presuma che abbiano diviso tutti i loro beni e ricevuto la parte spettante anche se non appaia l'istrumento di divisione cosicché, passato un quinquennio, nessuno possa molestare l'altro sui beni e le cose (che erano) comuni prima del quinquennio o pretendere qualche cosa, eccettuati però i fratelli o altre persone congiunte, che abitano separatamente tuttavia vivendo degli alimenti comuni, e i figli di famiglia, che vivono al di fuori della famiglia del padre essendo il padre ancora vivo e dei suoi beni.

Cap. 126 - Sulla società degli animali vaccini concessi tanto con terra quanto anche senza

Se si sarà trovato che qualcuno abbia avuto o tenuto, almeno per un anno, animali di qualsiasi genere di un altro e non sia dimostrato da pubbliche e private scritture o da testimoni in base a quale diritto li abbia avuti e tenuti, si intenda che li ha e li tiene nel dubbio per diritto di società, a condizioni e obbligazioni qui sotto descritte ... (*sic*)

La società di animali vaccini sia intesa contratta con durata quinquennale dal giorno dell'accettazione e da definire come segue: per il sostentamento e gli alimenti di tali animali il socio maggiore sia tenuto a dare e consegnare al socio minore mezza parte degli erbatici comprati per le dette bestie tanto d'inverno quanto d'estate ed anche mezza parte della paglia o del fieno secondo che consiglierà la necessità, nel caso che non ci siano pagliai comuni. Dichiariamo poi che sia socio maggiore colui

che dà gli animali e minore chi li riceve; gli altri utensili poi necessari ad arare, come i vomeri, le funi, i ferramenti e gli strumenti di legno, sia tenuto a provvederli il socio minore a sue spese. Se accadrà che gli animali si ammalino o si fiacchino, debbano essere curati, sostenuti e sollevati a spese comuni.

Se poi uno dei detti soci avrà chiesto all'altro consocio di dare il contributo della sua parte per dette spese comuni e non avrà voluto o potuto contribuire, cosicché l'altro socio, in difetto di quello, sarà stato costretto (*conatus = coactus?*) a fare di suo proprio le dette spese, nella divisione di detti animali debba detrarre, oltre la sua parte e quota sui medesimi animali, il prezzo e il valore delle cose date e pagate, a meno che non sia stato immediatamente soddisfatto in denaro contante, sulla cui quantità e valore si debba stare al giuramento del pretendente fino a cinque scudi e da qui in su debba essere legittimamente provato.

Cap. 127 - Quante maggese debbano essere date e assegnate per ciascun giogo di buoi e sulle arature

Il socio maggiore sia tenuto a dotare il socio minore di tutte le terre necessarie alla proprie spese e, d'altra parte, il socio minore sia tenuto ogni anno, mentre dura la detta società, a fare sei salme di maggese per ogni paio di buoi. Tali maggese siano buone e accoglienti e ben pulite dalle spine e dalle siepi e non abbiano meno di sei arature con seme purché le terre siano state consegnate al detto socio minore dal mese di Febbraio e fino al dieci di Marzo. Se invece saranno state consegnate nel mese di Aprile, il socio minore sia tenuto soltanto a cinque arature con il seme; se nel mese di Maggio a quattro arature e nel mese di Giugno a tre arature, le quali arature debbano essere date ai loro tempi congrui e consueti.

Se le ripuliture delle terre, che volgarmente si dicono sterpature, sorpassino il valore di due scudi, debbano essere fatte a spese comuni tanto del socio maggiore quanto del minore. Il socio minore, se non avrà dato le arature dovute come sopra, sia tenuto al socio maggiore alla stima dell'interesse, a istanza di quello e citato il socio minore, da parte di stimatori del Comune o altri uomini da scegliere in comune, i quali, al tempo della semente, debbano ispezionare la qualità della terra e dell'aratura e quale danno possa risultare da quelle e riferiscano al Notaio attuario, e le dette parti debbano stare assolutamente al loro giudizio e alla loro dichiarazione.

Riguardo alle stoppie e alle culture da coltivare (*cultas cultandas?*) si osservi la consuetudine di detta Città.

Cap. 128 - Sugli animali morti e sul loro avvicendamento

Se durante la società morirà un bue o più, ambedue i consoci debbano curare la carne e la pelle e da quelle ottenere il denaro con cui si possa ricomperare un altro bue e, se non basta, debbano supplire ambedue i consoci in uguale parte. Lo stesso diciamo quando il ricavato in denaro della carne e della pelle non si può fare, nel qual caso ciascun socio debba dare la sua parte per comprare un altro bue.

Vogliamo anche che le cose predette abbiano validità per le altre bestie vaccine di sesso femminile.

Se però i detti animali muoiono per colpa e difetto del socio minore, (questo) sia tenuto a comprarne altri e sostituirne della stessa qualità a sue proprie spese e abbia tutta la carne e la pelle e di quelle disporre a piacimento.

Cap. 129 - Che gli animali - mentre dura la società - non possano essere alienati senza la volontà del socio, né la società si possa rompere senza motivo prima di un quinquennio

Durante la società nessun socio possa vendere o altrimenti alienare alcuna bestia senza il consenso e la volontà del consocio e diversamente, se l'alienante sarà stato il socio maggiore, la società sia considerata finita in suo pregiudizio e al socio minore spetti l'intera parte come se la società fosse finita essendo decorso un quinquennio; se invece l'alienante sarà stato il socio minore, la società similmente si intenda finita in suo pregiudizio e decada da ogni vantaggio acquisito. Vogliamo anche che lo stesso avvenga se qualcuno dei detti soci, prima che finisca la società come sopra, avrà voluto dividerla senza legittima causa; il che poi comandiamo che si osservi anche nella società di qualunque genere di animali.

Cap. 130 - Sulla divisione della società e sul suo modo e forma

Finita la società per il decorso di un quinquennio, il socio minore, come meglio informato sulla qualità delle bestie, divida le dette bestie in due parti uguali ed il socio maggiore abbia la scelta. Se invece di comune accordo avvenga che si divida prima del tempo stabilito di un quinquennio, siano divisi dal socio minore tutti gli animali della società in cinque parti sia delle stesse bestie sia

del valore e della stima, e una parte competa a ciascun anno del quinquennio e le parti degli anni nei quali la società non sarà durata siano del socio maggiore, però le parti degli anni nei quali la società sarà proseguita e sarà durata, siano divise in due parti uguali ed il socio maggiore abbia l'opzione di scegliere una metà, come per esempio, se la società fu proseguita per quattro anni una parte intera sia del socio maggiore e le parti che rimangono siano divise dal socio minore in due parti uguali ed il socio maggiore sia il primo a scegliere; se durò per due anni, tre parti intere siano del socio maggiore e due siano divise dal socio minore in due parti uguali e a ciascun consocio spetti una, a scelta sempre del socio maggiore.

Se poi sarà capitato di trebbiare, di arare, o fare qualche altra cosa per altre persone con detti animali, tuttavia con il consenso e la volontà del socio maggiore, il guadagno sia diviso in parti uguali.

Il socio minore non possa vendere i detti animali di sesso maschile, come sono i giovenchi (*iuvencae = iuvenci?*), senza il consenso del socio maggiore, a meno che non li abbia tenuti in società per tre anni, e lo stesso diciamo del socio maggiore e, finiti i detti tre anni, se saranno stati venduti, il prezzo sia diviso in due parti uguali, come vogliamo che possano essere venduti; se poi di comune accordo vengano venduti prima di tre anni, il prezzo venga diviso in proporzione del tempo. Invece tutti gli animali di sesso femminile siano tenuti fino al compimento del quinquennio (*pro Cippo = prolapsum?*).

Cap. 131 - Sul grano da semina e sulla sua divisione e sulle spese necessarie

Ciascun socio, tanto maggiore quanto minore, sia tenuto a porre la sua parte e porzione di qualsiasi seme, tanto di grano, quanto di orzo, di miglio, di legumi e di tutte le altre cose, le quali cose tutte debbano essere seminate, custodite, tagliate e trebbiate a spese del socio minore e debbano essere divise ugualmente nelle aie cosicché ciascuno abbia la sua parte uguale e poi i detti soci minori siano tenuti anche a portarle a casa del socio maggiore e a proprie spese. Se i detti soci minori siano stati negligenti nel seminare, custodire, ripulire dalle impurità il detto frumento, orzo, legumi e tutte le altre cose seminate ogni volta e quando sarà stato necessario ed anche nel tagliarle, nel raccoglierle e nel trebbiarle siano tenuti (*teneatur = teneantur?*) a rifondere nelle stesse aie al socio maggiore tutti i danni dalla detta raccolta dei medesimi frumento, biade e legumi, secondo stima di due uomini competenti da scegliersi insieme.

Se anche furono presi in prestito soldi o fatte altre spese dal socio maggiore per il socio minore per seminare, custodire e raccogliere le cose predette, il socio minore sia tenuto a dare al medesimo tanto frumento o altro orzo e legumi a scelta del socio maggiore nelle aie e nelle raccolte quante furono le spese o i soldi prestati, purché il socio minore non sia pronto a soddisfarlo e sul momento lo soddisfi in denaro contante.

Cap. 132 - Sul modo e sulla forma che i soci che stanno nel potere devono osservare nelle rimanenti cose

I soci minori che stanno nel potere non possano né siano autorizzati sotto qualsiasi pretesto a tenere nel detto potere animali propri di qualsiasi genere e qualità e galline ed altri animali di qualsiasi tipo oltre un mese dal giorno dell'ingresso in detto potere, altrimenti siano tenuti a tutte le spese e i danni (come) fu convenuto dalle parti; il detto socio minore sia anche tenuto a curare e a custodire diligentemente il detto potere e tutte le cose che vi si trovano, come per esempio le vigne, i canneti, gli alberi, i prati, le forme e tutte le altre cose nei tempi opportuni e consueti e sempre a migliorarle e non deteriorarle, altrimenti sia tenuto di tasca sua se per sua colpa e negligenza alcune cose si saranno deteriorate.

Il detto socio minore sia tenuto anche di tasca sua a tutti i danni che avrà arrecato e commesso con le bestie nei beni e cose altrui.

Le colombaie che si trovano nel medesimo potere siano sempre considerate e riservate al socio maggiore e se il detto socio minore si sarà avvicinato e avrà preso alcune colombe o piccioni dalle medesime, sia tenuto alla pena del doppio come sopra ⁽¹⁾ nel Cap. XLVII Libro III.

⁽¹⁾ Sotto?

Cap. 133 - Sulle società di ogni altro genere d'affari e degli animali

In qualunque società tanto di affari quanto di tutte le altre cose e animali, sempre e in ogni caso tanto riguardo la realizzazione, la prosecuzione, le spese, i danni e i guadagni quanto anche riguardo la divisione, se sulla qualità, sui patti e sulle convenzioni di quel contratto non appariranno cose redatte per scritto

per mezzo di istrumenti pubblici o privati, sia osservata la disposizione del diritto comune e l'uso e la consuetudine di detta Città, fin dove non sia contro i buoni e lodevoli costumi, ma conforme al diritto.

Cap. 134 - Sulla prova della paternità, della filiazione e della fraternità

Ordiniamo che se in giudizio sarà stato negato che qualcuno sia padre, figlio o fratello, tale pretendente sia tenuto a provare con due testimoni di essere stato chiamato da quello in giudizio o fuori per tre volte padre, figlio o fratello o di essere stato dal medesimo come tale nutrito, reputato e ritenuto e che così esiste una fama che sia provata da tre testimoni di qualsiasi sesso, o che è nato nella casa da tale uomo e moglie, sapendolo i vicini, o che almeno le ostetriche provino che lui è nato da tale donna il cui marito era il tale padre suo, o che è stato nominato tale in qualsiasi pubblica scrittura, le quali cose così provate, vogliamo che siano ritenute per legittime prove e le cose predette si estendano anche riguardo alla madre e alla sorella.

Cap. 135 - Sugli sconti e detrazioni dei redditi delle pigioni o dell'affitto di cose locate

Al conduttore, il quale, per le cose condotte, è tenuto a pagare al locatore una pigione annua della cosa affittata in denaro o in frutti, se per guerra, peste, inondazioni di acque piovane, grandine, eccessiva siccità, freddo funesto, locuste e altri vermi o grilli o per qualsiasi altra sterilità, alla quale non si possa resistere con le forze umane (abbia difficoltà a pagare), sia fatto condono e sconto come sotto.

Così pure vogliamo che avvenga se la cosa affittata perisca, rovini o si perda senza colpa o negligenza dell'affittuario cosicché quello non possa goderne in tutto o in parte. Sterilità poi si intenda essere capitata quando il volgo così pensa o quando, dedotte le spese fatte e il seme, non rimane metà della pigione che deve essere pagata; in tali casi vogliamo che il locatore sia tenuto a ricevere soltanto parte di tutti i frutti percepiti, secondo l'uso e la consuetudine del luogo e della contrada nella quale si trova la cosa affittata, e non la pigione, se la pigione era maggiore di detti frutti.

Se poi la cosa sia stata affittata per parecchi anni, non si possa fare detrazione per la sterilità, a meno che la sterilità non accada in ogni anno, nel qual caso la riduzione debba essere fatta nei singoli anni come sopra.

Se dalla cosa affittata si ricavino parecchie specie di frutti e la sterilità colpisca in una sola specie, se venga supplita dalle altre specie di frutti, non si faccia sconto. Se avvenga un danno intollerabile per lite, inimicizia o colpa del locatore, il locatore (sia tenuto alle, sott.) le spese, i danni, e gli interessi patiti e da patire per questa causa per tutto il tempo di detto affitto.



LIBRO TERZO



I Malefici

Cap. 1 - Sul modo di procedere riguardo ai malefici

Per il bene della pace e per la tranquillità di detta Città e affinché i delitti non rimangano impuniti, poiché la pena di uno solo è il timore di molti, stabiliamo ed ordiniamo che il Sig. Potestà sia tenuto a ricevere e ad accogliere tutte e di qualsiasi genere le querele, accuse e denunce anche fatte e da farsi da chiunque purché non siano contro la forma del diritto e dei presenti Statuti e a farle scrivere dal Notaio dei Malefici e a procedere su di esse ad istanza di detta parte, previo giuramento dalla detta parte querelante o accusante o denunciante nell'atto di sporgere querela o accusa o denuncia che crede che le cose in esse contenute sono vere e non calunniose e che è in grado di provarle. Si scrivano in calce alla querela i nomi dei testi indotti dal detto istante in numero non più di dieci; inoltre il querelante o accusatore sia tenuto anche, ad istanza della parte, a prestare garanzia di rifondere le spese nel caso di sconfitta se non riuscirà a provare in tutto o almeno in parte.

Nessuno poi sia ammesso a querelare o accusare qualcuno di qualche crimine o delitto a meno che non ne derivi un'offesa sua (*iniuriam suam = iniuria sua?*) o dei suoi da computarsi fino al terzo grado secondo il diritto canonico.

Ultimate queste cose, se il delitto del quale uno fu querelato o accusato sarà stato tale che per esso si debba infliggere una pena corporale, debba innanzitutto constare al Sig. Potestà del corpo del delitto; poi, ottenuta qualche informazione da redigere per iscritto e nel processo sul detto delinquente, faccia arrestare e carcerare il medesimo e non basti la sola parola del querelante o dell'accusatore per arrestare e carcerare qualcuno, a meno che non fosse pubblicamente diffamato o un delinquente notorio o sospetto di fuga. In tal caso vogliamo che si possa procedere alla cattura e alla carcerazione sulla semplice parola del querelante o accusatore, ma che quello non possa essere trattenuto in carcere oltre tre giorni se nel frattempo contro di lui non subentrino altre informazioni e indizi anche leggeri. Se invece per tale delitto uno sia da punire con pena pecuniaria allora non vogliamo (*volumus = nolumus?*) che si possa procedere alla cattura o carcerazione, ma l'accusato o il querelato o il denunciato sia citato personalmente o nella casa del suo abituale domicilio con il rilascio di una cedola contenente il tenore dell'indagine e perché compaia di persona a rispondere alla detta indagine ed inoltre a dare garanzia nella forma secondo quanto è tenuto in base al diritto e in forza dei presenti Statuti.

Vogliamo anche che subito, presentata la querela o l'accusa, il querelante o l'accusante sia costretto dal Sig. Potestà, prima che si allontanano dal Palazzo, a dare

idonea garanzia di non offendere il querelato o l'accusato e neppure i loro parenti e affini fino al terzo grado da computare secondo il diritto canonico sotto determinata pena da imporre a suo arbitrio e immediatamente dia anche disposizione per iscritto sotto la medesima pena al querelato o all'accusato perché, visto e ricevuto il detto comando, compaia a prestare la medesima garanzia e frattanto niente debba innovare sotto la detta pena. Fatta ed eseguita detta citazione, se il reo non sarà comparso, sia citato una seconda volta a comparire e a rispondere come sopra all'altra prima e, non presentandosi né rispondendo lo stesso (come) alla prima, sia citato nella forma a vedersi posto in un bando e, nella sua contumacia, sia posto dal pubblico Trombettiere (*tubicinam = tubicinem?*) ai battenti del Palazzo, dopo aver suonato la tromba nella forma e nel modo sottoscritto.

Il bando contenga il nome e il cognome del Sig. Potestà, la forma e il tenore dell'indagine, la contumacia, il nome, il cognome e la patria del Reo, il luogo dal quale viene bandito e sotto la pena stessa del delitto per il quale è da condannare e il termine di dieci giorni per presentarsi e difendersi. Inoltre non vogliamo che tale bando si possa pubblicare nei giorni festivi in onore di Dio e senza l'osservanza della forma predetta, pubblicato il quale e fatta la relazione nella forma dal Trombettiere (*tubicinam = tubicinem?*) al Notaio dei Malefici, se il Reo non sarà dunque comparso nel detto termine di dieci giorni, sia citato per la sentenza e sia ritenuto nella sua contumacia come reo confesso e provato e sia condannato alle pene dei presenti Statuti o del diritto comune ove da tali Statuti non siano state imposte e aggiunte.

Se poi l'accusato o l'inquisito sia forestiero, sia citato ai battenti del Palazzo come sopra secondo il modo dei forestieri, osservati nelle altre cose i termini come sopra.

Se poi uno sarà comparso, sia tenuto subito a rispondere personalmente e non per interposta persona semplicemente negando o confessando tutto o parte e, ove è da punire con pena pecuniaria, debba prestare garanzia di stare al diritto e di pagare il giudicato sotto la pena per la quale fosse da condannare per le cose intentate contro lui stesso e in nessun modo debba essere carcerato; se invece fosse da punire con pena solamente corporale sia posto in carcere e sia ben custodito finché la causa non sia stata condotta a termine con sentenza assolutoria o di condanna e mandata ad esecuzione.

Fatta questa risposta, se si sarà negato, si assegni un termine di cinque giorni alla parte per provare le cose contenute nella querela o nell'indagine e, se si sarà confessato, si assegni al medesimo reo accusato il termine per difendersi, e più o meno ad arbitrio del Sig. Potestà nel quale termine ambedue le parti rispettivamente debbano provare la loro accusa e incombenza. Se poi nella causa si saranno esaminati

testimoni e prodotti diritti e sia stata richiesta una copia di essi, sia concessa con un termine di tre giorni per obiettare e di due per replicare e più e meno ad arbitrio come sopra, passati i quali e fatta la legittima citazione per la sentenza e sempre citato in qualunque atto il Procuratore fiscale, si emani la sentenza come giustizia consiglierà e il vinto sempre sia condannato alle spese nei confronti del vincitore a meno che non abbia provato almeno in parte.

Se invece si sarà scoperto che l'accusatore o il querelante abbia accusato per calunnia, sia punito ad istanza della parte con la pena del taglione, però il semplice denunciante e chi non sia stato descritto nella denuncia, non venga punito con nessuna pena e chi non avrà proseguito l'accusa o la querela sia punito soltanto fino a dove avrà proseguito l'accusa o la querela.

Vogliamo anche che il Sig. Potestà possa procedere per inchiesta e d'ufficio in tutti i delitti nei quali è permesso in base al diritto comune e non è proibito dai presenti Statuti, in presenza tuttavia di legittimi indizi sufficienti per carcerare e indagare, altrimenti l'indagine e la carcerazione siano nulli per lo stesso diritto con tutte le conseguenze e il Sig. Potestà sia tenuto di suo a tutte le spese fino alla liberazione. Inoltre si possa procedere nei giorni festivi e non festivi e tutte le sentenze nelle cause criminali debbano essere intimare personalmente o in casa con il rilascio di una cedola contenente il tenore della sentenza, altrimenti i fatali per appellarsi non si computino se non dal giorno dell'intimazione.

Cap. 2 - Sugli appelli

Nei confronti di una sentenza di condanna nella quale uno avrà confessato o sarà stato provato colpevole non si conceda appello se non dopo aver fatto nelle mani del Depositario o del Procuratore fiscale effettivo deposito sulla intera pena a cui fu condannato; negli altri casi invece si osservino i medesimi termini come sopra nel Libro II nel Cap. "Sugli Appelli".

Tuttavia i contumaci, se nel detto termine di dieci giorni dal giorno dell'intimazione della sentenza concesso per fare appello saranno comparsi e avranno voluto essere ascoltati, siano ammessi e reintegrati nei loro diritti nonostante la sentenza emanata contro gli stessi e siano loro concesse le copie degli indizi e di tutto il processo con un termine come sopra per difendersi e, promulgata la sentenza, non siano più ammessi per fare appello, ma la sentenza sia del tutto mandata ad esecuzione.

Le sentenze criminali poi, riguardo alle quali l'appello è concesso come sopra, non debbano essere eseguite al di sotto di dieci giorni e durante detto termine; le altre invece, nelle quali non vi è appello, possano essere eseguite subito, dopo aver fatto l'intimazione come sopra.

Cap. 3 - Sugli accusatori e i querelanti che non proseguono le accuse e le querele

Se sarà accaduto che l'accusatore o il querelante non proseguano le loro accuse e querele, possa proseguirle il Sig. Potestà, dopo aver fatto ai medesimi l'intimazione di proseguire altrimenti proseguirà lui stesso d'ufficio, affinché i delitti non rimangano impuniti, osservati tuttavia i termini come sopra e su istanza del Procuratore fiscale e citatolo rispettivamente in qualunque atto, altrimenti il processo sia nullo *ipso iure* e il querelante, nel caso di sconfitta, possa essere condannato alle spese sino a dove la causa sarà stata seguita, come sopra.

Cap. 4 - Sul modo di procedere nei malefici tra consanguinei

Nei malefici e negli abusi commessi fra padre e madre, figlio e figlia, sorelle e fratelli e altri consanguinei fino al secondo grado e affini fino al detto grado abitanti nella medesima casa e famiglia, non si possa procedere se non ad accusa dell'offeso e quando sia seguita invalidità di membro o perpetua cicatrice; se invece (non ?) sia seguita non si proceda d'ufficio, come sopra negli altri casi.

Cap. 5 - Sulle carcerazioni e sulle carceri

Nessuno possa essere carcerato per qualsiasi preteso o ricercato motivo senza licenza ed espresso mandato scritto del Sig. Potestà - o di un suo incaricato in caso di assenza - sia nelle carceri solite e consuete della stessa Comunità sia da assegnare, in presenza di qualche legittima causa, dallo stesso Sig. Potestà, sotto pena per lo stesso esecutore di privazione dell'ufficio e di dieci scudi. Vogliamo anche che gli ufficiali incaricati dalla detta Confraternita possano, a loro pieno piacimento e quando sarà necessario, recarsi a pulire le dette carceri tanto segrete che pubbliche ed anche a visitare i carcerati, dopo aver avuto il permesso

dal Sig. Potestà, il quale, per lo scopo predetto, debba sempre concederlo - sotto pena da applicare come sopra - con intervento suo o del Notaio o di quelli che gli piacerà; inoltre nessuno possa essere carcerato per debiti civili se vuole pagare o dare idonea garanzia di non allontanarsi dal palazzo dei Sigg. Priori; invece, per le cause criminali, se non in presenza di legittimi indizi, e non sulla semplice parola del querelante o dell'accusatore come sopra è stato stabilito nel Cap. Primo.

Cap. 6 - Sul modo di torturare i delinquenti

Ordiniamo che il Sig. Potestà non possa per qualunque motivo o preteso delitto torturare qualcuno se prima non si sia certi del corpo del delitto e non vi siano per la tortura legittimi indizi, copia dei quali debba assolutamente essere decretata e data al delinquente, se l'avrà voluta, o al suo procuratore, dopo aver fatta l'intimazione e rilasciata in casa la copia decretata per il medesimo con un termine a suo arbitrio - non minore tuttavia di tre giorni - per difendersi e giustificare civilmente gli indizi e, se questi nel detto termine non siano stati legittimamente giustificati, il Sig. Potestà possa, per trovare ulteriore verità, arrivare alla tortura, tenuto conto tuttavia degli indizi e del delitto e della persona da torturare (e ?) del procuratore fiscale, altrimenti la confessione estorta nella tortura diversamente dal modo predetto sia nulla per lo stesso diritto.

Cap. 7 - Sulla pena dei bestemmiatori (blasphemantili = blasphemantium, v. indice)

Chiunque avrà bestemmiato o maledetto Dio ottimo Massimo, il Signore Nostro Gesù Cristo e la gloriosissima Vergine Maria, paghi per la prima volta cinque scudi, per la seconda dieci e per la terza quindici e, se continuerà ancora a bestemmiare, sia pubblicamente fustigato oppure gli si perfori la lingua. Chi invece avrà bestemmiato gli altri Santi o Sante di Dio paghi per la prima volta due scudi oltre alle altre pene ingiunte dai Sacri canoni e nel "*motu proprio*" della felice memoria del Signore Nostro Papa Pio V e sulle cose predette ognuno possa accusare e si possa procedere d'ufficio e con ogni altro miglior modo. Se poi il bestemmiante sarà stato un plebeo e non potrà pagare, la prima volta con le mani legate dietro la schiena rimanga davanti alle porte della Chiesa Cattedrale per un giorno intero, la seconda verrà fustigato per tutta la piazza del Comune,

la terza gli sarà forata la lingua e sarà cacciato in esilio per un anno dalla detta Città. Chi avrà proferito contro le Divine persone, la Beata Vergine e gli altri Santi altre maledizioni e parole oscene che non vengano espressamente ritenute con il nome di bestemmia, siano puniti con pena consimile da imporre e determinare ad arbitrio del Sig. Potestà.

Cap. 8 - Sulle garanzie di non offendere

Stabiliamo che se nasca qualche rissa o discordia, con armi o senza, per qualsiasi motivo, tra chiunque nella detta Città e nel suo territorio e vi sia dubbio di qualche scandalo e affinché non si venga alle armi e da lì non accada di peggio, allora immediatamente e sull'istante il Sig. Potestà possa e debba costringere i litiganti personalmente a dare idonea garanzia di non offendersi a vicenda nella persona o nei beni - se la rissa sarà stata a causa dei beni - prima che se ne vadano dal Palazzo, a suo arbitrio, nel caso che non si rappacificchino fra di loro.

Se poi uno avrà chiesto a un altro la detta garanzia di non offendere, debba provare la causa del sospetto; se sarà stato richiesto a sua volta anche lui stesso, per primo debba prestare la medesima garanzia.

Cap. 9 - Sulle pene del coito illecito in ogni caso

Perché i lussuriosi non siano soliti vantarsi delle loro temerità e le pene degli uni siano di esempio agli altri, stabiliamo che, se si scopra uno di così grande audacia da osare unirsi con nefando coito di libidine e da avere rapporto carnale con la propria figlia, nipote e altri discendenti per linea diretta o con la propria madre, nonna e gli altri ascendenti per la stessa linea, maschio o femmina, sia condannato alla pena dell'estremo supplizio tramite impiccagione, cosicché assolutamente muoia e il suo cadavere sia bruciato; se poi con il fratello o con la sorella carnale o con la cugina o con la matrigna, sia punito con la stessa pena.

Similmente se uno avrà avuto rapporti con qualche monaca o persona religiosa; se poi sarà stato commesso incesto con qualche consanguinea o affine, o maschio o femmina che sia, venga punito con la pena di legge.

Con medesima pena sia punito l'incesto con la comare o la figlioccia del sacro fonte.

Se uno avrà avuto rapporti carnali con bestie, di qualunque sesso sia, venga appeso alla forca insieme con l'animale.

Se uno avrà commesso sodomia contro natura con qualcuno o qualcuna, sia punito con la pena di morte secondo le sanzioni di legge.

Se uno con violenza e contro la volontà della donna avrà conosciuto una donna sposata o una vergine o una vedova di buona condizione e fama, sia punito con pena capitale, purché la vergine o la vedova non chiedano di volere il medesimo per marito, nel qual caso sia tenuto a sposarla e convenientemente, a sue spese, in modo conforme alle altre della sua condizione sociale.

E se avrà rapito con violenza per libidine qualche donna e avrà tentato di aver rapporti carnali con quella, ammesso che non ci sia riuscito perché non poté e quella si rifiutò, sia punito in modo più mite senza morte e alle triremi, ma se l'avrà conosciuta con violenza, sia punito come sopra con pena capitale.

Invece non vogliamo che sia punita con alcuna pena la donna stessa conosciuta o rapita con la forza.

Se qualcuno a causa di libidine avrà trattenuto o condotto con sé la moglie consenziente di un altro contro la volontà del marito, sia punito con pena pecuniaria fino a scudi cento.

Se però avrà conosciuto carnalmente la moglie consenziente (*nolentem = volentem?*) di un altro, tanto l'uomo che la donna soggiacciano alle pene legali.

E se nelle cose predette il marito sarà stato consenziente, sia punito con la pena del lenocinio secondo il diritto.

Chi manda via la propria moglie e tiene pubblicamente una concubina, sia punito con la pena di cinquanta scudi e tenerla pubblicamente si intenda se la tiene nella casa della propria abitazione e dorma con lei, avendo cacciata la moglie, o se con quella coabiti, dorma e passi la vita e, nondimeno, sia costretto a mandarla via e a riprendere la moglie; nella stessa pena incorra anche la detta concubina, purché sia stata ammonita per tre volte dai Baiuli affinché desista dalle cose predette.

Se uno avrà tentato di conoscere con la violenza qualche donna e non l'avrà conosciuta, incorra nella metà della pena in cui sarebbe incorso se avesse conosciuta la medesima.

Vogliamo poi che i lenoni siano condannati con la stessa pena che si deve imporre per il crimine per il quale prestarono il lenocinio.

Se qualcuno avrà osato in qualche modo, nelle vie o in altri luoghi pubblici, disonorare con impudichi amplessi o con baci qualche donna onesta e di buona

condizione e fama, sia punito con la pena di cento scudi e della fustigazione e rimanga egli stesso in perpetuo segnato dell'infamia con la quale volle colpire gli altri.

Se qualcuno con violenza avrà deflorato una vergine che non ha ancora conosciuto uomo, sia punito alle perpetue triremi e sia costretto a dotarla a sue spese allo scopo che si possa onorevolmente sposare.

La donna a causa dell'adulterio perda la dote e le donazioni per le nozze e le acquisti suo marito se non vi sono figli, ma se vi sono, sia soltanto usufruttuario di detti beni e i figli proprietari.

In caso poi di adulterio e di stupro commesso o attentato senza violenza, non si possa procedere d'ufficio, ma soltanto ad accusa del marito, del padre, della madre, del fratello carnale e degli altri consanguinei fino al secondo grado e per primo a detta accusa si ammetta il marito e poi i più vicini, come sopra.

Coloro che poi prestano aiuto, favore e consiglio nel rapimento e nella violenza, nei casi premessi, siano puniti con pena pecuniaria ad arbitrio del Sig. Potestà purché non sorpassi la metà della pena a cui viene punito il principale, tenuto conto sempre della qualità della persona, del favore, dell'aiuto e del consiglio dato.

Cap. 10 - Quando si debba ammettere un Procuratore nelle cause criminali

Se per un delitto per il quale è accusato o inquisito è prevista una pena che colpisca soprattutto o anche il corpo, il reo sia assolutamente tenuto a presentarsi e a rispondere alla querela o all'inquisizione, confessando o negando in tutto o in parte le cose contenute nell'inquisizione e non sia ascoltato per mezzo di un procuratore; invece negli altri atti giudiziari dopo detta risposta alla querela o all'inquisizione si ammetta un Procuratore per tutte quelle cose che per la difesa del reo medesimo saranno state opportune.

Se invece per il delitto di cui si tratta è da imporre una pena pecuniaria e il reo avrà dato idonea cauzione di stare al diritto e di pagare il giudicato, sia ammesso a rispondere un Procuratore che abbia uno speciale mandato, perché se il Reo tema di venire a rispondere o di comparire, anche per il fatto che si dica diffamato o inquisito per altre trasgressioni, venga assicurato dal Sig. Potestà sulle altre trasgressioni, eccetto che su quella sulla quale allora al presente viene inquisito, almeno per un certo tempo a suo arbitrio finché la causa sarà stata definita.

Cap. 11 - Sul modo di procedere contro le donne nelle cause criminali

Una donna onesta accusata o inquisita, se debba essere punita con pena pecuniaria, non possa essere costretta a comparire se non nella Chiesa di Sant'Andrea dove, data da lei garanzia secondo la forma di stare al diritto e di pagare il giudicato, sia rilasciata e non venga carcerata; se però fosse da punire con una pena che colpisca il corpo e il delitto fosse grave, allora si possa carcerare in qualche luogo sicuro con idonee garanzie sulla sicurezza del carcere e, se il delitto fosse assai grave e si dovesse eventualmente addivenire a un esame rigoroso, sia carcerata nella rocca, accompagnata da qualche sua consanguinea, se sarà stato possibile, finché sia stato ultimato il processo; per il resto poi si proceda come altrove fu detto sopra.

Cap. 12 - Sull'accoglimento e l'esame dei testi circa l'innocenza di un reo

Come il Sig. Potestà per il suo ufficio con diligenza inquisisce per investigare i delitti dei rei ed esamina i testi, così e nella stessa forma per il suo ufficio debba investigare sull'innocenza del reo e interrogare tutti i testi informati che vengano condotti alla sua conoscenza, esaminarli e scrivere negli atti le loro deposizioni e non tralasciare testimone o loro parole che depongono a favore dell'innocenza, sotto pena delle spese e dell'interesse della parte e quanto al Notaio, se avrà tralasciato con dolo qualche cosa, sotto pena di falso.

Cap. 13 - Sui testimoni che depongono il falso

Un testimone che in una causa civile abbia dato una falsa testimonianza, se sia stata una persona di bassa condizione, sia pubblicamente fustigato, diversamente incorra in una pena di dieci scudi e chi scientemente lo produsse o subornò la lite perda la causa e incorra nella medesima pena. La stessa cosa si osservi nelle cause criminali dove uno è da punire con pena pecuniaria; se invece fosse da punire con pena corporale, sia tenuto al doppio delle dette pene.

Cap. 14 - Sui testimoni che depongono cose contraddittorie

I testimoni esaminati in giudizio in qualunque causa civile o criminale, se avranno deposto cose contrarie alla prima dichiarazione, se le loro parole non possano essere ricondotte alla coerenza prima della pronunzia della sentenza, il Sig. Potestà possa carcerarli e ricercare la verità anche con la tortura, come gli sembrerà opportuno decidere in base al diritto, e cominciare da coloro che sembreranno maggiormente sospetti e infine si presti fede a quelli che, avuta la domanda, avranno perseverato nel loro dire.

Cap. 15 - Sui minori

I minori di venti anni non possano stare in un giudizio criminale senza l'intervento di un legittimo Curatore né come principale né come testimoni, altrimenti le cose da loro deposte e confessate non siano di alcun valore ed importanza e possano revocarle a piacimento.

Cap. 16 - Sulla pena dell'omicida e dei suoi complici, consiglieri, aiutanti e favoreggiatori

Poiché l'omicidio è massimamente odioso per diritto Divino, Pontificio e Civile e meritevole rispetto agli altri delitti di una severissima riprovazione dal momento che non si fonda su nessuna buona ragione, per questo ordiniamo che, se uno abbia commesso un omicidio in modo doloso o premeditato e sarà venuto nelle mani della Curia, sia colpito con la pena di legge cosicché assolutamente muoia e l'anima sia separata dal corpo; se invece non sarà venuto nelle mani della Curia sia bandito pubblicamente dalla detta Città e da tutto lo Stato della Chiesa sotto la detta pena alla quale in seguito sia condannato tramite sentenza e i suoi beni siano applicati alla Camera e al fisco e incorporati.

Se uno si sia associato al principale omicida nel tempo dell'omicidio e colpì oppure tenne l'ucciso o l'abbia così impedito che non poté difendersi o fuggire, sia punito alle perpetue triremi; se invece si sarà associato al principale omicida soltanto e non fece nient'altro, se lo fece consapevolmente sia punito con la pena di duecento scudi; venga punito con simili pene se uno si associò all'omicida e lo avrà aiutato a

fuggire e affinché non fosse preso, e ugualmente se lo avrà difeso e nascosto e si sia opposto alla Curia perché non fosse preso, eccetto il padre, la madre, i figli, i fratelli, le sorelle e le mogli, purché non abbiano fatto violenza; i consiglieri poi degli omicidi siano puniti con pena di cento scudi.

I mandanti poi dell'omicidio e coloro che prestano i soldi, le armi e le altre cose necessarie, siano puniti insieme con il mandato con la stessa pena dell'omicida. Chi invece avrà ucciso qualcuno senza alcuna colpa e dolo, ma per un caso che non poteva né doveva essere previsto o per difesa a lui permessa e approvata con moderazione dal diritto di legittima difesa ⁽¹⁾, non sia punito da nessuna pena oppure leggerissima, ad arbitrio del Giudice.

Chi poi avrà commesso omicidio non con dolo, ma con qualche sua piccola colpa e all'improvviso, sia punito con pena pecuniaria non oltre i cento scudi, tenuto conto della persona e della qualità del fatto e delle debite circostanze.

Di tutte queste pene gli eredi dell'ucciso debbano avere la terza parte per il risarcimento dei danni e l'interesse.

⁽¹⁾ V. anche III, 37.

Cap. 17 - Sui furti e sulla pena di chi ruba

Per frenare l'audacia dei ladri dal momento che questo delitto della umana società è quanto mai dannoso e detestabile, stabiliamo ancora che i pubblici e famosi ladroni, rapinatori e predatori, aggressori e assassini, se nelle stesse aggressioni avranno ucciso qualcuno o avranno rubato qualche cosa con violenza nelle vie pubbliche, siano sospesi alle forche secondo le sanzioni di legge cosicché assolutamente muoiano.

Se la cosa derubata (non?) sarà stata oltre il valore di tre scudi e il ladro non sarà di cattiva fama né uno che infesta le vie pubbliche, per la prima volta sia punito con scudi cinquanta e se sarà stato persona di bassa condizione e non possa pagare la detta somma, pubblicamente sia fustigato per tutta la Città; sopra i tre scudi fino a dieci, sia punito con pena di cento scudi e se non avrà potuto pagarli sia mandato alle triremi per un anno; da qui in su sia punito con la pena di duecento scudi e, se non avrà potuto pagarli, sia condannato alle triremi in perpetuo.

Se poi uno per la seconda volta avrà rubato con violenza qualche cosa del valore di dieci scudi, sia punito con la pena della forca affinché del tutto muoia.

Se però uno non con violenza, ma con furto avrà sottratto qualche cosa, se la cosa sarà stata del valore di un solo scudo o di meno, sia punito con la pena di venticinque scudi e se non avrà potuto pagarli sia detenuto alla berlina (*ad merlinam*) per un giorno intero; se invece sopra uno scudo fino a dieci, sia punito con la pena di scudi cinquanta e se non avrà potuto pagare sia fustigato; sopra i dieci scudi sia punito con pena di scudi cento e, se non avrà potuto pagarli entro venti giorni, sia condannato per un anno alle triremi.

Se poi uno avrà confessato o sarà stato dimostrato che abbia commesso i detti furti per la terza volta, purché qualunque furto sia del valore di dieci scudi, sia punito con la pena di morte come sopra.

In tutti questi casi vogliamo che i detti ladri e ladroni siano condannati alla restituzione delle cose rubate con tutte le spese e i danni e l'interesse della parte lesa.

Cap. 18 - Sulla pena di chi compra refurtiva

Se uno avrà consapevolmente comprato qualche cosa rubata o l'avrà fatta comprare, sia punito con la pena del doppio della cosa rubata e, tuttavia, sia di fatto costretto alla restituzione della cosa sottratta con furto al padrone della cosa.

Cap. 19 - Sui venefici

Chi uccide qualcuno col veleno sia punito come sopra con pena capitale, sia punito di omicidio come sopra fu disposto per l'omicidio purché abbia agito con dolo e scientemente; se poi invece uno avrà fornito occasione di uccidere qualcuno, sebbene la morte non sia seguita, sia punito con pena legale.

E se uno avrà venduto il veleno o in altro modo con dolo lo avrà ceduto, per il quale un altro sia morto, sia punito con simile pena legale.

E se lo avrà venduto o concesso per ignoranza e il compratore avrà detto pubblicamente al detto venditore di volersene servire per qualche cosa non cattiva ma a lui necessaria, non sia punito con alcuna pena, purché sia stata usata diligenza dal detto venditore di sapere dal compratore che cosa ne avrebbe fatto di quel veleno e l'abbia ammonito almeno davanti a due testimoni perché non l'usi per qualche male, altrimenti sia punito con le debite pene; se però il venditore o il concessore di detto veleno non avrà usato diligenza, sia punito in modo straordinario ad arbitrio del Sig. Potestà.

Cap. 20 - Sulla pena di chi colpisce qualcuno con le armi

Se uno avrà colpito un altro o lo avrà ferito con armi di ferro o ferrate, con bastone o con pietra o con altro genere di armi sul capo provocando frattura del cranio e spargimento di sangue, sia punito con la pena di trenta scudi. Se invece avrà provocato spargimento di sangue e non frattura del cranio, sia punito alla metà della detta pena.

Se poi uno avrà percosso un altro con le dette armi e lo avrà colpito nella faccia o nella gola con spargimento di sangue e per tale ferita ci sia una cicatrice perpetua e destinata a restare enorme, sia punito con cinquanta scudi. Se invece la cicatrice non sia destinata a restare e sia uscito sangue, sia punito con quindici scudi.

Se poi nel capo, nel viso o nella gola e con livido, sia punito con pena di dieci scudi.

Se poi uno avrà percosso un altro dal collo in giù con le dette armi con spargimento di sangue, sia punito con pena di dieci scudi e se le ferite saranno state mortali sia punito con la pena di venti scudi. Se poi non sarà seguita la morte ed il sangue non sarà uscito, sia punito con la pena di cinque scudi.

Se uno avrà tagliato ad un altro la mano, il piede, il naso o altro membro principale o gli avrà cavato un occhio, sia punito con pena di cento scudi; se però gli avrà tagliato un orecchio o un dito, sia punito con pena di quaranta scudi. Se poi non avrà amputato, ma recato un danno alle predette membra, sia punito con dieci scudi.

E non di meno i delinquenti, oltre le predette pene, siano condannati a tutti i danni e all'interesse della parte lesa sofferti in qualsiasi modo per detta causa.

Vogliamo anche che riguardo alla cicatrice enorme, frattura di cranio, ferita mortale o atroce e invalidità di un membro si stia alla dichiarazione con giuramento di un Fisico con un chirurgo da scegliersi dal Sig. Potestà inquirente e questa relazione (*querelatio = quae relatio?*) debba essere fatta con giuramento e sia ritenuta per vera e legittima dichiarazione e debba essere riportata agli atti dal Notaio.

Con nome di armi dichiariamo che si debbano intendere (*venire?*) tutte le armi da offesa e da difesa, bastoni, pietre e legni per le quali, secondo l'uso comune di parlare, si può fare offesa per opporsi alle molestie degli uomini.

Cap. 21 - Sulla pena di chi colpisce qualcuno senza armi

Se invece qualcuno avrà colpito ingiuriosamente con uno schiaffo o con un pugno sul capo o sulla faccia con spargimento di sangue, sia punito con pena

di dieci scudi; se però senza sangue, nella metà di detta pena. Se in altra parte del corpo con sangue (sia punito) con cinque scudi e senza sangue alla metà. Se poi avrà percosso con un calcio con spargimento di sangue, sia punito con detta pena di cinque scudi e senza sangue alla metà.

Se poi uno avrà morso un altro in faccia con sangue e con cicatrice perpetua, sia punito con venticinque scudi; se senza, con scudi cinque e se in altra parte del corpo, sia punito nella metà di cinque scudi.

Se uno avrà strappato i peli dalla barba ad alcuno, sia punito con quindici scudi.

Se uno avrà trascinato ingiuriosamente qualcuno per terra, sia punito con cinque scudi; se una donna avrà commesso tali delitti, sia punita nella metà di dette pene.

Ma una femmina di dodici anni non sia punita con alcuna pena, però da dodici anni fino a diciassette, con la metà di dette pene, e da qui in poi con intere pene, come sopra.

Cap. 22 - Sulle denunzie che i Chirurghi devono fare

Affinché sia per ogni via facilitato il modo di scoprire delitti, vogliamo che ogni chirurgo o altri che si sarà preso la cura di qualcuno che abbia nella sua persona ferite, fratture o alcune percosse e contusioni debba, nello stesso giorno nel quale avrà intrapreso la detta cura, fare denuncia al Sig. Potestà, rogato il Notaio dei Malefici del medesimo su detta denuncia, con la dichiarazione del numero e della qualità delle ferite, delle percosse o delle contusioni e del nome e cognome del ferito, sotto pena di dieci scudi.

Cap. 23 - Che la prova degli amici sia sufficiente nelle ruberie e in certi altri casi come sotto

Ordiniamo che chiunque, di giorno o di notte, sarà stato spogliato, depredatao o derubato o avrà ricevuto percosse, ferite e violenze e non avrà potuto provare le cose predette per mezzo di altri testimoni che i suoi amici e quelli che furono presenti, e la verità non si possa avere e conoscere altrimenti se non per quelli che udirono e videro, dal momento che solitamente le predette ruberie e assassini non si compiono se non nelle selve e di nascosto, possa e sia autorizzato a provare la sua accusa per mezzo di compagni e di amici e di quelli che furono presenti e videro, nei quali casi sia sufficiente una prova parziale e il

giuramento suppletorio della parte in aiuto, riguardo soltanto ai beni derubati e al suo interesse.

Cap. 24 - Sulla pena di chi aggredisce con le armi, le sguaina o minaccia con esse e di chi scarica l'archibugio senza offesa

Se uno avrà insultato, assalito qualcuno o lo avrà aggredito con le armi presso la casa di proprietà o presa in affitto o presso altro luogo in cui l'insultato sia stato a lavorare, e sarà entrato nella detta casa o luogo, sia punito con la pena di dieci scudi e, se non sarà entrato, nella metà di detta pena.

Se poi avrà fatto aggressione in altro luogo, sia punito con la pena di cinque scudi.

Se poi avrà commesso le cose predette senza armi, sia punito alla metà delle dette pene.

Se uno, al tempo dell'aggressione, avrà fatto un'altra ingiuria o offesa contro l'insultato, dalla quale risulti una pena maggiore, sia punito con quella pena maggiore e non per l'aggressione, così anche quando avrà aggredito con le armi, sia punito con la pena dell'aggressione e non della detenzione delle armi.

Se uno avrà aggredito un altro con qualche genere di armi, sia punito con la pena di scudi ... (*sic*). Se invece avrà sguainato o avrà preso il detto genere di armi e non sarà venuto alle vie di fatto sia punito nella metà di detta pena.

Se taluno avrà provocato o sfidato un altro a combattere, purché semplicemente e non in forma di duello, e lo sfidato o il provocato avrà accettato, siano puniti entrambi con la pena di cinque scudi se non saranno giunti alla pugna, ma, se vi saranno giunti, siano puniti anche con le altre pene, come sopra è stato stabilito, se si saranno colpiti a vicenda; se però il provocato non avrà accettato, soltanto il provocatore sia punito con la detta pena.

Se uno avrà scaricato l'archibugio contro qualcuno sebbene non sia stata fatta lesione dalla detta scarica alla persona dell'avversario, sia punito con pena legale se l'avrà fatto di proposito, se invece per caso e all'improvviso e senza nessuna colpa o dolo, non sia punito con alcuna pena, purché l'abbia provato legittimamente.

Cap. 25 - Sulle parole ingiuriose

Se uno avrà detto ad un altro qualche parola ingiuriosa o in qualche modo diffamatoria e la parte l'avrà stimata per sé ad infamia o ingiuria, sia

punito ogni volta con due scudi e se avrà augurato a qualcuno la morte violenta di alcuno o qualche obbrobrio riguardo agli ascendenti o discendenti o collaterali fino al terzo grado, incorra nella pena di scudi cinque.

Se poi avrà detto il falso di qualcuno, sia punito con la stessa pena.

E nelle cose predette non si possa procedere se non a querela o ad istanza dell'offeso.

Cap. 26 - Sui falsari e la pena del falso

Se uno avrà venduto moneta falsa o l'avrà fatta vendere o l'avrà spesa consapevolmente o con dolo, sia punito con la pena legale.

Se uno avrà ridotto o limato una moneta d'oro per diminuirla, sia punito con cento scudi. Se però sarà stata moneta d'argento, nella metà di detta pena.

Se poi avrà falsificato Lettere Apostoliche o dell'Ill.mo e Rev.mo Sig. Patrono o i loro sigilli e anche della Magnifica Comunità, sia punito con pena legale.

Se uno avrà scritto false lettere, libri, ricevute e altre private scritture o avrà falsificato o avrà fatto falsificare in tutto o in parte documenti consapevolmente, sia punito con pena di scudi cinquanta e, se sarà stato un Notaio, oltre la predetta pena sia privato anche dell'ufficio del Notariato.

Se uno avrà detto falsa testimonianza in una causa tanto civile quanto criminale, sia punito come sopra è stato stabilito al Cap. XIII, nella qual pena incorra anche se uno avrà corrotto o indotto scientemente i detti falsi testi.

Chiunque avrà falsificato qualunque altra cosa a pregiudizio di un terzo, sia punito con venticinque scudi e, a pregiudizio pubblico, con scudi cinquanta, e nondimeno in tutti i casi predetti sia tenuto alla riparazione dei danni e all'interesse della parte lesa.

Cap. 27 - Sui mandanti, favoreggiatori (defantoribus = de fautoribus?: *sull'indice* fautoribus), **complici e aiutanti**

Se qualcuno avrà comandato di fare qualche crimine che sia stato eseguito, o avrà reso complice qualcuno a commettere il detto crimine, o al momento del crimine avrà dato aiuto, consiglio e favore allo stesso committente, sia punito con pena simile a quella del principale committente (*committens = committentis?*), se non nei casi nei quali su tali mandanti ed altri sia stato disposto dai presenti Statuti

riguardo la loro pena. Se invece il delitto non ebbe luogo, sia punito con pena più mite secondo la qualità del delitto e della persona ad arbitrio del Sig. Potestà.

E se alcuno avrà dato aiuto o favore per far fuggire il malfattore perché non fosse preso e avrà messo qualche impedimento agli inseguitori per cui non lo abbiano preso e il malfattore per questo sia evaso, sia punito con somiglianza di pena, eccettuate le persone congiunte per consanguineità e nei casi di cui abbiamo parlato sopra riguardo all'omicidio.

Se poi nonostante il detto impedimento il detto delinquente sia stato preso, sia punito con più mitezza ad arbitrio del Sig. Potestà secondo il modo della colpa, della persona, del delitto e delle altre circostanze.

Cap. 28 - Sulla pena di chi vende una cosa a due

Se uno - ricevuto il pagamento o no, purché si siano accordati sul prezzo e sia stata ricevuta la caparra- avrà venduto o alienato a qualche altro titolo cosa mobile o immobile o semovente senza licenza e consenso del compratore o almeno, dopo aver citato legittimamente il compratore, senza aver avuto il permesso del giudice per l'altro, sia condannato alla pena del doppio della detta cosa venduta e la detta seconda vendita non sia di nessun valore e validità, ma la detta cosa debba senz'altro essere data e consegnata al detto primo compratore.

Cap. 29 - Sulla pena di chi si cambia nome

Se qualcuno si sarà cambiato il nome a pregiudizio di un altro, sia punito con pena di falso e in scudi venticinque e se non vi sarà stato grande pregiudizio con pena più mite ad arbitrio del Sig. Potestà, considerata la qualità delle persone.

Cap. 30 - Sulla pena di chi spergiura

Per frenare coloro che spergiurano e gli spergiuri, ordiniamo che coloro che spergiurano in qualunque causa civile o criminale, oltre la divina vendetta, siano puniti con pena di otto scudi.

Cap. 31 - Sulla pena di chi chiede più del dovuto

Se uno avrà chiesto o avrà fatto chiedere più del dovuto consapevolmente e semplicemente e assolutamente e non con la clausola "salvo il diritto dei

ricevitori” o simili, o non possa scusarsi sulla base di legittima ignoranza, sia punito con altrettanto di quello che ha chiesto di più.

Cap. 32 - Sulla pena di chi chiede un debito già pagato

Se uno avrà chiesto o avrà fatto chiedere un debito già pagato e del quale è stato soddisfatto e non possa addurre giusta e legittima ignoranza, sia punito con la pena del doppio della cosa chiesta e sia tenuto a riparare alla parte tutte le spese fatte legittimamente in giudizio.

Cap. 33 - Sulla pena di chi infrange la pace

Stabiliamo che se uno avrà violato e infranto la pace fatta e stipulata con qualche singola persona o da famiglia a famiglia e contenuta nell'istrumento della pace, oltre le pene imposte dal diritto e dalle sacre costituzioni delle Marche, sia stimato come traditore e come tale da tutti sia reputato e ritenuto.

Cap. 34 - Sugli incendi e gli incendiari

Chiunque con il fuoco avrà bruciato o avrà fatto bruciare in tutto o parte, di proposito e a bella posta, qualche casa esistente nella predetta Città, sia punito con la pena del capo cosicché senz'altro muoia e con i suoi beni siano ricompensati tutti i danni e l'interesse del padrone di detta casa incendiata.

Se poi avrà dato fuoco fuori la detta Città e nel suo territorio ad alcune case o grotte nelle quali si abita, sia punito con pena di cento scudi e risarcisca tutti i danni e l'interesse al padrone stesso.

Chi invece (avrà incendiato) un tugurio o capanna o altro luogo simile nel quale qualcuno sia solito ricoverarsi incorra nella pena di dieci scudi.

Chi poi di proposito e a bella posta avrà bruciato frumento, orzo, biada e legumi di ogni specie nei campi o nelle aie o ovunque siano e il danno sia stato notevole e oltre il valore di trecento scudi, sia punito alle triremi perpetue e con i suoi beni siano risarciti i detti danni ai padroni degli stessi.

Se poi il danno non sia stato notevole, sia punito con la pena di cento scudi purché il danno sia superiore al valore di cinquanta scudi, sotto i quali sia punito con pena di cinquanta scudi.

Se avrà bruciato vigna, oliveto e alberi da frutta esistenti nelle stesse vigne, sia punito con pena di cinquanta scudi e più mite e maggiore secondo il danno procurato, secondo tuttavia la proporzione come sopra.

Chi avrà bruciato lino o fieno o canapa nei campi, nelle aie o nei prati, sia punito con pena di cinquanta scudi.

Chi avrà bruciato pagliai di paglia o di fieno, sia punito con pena di venticinque scudi.

Se uno poi a bella posta avrà acceso il fuoco in qualcuno dei casi predetti e con l'intenzione di commettere incendio e poi esso si sia spento da solo o lo avranno spento altre persone e non avrà fatto danno alcuno o poco, sia punito con la metà delle dette pene, nel modo e forma sopraddetti.

In tutti questi casi vogliamo innanzitutto che i detti incendiari siano tenuti nei confronti dei padroni al risarcimento del valore delle dette cose bruciate e anche a tutti i danni di qualsiasi genere, alle spese e all'interesse, sui quali si stia al giuramento della parte lesa.

Nessuno infine appicchi fuoco nei suoi possedimenti o campi, per bruciare stoppie o altro per sua utilità, prima del 15 di agosto senza licenza dei Sigg. Potestà e Priori, sotto pena di venticinque scudi e se per questo sarà venuto danno ad alcuno, sotto pena di risarcimento di detto danno.

Cap. 35 - Sulla pena di chi taglia alberi fruttiferi e viti

Se uno intenzionalmente avrà tagliato olivi e altri alberi fruttiferi sia punito con pena di cinque scudi per ciascun albero e se avrà tagliato le viti nelle vigne o negli alberi posti per questo sia punito con uno scudo per ogni vite e sia tenuto verso il padrone lesa a tutti i danni, le spese e l'interesse, sui quali si stia al suo giuramento.

Cap. 36 - Sulla pena di chi uccide animali altrui

Se uno avrà ucciso o fatto uccidere intenzionalmente un animale altrui, se sarà stato di quelli più grandi paghi la pena di scudi cinque, se invece dei più piccoli la metà di detta pena.

Se poi l'avrà ferito e non ucciso, incorra nella metà di detta pena. E in tutti i predetti casi ripari e risarcisca il danno al padrone stesso da liquidare su suo giuramento.

Cap. 37 - Che a ciascuno sia lecito difendersi con moderazione

A ciascuno sia lecito difendersi con moderazione per legittima difesa ⁽¹⁾ dovunque sia stato provocato e sfidato senza incorrere in alcuna pena.

⁽¹⁾ V. anche III,16.

Cap. 38 - Sulla pena di chi abbatte le mura del Comune e le mura castellane

Se uno avrà abbattuto o fatto una breccia nelle mura castellane o nelle mura di detta Città e per tale breccia qualcuno possa entrare o uscire fuori la detta Città, paghi la pena di dieci scudi e subito sia costretto a ben murare e chiudere la detta breccia a sue spese.

Cap. 39 - Sulla pena di chi afferma di essere Procuratore in giudizio e poi lo nega

Se uno in giudizio si sarà detto o mostrato Procuratore e poi nel medesimo giudizio lo avrà negato cosicché si rendano nulli gli atti di detta causa, incorra nella pena di cinque scudi e sia tenuto a risarcire tutte le spese, i danni e l'interesse alla parte avversa.

Cap. 40 - Sulla pena di chi scaccia e disturba qualcuno nel suo possesso

Se qualcuno di propria autorità avrà osato invadere qualunque bene immobile posseduto da altri, o disturbare il possesso ad alcuno e rivendicare a sé il diritto sulla medesima cosa, incorra nella pena di dieci scudi e tuttavia, non appena sarà stata resa nota al Sig. Potestà detta turbativa o violenza, egli costringa subito e senza altra procedura giudiziaria il detto invasore e molestatore a restituire la detta cosa al primo possessore insieme con i danni e le spese e ad astenersi da ogni molestia.

Se poi (lo avrà fatto) con le armi, sia punito con doppia pena oltre le pene dell'offesa, se ci sarà stata.

Cap. 41 - Sulle carceri private

Chi trattiene qualcuno in carceri private oltre tre giorni, sia punito con pena legale; chi invece lo trattiene di meno, se lo avrà trattenuto per un giorno solo o al di sotto, sia punito con cinquanta scudi, sopra i due giorni con cento scudi.

E se per il timore di detto carcere e di illecita detenzione avrà preteso qualche cosa dal carcerato o avrà costretto il medesimo carcerato ad obbligare, dare o a quietanzare e a rimmettergli qualche cosa, sia punito, oltre la detta pena del carcere, come se con violenza avesse derubato il medesimo delle cose predette.

E se per timore del carcere avrà indotto il detenuto a fare qualche falso istrumento o testimonianza o falsa scrittura o qualunque altra cosa illecita, oltre le dette pene del carcere, sia ritenuto come principale autore del misfatto e sulla sua pena (*sic*)

E se avrà recato al medesimo carcerato una qualche ingiuria o danno, sia tenuto e punito per quelle cose al doppio che se le avesse fatte ad un altro.

E se avrà carcerato una donna onesta o un fanciullo per libidine, essendo seguito o no l'effetto della libidine, sia punito con le pene di legge.

Cap. 42 - Sulla pena di chi porta armi per la Città e sul divieto di farlo

Per evitare gli scandali che ogni giorno sono soliti avvenire per il porto delle armi, stabiliamo che se uno avrà portato per la detta Città pubblicamente o occultamente qualche genere di armi da offesa, di giorno incorra nella pena di cinque scudi e nel sequestro delle armi, di notte invece in una pena raddoppiata, purché sia stato scoperto e preso con le dette armi e non altrimenti.

Se poi avrà portato un archibugio proibito, oltre la detta pena, incorra nelle pene secondo le Bolle del S. Signore Nostro e i suoi decreti e "*motu proprio*".

Cap. 43 - Sulla pena dei cittadini e degli abitanti di detta Città che citano in giudizio altri cittadini e abitanti presso un'altra Curia

Per ovviare ai sotterfugi e ai disagi dei litiganti, ordiniamo che nessun cittadino o abitante di detta Città convenga o faccia convenire altri concittadini e abitanti in altra Curia che quella della predetta Città, per qualunque

causa o obbligazione, eccetto la Curia Romana per l'obbligazione Camerale, sotto pena di cinque scudi e tuttavia il detto giudizio così proseguito in altra Curia, sia ritenuto nullo e non valido a motivo dell'incompetenza del Giudice.

Cap. 44 - Sui giochi proibiti e sulle loro pene

Se uno avrà giocato a dadi, come volgarmente si dice a tre dadi, sia punito per ogni volta con la pena di cinque scudi e la perdita dei soldi che aveva prima di giocare e nella stessa pena incorrano anche i padroni dei dadi e delle case che avranno messo a loro disposizione. Se però avrà giocato ad altro genere di azzardi e di giochi proibiti, incorra nella pena di uno scudo e nella perdita dei denari come sopra; chi invece assiste a veder giocare, incorra rispettivamente nella metà delle pene.

Se poi uno degli astanti e dei giocatori prestasse denaro o pegno o l'avrà promesso o si sarà obbligato per qualcuno di detti giocatori in qualche somma di denaro, incorra nella pena del doppio di quella cosa che avrà prestato, o per la quale si sarà obbligato. Inoltre, tanto sui denari vinti che prestati nei detti giochi, il Sig. Potestà non sia tenuto a rendere qualche diritto, ma vadano perduti a danno di chi ha perso e di chi ha prestato. Nei giorni festivi le pene siano raddoppiate.

Cap. 45 - Sulla pena di chi entra per altro luogo che attraverso le porte

Se uno sarà entrato o sarà uscito per altro luogo che per le porte consuete di detta Città, sia punito con pena di uno scudo per ogni volta.

Cap. 46 - Sulla pena di coloro che vanno di notte senza lume dopo il terzo suono della campana

Se uno di notte, dopo il terzo suono della campana del Palazzo del Comune, sarà stato trovato per detta Città senza lume, incorra nella pena di un giulio purché sia stato lontano di quattro case da casa sua, e un unico lume sia sufficiente per tre persone, alla quale pena non possano essere costretti se non dopo che sia stata suonata la detta campana come sopra. Questa debba essere suonata dall'armigero ogni sera d'inverno dopo tre ore di notte e d'estate dopo due e non prima. Vogliamo anche che in occasione di nozze i convitati tutti sotto

un solo lume possano essere scusati e specialmente quando a vicenda le donne sono accompagnate alle loro case; anche i lavoratori delle terre e delle vigne e i servi dei cittadini che vengono da fuori o siano stati presi a giornata per lavorare, specialmente se portano zappe, arnesi o altri strumenti rustici, possano recarsi attraverso la Città alla casa del padrone e poi ritornare alla propria abitazione anche senza lume e senza incorrere in alcuna pena.

Cap. 47 - Sulla pena di chi uccide o cattura colombi dalle colombaie e fuori

Se uno avrà ucciso alcuni colombi o in qualche modo e con arte li avrà presi nelle colombaie stesse o vicino a quelle per un miglio, incorra nella pena di uno scudo per ogni volta e per ogni colomba e si possa procedere per inquisizione e in ogni modo migliore e tutti siano ammessi ad accusare e far testimonianza; se uno poi entri nelle Colombaie stesse per rubare e catturare colombe, sia punito con pena di venticinque scudi e, se non possa pagarli, abbia tre colpi di fune.

Cap. 48 - Sulle abolizioni

Poiché molti spesso per rabbia e talvolta per errore si muovono per accusare, stabiliamo che il Sig. Potestà, ad istanza della parte accusante o querelante, sia tenuto ad accogliere l'abolizione sopra qualunque accusa o querela sempre e in ogni caso prima della sentenza, pagati tuttavia da detto istante al Depositario o al Procuratore fiscale se sarà stato Depositario della Camera, cinque bolognesi. Richiesta questa abolizione come sopra, non si possa procedere ulteriormente in detta causa, ma debba essere ammessa e il processo e tutto ciò che ne sia derivato debba essere cancellato e circondato ⁽¹⁾ secondo la forma, dopo aver pagato la mercede spettante allo stesso Notaio.

Eccettuati i crimini di eresia, di sodomia, di ladrocinio, di incesto, di rapimento di vergini e di monache, di falsità, di incendio doloso, di sacrilegio e di ferite con esito mortale entro quaranta giorni, di assassinio, nei quali in nessun modo sia concessa ed ammessa l'abolizione.

⁽¹⁾ Per l'interpretazione v. anche II,6, dove il verbo usato è tuttavia *circumducere* (qui *circumdare*).

Cap. 49 - Che il delinquente sia tenuto a causa del suo delitto a tutte le spese, ai danni e all'interesse

Se uno avrà commesso un qualche delitto del quale sarà stato dimostrato scolpevole o lo avrà confessato e sarà stato condannato, sia tenuto a tutte le spese, i danni e l'interesse che qualcuno avrà sofferto a causa del detto delitto, sul quale si stia al giuramento del danno patito almeno con un testimone.

Cap. 50 - Sull'inasprimento delle pene

Stabiliamo che, se qualcuno avrà commesso un qualche delitto nel Palazzo dei Sigg. Potestà e Priori, nella Piazza del Comune, in qualche Chiesa, alla presenza e con l'intervento del Sig. Potestà e nei Consigli, nelle pubbliche processioni, nel funerale di qualche morto, nella celebrazione di nozze, nei delitti di notte da una "Ave Maria" all'altra della Chiesa Cattedrale, incorra nella pena del doppio nelle pene solamente pecuniarie, di quello che altrimenti pagherebbe in forza dei presenti Statuti.

Cap. 51 - Sulla mitigazione delle pene

Ordiniamo che in caso di pene pecuniarie nei sottoscritti casi le pene siano mitigate:

1° Se il reo sarà comparso e avrà confessato il delitto, gli si rimetta un quarto della pena:

2° Se avrà avuto la pace dalla parte lesa, sulla quale ci si accerti per mezzo di testimoni o istrumenti, sia rimessa al medesimo la quarta parte della pena;

3° Se avrà pagato entro dieci giorni da computare dal giorno dell'intimazione della sentenza di condanna, sia rimessa similmente al medesimo un'altra quarta parte della pena e della condanna.

E il Sig. Potestà sia tenuto ad ammettere sempre e in qualunque momento tali benefici e mitigazioni nel modo e nella forma predetti, anche se non siano stati richiesti dalla parte.

Cap. 52 - Sui malefici per i quali non è stata stabilita una pena certa

Dal momento che non tutte le cose possono essere definite con una pena certa e determinata, stabiliamo pertanto che, ogni qualvolta sarà accaduto qualche caso nel quale niente fosse stato ordinato e disposto dai presenti Statuti, allora da parte del Sig. Potestà si proceda per similitudine sempre tendendo verso il lato più mite e osservando i Capitoli più benigni del presente Statuto.

E se in tali Statuti non si trovi niente di simile decretato e stabilito, allora il Sig. Potestà proceda secondo la disposizione del diritto comune, tenuto sempre conto delle persone dei luoghi, dei tempi e secondo la qualità del delitto, che viene rimesso alla sua prudenza e circospezione.

INIZIA IL



LIBRO QUARTO



I Casi Straordinari

Cap. 1 - Sugli osti e gli albergatori e sui modi che essi debbono osservare

Preoccupandoci affinché nel modo migliore si provveda alla comodità e ai vantaggi dei forestieri e di coloro che passano per la nostra Città, perché con più piacere possano andare e tornare attraverso essa, stabiliamo che in futuro nessuno in detta Città e nel suo territorio osi aprire, tenere o amministrare una locanda se prima non compaia davanti ai Sigg. Potestà e Priori e si faccia scrivere nella Cancelleria dal Cancelliere del Comune e giuri nelle sue mani di osservare il tariffario che riceverà da loro sotto le pene in quello contenute e che gestirà fedelmente la sua detta locanda.

Quindi ogni albergatore sia tenuto ad avere e tenere sopra la porta della detta locanda un'insegna chiara cosicché possa essere vista da tutti coloro che passano.

Non possa vendere vino né biada se non con le misure bollate e segnate con il sigillo della Comunità, sotto pena di due giuli per ogni volta e per ogni misura.

Neppure possano passare oltre i limiti della loro locanda per invitare i forestieri, né fuori la porta di detta Città, né prenderli per il mantello, né per la briglia del cavallo per trattenerli, sotto la stessa pena per ognuno e per ogni volta.

Cap. 2 - Sulle tariffe che gli osti devono fare e tenere

Ordiniamo che i Sigg. Priori in carica siano tenuti ogni anno, nel primo di gennaio, a scegliere quattro cittadini i quali debbano informarsi con diligenza per le Città e i luoghi circostanti quanto si paghi nelle locande tanto di giorno quanto di notte, tanto di mattina quanto di sera e poi, insieme con i Sigg. Potestà e Priori, stabilire il tariffario, tenuto sempre conto dei luoghi circostanti, dei prezzi delle cose e delle qualità dei tempi; fatte le quali cose si apponga il sigillo e sia sottoscritto dal Sig. Potestà e, convocati tutti gli albergatori, a ciascuno ne sia consegnato uno che debbano affiggere in una Tabella e tenerlo in pubblico vicino la porta della locanda cosicché comodamente possa essere letto bene da tutti.

Cap. 3 - Sui tavernieri

Itavernieri e tutti coloro che vendono vino al minuto debbano anche essi tenere le misure bollate e segnate con il segno del Comune, alla pena di due giuli per ognuno e per ogni volta.

I detti tavernieri - e non di meno chiunque altro - non possano imbandire le tavole con le tovaglie e vendere le loro cose cotte se non abbiano le insegne della locanda e il tariffario come sopra, sotto la detta pena; possano bene apparecchiare con tovaglie e altre masserizie e cuocere cose portate dentro dagli altri che là si recano.

Cap. 4 - Su coloro che vendono con misure e pesi non sigillati e sulla loro pena

Nessun conduttore di appalto o di qualche Gabella della Comunità, locandiere, taverniere, mulinaio sia di frumento sia di olio, artigiano di qualsiasi arte e chiunque altro che vende cosa a peso o a misura possa vendere niente se non con misure giuste, bollate e sigillate con il segno della Comunità, sotto pena di due giuli per ognuno e per ogni volta, e così pure con le misure di (un'altra?) Comunità, sotto le pene contenute nei Capitoli del conduttore di dette misure, le quali cose poi abbiano effetto e luogo per cui debbano essere osservate da ogni forestiero che viene a vendere merci e altre cose nella detta Città.

Cap. 5 - Che nessuno debba sofisticare o adulterare vino, olio, lana e altre cose simili

Stabiliamo che a nessuno sia lecito corrompere o adulterare con altre misture o con qualche altro studiato pretesto, con l'intenzione di frodare chi compra, le cose che vende o qualunque altro bene, sotto pena di perdita della cosa venduta ed adulterata e di uno scudo per ognuno e per ogni volta - la quale pena sia raddoppiata nei proventi (*proventeris?*) del Comune come ai macellai, pizzicagnoli ed altri - ma le cose debbano essere vendute pure, semplici e nella medesima bontà e sostanza con le quali si ritrovano e sono state fatte e con i giusti e dovuti pesi, numeri e misure rispettivamente, secondo quel detto del Vangelo che con quella misura con cui avrete misurato con la medesima sarà a voi misurato.

Cap. 6 - Sugli affittuari di case e di terreni per una pigione pecuniaria annua

L'affittuario di casa altrui paghi la pigione convenuta alla fine di ogni quadrimestre a meno che non sia stato convenuto diversamente, altrimenti

dopo soltanto un'unica citazione sia concessa contro di lui esecuzione per la somma dovuta e decorsa e nondimeno, per l'assicurazione della pigione, in particolare i beni trovati (*invecta = inventa?*) in casa siano ipotecati per la detta pigione. L'inquilino poi non possa essere scacciato, anche terminato l'affitto, per un pari prezzo e condizione se non sarà stato moroso nel pagare e sia preferito a tutti gli altri per il medesimo prezzo, come sopra nel titolo "Sulle locazioni" nel Libro II.

Lo stesso anche ordiniamo che sia osservato nelle locazioni delle terre e di tutte le altre cose che vengono fatte sotto la condizione di una pigione pecuniaria annuale.

Cap. 7 - Sui lavoratori delle terre

Se uno avrà preso in affitto terre altrui per coltivarle, sia tenuto a lavorare ed arare le dette terre per cinque volte oltre l'aratura della semina nei loro tempi congrui, soliti e consueti in detta Città, cioè:

la prima aratura debba darla entro il mese di Marzo;

la seconda entro il mese di Aprile;

la terza entro il mese di Maggio;

la quarta entro il mese di Luglio;

la quinta fino al quindici di Settembre;

un'altra aratura poi con seme o almeno che tutte le dette cinque arature siano date fino al quindici di Settembre e più tardi o prima secondo che comunemente richiederanno i tempi e le stagioni, purché siano date prima dell'aratura della semina.

Chi invece viene meno in qualcuna delle dette arature, ripari il danno al padrone delle terre secondo stima da farsi dagli Estimatori del Comune. Riguardo poi alla corresponsione dei frutti da fare al padrone delle terre, se riguardo alla quantità non ci si sia accordati espressamente, sulla quantità il colono o il lavoratore sia tenuto a pagare e a corrispondere quella quantità che corrispondono la contrada e i lavoratori vicini, nel qual caso non possa il Colono rimuovere i frutti dall'aia né trebbiare senza il permesso del padrone delle terre.

Vogliamo anche che, se qualche colono o conduttore delle terre, fatto l'affitto, non avrà lavorato come sopra le dette terre in tutto o in parte senza qualche causa e colpa del padrone locatore, nondimeno (sia tenuto) all'intera pigione come se avesse lavorato tutte le terre, a meno che il detto colono, per qualche legittima causa, non avesse rinunciato a dette terre per via giudiziaria almeno con una citazione al

padrone locatario entro il mese di Gennaio o allo stesso campo seminato entro il mese di Maggio insieme con le stesse sementi e frutti senza l'intenzione di spartire qualcosa degli stessi e neanche delle altre spese fatte in passato, nei quali casi il detto locatario non possa pretendere alcuna pigione, ma rimanga contento del suo campo insieme con i frutti e le cose seminate.

Cap. 8 - Sui lavoratori delle vigne

Se uno avrà preso in conduzione da altri una vigna da coltivare a metà Sementa oppure ad altra parte convenuta, sia tenuto a coltivarla con diligenza e a lavorarla in questo modo, cioè:

Il lavoratore o il colono debba aver potato la vigna entro la metà di Marzo e entro tutto il detto mese di Marzo averla zappata una prima volta.

Entro tutto il mese di Aprile averla tesa.

Entro tutto il mese di Maggio aver zappato una seconda volta, estirpato e legato i tralci.

Entro tutto il mese di Agosto aver zappato o erpicato per la terza volta e, entro la metà di Settembre, aver sistemato congruamente i tralci e, se il lavoratore sarà venuto meno nelle dette colture o in qualcosa delle predette, rifonda al padrone della vigna tutto il danno patito, tanto riguardo alla vigna quanto riguardo ai frutti, secondo stima da farsi dagli estimatori del Comune. E in ogni caso vogliamo che il lavoratore non possa portare via uva e frutti di detta vigna né vendemmiarla senza il permesso del padrone e dopo avergli risarcito i detti danni patiti e assegnato la parte, che sia tenuto a portare nella sua casa a proprie spese.

Cap. 9 - Sul modo e la forma di vendere carni nella detta Città

Ordiniamo che ogni anno sia venduto il Macello secondo il solito al maggior offerente e il compratore di detto Macello in carica sia tenuto a tenere il Macello abbondantemente provvisto di tutte e singole le carni da fare a suo tempo e luogo, secondo il modo e la forma dei Capitoli da fare dalla Magnifica Comunità, sotto le pene contenute nei detti Cap. Tuttavia il detto Macellaio non possa né debba mai in nessun tempo e per qualsiasi pretesto e ricercato motivo vendere nel detto macello carni di animali morti, ma ogni volta che le avrà avute (debba) venderle

alla Colonna o pietra dei pesci, sotto pena di uno scudo per ogni volta, da applicare in parte all'esecutore in parte all'accusatore e parte alla mensa dei Sigg. Priori, e nemmeno vendere una carne per un'altra, sotto la detta pena.

Altri poi che avranno voluto vendere carni di animali morti o allupati o sfiancati, non possano (farlo) se non alla detta Colonna e con il permesso dei Sigg. Potestà e Priori e per il prezzo che deve essere imposto dai magistrati della grascia, i quali anche debbano approvare le dette carni.

Cap. 10 - Sui pesciaioli e la loro arte

Stabiliamo che i pesciaioli che vendono pesci non possano venderli se non con bilance bene aggiustate e secondo la forma e il modo dei Capitoli da fare dalla Comunità, sotto pene in quelli contenute e a ciascuno (debbono) dare il giusto e dovuto peso.

Quelli che poi vengono a vendere pesci di mare, lasche o pesci diversi da quelli del nostro lago, non possano vendere pesci se prima non saranno stati visti e approvati dai magistrati della grascia, con licenza dei Sigg. Potestà e Priori e pagata la debita gabella al compratore della pietra dei Pesci, sotto pena di uno scudo e perdita dei pesci.

Tutti i pescatori di detta Città siano tenuti ad osservare i Capitoli da compilarli come sopra, sotto pene come in quelli.

Il compratore del Ruscello del Comune di detta Città non possa vendere i calcini che lì avrà preso sotto pena di uno scudo per ogni volta, e a nessuno sia lecito pescare calcini ⁽¹⁾ intorno al detto Ruscello sotto pena di uno scudo.

⁽¹⁾ *Passus* non è stato tradotto. Dal confronto con gli statuti precedenti si pensa che possa mancare un numero relativo a una distanza: "per tot passi". Per i calcini v. St. Vecchio IV, 16.

Cap. 11 - Sui fornai e la loro arte

Stabiliamo che tutti i fornai di detta Città e quelli che avranno tenuti i forni aperti, siano tenuti indifferentemente a cuocere i pani a tutti quelli che lo vogliono e lo richiedono e non possano ricevere per loro ricompensa se non un pane (*panes = panis?*) per ciascuna sessantina e un biscotto o pizza per ciascuna decina, sotto pena di due giuli per ogni volta. E i fornai possano andare a far legna - soltanto per legna secca e frache, scope e senza alcun danno - alla Guardata e ai Morticini o alle Comunanze del Comune per uso solamente di detti forni e senza incorrere in

alcuna pena e, viceversa, i detti fornai siano tenuti a portare una salma di scarcia o di verdura per ciascuno al Palazzo della Comunità nelle feste di Santa Margherita e di San Flaviano, sotto la sopraddetta pena.

Cap. 12 - Sui tessitori e la loro arte

I tessitori dei panni di qualsiasi genere non possano ricevere per loro mercede oltre il prezzo ordinario solito e consueto in detta Città secondo il lavoro e la qualità dell'opera né commettere alcuna frode nel fare detti panni, ma (debbano) bene e fedelmente esercitare la loro arte, sotto pena di uno scudo per ciascuno e per ogni volta da applicare come sopra, e tenere il passetto e la stadera regolare, sotto la detta pena come sopra.

Cap. 13 - Sui mulinai dei cereali

I mulinai siano tenuti a macinare indifferentemente a tutti e a chiunque coloro che si rivolgano al loro mulino per detta causa secondo l'ordine di arrivo, cosicché viga sempre la precedenza, e non possano tenere in detti mulini se non stai regolari e segnati con il segno del Comune e soltanto una coppa segnata e bollata con il medesimo segno, che debba essere affissa con catena alla tramoggia cosicché non si possa rimuovere da quella. Non possano ricevere per loro mercede se non una coppa per ciascun mezzo staio di qualunque moggio, sotto pena di tre scudi per ognuno per la prima volta, per la seconda di dieci scudi e per la terza di tre colpi di fune e non possa più esercitare la detta arte, la quale mercede e misura (*quam mercedem et modum = quae merces et modus?*) sempre rimanga riservata alla libera disposizione del Consiglio Generale di detta Città in ogni tempo e circostanza.

Né possano i detti mulinai né alcuno della loro famiglia comprare frumento nel mulino e neppure fuori per rivenderlo, sotto pena di scudi dieci da applicare come sopra, né vendere farina ad alcun forestiero né ad alcuno degli abitanti in detta Città o del suo territorio, sotto la detta pena.

Cap. 14 - Sui mulinai di olive

Similmente i mulinai ad olio siano tenuti a macinare le olive ad ognuno che lo chiede secondo precedenza come sopra e per loro mercede non possano

ricevere e chiedere se non la foglietta solita e consueta per ogni macinatura, sotto pena di cinque giuli per ciascuno e per ciascuna volta, e abbiano in più i soliti ossi e le sanse; abbiano nei detti mulini tutte le misure bene regolari e segnate con il segno del Comune e possano, tanto gli stessi mulinai quanto gli altri che vi si recano a macinare, andare e venire per detta causa ai detti mulini di notte senza lume e senza incorrere in alcuna pena.

Cap. 15 - Sui calzolai e i fabbri ferrai

I calzolai e i fabbri ferrai, come è stato ordinato sopra nel Libro Primo, facciano ogni anno i loro Rettori, i quali siano tenuti il primo gennaio di ogni anno a riportare l'attestazione autentica da parte dei Rettori delle loro rispettive arti della città di Viterbo sui prezzi di ciascuna cosa che riguarda la loro arte, e a presentare la detta attestazione ai Sigg. Priori, i quali la facciano registrare ogni anno dal Cancelliere del Comune nel Libro della Riforma, e poi a vendere tutte le merci riguardanti la loro arte secondo i detti prezzi della città di Viterbo e non maggiorati, sotto pena di cinque giuli per ciascuno e per ogni volta e della perdita della cosa venduta. Siano poi tenuti a realizzare bene e con diligenza senza alcuna frode le loro merci e tutte e singole le cose spettanti alle loro arti e a venderle indifferentemente a tutti i richiedenti.

Cap. 16 - Sui pizzicagnoli e i panettieri

I pizzicagnoli e i panettieri abbiano le loro bilance e stadere bene aggiustate e segnate, come sopra, e a ciascuno diano il peso giusto e osservino i Capitoli della Comunità, sotto le pene in quelli contenute.

I pizzicagnoli non possano rompere nessuna tinozza di nessun genere di carne salata, per venderne, senza l'intervento e la presenza dei magistrati della grascia che debbano vedere e approvare, sotto pena della perdita di quello.

Cap. 17 - Sulla pena di chi porta un morto di qualunque sesso dentro la Città predetta

A nessuno sia permesso portare o far portare un morto di qualsiasi sesso dentro la detta Città con qualunque motivo preteso o ricercato e senza licenza dei Sigg. Potestà e Priori, sotto pena di dieci scudi.

Cap. 18 - Sulla pulizia delle contrade e delle vie di sera ogni giorno di sabato e sulle immondizie da portare nei luoghi sottoscritti

Ordiniamo che ogni sabato, sulla sera, ognuno sia tenuto a spazzare e pulire davanti alla sua casa e per quanto si estende la detta casa, così pure nelle viglie di qualsiasi festività principale nelle quali debbano farsi le processioni, e a portare le immondizie fuori la porta della Città al luogo solito e designato dai Superstiti delle Contrade, sotto pena di cinque bolognesi per ciascuno o per ogni volta, purché sia stato bandito dal Trombettiere in ciascuno dei predetti giorni.

I Superstiti delle contrade poi siano tenuti, al principio del loro officio, a destinare un luogo ed affiggere un legno fuori le porte di detta Città, distante da quella uno spazio di venti passi, al quale luogo - e non altrove - tutti di quella contrada siano tenuti a portare tutte le immondizie e i rifiuti, sotto pena come sopra.

Cap. 19 - Che ad ognuno per necessità sia lecito entrare e passare attraverso i possedimenti altrui

A ciascuno sia lecito entrare e attraversare i possedimenti di un altro per recuperare le api e per trovare le bestie e per altra necessità senza incorrere in alcuna pena, purché per il resto non commetta danno, al quale vogliamo che sia del tutto obbligato.

Cap. 20 - Sul divieto di tenere le bestie nel cimitero di San Flaviano

Nessuno osi tenere bestie di qualsiasi genere a pascolare nel Cimitero di San Flaviano, sotto pena di cinque giuli per ciascuna bestia grossa e due carlini per bestia piccola e il doppio di notte e se fatto con intenzione, da applicare alla detta Confraternita della Misericordia, la quale ha la cura di seppellire i Morti nel detto luogo, e si creda ad ognuno con suo giuramento e possa accusare.

Cap. 21 - Sulle donne che gramolano e scotolano in certi luoghi

Nessuna donna possa gramolare dentro la Città, ma fuori le porte, lontano dalle mura venti passi, e nemmeno possano scotolare per le contrade davanti alle case, ma nelle stesse case, sotto pena di un giulio per ogni volta.

Cap. 22 - Che nessuno tenga porci vaganti per la Città, ma in luoghi stabiliti

Nessuno debba tenere porci vaganti per la detta Città, ma in stipi e luoghi ben chiusi, purché non apportino putredine e nausea a qualche vicino, sotto pena di due giuli. Neppure i macellai e gli altri che vendono porci possano tenerli nella Piazza del Comune, ma nella Piazza di S. Andrea o di S. Agostino, sotto la detta pena.

Cap. 23 - Che nessuno porti via grasce fuori del territorio di detta Città senza permesso

Anessuno sia lecito portare via qualche genere di grascia da detta Città e dal suo territorio senza il permesso dei Sigg. Potestà e Priori, sotto pena della perdita delle dette grasce, eccetto i cereali che vengono portati a macinare o a seminare e anche a Viterbo o in altro luogo per bollette o imposte sulla terra e quelli che vengono portati per il vitto di qualcuno di detta Città.

Cap. 24 - Che nessuno possa alienare ai forestieri e sui dazi che devono essere pagati dai forestieri che possiedono beni immobili in detto territorio

Nessun cittadino o abitante di detta Città osi vendere o alienare a qualsiasi titolo i suoi beni immobili siti in detta Città e Territorio ad alcun forestiero sotto pena di venticinque scudi - e la vendita o alienazione sia tuttavia nulla per lo stesso diritto - se prima il detto venditore nei due mesi precedenti non avrà fatto bandire per tre volte al suono della tromba, per i luoghi soliti di detta Città, che lui voglia vendere gli stessi beni a tutti coloro di detta Città che vogliono comprare, altrimenti, passati i

due mesi, lo stesso li venderà e alienerà a forestieri e a chiunque gli sarà piaciuto; fatta la qual cosa e trascorso detto termine, gli sia lecito alienarli a chi più sarà piaciuto.

Vogliamo anche che tutti i forestieri che hanno beni stabili in detta Città o nel suo territorio siano tenuti, ogni anno, a pagare la libbra e i dazi imposti e da imporre in proporzione di detti beni come se fossero di detta Città, sotto pena della perdita di detti beni da applicare al Comune della Città predetta se, sollecitati per tre volte, non avranno pagato i detti dazi.

Cap. 25 - Sulla pena di chi porta o conduce via mietitori fuori il detto territorio se non nei casi come qui sotto

Stabiliamo che nel tempo delle messi nessuno - lui stesso o per interposta persona - faccia uscire persone a mietere fuori il detto territorio se non per quelli di detta Città e per mietere cereali o biade propri o di quelli della Città, sotto pena di cinque scudi per ciascuno e per ogni volta.

Inoltre nessun mietitore o lavoratore della detta Città, per tutto il mese di Luglio e Giugno, possa partire a mietere o a trebbiare se non per quelli come sopra, sotto la pena predetta, e nondimeno in tempo di carestia mai i detti trasgressori possano avere il frumento dalla canova e dalla scorta della Comunità, ma provvedano per sé da fuori, poiché anche fuori hanno prestato la loro opera e aiuto.

Cap. 26 - Che coloro che vendono ortaggi, frutta, altri viveri e legna debbano vendere nella piazza del Comune

Ordiniamo che tutti coloro che vendono ortaggi, frutta, legna e altri generi di sostentamento debbano portarli e venderli nella piazza del Comune, sotto pena di un giulio, a meno che non avranno tenuti gli stessi davanti e vicino alle loro case e botteghe senza incorrere in qualche pena.

Cap. 27 - Che tutte le vie e contrade almeno pubbliche in detta Città siano selciate e sistemate

Stabiliamo che tutte le vie pubbliche o le altre vicinali in detta Città siano sistemate e selciate a spese di quelli che stanno e confinano lì vicino, vale a dire riguardo a tutte le cose necessarie, eccetto le maestranze (*magisterium?*), che

debbano essere a spese del Comune. A questo scopo vogliamo che i Maestri delle strade insieme con i Sigg. Priori siano tenuti, almeno due volte l'anno, a revisionare e perlustrare e far risistemare le dette vie e piazze per tutta la Città in quei luoghi in cui sarà stato necessario, e soprattutto le vie pubbliche, le piazze e davanti alle porte della Città, affinché comodamente e facilmente si possa passare per quelle.

Cap. 28 - Sul divieto di fare scale nelle vie pubbliche dentro la Città

Anessuno sia lecito fare scale nelle vie pubbliche davanti alle sue case e botteghe, che prendano della via pubblica oltre due piedi, sotto pena di cinque scudi e distruzione *ipso facto* delle medesime scale e la stessa cosa si intenda di muro e di qualsiasi impedimento.

Cap. 29 - Sul divieto di sporcare e lavare in alcuna delle fonti in cui abbiano bevuto le bestie e di sturarle

Nessuno faccia qualche sporcizia in alcuna fonte o vicino per sei passi e neppure (possa) lavare qualche cosa di sporco dentro e presso di essa come sopra, alla pena di cinque bolognesi per ciascuno e per ogni volta, ed anche non possano attingersi le acque dalle dette fonti - per esempio dalla fontana tonda, dalle altre due fontane principali vicino la Città - allo scopo di lavare, per sei passi, sotto la detta pena eccetto in caso di necessità, ma si debba lavare nei lavatoi o guazzatoi a ciò destinati. Neppure possa alcuno sturare le dette fontane sotto pena di due giuli, ma i Maestri delle strade e i Sigg. Priori siano tenuti a farle sturare e ripulire ogni volta e quando sarà stato necessario al fine che le acque siano mantenute pulite e limpide a spese del Comune.

Cap. 30 - Che nessuno invii cosa alcuna dentro la Città per altro luogo che attraverso le porte, le quali debbano essere sistemate affinché nessuno possa entrare sotto quelle e siano tenute chiuse dai portinai

Anessuno sia lecito far entrare alcuno dentro la Città d'altro luogo che per le porte pubbliche di detta Città, le quali debbano essere sistemate così

e in tal maniera che nessuno possa entrare sotto a quelle, e debbano di notte essere tenute chiuse dai portinai in ore e tempi opportuni, ed essere anche aperte da quelli a richiesta di ognuno che avrà voluto uscire per i suoi affari e ognuno sia tenuto a lasciare un pezzo di legno per ogni salma di legna ai detti portinai. I detti portinai o custodi siano tenuti anche, levatosi qualche rumore o rissa in detta Città, a chiuderle a richiesta del Sig. Potestà allo scopo di arrestare i delinquenti e non aprire se non su licenza del medesimo, sotto pena da imporre dallo stesso Sig. Potestà.

Cap. 31 - Che nessuno getti cenerate, sanse e altri rifiuti davanti alla sua casa o bottega, nelle vie e negli acquai

Nessuno getti nelle vie davanti alla sua casa o bottega cenerate, calcinacci, sanse, lavature di pelli e ogni altro genere di immondizie, né debba tenere legname o sassi o qualunque altra cosa che sia di impedimento ai vicini, sotto pena di cinque oboli per ciascuno e per ogni volta - eccetto chi edifica qualche casa - e neanche possa tenere un acquaio, attraverso il quale si gettano via le immondizie e le acque nelle dette vie, se non ben pulito e custodito, e dal quale possa venire fetore, sotto la detta pena e la rimozione di fatto del detto acquaio.

Cap. 32 - Sui dipinti che si devono fare davanti e sopra le porte della Città

Stabiliamo che i Sigg. Priori in carica siano tenuti, a spese del Comune, a far dipingere nella porta di Borgheriglia e del Borgo Maggiore lo stemma del Pontefice, lo stemma dell'Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Farnese medesimo degnissimo Governatore, lo stemma del Rev.mo Sig. Vescovo di detta Città e lo stemma della Magnifica Comunità, e questo in segno d'obbedienza e per il decoro di detta Città.

Cap. 33 - Sulla pena di chi vende volatili e altri animali selvatici a prezzo maggiore del sottoscritto

Ordiniamo che i sottoscritti animali non possano essere venduti a prezzo maggiore di quello qui sotto stabilito, sotto pena di un giulio e di perdita degli animali. Inoltre gli animali e i volatili selvatici non possano essere venduti se

non siano stati portati e posti alla colonna di legno della pietra dei Pesci, sotto la detta pena, e che non possano portarli a vendere fuori del territorio di detta Città, sotto pena di cinque giuli e di perdita degli animali.

Una coppia di piccioni domestici _____	paoli	12
Una coppia di piccioni selvatici _____	p.	5
Una coppia di colombe domestiche _____	p.	15
Una coppia di colombe selvatiche _____	p.	6
Una coppia di galline _____	p.	30
Una coppia di pollastri _____	p.	12
Una coppia di capponi _____	p.	50
Una coppia di capponi sotto un anno _____	p.	40
Un'oca domestica _____	p.	20
Un'anatra domestica _____	p.	15
Una papera _____	p.	15
Un gallo cedrone _____	p.	5
Una folaga _____	p.	3
Uno scricciolo _____	p.	3
Una starna _____	p.	8
Una gallinaccia _____	p.	5
Una tortora _____	p.	3
Un tordo _____	p.	1
Una merla _____	p.	1
Un beccafico _____	p.	1
Un'allodola _____	p.	½
Una lepre _____	p.	15
Una quaglia _____	p.	2
Uno storno _____	p.	1
Un paio di conigli _____	p.	15

Cap. 34 - Sulla mercede degli operai e sui trasporti degli animali

Ordiniamo che, riguardo alla detta mercede, sia osservata la tariffa sottoscritta, sotto pena di un giulio per ciascun trasgressore e per ogni volta.

Nel mese di Marzo _____ paoli 7 ½

Nel mese di Aprile	
Nel mese di Maggio	
Nel mese di Giugno	
Nel mese di Luglio	
Nel mese di Agosto	
Nel mese di Settembre	
Nel mese di Ottobre	_____ p. 6
Nel mese di Novembre	_____ p. 6
Nel mese di Dicembre	_____ p. 6
Nel mese di Gennaio	_____ p. 6
Nel mese di Febbraio	_____ p. 6
Per ogni mietitore di orzo	_____ p. 7 ½
Per ogni mietitore di frumento	_____ p. 12
Per ogni falciatore	_____ p. 15
Per l'opera di ciascuna donna per ogni mese dal mese di Settembre fino al mese di Aprile	_____ p. 3
Nei rimanenti mesi	_____ p. 4
Per trasporto di qualsivoglia cavallo	_____ p. 15
Per trasporto di asinello	_____ p. 7 ½

Cap. 35 - Tariffa della mercede del Magnifico Sig. Potestà

Per ogni decreto tanto di designazione dei Curatori e dei Tutori quanto in
 ciascun contratto di minori o di donne _____ paoli 7 ½

Per il sigillo in ciascuna disposizione	_____ p. 1
Per il sigillo in un sequestro	_____ p. 1
Per lettera remissoria	_____ p. 5
Per l'ispezione di un luogo di divergenza dentro la città	_____ p. 7 ½
Fuori la Città	_____ p. 15
Per mandato di sospetto di fuga	_____ p. 5
Per mandato di rilascio	_____ p. 5
Per ogni sentenza definitiva	_____ p. 7 ½

Per le sportule, avendo per suo salario scudi dieci per ogni mese ed essendo salariato, non debba prendere niente in nessuna causa tanto civile quanto criminale e se avrà ricevuto qualche cosa, anche gratuitamente, sia tenuto alla sua restituzione.

Cap. 36 - Tariffa della mercede del Notaio Criminale

Il Notaio criminale non abbia niente per gli atti fatti ad istanza del fisco, per gli altri invece ad istanza di persone private abbia

Per ciascun atto _____	paoli	1
Per fare un inventario che però non possa essere fatto se non nei casi di atrocità e di pena di morte _____	p.	20
Per ogni produzione di scritture nei casi in cui viene esibita _____	p.	2
Per l'esame di ogni teste ad istanza della parte _____	p.	2
Per il rogito di ciascuna fideiussione di pace, di compromesso e concordia _____	p.	2 ½
Per ogni registrazione di scritture _____	p.	4
Per ogni risposta _____	p.	1
Per copia semplice di ogni atto e processo per ciascuna carta scritta di due facciate che abbia diciotto linee e ciascuna linea sillabe quindici per ciascuna facciata _____	p.	2
In forma pubblica tuttavia abbia il doppio.		
Per la cassazione di un processo nelle pene di morte _____	p.	20
Nelle rimanenti pene corporali _____	p.	10
In tutte le altre pene pecuniarie _____	p.	5
Per il rogito di una sentenza di pena di morte _____	p.	10
Per il rogito di altre sentenze di qualsiasi genere _____	p.	5
Per la cassazione di un processo per abolizione _____	p.	7 ½
Per copia di sentenza di assoluzione in pubblica forma _____	p.	25
Per pena corporale e mista _____	p.	50
Per pena capitale _____	p.	75
Per copia di sentenza di condanna in tutti i predetti casi abbia la metà di quanto avrebbe per una copia di sentenza di assoluzione, come sopra.		

Cap. 37 - Tariffa del Baiulo e del Trombettiere

Il Baiulo pubblico e giurato del Comune per ogni citazione tanto personale quanto in casa, 1 quattrino

fuori Città, però sotto un miglio _____	p.	2 ½
E al di sopra _____	p.	5

Dai forestieri abbia il doppio

Per presentazione di mandato o di sequestro _____	p. 1
Fuori per un miglio _____	p. 2 ½
Oltre un miglio _____	p. 5
Per missione nella tenuta in Città _____	p. 2 ½
Fuori per un miglio _____	p. 5
Oltre un miglio _____	p. 7 ½
Per accettazione di ogni pegno da due quattrini _____	p. ½
Per presentazione di inibizione con citazione _____	p. 1
Per vendita all'asta di ogni pegno mobile _____	p. 1
Immobile invece _____	p. 2
Per ogni bando per tutta la Città _____	p. 5
Soltanto nella piazza _____	p. 2 ½

Dalla Comunità tuttavia non debba ricevere niente.

Indice

Introduzione	pag. 598
LIBRO PRIMO - Il Regolamento	pag. 599
Cap. 1 - Sull'osservanza dei giorni festivi	
Cap. 2 - Sull'ufficio e l'autorità del M. Sig. Potestà	
Cap. 3 - Sul sindacato del Sig. Potestà, dei suoi ufficiali e del seguito	
Cap. 4 - Sull'elezione e l'ufficio dei Sindaci del sig. Potestà e del suo seguito	
Cap. 5 - Sull'elezione degli imbussolatori e sul loro ufficio	
Cap. 6 - Sull'ufficio dei Signori Priori	
Cap. 7 - Sull'elezione dei Consiglieri, sul loro ufficio e sulla forma da osservare in ogni consiglio	
Cap. 8 - Sull'elezione del Cancelliere del Comune e sul suo ufficio	
Cap. 9 - Sull'elezione e l'ufficio del Camerario del Comune	
Cap. 10 - Sull'elezione e l'ufficio dell'Avvocato del Comune	
Cap. 11 - Sull'elezione del Sindaco e del Procuratore del Comune	
Cap. 12 - Sull'ufficio del Notaio delle cause civili	
Cap. 13 - Sull'ufficio del Notaio dei Malefici	
Cap. 14 - Sull'ufficio del Procuratore dei Poveri	
Cap. 15 - Sull'elezione del Medico fisico e del Maestro di Grammatica	
Cap. 16 - Sull'ufficio dei Trombettieri	
Cap. 17 - Sull'ufficio del depositario dei pegni	
Cap. 18 - Sull'ufficio dei Baiuli	
Cap. 19 - Sull'ufficio dei Sindaci dei Sigg. Priori e del Camerario	
Cap. 20 - Sugli Oratori o Ambasciatori del Comune	
Cap. 21 - Sui Pacieri	
Cap. 22 - Sulla visita dei carcerati	
Cap. 23 - Sull'elezione e l'ufficio dei Superstiti delle Contrade	
Cap. 24 - Sull'elezione e l'ufficio dei Rettori delle arti	

- Cap. 25** - Sull'elezione e l'ufficio di due Uomini delle Liti sopra le strade e sulla loro larghezza
- Cap. 26** - Sull'elezione degli Estimatori del Comune e sul loro ufficio
- Cap. 27** - Che tutte le Arti debbano avere i loro Statuti
- Cap. 28** - Sull'elezione e l'ufficio dei Quintari della Comunità
- Cap. 29** - Che nessuno si appropri delle cose del Comune e delle vie pubbliche
- Cap. 30** - Sull'immunità e l'esenzione dei forestieri che vogliono esercitare nuove arti in detta Città
- Cap. 31** - Sull'immunità e l'esenzione dei Dottori Utroque Jure e dei medici fisici e dei Notai
- Cap. 32** - Sull'ufficio degli Aromatari
- Cap. 33** - Sulle fiere da fare nella festa della Divina Maria di Monte d'oro
- Cap. 34** - Che tutte le Arti vadano in Chiesa nel modo e ordine e tempo sottoscritto
- Cap. 35** - Sul salario da dare ai Custodi Collettori dei Sussidi
- Cap. 36** - Che si faccia il Catasto o Allibrato
- Cap. 37** - Che se qualcuno fosse gravato per interesse del Comune, sia difeso a spese del detto Comune
- Cap. 38** - Che le donne vedove e gli uomini anziani siano esentati da ogni sorveglianza
- Cap. 39** - Sull'interruzione delle vendemmie
- Cap. 40** - Sulla costruzione dei muri e dei barbacani della Città
- Cap. 41** - Sulla derivazione delle acque che defluiscono dalla fonte di San Flaviano
- Cap. 42** - Sui beni del Comune e sulle armi che non devono essere alienate né prestate
- Cap. 43** - Sull'alienazione e vendita dei benefici
- Cap. 44** - Che nessun ufficiale possa comprare qualcosa dei beni del Comune
- Cap. 45** - Sulle acque piovane che scorrono per i luoghi soliti
- Cap. 46** - Sul mercato da fare ogni Mercoledì nella piazza del Comune
- Cap. 47** - Sulle misure del Comune
- Cap. 48** - Che dalla Magnifica Comunità siano fatti Pali nelle sottoscritte feste
- Cap. 49** - Sull'imposizione e pagamento dei dazi
- Cap. 50** - Che la via Romana sia indirizzata per la strada diretta della detta città
- Cap. 51** - Sulla mercede di chi uccide un lupo
- Cap. 52** - Che nessuno possa essere preso nel mercato, nel Consiglio e similmente nel Palazzo dei Sigg. Priori

Cap. 53 - Sull'elezione dei Rettori dell'Ospedale del Comune e sull'ufficio di quelli N.N.

Cap. 54 - Sulla realizzazione di un Archivio

Cap. 55 - Sui Santesi dell'Ospedale del Comune e delle altre Chiese N.N.

Cap. 56 - Che nessuno che sia forestiero possa entrare con le sue bestie nel territorio della predetta Città

Cap. 57 - Che il Sig. Potestà possa giudicare sui danni dati fuori del Territorio

Cap. 58 - Sull'edificio che i forestieri intendano costruire

Cap. 59 - Sull'assemblea che gli ufficiali devono fare per l'osservanza dei presenti Statuti e dei loro uffici

Cap. 60 - Sull'ufficio dei Grascieri

Cap. 61 - Sul pagamento della gabella del pedaggio

LIBRO SECONDO - Delle cause civilipag. 641

Cap. 1 - Sulle citazioni

Cap. 2 - Quando e in quali casi sia sufficiente citare il Procuratore

Cap. 3 - Sulla fase istruttoria dei processi

Cap. 4 - Sulle eccezioni che impediscono l'inizio di una lite

Cap. 5 - Sulle riconvenzioni

Cap. 6 - Sul modo di procedere nelle cause ordinarie e sui termini che in genere devono essere osservati in esse

Cap. 7 - Sulle cause sommarie sotto i cinque giuli e sul modo di procedere in quelle

Cap. 8 - Sul modo di procedere nelle cause sommarie e più brevi da cinque giuli fino a dieci scudi

Cap. 9 - In quale modo debbano essere citati ed intentare azione legale coloro che non abbiano personalità giuridica per stare in giudizio

Cap. 10 - Chi deve essere ritenuto maggiorenne

Cap. 11 - Che gli Avvocati e i Procuratori si sottoscrivano e si nominino nelle cause

Cap. 12 - Sulle copie da consegnare e a spese di chi

Cap. 13 - Su coloro che presentano diritti nell'ultima dilazione

Cap. 14 - Sul Curatore da assegnare alle liti per l'eredità giacente

Cap. 15 - Sul termine probatorio

- Cap. 16** - Sul giuramento della calunnia e sulla sua forma
- Cap. 17** - Sulle posizioni o articoli
- Cap. 18** - Sui testimoni e sul loro giuramento
- Cap. 19** - Sulla costrizioni dei testimoni e sul termine da stabilire per la deposizione di detti testi
- Cap. 20** - Sul rinvio alle parti per l'esame dei testi
- Cap. 21** - Sulla pubblicazione dei testimoni
- Cap. 22** - Sui testimoni da esaminare a perpetua memoria di un fatto
- Cap. 23** - Sulle eccezioni contro i testi ed il processo
- Cap. 24** - Sulla produzione di istrumenti e diritti e sulle eccezioni contro di essi
- Cap. 25** - Sulla conclusione nella causa
- Cap. 26** - Sul giuramento suppletorio
- Cap. 27** - Sul giuramento decisorio della lite
- Cap. 28** - Sul modo e sul tempo di pronunziare una sentenza
- Cap. 29** - Sulle istanze e sui fatali
- Cap. 30** - Che il vinto sia condannato alle spese a favore del vincitore
- Cap. 31** - Sull'esecuzione dei termini
- Cap. 32** - Sul termine da dare per il pagamento
- Cap. 33** - Sulla forma da osservare nelle esecuzioni patrimoniali e nella vendita all'asta dei pegni
- Cap. 34** - Sulla pena di chi chiede un debito già pagato
- Cap. 35** - Sulla rilevazione di un'indennità
- Cap. 36** - Sulla esecuzione degli istrumenti
- Cap. 37** - Sulle scritture private e sulla loro approvazione ed esecuzione
- Cap. 38** - Sulla ricognizione degli istrumenti e di ogni altra scrittura tanto pubblica che privata
- Cap. 39** - Sulla maniera di procedere nelle cause degli interdetti e possessorie
- Cap. 40** - Se più persone si contendono il possesso della stessa cosa
- Cap. 41** - Su chi teme di accedere alla cosa posseduta
- Cap. 42** - Sulle cause delle mercedi
- Cap. 43** - Sulla esecuzione dei testamenti e di altre ultime volontà d'ogni genere

- Cap. 44** - Sulla esecuzione degli istrumenti dotali
- Cap. 45** - Sulla soddisfazione che devono prestare i rei convenuti che non possiedono beni stabili in detta Città
- Cap. 46** - Sulla cessione dei beni
- Cap. 47** - Sui patti con uno dei debitori in solido
- Cap. 48** - Sulla pena degli obbligati al fatto
- Cap. 49** - Sul divieto di impedire il passaggio e l'attività privata e la via pubblica
- Cap. 50** - Sull'obbligo dei vicini di dare la via a chi non l'ha e in che modo
- Cap. 51** - Sullo spazio da lasciare e da tenere incolto nei campi
- Cap. 52** - Sulla grondaia o canale
- Cap. 53** - Sulla parete comune
- Cap. 54** - Sul rifacimento di cose comuni
- Cap. 55** - Sulla prescrizione del passaggio o delle vie
- Cap. 56** - Che coloro che vogliono vendere qualche possedimento siano tenuti a domandare ai loro vicini
- Cap. 57** - Sulle vendite che vengono fatte da un consorte
- Cap. 58** - Sul concorso da fare circa la rivendicazione di una cosa da parte di consorti, consanguinei e vicini
- Cap. 59** - Sulla vendita fatta a due
- Cap. 60** - Se il venditore manchi nel consegnare o il compratore nel ricevere la cosa venduta
- Cap. 61** - Sulle caparre
- Cap. 62** - Sulle vendite e alienazioni fatte dagli accusati o dagli inquisiti di crimine
- Cap. 63** - Coloro che comprano i beni della Camera o del Fisco debbano essere difesi dal medesimo ed esso sia tenuto riguardo all'evizione
- Cap. 64** - Sui compratori delle liti altrui e sul patto della quota della lite
- Cap. 65** - Che il venditore sia tenuto a mantenere il compratore nel libero possesso della cosa venduta
- Cap. 66** - Sulle evizioni
- Cap. 67** - Che il colono parziario della vigna non vendemmi senza il consenso ed il permesso dei Signori
- Cap. 68** - Sugli Avvocati e Procuratori da dare a chi non ne ha e sulla loro assenza

- Cap. 69** - Sui contratti dei minori e delle donne
- Cap. 70** - Che le donne non possano essere gravate per i debiti del marito
- Cap. 71** - Che la dote della moglie non sia alienata
- Cap. 72** - Sulle donazioni tra vivi e per causa di morte
- Cap. 73** - Sulle donazioni da introdurre
- Cap. 74** - Sui contratti illeciti o simulati
- Cap. 75** - Quando e ogni qualvolta sia lecito al locatore sottrarre la cosa locata e sulle locazioni
- Cap. 76** - Sui pegni, le ipoteche e i privilegi dei creditori
- Cap. 77** - Sul lucro della dote e sulle donazioni per le nozze tanto del marito quanto della moglie
- Cap. 78** - Entro quanto tempo debbano essere restituite la dote e le donazioni per le nozze venuto meno il matrimonio
- Cap. 79** - Sui vestiti da lutto e la spesa del funerale
- Cap. 80** - Che le vedove possano ritornare con le loro doti alla casa paterna o materna se lo vorranno
- Cap. 81** - Sul frutto della dote per gli alimenti
- Cap. 82** - Se dalla vedova vengano richiesti gli alimenti
- Cap. 83** - Sugli alimenti che il padre deve assicurare ai figli e viceversa chiunque
- Cap. 84** - Se gli alimenti vengano richiesti dalla moglie al marito
- Cap. 85** - Su coloro che impediscono di far testamento
- Cap. 86** - Che le donne di buona condizione e fama non possano essere costrette in Curia per nessun motivo se non come sotto
- Cap. 87** - Che il forestiero che intenti un'azione con un cittadino o abitante della città dia garanzia
- Cap. 88** - Che il creditore faccia al suo debitore quietanza di pagamento
- Cap. 89** - Sui compromessi
- Cap. 90** - Su come si debba rendere diritto sommario ai forestieri
- Cap. 91** - Che un figlio di famiglia non si possa obbligare senza il consenso del padre
- Cap. 92** - Sui fideiussori
- Cap. 93** - Sui libri di rendiconto pubblico o privato
- Cap. 94** - Sui servi che si ritirano dal servizio dei padroni senza legittima causa
- Cap. 95** - Sull'assegnazione di tutori e curatori

- Cap. 96** - Sul rendiconto da dare dell'amministrazione dei beni dei pupilli
- Cap. 97** - Che i tutori e i curatori non comprino cosa del pupillo o dell'adulto
- Cap. 98** - Sul potere dei Sigg. Priori in tempo di vacanza o di assenza del Sig. Potestà
- Cap. 99** - Che la Magnifica Comunità stabilisca un sussidio per gli scolari che studiano e diventano dottori in Diritto e in Medicina
- Cap. 100** - Sulle prescrizioni
- Cap. 101** - Sulla prescrizione degli acquisti dei canoni e de censi
- Cap. 102** - Sull'arresto di un debitore sospetto
- Cap. 103** - Sui pignoramenti o sequestri
- Cap. 104** - Che non venga carcerato colui che vuole dare idonea garanzia per un debito civile o in una causa criminale pecuniaria
- Cap. 105** - Sulle successioni ab intestato
- Cap. 106** - Sul concorso dei discendenti circa la successione
- Cap. 107** - Sul concorso degli ascendenti circa la successione
- Cap. 108** - Sul concorso circa la successione trasversale e sulla successione dei coniugi e del fisco
- Cap. 109** - Sulla pena di chi di propria autorità si impossessa di qualcosa posseduta da un altro
- Cap. 110** - In quali casi chi è disposto a pagare con i suoi beni non possa essere detenuto personalmente
- Cap. 111** - Sul rigetto delle eccezioni cavillose e sulla pena di chi le presenti
- Cap. 112** - Sui giorni festivi
- Cap. 113** - Che la Curia non possa arrestare qualcuno nella sua abitazione
- Cap. 114** - Sull'esecuzione delle sentenze degli arbitrati e dei lodi
- Cap. 115** - Sugli appelli
- Cap. 116** - Sui termini da osservare nelle cause degli appelli
- Cap. 117** - Sulla maniera e la procedura degli appelli tanto nelle cause civili quanto criminali e sulla pena del giudice che non ammette appello
- Cap. 118** - In quali casi uno debba essere condannato alle spese nelle cause degli appelli
- Cap. 119** - In quali casi non sia lecito appellarsi tanto nelle cause civili quanto nelle criminali
- Cap. 120** - Sui nuovi testimoni e diritti da produrre in una causa di appello
- Cap. 121** - Sulle nullità

- Cap. 122** - Sulla mercede delle scritture dei Notai e sul loro officio
- Cap. 123** - Sulla mercede dei Procuratori e sugli onorari degli Avvocati
- Cap. 124** - Sulla società di vita o di persone e quali cose in essa siano da mettere in comune o da dividere
- Cap. 125** - Sul modo e sulla forma di dividere l'eredità o gli altri beni tra fratelli o altre persone congiunte o non congiunte
- Cap. 126** - Sulla società degli animali vaccini concessi tanto con terra quanto anche senza
- Cap. 127** - Quante maggesi debbano essere date e assegnate per ciascun giogo di buoi e sulle arature
- Cap. 128** - Sugli animali morti e sul loro avvicendamento
- Cap. 129** - Che gli animali - mentre dura la società- non possano essere alienati senza la volontà del socio, né la società si possa rompere senza motivo prima di un quinquennio
- Cap. 130** - Sulla divisione della società e sul suo modo e forma
- Cap. 131** - Sul grano da semina e sulla sua divisione e sulle spese necessarie
- Cap. 132** - Sul modo e sulla forma che i soci che stanno nel podere devono osservare nelle rimanenti cose
- Cap. 133** - Sulle società di ogni altro genere d'affari e degli animali
- Cap. 134** - Sulla prova di paternità, della filiazione e della fraternità
- Cap. 135** - Sugli sconti e detrazioni dei redditi delle pigioni e dell'affitto di cose locate

LIBRO TERZO - Sui Malefici.....pag. 707

- Cap. 1** - Sul modo di procedere riguardo ai malefici
- Cap. 2** - Sugli appelli
- Cap. 3** - Sugli accusatori e i querelanti che non proseguono le accuse e le querele
- Cap. 4** - Sul modo di procedere nei malefici tra consanguinei
- Cap. 5** - Sulle carcerazioni e sulle carceri
- Cap. 6** - Sul modo di torturare i delinquenti
- Cap. 7** - Sulla pena dei bestemmatori
- Cap. 8** - Sulle garanzie di non offendere
- Cap. 9** - Sulle pene del coito illecito in ogni caso

- Cap. 10** - Quando si debba ammettere un Procuratore nelle cause criminali
- Cap. 11** - Sul modo di procedere contro le donne nelle cause criminali
- Cap. 12** - Sull'accoglimento e l'esame dei testi circa l'innocenza di un reo
- Cap. 13** - Sui testimoni che depongono il falso
- Cap. 14** - Sui testimoni che depongono cose contraddittorie
- Cap. 15** - Sui minori
- Cap. 16** - Sulla pena dell'omicida e dei suoi complici, consiglieri, aiutanti e favoreggiatori
- Cap. 17** - Sui furti e sulla pena di chi ruba
- Cap. 18** - Sulla pena di chi compra refurtiva
- Cap. 19** - Sui venefici
- Cap. 20** - Sulla pena di chi colpisce qualcuno con le armi
- Cap. 21** - Sulla pena di chi colpisce uno senza armi
- Cap. 22** - Sulle denunce che i chirurghi devono fare
- Cap. 23** - Che la prova degli amici sia sufficiente nelle ruberie e in certi altri casi come sotto
- Cap. 24** - Sulla pena di chi aggredisce con le armi, le sguaina o minaccia con esse e di chi scarica l'archibugio senza offesa
- Cap. 25** - Sulle parole ingiuriose
- Cap. 26** - Sui falsari e la pena del falso
- Cap. 27** - Sui mandanti, favoreggiatori, complici ed aiutanti
- Cap. 28** - Sulla pena di chi vende una cosa a due
- Cap. 29** - Sulla pena di chi si cambia nome
- Cap. 30** - Sulla pena di chi spergiura
- Cap. 31** - Sulla pena di chi chiede più del dovuto
- Cap. 32** - Sulla pena di chi chiede un debito già pagato
- Cap. 33** - Sulla pena di chi infrange la pace
- Cap. 34** - Sugli incendi e gli incendiari
- Cap. 35** - Sulla pena di chi taglia alberi fruttiferi e viti
- Cap. 36** - Sulla pena di chi uccide animali altrui
- Cap. 37** - Che a ciascuno sia lecito difendersi con moderazione

- Cap. 38** - Sulla pena di chi abbatte le mura del Comune e le mura castellane
- Cap. 39** - Sulla pena di chi afferma di essere Procuratore in giudizio e poi lo nega
- Cap. 40** - Sulla pena di chi scaccia e disturba qualcuno nel suo possesso
- Cap. 41** - Sulle carceri private
- Cap. 42** - Sulla pena di chi porta armi per la Città e sul divieto di farlo
- Cap. 43** - Sulla pena dei cittadini e degli abitanti di detta Città che citano in giudizio altri cittadini e abitanti presso un'altra Curia
- Cap. 44** - Sui giochi proibiti e sulle loro pene
- Cap. 45** - Sulla pena di chi entra per altro luogo che attraverso le porte
- Cap. 46** - Sulla pena di coloro che vanno di notte senza lume dopo il terzo suono della campana
- Cap. 47** - Sulla pena di chi uccide o cattura colombi dalle colombaie e fuori
- Cap. 48** - Sulle abolizioni
- Cap. 49** - Che il delinquente sia tenuto a causa del suo delitto a tutte le spese, ai danni e all'interesse
- Cap. 50** - Sull'inasprimento delle pene
- Cap. 51** - Sulla mitigazione delle pene
- Cap. 52** - Sui malefici per i quali non è stata stabilita una pena certa

LIBRO QUARTO - Dei casi straordinari.....pag. 733

- Cap. 1** - Sugli osti e gli albergatori e sui modi che essi debbono osservare
- Cap. 2** - Sulle tariffe che gli osti devono fare e tenere
- Cap. 3** - Sui tavernieri
- Cap. 4** - Su coloro che vendono con misure e pesi non sigillati e sulla loro pena
- Cap. 5** - Che nessuno debba sofisticare o adulterare vino, olio, lana e altre cose simili
- Cap. 6** - Sugli affittuari di case e di terreni per una pigione pecuniaria annua
- Cap. 7** - Sui lavoratori delle terre
- Cap. 8** - Sui lavoratori delle vigne
- Cap. 9** - Sul modo e la forma di vendere carni nella detta Città
- Cap. 10** - Sui pesciaioli e la loro arte

Cap. 11 - Sui fornai e la loro arte

Cap. 12 - Sui tessitori e la loro arte

Cap. 13 - Sui mulinai dei cereali

Cap. 14 - Sui mulinai di olive

Cap. 15 - Sui calzolai e i fabbri ferrai

Cap. 16 - Sui pizzicagnoli e i panettieri

Cap. 17 - Sulla pena di chi porta un morto di qualunque sesso dentro la città predetta

Cap. 18 - Sulla pulizia delle contrade e delle vie di sera ogni giorno di sabato e sulle immondizie da portare nei luoghi sottoscritti

Cap. 19 - Che ad ognuno per necessità sia lecito entrare e passare attraverso i possedimenti altrui

Cap. 20 - Sul divieto di tenere le bestie nel cimitero di S. Flaviano

Cap. 21 - Sulle donne che gramolano e scotolano in certi luoghi

Cap. 22 - Che nessuno tenga porci vaganti per la Città, ma in luoghi stabiliti

Cap. 23 - Che nessuno porti via grasce fuori del territorio di detta Città senza permesso

Cap. 24 - Che nessuno possa alienare ai forestieri e sui dazi che devono essere pagati dai forestieri che possiedono beni immobili in detto territorio

Cap. 25 - Sulla pena di chi porta o conduce via mietitori fuori il detto territorio se non nei casi come qui sotto

Cap. 26 - Che coloro che vendono ortaggi, frutta, altri viveri e legna debbano vendere nella piazza del Comune

Cap. 27 - Che tutte le vie e contrade almeno pubbliche in detta Città siano selciate e sistemate

Cap. 28 - Sul divieto di fare scale nelle vie pubbliche dentro la Città

Cap. 29 - Sul divieto di sporcare e lavare in alcuna delle fonti in cui abbiano bevuto le bestie e di sturarle

Cap. 30 - Che nessuno invii cosa alcuna dentro la Città per altro luogo che attraverso le porte, le quali debbano essere sistemate affinché nessuno possa entrare sotto quelle e siano tenute chiuse dai portinai

Cap. 31 - Che nessuno getti cenerate, sanse e altri rifiuti davanti alla sua casa o bottega, nelle vie e negli acquai

Cap. 32 - Sui dipinti che si devono fare davanti e sopra le porte della Città

Cap. 33 - Sulla pena di chi vende volatili e altri animali selvatici a prezzo maggiore del sottoscritto

Cap. 34 - Sulla mercede degli operai e sui trasporti degli animali

Cap. 35 - Tariffa della mercede del Magnifico Sig. Potestà

Cap. 36 - Tariffa della mercede del Notaio Criminale

Cap. 37 - Tariffa del Baiulo e del Trombettiere

Confermiamo ed approviamo gli Statuti predetti compilati e portati a termine

su nostro mandato da Alessandro Caluzio,

e comandiamo che siano osservati senza violazioni.

Il Governatore Cardinale Alessandro Farnese.

Luogo + del sigillo

ॐ

GLOSSARIO

ॐ

ab intestato: espressione latina utilizzata nel codice civile. Si dice per indicare una successione legittima, quando il defunto non abbia lasciato testamento

accoltari: mucchi di covoni.

agnazione: parentela in linea maschile.

allegazioni: prove addotte a carico oppure a difesa di un imputato. V. incombenze

allibrato: da “libra”, nome di un’antica tassa, da cui libbra o allibrato erano registri di partite contabili ai fini fiscali.

annona: l’organizzazione e la disciplina della pubblica alimentazione da parte delle autorità.

apoca: documento di ricevuta rilasciato dal creditore al debitore come prova dell’venuto pagamento.

apodissa: viene interpretata come permesso scritto, rilasciato dietro pagamento.

apoteca: bottega.

arbitrato: risoluzione di una controversia civile mediante il ricorso a uno o più arbitri nominati dalle parti anziché in sede giudiziale.

arbitrio: potere discrezionale di un pubblico ufficiale.

arengheria: ringhiera, posto rialzato dove si tenevano discorsi pubblici, v. anche “ringhiera”.

aromatario: venditore di aromi, speziale (a mezzo tra il farmacista e il droghiere).

arti bianche: erano così dette le arti dei fornai.

articoli: in genere nella locuzione “posizioni e articoli”. Si intendono come capitoli di prova: in sostanza prima di iniziare l’istruzione probatoria la parte poteva formulare una serie di affermazioni relative a fatti a sé favorevoli e se la controparte riconosceva tali fatti oppure si rifiutava di rispondere si avevano per confessati, e chi li aveva formulati non aveva più l’onere di provarli. Questo istituto è simile all’attuale interrogatorio formale previsto nel codice di procedura civile.

attuario: v. notaio attuario.

baiulo: funzionario con potere amministrativo e giudiziario.

banca: nel Medioevo aveva valore di tribunale.

barbacane: opera muraria di rinforzo.

bastardello: registro di atti pubblici o privati di vario genere.

bombacina (carta): carta a base di lino e canapa.

bresco: forse ghiaia, brecciolino.

bussolo: anche bussola, urna per votazioni.

calunnia: v. giuramento della calunnia.

camerario o camerlengo: persona addetta alla custodia e all'amministrazione dei beni e delle finanze pubbliche.

canova: termine antico e dialettale. Magazzino ove si conservavano vino, olio, grassi e grano; dispensa, cantina .

capo: (successione per) capo, in quanto i beni vanno divisi per quanti sono i capi, cioè le persone.

carfagnuolo: probabilmente della Garfagnana. Carfagninus, carfagnus: v. albagius, lana, pannus, pecus.

cartolare: riferito ad un libro o ad un codice, numerarne le pagine o le carte.

castaldo o castaldione: ufficiale del Comune delegato ai bandi, alle citazioni, ai pignoramenti.

cesa: zona senza vegetazione contro gli incendi.

cima: probabilmente lo scarto della cimatura, quindi le parti meno pregiate della pelle.

claverina: chiaverina, arma bianca con asta lunga e sottile.

cognazione: vincolo di parentela secondo la linea femminile.

collaterale: si dice di rapporto di parentela che intercorre tra persone discendenti da un capostipite comune, ma non l'una dall'altra.

collatico: lett. quanto si porta sulle spalle, imposta che colpiva le merci.

collettore: da "colligere", raccogliere. Funzionari addetti a compiti di esazione.

compromissario: v. giudice compromissario.

condotta: nel senso di assunzione di un professionista in un incarico pubblico.

consorte: lett. partecipe di uguale sorte, chi vive in comunanza di fortuna, di beni.

contumacia: la condizione in cui si trova un imputato che senza motivo non si presenti in giudizio, o una parte del processo civile che non si costituisca in giudizio.

cozza: fianco di una costruzione.

cupello: alveare.

danni dati: erano così definiti i reati di danneggiamento dell'altrui proprietà. Nello Statutum vetus c'è un quinto libro intitolato appunto "I danni dati".

decisorio: v. giuramento decisorio.

declinatoria: v. eccezione declinatoria.

dimissoria: v. lettera dimissoria.

eccezione: qualsiasi istanza con cui il convenuto chiede che le domande della controparte non vengano accolte.

eccezione declinatoria: quella con la quale si rifiuta la competenza di un giudice.

enfiteusi: diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il concessionario gode del dominio utile sul fondo stesso obbligandosi però a migliorarlo e a pagare un canone al proprietario.

evizione: in diritto, quando un terzo fa valere il suo diritto di proprietà su qualcosa sottraendola a colui che l'ha comprata.

ex capite: in base a, dal punto di vista di.

falcidia: il minimo del patrimonio garantito agli eredi (si veda presso i Romani la lex Falcidia)

farragine: mescolanza d'erbe diverse per il bestiame .

fatali: con riferimento ai cosiddetti dies fatales, ovvero i termini di decadenza entro cui le cause dovevano essere portate a termine pena l'estinzione (perenzione), salvo che il mancato rispetto fosse dovuto a causa non imputabile alle parti (colpa del giudice).

flocca: termine che va inteso come devastazione o, comunque, danno causato dallo sconfinamento di animali. Sul testo si specifica quanti capi vadano considerati sia nel caso di bestie piccole sia grandi perché si possa parlare di flocca.

foglietta: antica misura per liquidi già in uso a Roma, equivalente a circa mezzo litro.

fronzetta o funzetta (ant. e reg.): frontale, antico ornamento, specialmente femminile, a forma di cerchio che cingeva la fronte, spesso d'oro, d'argento e con pietre preziose.

giogliare: probabilmente logli.

girella: mulinello della balestra.

giudice compromissario: giudice arbitro in una controversia, il quale deriva i suoi poteri da un compromesso.

giuramento decisorio: detto di giuramento che vale a risolvere una controversia.

giuramento della calunnia: equivale a giurare di non pronunciare false accuse.

gramolare: fase della stigliatura della canapa e del lino successiva alla scavezzatura, mediante la quale si completa la separazione delle fibre.

grascia: denominazione complessiva del vettovagliamento e di quanto lo garantiva e disciplinava (dal punto di vista annonario e fiscale).

grasciere: magistrato che sovrintendeva alla grascia, ossia all'approvvigionamento di una città.

gravame: termine che designa un onere, un tributo, una pena, un debito di qualunque genere verso il fisco, la giustizia, lo stato.

gravare: imporre un gravame (v.).

gregna: fascio di mazzi di spighe già tagliate.

guarnello: antico tessuto d'accia e bambagia, adoperato per vesti modeste. Anche veste rustica femminile con corpetto scollato e senza maniche.

guato: potrebbe trattarsi del "guado", una pianta erbacea dalle cui foglie macerate si estraeva un colorante azzurro usato in tintoria.

guiscini: forse dal dial. ant. guisciole; nel nostro testo visciole secche.

incombenze: sono le allegazioni in fatto, ovvero più semplicemente i fatti posti a fondamento del diritto di cui si chiedeva tutela in sede giudiziaria. Provare le incombenze significa quindi provare i fatti descritti nei termini concessi dal giudice.

infamia: speciale riduzione dell'onore del cittadino per cui chi ne era colpito era escluso fra l'altro dalle cariche pubbliche, non poteva rappresentare né essere rappresentato in giudizio, né prestare testimonianza.

inguadio: promessa di matrimonio.

istrumento: atto pubblico redatto da un notaio (oltre che strumento in senso lato).

lama: terreno scosceso o acquirinoso.

lettera dimissoria: lo stesso che remissoria (v.)

lettera remissoria: documento attestante la concessione di un permesso.

lettera rogatoria: lettera di richiesta di un giudice ad un altro giudice di interrogare testimoni o di compiere altri atti processuali che esulano dalla sua giurisdizione o per i quali egli non è territorialmente competente.

lettere patentali: documento di autorizzazione all'esercizio di una determinata attività rilasciato dall'autorità competente, anche in corrispondenza del significato odierno di licenza, diploma.

libbra: v. allibrato.

libello: domanda giudiziaria fatta per scritto (presso i Romani era il ragguaglio di tutte le circostanze dell'accusa che, sottoscritto dall'accusatore veniva lasciato in mano al pretore: da qui forse il senso attuale di scritto diffamatorio).

lodo: decisione emessa collegialmente e per iscritto dagli arbitri di una vertenza che diventa esecutiva per decreto del magistrato.

maleficio: era detto così il reato penale.

Marche: certamente si allude alle "Constitutiones Aegidianae" promulgate a Fano (Marche) dal cardinale Albornoz nel 1357, che costituirono la guida base per molti statuti comunali.

meta: massa, mucchio (spec. di paglia, biada e simili)

N.N.: In alcuni casi sembra alludere al nome proprio da integrare al momento dell'elezione.

notaio attuario: nel Medioevo cancelliere presso i tribunali (dal lat. *actuarius*, scrivano).

nullità: nel linguaggio giuridico invalidità di un processo o un atto.

parafernale: si dice di un bene della moglie che non fa parte della dote o che non è comunque oggetto di convenzioni matrimoniali.

parziario: nel linguaggio giuridico, detto di obbligazione in cui ciascuno dei soggetti interessati può esigere o è tenuto a eseguire una parte della prestazione.

passetto: unità di misura di lunghezza usata un tempo con vario valore a seconda dei tempi e dei luoghi.

patentali: v. lettere patentali.

pedale: parte basale di un tronco.

petitorio: aggettivo relativo al diritto di proprietà. Giudizio petitorio è quello che, contrapposto al possessorio, tende ad attuare il diritto di proprietà o altro diritto reale contro turbative altrui.

petitto: misura per liquidi.

posizioni: v. articoli.

prebenda: misura per aridi.

prestantia: contribuzione a favore della comunità, gravame.

principale: soggetto chiamato in causa.

privilegio: nel senso di documento attestante la concessione di un privilegio.

proservato: formula giuridica.

puntatura: punti di demerito che venivano detratti dallo stipendio.

pupillo: è il minore sottoposto a tutela in quanto orfano.

quintario: sovrintendente addetto al controllo della cinta muraria.

quartarolo: misura di volume.

rascina: racina, gromma, incrostazione di tartaro nelle botti.

reale e personale: usati anche avverbialmente, alludono a condanne che possono colpire nei beni (res) o nella persona.

reo: il termine viene usato nel testo anche in sede civile.

riconvenzione: nel processo civile è la richiesta che il convenuto può avanzare a sua volta contro chi lo ha chiamato in giudizio.

ringhiera: tribuna cinta da parapetto dove si parlava pubblicamente.

rivellino: opera fortificata eretta come copertura avanzata davanti alle porte di una piazzaforte.

ronchelli: dim. di ronco; ramo o tronco, in particolare spinoso; pruno.

rosta: ventaglio di frasche.

rubia: robbia (ant. Rubia, robia, rubbia, rubea). Pianta erbacea della famiglia rubiacee, un tempo coltivata perché il rizoma aveva varie applicazioni terapeutiche e se ne estraeva l'alizarina, sostanza colorante rossa usata nella tintura dei tessuti .

santese: funzionario con compiti amministrativi presso le chiese e l'ospedale.

scarcia: erba palustre le cui foglie venivano utilizzate per impagliare le sedie.

scotarella: piccola tinca.

scotolare: battere con la scotola o gramola (attrezzo per separare le fibre legnose dalle tessili). V. anche "gramolare".

scotta, scottame: residuo sieroso della lavorazione del formaggio o forse potrebbe essere inteso come "scotano", arbusto con foglie ovali che forniscono una sostanza usata per la concia.

semisso: misura di lunghezza.

sindaco: rappresentante del comune nelle controversie giuridiche, revisore della gestione dei funzionari.

soccida : contratto agricolo per il quale un proprietario di bestiame concede ad altri

l'allevamento e lo sfruttamento.

sorte: termine che si utilizza ancora oggi nel linguaggio giuridico per indicare il debito di capitale.

spontone: arma bianca con lungo ferro quadrato, acuto in cima.

sportula: presso gli antichi Romani era il donativo che i patrizi distribuivano ai clienti che al mattino andavano ad ossequiarli; poi il compenso corrisposto a ufficiali giudiziari e altri funzionari; oggi anche ricompensa in senso ironico.

staio: antica unità di misura di capacità per aridi.

stena: luogo chiuso da rustico cancello con stanghe di legno.

stirpe: (successione per) stirpe, cioè per ramo, in quanto i beni vanno divisi per quanti sono i rami e non per quante sono le persone.

superstite: sorta di sovrintendente addetto al controllo.

taragone: altrove detto targone, era una specie di scudo.

terratico: tributo dovuto per l'utilizzo delle terre.

terzeria: contratto agrario che prevede l'attribuzione di due terzi dei prodotti al concedente e di un terzo al terzadro.

tramoggia: apparecchio costituito essenzialmente da un recipiente a pareti inclinate, munito di un'apertura sul fondo, chiusa da un portellino.

utroque iure: nella formula doctor Utrouque iure, cioè dottore in entrambi i diritti, civile e canonico.

viceiuta: vitigno autoctono.

Indice

STATUTO VECCHIO	pag. 377
Libro I: Il regolamento	pag. 379
Libro II: Le cause civili	pag. 461
Libro III: I malefici	pag. 495
Libro IV: I casi straordinari	pag. 523
Libro V: I danni dati	pag. 557
Indice	pag. 582
STATUTO NUOVO	pag. 597
Introduzione	pag. 598
Libro I: Il regolamento	pag. 599
Libro II: Le cause civili	pag. 641
Libro III: I malefici	pag. 707
Libro IV: I casi straordinari	pag. 733
Indice	pag. 750
<i>Glossario</i>	<i>pag. 763</i>

Indice generale

VOLUME I

<i>Premessa</i>	<i>pag.</i>	5
TRASCRIZIONE DELLO STATUTUM VETUS.....	<i>pag.</i>	11
INDICE	<i>pag.</i>	202
TRASCRIZIONE DELLO STATUTUM NOVUM.....	<i>pag.</i>	217
INDICE	<i>pag.</i>	359

VOLUME II

TRADUZIONE DELLO STATUTO VECCHIO.....	<i>pag.</i>	377
INDICE	<i>pag.</i>	582
TRADUZIONE DELLO STATUTO NUOVO.....	<i>pag.</i>	597
INDICE	<i>pag.</i>	750
<i>Glossario</i>	<i>pag.</i>	763

NEL VOLUME I

Premessa

Trascrizione dello Statutum vetus

Trascrizione dello Statutum novum